



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2542**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

# Indice

1. DDL S. 2542 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 2542 . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 2542 (Bozza provvisoria) . . . . .	33
1.2.3. Testo 1 . . . . .	40
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	96
1.3.1. Sedute . . . . .	97
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	98
1.3.2.1. 1 <sup>^</sup> (Affari Costituzionali) e 12 <sup>^</sup> (Igiene e sanita') . . . . .	99
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanita') - Seduta n. 1 (pom.) del 01/03/2022 . . . . .	100
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanita') - Seduta n. 2 (ant.) del 02/03/2022 . . . . .	105
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	138
1.4.1. Sedute . . . . .	139
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	140
1.4.2.1. 5 <sup>^</sup> (Bilancio) . . . . .	141
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 517 (pom.) del 01/03/2022 . . . . .	142
1.4.2.2. 7 <sup>^</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	1022
1.4.2.2.1. 7 <sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 294 (pom.) del 01/03/2022 . . . . .	1023
1.4.2.3. 10 <sup>^</sup> (Industria, commercio, turismo) . . . . .	1029
1.4.2.3.1. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 208 (ant.) del 02/03/2022 . . . . .	1030
1.4.2.4. 11 <sup>^</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	1038
1.4.2.4.1. 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 293 (pom.) del 01/03/2022 . . . . .	1039
1.4.2.4.2. 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 294 (ant.) del 02/03/2022 . . . . .	1042
1.4.2.5. 14 <sup>^</sup> (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	1048
1.4.2.5.1. 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 287 (pom.) del 01/03/2022 . . . . .	1049
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	1072
1.5.1. Sedute . . . . .	1073
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	1074
1.5.2.1. Seduta n. 411 del 02/03/2022 . . . . .	1075

## **1. DDL S. 2542 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2542

**XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 18/22, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 5/22, C.3457)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

---

Iter

**2 marzo 2022:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.3434](#)

approvato

**S.2542**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [18/22](#) del 4 marzo 2022, GU n. 56 del 8 marzo 2022. Testo coordinato G.U. n. 56 del 8 marzo 2022.

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#) (Governo [Draghi-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **1** del **7 gennaio 2022**, G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022 , scadenza il 08 marzo 2022. Rettifica G.U. n. 7 del 11 gennaio 2022 ).

Presentazione

Trasmesso in data **24 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 409 del 25 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , TUTELA DELLA SALUTE

**Articoli**

MEDICINA PREVENTIVA (Artt.1, 2, 2-ter, 2-quater, 3-sexies, 2.bis, 2-ter, 2-quater), ETA' DELLE PERSONE (Art.1), OBBLIGHI (Artt.1, 2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.1, 2-quater, 3, 3-bis, 3-quinquies, 3-sexies, 2-bis), LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO (Art.1), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Artt.1, 2-quater), SICUREZZA NEL LAVORO (Art.1), ASSENZE DAL LAVORO (Art.1), DIVIETI (Artt.1, 3-sexies), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), PENE PECUNIARIE (Art.1), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.1), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), TESSERA SANITARIA E LIBRETTO SANITARIO PERSONALE (Artt.1, 5), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.1), PERSONALE DELL' UNIVERSITA' (Art.2), ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE (Art.2), ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI (Art.2), DANZA (Art.2), GUARDIE FORESTALI (Art.2), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Artt.2, 5-quinquies), STRANIERI (Artt.2-bis), MALATI (Artt.2-bis, 2-ter, 2quater, 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 5), AUTORIZZAZIONI (Artt.2-bis, 2-

quater), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2-bis, 2quater, 3-sexies), ISOLE MINORI (Artt.2-quater, 3-bis), ANALISI CLINICHE (Artt.2-quater, 3-bis, 3-sexies, 5), ASSISTENZA SOCIALE (Art.3), UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI (Art.3), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.3), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.3), CARCERI (Art.3), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Art.3), PARTI NEL PROCESSO CIVILE (Art.3), PARTI NEL PROCESSO PENALE (Art.3), TESTIMONI NEL PROCESSO CIVILE (Art.3), TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE (Art.3), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.3), REPUBBLICA DI SAN MARINO (Art.3), REINTEGRAZIONE NEL GRADO O NELLA QUALIFICA (Art.3), TRASPORTI LOCALI (Artt.3-bis), LAGHI STAGNI LAGUNE (Artt.3-bis), TRASPORTO DI ALUNNI E STUDENTI (Artt.3-bis), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Artt.3-bis, 3-sexies), ALIMENTAZIONE (Artt.3-ter), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Artt.3-ter), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Artt.5-ter), CLINICHE E CASE DI CURA (Artt.3-quater), CASE DI RIPOSO (Artt.3-quater), MALATI MENTALI (Artt.3-quinquies), ACCOMPAGNATORI (Artt.3-quinquies), PRONTO SOCCORSO (Artt.3-quinquies), RICOVERI OSPEDALIERI (Artt.3-quinquies), SCUOLA (Artt.3-sexies, 5, 5-quater), PERSONE CON DISABILITA' (Artt.3-sexies, 5-ter), OSSERVATORI (Art.5), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.5), SPESA PUBBLICA (Art.5), INDENNIZZI (Artt.5, 5-bis), FARMACIE (Art.5), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Artt.5-bis), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.5-bis), CORSI SCOLASTICI DI RECUPERO E SOSTEGNO (Artt.5-bis), FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L' AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA E PER GLI INTERVENTI PEREQUATIVI (Artt.5-bis), GENITORI (Artt.5-ter), FIGLI (Artt.5-ter), LAVORATORI DIPENDENTI (Artt.5-ter), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.5-quater), PROVINCE AUTONOME (Artt.5-quinquies), TRENTO (Artt.5-quinquies), BOLZANO (Artt.5-quinquies), STATI ESTERI (Artt.2-quater)

#### Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1<sup>a</sup> Sen. [Luigi Vitali \(FIBP-UDC\)](#) (dato conto della nomina il 1 marzo 2022) .

Facente funzioni per la Commissione 1<sup>a</sup> Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) il 1 marzo 2022 .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 12<sup>a</sup> Sen. [Paola Boldrini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 1 marzo 2022) .

#### Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1<sup>a</sup> \(Affari Costituzionali\)](#) e [12<sup>a</sup> \(Igiene e sanita'\)](#) in sede **referente** il 24 febbraio 2022. Annuncio nella seduta n. 409 del 25 febbraio 2022.

Pareri delle commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2542

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2542

### DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)**  
e dal **Ministro della salute (SPERANZA)**

(V. Stampato Camera n. 3434)

*approvato dalla Camera dei deputati il 24 febbraio 2022*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 febbraio 2022*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1

*All'articolo 1,*

*al comma 1:*

*al capoverso Art. 4-quater:*

*alla rubrica, le parole: « ultra cinquantenni » sono sostituite dalla seguente: « ultracinquantenni »;*

*al comma 1, le parole: « ai cittadini stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « agli stranieri » e dopo le parole: « articoli 34 e 35 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;*

*al capoverso Art. 4-quinquies:*

*alla rubrica, le parole: « sui luoghi » sono sostituite dalle seguenti: « nei luoghi »;*

*al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 4-quater » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e dopo le parole: « e c-bis) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « , i responsabili » sono sostituite dalle seguenti: « e i responsabili », le*

*parole: « , sono tenuti » sono sostituite dalle seguenti: « sono tenuti » e dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da soggetti da essi delegati »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: « di cui ai commi 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 », le parole: « o che risultino » sono sostituite dalle seguenti: « o risultino » e le parole: « certificazione, e comunque » sono sostituite dalle seguenti: « certificazione e, comunque, »;*

*al terzo periodo, la parola: « medesimo » è soppressa;*

*al comma 5, le parole: « dei lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti »;*

*al capoverso Art. 4-sexies:*

*al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « relativi agli esenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: « ed entro » sono sostituite dalla seguente: « entro »;*

*al secondo periodo, le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;*

*al comma 8, le parole: « dell'Agenzia delle entrate Riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle entrate-Riscossione », le parole: « Fondo emergenze nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le emergenze nazionali » e dopo le parole: « all'articolo 44 del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale »;*

*alla lettera b), numero 2), le parole: « e comma 1-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « e al comma 1-bis e ».*

*Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 2-bis. - (Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19) - 1.*

*All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo";*

*b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:*

*"4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo".*



Art. 2-ter. - (*Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza*) - 1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario".

Art. 2-quater. - (*Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia*) -

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto 'green pass rafforzato', previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del *test* di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche";

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "8-ter" sono inserite le seguenti: ", 9, commi 9-bis e 9-ter,";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "due violazioni delle disposizioni di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 9-ter dell'articolo 9 e" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-bis, lettera b), le parole: « della pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « per la pubblica amministrazione »;

al capoverso 1-ter:

al primo periodo, dopo le parole: « lettere a) e c) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Le verifiche » sono inserite le seguenti: « volte ad accertare »;

alla lettera b), numero 1), le parole: « alle amministrazioni della giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « all'amministrazione della giustizia »;

alla lettera c), capoverso 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione

necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione »;

*al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 » e dopo le parole: « n. 76 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*  
*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente ».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-bis. - (*Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*) - 1. Dopo l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

"Art. 9-*quater*.1. - (*Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*) - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-*quater*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021".

Art. 3-*ter*. - (*Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento*) - 1. A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Art. 3-*quater*. - (*Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice*) - 1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "possibilità di visita" sono sostituite dalle seguenti: "continuità delle visite".

Art. 3-*quinq*ues. - (*Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie*) - 1. Il comma 2 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:

"2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o *deficit* cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*), del presente decreto, cosiddetto *green pass base*".

Art. 3-*s*exies. - (*Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*) - 1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli

alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi

giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2), lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), terzo periodo, e lettera *c*), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo ».

*L'articolo 4 è soppresso.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, la parola: « soggette » è sostituita dalla seguente: « soggetta », le parole: « di cui all'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3-sexies del presente decreto », dopo le parole: « n. 178 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « dell'emergenza epidemiologica COVID-19 » sono inserite le seguenti: « e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale » e la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo »;*  
*al comma 2, le parole: « per i mancati introiti » sono sostituite dalle seguenti: « dei mancati introiti » e le parole: « sul sistema » sono sostituite dalle seguenti: « nel Sistema »;*  
*al comma 3, dopo le parole: « degli effetti » sono inserite le seguenti: « delle disposizioni del comma 1 ».*

*Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 5-bis. - (Fondo per i ristori educativi) - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.*

*2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.*

*Art. 5-ter. - (Lavoro agile per genitori di figli con disabilità) - 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.*

*Art. 5-quater. - (Abrogazioni) - 1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.*

*Art. 5-quinquies. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».*

*Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022*

*Testo del decreto-legge*

*Testo del decreto-legge comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,  
nelle scuole e negli istituti della formazione  
superiore.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo

comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante « Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* »;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante « Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di

protezione dei dati personali »;  
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali »;  
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;  
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore.  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2022;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.  
*(Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,

Articolo 1.  
*(Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Identico:

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-quater (*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni*). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1. Art. 4-quinquies (*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi

« Art. 4-quater (*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni*). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché **agli** stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del **testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al** decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 4-quinquies (*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro*). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater **del presente decreto**, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di



COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-*quater* che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-*quater* che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o **che** risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-*septies*, comma 7, del **medesimo** decreto-legge n. 52 del 2021.

5. È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto

vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge n. 52 del 2021 e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 **del presente articolo** per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-*quater* che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 **del presente articolo** sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-*quater* che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro **o da soggetti da essi delegati**.

4. I lavoratori di cui **al comma** 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 52 del 2021.

5. È vietato l'accesso dei **soggetti** di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

6. *Identico*.

previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-*sexies*, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-*sexies* (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 4-*sexies* (Sanzioni pecuniarie). - 1. *Identico.*

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli

base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni

elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

5. *Identico.*

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni

contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. ».

Articolo 2.

*(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)*

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e del comma 1-bis »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « comma 1, lettera a), » sono inserite le seguenti: « e comma 1-bis) »;

c) al comma 3, le parole « il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 15 giugno 2022 »;

contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. *Identico.*

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo **per le** emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del **codice della protezione civile, di cui al** decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. ».

Articolo 2.

*(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)*

1. *Identico:*

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, **nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale** »;

b) *identico:*

1) *identico;*

2) al secondo periodo, dopo le parole « comma 1, lettera a), » sono inserite le seguenti: « e **al** comma 1-bis) **e** »;

c) *identica;*

d) nella rubrica, le parole « e degli Istituti penitenziari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori ».

d) *identica.*

**Articolo 2-bis.**

*(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: « la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima

somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo »;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo ».

**Articolo 2-ter**

*(Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza)*

1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario ».

**Articolo 2-quater.**

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

**« 9-bis.** Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), cosiddetto « *green pass rafforzato* », previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c)*, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del *test* di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c)*, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

**9-ter.** I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche »;

**b)** all'articolo 13:

Articolo 3.

*(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis*:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-*bis*. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

*1-ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-*bis*, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-*bis* avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4. »;

2) al comma 3, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-*bis* »;

b) all'articolo 9-*sexies*:

1) al comma 4, dopo le parole: « e ai giudici

**1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « 8-*ter* » sono inserite le seguenti: « , 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*, »;**

**2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « due violazioni delle disposizioni di cui » sono inserite le seguenti: « al comma 9-*ter* dell'articolo 9 e ».**

Articolo 3.

*(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. *Identico*:

a) *identico*:

1) *identico*:  
« 1-*bis*. *Identico*:

a) *identica*;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e **per la pubblica amministrazione**, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) *identica*.

*1-ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, lettere a) e c), si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-*bis*, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche **volte ad accertare** che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-*bis* avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4. »;

2) *identico*;

b) *identico*:

1) al comma 4, dopo le parole: « e ai giudici

popolari » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia »;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo. »;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-*bis*. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento. »;

c) all'articolo 9-*septies*, il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. ».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. ».

popolari » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei **all'amministrazione** della giustizia »;

2) *identico*;

3) *identico*;

c) all'articolo 9-*septies*, il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. **È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione** ».

2. *Identico*:

« 1-*bis*. Fino al **31 marzo** 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. ».

**2-*bis*. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente. Articolo 3-*bis*.**

*(Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato)*

**1. Dopo l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il**



seguinte:

**« Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

**2.** Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 ».

**Articolo 3-ter.**

*(Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento)*

**1.** A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

**Articolo 3-quater.**

*(Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice)*

**1.** All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: « possibilità di visita » sono sostituite dalle seguenti: « continuità delle visite ».

**Articolo 3-quinquies.**

***(Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie)***

**1. Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:**

**« 2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o *deficit* cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*), del presente decreto, cosiddetto *green pass base* ».**

**Articolo 3-sexies.**

***(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)***

**1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:**

**a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:**

**1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione**

dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo

**contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;**  
**c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:**

**1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;**

**2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.**

**Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.**

**2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai**

**predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.**

**3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.**

**4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**

**5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.**

**6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera**

**b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.**

**7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.**

#### **Articolo 4.**

**1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:**

**a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;**

**b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:**

**1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con *test* antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;**

**2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci**

giorni;

**c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:**  
**1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;**

**2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;**

**3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.**

**2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**

Articolo 5.

*(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19*

*nella popolazione scolastica)*

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,

Articolo 5.

*(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19*

*nella popolazione scolastica)*

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, **soggetta** alla autosorveglianza di cui all'articolo **3-sexies del presente decreto**, mediante l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'art. 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

settembre 2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 **e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale** la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'**articolo** 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie **dei** mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili **nel Sistema** Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli effetti **delle disposizioni del comma 1** in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### **Articolo 5-bis.**

##### **(Fondo per i ristori educativi)**

**1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di**



**1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.**

**2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n.**

**440.**

**Articolo 5-ter.**

**(Lavoro agile per genitori di figli con disabilità)**

**1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.**

**2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.**

**Articolo 5-quater.**

**(Abrogazioni)**

**1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.**

**Articolo 5-quinquies.**

**(Clausola di salvaguardia)**

**1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.**

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. È fatto  
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  
osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Speranza, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

## 1.2.2. Testo approvato 2542 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2542

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 marzo 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1

*All'articolo 1,*

*al comma 1:*

*al capoverso Art. 4-quater:*

*alla rubrica, le parole: « ultra cinquantenni » sono sostituite dalla seguente: « ultracinquantenni »;*

*al comma 1, le parole: « ai cittadini stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « agli stranieri » e dopo le parole: « articoli 34 e 35 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;*

*al capoverso Art. 4-quinquies:*

*alla rubrica, le parole: « sui luoghi » sono sostituite dalle seguenti: « nei luoghi »;*

*al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 4-quater » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e dopo le parole: « e c-bis) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « , i responsabili » sono sostituite dalle seguenti: « e i responsabili », le parole: « , sono tenuti » sono sostituite dalle seguenti: « sono tenuti » e dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da soggetti da essi delegati »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: « di cui ai commi 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 », le parole: « o che risultino » sono sostituite dalle seguenti: « o risultino » e le parole: « certificazione, e comunque » sono sostituite dalle seguenti: « certificazione e, comunque, »;*

*al terzo periodo, la parola: « medesimo » è soppressa;*

*al comma 5, le parole: « dei lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti »;*

*al capoverso Art. 4-sexies:*

*al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « relativi agli esenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: « ed entro » sono sostituite dalla seguente: « entro »;*

*al secondo periodo, le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;*

*al comma 8, le parole: « dell'Agenzia delle entrate Riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle entrate-Riscossione », le parole: « Fondo emergenze nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le emergenze nazionali » e dopo le parole: « all'articolo 44 del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale »;*

*alla lettera b), numero 2), le parole: « e comma 1-bis ) » sono sostituite dalle seguenti: « e al comma 1-bis e ».*

*Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 2-bis. - (Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19) - 1.*

*All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo";*

*b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:*

*"4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo".*

*Art. 2-ter. - (Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza) - 1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14*

luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario".

Art. 2-*quater*. - (Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia) -

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-*bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), cosiddetto *green pass* rafforzato, previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del *test* di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis* sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche";

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "8-*ter*" sono inserite le seguenti: ", 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*,";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "due violazioni delle disposizioni di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 9-*ter* dell'articolo 9 e" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-*bis*, lettera b), le parole: « della pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « per la pubblica amministrazione »;

al capoverso 1-*ter*:

al primo periodo, dopo le parole: « lettere a) e c) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Le verifiche » sono inserite le seguenti: « volte ad accertare »;

alla lettera b), numero 1), le parole: « alle amministrazioni della giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « all'amministrazione della giustizia »;

alla lettera c), capoverso 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione »;

*al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 » e dopo le parole: « n. 76 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*  
*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente ».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-bis. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Dopo l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

"Art. 9-*quater*.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-*quater*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021".

Art. 3-*ter*. - (Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento) - 1. A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Art. 3-*quater*. - (Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice) - 1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "possibilità di visita" sono sostituite dalle seguenti: "continuità delle visite".

Art. 3-*quinq*ues. - (Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie) - 1. Il comma 2 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:

"2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o *deficit* cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*), del presente decreto, cosiddetto *green pass base*".

Art. 3-*sexies*. - (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) - 1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e

formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di

richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2), lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*), la sospensione delle attività di cui al numero 2) della medesima lettera *a*) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), terzo periodo, e lettera *c*), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo ».

*L'articolo 4 è soppresso.*



*All'articolo 5:*

*al comma 1, la parola: « soggette » è sostituita dalla seguente: « soggetta », le parole: « di cui all'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3-sexies del presente decreto », dopo le parole: « n. 178 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « dell'emergenza epidemiologica COVID-19 » sono inserite le seguenti: « e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale » e la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo »;*  
*al comma 2, le parole: « per i mancati introiti » sono sostituite dalle seguenti: « dei mancati introiti » e le parole: « sul sistema » sono sostituite dalle seguenti: « nel Sistema »;*  
*al comma 3, dopo le parole: « degli effetti » sono inserite le seguenti: « delle disposizioni del comma 1 ».*

*Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 5-bis. - (Fondo per i ristori educativi) - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.*

*2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.*

*Art. 5-ter. - (Lavoro agile per genitori di figli con disabilità) - 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.*

*Art. 5-quater. - (Abrogazione) - 1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.*

*Art. 5-quinquies. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».*

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**2 marzo 2022**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (2542)**

**PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, DESSÌ, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

premesso che:

da novembre 2021 a gennaio 2022, sono stati emanati dal Governo ben quattro decreti legge, n. 172/2021, 221/2021, 229/2021 e 1/2022 in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 con norme peraltro disallineate e contrastanti fra loro;

con tale inusuale utilizzo della decretazione d'urgenza è stato via via introdotto, da parte del Governo, l'obbligo vaccinale di fatto, dapprima limitato ad alcune categorie, per poi essere esteso indiscriminatamente e senza un preventivo approfondimento scientifico, a tutti gli over 50 con l'ultimo decreto n. 1/2022;

tale *modus operandi* è in aperta violazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE n.2021/953 e, in particolare, dell'art. 3, commi 1 e 7, che vieta la discriminazione con riferimento al possesso di uno dei tre tipi di certificazioni verdi (guarigione, vaccino e tampone rapido o molecolare) ritenendo equivalente dal punto di vista scientifico, il certificato verde derivante dal tampone antigenico con quelli comprovanti la vaccinazione o la guarigione;

il *Green pass* rafforzato attua, dunque, una discriminazione tra le diverse certificazioni di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 52/21 in quanto a fronte dei tre certificati covid digitali previsti dall'UE (tampone, vaccinazione e guarigione), ne restringe l'utilizzo a solo due di essi (vaccinazione e guarigione), con una scelta che è del tutto illogica, contraddittoria e priva di motivazione, vista la ormai evidente incapacità dei vaccini di interrompere la catena di trasmissione del virus e, al contempo, espone lo Stato Italiano a procedure di infrazione da parte della Comunità Europea;

il comma 7 dell'art. 3 del Regolamento UE n. 953/21 è dirimente: "il rilascio di certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di cui agli articoli 5, 6 o 7" (ossia delle diverse certificazioni da vaccinazione, da tampone o da guarigione);

anche l'art. 6 del Regolamento, intitolato "Certificato di test" che prende in considerazione la certificazione meglio definita all'art. 3 paragrafo 1 lettera b) del medesimo Regolamento ("un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test antigenico rapido figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (certificato di test)"), precisa che "Qualora richiedano una prova dell'esecuzione di un test per l'infezione da SARS-CoV-2 al fine di non applicare restrizioni alla libera circolazione ... gli Stati membri accettano, alle stesse condizioni, anche i certificati di test attestanti un risultato negativo";

il divieto di discriminazione in questione deriva da un Regolamento (e non da una Direttiva) e, come tale, è immediatamente e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dell'art. 288 TFUE;

il Governo è ben conscio dell'esistenza di tale normativa sovraordinata europea da rispettare tant'è che ha introdotto l'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021 (come convertito con L. 87/2021) che ha previsto i tre tipi di certificazioni verde (incluso il tampone) utilizzabili in Italia, in conformità con quanto stabilito in sede europea dagli artt. 5, 6 e 7 del Reg. UE 2021/953 ed ha infine inserito il comma 9 al menzionato art. 9 del D.L. 52/2021, nel quale si cita proprio tale regolamento europeo ("le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954");

è dunque innegabile la violazione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021 (come convertito con L. 87/2021) e del Regolamento UE 2021/953 e ciò, oltre ad esporre direttamente lo Stato Italiano a possibili azioni risarcitorie attivabili direttamente contro di esso da tutti i singoli individui lesi avanti al Giudice Ordinario per violazioni del diritto dell'Unione, secondo la nota Giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 16.7.2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri vs BV, causa C-129/19, punto 34), è rilevante in questa sede perché determina l'obbligo di disapplicare la normativa italiana (D.L. n. 1/2022) che crea una discriminazione irragionevole ed ingiustificata fra cittadini europei muniti di diversi *green pass*;

di contro, va evidenziato che sussiste un obbligo di disapplicazione della norma italiana (stante la supremazia del diritto europeo, tanto più di natura regolamentare) che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte Giust. 4 dicembre 2004, C-397/01, Pfeiffer, punto 112) da parte non solo del Giudice nazionale, ma prima ancora da parte delle stesse Pubbliche Amministrazioni e, quindi, anche sugli stessi Ministeri (cfr. sentenza Corte di Giustizia *Minister for Justice and Equality, The Commissioner of an Garda Síochána vs Workplace Relations Commission* del 4 dicembre 2018, C-378/17, ove si è sancito che l'obbligo di disapplicare riguarda anche "tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze il diritto dell'Unione");

inoltre, tale *modus operandi*, oltre a violare le norme e i principi costituzionali dell'art. 1, 2, 3, 4, 16, 32, 34, 77 della Cost., impone alla popolazione un trattamento sanitario obbligatorio senza alcun confronto con le opposizioni politiche e con il panorama medico/scientifico qualificato, con evidente conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, e senza adeguata discussione in Parlamento, considerato che alla Camera il provvedimento è stato approvato con l'apposizione della questione di fiducia da parte dell'Esecutivo e in Senato è stato trasmesso a ridosso del termine di scadenza per la conversione in legge;

l'unica e generica motivazione indicata nel d.l. è la seguente: "straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus", si specifica infatti che l'obiettivo viene perseguito "estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore";

il Governo non fornisce prova delle evidenze scientifiche che dimostrino la maggior contagiosità degli over 50 rispetto agli under 50;

non viene menzionato alcun provvedimento del Cts a giustificazione della scelta sanitaria (e non meramente politica, come sembra davvero evidente) alla base di tale obbligo;

la straordinaria necessità di potenziare le misure di contenimento dei contagi si fonda su mere previsioni ipotetiche di diffusione del contagio a gennaio 2022 e, allo stato attuale, non si giustifica più alla luce dell'ordinanza del 18/02/2022 del Ministero della salute nella quale si afferma che sulla base

di stime (ossia, dati reali e concreti) l'epidemia si trova in un una fase di miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica: "Visto il verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 92, nel quale si rileva che: «l'incidenza settimanale continua a diminuire a livello nazione (.). Persiste la tendenza in diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolati ai sensi del DM salute 30 aprile 2020 (.). L'epidemia si trova in una fase di miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica»";

non è chiaro come si giustifichi, oggi, l'inasprimento delle misure restrittive con l'introduzione del *super green pass* a partire dal 15 febbraio e dell'obbligo vaccinale, a fronte di stime di trasmissibilità stabilmente al di sotto della soglia epidemica evidenziate in data 18 febbraio 2022;

l'art. 77 della Costituzione indica in modo molto chiaro che il ricorso alla decretazione d'urgenza è uno strumento di eccezione e non ordinario di legislazione, mentre da circa un anno e mezzo è diventato uno strumento "privilegiato" ed esclusivo di legislazione;

le condizioni straordinarie, ovvero lo stato di emergenza pandemica, che giustificherebbero l'adozione di un Decreto Legge sono contraddette, nei fatti, da un termine iniziale dello stato di emergenza che è il 31 gennaio 2020 e dalla data di fine dello stesso, già più volte prorogato, da ultimo previsto al 31 marzo 2022, sulla base di non meglio precisate motivazioni e previsioni, nonché dal termine dell'obbligo vaccinale previsto al 15 giugno 2022, quest'ultimo addirittura slegato dal termine di fine dello stato d'emergenza;

l'imposizione della decretazione d'urgenza e la continua procrastinazione della politica dell'emergenza, in aperto contrasto con i limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale, non è più accettabile, essendo oltremodo evidente che il Governo si sia appropriato della funzione legislativa oltrepassando i limiti dell'art. 77 della Costituzione;

la proroga illegittima dello stato di emergenza, nonché le ulteriori interferenze del Governo sulla funzione legislativa delle Camere non possono essere più tollerate, visto che, dopo due anni, è ormai più che ragionevole pensare che la materia sia oggetto di forme di legislazione ordinaria;

la decretazione d'urgenza di cui in oggetto ha toccato, peraltro, alcuni diritti fondamentali dei cittadini, la cui compressione non può essere più ammissibile;

la forma di governo democratica e i valori fondamentali della nostra Costituzione, benché non rinnegati in astratto, sono di fatto disapplicati in nome di una situazione di "dichiarata ma non provata" necessità;

delibera di non procedere, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame dell'A.S. 2542.

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**1.100**

MANTOVANI, COLTORTI

*Sopprimere gli articoli 1 e 2.*

\_\_\_\_\_

**1.1**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

**1.2**

GRANATO

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

**1.3**

LA MURA, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MORONESE,  
NUGNES

*Sopprimere l'articolo*

\_\_\_\_\_

**1.4**

PARAGONE, MARTELLI, DE VECCHIS, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

**1.5**

GRANATO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**1.6**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1 sopprimere il capoverso «4-quater».*

---

**1.7**

GRANATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater», comma 1, sostituire le parole: «fino al 15 giugno 2022» con le seguenti: «fino al 5 marzo 2021».*

---

**1.101**

MANTOVANI, COLTORTI

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022».*

---

**1.102**

MANTOVANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultraottantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «ottantesimo».*

---



### **1.103**

MANTOVANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasettantacinquenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «settantacinquesimo».*

---

### **1.104**

MANTOVANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasettantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «settantesimo».*

---

### **1.105**

MANTOVANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasessantacinquenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «sessantacinquesimo».*

---

### **1.106**

MANTOVANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasessantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «sessantesimo».*

### **1.107**

MANTOVANI, COLTORTI, LOREFICE

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 4-quinquies».*

### **1.8**

GRANATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sopprimere i commi da 1 a 9.*

### **1.9**

GRANATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-*quinquies*, commi 1 e 2, 9-*sexies*, commi 1 e 4, e 9-*septies*, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-*bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021.»

### **1.108**

MANTOVANI, COLTORTI, LOREFICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «15 febbraio 2022» aggiungere le seguenti: «e fino al 21 marzo 2022»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 21 marzo e fino non oltre al 31 marzo 2022, i soggetti di cui al primo periodo per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base».*

### **1.109**

MANTOVANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater del presente decreto,» ;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «di guarigione o di effettuazione di test di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021».*

### **1.10**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126 del de-*

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

---

### **1.110**

MANTOVANI, COLTORTI, LOREFICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sopprimere i commi da 2 a 6.*

---

### **1.111**

MANTOVANI, COLTORTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.»*

---

### **1.11**

GRANATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «15 giugno 2022.» con le seguenti: «5 marzo 2022.»*

---

### **1.12**

GRANATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Resta fermo il diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.»;*

---

### 1.13

#### GRANATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

4-ter. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

### 1.14

#### GRANATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

*b)* al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3".

*4-ter.* L'assegno di cui al comma precedente viene erogato in relazione all'intero periodo di sospensione del lavoratore».

---

### 1.15

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Sopprimere dal capoverso «Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie)» fino al termine dell'articolo.*

---

### 1.16

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «per il tramite» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «con modalità individuate con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.»*

---

### 1.17

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

---

### 1.18

ZAFFINI, MALAN, LA RUSSA

*Dopo l'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Si dispone il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi*

di sospensione cautelare del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato ai sensi dell'art. 5, comma 7 del CCNL dell'11.4.2008»

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, ROMANO, MANTOVANI, RICCIARDI, COLTORTI, LOREFICE, NATURALE, RUSSO, DE LUCIA, VANIN, D'ANGELO, FERRARA, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, L'ABBATE, NOCERINO, LEONE, VACCARO, CATALFO, Marco PELLEGRINI, GAUDIANO, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTIELLO, CIOFFI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, FEDE, FENU, GIROTTI, GUIDOLIN, LANZI, LICHERI, LOMUTI, LUPO, MAIORINO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, PAVANELLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, SANTILLO, TAVERNA, TURCO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premesso che:

l'articolo 1, comma 1 del decreto in esame prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-*quater*, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. In secondo luogo, prevede, con il capoverso articolo 4-*quinquies*, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con le disposizioni contenute nel del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n.229, fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in

possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ad una serie di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il c.d. green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l'accesso ai servizi di ristorazione; l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l'ingresso alle sagre e fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto;

valutato che:

le predette misure sono state adottate per contrastare il dilagare della variante Omicron in un periodo caratterizzato da un numero estremamente elevato dei contagi;

nell'ultimo mese, il trend della curva epidemica da Covid 19 appare essere in una fase di progressivo miglioramento, a tal punto che si sta discutendo dell'aumento della capienza delle attività nonché dell'allentamento delle misure restrittive;

il Governo ha già annunciato che lo stato d'emergenza non verrà prorogato oltre il 31 marzo e che verrà progressivamente eliminato l'utilizzo delle certificazioni verdi rafforzate, a partire dalle attività all'aperto;

occorre garantire nuovamente l'accesso ai luoghi di lavoro e ai predetti servizi e attività anche mediante il c.d. green pass base, soprattutto se svolti all'aperto o in condizioni che garantiscono l'azzeramento del pericolo di contagio;

impegna il Governo

a garantire a decorrere dal 1° aprile 2022, l'accesso mediante il c.d. green pass base ai luoghi di lavoro, attività e servizi per cui è previsto a legislazione vigente il possesso del c.d. green pass rafforzato.



## G1.2

MANTOVANI, ROMANO, RICCIARDI, COLTORTI, LOREFICE, NATURALE, RUSSO, DE LUCIA, VANIN, D'ANGELO, FERRARA, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, L'ABBATE, NOCERINO, LEONE, VACCARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni e prevede altresì, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, parallelamente alla proroga dei termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in smart working;

il Presidente del Consiglio Draghi ha annunciato, in visita a Firenze, il 23 febbraio scorso, che non è intenzione del Governo prorogare ulteriormente lo stato di emergenza e che anzi, dal 31 marzo in poi, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate, le scuole resteranno sempre aperte per tutti, con la contestuale eliminazione delle quarantene da contatto, cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe, si porrà gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, quali fiere, sport, feste e spettacoli; ritenuto inoltre che:

la situazione epidemiologica è in forte miglioramento, come lo stesso Presidente Draghi ha pubblicamente riconosciuto, ma si creerebbe una discrasia tra la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo prossimo, e la vigenza della legislazione di emergenza, dal momento che lo stesso provvedimento in esame dispone, tra l'altro, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" per l'accesso ai luoghi di lavoro,

pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

il pieno esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali, tra gli altri, la libertà di circolazione (articolo 16), il diritto al lavoro (articolo 4) e alla retribuzione (articolo 36), nonché il diritto allo studio (articolo 34), risulterebbe quindi subordinato, anche a decorrere dal 1° aprile 2022, al possesso del green pass;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a consentire, nel rispetto della curva epidemiologica, a decorrere dal 1° aprile 2022, all'indomani della cessazione dello stato di emergenza, la ri-espansione delle libertà costituzionali, limitate ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, avviando subito un piano graduale per l'eliminazione dell'obbligo di certificazioni verdi da COVID-19, in qualsiasi forma, delle sanzioni amministrative e delle restrizioni ad esso connesse, nonché per l'eliminazione dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per le categorie di soggetti individuate a legislazione vigente, con conseguente riammissione al lavoro dei soggetti al momento esclusi per violazione dell'obbligo vaccinale anti Covid-19;

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a rafforzare i protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incentivare e a meglio disciplinare, a regime, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere la difformità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati nella gestione dei casi COVID nelle scuole primarie e secondarie.

### **G1.3**

GRANATO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore visto che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale incostituzionale per le persone ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assolutamente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non protrarre comunque oltre il 31 marzo 2022 i provvedimenti restrittivi della libertà personale legati all'emergenza sanitaria.

---

## **G1.4**

GRANATO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore visto che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale inconstituzionale per le persone ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assolutamente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non disporre, mediante atti legislativi o amministrativi di propria competenza, ulteriori proroghe dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, in materia sanitaria.

---

## **G1.5**

MALAN, LA RUSSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premesso che:

dai dati dell'AIFA e da numerose notizie di cronaca è emerso un numero considerevole eventi avversi a seguito della vaccinazione contro il COVID-19;

impegna il Governo

ad impedire ogni tentativo di influenzare le decisioni in scienza e coscienza da parte dei medici per quanto riguarda il rilascio di esenzioni dalla suddetta vaccinazione.

---

### **G1.6**

MALAN, LA RUSSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premesso che:

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19;

impegna il Governo

a studiare un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

---

### **G1.7**

MALAN, LA RUSSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premesso che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" al comma 15 dell'articolo 1 recita: "Ai fini della presente leg-

ge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini";

in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza fino al 31 marzo;

impegna il Governo:

a dare disposizioni al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 affinché adempia senza ritardo alla citata norma almeno per quanto riguarda le spese effettuate fino al 31 dicembre 2021, e comunque entro il 15 aprile 2022.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)*

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio

2021, n. 76, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.»

## 1.0.2

GRANATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Indennizzo per i lavoratori sospesi)*

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.».

## 1.0.3

ZAFFINI, LA RUSSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

1. È fatto carico alle regioni di sottoscrivere, per il tramite delle aziende sanitarie locali protocolli d'intesa con i MMG finalizzato a:

a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;

b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;

c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;

d) Individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.»

---

## **Art. 2**

### **2.1**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.2**

LA MURA, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MORONESE,  
NUGNES

*Sopprimere l'articolo*

---

### **2.3**

PARAGONE, MARTELLI, DE VECCHIS, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.4**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

## 2.5

RAUTI, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per il personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le seguenti: «dopo il sesto periodo, sono aggiunti i seguenti: "Per il periodo di sospensione, è, comunque, riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà."»*

## 2.6

RAUTI, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per le donne in congedo di maternità»».*

## 2.7

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il 15 giugno 2022» con le seguenti: «il 31 marzo 2022».*

## 2.8

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto il seguente: "Art. 4-ter.1. (Estensione dell'obbligo vaccinale ai soggetti richiedenti asilo) 1. L'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì ai richiedenti asilo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 2, a meno che provengano da zona di guerra. Con*



decreto del Ministero dell'interno sono individuati i soggetti tenuti a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e le modalità di attuazione."».

## 2.9

ZAFFINI, MALAN, LA RUSSA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano».

## ORDINE DEL GIORNO

### G2.1

ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 tra le quali l'obbligatorietà di vaccinazione per la popolazione ultracinquantenne;

è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Vaccines» l'articolo scientifico dal titolo: «*Simultaneous CD8 + T-Cell Immune Response against SARS-Cov-2 S, M, and N Induced by Endogenously Engineered Extracellular Vesicles in Both Spleen and Lungs*», e da pochissimi giorni sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Viruses» l'articolo scientifico dal titolo «*Strong SARS-CoV-2 N-*

*specific CD8+ T immunity induced by engineered extracellular vesicles associates with protection from lethal infection in mice»;*

gli autori fanno parte del Centro Nazionale per la Salute Globale presso l'istituto Superiore di Sanità;

negli articoli pare si descrivano esperimenti condotti su modelli animali che hanno dimostrato la immunogenicità e protezione da parte di un vaccino originale anti-SARS-CoV-2 basato su una tecnologia innovativa creata e sviluppata presso il predetto Centro all'ISS;

detto vaccino sembrerebbe basarsi su un principio diverso ed originale rispetto agli altri in uso o correntemente allo studio, ovverosia l'attivazione dell'immunità indotta dai linfociti CD8 T;

in base a dati consolidati di letteratura, il disegno di tale vaccino avrebbe la potenzialità di bloccare qualsiasi variante del virus SARS-CoV-2 che si possa generare nel tempo; questo perché il vaccino ISS si basa sull'immunità cellulare CD8 T verso la proteina N del virus che risulta essere priva di mutazioni nelle varianti SARS-CoV-2 finora emerse;

in base a dati consolidati di letteratura l'immunità generata da questo vaccino potrebbe perdurare fino a 17 anni dall'ultimo inoculo;

detto vaccino si baserebbe sull'inoculo di semplici e corte molecole di DNA il cui costo industriale sembrerebbe essere molto contenuto e pare possa essere conservato a temperatura ambiente per un tempo indefinito;

l'efficacia di questo vaccino, in fase preclinica, è testimoniata anche dal comunicato stampa ufficiale n. 13 pubblicato dall'istituto Superiore di Sanità il 13 febbraio 2022 nel quale, tra l'altro, così si afferma: «I risultati di uno studio preclinico condotto in modelli animali di topo indicano il potenziale profilattico di una nuova piattaforma vaccinale sviluppata da ricercatori ISS contro il SARS-CoV-2. Lo studio... ha dimostrato che questo nuovo approccio innovativo genera una risposta immunitaria efficace e duratura in topi infettati con SARS-CoV-2 ( ) il metodo si basa su una nuova strategia che ha selezionato come bersaglio la proteina N (..) il metodo (..) genera inoltre una memoria immunitaria a livello polmonare che potrebbe essere garanzia di un effetto protettivo duraturo nel tempo (..) il nuovo meccanismo è basato sulla ingegnerizzazione delle nanovesicole naturalmente rilasciate dalle cellule muscolari e potrebbe superare i limiti degli attuali vaccini sul decadimento degli anticorpi e la perdita di efficacia contro le varianti emergenti (..) la tecnica messa a punto in ISS è in grado di generare una memoria immunitaria a livello delle vie respiratorie, condizione essenziale per un effetto duraturo di qualsiasi strategia vaccinale contro patogeni respiratori»;

è interesse della comunità ottenere nuove, sicure ed efficaci vie alternative per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e delle connesse forme gravi della malattia COVID-19;

come verificabile nei database di EPO e MISE, ISS sembrerebbe essere titolare di brevetti connessi alla tecnologia alla base di questa innovativa strategia vaccinale;

data la natura e la gravità della malattia COVID-19, è tuttora necessario combattere la diffusione virale attraverso cambiamenti comportamentali, interventi di natura sociale e medica; tra questi ultimi, grandi sforzi sono stati prodotti per la produzione di vaccini da somministrare su larga scala; tutte le attuali strategie vaccinali sono state mirate all'induzione di anticorpi neutralizzanti contro la proteina spike del virus attraverso diverse tecnologie basate su RNA messaggero, vettori adenovirali, proteine ricombinanti e particelle virali inattivate;

oltre la sicurezza, due ulteriori aspetti devono essere considerati nella valutazione complessiva degli attuali vaccini: efficacia e durata della risposta immunitaria. I correlati immunologici di protezione contro l'infezione da SARS-CoV-2 (ovverosia, quali dei parametri immunologici correlano con la protezione dall'infezione) sono ancora sconosciuti; d'altra parte, i tempi molto ristretti di osservazione non hanno consentito una valutazione affidabile circa la durata della risposta immunitaria indotta dagli attuali vaccini anti-SARS-CoV-2;

inoltre, nuove varianti di virus stanno emergendo in tutto il mondo: i vaccini attuali sono basati sulla sequenza della proteina S del virus isolato all'inizio dell'epidemia a Wuhan, ma i risultati di diversi studi recenti hanno concluso che gli attuali vaccini neutralizzano male le ultime varianti emergenti (ad es. Omicron); anche a causa della vaccinazione di massa in atto, la rapida comparsa di mutazioni non è sorprendente;

pertanto, la riprogettazione degli attuali vaccini sulla base di nuove sequenze può comportare un elemento di pressione selettiva con generazione di sempre nuove varianti in grado di eludere gli anticorpi vaccinali;

al contrario, una strategia per un vaccino universale che includa un componente che induca un'immunità efficace delle cellule T CD8, come quello sviluppato dall'ISS, potrebbe rompere un tale potenzialmente pericoloso circolo vizioso,

considerato che:

a decorrere dal 25 luglio 2021 è stato convertito in legge il DL 25 maggio 2021, n. 73 e sono dunque vigenti le nuove disposizioni che regolano la struttura e il funzionamento della Fondazione Enea Tech e Biomedical;

precisamente, la Fondazione, oltre ad assumere la nuova denominazione "ENEA Tech e Biomedical", rivolge una parte importante delle attività e delle modalità di investimento del Fondo per il trasferimento tecnologico verso alcuni ambiti specifici del settore biomedicale. La Fondazione Enea Tech e Biomedical ha infatti esteso, come era stato previsto dal Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, l'ambito di applicazione dei suoi interventi anche agli investimenti nel settore biomedicale per realizzare poli nazionali per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini rafforzando, lungo tutta la filiera produttiva, le infrastrutture di ricerca, sperimentazione e produzione;

la nuova Fondazione, il cui statuto è stato adottato lo scorso 24 novembre con decreto del ministro dello Sviluppo economico, dispone di una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere investimenti in attività di ricerca e trasferimento tecnologico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere interventi normativi volti a consentire l'utilizzo delle risorse della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, finalizzate alla ricerca e allo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2,3 e 4 e alla conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.1

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere a uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:

- a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri;

5. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della

Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

## 2.0.2

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1

1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare

tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma, sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 7. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario

competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

---

### 2.0.3

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana," aggiungere le seguenti: "o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-Cov-2".»

---

### 2.0.4

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali



derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.»

---

## **2.0.5**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2.1**

*(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)*

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **Art. 2-bis**

#### **2-bis.100**

MANTOVANI, COLTORTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2-bis.1**

ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premesso che:

l'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di COVID-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici;

di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in modo mirato invece che "a tappeto";

fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione: alla domanda 10 "*Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?*" si legge: "*Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.*" La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;

alla domanda 21. "*Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?*" la risposta è "*Sì, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.*" La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base "*dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante*": di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione;

a questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della *immunity waning* (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immunity evading*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazione vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di *The Lancet*, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni;

nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi;

la scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello *European Public Assessment Report*, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una overstimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni "al buio", possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse;

rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», all'art. 1, comma 2 recita: "L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione". In altri termini, se la sierologia è positiva, il no-

stro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.;

ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni;

negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. "vaccino universale" che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike;

alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.

impegna il Governo

a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le

indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il booster ai minori.

---

## EMENDAMENTO

### *Art. 2-quater*

#### **2-quater.100**

MANTOVANI

*Al comma 1, lettera a), dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:*

«9-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano ai cittadini e residenti in Italia per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto "green pass rafforzato"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

#### **G2-quater.1**

PARENTE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

premessi che:

è ampiamente dimostrato scientificamente che le guerre peggiorano la salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di continuare a curarsi e

soprattutto aumentano il rischio della diffusione delle malattie, specialmente parassitarie e infettive;

in un Paese come l'Ucraina, caratterizzato da un sistema sanitario già fragile, la guerra in corso rischia di avere gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini. Difatti, gli ospedali ucraini sono in difficoltà, sono stati bloccati molti interventi, anche quelli urgenti e sono state sospese cure essenziali dal Covid al cancro, dal diabete alla Tbc;

l'Ucraina è un'area ad alto rischio per la circolazione di malattie infettive, una su tutte, la poliomielite, a causa della bassa proporzione di vaccinati. Proprio a febbraio era partita una campagna per recuperare le somministrazioni perse nei bambini con l'obiettivo di vaccinarne oltre 140mila persone;

la guerra rischia di rappresentare un ostacolo insormontabile per questa massiccia campagna e le migliaia di persone costrette a rifugiarsi nelle stazioni delle metropolitane sono a rischio di infettarsi;

considerato che:

in Ucraina, al 28 febbraio 2022, era stato vaccinato con 2 dosi di vaccino Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, Sinovac, quindi con ogni tipo di vaccino disponibile per questo Paese, solo il 35% della popolazione, stando ai dati del Ministero della Salute Ucraino;

su oltre 43 milioni di abitanti, il 35% ha ricevuto 2 dosi e il 36% ha ricevuto una sola dose;

con lo scoppio della guerra, la fuga di centinaia di migliaia di persone, l'impossibilità di continuare le campagne di vaccinazione e di esecuzione dei tamponi molecolari e antigenici per la ricerca del SARS-COV-2, il numero ridotto di abitanti che ha ricevuto la seconda dose, si è andato a sviluppare il rischio di un grave peggioramento della pandemia.

considerato inoltre che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già espresso preoccupazione per la salute del popolo ucraino nell'escalation della crisi, richiamando la necessità di tutelare, anche nei periodi di crisi, il diritto alla salute e l'accesso ai servizi sanitari;

invero, ciò che sta accadendo si teme possa contribuire a una crescita dei contagi e una maggiore difficoltà da parte degli ospedali ucraini nell'assistere i pazienti più fragili. Noi dobbiamo offrire al popolo ucraino accoglienza, anche medica, che possa aiutarli ad evitare di ammalarsi;

impegna il Governo:

a facilitare un percorso sanitario per la popolazione Ucraina già devastata dalla guerra e indebolita dai viaggi dal loro paese. In particolare per le famiglie che già generosamente ospitano familiari provenienti dalle zone di guerra, offrendo accoglienza medica presso i nostri centri sanitari, fornendo

do ogni tipo di assistenza rispetto all'emergenza pandemica, sia sul territorio nazionale, quanto nella zona di guerra.

---

**G2-quater.2**

MALAN, LA RUSSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

impegna il Governo;

a dare disposizioni e, se necessario, adotti i relativi provvedimenti di urgenza, affinché, ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti la validità e l'impiego delle certificazioni Covid-19, note anche come "Green Pass" e "Green Pass rafforzato", ogni cittadino italiano abbia la possibilità di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato.

---

**EMENDAMENTI**

**2-quater.0.1**

GRANATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-quinquies**

*(Durata dei certificati COVID-19 per i soggetti guariti)*

1. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "12 mesi"».

**2-quater.0.2**

GRANATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-quinquies**

*(Esenzioni dalle vaccinazioni per mutazioni genetiche MTHFR)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. Prima dell'effettuazione delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 che riguardino il ciclo vaccinale primario o dosi di richiamo è fatto obbligo, dietro prescrizione medica, di verificare la presenza della mutazione genetica MTHFR, la cui eventuale presenza è motivo di esenzione dalla predetta vaccinazione."».

**2-quater.0.100**

MANTOVANI, COLTORTI, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-quinquies.**

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli insegnanti del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono esclusi dall'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».



**2-quater.0.101**

MANTOVANI, COLTORTI, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-quinquies.**

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale sono esclusi dall'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

---

**Art. 3**

**3.1**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Sopprimere l'articolo.*

**3.2**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La certificazione di cui al presente comma ha una validità di nove mesi in presenza di un test anticorpale attestante un livello di anticorpi neutralizzante"».

### 3.3

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sopprimere la lettera b).*

---

### 3.4

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite diverse e meno stringenti modalità di svolgimento dell'attività processuale e amministrativa presso gli uffici giudiziari.»*

---

### 3.5

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

---

### 3.6

LA MURA, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MORONESE, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

---

### 3.7

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 9-septies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che si sottopongono a test antigenico rapido ai fini dell'accesso al luogo di lavoro sono esentati dal pagamento di tale prestazione."»*

---

### **3.8**

GRANATO

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», sostituire le parole: «del 31 marzo 2022» con le seguenti: «del 5 marzo 2022»*

---

### **3.9**

GRANATO

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»*

---

### **3.10**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

*«2-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: "1-quater. In favore dei soggetti con reddito annuo fino a 30.000 euro è assicurata la somministrazione di test antigenici rapidi in modo gratuito."».*

---

### 3.0.1

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1

*(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)*

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) aggiungere la seguente:

"*c-ter*) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2."»

### 3.0.2

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105)*

1. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, esibendo le necessarie certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.»

### 3.0.3

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione)*

1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la lettera a) è soppressa.»

---

### 3.0.4

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1

*(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. All'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere infine le seguenti parole: "I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscono certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1."»

---

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 3-bis

#### G3-bis.1

PIRRO, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premesso che

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria» ha introdotto, tra le altre misure, l'obbligo di possesso del cosiddetto «super green pass» per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;

se prima era possibile accedere sui mezzi di trasporto con il green pass base, dal 10 gennaio è stato previsto l'obbligo di quello rafforzato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale quali, treni dell'Alta velocità, aerei, navi;

i dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiologico, con un significativo calo dei contagi ed un notevole alleggerimento della pressione ospedaliera, tanto che l'orientamento del Governo è quello di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che pertanto cesserà il 31 marzo 2022;

impegna il Governo

a eliminare, dal 1 aprile 2022, l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per tutti i ragazzi di età inferiore ai 18 anni per viaggiare sui mezzi pubblici di trasporto;

a eliminare dal 1 aprile 2022, l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi, per tutte le attività sportive, al chiuso o all'aperto, rivolte ai ragazzi minorenni con età inferiore ai 18 anni.

**G3-bis.2**

MALAN, LA RUSSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premesso che:

un ordine del giorno in tal senso è già stato approvato in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488), sia pure con la clausola di valutare l'opportunità dell'iniziativa, ma nulla di concreto è stato fatto;

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

---

**EMENDAMENTI**

**Art. 3-sexies**

**3-sexies.1**

GRANATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3-sexies.2**

GRANATO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3-sexies.3**

GRANATO

*Al comma 1, lettera b), n. 2), terzo periodo, sostituire le parole: «digitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in presenza».*

---

**3-sexies.4**

GRANATO

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:*

*«2) con due casi di positività nella classe, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza».*

---

**3-sexies.5**

GRANATO

*Al comma 1, lettera c), numero 2), terzo periodo, sostituire le parole: «digitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in presenza».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 4

**G4.1**

ZAFFINI

Il Senato,  
in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022,  
n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in par-



ticolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premessi che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» all'articolo 4 introduce l'obbligo, perfino per i bambini dai 6 anni di età, di indossare la mascherina FFP2 a scuola;

pertanto, in caso di positività i bambini sono costretti a indossare in classe, nei 10 giorni successivi e per un periodo di tempo che può raggiungere addirittura le 8 ore, delle mascherine altamente filtranti, non omologate per la loro età e con nessuna prova scientifica degli effetti sulla loro capacità polmonare;

sono già comparsi sul mercato dispositivi di protezione per bambini che in realtà non rispettano nessun requisito previsto dagli standard tecnici di riferimento, visto e considerato che nemmeno le normative sono state adattate prendendo in considerazione i parametri respiratori dei più piccoli;

impegna il Governo

a considerare, valutati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, l'opportunità di fornire le mascherine di tipo FFP2 ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 5

#### 5.1

GRANATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 5.2

GRANATO

*Sopprimere il comma 1.*

---

## 5.3

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «sino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al termine del lo stato di emergenza»;*

*b) sostituire le parole: «della popolazione» con le seguenti: «di tutta la popolazione»;*

*c) sopprimere le parole: «soggette all'autosorveglianza di cui all'articolo 4».*

---

## 5.4

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino a cessate esigenze, le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza ogni quindici giorni.»*

---

## 5.5

ZAFFINI, MALAN, LA RUSSA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234».*

---

## 5.6

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le aziende sanitarie locali, previa convenzione con le scuole secondarie di primo e secondo grado di cui al comma 1, istituiscono propri presidi in prossimità delle strutture scolastiche medesime per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, con la finalità di agevolare le procedure di tracciamento, autosorveglianza e contenimento pandemico.»

## 5.0.1

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5.1

*(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziati risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

## 5.0.2

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5.1

*(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)*

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

## 5.0.3

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5.1

*(Indennità di specificità infermieristica)*

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.»

---

#### **5.0.4**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5.1**

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 5.0.5

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.1

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 5.0.6

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.1

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e

419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 5.0.7

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 5.1

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **5.0.8**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-sexties.**

*(Teleassistenza e telemedicina)*

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»



## **Art. 5-*quater***

### **5-*quater*.1**

LA MURA, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, MORONESE,  
NUGNES

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 gli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* sono abrogati.»

---

## **Art. 6**

### **6.1**

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2542

**XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 18/22, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 5/22, C.3457)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità) in sede referente

[N. 1 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

[N. 2 \(ant.\)](#)

2 marzo 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> (Affari Costituzionali) e 12<sup>^</sup> (Igiene e sanita')**

# 1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità) - Seduta n. 1 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 12ª RIUNITE  
1ª (Affari Costituzionali)  
12ª (Igiene e sanità)  
MARTEDÌ 1º MARZO 2022  
1ª Seduta

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione  
[PARENTE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), relatrice per la 12ª Commissione, introduce l'esame del provvedimento in titolo, dando conto delle disposizioni maggiormente attinenti ai profili di rilievo sanitario. L'articolo 1 - che inserisce tre articoli nel decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 - prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-*quater*, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-*sexies* per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1º febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi individuati, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva: i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame; i soggetti che abbiano contratto il COVID-19. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso articolo 4-*sexies* con riferimento sia ai soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni sia ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche. La misura edittale della sanzione è pari a cento euro. Il capoverso articolo 4-*quinquies* introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde "rafforzato". Si dispone

altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

L'articolo 2 prevede un'estensione delle categorie di lavoratori che rientrano nell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 a prescindere dall'età. L'estensione riguarda il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

L'articolo 2-*bis* sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione (dal medesimo COVID-19) successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il vigente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).

L'articolo 2-*ter* estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo).

L'articolo 3-*quater* reca una modifica specifica della formulazione della disciplina transitoria - relativa allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - sull'accesso, per familiari e visitatori, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali. La novella appare intesa a specificare in termini più chiari che le direzioni sanitarie devono consentire la continuità delle visite da parte di familiari con cadenza giornaliera - ferme restando le condizioni già poste dalla disciplina transitoria ai fini dell'accesso -.

L'articolo 3-*quinqües*, in primo luogo, modifica la disciplina che consente - anche durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità di prestare assistenza ai medesimi pazienti nelle strutture sanitarie (nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura); la novella introduce la condizione del possesso, da parte dell'accompagnatore, del certificato verde COVID-19 (anche di base). In secondo luogo, l'articolo estende la stessa disciplina agli accompagnatori dei soggetti affetti da Alzheimer o da altre demenze o *deficit* cognitivi, con sintomi anche lievi o moderati, purché certificati.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore facente funzioni per la 1a Commissione, riferisce sulle restanti disposizioni del decreto in conversione.

L'articolo 2-*quater* prevede, in primo luogo, che, per i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19 con un prodotto autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia e per i quali, essendo trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario in oggetto o dalla suddetta guarigione, sia scaduto il termine di validità posto per la relativa certificazione (cosiddetta rafforzata), ai fini dell'accesso a servizi ed attività, dalle norme italiane, è consentito l'accesso ai medesimi servizi e attività previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (con esito negativo) al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare; resta fermo che l'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (in quanto la relativa certificazione ha validità permanente). L'articolo 2-*quater* prevede, in secondo luogo, che, nel caso di assunzioni di prodotti vaccinali (contro il COVID-19) non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività in oggetto è consentito previa effettuazione di uno dei suddetti test (con esito negativo e con le validità orarie suddette). Lo stesso articolo reca le norme di coordinamento relative alle procedure di verifica e

ai profili sanzionatori.

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera *b*) del comma 1 estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età pari o superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione); resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera *c*) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro. Il successivo comma 2 estende l'ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. Il comma 2-*bis* del presente articolo 3 specifica che la procedura del medico curante relativa alla certificazione di guarigione dal COVID-19 non comporta oneri per l'assistito.

Il comma 1 dell'articolo 3-*bis* concerne le possibilità di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per spostamenti da e per alcune isole per i titolari di un qualsiasi tipo di certificato verde COVID-19. Si rileva, tuttavia, che tale norma è assorbita dalla novella di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la quale ammette tale possibilità con riferimento a tutte le isole e a prescindere dal motivo dello spostamento. Il comma 2 prevede che per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado siano in ogni caso consentiti, anche qualora non possiedano un certificato verde COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il relativo utilizzo, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

Il successivo articolo 3-*ter* stabilisce che, a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

L'articolo 3-*sexies* ridefinisce le norme sulle conseguenze per l'attività del sistema educativo, scolastico e formativo e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti relativamente ai casi di contatto stretto, all'interno delle istituzioni in oggetto, con alunni risultati positivi al virus SARS-CoV-2. Le conseguenze sono diverse a seconda del numero di soggetti positivi (appartenenti alla sezione, classe o gruppo classe) e a seconda della tipologia di scuola o altra istituzione. Il comma 2 reca previsioni specifiche per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'articolo 5 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 92.505.000 euro per il 2022, al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, in favore della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetta all'autosorveglianza, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi.

L'articolo 5-*bis* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, con una dotazione pari a 667.000 euro per il 2022 e a 1.333.000 euro per il 2023. Il Fondo è destinato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti - con riferimento alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2 -, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico.

L'articolo 5-*ter* definisce le possibilità di applicazione transitoria dell'istituto del lavoro agile in deroga



rispetto al requisito dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente, con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali. In particolare, il comma 1 prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati aventi almeno un figlio nelle condizioni suddette hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali con il datore di lavoro, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e purché l'attività lavorativa non richieda la presenza fisica. Il comma 2 prevede che, fino alla suddetta data, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le fattispecie di cui al comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

L'articolo 5-*quater* pone una norma di abrogazione, in correlazione all'intervento di cui al precedente articolo 3-*sexies*.

L'articolo 5-*quinquies* reca, infine, la clausola di salvaguardia relativa alle autonomie territoriali speciali.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che il provvedimento è atteso in Assemblea alle ore 11 di domani, propone di fissare sin da ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno alle ore 18,30 odierne.

Convengono le Commissioni riunite.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) sottolinea che il decreto-legge risulta quanto mai anacronistico, alla luce dell'attuale emergenza legata al conflitto in Ucraina, che comporterà l'afflusso di migliaia di profughi, in larga parte non vaccinati oppure vaccinati con il preparato Sputnik V, non riconosciuto dall'Unione europea.

Sarebbe pertanto preferibile che il Governo ritirasse il provvedimento, considerato tra l'altro che - come gli altri precedenti decreti - non incide sul numero di contagi e decessi, che stanno diminuendo anche negli altri Paesi europei dove le restrizioni sono state eliminate già da tempo.

Formula infine considerazioni critiche sulla sostanziale introduzione di un monocameralismo di fatto alternato, in modo preordinato e non per una reale necessità di approfondimento, per cui si verifica sistematicamente una compressione delle prerogative costituzionali di uno dei due rami del Parlamento.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) si associa alle considerazioni del senatore Malan. Sottolinea che il provvedimento è stato emanato in una congiuntura del tutto differente da quella attuale, caratterizzata dall'emergenza umanitaria per il conflitto tra Russia e Ucraina. Inoltre, il Governo, con il sostegno della maggioranza, continua a emanare norme che violano i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, estromettendo tra l'altro dai lavori i parlamentari privi di certificazione rafforzata. Ritiene infine molto grave la compressione del dibattito sul provvedimento in esame, con la fissazione di un termine così ravvicinato per la presentazione di emendamenti. A suo avviso, è necessario rinviarlo quanto meno a domani, per consentire ai senatori di espletare la propria funzione.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) annuncia la presentazione di un ordine del giorno, che impegni il Governo a rinunciare al ricorso alla decretazione d'urgenza per il contrasto alla diffusione del Covid a partire dal 31 marzo, quando terminerà lo stato di emergenza. Ritiene indispensabile, infatti, ripristinare gli equilibri costituzionali e la garanzia delle libertà fondamentali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. Quanto al rilievo della senatrice Granato, in merito al termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, fa notare che le Commissioni riunite hanno in proposito convenuto sulla proposta

della Presidenza, senza che si registrassero a tempo debito obiezioni di sorta. Soggiunge che la dilazione richiesta è incompatibile col calendario dell'Assemblea.

La relatrice [BOLDRINI](#) (PD), intervenendo in sede di replica, invita a considerare che l'obbligo vaccinale, che dapprima ha riguardato solo alcune categorie professionali e poi è stato esteso a tutti i soggetti di età pari o superiore a 50 anni, ha contribuito fortemente a tenere sotto controllo il rischio di infezione, specie in ambienti dove la protezione dal *virus* è cruciale, come le strutture sanitarie. Segnala, altresì, che è riduttivo qualificare il provvedimento in esame come "decreto sull'obbligo vaccinale": vi sono al suo interno anche disposizioni che danno il senso di una progressiva riapertura, come quella che consente la ripresa del consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive. Richiama l'attenzione anche sulla previsione di risorse in favore della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi. Ritiene che si debba assolutamente evitare, pertanto, la decadenza del decreto e giudica sbagliato veicolare in questo momento un messaggio di totale scampato pericolo, che potrebbe portare ad abbassare inopportuno la guardia. Quanto alle preoccupazioni di ordine sanitario legate al prevedibile afflusso di profughi dall'Ucraina, si dice certa che il Governo stia tenendo in debita considerazione questi aspetti e saprà mettere in campo misure adeguate per minimizzare i rischi.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

## 1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità) - Seduta n. 2 (ant.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 1ª e 12ª RIUNITE**  
**1ª (Affari Costituzionali)**  
**12ª (Igiene e sanità)**  
**MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022**  
**2ª Seduta**

*Presidenza della Presidente della 12ª Commissione*  
**PARENTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE** ricorda che è stata svolta la discussione generale e che la relatrice Boldrini è intervenuta in replica.

Avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sul testo: non ostativi, delle Commissioni 5a, 7a e 14a; favorevole con raccomandazione, della Commissione 10a; favorevole con osservazioni, della Commissione 11a.

Comunica che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato) e che la senatrice Russo ha ritirato la firma già apposta all'ordine del giorno G/2542/2/1 e 12.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, in quanto volti a disciplinare la materia degli indennizzi per danni connessi a vaccinazioni contro il Covid-19 (materia già disciplinata dalla normativa vigente, tra cui il decreto-legge n. 4 del 2022 in corso di conversione); 5.0.1, in quanto concernente la materia dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole, con generico riferimento all'emergenza sanitaria; 5.0.3, in quanto concernente una indennità infermieristica; 5.0.8, in quanto recante un credito d'imposta in tema di telemedicina o teleassistenza, non espressamente legato all'emergenza Covid.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) illustra gli ordini del giorno G/2542/11/1 e 12, G/2542/13/1 e 12 e G/2542/14/1 e 12. Il primo strumento d'indirizzo impegna il Governo a una revisione della strategia vaccinale, nel senso del ricorso ai test anticorpali a fini di pianificazione delle somministrazioni, a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche e alla sospensione del *booster* ai minorenni. Il secondo ordine del giorno impegna il Governo a considerare l'opportunità di fornire le mascherine di tipo FFP 2 ai bambini e ai ragazzi nella fascia di età da 6 a 14 anni, dopo aver valutato gli effetti della normativa che impone l'utilizzo di tali dispositivi di protezione in ambito scolastico. Il terzo ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di interventi utili a consentire la messa in commercio del vaccino anti Sars-Cov-2 ideato dall'Istituto superiore di sanità.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) illustra gli ordini del giorno G/2542/3/1 e 12 e G/2542/4/1 e 12, che - in considerazione dell'attuale situazione sanitaria, del tutto diversa da quella in cui è stato emanato il provvedimento in titolo - impegnano il Governo, rispettivamente, a non protrarre oltre il 31 marzo 2022 i provvedimenti restrittivi della libertà personale e a non disporre ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

I restanti ordini del giorno sono dati per illustrati.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), in conformità al parere favorevole condizionato espresso dal rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2542/1/1 e 12 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2542/1/1 e 12 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), alla luce del parere favorevole condizionato espresso dal rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2542/2/1 e 12 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di aggiungere la sua firma e quella della senatrice Fregolent all'ordine del giorno G/2542/2/1 e 12 (testo 2), in quanto esso ripropone il contenuto di atti di indirizzo presentati dal Gruppo della Lega in occasione dell'esame di altri provvedimenti di contrasto alla pandemia, in particolare con riferimento al venir meno delle restrizioni conseguentemente alla fine dello stato di emergenza sanitaria. A suo avviso, ferma restando la richiesta di aggiunta di firme, sarebbe opportuno inserire, alla fine del terzo punto del dispositivo, con cui si propone la regolamentazione a regime del lavoro agile, le parole: «in particolare per i lavoratori fragili».

Il rappresentante del GOVERNO tiene fermo il parere già espresso sull'ordine del giorno in questione.

L'ordine del giorno G/2542/2/1 e 12 è quindi accolto dal Governo nel testo 2 anzidetto.

Previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti col parere contrario del rappresentante del Governo, sono respinti gli ordini del giorno G/2542/3/1 e 12, G/2542/4/1 e 12 e G/2542/5/1 e 12.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), in conformità al parere favorevole condizionato espresso dal rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2542/6/1 e 12 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2542/6/1 e 12 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/2542/7/1 e 12 in un testo 2, pubblicato in allegato, come indicato dal rappresentante del Governo in sede di espressione del parere.

L'ordine del giorno G/2542/7/1 e 12 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

È poi accolto dal Governo l'ordine del giorno G/2542/8/1 e 12.

Previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO, si passa alla votazione dell'ordine del giorno G/2542/9/1 e 12.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), in sede di dichiarazione di voto, stigmatizza la contrarietà del Governo su un ordine del giorno volto a impedire i tentativi di influenzare i medici nel rilascio delle esenzioni dalla vaccinazione. Ciò - a suo avviso - è lesivo della professionalità dei medici, dei diritti dei cittadini e dell'articolo 33, primo comma, della Costituzione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2542/9/1 e 12 è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), alla luce del parere favorevole condizionato espresso dal rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2542/10/1 e 12 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2542/10/1 e 12 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/2542/11/1 e 12 in un testo 2, pubblicato in allegato, come indicato dal rappresentante del Governo in sede di espressione del parere.

L'ordine del giorno G/2542/11/1 e 12 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) non accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/2542/12/1 e 12 nel senso di inserirvi la locuzione "valutare la possibilità di", avanzata dal rappresentante del Governo in sede di espressione del parere. Sottolinea che l'ordine del giorno in questione è volto solo ad applicare la norma che garantisce la trasparenza delle spese effettuate dal Commissario straordinario, al fine di prevenire episodi di corruzione. Pertanto, chiede che l'atto di indirizzo sia posto in votazione nel testo da lui presentato e auspica il sostegno, in particolare, della forza politica che in passato ha sostenuto con enfasi le iniziative di contrasto alla corruzione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2542/12/1 e 12 è respinto.

Sono infine accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2542/13/1 e 12 e G/2542/14/1 e 12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) illustra l'emendamento 1.2, volto a sopprimere l'articolo 1, che introduce l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni: a suo avviso, la disposizione è superata, considerato il miglioramento della curva epidemiologica, e lesiva della dignità umana, riconosciuta dall'articolo 2 della Costituzione. Sottolinea che, in subordine, con l'emendamento 1.5, si propone di sopprimere il comma 1 dell'articolo 1, in quanto le restrizioni imposte agli ultracinquantenni non hanno ricevuto l'avallo del Comitato tecnico scientifico e, quindi, hanno solo una motivazione politica.

Fa presente che l'emendamento 1.7 anticipa il termine dell'obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni al 5 marzo, in modo da consentire loro di tornare a svolgere il proprio lavoro e ricevere la relativa retribuzione.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.8, con cui si propone di sopprimere l'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali ai luoghi di lavoro. A suo avviso, tale disposizione lede il diritto al lavoro, tutelato dall'articolo 1 della Costituzione. Saggiunge che con il successivo emendamento 1.9 si consente ai lavoratori di accedere anche con il *green pass* base, mentre con l'emendamento 1.11 si propone di ridurre il periodo di privazione della retribuzione dei lavoratori privi di certificazione verde (solo fino al 5 marzo 2022, anziché fino al 15 giugno 2022). Segnala che gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14 riguardano invece il diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare per i lavoratori sospesi in quanto non vaccinati. Fa presente che tale assegno è riconosciuto ai detenuti anche per gravi reati, come i condannati per associazione mafiosa. Inoltre, l'emendamento 1.13 prevede il differimento del pagamento delle imposte per questi lavoratori che, in quanto sospesi dal servizio, non ricevono alcuna retribuzione e sono privi, pertanto, di qualunque mezzo di sostentamento. Infine, dà conto dell'emendamento 1.0.2, col quale si chiede il reintegro per i lavoratori sospesi dal servizio, con corresponsione di un indennizzo pari all'80 per cento della retribuzione.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) illustra anzitutto l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo, col quale s'intende evidenziare che la normativa sugli obblighi vaccinali, rispetto al tempo in cui fu adottata, è ormai del tutto superata a fronte del mutato quadro epidemiologico: occorre dunque che si riespana il diritto di scelta sui trattamenti sanitari, sin qui compresso. Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.18, volto al riconoscimento dell'indennità alimentare nei riguardi dei dipendenti sospesi a causa della mancata vaccinazione: a suo giudizio è un intervento necessario per ovviare a una vistosa iniquità nei riguardi dei lavoratori.

La [PRESIDENTE](#) fa rilevare che, stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, occorre prendere atto che non vi sono le condizioni per la conclusione dell'esame in sede referente, essendo ancora da vagliare gli oltre 70 emendamenti presentati: è dunque necessario, a questo punto, interrompere la trattazione, per consentire l'avvio della discussione in Aula, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Saggiunge che si farà carico di riferire sui lavori svolti dalle Commissioni riunite.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [2542](#)

## **G/2542/1/1 e 12**

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Naturale](#), [Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [D'Angelo](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [L'Abbate](#), [Nocerino](#), [Leone](#), [Vaccaro](#), [Catalfo](#), [Marco Pellegrini](#), [Gaudiano](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Cioffi](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [Lanzi](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#), [Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Pescò](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessò che:

l'articolo 1, comma 1 del decreto in esame prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-*quater*, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. In secondo luogo, prevede, con il capoverso articolo 4-*quinquies*, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con le disposizioni contenute nel del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n.229, fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ad una serie di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il c.d. green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l'accesso ai servizi di ristorazione; l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l'ingresso alle sagre e fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto;

valutato che:

le predette misure sono state adottate per contrastare il dilagare della variante Omicron in un periodo caratterizzato da un numero estremamente elevato dei contagi;

nell'ultimo mese, il trend della curva epidemica da Covid 19 appare essere in una fase di progressivo miglioramento, a tal punto che si sta discutendo dell'aumento della capienza delle attività nonché dell'allentamento delle misure restrittive;

il Governo ha già annunciato che lo stato d'emergenza non verrà prorogato oltre il 31 marzo e che verrà progressivamente eliminato l'utilizzo delle certificazioni verdi rafforzate, a partire dalle attività all'aperto;

occorre garantire nuovamente l'accesso ai luoghi di lavoro e ai predetti servizi e attività anche mediante il c.d. green pass base, soprattutto se svolti all'aperto o in condizioni che garantiscono l'azzeramento del pericolo di contagio;

impegna il Governo

a garantire a decorrere dal 1° aprile 2022, l'accesso mediante il c.d. green pass base ai luoghi di lavoro, attività e servizi per cui è previsto a legislazione vigente il possesso del c.d. green pass rafforzato.

**G/2542/1/1 e 12 (testo 2)**

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Naturale](#), [Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [D'Angelo](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [L'Abbate](#), [Nocerino](#), [Leone](#), [Vaccaro](#), [Catalfo](#), [Marco Pellegrini](#), [Gaudiano](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Cioffi](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Fede](#),

[Fenu](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [Lanzi](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#), [Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Pescò](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessò che:

l'articolo 1, comma 1 del decreto in esame prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-*quater*, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. In secondo luogo, prevede, con il capoverso articolo 4-*quinquies*, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con le disposizioni contenute nel del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n.229, fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ad una serie di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il c.d. green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l'accesso ai servizi di ristorazione; l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l'ingresso alle sagre e fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto;

valutato che:

le predette misure sono state adottate per contrastare il dilagare della variante Omicron in un periodo caratterizzato da un numero estremamente elevato dei contagi;

nell'ultimo mese, il trend della curva epidemica da Covid 19 appare essere in una fase di progressivo miglioramento, a tal punto che si sta discutendo dell'aumento della capienza delle attività nonché dell'allentamento delle misure restrittive;

il Governo ha già annunciato che lo stato d'emergenza non verrà prorogato oltre il 31 marzo e che verrà progressivamente eliminato l'utilizzo delle certificazioni verdi rafforzate, a partire dalle attività all'aperto;

occorre garantire nuovamente l'accesso ai luoghi di lavoro e ai predetti servizi e attività anche mediante il c.d. green pass base, soprattutto se svolti all'aperto o in condizioni che garantiscono l'azzeramento del pericolo di contagio;

Impegna il governo a

non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento, sulla base dell'andamento epidemiologico, delle diverse



limitazioni imposte per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 ivi comprese le certificazioni verdi.

### **G/2542/2/1 e 12**

[Mantovani](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Naturale](#), [Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [D'Angelo](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [L'Abbate](#), [Nocerino](#), [Leone](#), [Vaccaro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni e prevede altresì, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, parallelamente alla proroga dei termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in smart working;

il Presidente del Consiglio Draghi ha annunciato, in visita a Firenze, il 23 febbraio scorso, che non è intenzione del Governo prorogare ulteriormente lo stato di emergenza e che anzi, dal 31 marzo in poi, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate, le scuole resteranno sempre aperte per tutti, con la contestuale eliminazione delle quarantene da contatto, cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe, si porrà gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, quali fiere, sport, feste e spettacoli;

ritenuto inoltre che:

la situazione epidemiologica è in forte miglioramento, come lo stesso Presidente Draghi ha pubblicamente riconosciuto, ma si creerebbe una discrasia tra la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo prossimo, e la vigenza della legislazione di emergenza, dal momento che lo stesso provvedimento in esame dispone, tra l'altro, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

il pieno esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali, tra gli altri, la libertà di circolazione (articolo 16), il diritto al lavoro (articolo 4) e alla retribuzione (articolo 36), nonché il diritto allo studio (articolo 34), risulterebbe quindi subordinato, anche a decorrere dal 1° aprile 2022, al possesso del green pass;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a consentire, nel rispetto della curva epidemiologica, a decorrere dal 1° aprile 2022, all'indomani della cessazione dello stato di emergenza, la ri-espansione delle libertà costituzionali, limitate ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, avviando subito un piano graduale per l'eliminazione dell'obbligo di certificazioni verdi da COVID-19, in qualsiasi forma, delle sanzioni amministrative e delle restrizioni ad esso connesse, nonché per l'eliminazione dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per le categorie di soggetti individuate a legislazione vigente, con conseguente riammissione al lavoro dei soggetti al momento esclusi per violazione dell'obbligo vaccinale anti Covid-19;

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a rafforzare i protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incentivare e a meglio disciplinare, a regime, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere la difformità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati nella gestione dei casi COVID nelle scuole primarie e secondarie.

**G/2542/2/1 e 12 (testo 2)**

[Mantovani](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Naturale](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [D'Angelo](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [L'Abbate](#), [Nocerino](#), [Leone](#), [Vaccaro](#), [Augussori](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni e prevede altresì, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, parallelamente alla proroga dei termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in smart working;

il Presidente del Consiglio Draghi ha annunciato, in visita a Firenze, il 23 febbraio scorso, che non è intenzione del Governo prorogare ulteriormente lo stato di emergenza e che anzi, dal 31 marzo in poi, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate, le scuole resteranno sempre aperte per tutti, con la contestuale eliminazione delle quarantene da contatto, cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe, si porrà gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, quali fiere, sport, feste e spettacoli;

ritenuto inoltre che:

la situazione epidemiologica è in forte miglioramento, come lo stesso Presidente Draghi ha pubblicamente riconosciuto, ma si creerebbe una discrasia tra la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo prossimo, e la vigenza della legislazione di emergenza, dal momento che lo stesso provvedimento in esame dispone, tra l'altro, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

impegna il Governo a

non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento, sulla base dell'andamento epidemiologico, delle diverse limitazioni imposte per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 ivi comprese le certificazioni verdi.

**G/2542/3/1 e 12**

[Granato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

visto che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale incostituzionale per le persone ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assolutamente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non protrarre comunque oltre il 31 marzo 2022 i provvedimenti restrittivi della libertà personale legati all'emergenza sanitaria.

**G/2542/4/1 e 12**

[Granato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

visto che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale incostituzionale per le persone ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assolutamente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non disporre, mediante atti legislativi o amministrativi di propria competenza, ulteriori proroghe dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, in materia sanitaria.

**G/2542/5/1 e 12**

[Malan](#), [La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

*impegna il Governo;*

a dare disposizioni e, se necessario, adotti i relativi provvedimenti di urgenza, affinché, ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti la validità e l'impiego delle certificazioni Covid-19, note anche come "Green Pass" e "Green Pass rafforzato, ogni cittadino italiano abbia la possibilità di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato"».

**G/2542/6/1 e 12**

[Pirro](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premesso che

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria» ha

introdotto, tra le altre misure, l'obbligo di possesso del cosiddetto «super green pass» per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;

se prima era possibile accedere sui mezzi di trasporto con il green pass base, dal 10 gennaio è stato previsto l'obbligo di quello rafforzato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale quali, treni dell'Alta velocità, aerei, navi;

i dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiologico, con un significativo calo dei contagi ed un notevole alleggerimento della pressione ospedaliera, tanto che l'orientamento del Governo è quello di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che pertanto cesserà il 31 marzo 2022;

impegna il Governo

a eliminare, dal 1 aprile 2022, l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per tutti i ragazzi di età inferiore ai 18 anni per viaggiare sui mezzi pubblici di trasporto;

a eliminare dal 1 aprile 2022, l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi, per tutte le attività sportive, al chiuso o all'aperto, rivolte ai ragazzi minorenni con età inferiore ai 18 anni.

**G/2542/6/1 e 12 (testo 2)**

[Pirro](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessi che

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria» ha introdotto, tra le altre misure, l'obbligo di possesso del cosiddetto «super green pass» per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;

se prima era possibile accedere sui mezzi di trasporto con il green pass base, dal 10 gennaio è stato previsto l'obbligo di quello rafforzato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale quali, treni dell'Alta velocità, aerei, navi;

i dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiologico, con un significativo calo dei contagi ed un notevole alleggerimento della pressione ospedaliera, tanto che l'orientamento del Governo è quello di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che pertanto cesserà il 31 marzo 2022;

impegna il Governo a

non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento, sulla base dell'andamento epidemiologico, delle diverse limitazioni imposte per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 ivi comprese le certificazioni verdi.

**G/2542/7/1 e 12**

[Malan](#), [La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

*premessi che:*

un ordine del giorno in tal senso è già stato approvato in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488), sia pure con la clausola di valutare l'opportunità dell'iniziativa, ma nulla di concreto è

stato fatto;

*impegna il Governo*

ad adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

**G/2542/7/1 e 12 (testo 2)**

[Malan](#), [La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

*premessò che:*

un ordine del giorno in tal senso è già stato approvato in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488), sia pure con la clausola di valutare l'opportunità dell'iniziativa, ma nulla di concreto è stato fatto;

*impegna il Governo*

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

**G/2542/8/1 e 12**

[Parente](#)

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Premesso che:

è ampiamente dimostrato scientificamente che le guerre peggiorano la salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di continuare a curarsi e soprattutto aumentano il rischio della diffusione delle malattie, specialmente parassitarie e infettive;

in un Paese come l'Ucraina, caratterizzato da un sistema sanitario già fragile, la guerra in corso rischia di avere gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini. Difatti, gli ospedali ucraini sono in difficoltà, sono stati bloccati molti interventi, anche quelli urgenti e sono state sospese cure essenziali dal Covid al cancro, dal diabete alla Tbc;

L'Ucraina è un'area ad alto rischio per la circolazione di malattie infettive, una su tutte, la poliomielite, a causa della bassa proporzione di vaccinati. Proprio a febbraio era partita una campagna per recuperare le somministrazioni perse nei bambini con l'obiettivo di vaccinarne oltre 140mila persone;

la guerra rischia di rappresentare un ostacolo insormontabile per questa massiccia campagna e le migliaia di persone costrette a rifugiarsi nelle stazioni delle metropolitane sono a rischio di infettarsi;

Considerato che:

In Ucraina, al 28 febbraio 2022, era stato vaccinato con 2 dosi di vaccino Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, Sinovac, quindi con ogni tipo di vaccino disponibile per questo Paese, solo il 35% della popolazione, stando ai dati del Ministero della Salute Ucraino;

su oltre 43 milioni di abitanti, il 35% ha ricevuto 2 dosi e il 36% ha ricevuto una sola dose;

con lo scoppio della guerra, la fuga di centinaia di migliaia di persone, l'impossibilità di continuare le campagne di vaccinazione e di esecuzione dei tamponi molecolari e antigenici per la

ricerca del SARS-COV-2, il numero ridotto di abitanti che ha ricevuto la seconda dose, si è andato a sviluppare il rischio di un grave peggioramento della pandemia.

Considerato inoltre che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già espresso preoccupazione per la salute del popolo ucraino nell'escalation della crisi, richiamando la necessità di tutelare, anche nei periodi di crisi, il diritto alla salute e l'accesso ai servizi sanitari;

invero, ciò che sta accadendo si teme possa contribuire a una crescita dei contagi e una maggiore difficoltà da parte degli ospedali ucraini nell'assistere i pazienti più fragili. Noi dobbiamo offrire al popolo ucraino accoglienza, anche medica, che possa aiutarli ad evitare di ammalarsi;

Impegna il Governo:

A facilitare un percorso sanitario per la popolazione Ucraina già devastata dalla guerra e indebolita dai viaggi dal loro paese. In particolare per le famiglie che già generosamente ospitano familiari provenienti dalle zone di guerra, offrendo accoglienza medica presso i nostri centri sanitari, fornendo ogni tipo di assistenza rispetto all'emergenza pandemica, sia sul territorio nazionale, quanto nella zona di guerra.

**G/2542/9/1 e 12**

[Malan, La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

*premesse che:*

dai dati dell'AIFA e da numerose notizie di cronaca è emerso un numero considerevole eventi avversi a seguito della vaccinazione contro il COVID-19;

*impegna il Governo*

ad impedire ogni tentativo di influenzare le decisioni in scienza e coscienza da parte dei medici per quanto riguarda il rilascio di esenzioni dalla suddetta vaccinazione.

**G/2542/10/1 e 12**

[Malan, La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

*premesse che:*

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19;

*impegna il Governo*

a studiare un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

**G/2542/10/1 e 12 (testo 2)**

[Malan, La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

*premessato che:*

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19;

*impegna il Governo*

a valutare la possibilità di studiare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

**G/2542/11/1 e 12**

[Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

*premessato che;*

l'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di COVID-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici;

di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in modo mirato invece che "a tappeto";

fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione: alla domanda 10 "*Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?*" si legge: "*Si, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.*" La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;

alla domanda 21. "*Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?*" la risposta è "*Si, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.*" La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base "*dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante*": di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione;

a questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della *immunity waning* (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immunity evading*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazioni vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di *The Lancet*, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni;

nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la

certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi;

la scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello *European Public Assessment Report*, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni "al buio", possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse;

rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», all'art. 1, comma 2 recita: "L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione". In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.;

ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni;

negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. "vaccino universale" che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike;

alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.

*impegna il governo*

a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;



a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il booster ai minori.

### **G/2542/11/1 e 12 (testo 2)**

[Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

*premessò che;*

l'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di COVID-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici;

di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in modo mirato invece che "a tappeto";

fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione: alla domanda 10 "*Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?*" si legge: "*Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.*" La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;

alla domanda 21. "*Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?*" la risposta è "*Sì, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.*" La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base "*dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante*": di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione;

a questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della *immunity waning* (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immunity evading*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazioni vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di *The Lancet*, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente

alle fasce di età superiori ai 40 anni;

nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi;

la scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello *European Public Assessment Report*, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni "al buio", possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse;

rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», all'art. 1, comma 2 recita: "L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione". In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.;

ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni;

negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. "vaccino universale" che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike;

alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.

*impegna il governo*

a valutare l'opportunità, nel rispetto delle indicazioni della comunità scientifica, di rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

a valutare la possibilità di garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, e tenendo conto delle differenze di genere, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità.

**G/2542/12/1 e 12**

[Malan](#), [La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

*premessi che:*

la **legge** 6 novembre 2012, n. 190 **recante** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" al comma 15 dell'articolo 1 recita: Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini";

in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza fino al 31 marzo;

*impegna il Governo:*

a dare disposizioni al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 affinché adempia senza ritardo alla citata norma almeno per quanto riguarda le spese effettuate fino al 31 dicembre 2021, e comunque entro il 15 aprile 2022.

**G/2542/13/1 e 12**

[Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

*premessi che:*

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» all'articolo 4 introduce l'obbligo, perfino per i bambini dai 6 anni di età, di indossare la mascherina Ffp2 a scuola;

pertanto, in caso di positività i bambini sono costretti a indossare in classe, nei 10 giorni successivi e per un periodo di tempo che può raggiungere addirittura le 8 ore, delle mascherine altamente filtranti, non omologate per la loro età e con nessuna prova scientifica degli effetti sulla loro capacità polmonare;

sono già comparsi sul mercato dispositivi di protezione per bambini che in realtà non rispettano nessun requisito previsto dagli standard tecnici di riferimento, visto e considerato che nemmeno le normative sono state adattate prendendo in considerazione i parametri respiratori dei più piccoli;

*impegna il Governo*

a considerare, valutati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, l'opportunità di fornire le mascherine di tipo Ffp2 ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età.

**G/2542/14/1 e 12**

[Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

*premessò che:*

il provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 tra le quali l'obbligatorietà di vaccinazione per la popolazione ultracinquantenne;

è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Vaccines» l'articolo scientifico dal titolo: «*Simultaneous CD8 + T-Cell Immune Response against SARS-Cov-2 S, M, and N Induced by Endogenously Engineered Extracellular Vesicles in Both Spleen and Lungs*», e da pochissimi giorni sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Viruses» l'articolo scientifico dal titolo «*Strong SARS-CoV-2 N-specific CD8+ T immunity induced by engineered extracellular vesicles associates with protection from lethal infection in mice*»;

gli autori fanno parte del Centro Nazionale per la Salute Globale presso l'Istituto Superiore di Sanità;

negli articoli pare si descrivano esperimenti condotti su modelli animali che hanno dimostrato la immunogenicità e protezione da parte di un vaccino originale anti-SARS-CoV-2 basato su una tecnologia innovativa creata e sviluppata presso il predetto Centro all'ISS;

detto vaccino sembrerebbe basarsi su un principio diverso ed originale rispetto agli altri in uso o correntemente allo studio, ovvero sulla attivazione dell'immunità indotta dai linfociti CD8 T;

in base a dati consolidati di letteratura, il disegno di tale vaccino avrebbe la potenzialità di bloccare qualsiasi variante del virus SARS-CoV-2 che si possa generare nel tempo; questo perché il vaccino ISS si basa sull'immunità cellulare CD8 T verso la proteina N del virus che risulta essere priva di mutazioni nelle varianti SARS-CoV-2 finora emerse;

in base a dati consolidati di letteratura l'immunità generata da questo vaccino potrebbe perdurare fino a 17 anni dall'ultimo inoculo;

detto vaccino si baserebbe sull'inoculo di semplici e corte molecole di DNA il cui costo industriale sembrerebbe essere molto contenuto e pare possa essere conservato a temperatura ambiente per un tempo indefinito;

l'efficacia di questo vaccino, in fase preclinica, è testimoniata anche dal comunicato stampa ufficiale n. 13 pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità il 13 febbraio 2022 nel quale, tra l'altro, così si afferma: «I risultati di uno studio preclinico condotto in modelli animali di topo indicano il potenziale profilattico di una nuova piattaforma vaccinale sviluppata da ricercatori ISS contro il SARS-CoV-2. Lo studio... ha dimostrato che questo nuovo approccio innovativo genera una risposta immunitaria efficace e duratura in topi infettati con SARS-CoV-2 () il metodo si basa su una nuova strategia che ha selezionato come bersaglio la proteina N (..) il metodo (..) genera inoltre una memoria immunitaria a livello polmonare che potrebbe essere garanzia di un effetto protettivo duraturo nel tempo (..) il nuovo meccanismo è basato sulla ingegnerizzazione delle nanovesicole naturalmente rilasciate dalle cellule muscolari e potrebbe superare i limiti degli attuali vaccini sul decadimento degli anticorpi e la perdita di efficacia contro le varianti emergenti (..) la tecnica messa a punto in ISS è in

grado di generare una memoria immunitaria a livello delle vie respiratorie, condizione essenziale per un effetto duraturo di qualsiasi strategia vaccinale contro patogeni respiratori»;

è interesse della comunità ottenere nuove, sicure ed efficaci vie alternative per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e delle connesse forme gravi della malattia COVID-19;

come verificabile nei database di EPO e MISE, ISS sembrerebbe essere titolare di brevetti connessi alla tecnologia alla base di questa innovativa strategia vaccinale;

data la natura e la gravità della malattia COVID-19, è tuttora necessario combattere la diffusione virale attraverso cambiamenti comportamentali, interventi di natura sociale e medica; tra questi ultimi, grandi sforzi sono stati prodotti per la produzione di vaccini da somministrare su larga scala; tutte le attuali strategie vaccinali sono state mirate all'induzione di anticorpi neutralizzanti contro la proteina spike del virus attraverso diverse tecnologie basate su RNA messaggero, vettori adenovirali, proteine ricombinanti e particelle virali inattivate;

oltre la sicurezza, due ulteriori aspetti devono essere considerati nella valutazione complessiva degli attuali vaccini: efficacia e durata della risposta immunitaria. I correlati immunologia di protezione contro l'infezione da SARS-CoV-2 (ovverosia, quali dei parametri immunologia correlano con la protezione dall'infezione) sono ancora sconosciuti; d'altra parte, i tempi molto ristretti di osservazione non hanno consentito una valutazione affidabile circa la durata della risposta immunitaria indotta dagli attuali vaccini anti-SARS-CoV-2;

inoltre, nuove varianti di virus stanno emergendo in tutto il mondo: i vaccini attuali sono basati sulla sequenza della proteina S del virus isolato all'inizio dell'epidemia a Wuhan, ma i risultati di diversi studi recenti hanno concluso che gli attuali vaccini neutralizzano male le ultime varianti emergenti (ad es. Omicron); anche a causa della vaccinazione di massa in atto, la rapida comparsa di mutazioni non è sorprendente;

pertanto, la riprogettazione degli attuali vaccini sulla base di nuove sequenze può comportare un elemento di pressione selettiva con generazione di sempre nuove varianti in grado di eludere gli anticorpi vaccinali;

al contrario, una strategia per un vaccino universale che includa un componente che induca un'immunità efficace delle cellule T CD8, come quello sviluppato dall'ISS, potrebbe rompere un tale potenzialmente pericoloso circolo vizioso,

*considerato che*

A decorrere dal 25 luglio 2021 è stato convertito in legge il DL 25 maggio 2021, n. 73 e sono dunque vigenti le nuove disposizioni che regolano la struttura e il funzionamento della Fondazione Enea Tech e Biomedical.

Precisamente, la Fondazione, oltre ad assumere la nuova denominazione "ENEA Tech e Biomedical", rivolge una parte importante delle attività e delle modalità di investimento del Fondo per il trasferimento tecnologico verso alcuni ambiti specifici del settore biomedicale. La Fondazione Enea Tech e Biomedical ha infatti esteso, come era stato previsto dal Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, l'ambito di applicazione dei suoi interventi anche agli investimenti nel settore biomedicale per realizzare poli nazionali per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini rafforzando, lungo tutta la filiera produttiva, le infrastrutture di ricerca, sperimentazione e produzione.

La nuova Fondazione, il cui statuto è stato adottato lo scorso 24 novembre con decreto del ministro dello Sviluppo economico, dispone di una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere investimenti in attività di ricerca e trasferimento tecnologico.

*impegna il Governo*

a valutare l'opportunità di porre in essere interventi normativi volti a consentire l'utilizzo delle risorse della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, finalizzate alla ricerca e allo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2,3 e 4 e alla conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso

l'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 1

**1.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Sopprimerlo*

**1.2**

[Granato](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.3**

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

*Sopprimere l'articolo*

**1.4**

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.5**

[Granato](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**1.6**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 4-quater.*

**1.7**

[Granato](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater», comma 1, sostituire le parole «fino al 15 giugno 2022» con le seguenti: «fino al 5 marzo 2021».*

**1.8**

[Granato](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sopprimere i commi da 1 a 9.*

**1.9**

[Granato](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sostituire il comma 1 con il presente: «1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.*

**1.10**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

### 1.11

#### [Granato](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 4, sostituire le parole «15 giugno 2022.» con le seguenti: «5 marzo 2022.».*

### 1.12

#### [Granato](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Resta fermo il diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.»;*

### 1.13

#### [Granato](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 4-quinquies", dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: "4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "'", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

4-ter. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

### 1.14

#### [Granato](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 4-quinquies", dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:" 4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "'", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

4-ter. L'assegno di cui al comma precedente viene erogato in relazione all'intero periodo di sospensione del lavoratore».

### 1.15

#### [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Sopprimere dal capoverso "Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie)" fino al termine dell'articolo.*

### 1.16

#### [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «ART. 4-sexies», comma 3, primo periodo, le parole da «per il tramite», sino*

*alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:*

«con modalità individuate con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.»

#### **1.17**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «ART. 4-sexies», comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

#### **1.18**

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

*Dopo l'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1bis. « Si dispone il riconoscimento del dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato ai sensi dell'art.5, comma 7 del CCNL dell'11.4.2008»

#### **1.0.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

#### **1.0.2**

[Granato](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 1-bis. (Indennizzo per i lavoratori sospesi)*

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.».

#### **1.0.3**

[Zaffini](#), [La Russa](#)

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Articolo 1 bis.

È fatto carico alle regioni di sottoscrivere, per il tramite delle aziende sanitarie locali protocolli d'intesa con i MMG finalizzato a:

- a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
- b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
- c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
- d) Individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.



Art. 2

**2.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Sopprimerlo*

**2.2**

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

*Sopprimere l'articolo*

**2.3**

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.4**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**2.5**

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«fatta eccezione per il personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: dopo il sesto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il periodo di sospensione, è, comunque, riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.»

**2.6**

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«fatta eccezione per le donne in congedo di maternità».

**2.7**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «il 15 giugno 2022» con le seguenti:*

il 31 marzo 2022.

**2.8**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto il seguente: «Art. 4-ter.1. (Estensione dell'obbligo vaccinale ai soggetti richiedenti asilo) 1. L'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì ai richiedenti asilo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 2, a meno che provengano da zona di guerra. Con decreto del Ministero dell'interno sono individuati i soggetti tenuti a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e le modalità di attuazione.».

**2.9**

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

*All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1bis. « Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti

equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano».

## 2.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### Art. 2.1

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere a uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.
3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.
4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:
  - a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;
  - b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri;
5. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a

disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.

## 2.0.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### Art. 2.1

1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma, sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL

competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 7. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.

### **2.0.3**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

#### Articolo 2.1

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole "autorità sanitaria italiana," aggiungere le seguenti: "o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-Cov-2".»

### **2.0.4**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

#### Articolo 2.1

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti

lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.»

### **2.0.5**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

#### Articolo 2.1

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### Art. 2-*quater*

### **2-*quater*.0.1**

[Granato](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 2-quinquies (Durata dei certificati COVID-19 per i soggetti guariti) 1. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sostituire le parole »sei mesi« con le seguenti: »12 mesi«.*

### **2-*quater*.0.2**

[Granato](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 2-quinquies (Esenzioni dalle vaccinazioni per mutazioni genetiche MTHFR) 1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: »I-bis. Prima dell'effettuazione delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 che riguardino il ciclo vaccinale primario o dosi di richiamo è fatto obbligo, dietro prescrizione medica, di verificare la presenza della mutazione genetica MTHFR, la cui eventuale presenza è motivo di esenzione dalla predetta vaccinazione.«.*

#### Art. 3

### **3.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Sopprimerlo*

### **3.2**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) all'articolo 9, comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La certificazione di cui al presente comma ha una validità di nove mesi in presenza di un test anticorpale attestante un livello di anticorpi neutralizzante».

### **3.3**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso I-bis, sopprimere la lettera b).*

### **3.4**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite diverse e meno stringenti modalità di svolgimento dell'attività processuale e amministrativa presso gli uffici giudiziari.

### 3.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

### 3.6

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3*

### 3.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 9-septies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I soggetti che si sottopongono a test antigenico rapido ai fini dell'accesso al luogo di lavoro sono esentati dal pagamento di tale prestazione.»

### 3.8

[Granato](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», sostituire le parole: «del 31 marzo 2022» con le seguenti: «del 5 marzo 2022»*

### 3.9

[Granato](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»*

### 3.10

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

«2-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: "1-quater. In favore dei soggetti con reddito annuo fino a 30.000 euro è assicurata la somministrazione di test antigenici rapidi in modo gratuito.»

### 3.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

«Articolo 3.1

*(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)*

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:

c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.»

### 3.0.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

Articolo 3.1

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105)

1. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui

all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le necessarie certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.»

### 3.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### Articolo 3.1

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la lettera a) è soppressa.»

### 3.0.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### Articolo 3.1

(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere infine le seguenti parole: "I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1.»

#### Art. 3-*sexies*

#### 3-*sexies*.1

[Granato](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 3-*sexies*.2

[Granato](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### 3-*sexies*.3

[Granato](#)

*Al comma 1, lettera b), n. 2), terzo periodo, sostituire le parole «digitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in presenza.».*

#### 3-*sexies*.4

[Granato](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il n. 2), il seguente: «2) con due casi di positività nella classe, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.».*

#### 3-*sexies*.5

[Granato](#)

*Al comma 1, lettera c), n. 2), terzo periodo, sostituire le parole «digitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in presenza.».*

#### Art. 5

## 5.1

[Granato](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 5.2

[Granato](#)

*Sopprimere il comma 1.*

## 5.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) le parole "sino al 28 febbraio 2022" sono sostituite con le seguenti "fino al termine del lo stato di emergenza";

b) le parole "della popolazione« sono sostituite con le seguenti "di tutta la popolazione";

c) le parole "soggette all'autosorveglianza di cui all'articolo 4" sono soppresse.

## 5.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino a cessate esigenze, le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza ogni quindici giorni.

## 5.5

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

*All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234«.

## 5.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le aziende sanitarie locali, previa convenzione con le scuole secondarie di primo e secondo grado di cui al comma 1, istituiscono propri presidi in prossimità delle strutture scolastiche medesime per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, con la finalità di agevolare le procedure di tracciamento, autosorveglianza e contenimento pandemico.

### 5.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5.1

(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziati risorse pari a 200.000 euro per



ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

#### **5.0.2**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5.1

(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

#### **5.0.3**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5.1

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale. 2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022. 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.

#### **5.0.4**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

Art. 5.1

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.5**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

Art. 5-sexties

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.6**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

Art. 5-sexties

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.7**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

Art. 5.1

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente

articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **5.0.8**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-sexties.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5-quater

### **5-quater.1**

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: «1-bis. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 gli articoli 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.»*

Art. 6

### **6.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2542

**XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 18/22, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 5/22, C.3457)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 517 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 294 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

[N. 208 \(ant.\)](#)

2 marzo 2022

11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 293 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

[N. 294 \(ant.\)](#)

2 marzo 2022

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

[N. 287 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**

## 1.4.2.1.1. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 517 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 1 MARZO 2022**  
**517<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2542\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, nel rinviare alla Nota n. 292 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, è opportuno richiedere l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di avere conferma della neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SACCONI** (FIBP-UDC) propone l'approvazione del parere testé espresso alle Commissioni riunite.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute** (Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari relativi all'articolo 1, comma 2, che riconosce ai detenuti e agli internati il diritto a una visita mensile delle persone autorizzate ai colloqui, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro, da svolgersi in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari.

Al riguardo, il successivo articolo 4 prevede l'attuazione di tale disposizione in due fasi: in un primo momento, all'entrata in vigore della legge, il diritto alle visite dovrà essere garantito in almeno un istituto per regione; dopo i primi sei mesi, dovrà essere assicurato in tutti gli istituti di pena. Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, nella parte dedicata agli aspetti finanziari, ciò comporta la presenza di apposite unità abitative in 20 istituti all'entrata in vigore della legge, e la loro realizzazione in ulteriori 170 istituti entro i primi sei mesi.

In relazione ai profili di copertura, secondo la citata relazione, le risorse per realizzare gli interventi dovrebbero essere reperiti nell'ambito dei fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili) destinati agli immobili pubblici, per i quali esiste una specifica programmazione all'edilizia penitenziaria. Al riguardo, segnala che si tratta di una modalità di copertura sugli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente, che non appare in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica; inoltre, tale indicazione non trova riscontro nell'articolato del disegno di legge.

Al fine di chiarire le criticità di carattere finanziario sopra segnalate, appare necessario richiedere al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza manifestata dal relatore di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

**(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento attribuisce alle provincie e agli enti territoriali di livello equivalente o agli istituti scolastici di ogni ordine e grado la facoltà di promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa. Il testo pervenuto all'esame del Senato recepisce alcune condizioni sugli articoli 2 e 4, funzionali al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, volte a specificare che le iniziative per le celebrazioni costituiscono, per le amministrazioni interessate e per le istituzioni scolastiche, una facoltà, al fine di assicurare che i suddetti articoli risultino coerenti con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5. In considerazione di quanto sopra, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono, inoltre, osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

La sottosegretaria SARTORE, conformemente alla relatrice, non ha osservazioni da formulare né sul testo né sull'emendamento.

Dal momento che non vi sono richieste di intervento, la RELATRICE propone di approvare un parere non ostativo sul testo e sull'emendamento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

**(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi** (Esame alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame sul testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore [SACCONI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni da formulare sul testo. In merito agli emendamenti, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 2.1 e 5.1, considerata la diversa modulazione temporale degli oneri. Comportano, invece, maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore con la valutazione non ostativa del testo. Rappresenta invece che, sugli emendamenti, l'istruttoria risulta ancora in corso di definizione.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo sul testo che, previa verifica della presenza del numero legale, è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)** (Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, comma 1, considerato che il Piano regionale ivi previsto contempla tra l'altro la ricognizione della consistenza della specie interessata, che andrebbero fornite

rassicurazioni circa il fatto che le regioni dispongano delle risorse sufficienti per realizzare le attività richieste nei tempi stabiliti e senza nuovi o maggiori oneri, come ad esempio per straordinari o consulenze.

Viene inoltre in rilievo l'articolo 2, comma 4, che pone a supporto dell'attività del Commissario straordinario l'Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 e operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e uno del Ministero della transizione ecologica: con riferimento a tale disposizione, la relazione tecnica, nell'escludere oneri per la finanza pubblica, richiama l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali con la possibilità del rimborso delle spese. Al riguardo, si chiedono chiarimenti sui profili finanziari di tale rimborso spese, con specifico riferimento ai soggetti beneficiari e alla sua sostenibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 5 del medesimo articolo 2, chiede conferma, anche al fine di escludere fabbisogni organici aggiuntivi, che la destinazione di un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale al potenziamento della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, non vada a pregiudicare la capacità di compiere le funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni di appartenenza, a carico delle quali resta il trattamento economico fondamentale e accessorio (in deroga, su questo secondo punto, ai principi generali) del personale in comando, distacco o fuori ruolo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 290 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre elementi di risposta ai rilievi segnalati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha chiarito che, sulla base delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2, in materia di facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi presso università ed istituzioni del comparto AFAM, è indubbio che potrà determinarsi un aumento del numero complessivo delle immatricolazioni; tuttavia, il predetto aumento, rispetto al numero generale degli iscritti alle istituzioni universitarie (1.500.000 studenti circa), ragionevolmente non si verificherà in misura tale da mettere in discussione i vincoli, previsti dalla legislazione vigente, alla contribuzione studentesca per fare fronte ai maggiori oneri da parte delle istituzioni universitarie. Infatti, poiché alle nuove iscrizioni corrisponderà, di converso, un nuovo numero di contribuzioni, in una misura tale da non incidere sul citato vincolo, le misure di cui agli articoli 1 e 2 non richiederanno risorse ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 3, comma 1, che concerne gli studenti iscritti a due corsi, che rende applicabile - al sussistere dei relativi presupposti - l'esonero dal contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, si rappresenta che, con l'articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), sono stati previsti, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, proprio al fine di ampliare il numero degli

studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Pertanto, all'eventuale incremento degli iscritti, in tali casi, si provvederà con le ulteriori risorse già stanziare con la legge di bilancio 2021, la cui cospicua entità rende assolutamente possibile soddisfare una platea di beneficiari di molto più ampia di quella che si potrà ragionevolmente determinare per effetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Inoltre, l'articolo 4, in materia di modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, prevede l'aggiornamento delle modalità di funzionamento del fascicolo elettronico dello studente, per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto. Tale adeguamento, tenuto conto degli strumenti di integrazione, sempre crescenti, resi disponibili dalla tecnologia, non dovrebbe determinare aggravii di spesa, fermo restando che, ove ve ne fossero, essi ricadrebbero in ogni caso sul contratto di servizio in essere con il gestore, che ricomprende già la necessità di aggiornamenti sia sotto il profilo tecnico che contenutistico degli strumenti in parola.

Gli adempimenti di cui all'articolo 5, volti al monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, risulta comunque opportuno acquisire ulteriori elementi di dettaglio che consentano di suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, le proposte 1.2 e 1.4.

Non si hanno osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO consegna una relazione tecnica, positivamente verificata, sul testo.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di predisporre, sulla base della relazione tecnica appena depositata, una proposta di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante risposte ai quesiti avanzati dai relatori sul testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Relazione non ostativa con condizione e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata, preso atto che:

- in relazione all'articolo 3, viene evidenziata la natura ordinamentale e precettiva delle relative disposizioni, segnalandosi altresì che agli adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- con riguardo all'articolo 6, si rappresenta che la partecipazione (senza diritto di voto) del Ministero dell'economia e della finanze al Comitato sarà assicurata dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie; non sono inoltre previsti oneri derivanti dalla corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti;
- con riferimento all'articolo 7, viene precisato che le attività operative (non finanziarie) poste in capo al Ministero dell'economia e delle finanze saranno svolte dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie; relativamente al comma 2, lettera c), della medesima disposizione, nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione aventi (alternativamente o congiuntamente) un impatto diretto sul bilancio dello Stato, o implicazioni che possano causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, in ottemperanza ai generali principi di finanza pubblica, l'autorizzazione del Ministero sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, la cui tipologia dovrebbe tener conto anche dei requisiti di urgenza e delle conseguenze connesse all'eventuale situazione di crisi di una controparte centrale, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria;
- in relazione all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono forniti ulteriori elementi informativi e viene confermato che la disposizione ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si tratta infatti di un meccanismo già sperimentato all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale e la sua estensione anche al riconoscimento di provvedimenti di sequestro e di confisca provenienti da altri Stati di emissione assicura l'uniformità di trattamento delle procedure, garantendo l'invarianza del flusso di risorse all'interno del sistema;
- con riguardo agli articoli 13 e 14, si conferma il carattere ordinamentale e l'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- per quanto concerne l'articolo 17, si rappresenta che la clausola di invarianza di cui al comma 3 non è coerente con quanto disposto dal comma 2, lettera d), della medesima disposizione: il criterio di delega è suscettibile di comportare oneri che dovranno trovare idonea copertura ai fini dell'adozione del decreto delegato, con applicazione del criterio previsto dall'articolo 1, comma 3;
- in merito agli articoli 4, 10, 15, 16, 18 e 19, si conferma che la complessità della materia non consente la determinazione *ex ante* degli effetti finanziari e, pertanto, la quantificazione di eventuali nuovi oneri sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti attuativi: nelle relazioni tecniche a loro corredo sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17. La relazione è altresì resa con la seguente osservazione:
  - si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 20, recante una delega che risulta già esercitata dall'articolo 5, comma 15-*septies*, lettera *f*), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

La sottosegretaria SARTORE esprime l'avviso favorevole del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di

parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante ulteriori elementi di risposta sul testo, con particolare riguardo agli articoli 5 e 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La sottosegretaria SARTORE deposita una relazione tecnica sul nuovo testo unificato, verificata negativamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra gli emendamenti e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2) e 1.334 (testo 2) sull'inserimento nei

bandi di gara di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Occorre valutare, poi, gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni connessi alla stipula di polizze assicurative. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le seguenti proposte: 1.3 (testo 2); gli analoghi 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 1.16 (testo 2); 1.18 (testo 2); gli analoghi 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2); gli analoghi 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.39 (testo 2); 1.40 (testo 2); gli analoghi 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2) e 1.49 (testo 2); 1.60 (testo 2); gli analoghi 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.79 (testo 2); 1.80 (testo 2); gli analoghi 1.82 (testo 2), 1.83 (testo 2) e 1.87 (testo 2); 1.90 (testo 2); 1.104 (testo 2); 1.112 (testo 2); gli analoghi 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2) e 1.121 (testo 2); gli analoghi 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2); gli analoghi 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2) e 1.189 (testo 2); 1.139 (testo 2); 1.176 (testo 2); 1.199 (testo 2); gli analoghi 1.228 (testo 2), 1.229 (testo 2) e 1.229 (testo 3); 1.235 (testo 2); gli analoghi 1.240 (testo 2) e 1.241 (testo 2); gli analoghi 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.244 (testo 3), 1.245 (testo 2) e 1.247 (testo 2); 1.249 (testo 2); gli analoghi 1.265 (testo 2), 1.266 (testo 2) e 1.267 (testo 2); gli analoghi 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2); gli analoghi 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2) e 1.309 (testo 2); 1.316 (testo 2); 1.355 (testo 2); 1.367 (testo 2); 1.600.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 1.84, (identico all'1.85), 1.94, analogo all'1.95, 1.56 (identico all'1.57 e analogo all'1.58), 1.81, 1.88, 1.112 (analogo al 1.113), 1.133, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analogo a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.334 (identico a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338) e 1.361. Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.1, 1.42 (identico a 1.43), 1.86 (identico all'1.87), 1.109, 1.116, 1.142 (analogo a 1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155 e 1.340.

Al [PRESIDENTE](#) (M5S), che chiede chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo con riguardo agli emendamenti 1.112, 1.191 e 1.207, risponde la sottosegretaria SARTORE, fornendo precisazioni.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) si sofferma quindi sulla portata normativa e finanziaria della proposta 1.178, rilevando l'opportunità di un approfondimento istruttorio. Ne dispone pertanto l'accantonamento.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) per segnalare che l'emendamento 1.340, su cui il Governo ha espresso una valutazione non ostativa, potrebbe avere un impatto sulla finanza pubblica regionale.

Il senatore [MANCA](#) (PD) nel concordare con l'osservazione del senatore Errani, aggiunge che la proposta, a suo avviso, potrebbe attivare un numero cospicuo di controversie.

Anche il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) rileva al riguardo profili di criticità finanziaria.

Il PRESIDENTE, con l'accordo del Governo, dispone quindi l'accantonamento della proposta 1.340.

La sottosegretaria SARTORE, sugli analoghi emendamenti 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2) e 1.334 (testo 2), fa presente che, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, si rende necessario inserire la previsione ai sensi della quale la copertura degli eventuali oneri derivanti dal meccanismo dei prezzi sia posta a valere sulle risorse del quadro economico degli interventi.

Sui suddetti emendamenti, si apre una articolata discussione, alla quale prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (M5S), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), [Erica RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE e la rappresentante del GOVERNO, all'esito della quale ne viene disposto l'accantonamento.

Sull'ordine dei lavori, interviene il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl), il quale, nel segnalare la ristrettezza dei tempi effettivamente dedicati alla discussione generale del decreto-legge "sostegni-ter", richiama l'esigenza di assicurare ai senatori dell'opposizione spazi adeguati di intervento.

Il PRESIDENTE, nel rimarcare la correttezza che ha sempre caratterizzato i rapporti tra la Presidenza della Commissione e i senatori dell'opposizione, accogliendo l'istanza del senatore Calandrini, sospende l'esame del provvedimento in titolo per passare alla discussione generale dell'A.S. n. 2505.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo.

Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 1.32 (testo 2), 3.76 (testo 3), 3.76 (testo 2), 3.105 (testo 2), 3.122 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 4.10 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 6.11 (testo 2), 6.0.19 (testo 2), 6.0.22 (testo 2), 7.14 (testo 2), 7.29 (testo 2), 7.52 (testo 2), 7.0.2 (testo 2), 7.0.14 (testo 2), 8.23 (testo 2), 8.29 (testo 2), 9.16 (testo 2), 11.0.2 (testo 2), 13.18 (testo 2), 13.0.29 (testo 2), 13.0.105 (testo 2), 13.0.158 (testo 2) 14.12 (testo 2), 14.0.18 (testo 2), 15.14 (testo 2), 15.17 (testo 2), 15.18 (testo 2), 15.0.7 (testo 2), 15.0.10 (testo 2), 17.1 (testo 2), 19.12 (testo 2), 19.37 (testo 2), 19.0.23 (testo 2), 19.0.35 (testo 2), 19.0.54 (testo 2), 20.0.20 (testo 2), 21.0.48 (testo 2), 22.5 (testo 2), 22.0.27 (testo 2), 24.0.36 (testo 2), 25.0.3 (testo 2), 25.0.6 (testo 2), 26.26 (testo 2), 26.0.3 (testo 2), 26.0.16 (testo 2), 26.0.25 (testo 2), 26.0.41 (testo 2), 26.0.65 (testo 2), 26.0.74 (testo 2), 28.0.6 (testo 2), 28.0.28 (testo 2), 28.0.36 (testo 2), 28.0.39 (testo 2), 28.0.41 (testo 2), 28.0.43 (testo 2), 28.0.46 (testo 2), 28.0.48 (testo 2), 29.0.24 (testo 2), 30.0.2 (testo 2), 31.0.2 (testo 2) e 31.0.62 (testo 2), pubblicate in allegato. Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 3.107, 20.0.14, 24.36, 26.0.58, 26.0.59 e 28.36. Informa inoltre che gli emendamenti 19.6 e 19.7 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G/2505/16/5.

Da' quindi la parola al senatore Zaffini, che ha chiesto di intervenire in discussione generale.

Il senatore [ZAFFINI](#) (Fdl), nel soffermarsi specificatamente sulle questioni concernenti le misure sanitarie di contenimento dell'emergenza pandemica, osserva che il decreto-legge in discussione si inserisce nella consueta impostazione del Governo, che pur lanciando proclami e dichiarazioni roboanti, non riesce poi ad adottare in concreto misure adeguate a risolvere i problemi, stanziando a tal fine risorse irrisorie. Ne è esempio lo stanziamento volto a contribuire alle spese sanitarie sostenute dalle Regioni, incrementato di soli 400 milioni di euro, quando la sola Umbria avrebbe necessità, per far fronte alle spese derivanti dall'emergenza sanitaria, di almeno 100 milioni di euro. Paventa quindi il rischio di dissesto finanziario di molti enti territoriali, con gravi conseguenze per i cittadini e gli



operatori economici.

Richiama quindi l'attenzione sul tema dell'indennizzo per gli eventi avversi derivanti dal vaccino anti Covid-19, anche nei casi di sola raccomandazione del vaccino. Al riguardo, pur esprimendo soddisfazione per il riconoscimento di una richiesta da tempo avanzata dal Gruppo Fratelli d'Italia, rileva comunque l'esiguità delle risorse stanziata a tal fine. Ritiene infatti indegno di un Paese civile prevedere, per la morte come conseguenza della somministrazione del vaccino, un indennizzo di 77 mila euro.

Saluta invece con favore le misure adottate per rafforzare la sanità militare, a partire dallo stanziamento di 8 milioni di euro per il Policlinico militare del Celio, che rappresenta un giusto riconoscimento per il fondamentale contributo dato dalle Forze armate al contrasto della pandemia. Con riferimento poi agli interventi volti a favorire il rientro in classe degli studenti coinvolti nelle misure di quarantena o di isolamento, segnala come nel decreto in realtà manchino le misure più efficaci per l'adeguamento delle scuole, dal potenziamento dei mezzi di trasporto, alla eliminazione delle cosiddette "classi pollaio", fino alla diffusione degli strumenti di ventilazione. Sul punto, non è previsto neanche uno stanziamento minimo di risorse, quale simbolica dimostrazione di buona volontà. In relazione alle tematiche appena indicate, fa presente che per il proprio Gruppo sono stati proposti diversi emendamenti, augurandosi che vengano presi effettivamente in considerazione, così da dare concretezza e spessore al provvedimento.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) sottopone all'attenzione della Commissione due emendamenti. In primo luogo, illustra la proposta 20.0.23, che proroga fino alla fine del 2022 i contratti del personale sanitario delle Forze armate, che meritano ogni considerazione per l'impegno serio e costante che hanno dedicato a contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica.

Si sofferma quindi sulla proposta 26.0.31, recante misure a sostegno dei produttori e contro lo spreco alimentare, con particolare riguardo alla macellazione alimentare. L'emendamento, che può definirsi una misura "etica" per gli effetti positivi che determina senza comportare oneri a carico della finanza pubblica, è diretto a favorire il congelamento delle carni fresche, nel rispetto del regolamento europeo 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine alimentare.

Interviene incidentalmente il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) per segnalare che quest'ultima proposta è condivisa in modo convinto dal proprio Gruppo, che ha presentato l'identico emendamento 26.0.30.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) interviene sulle problematiche connesse all'articolo 28 del provvedimento in titolo, che ha gravemente danneggiato le imprese di costruzione e le società finanziarie, bloccando sostanzialmente l'operatività dei *bonus* edilizi.

Osserva che, per evitare abusi o utilizzi impropri delle agevolazioni fiscali in questione, sarebbero stati sufficienti due rimedi: l'asseverazione da parte di un professionista della congruità dei prezzi per tutte le tipologie di *bonus* e la tracciabilità delle cessioni dei crediti di imposta. Considerata la semplicità di tali misure, che qualunque intelligenza media avrebbe potuto preventivamente individuare, diventa fondato il sospetto che l'assenza di presidi efficaci contro le frodi sia stata consapevolmente diretta a screditare e quindi a porre fine all'utilizzo dei crediti fiscali in materia edilizia, che per alcuni esponenti del Governo appaiono una inaccettabile forma di moneta fiscale. Il risultato, tuttavia, è stato disastroso per i cittadini e le imprese.

Fa quindi presente che anche il decreto-legge correttivo, recentemente adottato, limita comunque in modo insostenibile la trasmissione dei crediti d'imposta, accanendosi in particolare sulle società finanziarie, quando in realtà risulta che le principali frodi abbiano coinvolto Poste italiane. Si rinnova, inoltre, la consueta discriminazione tra istituti bancari presuntivamente buoni e imprenditori ritenuti *a priori* disonesti. Richiama quindi le proposte emendative, dirette a portare razionalità a tale disciplina. Illustra poi la proposta 19.0.35, condivisa dai professionisti, che è volta ad estendere la sospensione dei termini in caso di malattia, introdotta con un emendamento nella scorsa legge di bilancio in materia

fiscale, anche agli adempimenti contributivi e previdenziali.

Dà quindi conto di un altro emendamento, il 9.0.5, che riguarda un impegno assunto in sede di esame dell'ultimo decreto-legge "fiscale" e disatteso dal Governo, ossia l'ulteriore rateizzazione dei pagamenti della "rottamazione-ter" e del cosiddetto "saldo e stralcio", per venire incontro ai contribuenti in difficoltà e intenzionati ad adempiere agli obblighi fiscali.

Si sofferma, dunque, sull'emendamento 19.0.11, diretto a incentivare le aggregazioni delle piccole imprese, superando la disciplina fiscale vigente che limita, proprio nel caso di aggregazioni, l'applicazione del regime forfettario.

Segnala infine, come ulteriore tema condiviso, il trattamento fiscale delle casse di previdenza dei professionisti, che allo stato risultano tassate al pari degli speculatori finanziari. Un proprio emendamento è volto a ridurre dal 26 al 20 per cento l'imposizione fiscale sulla redditività di tali enti, con l'impegno di utilizzare la differenza a fini di assistenza della categoria interessata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

I relatori e la rappresentante del Governo rinunciano ai rispettivi interventi di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta

*La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 18,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

### **(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Ripresa dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti )

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il **PRESIDENTE** (M5S), in qualità di relatore, riepiloga sinteticamente le valutazioni espresse prima della sospensione della seduta. Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SARTORE, esprime una valutazione non ostativa sugli emendamenti 1.155 (testo 2), 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2), 1.293 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2), 1.349 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.82 (testo 2), 1.87 (testo 2), 1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.176 (testo 2), 1.199 (testo 2), 1.228 (testo 2), 1.229 (testo 2), 1.229 (testo 3), 1.235 (testo 2), 1.240 (testo 2), 1.241 (testo 2), 1.243 (testo 2) (già 1.43 (testo 2), 1.244 (testo 2), 1.244 (testo 3), 1.245 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.249 (testo 2), 1.265 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.267 (testo 2), 1.274 (testo 2), 1.275 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2), 1.309 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Formula quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a escludere effetti finanziari negativi, sulle proposte 1.31 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2) e 1.316 (testo 2).

Sugli emendamenti 1.83 (testo 2) e 1.104 (testo 2), subordina l'avviso non ostativo nelle loro rispettive

riformulazioni, di cui dà lettura.

Si pronuncia quindi per l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2) e 1.600 (testo 2), riportando a quest'ultimo riguardo alcune perplessità sull'esclusione *tout court* della possibilità di operare il ribasso in sede di offerta, a proposito dei costi di manodopera.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti sulla valutazione contraria dell'emendamento 1.3 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE rappresenta che risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, al fine di escludere l'onerosità della proposta.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) manifesta perplessità sulla sussistenza di criticità di carattere finanziario nell'emendamento in discussione.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire le verifiche del caso, dispone l'accantonamento dell'esame della proposta 1.3 (testo 2).

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala il rischio dell'apertura di possibili procedure di infrazione a livello europeo, nonché del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), il PRESIDENTE accantona altresì l'esame delle analoghe proposte 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2).

Dopo l'intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), ad avviso del quale la proposta 1.40 (testo 2) non determina oneri maggiori rispetto alla disciplina vigente, su richiesta della senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), che concorda sull'assenza di effetti finanziari negativi, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento anche dell'emendamento.

Chiede quindi chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo sull'emendamento 1.117 (testo 2) e sulle analoghe proposte.

La sottosegretaria SARTORE illustra le ragioni della posizione espressa.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) per esprimere perplessità sull'avviso contrario del Governo in relazione alle analoghe proposte 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2), che prevedono l'attuazione di una banca dati già esistente.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Errani.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame dei suddetti emendamenti per un supplemento di istruttoria.

Si svolge quindi un ampio e circostanziato dibattito, al quale prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*), Erica [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), la sottosegretaria SARTORE e il PRESIDENTE, sul contenuto normativo e sull'impatto finanziario degli emendamenti 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2), in tema di previsione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici.

All'esito della discussione, in modo da rendere possibili gli approfondimenti necessari, il PRESIDENTE ne accantona l'esame. Chiede quindi chiarimenti sulla valutazione di semplice contrarietà espressa dal Governo sulla proposta dei relatori 1.600.

Dopo gli interventi della sottosegretaria SARTORE e del senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), il PRESIDENTE prospetta al riguardo l'espressione di un parere non ostativo, su cui non obietta la rappresentante del GOVERNO.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di dettagliata relazione tecnica, sui seguenti ulteriori emendamenti, non segnalati dalla Commissione: 1.3, 1.4, 1.20, 1.23, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.60, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.90, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.128, 1.129, 1.132, 1.134, 1.135, 1.136, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.152, 1.154, 1.161, 1.171, 1.172, 1.173, 1.177, 1.194, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.227, 1.257, 1.259, 1.267, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.299, 1.300, 1.302, 1.303, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.311, 1.312, 1.314, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.341, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.356 e 1.360.

Il PRESIDENTE, anche in relazione alle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito e allo scopo di svolgere le verifiche necessarie, accantona l'esame degli emendamenti 1.41, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149 e 1.311.

Quindi, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.84, 1.85, 1.94, 1.95, 1.56, 1.57, 1.58, 1.81, 1.88, 1.112, 1.113, 1.133, 1.191, 1.207, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.304, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.361, 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.3, 1.4, 1.20, 1.23, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.60, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.90, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.128, 1.129, 1.132, 1.134, 1.135, 1.136, 1.152, 1.154, 1.161, 1.171, 1.172, 1.173, 1.177, 1.194, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.227, 1.257, 1.259, 1.267, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.299, 1.300, 1.302, 1.303, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.312, 1.314, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.341, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.356 e 1.360.

Sull'emendamento 1.83 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa: "Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «la definizione di criteri ambientali minimi» aggiungere, in fine, le seguenti: «, da rispettare obbligatoriamente e differenziati per tipologie ed importi di appalto»."

Sull'emendamento 1.104 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera c) con la seguente: "c) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, eventualmente introducendo meccanismi, anche facoltativi, di premialità;»."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.41, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.178, 1.340, 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2), 1.334 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2), 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2), 1.275 (testo 2) e 1.311, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta ai voti, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

## ELENCO EMENDAMENTI "SEGNALATI"

### **GRUPPO PER LE AUTONOMIE**

1.0.10, 2.12, 3.54, 3.91, 3.0.26, 6.0.11 (testo 2), 10.0.22, 10.0.52, 13.0.143, 19.80, 19.0.25, 21.0.7, 25.0.20, 26.38, 26.0.35, 27.8, 29.14, 29.46, 32.0.2

### **GRUPPO FRATELLI D'ITALIA**

3.0.51, 4.28, 5.27, 8.0.1, 8.0.23, 9.30, 9.0.5, 13.0.83, 13.0.119, 14.0.26, 14.0.27, 14.0.28, 15.20, 15.35, 18.0.2, 19.31, 19.77, 19.0.11, 19.0.35 (testo 2), 19.0.58, 20.0.8, 26.28, 26.31, 26.35, 26.40, 26.0.4, 26.0.15, 26.0.20, 26.0.31, 26.0.37, 26.0.44, 27.0.3, 28.0.24, 29.7, 29.54, 31.0.7

### **GRUPPO FORZA ITALIA**

1.33, 3.157, 3.0.9, 3.0.14, 3.0.25, 4.10 (testo 2), 4.27, 4.0.12, 5.12, 5.65, 5.0.25, 5.0.26, 8.14, 8.23 (testo 2), 8.0.35, 8.0.36, 8.0.38, 9.36, 10.0.23, 10.0.27, 10.0.51, 11.0.8, 11.0.13, 13.0.9, 13.0.60, 13.0.109, 17.2, 18.7, 18.0.7, 19.42, 19.0.19, 19.0.23 (testo 2), 20.2, 20.0.25, 21.0.22, 21.0.35, 23.0.3, 23.0.10, 23.0.15, 23.0.24, 24.18, 24.48, 25.0.14, 26.42, 26.0.16 (testo 2), 26.0.30, 28.0.3, 28.0.34, 28.0.41 (testo 2), 29.18, 29.0.1, 31.0.2 (testo 2), 31.0.22, 31.0.27, 31.0.43

### **GRUPPO ITALIA VIVA**

1.20, 1.41, 3.133, 3.162, 3.0.21, 3.0.22, 4.8, 5.41, 5.0.8, 7.11, 9.29, 9.0.1, 9.0.6, 13.0.27, 19.10, 19.58, 21.1, 21.0.32, 24.22, 29.20, 31.0.44, 31.0.64, 31.0.73

### **GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

1.13, 3.87, 3.112, 3.124, 4.1, 5.0.5, 6.17, 6.0.4, 7.0.14 (testo 2), 8.3, 8.42, 8.0.6, 8.0.18, 10.0.5, 10.0.28, 11.0.9, 12.0.4, 13.24, 13.37, 13.0.3, 13.0.69, 13.0.152, 14.20, 15.26, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.9, 17.3, 18.13, 18.0.19, 19.8, 19.66, 19.73, 19.0.4, 19.0.54 (testo 2), 20.3, 20.0.16, 21.0.37, 21.0.47, 21.0.49, 21.0.53, 21.0.54, 22.4, 22.5 (testo 2), 22.0.12, 23.3, 23.0.6, 23.0.9, 23.0.30, 25.2, 26.0.27, 26.0.34, 26.0.43, 26.0.65 (testo 2), 26.0.66, 26.0.71, 27.1, 28.0.1, 28.0.14, 28.0.36 (testo 2), 28.0.47, 29.15, 29.41, 29.57, 29.59, 29.63, 31.0.42, 31.0.49, 31.0.55, 31.0.71

### **GRUPPO MISTO**

1.21, 3.23, 3.77, 3.108, 3.130, 3.166, 3.0.49, 3.0.105, 3.0.110, 4.0.16, 5.42, 9.6, 9.0.8, 10.0.19, 13.18 (testo 2), 13.0.29 (testo 2), 14.0.1, 18.2, 19.0.3, 19.0.17, 19.0.18, 19.0.34, 24.4, 24.29, 25.0.26, 26.10, 26.0.51, 26.0.54, 26.0.67, 26.0.69, 28.72, 29.10, 29.53, 29.0.7

### **GRUPPO PD**

3.76 (testo 3), 3.122 (testo 2), 3.159, 5.66, 7.56, 7.0.24, 8.29 (testo 2), 8.0.3, 9.26, 10.0.38, 11.0.2 (testo 2), 13.40, 13.0.28, 13.0.30, 13.0.82, 13.0.95, 15.18 (testo 2), 16.46, 16.0.16, 17.1 (testo 2), 19.3, 19.48, 19.63, 19.0.8, 19.0.28, 19.0.44, 20.0.20 (testo 2), 20.0.21, 21.0.27, 21.0.33, 25.0.6 (testo 2), 25.0.16, 25.0.19, 28.0.19, 28.0.28 (testo 2), 29.12, 29.65, 30.0.2 (testo 2), 30.0.9, 31.0.16, 31.0.34, 31.0.61, 31.0.74

### **GRUPPO LEGA**

01.1, 1.32 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 3.0.100, 3.94, 4.2, 4.25, 4.37, 4.0.2, 4.0.22, 5.0.31, 6.0.17, 6.0.18,

6.0.19 (testo 2), 6.0.22 (testo 2), 7.29 (testo 2), 7.0.18, 8.0.34, 11.0.5, 12.0.3, 13.22, 13.23, 13.35, 13.0.12, 13.0.59, 13.0.72, 13.0.91, 13.0.98, 13.0.105 (testo 2), 14.0.2, 14.0.18 (testo 2), 14.0.21, 15.14 (testo 2), 15.0.7 (testo 2), 15.0.10 (testo 2), 18.10, 18.0.5, 18.0.14, 19.12 (testo 2), 19.16, 19.38, 19.41, 19.53, 20.0.11, 21.0.15, 21.0.38, 22.0.32, 23.0.2, 23.0.28 (testo 2), 24.20, 24.59, 24.61, 24.63, 24.0.36 (testo 2), 24.0.37, 26.18, 26.26 (testo 2), 26.0.8, 26.0.25 (testo 2), 26.0.41 (testo 2), 26.0.70, 26.0.73, 26.0.74 (testo 2), 28.47, 28.0.9, 28.0.39 (testo 2), 29.66, 29.0.22, 29.0.24 (testo 2), 31.0.8, 31.0.56

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [2505](#)

**G/2505/1/5**

[Castaldi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessi che:

l'articolo 3, nell'intervenire sull'articolo 1-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di contributi per l'anno 2021 ai settori del *wedding*, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (di seguito HO.RE.CA), ne amplia la relativa platea rafforzando il sostegno alle imprese esercenti alcune tipologie di attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica;

considerato che:

la predetta disposizione, tra i codici Ateco riferiti al settore dell'HO.RE.CA, non ha inserito due attività che risultano tra le più danneggiate, insieme al turismo, dalla pandemia, come l'attività delle mense e delle lavanderie industriali che operano nel settore del turismo;

il settore della ristorazione collettiva (cod. 56.29), in particolare, proprio a fronte della drammatica situazione, ha ottenuto un riconoscimento attraverso l'istituzione di un apposito fondo nel cd. decreto Sostegni-*bis* (dl n. 73 del 2021), all'articolo 43-*bis*, di cui si è ancora in attesa di attuazione e che necessita di essere rifinanziato per poter sostenere le perdite di fatturato che le aziende stanno accumulando ormai da due anni,

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, il decreto di riparto del fondo di cui all'articolo 43-*bis* del decreto-legge cd. Sostegni-*bis*;

ad inserire il settore della ristorazione collettiva (cod. 56.29) tra i codici Ateco danneggiati afferenti al settore dell'HO.RE.CA;

a sostenere il predetto settore con ulteriori risorse, in particolare rifinanziando, nel primo provvedimento utile, il fondo istituito dall'articolo 43-*bis* del decreto Sostegni-*bis*.

**G/2505/2/5**

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. n. 2505, recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il decreto-legge n. 4/2022 in titolo reca misure di sostegno alle imprese e operatori economici connesse all'emergenza da Covid-19;

considerato che:

con il decreto-legge n. 211 del 24 dicembre 2021, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, a decorrere dal 25 dicembre 2021, finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, fra cui, in particolare, la sospensione relativa a «le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti», nonché «le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati»;

valutato che:

le attività che svolgono pubblico spettacolo e, in particolare modo, quelle riconducibili a discoteche, sale da ballo, eventi e concerti sono state particolarmente colpite dagli effetti di cui ai decreti che si sono succeduti, dall'insorgere della pandemia, negli ultimi 23 mesi;

alcuni rappresentanti del comparto dei gestori di sale da ballo lamentano situazioni di concorrenza sleale, anche a discapito della sicurezza dei fruitori e richiedono dunque un adeguamento della normativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di adeguare il coefficiente di capienza dei locali adibiti a sale da ballo, discoteche e musica dal vivo, agli standard europei incrementando inoltre il numero di azioni di controllo al fine di contenere e contrastare la sleale concorrenza.

**G/2505/3/5**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021, confluito con un emendamento nel decreto legge 221/2021, in fase di conversione alla Camera, ha recato alcune misure restrittive fino alla cessazione dello stato di emergenza (alcune di esse decorrono dal 10 gennaio 2022);

in particolare, lo stesso ha disposto circa l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi e attività (alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose; impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto) e mezzi di trasporto (aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti e treni interregionali e d'alta velocità, trasporto pubblico locale, ecc.), consentendoli esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (attestanti l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione; l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);

inoltre, integra le disposizioni per le competizioni e gli eventi sportivi in zona bianca, limitandone le capienze e riservando l'accesso a detentori di green pass rafforzato;

i gestori di piscine e palestre, dopo mesi di stop, per via delle chiusure previste a causa della

grave crisi sanitaria da Covid, nonostante la timida riapertura, rischiano, a causa delle ingenti perdite finanziarie, la chiusura dell'attività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire la riapertura attività senza limiti di capienza che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

**G/2505/4/5**

[L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19;

considerato che:

l'Italia si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 *final*);

gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali;

il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030;

preso atto che:

oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un ruolo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale;

secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050;

mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale;

la sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una *leadership* assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte;

considerato inoltre che:



anche a causa dell'alto costo che le imprese dovrebbero sostenere per la modernizzazione degli impianti installati altamente inquinanti con nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a nullo impatto sull'effetto serra, gli attuali livelli di sostituzione del parco installato non saranno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la riduzione dei gas serra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nel primo provvedimento utile, un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentati da refrigeranti naturali.

**G/2505/5/5**

[L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessi che:

l'Italia, si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 *final*);

gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali;

il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030;

preso atto che:

oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un molo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale;

secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO<sub>2</sub> equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050;

mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale;

la sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una *leadership* assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte;

considerato che:

anche a causa dell'alto costo che le imprese dovrebbero sostenere per la modernizzazione degli impianti installati altamente inquinanti con nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a nullo impatto sull'effetto serra, gli attuali livelli di sostituzione del parco installato non saranno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la riduzione dei gas serra,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.

**G/2505/6/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, cosiddetto Hard To Abate, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei primi giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

l'Italia tra i paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);

i competitori Europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 euro/MWh), 120 TWh di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale;

nel nostro paese, in analogia con quanto posto in essere in altri paesi europei, possono essere implementate soluzioni che sfruttano la specificità che contraddistinguono il nostro sistema energetico

e portino un sollievo temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineino un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative di «*electricity release*» che prevedano la cessione e il trasferimento a settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura, attraverso contratti di medio/lungo termine a prezzi calmierati, di un quantitativo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e ritirata dal GSE.

**G/2505/7/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh;

l'Italia tra i paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema addebitati in bolletta e quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico. Tra questi oneri rientrano il sostegno alle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (componente maggiormente rilevante), la promozione dell'efficienza energetica, gli oneri per la messa in sicurezza del nucleare e per compensazioni territoriali, il bonus sociale elettrico, il regime tariffario speciale per il servizio ferroviario universale e merci. Peraltro, dal 1° gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

per affrontare il problema del caro energia, oltre alle significative misure di contenimento previste nel presente decreto e in precedenti provvedimenti (decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130,

«cosiddetto Bollette», e la legge di bilancio 2022), occorre anche intraprendere una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise + IVA) che impattano in bolletta,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per un riordino della disciplina delle componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, mediante lo spostamento strutturale di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus sociale elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci.

**G/2505/8/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, sta determinando una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

sia il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», e sia la legge di bilancio 2022 hanno previsto, rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo trimestre 2022, l'IVA agevolata con aliquota del 5% per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma specificando l'applicazione dell'aliquota agevolata all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto sta determinando da mesi ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l'Unione Europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al

miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia,

impegna il Governo: ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 10.

**G/2505/9/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023;

sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo molo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il gas naturale è la risorsa che ha contribuito in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un molo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di ulteriore penetrazione delle FER, nella transizione continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale.;

la Commissione UE lo scorso 2 febbraio 2022 ha approvato definitivamente l'atto delegato complementare del regolamento sulla tassonomia dell'UE che riconosce il ruolo del gas nella transizione energetica e il nucleare. L'atto delegato contiene per il gas vincoli stringenti che rischiano di penalizzare i paesi virtuosi come l'Italia, con particolare riferimento agli impianti di generazione elettrica a gas, a vantaggio di altri paesi membri che ancora oggi hanno nel mix di generazione elettrica una percentuale elevata di carbone,

impegna il Governo

opportune iniziative in sede comunitaria affinché, nella tassonomia, applicando il principio della neutralità tecnologica, si rivedano per il gas i criteri stringenti sulle emissioni per non penalizzare i paesi più virtuosi come l'Italia, che hanno attuato un processo di *phase-out* del carbone in fase già avanzata, per non determinare impatti negativi sulla competitività delle imprese e possibili aggravii per i consumatori finali, nonché per non avere limitazioni verso una decarbonizzazione ambiziosa e nel contempo progressiva e realistica.

**G/2505/10/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il gas naturale è la risorsa che ha contribuito in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un ruolo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di ulteriore penetrazione delle FER, nella transizione continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Questo deve indurre Europa e il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, dunque con una scarsa diversificazione degli approvvigionamenti;

alla fine di novembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato l'atto delegato che definisce i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E (in corso di revisione) sulle infrastrutture energetiche transfrontaliere in vigore dal 2013 (Regolamento 347/2013). Con la quinta revisione della lista pubblicata dei Progetti di Interesse Comuni europei è stata rimossa la previsione del raddoppio della fornitura annuale attuale del TAP (Trans-Adriatic Pipeline), da 10 a 20 miliardi metri cubi all'anno del gas naturale trasportato, con la motivazione comunicata dalla stessa Commissione Europea che l'aumento della fornitura di gas causerebbe un aumento significativo delle emissioni di CO2 in Italia;

la Commissione UE lo scorso 2 febbraio 2022 ha approvato definitivamente l'atto delegato complementare del regolamento sulla tassonomia dell'UE che riconosce il ruolo del gas nella transizione energetica e il nucleare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria, in coerenza alla normale procedura degli atti delegati che prevede il coinvolgimento del Consiglio dell'Unione Europea quale co-legislatore, affinché si possa rivedere l'esclusione tra i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E, quello del raddoppio del TAP, infrastruttura fondamentale per il

rafforzamento della capacità di trasporto gas in Italia, per la diversificazione degli approvvigionamenti in Europa e per ridurre i costi di approvvigionamento del gas.

**G/2505/11/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte europeo e anche interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (regolamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con utilizzo di contratti del tipo *capacity mechanism* e/o gestione delle riserve strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo;

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per realizzare efficacemente il mercato unico del gas al fine di cancellare tra gli stati UE le barriere tariffarie nel trasporto (c.d. *Pancaking*) che penalizzano il nostro paese.

**G/2505/12/5**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,

connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, sta determinando una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del «prodotto finito». Dall'ultimo trimestre del 2021 è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflativa per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2,5 per cento dell'attuale circolante);

questa escalation dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;

sia il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», sia la legge di bilancio 2022, hanno previsto rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo trimestre 2022 la riduzione di alcuni oneri di sistema sul gas ma l'IVA agevolata con aliquota del 5 per cento per la somministrazione di gas esclusivamente ad usi civili ed industriali, dunque con misure importanti ma non sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA agevolata del 5 per cento anche al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.

**G/2505/13/5**

[Zaffini](#)

Il Senato,

premessi che

L'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di Covid-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici.

Di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in modo mirato invece che «a tappeto».

Fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione:

- alla domanda 10 «Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?» si legge: «Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.» La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo



indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;

- alla domanda 21. «Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?» la risposta è «Sì, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.» La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base «dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante 8.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19 sostenute dalla citata variante»: di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione. A questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della *immunity waning* (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immunity evading*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazione vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di The Lancet, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni.

Nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi.

La scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello *European Public Assessment Report*, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni «al buio», possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse.

Rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», all'art. 1, comma 2 recita: «L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione». In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.

Ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid

in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità.

Il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni.

Negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. «vaccino universale» che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike.

Alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.

Impegno il governo:

a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il booster ai minori.

**G/2505/14/5**

[Vitali](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prevedere, per tutta la durata dello stato di emergenza, la non applicazione del citato articolo 48-*bis* nel caso in cui il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché a prevedere la non applicazione del medesimo articolo 48-*bis* alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

**G/2505/15/5**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Il Senato

in sede di discussione del Disegno di Legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

Premesso che:

il provvedimento in esame intende sostenere i settori più esposti ai fattori di rischio e di incertezza che l'attuale aumento del costo della bolletta energetica sta determinando sulla nostra economia, rallentandone la crescita, e appare in continuità con le misure urgenti già varate per far fronte all'emergenza pandemica che hanno sostenuto fin qui il tessuto economico-produttivo, il lavoro e le famiglie;

in particolare l'articolo 19 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia;

con sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di invalidità civile per i soggetti sui quali viene riconosciuta una inabilità del 100 per cento sia incrementata fino alla cifra minima di 516,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza;

il contenuto della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale è stato recepito dall'art. 15 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

le due principali Federazioni nazionali, *Fand e Fish*, che tutelano i diritti delle persone con disabilità denunciano che per effetto di tale incremento, sul versamento del reddito di cittadinanza a partire dalla fine di gennaio, l'Inps ha applicato decurtazioni e in alcuni casi azzeramenti alle persone disabili percettori del reddito di cittadinanza;

i tagli, che riguardano anche titolari di assegno sociale che hanno ricevuto gli aumenti, derivano dagli effetti dell'applicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4 che include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare nel calcolo del reddito, ponendo proprio sulle famiglie in condizioni di disagio per la presenza di persone disabili a carico una intollerabile discriminazione;

tale situazione sta provocando non pochi disagi per donne e uomini che hanno una invalidità civile al 100 per cento, spesso costrette a sopravvivere al limite dell'indigenza;

impegna il Governo:

a valutare tutte le iniziative utili per portare, nel breve termine possibile, ad un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per quei soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza, sottraendo i trattamenti assistenziali dal calcolo degli stessi.

**G/2505/16/5 (già em. 19.6 e 19.7)**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

La Commissione,

premessi che:

da uno studio svolto dall'Università della Toscana, dove sono stati raccolti dati utili relativi al percorso accademico di studenti con dislessia, si rileva come gli studenti dislessici, a prescindere dal corso di studio frequentato, riescono ad ottenere, in media, 6 CFU in meno rispetto agli studenti non dislessici. Tale differenza, che consiste in circa un esame in meno l'anno, è maggiormente evidente nei corsi di studi umanistici. Tale considerazione è anche alla base del maggior tasso di studenti fuori corso tra i dislessici e, soprattutto, del maggior tasso di abbandono;

ovviamente simili difficoltà sono riscontrabili già nella scuola dell'obbligo e nelle scuole superiori;

esistono progetti per implementare strumenti e servizi a supporto di studenti con dislessia, alcuni co-finanziati dalla Commissione Europea all'interno del programma Erasmus+ - Strategic Partnership. Si tratta di progetti che hanno tra gli obiettivi primari quello di realizzare piattaforme digitali, in grado di suggerire allo studente dislessico la metodologia di studio per lui più appropriata, tramite l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale. Si utilizza materiale didattico come applicazione per tablet e smartphone o come estensione chrome che consente: il caricamento di pdf o foto, la trasformazione di file di testo o a foto in un documento con font ad alta leggibilità, modificabile secondo le necessità, ricerca del significato di una parola, evidenziazione di parole o singole lettere con un colore, text to speech, ascolto di un intero documento di testo, associazione di immagine a una parola, creazione di mappe concettuali. Il tutto in varie lingue;

il costo dello strumento è contenuto (max 10 euro a studente) in base al numero degli iscritti certificati Dsa,

impegna il Governo:

al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento, con conseguente diminuzione dell'abbandono dei percorsi accademici da parte degli studenti universitari che manifestano DSA, ma anche per le necessità degli studenti della scuola primaria e secondaria affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, a stanziare le risorse necessarie per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Art. 01

**01.1**

[Cantù](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#), [Binetti](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Parente](#), [Rufa](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

*(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3. L'indennizzo di cui al presente comma consiste in un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da COVID-19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

## Art. 1

### 1.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;*
- b) *al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1691,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».*

### 1.2

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, le parole: «20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro»;*
- b) *al comma 2 dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

*«b-bis) i termini dei versamenti relativi per il versamento dell'IRAP, in scadenza nel mese di gennaio 2022;*

*b-ter) i termini versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza per il primo trimestre del 2022».*

### 1.3

[Evangelista](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 40 milioni di euro.»;*
- b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32».

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 1.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro» a al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«*h-bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

#### 1.5

[Pittella](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 1.6

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni»;*

b) *al comma 4, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 1.7

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «51 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### 1.8

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».*

### **1.9**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221», aggiungere le seguenti: «nonché alle attività, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90, che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge.»;*

2) *al comma 4, le parole: «pari a 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 30 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».*

### **1.10**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «Le risorse del fondo sono destinate in modo prevalente, secondo criteri di proporzionalità, alle attività economiche di cui al primo periodo per le quali, per effetto delle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, il periodo di chiusura alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti superiore al periodo conseguente all'applicazione delle sole misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221».*

### **1.11**

[Modena](#)

*Al comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".*

*1-ter. Ai fini del comma 1, il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

### **1.12**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 1.13

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#), [Croatti](#), [Vaccaro](#), [Castaldi](#), [Pesco](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### 1.14

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

### 1.15

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

### 1.16

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### 1.17

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".».

### 1.18

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".».

### 1.19

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato, in misura pari a 150 milioni per l'anno 2022 destinati alle attività identificate dal codice ATECO 93.11.2.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro 30 giorni dalla



data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1 tenendo conto, al fine di consentire l'accesso al contributo anche alle società sportive dilettantistiche, del parametro di riferimento relativo alla superficie in metri quadri delle piscine.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **1.20**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;*

- *al comma 3, le parole: «entro il 16 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022».*

### **1.21**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole: «del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221», inserire le seguenti: «, nonché le attività rientranti nella medesima filiera in cui operano tali soggetti e che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019»;*

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici connessi con la filiera dei soggetti le cui attività sono vietate o sospese sino al 31 gennaio 2022.».

### **1.22**

[Laus](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-bis, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **1.23**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

*2-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.24**

[Modena](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

*2-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.25**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

«2-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

*2-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **1.26**

[Montevecchi, De Lucia, Vanin, Anastasi, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Giuseppe Pisani, Presutto, Romano, Trentacoste, Naturale](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alle attività economiche, individuate rispettivamente con i codici Ateco 90.04 e 90.02.09, che sono state sospese nello stesso periodo di riferimento.».

#### **1.27**

[Pittella, Ferrari](#)

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in tre rate di pari importo entro il 30 settembre, il 31 ottobre e il 30 novembre 2022.».*

#### **1.28**

[Angrisani, Abate, Crucioi, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi](#)

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «si fa luogo al rimborso di quanto già versato per un importo massimo di 700.000 di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20,7 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,11 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*"h-bis) quanto a 700.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009"».*

### **1.29**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo al rimborso di quanto già versato per un importo massimo di 700.000 di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20,7 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,11 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*"h-bis) quanto a 700.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014"».*

### **1.30**

[Gallone](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. È istituito un fondo a sostegno delle reti d'impresa attive e per le reti d'impresa che si costituiscono nel corso dell'anno 2022, al fine di favorire l'aggregazione delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, sono emanate le norme attuative per l'accesso al fondo per le reti d'impresa costituite o costituite nell'anno 2022.».*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;*

*all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 91 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

### **1.31**

[Gallone](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. È istituito a livello nazionale un fondo a sostegno dei confini minori (Confidi 112), con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022, per incrementare il Fondo Rischi. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, sono emanate le norme attuative per l'accesso al fondo da parte dei confidi minori.».*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;*

*all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 91 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

### **1.32 (testo 2)**

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

"3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui all'articolo 1, commi 927-933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3-ter. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

*b) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

### **1.32**

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui all'articolo 1, commi 927-933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3-ter. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

### **1.33**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui ai commi 927-933 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.».

Conseguentemente, all'articolo, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, sostituire le parole: «albi professionali» con le seguenti: «albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.».

### **1.34**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui ai commi 927-933 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

3-ter. All' articolo 1, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: "albi professionali" sono sostituite con le seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013."».

### **1.35**

[Taricco, Biti](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma 4-bis. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID.

4-quater. Ai fini del ristoro economico delle conseguenze derivanti dalle misure di interruzione dell'attività dettate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento" il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per l'anno 2023.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.36**

[Caligiuri, Gallone, Berardi](#)

*Dopo il comma 4, inserire in fine il seguente:*

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del Covid. Agli oneri derivanti dal presente comma, calcolati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178.».

**1.37**

[De Carlo, Calandrini, La Pietra](#)

*Dopo il comma 4, inserire in fine il seguente:*

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID».

**1.38**

[De Carlo, Calandrini](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Ai fini del ristoro economico delle conseguenze derivanti dalle misure di interruzione dell'attività dettate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento" il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per l'anno 2023.

4-ter Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022

e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

### **1.39**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:*

«4-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

4-ter. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.».

### **1.40**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Il termine previsto al 16 dicembre 2022, della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente agli immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, è prorogato al 30 giugno 2023, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **1.41**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4.bis Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, si applicano anche ai contratti conclusi fino al 31 marzo 2022, pure se stipulati con soggetti diversi dalla clientela al dettaglio. La consegna della copia del contratto non costituisce requisito di validità ovvero di efficacia del contratto, felino restando l'obbligo di mettere a disposizione del cliente copia dello stesso su supporto durevole, anche mediante trasmissione presso l'indirizzo di posta non certificata del cliente ovvero altro mezzo idoneo».

### **1.0.1**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- bis.

*(Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)*

1. All'articolo i, comma 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "retributiva o risarcitoria", sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza."».

### 1.0.2

[Nannicini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di gioco del Bingo)*

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "periodo di sospensione dell'attività", sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe.».

### 1.0.3

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. Per l'anno 2022, per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 1.0.4

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le

parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo I della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.6

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".



2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.7

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ». A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.8

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283 è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ». A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "«tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

«380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.10

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a

carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

### 1.0.11

#### Castaldi, Trentacoste

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 la concessione dell'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è incompatibile con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito anagrafico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è elevato a più di 64 anni di età per uomini e donne. A decorrere dalla medesima data l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 207 del 1996, è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al precedente periodo è destinata, per una quota pari allo 0,22 per cento, al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996 e, per una quota pari allo 0,02 per cento, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.».

### 1.0.12

#### Ferro, Berardi

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.1- *bis*.

*(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)*

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una

società di revisione.».

### 1.0.13

[Romeo](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro il 30 novembre 2021.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di effettuazione delle istanze da presentare, al fine di ottenere il contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 1.0.14

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.1- **bis**.

*(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)*

1. All'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: a) le parole: "entro il 30 aprile 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 2023"».

### 1.0.15

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- **bis**.

*(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)*

1. All'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, sostituire le parole: "30 aprile 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023"».

Art. 2.

Art. 2

## 2.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «300 milioni»;

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti

previsti al medesimo comma 2.

*9-ter.* Il contributo di cui al comma *9-bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*9-quater.* Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma *9-bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

*Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «300 milioni», e all'articolo 32, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1.200 milioni», con le seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.2

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

*«9-bis.* Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

*9-ter.* Il contributo di cui al comma *9-bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*9-quater.* Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma *9-bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

*Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.3

[Collina](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

*«9-bis.* Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

*9-ter.* Il contributo di cui al comma *9-bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta

2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*9-quater.* Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-*bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

*Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1761,41» e alla lettera a), sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.4

[Calandrini, De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

*«9-bis.* Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

*9-ter.* Il contributo di cui al comma 9-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*9-quater.* Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-*bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

*Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.5

[Castaldi, Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

*«8-bis.* Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma i, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

*8-ter.* Il contributo di cui al comma 8-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*8-quater.* Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 8-*bis*, si applicano le

disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.»;

c) *al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

*«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.*

*9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».*

*Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».*

## 2.7

[Carbone](#), [Evangelista](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dotazione di 200 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 250 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;*

- *sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

c) *al comma 9 sostituire le parole: «pari a 200 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 250 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.711,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».*

## 2.8

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché tutte le attività dei gruppi 55.1, 55.2, 55.3 e 55.9; 56.i, 56.2 e 56.3 e 93.1 e 93.2»;*

b) *al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».*

*Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## **2.9**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 1, le parole: «dotazione di 200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «dotazione di 210 milioni» ed , in fine, dopo il numero: «47.79», aggiungere i seguenti: «47.80, 47.81»;*

2) *Al comma 9, le parole: «pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022,» sono sostituite con le seguenti: «pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022,».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,».*

## **2.10**

[Modena](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle imprese» aggiungere le seguenti: «e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate».*

## **2.11**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate».*

## **2.12**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in via prevalente».*

## **2.13**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in via prevalente».*

## **2.14**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «ATECO 2007:» inserire il seguente numero: «46.31».*

## **2.15**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43» sono aggiunte le seguenti: «14.19.29, 45.40.21, 46.39.20, 46.42.10, 46.47.10, 46.6, 47.11.50, 47.24.20, 47.41, 47.91.10, 56.10.20, 68.20.01, 70 22 09, 74.10.9, 77.40.00, 96.02.01».*

b) *al comma 2, le parole: «non superiore a 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10 milioni di euro».*

## **2.16**

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».*

## **2.17**



[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».*

**2.18**

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».*

**2.19**

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

*Al comma 1 dopo i numeri: «47.79» aggiungere i seguenti: «47.80, 47.81».*

**2.20**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «47.79» aggiungere le seguenti: «47.80, 47.81».*

**2.21**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «47.78, 47.79» aggiungere le seguenti: «47.81»;*

b) *sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «210 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**2.22**

[Gallone](#)

*Al comma 1, dopo il numero: «47.99» aggiungere i seguenti: «47.3, 47.30».*

**2.23**

[Binetti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a favore delle attività di commercio al dettaglio, non comprese nei suddetti codici, insistenti nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».*

**2.24**

[Manca](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché 47.3 e 47.30.».*

**2.25**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. L'aiuto in forma di contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta agli operatori in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635).».*

**2.26**

[Collina](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

**2.27**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

**2.28**

[Carbone](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

**2.29**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 2, sostituire parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

**2.30**

[Lonardo, Pacifico](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019» con le seguenti: «non inferiore al 25 per cento rispetto al 2019, con criteri di proporzionalità rispetto alla riduzione subita, privilegiando le imprese che abbiano subito una riduzione maggiore.».*

**2.31**

[Lonardo](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019» con le seguenti: «non inferiore al 25 per cento rispetto al 2019, con criteri di proporzionalità rispetto alla riduzione subita, privilegiando le imprese che abbiano subito una riduzione maggiore.».*

**2.32**

[Modena, Gallone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 dopo le parole: «relativi ai periodi d' imposta 2019-2021», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.»;*

b) *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».*

**2.33**

[Manca, Collina](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni.*

1) *al comma 2, dopo le parole: «relativi ai periodi d' imposta 2019-2021», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per*

autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

2) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi di cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».

### 2.34

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 2 dopo le parole:* «relativi ai periodi d'imposta 2019-2021.», *aggiungere le seguenti:* «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi di cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».

### 2.35

[Evangelista](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nei loro confronti, non si applica il limite di ricavi di cui al comma 5. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, adotta la modalità di determinazione del contributo.».

## 2.36

[Stefano](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

## 2.37

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «Successivamente» fino a: «al comma 4» e al comma 7, sostituire le parole: «provvede a ridurre» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvede al rifinanziamento del fondo di cui al presente articolo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2022.».*

*Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.811,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022.».*

## 2.38

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sopprimere le parole da: «Successivamente» fino a: «al comma 4»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «provvede a ridurre» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvede allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie.».*

## 2.39

[Pittella](#), [Ferrari](#)

*Sopprimere il comma 8.*

## 2.40

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«9-bis. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da Covid-19 e di sostenere le stesse per superare le gravissime difficoltà causate anche dalle misure che hanno previsto la prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione » Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

## 2.0.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 2- bis.**

*(Investimenti per favorire l'economia reale)*

1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere *a*) e *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.*

### **2.0.2**

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Fondo per il sostegno per il trasporto di merci su strada)*

1. Al fine di garantire il sostegno del settore del trasporto di merci su strada dagli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri le modalità di erogazione e di riparto del suddetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **2.0.3**

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Fondo per il sostegno dei comuni montani)*

1. Al fine di garantire un ristoro ai comuni montani per le maggiori spese sostenute a causa degli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di riparto del suddetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **2.0.4**

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati

adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei DPCM e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'art. 28 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 530 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

### 2.0.5

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Fondo per il sostegno alla stampa locale)*

1. Al fine di sostenere le attività degli organi di stampa locale è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per il sostegno alla stampa locale, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per sostenere le attività di pubblicazione e diffusione di notizie da parte di testate giornalistiche, anche online, radio e televisioni di carattere locale.

2. Con decreto dell'autorità delegata in materia di editoria, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al Gomma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 2.0.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*a-bis*) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-*bis*.1 del presente decreto è innalzata a 12 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis*.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 12 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 12 anni ai sensi della presente lettera *a-bis*). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A"».

### 2.0.7

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche con codice ateco 47.80 - 47.81 - 47.82 - 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati è riconosciuto un ulteriore contributo "una tantum" nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80 per cento, e viene erogato dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

## 2.0.8

[Modena](#), [Saccone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

*(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)*

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

Art. 3

## 3.1

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 milioni di euro, per l'anno 2022 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» *con le seguenti:* «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole:* «160 milioni» *con le seguenti:* «170 milioni».

*Conseguentemente all'articolo 24:*

a) *al comma 6 sostituire le parole:* «15 milioni» *con le seguenti:* «5 milioni» *e sopprimere le parole da:* «, nonché» *fino a:* «n. 218».

b) *al comma 10 sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «10 milioni».

## 3.2

[Margiotta](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» *con le seguenti:* «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente,

a) *al comma 4 sostituire le parole:* «160 milioni» *con le seguenti:* «180 milioni»;

- b) *all'articolo 24, comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a «n. 218»;*
- c) *all'articolo 24, comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*
- d) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h- bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

### 3.3

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218»;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

### 3.4

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».*

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 24:*

a) *al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «,nonché» fino a: «n. 218»;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

### 3.5

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti di cui alla legge li agosto 2003, n. 218.»;*



b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 24:*

a) *al comma 6, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218. »;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

### 3.6

#### Evangelista

*Al comma 1, le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 10 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 24:*

a) *al comma 6, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni» e le parole da: «, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218» sono soppresse;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

### 3.7

#### Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui una quota parte pari a 30 milioni di euro da destinare alle strutture ricettive nei Comuni classificati dall'Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica ai sensi dell'articolo 182, comma 2-bis, del decreto 19 maggio 2020, n. 34 e quota parte pari a 20 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.691,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022,».*

### 3.8

#### Evangelista

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro» con le seguenti: «di 40 milioni di euro»;*

b) *al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39 che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22*

dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32"».

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.701,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 40 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.9

[Manca](#), [Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

2) *dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.10

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 1, primo periodo, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

2. *Il comma 4, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;*

b) *quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

### 3.11

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».*

### **3.12**

[Boccardi](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

b) *dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «180 milioni»*

*all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «61 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».*

### **3.13**

[Boccardi](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,».*

### **3.14**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00».*

### **3.15**

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «giardini zoologici» inserire le seguenti: «, e di ulteriori 50 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi di ristoro e sostegno in favore dei soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

*a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;*

*b) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32.».*

### **3.16**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «giardini zoologici» inserire le seguenti: «, e di ulteriori 50*

milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi di ristoro e sostegno in favore delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 93.11.20, 93.11.30 e 93.11.90.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32.».

### 3.17

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «giardini zoologici» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare alle aziende del settore matrimoni ed eventi privati.».*

2. *Il comma 4, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.18

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».*

### 3.19

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: » , e di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, per interventi a favore dei rifugi di montagna».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.20

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione».*

### 3.21

[Taricco](#), [Biti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".»;

b) *Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.";

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.'";

d) *Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:* "4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".»

### 3.22

#### Modena

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è sostituito dal seguente:

"Art. 1-ter - *(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà)* - 1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al Decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2022, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

### 3.23

#### Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al capoverso, le parole: «All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», sono sostituite dalle seguenti: «Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;*

2) *premettere alla lettera a) la seguente:*

*«0a) All'articolo 1, comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo: "La richiesta di erogazione del contributo di cui al presente comma può essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.", ed al comma 24, sostituire le parole: "10 settembre 2021", con le parole: "30 novembre 2021".».*

3) *ai capoversi delle lettere a) , b) e c) premettere le seguenti parole: «all'articolo 1-ter».*

### **3.24**

[De Poli](#), [Mallegni](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) , capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.,».*

### **3.25**

[Vono](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.,».*

### **3.26**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo le parole: «Contributi per i settori» , inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» , inserire le seguenti: «49.32.».*

### **3.27**

[Collina](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.».*

### **3.28**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20, 49.39.09, 50.30.00, 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992;».*

### **3.29**

[De Carlo, Calandrini](#)

*Al comma 2 lettera a) dopo le parole: » ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».*

**3.30**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».*

**3.31**

[Evangelista](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «i settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi,» ;*

b) *al comma 2 alla lettera b) al capoverso «2-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:  
- dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere le seguenti: «82.30,» ; sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro» ;*

c) *all'articolo 4 sostituire le parole: «pari a 160 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 180 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) quanto a 20 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» .*

**3.32**

[Manca, Ferrari, Rojc](#)

*Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «delle fiere e dei congressi» e alla lettera h) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere le seguenti: «82.30».*

**3.33**

[Boccardi, Mallegni](#)

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».*

**3.34**

[Paragone](#)

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere il seguente: «82.30».*

**3.35**

[Bressa](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le seguenti: «delle fiere e dei congressi», e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le seguenti: «82.30 (Fiere e Congressi),».*

**3.36**

### Modena

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) le parole: «dell'HO.RE.CA» sono sostituite dalle seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b) le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» sono aggiunte le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39» le parole: «non inferiore al 40» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «151 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 110 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».*

### **3.37**

#### Laus, Manca

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39», e sostituire le parole: «non inferiore al 40» con le seguenti: «non inferiore al 30»;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «270 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1771, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

*«h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

### **3.38**

#### Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA » con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2», aggiungere le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39»; sostituire le parole: «non inferiore al 40» con le seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 110 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **3.39**



[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b):*

a) *sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni»;*

b) *dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39»;*

c) *sostituire le parole: «non inferiore al 40 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 30 per cento»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «270 milioni».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**3.40**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), le parole: «dell'HO.RE.CA» sono sostituite dalle seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b), le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» sono aggiunte le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39», le parole: «non inferiore al 40» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

**3.41**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 50 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, 93.29.10, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 è destinato alle imprese che svolgono attività ricreative e di divertimento identificate nel codice ATECO 93.29.10».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «170 milioni» all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «51 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

**3.42**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera b), *sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro»;*

b) al comma 4 *sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022.».*

### **3.43**

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

b) *dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».*

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) per 160 milioni mediante articolo 32;

b) per 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.44**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;*

b) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **3.45**

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

*Conseguentemente,*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «180 milioni»*

b) *all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «61 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

### **3.46**

[Bressa](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si*

*provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.47

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.48

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Al comma 2 lettera b), le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.49

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e dopo il numero: «93.11.2» aggiungere i seguenti: «49.39.09, 50.30.00, 52.21.90 e 82.99.99» nonché al comma sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole:» 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».*

### 3.50

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 2, lettera b), le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2022».*

### 3.51

[Collina](#), [Giacobbe](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «per le imprese che svolgono» con le seguenti: «per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che svolgono»;*

2) *sostituire le parole: «Per le imprese costituite» con le seguenti: «Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno avviato la propria attività»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti in fine i seguenti commi:*

*"4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'*Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA).*

*4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-*

*bis*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019".»

### 3.52

#### [Gallone](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per le imprese che svolgono» con le parole: «per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che svolgono» e le parole: «Per le imprese costituite» con le parole: «Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno avviato la propria attività».*

### 3.53

#### [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti: «, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633,».*

### 3.54

#### [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «come attività prevalente», con le seguenti: «come attività».*

### 3.55

#### [Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ATECO: 96.09.05» inserire i seguenti numeri: «46.30, 46.90.,».*

### 3.56

#### [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «93.11.2», aggiungere le seguenti: «46.22.00»;*
- b) *sostituire le parole: «40 milioni», con le seguenti: «50 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.57

#### [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» aggiungere le seguenti: «469000, 463000»;*
- b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «165 milioni di euro».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.58

#### [Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «93.11.2» inserire le seguenti: «469000, 463000».*

### 3.59

#### [Carbone](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «469000, 463000».*

### **3.60**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20, 49.39.09, 50.30.00, nonché 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992.»*

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022,».*

### **3.61**

[Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere i seguenti codici Ateco: «49.32.10 (Trasporto con taxi), 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente) 49.39.09 (per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente), 50.30.00 per i natanti che svolgono attività di taxi e noleggio con conducente, 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992.»*

### **3.62**

[Carbone](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20,».*

### **3.63**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 2 lettera b) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire: «56.29».*

### **3.64**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20,18.12».*

### **3.65**

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».*

### **3.66**

[Collina](#), [Manca](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».*

### **3.67**

[De Poli](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».*

### **3.68**

[Evangelista](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».*

### **3.69**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».*

### **3.70**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» aggiungere le seguenti: «93.13.00 e 93.11.30,».*

### **3.71**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2», inserire le seguenti: «93.29.90, 93.21.02, 93.21.00».*

### **3.72**

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero: «93.11.2,» aggiungere, in fine, il seguente: «96.01.10.».*

### **3.73**

[Evangelista](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «96.01.10.».*

### **3.74**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».*

### **3.75**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».*

### **3.76 (testo 3)**

[Taricco](#), [Biti](#), [Bergesio](#)

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «<< nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da considerarsi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole e agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.>>».*

*2) Dopo il comma 4 inserire i seguenti: «<< 4-bis. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".*

*4-ter. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".*

*4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel*

limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

### **3.76 (testo 2)**

[Taricco](#), [Biti](#)

"font-size:medium">"All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche :

*1. Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività*

*agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da considerarsi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.*

*2. Dopo il comma 4 inserire i seguenti :*

*4-bis. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".*

*4-ter. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".*

*4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima.*

L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

*4-quinquies. All'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente: 5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"*

Conseguentemente la rubrica è così modificata: " misure a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo.

### **3.76**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla legge 20*

febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».

### 3.77

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso di attività agrituristica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».*

### 3.78

[Modena](#)

*All'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività».*

### 3.79

[Evangelista](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività».*

### 3.80

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».*

### 3.81

[Carbone](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56.30, 93.11.2,» , inserire le seguenti: «nonché per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,».*

### 3.82

[Bagnai](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.*

*b -ter) Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al Decreto legislativo 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.*

*b-quater) Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al*



credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

*b-quinques)* Agli oneri derivanti dal comma *b-bis*), valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.83**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.84**

[Modena](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.85**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b -bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.86**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*All'articolo 3, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».

### **3.87**

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della riduzione di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali.».

### **3.88**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis*. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022.

*2-ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il limite di spesa di cui al comma *2-quater* e tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.

*2-quater* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

### **3.89**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa per l'anno 2021 e non utilizzate, con ulteriore assegnazione di risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 cui si provvede ai sensi dell'articolo 32».

*Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere la seguente:*

«h -bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

### **3.90**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate e con un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **3.91**

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laus](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.»;

### **3.92**

[Gallone](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).

4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019".».

### 3.93

[Boccardi](#), [Gallone](#), [Dal Mas](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati". Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

### 3.94

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

### 3.95

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis Limitatamente all'anno 2022, agli accordi stipulati tra le attività di commercio di articoli pirotecnici ed esecuzione di spettacoli con gli stessi e i soggetti committenti per le esecuzioni piromusicali si applica l'aliquota del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.» .

### 3.96

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque ricorrano, "per l'anno 2021" con le seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".».

### 3.97

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque ricorrano, "per l'anno 2021" con le seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".».

### 3.98

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 3, le parole: «per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021» sono soppresse.*

### 3.99

[Carbone](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «47.51, 47.71, 47.72» inserire le seguenti: «47.19.1».*

### 3.100

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «47.51, 47.71, 47.72» inserire le seguenti: «47.19.1».*

### 3.101

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*, è inserito il seguente:

"127-*vicies*. stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi."».

### 3.102

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*, è inserito il seguente:

"127-*vicies*. stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi"».

### 3.103

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'applicazione dell'aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui al decreto ministeriale n. 500 del 14/12/21 viene sospesa per l'intero anno 2022. Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile avvierà nel contempo attività istruttoria funzionale all'aggiornamento dei criteri previsti all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».

### 3.104

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.».

### 3.105 (testo 2)

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

### Art. 3

*a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*"3-bis.* Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1, di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

*3-ter.* Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.";

*b) al comma 4, sostituire le parole "dal presente articolo", con le seguenti "dai commi 1, 2 e 3";*

*c) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*"4-bis.* Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 14.664.000 euro per l'anno 2022 e in 2.749.500 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

### 3.105

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis.* Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

*3-ter.* Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino

all'effettivo versamento.».

### **3.106**

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge li agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

### **3.107**

[Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge numero 198 del 2016" da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro.

3-ter. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della Legge numero 198 del 2016" secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3-*quater*. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV*. (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

### **3.108**

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici".».

### **3.109**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici."».

### **3.110**

[Tiraboschi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici."».

### **3.111**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata il 1 gennaio di ciascun anno, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per quella a "distanza" al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per quella a "distanza" al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.».

### **3.112**

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da Covid-19 e di sostenere le stesse per superare le gravissime difficoltà causate anche dalle misure che hanno previsto la prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **3.113**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022».

### **3.114**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 che hanno sede nel territorio dei comuni



già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, le disposizioni degli articoli 1, 1-*bis*.1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino 31 dicembre 2022. L'importo del prestito assistito da garanzia di cui ai commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 1, e comma 1 dell'articolo 13, del medesimo decreto n. 23 del 2020, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019».

### 3.115

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, sostituire le parole, ovunque presenti: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";
- b) all'articolo 1-*bis*.1, comma 1, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

### 3.116

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole, ovunque ricorrano: "30 giugno 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023";
- b) sostituire le parole, ovunque ricorrano: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

### 3.117

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico";
- b) alla lettera m), sostituire le parole: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

### 3.118

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, ultimo periodo le parole: "sono prorogate di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di tre anni";
- b) al comma 3, lettera a), ultimo periodo, le parole: "è prorogata di 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata di 36 mesi";
- c) al comma 3, lettera b), ultimo periodo, le parole: "è prorogata di 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata di 36 mesi".

3-*quater*. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) le parole: "dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dovuti in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022";

2) le parole: ", per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, nonché per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019"».

### 3.119

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza".

3-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a marzo 2022"».

### 3.120

[Manca, Collina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«1.811,41 milioni»;

c) alla lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.320 milioni»;

d) alla lettera b), le parole: «329 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «359 milioni».

### **3.121**

[Taverna](#), [Montevecchi](#), [Coltorti](#), [Lupo](#), [Russo](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [D'Angelo](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Corbetta](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Ferrara](#), [Pirro](#), [Di Girolamo](#), [Pavanelli](#), [Croatti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

b) al comma 4, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni» e le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 160 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 150 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.122 (testo 2)**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

3-ter. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato».

3-quater. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:

"8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e

delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3-sexies. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

### **3.122-bis**

[Ferrari](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di fornire un sostegno al settore aeroportuale fortemente colpito dalla crisi pandemica e favorire la transizione ecologica del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il triennio 2022-2024 a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti eleggibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

### **3.122**

[Manca, Collina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

3-ter. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato».

### 3.123

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

### 3.124

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#), [Ricciardi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo"».

### 3.125

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo". 11 comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato"».

### 3.126

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2022».*

### 3.127

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2022».*

### 3.128

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

### 3.129

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "100 milioni per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e 150 milioni per l'anno 2022"»;

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 3.130

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

### 3.131

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

### 3.132

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

### 3.133

[Carbone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: " fino al 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2023".».

**3.134**

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*g) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".*

*h) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022"..*

*3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;*

*b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».*

**3.135**

[Auddino](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*e) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".*

*f) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".*

*3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;*

*b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».*

**3.136**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 comma della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2022".*

*b) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: " 330 milioni per l'anno 2022».*

*2) al comma 4 le parole: «pari a 160 milioni» sono sostituite con le seguenti: «pari a 408 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto*

a) *con le seguenti*: «quanto a 248 milioni di euro per l'anno 2022,».

### 3.137

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo t, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

b) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *sostituire le parole*: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dai commi 1, 2 e 3».

### 3.138

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

d) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *sostituire le parole*: «dal presente articolo» *con le seguenti*: «dai commi 1, 2 e 3».

### 3.139

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il comma 924 con il seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e il valore residuo mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

### 3.140

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del medesimo articolo 13, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo"».



### 3.141

[Collina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

3-ter. All'articolo 9-ter, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le concessioni già assentite durante l'anno 2021 sulla base delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono considerate efficaci anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun atto ricognitorio né di presentazione di alcuna istanza o documentazione, in applicazione delle deroghe ivi previste".

3-quater. Agli oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.142

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

### 3.143

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminali ai portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 3-bis del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-quater. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.144**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 2 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

### **3.145**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Modena](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 3-bis alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.146

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, sostengano spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 3-*bis* è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «310 milioni»;*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.811,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere le seguenti:*

«*h-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014;

*h-ter*) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004».

### 3.147

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di contenere i concomitanti effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e dall'aumento dei costi del carburante, le imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00 possono usufruire del beneficio della riduzione del costo del carburante pari al 20 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge si provvede a dare attuazione all'intervento previsto nel precedente periodo».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 3.148

[Auddino](#), [Lanzi](#), [Vanin](#), [Lannutti](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Nocerino](#), [Castaldi](#), [Croatti](#), [Campagna](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. In considerazione degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica e dell'aumento del prezzo del carburante, sono stanziati, per l'anno 2022, 10 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al rimborso del 20 per cento del costo del carburante in favore delle imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 160 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

### **3.149**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

### **3.150**

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

### **3.151**

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i

programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

### **3.152**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

### **3.153**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

### **3.154**

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 29 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

### **3.155**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per accedere alle garanzie a titolo gratuito».

### **3.156**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di

rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, ai sensi del comma 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per accedere alle garanzie a titolo gratuito».

### 3.157

#### Modena

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO».

### 3.158

#### Marino, Evangelista

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

b) al comma 141-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

c) dopo il comma 141-bis, è aggiunto il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo

di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

### 3.159

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

b) al comma 141-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

c) dopo il comma 141-*bis*, è aggiunto il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito

della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

### **3.160**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

### **3.161**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto un contributo mensile pari euro 1.000,00 per i mesi da gennaio a marzo 2022.

4-*ter*. Le modalità per la presentazione delle istanze ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 4-*bis* sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.162**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 28 marzo 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022 e 30 novembre 2022 con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

### **3.163**

[Coltorti](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#)



*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica sulle aziende di cui al comma 2, sono prorogati i seguenti termini:

a) all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza";

c) all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

d) all'articolo 145, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza";

e) all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza"».

### **3.164**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis Agli operatori commerciali su aree pubbliche con codice ateco 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo 2021 a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati viene riconosciuto un ulteriore contributo. L'importo del contributo di cui al precedente periodo è pari ad almeno:

a) euro 3.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura non inferiore al 50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

b) ad euro 5.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

c) ad euro 15.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura superiore all'80 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

4-ter. I criteri e le modalità per la presentazione delle istanze per l'erogazione del contributo di cui al comma 4-bis sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-quater Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.165**

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a 30.000 euro per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

4-ter. Il credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

4-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 3.166

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'articolo 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è soppresso. Riacquistano vigore le disposizioni dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».

### 3.167

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio n. 2021 n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2022".

4-ter. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto di cui al comma precedente possono presentare le relative istanze entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

### 3.168

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

4-ter Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.169

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali tra privati, tutti i termini previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione sono prorogati di diritto di 90 giorni».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché misure di sostegno per gli adempimenti derivanti da obbligazioni contrattuali tra privati».

**3.170**

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, i termini ordinatori o perentori in scadenza nell'anno 2022 per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo non superiore a 90 giorni, su richiesta da parte del privato, con apposita istanza da notificare, anche telematicamente, all'amministrazione competente».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché misure di sostegno per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione».

**3.171**

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi».

**3.172**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di nonne di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

**3.0.1**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- bis.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

### **3.0.2**

[Nencini, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

### **3.0.3**

[Faraone, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in favore dei lavoratori marittimi che operano su navi battenti bandiera estera)*

1. Ai lavoratori marittimi che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, che ai fini della tutela previdenziale sono iscritti alle assicurazioni generali gestite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 47 e 49 della legge 26 luglio 1984, n.

413, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro in essere, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

All'art. 3, comma 1, del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" aggiungere le seguenti ", ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,».

### 3.0.5

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

### 3.0.6

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese

nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore".

ii. alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti".

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie".

2. al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

*b*) All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscono la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo".

4. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni a decorrere dal 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.0.7

[Marino, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una

banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

*b*) al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

*c*) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo».

### 3.0.8

[Ginetti, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Riduzione delle percentuali per la determinazione della "non operatività" delle società)*

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, i coefficienti del 2 per cento, del 6 e 5 per cento, nonché del 15 per cento, di cui, rispettivamente, alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotti alla metà per i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sono considerati non operativi ai sensi del medesimo articolo 30.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 3.0.9

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore".

ii. alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti".

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie".

- al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

*b*) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

**3.0.10**

[Laus, Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:



«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.0.11**

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**3.0.12**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.0.13**

[Bottici](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure in favore dei centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili)*

1. Allo scopo di sostenere concretamente le importanti attività educative e sociali svolte dai centri di *pet therapy* e di ippoterapia per disabili, causate anche dalle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza sanitaria dovute all'epidemia da Covid-19, ai centri di *pet therapy* e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2022. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Alla ripartizione del fondo tra i centri interessati si provvede con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### **3.0.14**

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2,

comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

### 3.0.15

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

### 3.0.16

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

3. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, a 190».

### 3.0.17

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Cancellazione della TARI per il 2022 per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2022.

2. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.18

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale HO.RE.CA.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) quanto a 5 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **3.0.19**

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento nei confronti delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.20**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.21**

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa

beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

### 3.0.22

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Modifiche alla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)*

1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti».

### 3.0.23

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Concessione di un contributo a fondo perduto agli enti del terzo settore)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per far fronte alla crescita esponenziale dei prezzi di luce e gas, agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.24

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

### 3.0.25

#### Saccone

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 3- *bis*.

##### *(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)*

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi.

Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».

### **3.0.26**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### **3.0.27 (testo 2)**

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

*(Disposizioni in favore delle imprese operanti nel settore discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Per le imprese di cui al comma 1, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2022.
5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 4, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al comma 3, dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lettera d)" sono inserite le seguenti: " e per l'anno 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera e)."

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
- quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  - quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 3.0.27

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 3.0.28

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.29

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 ".».



### 3.0.30

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

### 3.0.31

[Zaffini, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)*

1. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.».

### 3.0.32

[Ginetti, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.701,41 milioni di euro per l'anno 2022 »; *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c -bis*) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.33

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)*

1. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.».

### **3.0.34**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Incremento fondo perduto navi minori)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di ulteriori 50 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole:* «1.691,41 milioni di euro per l'anno 2022»; *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c -bis*) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.35**

[Catalfo](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Gallicchio](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)*

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in

1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.36

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.37

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.38

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.39

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. Al comma 3, dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lettera d)" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera e)".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.40

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali)*

1. Al comma 3, dell'articolo 13-*decies*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.41

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.42

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.43

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)*

1. All'articolo 13-*decies*, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.44

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

### 3.0.45

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di cloud computing dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi 1057 e 1057-*bis* della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

### 3.0.46

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 3- *bis*.

*(Estensione della durata massima dei finanziamenti garantiti dallo stato alle aziende Causa covid-19)*

1. Per le garanzie di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, come convertito in Legge e modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, la durata massima è estesa a 12

anni».

### 3.0.47

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, comma 1, lettere c-*bis*) e m) sostituire le parole: "120 mesi", ovunque ricorrano, con le seguenti: "144 mesi"».

### 3.0.48

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune)*

1. Le somme non erogate di cui all'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di prevedere un contributo nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti".

3. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, sono erogate con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore dei soggetti privati esercenti attività di impianti di risalita a fune non ricompresi in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/2021, con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti».

### 3.0.49

[Richetti](#), [Masini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)*

1. Le somme non erogate alle aziende ai sensi dell'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 N. 69, confluiscono nel

Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea."

3. Una quota pari a 5.000.000,00 euro delle risorse non erogate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, confluisce in un fondo per le aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge.».

### 3.0.50

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, di cui all'art. 36-*bis*, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto anche per il 2022, relativamente alle spese sostenute nel 2021, allorché le stesse abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'art. 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni»;*

- *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d -bis*) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

### 3.0.51

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea".

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-

legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 viene istituito un fondo di 5.000.000,00 euro da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».

### 3.0.52

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Fondo a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato comma 3 del medesimo articolo 7-*bis*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.53

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 195 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 85 milioni per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 75 milioni per il 2022, al Ministero della transizione ecologica per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e al Ministero della cultura per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.

### 3.0.54

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre



2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.55**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.56**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.57**

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.58**

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio

2021, n.106 sono apportate le seguenti modificazioni.

a) all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma 1 è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.59**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia di credito alle PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

### **3.0.60**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia di credito alle PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

### **3.0.61**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia di credito alle PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

### **3.0.62**

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(ACE innovativa 2022)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le

seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

### 3.0.63

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(*ACE innovativa 2022*)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del contino 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

### 3.0.64

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(*ACE innovativa 2022*)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

### 3.0.65

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(ACE innovativa 2022)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

### 3.0.66

[Marino, Faraone, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga moratorie PMI)*

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2022" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

### 3.0.67

[Sbrollini, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia estensione del credito d'imposta per l'acquisto della carta)*

1. All'articolo 1, comma 378, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al primo periodo, si applica, altresì, alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni», e le parole: «120,26 milioni» con le seguenti: «140,26 milioni»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

**3.0.68**

[Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali)*

1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**3.0.69**

[Marino](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista)*

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013"».

**3.0.70**

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle

aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma i e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma t, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.71**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.72

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il

deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.0.73**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del



prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.0.74

[Laus](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con il decreto di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **3.0.75**

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo a fondo perduto alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di cinquantamila euro, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma i è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1.

L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma t, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **3.0.76**

[Laus, Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di

manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 12 gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta

successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.77**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.0.78**

#### Modena

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art.- 3-bis.**

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di

manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto- legge sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 3.0.79

#### [Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **3.0.80**

#### Modena

*Dopo l' articolo , è inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1

L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5.11 credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 3.0.81

#### [Modena](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.



3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.82**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 3- bis.**

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei

locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVLD-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.83**

#### Modena

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 3- bis.**

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 160 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 40 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.84**

#### Modena

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.0.85**

#### Laus, Manca

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 3- *bis*.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190».

### **3.0.86**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.87**

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2021, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

### **3.0.88**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai

ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

### **3.0.89**

#### Paragone

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

### **3.0.90**

#### De Poli, Mallegni

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

### **3.0.91**

[Fedeli](#), [Pittella](#), [Rossomando](#), [Collina](#), [Manca](#), [Stefano](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

### **3.0.92**

[Binetti](#), [De Poli](#), [Boccardi](#), [Papatheu](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

### **3.0.93**

[Rizzotti](#), [Papatheu](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche

si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

### **3.0.94**

[Pittella](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati



dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente nonna, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

### **3.0.95**

[Faggi](#), [Pillon](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi

precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

### **3.0.96**

[Boccardi](#), [Gallone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo».

*Conseguentemente,*

*al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «210 milioni»;*

*all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».*

### **3.0.97**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1711,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **3.0.98**

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.99**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Fondo a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale)*

1. Il fondo di cui al comma 3 dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge di cui al periodo precedente.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.100**

[Tosato](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)*

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese di qualunque dimensione è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30% delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, presenti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000,00 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 22.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto relativamente alle spese inerenti a:

a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;

c) pulizia;

d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;

e) stoccaggio prodotti e materiali;

f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;

g) *hostess* e interpreti;

h) servizi di ristorazione;

i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposta finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.

5. Sono abrogati l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e l'articolo 46-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,5 milioni di euro per ciascuna dell'annualità 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui al comma 5».

### 3.0.101

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)*

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 22.500.000 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in Italia, relativamente alle spese inerenti a:

- a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
- b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
- c) pulizia;
- d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
- e) stoccaggio prodotti e materiali;
- f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
- g) hostess e interpreti;
- h) servizi di ristorazione;
- i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposta finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23  
dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.102**

[Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **3.0.103**

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" sono aggiunte le seguenti: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito"».

### **3.0.104**

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in materia di credito alle PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

### **3.0.105**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga misure per la liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.106**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi».

### **3.0.107**

[Lonardo](#), [Pacifico](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure a sostegno delle Zone economiche speciali)*

1. I capannoni industriali unitamente alle annesse aree scoperte, site in area Zes, e dismessi da oltre 24 mesi dalla produzione, possono essere riacquistate, con decreto motivato del Commissario, ed essere assegnate dai Consorzi di Sviluppo Industriale Asi alle imprese che hanno proposto manifestazione di interesse. I consorzi Asi devono corrispondere all'assegnatario dell'area ferma dalla produzione il valore del compendio industriale, così come determinato da un perito nominato dal Presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati e ricevuti dall'assegnatario per la realizzazione dello stabilimento».

### **3.0.108**

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o



della prima rata entro il 30 aprile 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 maggio, il 30 giugno il 31 luglio e il 30 settembre 2022.".

2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono nulle.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

### **3.0.109**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure a sostegno della distribuzione del settore HORECA)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 21/199, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 1 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 5 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta riferite a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale la misura del credito d'imposta sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2 dicembre 2014, n. 190».

### **3.0.110**

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole e della pesca)*

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole e della pesca possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura al cento per cento, a fronte di nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e finalizzati alla ricostituzione di liquidità.

2. Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, avere una durata fino a 60 mesi e un importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro.

3. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1711,41 milioni» e dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

**3.0.111**

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

All'articolo 3 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018'. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73"».

**3.0.112**

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Prevalenza agriturismo)*

1. Al secondo comma, lettera *b*), dopo il primo periodo inserire il seguente: "nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale"».

### 3.0.113

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

### 3.0.114

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del Covid-19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

### 3.0.115

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato ad dotare nell'immediato tutti gli uffici pubblici di impianti di purificazione d'aria ambientale che siano efficaci nella eliminazione o nella inattivazione di microorganismi.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.116

[Rivolta](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Contributi per le imprese colpite dalla chiusura della Statale Regina per il cantiere della Variante della Tremezzina)*

1. Al fine di sostenere le attività interessate dalla chiusura della Statale Regina a Colunno per la realizzazione della variante della Tremezzina, è istituito un fondo straordinario di 30 milioni di euro volto a compensare le medesime attività che abbiano subito una diminuzione degli utili nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, superiore al 30 per cento rispetto all'ultimo esercizio, con limite massimo di erogazione fissato a 20.000 euro per ciascuna attività.

2. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Eventuali residui del fondo di cui al comma 1 sono destinati in percentuale alle attività che hanno fatto richiesta che abbiano subito una diminuzione degli utili superiore a 20.000 euro rispetto all'ultimo esercizio.

4. Per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, le attività beneficiarie del fondo di cui al comma 1, con sede operativa nei Comuni del Centro e Alto Lago di Como, e nei Comuni della Valle d'Intelvi e di Argegno, possono presentare domanda ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### Art. 4

##### 4.1

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "operatori del settore" sono inserite le seguenti: ", incluse le imprese di cui al comma 10-ter dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,"».

##### 4.2

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2,5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e la quota rimanente destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a condizione che abbiano subito, nel secondo semestre del 2021, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

1) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

2) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

##### 4.3

[Evangelista](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:*

«è incrementato di 120,2 milioni di euro»;

- *al comma 2, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2022» e le parole: «60,7 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «80,9 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 3, le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.681,61 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 20,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

#### 4.4

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

#### 4.5

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle imprese di trasporto turistico non di linea».*

#### 4.6

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.";*

*b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";*

*c) al comma 4, le parole: "nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024";*

*d) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*"6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».*

#### 4.7

### Romani

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

c) al comma 4, le parole: "nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

### **4.8**

#### Faraone, Evangelista

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) salvaguardia e sostegno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne"».

### **4.9**

#### Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono beneficiarie delle misure previste all'articolo 1, comma 366 e comma 368 della legge 31 dicembre 2021 n. 234, anche le aziende identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.».

### **4.10 (testo 2)**

#### Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### **4.10**

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **4.11**

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

#### **4.12**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

#### **4.13**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:*

«2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

#### **4.14**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

#### **4.15**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022», e le parole: «tre mesi» con le parole «sei mesi» e le parole «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **4.16**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022», con le seguenti: «30 giugno 2022», le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

#### **4.17**

[Paragone](#)

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;*
- b) *le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;*
- c) *le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».*

#### **4.18**

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, le parole: «31 marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 5 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

#### **4.19**

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022», con le seguenti: «30 giugno 2022».*

#### **4.20**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 2, dopo le parole: «settori del turismo», aggiungere le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».*

b) *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*  
*«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo*



10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.21**

[Laus](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2, dopo le parole: «settore del turismo» inserire le seguenti: «, dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»*

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.22**

[Modena](#)

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «settori del turismo,» aggiungere le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».*

#### **4.23**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «settore del turismo», sono aggiunte le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».*

#### **4.24**

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quater. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai

sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*2-quinquies.* Alle minori entrate contributive di cui ai commi precedenti, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.25**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di sei mesi anche non continuativi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

*2-ter.* L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma *2-bis* è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

*2-quater.* L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e *2-ter* e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

*2-quinquies.* Alle minori entrate derivanti dai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*2-sexies.* L'esonero di cui al comma *2-bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quinquies* è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*2-septies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 486, le parole: "del turismo," sono soppresse;*
- b) *al comma 487, le parole: ", il Ministro del turismo" sono soppresse».*

#### **4.26**

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

*2-ter.* L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di

finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

*2-quater.* L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:*

a) quanto a 55 milioni, per l'anno 2022, e a 0,1 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 195 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 85 milioni per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 75 milioni per il 2022, al Ministero della transizione ecologica per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e al Ministero della cultura per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.

#### 4.27

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis.* Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

*2-ter.* L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

*2-quater.* L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*2-quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter* nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196

b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per

le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **4.28**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«*3-bis*. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

*3-ter*. L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

*3-quater*. L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»;

b) *al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, stimati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

#### **4.29**

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis*. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

*2-ter*. L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di

finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

*2-quater.* L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### **4.30**

##### Evangelista

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica».

b) *al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «dal comma 1 pari a 100 milioni di euro» con le seguenti: «dal comma 1 e dal comma 2-bis pari a 109,9 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.671,31 milioni di euro per l'anno 2022»; dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) quanto a 9,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

#### **4.31**

##### Modena

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.32**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.33**

[Paragone](#)

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.34**

[Pittella, Ferrari](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022, sono stanziati 39,7 milioni di euro, che costituiscono limite massimo di spesa, da destinare ad interventi in favore delle imprese che svolgono, nei Comuni delle aree interne con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 55.10, 55.20, 55.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.».

#### **4.35**

[Pittella, Ferrari](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1, da destinare ad interventi per il sostegno e il rilancio di eventi e Fiere del Turismo in Italia e per la partecipazione a fiere internazionali del turismo per la promozione nel mondo dell'offerta turistica italiana.».

#### 4.36

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Per le prestazioni di cui ai commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 4.37

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Romeo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al comma 446, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono soppresse le parole: "Per le finalità di cui ai commi 444 e 445 nonché".

3-ter. Per le finalità previste al comma 446, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è riservato un finanziamento in favore di Regione Lombardia per la realizzazione di interventi per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

#### 4.0.1

[Bernini](#), [Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente*

«Art. 4- bis.

*(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e

di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.0.2

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano alle imprese operanti nel settore del turismo fino al 31 dicembre 2022. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 4.0.3

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)*

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

#### 4.0.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)*

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui al citato articolo 56, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 18 del 2020».

#### 4.0.5

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di



fronteggiare le ricadute economiche e occupazionali, nel settore delle imprese, la dotazione del fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata per l'anno 2022, di 20 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

#### 4.0.6

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

#### 4.0.7

[De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

#### 4.0.8

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

#### 4.0.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

#### 4.0.10

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Disposizioni in materia di strutture ricettive all'aperto)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo i commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma i del presente articolo si provvede nel limite delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge».

#### 4.0.11

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

#### 4.0.12

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

**4.0.13**

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Boccardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese le installazioni citate nell'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non possiedano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto».

**4.0.14**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Pittella](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e

accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

#### **4.0.15**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

#### **4.0.16**

[Quagliariello, Fantetti, Lonardo, Pacifico, Rossi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma I del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

#### 4.0.17

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

#### 4.0.18

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

#### 4.0.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

#### **4.0.20**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese con Codice Ateco 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.51, 56.10.11, 56.30.00, 56.10.30, 55.30.00 nonché Attività Alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande con sede locale presso uno dei comuni identificati all'interno dei comprensori sciistici, rientranti nella categoria Local così come definita dalla Commissione Europea, posti nella catena appenninica, così come definiti dalle Regioni in sede di liquidazione dei ristori di cui al fondo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21 Maggio 2021 n. 69.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 la cui ripartizione tra le Regioni deve avvenire in base alle presenze turistiche del periodo compreso tra il 1° novembre 2018 ed il 30 aprile 2019 considerando i dati delle strutture alberghiere con sede presso uno dei comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.0.21**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

1. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con

modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea".

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione di 5.000.000,00 di euro per l'anno 2022 da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».

#### **4.0.22**

[Pergreffi](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4- *bis*.

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022, destinati per la costruzione della pista ciclabile che collega la città di Bergamo con la città di Brescia.

2. L'intervento è finanziato per un terzo con le risorse di cui al comma 1, e per due terzi con risorse private o pubbliche, stanziare dalla Regione Lombardia, anche mediante l'intervento di finanziarie regionali o l'impiego di fondi comunitari a ciò destinati, o da risorse provenienti da operatori economici privati mediante operazioni di partenariato pubblico-privato.

3. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Lombardia, entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto dell'opera da trasmettere al Ministero del turismo con l'indicazione del soggetto attuatore, del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del cronoprogramma.

4. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **4.0.23**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4- *bis*.

1. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore funiviario con finalità turistico sportiva, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite di risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 10-*bis*.

3. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 4.0.24

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

*(Disciplina delle prestazioni occasionali)*

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i



compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei

servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

#### **4.0.25**

[Faggi](#), [Pillon](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente*

«Art. 4- *bis*.

*(Turismo e Giovani SpA)*

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **4.0.26**

[Binetti](#), [De Poli](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Turismo e Giovani SpA)*

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234».

**4.0.27**

[Rizzotti](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Turismo e Giovani SpA)*

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro

dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234».

#### **4.0.28**

##### Pittella

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Turismo e Giovani s.p.a.)*

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234».

#### 4.0.29

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Concessioni del demanio lacuale e fluviale)*

1. Allo scopo di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni lacuali e fluviali, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo, ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

2. La domanda per accedere alla definizione dei procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma precedente è presentata entro il 15 maggio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

3. Ai fini della definizione dei predetti procedimenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 5

#### 5.1

[Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente*: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole*: «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti*: «e del settore dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole*: «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «30 per cento»;

d) *sostituire il comma 5, con il seguente*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 158 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni*:

- *al comma 1, le parole*: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole*: «1691,31,51 milioni di euro per l'anno 2022»;

- *dopo la lettera h), inserire la seguente*:

«*h-bis*) quanto a 29,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 5.2

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «settore turistico» *aggiungere le seguenti*: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili».*

*Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

### 5.3

[Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca, ivi incluse le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;*

c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

*«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 168,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili».*

### 5.4

[Modena](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

c) *al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;*

d) *al comma 5, le parole: «128,1 milioni», sono sostituite con le seguenti: «158,1 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

### 5.5

[Modena](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

e) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;*

f) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

g) *al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».*

h) *al comma 5, sostituire le parole: «valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32 con le seguenti: «valutati in 166,53 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

1) *quanto a 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 32;*

2) *quanto a 38,45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo*

per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

## 5.6

[Laus](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *inserire le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole:* «1661,42 milioni» *con le seguenti:* «1771,42 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## 5.7

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

## 5.8

[Paragone](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

## 5.9

[Collina](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «imprese del settore turistico», *inserire le seguenti:* «e della somministrazione»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «febbraio e marzo», *con le seguenti:* «febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «128,1 milioni» *con le seguenti:* «168,1 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole:* «1661,42 milioni» *con le seguenti:* «1701,42 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 5.10

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.1»;*

b) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 134,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».*

## 5.11

[Pittella](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».*

*Conseguentemente,*

*- alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili»;*

*- al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;*

*- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1667,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto 6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

## 5.12

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparrri](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «47 milioni» e dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 6 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

## 5.13

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».*



*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».*

#### **5.14**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «alle imprese del settore turistico», inserire le seguenti: «nonché alle attività di locazioni brevi e bed and breakfast».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 10 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

#### **5.15**

[Richetti](#), [Masini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo la parola: «turistico» inserire le seguenti: «e del settore degli impianti di risalita»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 per il settore degli impianti di risalita spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato nei mesi dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media degli stessi mesi del triennio 2017, 2018 e 2019»;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: «128,1 milioni» con la seguente: «130,1 milioni».*

#### **5.16**

[Mallegni](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la parola: «turistico» inserire le seguenti: «e del settore impianti di risalita»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017,2018 e 2019.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.17**

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole: «imprese del settore turistico» inserire le seguenti: «e agli esercenti attività di impianti di risalita a fune»;*

- *al comma 2, premettere le seguenti parole: «Alle imprese del settore turistico»;*

- *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, il credito d'imposta di cui al comma 1*

spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media dello stesso mese degli anni 2017, 2018 e 2019.».

*Conseguentemente, al comma 5, le parole: «valutati in 128,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 130,1 milioni»;*

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

*- al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.663,41 milioni di euro»;*

*- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

## 5.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «turistico», inserire le seguenti: «e del settore impianti di risalita».*

## 5.19

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «spetta alle imprese del settore turistico» aggiungere le seguenti: «e alle imprese che gestiscono impianti natatori identificate dal codice ATECO 93.11.2».*

## 5.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «settore turistico», inserire le seguenti parole: «ivi comprese le agenzie immobiliari».*

## 5.21

[Mallegni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 5.22

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».*

## 5.23

[Berutti](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».*

## 5.24

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,*

n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

*2-ter.* I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*2-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter* valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

*c) al comma 5, sostituire le parole: «128, 1 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «256,1 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 32» con le seguenti: «quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, al comma 1, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli da 1, comma 1, a 5».*

## 5.25

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

*b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis.* Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

*2-ter.* I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

*Conseguentemente,*

*- al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «576,1 milioni»;*

*- all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «489 milioni» e dopo*

la lettera a), *inserire le seguenti:*

«a-bis) quanto a 150 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

a-ter) quanto a 298 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

## 5.26

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

## 5.27

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, dell'articolo 5, sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti

previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «486,1 milioni».*

#### **5.28**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «con riferimento al primo semestre del 2022» e al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.789,51 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto a 129,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».*

#### **5.29**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, le parole: «e marzo» sono sostituite con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 128,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.30**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, le parole: «e marzo» sono sostituite con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».*

#### **5.31**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «e marzo», con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### **5.32**

[Marino](#), [Evangelista](#)

*Al comma 1, le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022».*

*Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole «1.704,11 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*- dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

### 5.33

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, spetta inoltre alle imprese che gestiscono impianti natatori di cui al codice ATECO 93.11.20, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione alle limitazioni all'utilizzo delle piscine riscontrato per l'emergenza sanitaria, con riferimento a ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio, febbraio e marzo 2022.»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «e 1-bis», e dopo le parole: «di riferimento dell'anno» inserire le seguenti: «2021 e».*

### 5.34

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.».

### 5.35

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «di almeno il 50 per cento» con le seguenti: «di almeno il 30 per cento»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «138,1 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.761,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

### 5.36

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, le parole: «di almeno il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno il 30 per cento»;*

2) *al comma 5, le parole: «128,1 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «138,1 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».*

### 5.37

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Catalfo](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

b) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e 12 milioni di euro si provvede

mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 5.38

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «30 per cento».*

### 5.39

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

### 5.40

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

### 5.41

[Marino](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### **5.42**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### **5.43**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### **5.44**

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### **5.45**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,



dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### 5.46

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

#### 5.47

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017, 2018 e 2019.».

*Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 5.48

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base

del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.49**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è ridotto del 30 per cento.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.50**

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **5.51**

[Marino](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.»

*Conseguentemente, al comma 5, le parole: «128,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «198,1 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.731,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 70 milioni di euro nel 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **5.52**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.»

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «198,1 milioni».*

## **5.53**

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento

dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-*bis* intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 15 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

#### **5.54**

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-*ter*. In relazione a quanto previsto dal comma 4-*bis*, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-*bis* intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **5.55**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [La Mura](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 7, comma 6-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

b) all'ultima riga, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

*Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «locazione di immobili», inserire le seguenti: «, nonché ulteriori disposizioni in favore degli operatori turistici».*

### 5.56

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 5.57

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 5.58

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico. Alle minori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 5.59

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «132,1 milioni».*

### 5.60

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi*

*strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **5.61**

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.62**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMQ calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla Società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*5-quinques.* All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

*5-sexies.* Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-*bis*, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».

## 5.63

### Mallegni

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis.* In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-*ter.* Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-*quater*.

5-*quater.* Il credito di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*5-quinques.* All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

*5-sexies.* Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-*bis*, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere

applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### **5.64**

##### [Berutti](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quinquies. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-bis, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».



## 5.65

### [Modena](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

## 5.66

### [Collina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

3) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

## 5.67

### [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente.*

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari

strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

### 5.0.1

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 5.0.2

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Proroga termini in materia di ristori per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche con codici ATECO "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili", "90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche" e "90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche", all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022" e dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e di 30 milioni per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 5.0.3

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Proroga termini in materia di ristori per Discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Al fine di sostenere le attività economiche con codice ATECO "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili", - 90.01.09 (altre rappresentazioni artistiche), 90.02.09 (altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche) all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022" e dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e di 30 milioni per l'anno 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **5.0.4**

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire i seguenti*:

«Art. 5- *bis*.

*(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40 per cento e non sia proprietario di più di due immobili.

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle Entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle Entrate

provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**Art. 5- ter.**

*(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le

condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;

**Art. 5- *quater*.**

*(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

*Conseguentemente, sopprimere il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.*

#### **5.0.5**

[Pescò](#), [Bottici](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;"

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### **5.0.6**

[Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.5- *bis*.

*(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;"

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

#### **5.0.7**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta in favore delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in mare e in acque interne)*

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dopo l'emergenza epidemiologica, alle imprese di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con

navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di carburante.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 5.0.8

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)*

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio 2021 e 2022";

b) l'ultimo periodo è abrogato.».

### 5.0.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2021)*

1. All'articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2021, n. 234, le parole: "il 100 per cento dell'ammortamento" sono sostituite dalle seguenti: "l'ammortamento".».

### 5.0.10

[Fenu](#), [Coltorti](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese turistiche)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e degli effetti economici e produttivi derivanti dalla pandemia, al fine di sostenere le attività turistico-ricettive, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 5.0.11



[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta per il settore turistico)*

1. Per l'anno di imposta 2022, ai soggetti esercenti attività di impresa nel settore turistico incluse le agenzie di viaggio, è riconosciuto, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolgono le medesime attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del credito di imposta di cui al comma 1, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

#### **5.0.12**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)*

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3" sono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **5.0.13**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)*

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3", sono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

#### **5.0.14**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)*

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3" vengono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

### 5.0.15

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

### 5.0.16 (testo 2)

[Boccardi](#), [Mallegni](#), [Ferro](#)

Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente

«Art. 5-*bis*

*"Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico"*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*.
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili;
- e) strutture alberghiere;
- f) strutture per eventi privati e wedding

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 447,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196".»*

### 5.0.16

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 447,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### **5.0.17**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

#### **5.0.18**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Disapplicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale)*

1. Per il periodo di imposta 2021, in considerazione del perdurare degli effetti di natura economica conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, è sospesa l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

**5.0.19**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Estensione ambito di applicazione credito d'imposta Transizione 4.0)*

1. Le disposizioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono applicabili alle fattispecie di sostituzione di macchinari non più rientranti nella normativa vigente con macchinari che abbiano il marchio della comunità europea ovvero siano stati revisionati prima di essere immessi sul mercato, abbiano un anno di costruzione successivo al 1° gennaio 2000 e abbiano meno di dieci anni rispetto al macchinario che viene sostituito».

**5.0.20**

[Ferrari](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)*

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come "periferici" ed "ultraperiferici", ai sensi della mappatura "aree interne" di cui all'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito, in via sperimentale, il "Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne" del Paese, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al termine del triennio 2022-2024, ai fini del rifinanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

Sviluppo e Coesione 2021-2027.».

#### 5.0.21

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative "ricerca-sviluppo")*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

#### 5.0.22

[Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative "ricerca-Sviluppo")*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

#### 5.0.23

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Proroga rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nelle società quotate)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, Come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3. La misura non deve comportare ulteriori oneri per lo Stato.».

#### 5.0.24

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)*

1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto

previamente autorizzate.

2. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo

3. Comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.».

#### 5.0.25

[Ferro](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)*

1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.».

#### 5.0.26

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: "compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".».

#### 5.0.27

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

*(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)*

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

*8-quater.* In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

*8-quinquies.* Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma *8-ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

*8-sexies.* I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma *8-quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

#### **5.0.28**

##### De Bonis

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica)*

1. A causa del perdurante stato emergenziale legato all'epidemia da COVID-19, al fine di sostenere le attività economiche particolarmente colpite, quali le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, a decorrere dal 1° marzo 2022, costituiscono una nuova attività economica, nonché per le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **5.0.29**

##### Ferro, Boccardi, Berardi

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti:



"ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

### 5.0.30

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Riapertura termini contributo a fondo perduto cosiddetto "fondo perequativo")*

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2021".

2. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto cosiddetto "Fondo Perequativo" possono presentare le domande entro 10 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.».

### 5.0.31

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 164,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 5.0.32

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

Il comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:

le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite da: "30 giugno 2022", le parole: "tre mesi" sono sostituite da: "sei mesi", le parole: "sei mesi" sono sostituite da: "dodici mesi".».

### 5.0.33

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

L'articolo 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:

al comma 1 le parole: "fino al 31 marzo 2022" sono sostituite da: "fino al 30 giugno 2022". Al comma 2 la parola: "84,3" è sostituita da: "168,6" e la parola: "13" è sostituita da: "26".».

### 5.0.34

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 sostituire le parole: "parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici" con le seguenti: "parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00".».

## Art. 6

### 6.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro la data del 31 marzo 2022» con le seguenti: «entro la data del 30 giugno 2022.».*

### 6.2

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e sono altresì utilizzabili, fino al 30 giugno 2022, i voucher concernenti il rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e i pacchetti turistici emessi dalle agenzie di viaggio e tour operator.».*

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e voucher turistici.».*

### 6.3

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 maggio 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

### 6.4

[Fusco](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello

sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni".».

#### 6.5

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

#### 6.6

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

#### 6.7

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

#### 6.8

[Marino](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, e successive modificazioni".».

## 6.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni".».

## 6.10

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 6.11

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 6.12

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 6.13

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare

la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.14**

[Mallegni, Berardi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.15**

[Totaro, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.16**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.17**

[Croatti, Trentacoste, Gallicchio, L'Abbate](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. L'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.».

#### **6.18**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

#### **6.0.1**

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Proroga validità voucher turistici)*

1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi"».

#### **6.0.2**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Tax credit vacanze)*

1. Al fine di sostenere il comparto turistico-ricettivo, incluso gli operatori turistici, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, dal perdurare degli effetti economici determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022.».

#### **6.0.3**

[Collina](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Disposizione in tema di fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)*

1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi";

b) al comma 12 le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.0.4**

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - *(Buoni per servizi termali e vacanze) - 1.* In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 e i crediti di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.177, non fruiti sono

utilizzabili entro la data del 30 giugno 2022.».

#### **6.0.5**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Buoni per attività motoria e sportiva)*

1. Per promuovere la salute e il benessere della popolazione, a seguito della prolungata inattività fisica e motoria causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente chiusura di palestre, piscine e centri sportivi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominati "Fondo Benessere" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 18 milioni di euro per l'anno 2023, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di abbonamenti ed entrate singole per svolgere attività motoria e sportiva presso palestre, piscine, centri sportivi.

2. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **6.0.6**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

#### **6.0.7**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

#### **6.0.8**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

#### **6.0.9**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

#### **6.0.10**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art.6- *bis*.

*(Investimenti INAIL nel settore termale)*

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

#### **6.0.11 (testo 2)**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a. definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b. favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c. facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d. sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e. realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f. favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a. un rappresentante del Ministero della Salute;



- b. un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c. un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d. un rappresentante dell'ICE;
- e. un rappresentante dell'ENIT;
- f. un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g. due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h. due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono all'attuazione delle predette disposizioni nei limiti delle risorse disponibili.».

#### 6.0.11

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

## 6.0.12

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della salute;
- b) un rappresentante del Ministero del turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.»

## 6.0.13

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico privato e tra strutture termali e turistiche;

- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- I) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».

#### **6.0.14**

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)*

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT,
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente

maggiormente

rappresentative a livello nazionale;

g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;

h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».

#### **6.0.15**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)*

All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **6.0.16**

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. È sospeso fino al 31 dicembre 2022 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

#### **6.0.17**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "sedici" e aggiungere, dopo le parole: "della cooperazione internazionale", le seguenti: ", uno del Ministero del turismo";

b) all'articolo 3-*bis*, comma 2, dopo le parole: "in materia di sport", aggiungere le seguenti: ", sentito il Ministro del turismo."».

#### **6.0.18**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "Abruzzo, Molise" aggiungere le seguenti: ", nei comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009".».

#### **6.0.19 (testo 2)**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 6-*bis*

(Modifiche al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche necessarie per indirizzare correttamente gli interventi a beneficio del settore turistico all'articolo 13-*quater* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 2, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola "disponibili" sono inserite le seguenti "al Ministero del turismo nonché";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Il Ministero del turismo utilizza i predetti dati ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli utenti ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e li rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale.".

#### **6.0.19**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6- *bis*.

1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche necessarie per indirizzare correttamente gli interventi a beneficio del settore turistico, all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*bis*. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante 'Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri', al Ministero del turismo, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli utenti ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. L'applicazione del presente comma non deve generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-*ter*. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

#### **6.0.20**

[Ronzulli](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6- *bis*.

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- *ter*.

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 *quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

f) esercizio effettivo dell'attività;

g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;

h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del

registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:

"i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:

"TITOLO IV-bis.

*DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL RIMBORSO DELL'IVA IN FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA"*

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis.

*(Disposizioni integrative in materia di conservazione)*

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera e);

e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-ter.

*(Collaborazione nelle attività di controllo)*

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter)".

11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

"7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle

disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile".

12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

#### 6.0.21

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- *ter*.

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:



- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;
- c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;
- f) esercizio effettivo dell'attività;
- g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;
- h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

*"i-ter)* gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente: "Titolo IV- *bis* - Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-*bis*."

*(Disposizioni integrative in materia di conservazione)*

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;
- c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 *quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);
- e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-*ter*.

*(Collaborazione nelle attività di controllo)*

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *i-ter*."

11. All'articolo 62, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile".

12. All'articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### **6.0.22 (testo 2)**

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Articolo 6-*bis*. 1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: "q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;" e dopo il comma 1-*quinquies* aggiungere il seguente:

"1-*sexies*. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-*bis*, sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere".

#### 6.0.22

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

"q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;" e, dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:

"1-*sexies*. I lavoratori di cui al comma 1, lettera q-*bis*), sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere."».

Art. 7

#### 7.1

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, all'Allegato I, sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

Conseguentemente al comma 2:

1) *alinea*, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a)* aggiungere, *in fine*, le seguenti:

«a- *bis*) e quanto a i milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 7.2

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Boccardi](#)

*All'allegato I del presente decreto-legge le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».*

## 7.3

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, alla seconda riga della tabella dell'allegato I, le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».*

## 7.4

[Ferro](#), [Berardi](#)

*All'allegato I, voce «Turismo», sostituire le parole: «55.10 e 55.20» con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».*

## 7.5

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, all'allegato I ivi richiamato, le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».*

## 7.6

[Collina](#), [Manca](#)

*All'allegato I, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;*

b) *alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».*

## 7.7

[Evangelista](#)

*All'allegato I, dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:*

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni» con le seguenti: «88,3 milioni»;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) per l'anno 2022 quanto a 4 milioni di euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.665,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) quanto a 4 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».*

## 7.8

### Evangelista

*Alla tabella di cui all'Allegato I, capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

## 7.9

### Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'allegato 1 richiamato al comma 1, sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;*

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 94,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:*

a) *per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 130,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

b) *per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), le parole: «127,52 milioni di euro per l'anno 2024», sono sostituite con le seguenti: «145,52 milioni di euro per l'anno 2024».*

## 7.10

### Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato

*All'allegato I, dopo le parole: «43.39.01» aggiungere le seguenti: «49.31.00 e 49.39.09».*

## 7.11

### Faraone, Evangelista

*All'allegato I, dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».*

*Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *le parole:* «pari a 84,3 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 84,65 milioni di euro»;

- *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) per l'anno 2022, quanto a 0,35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole:* «7, comma 2,», *inserire le seguenti:* «lettera a-bis) e» *e le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.661,76 milioni di euro per l'anno 2022»;

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 0,35 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 7.12

### [Castaldi, Trentacoste](#)

*Al comma 1, Allegato I, dopo la voce:* «- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00)», *inserire la seguente:* «- Movimento merci relativo a trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)»;

*Conseguentemente al comma 2:*

1) *alinea, sostituire le parole:* » pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, la seguente:*

«a-bis) e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 7.13

### [Di Piazza, Fenu, Trentacoste](#)

*Al comma 1, all'Allegato I, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 - produzione di pasticceria fresca
10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
13.2 - tessitura
13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a

14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria
15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
15.20 - fabbricazione di calzature
16.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.4 - laboratori di cornici
17.1 - fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone
18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.0 - legatoria e servizi connessi
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.03 - fabbricazione di materassi
31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.5 - finitura di mobili
32 - altre industrie manifatturiere
33.12.60 - riparazione trattori agricoli
33.12.70 - riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca
41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
74.10.10 - attività di design di moda e design industriale
74.20 - attività fotografiche
90.03 - creazioni artistiche e letterarie
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli
95.29.01 - riparazione di strumenti musicali
95.29.02 - riparazione di articoli sportivi
95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo

».

*Conseguentemente al comma 2:*

1) *alinea, sostituire le parole:* «pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «pari a 104,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti:*

«a-bis) e quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.14 (testo 2)**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

#### *Art. 7*

*(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

"gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)".

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 17 milioni di euro per l'anno 2022, si*



*provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**7.14**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

«

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**7.15**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14, 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**7.16**

[Rampi](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:*

«

- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

».

*Conseguentemente, all'articolo:*

a) *al comma 2, linea, sostituire le parole: «84,3 milioni» con le seguenti: «98,6»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «134,7».*

### 7.17

[Calandrini, De Carlo](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

### 7.18

[Collina, Manca](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

### 7.19

[Cangini](#)

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 inserire le seguenti voci:*

«

- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

».

*Conseguentemente, agli oneri di spesa pari a euro 14,3 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 7.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:*

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

## 7.21

[Laus](#), [Manca](#)

*Al comma 1. Allegato I. aggiungere le seguenti voci:*

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31)
Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32 )
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili (codice ateco 46.33)
Commercio all'ingrosso di bevande (codice ateco 46.34)
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno (codice ateco 46.36)
Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37)
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38)
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39)

## 7.22

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*All'allegato 1, aggiungere i seguenti:*

«

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne;
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili;

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande;
6.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno;
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie;
6.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi;
6.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

### 7.23

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*All'Allegato 1, alla voce Altre attività, aggiungere in fine le seguenti:*

«

- Fiere e Congressi (codice Ateco 82.30)
- Allestitori (codice ateco 77.39.94)

».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: « h-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

### 7.24

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*All'Allegato 1 all'articolo 7 aggiungere la voce:» Fiere e Congressi (codice ATECO 82.30)»*

### 7.25

[Bressa](#)

*All'allegato 1 all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO 82.30 (Fiere e Congressi).*

### 7.26

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*All'allegato 1 dell'articolo 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).*

### 7.27

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Allegato 1 all'articolo 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).*

### 7.28

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*All'allegato 1 dell'articolo 7 aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi)*

### 7.29 (testo 2)

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*"font-size:medium">All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: «*presente decreto*» inserire le seguenti: «*nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi*»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «84,3 milioni di euro» con le seguenti «85,5 milioni di euro»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni di euro» con le seguenti «122,1 milioni di euro».

### **7.29**

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «84,3 milioni di euro» con le seguenti: «85,5 milioni di euro»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni di euro» con le seguenti: «122,1 milioni di euro».

### **7.30**

[Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo la parola: «al presente decreto» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».

All'allegato I, dopo la voce: «Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)» inserire le seguenti: «Operatore specializzato in promozione eventi (ATECO 82.30)».

Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «pari a 84,3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 99 milioni di euro»;

Dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022, quanto a 14,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo le parole: « 7, comma 2,», inserire le seguenti: «lettera a-bis) e» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.676,11 milioni di euro per l'anno 2022»;

dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 14,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **7.31**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti: «, nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi.».

Conseguentemente,

c) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 85,5 milioni di euro»;

*d) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «121,6 milioni».*

### **7.32**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «decreto» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».*

*Conseguentemente al comma 2:*

*a) sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 85,5 milioni di euro»;*

*b) alla lettera a) sostituire le parole: «mediante riduzione per 120,4 milioni» con le seguenti: «mediante riduzione per 121,6 milioni».*

### **7.33**

[Fedeli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto» inserire le seguenti: » e i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui allegato I, »;*

*b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) Agli oneri relativi all'esenzione del pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **7.34**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) Al comma 1 dopo le parole: «allegato I al presente decreto» inserire le seguenti: «, nonchè i datori di lavoro operanti mediante appalti/affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui all'allegato I»;*

*2) Al comma 2 sostituire le parole: «pari a 84,3» con le seguenti: «pari a 104,3» e alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32».*

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: » 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «lettera e)» al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti:» quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, » e le parole: «127,52 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «129,52 milioni di euro per l'anno 2024».*

### **7.35-bis**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2022», con le seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;*

*b) al comma 2, sostituire la parola: «84,3», con la seguente: «168,6» e la parola: «13», con la seguente: «26».*

### **7.35**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite da: «fino al 30 giugno 2022».*

b) *al comma 2 la parola: «84,3» è sostituita da: «168,6» e la parola: «13» è sostituita da: «26».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 7.36

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022» con le seguenti: «al 30 giugno 2022»;*

b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le parole: «124,3 milioni di euro» e alla lettera a) le parole: «120,4 milioni di euro» con le parole: » 138,9 milioni di euro».*

### 7.37

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «84,3 milioni» con le seguenti: «124,3 milioni»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «160,4».*

### 7.38

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022» con le seguenti: «al 30 giugno 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 7.39

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022», con le seguenti: «al 30 giugno 2022».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

### 7.40

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2022».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 7.41

[Modena](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

«

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

*Conseguentemente, Dopo il Comma 2 Inserire il Seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

**7.42**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.761,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere la seguente:*

"h-bis) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282 del 2004."».

**7.43**

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima di riconoscimento dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo.».

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'alinea, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis, pari a 129,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022 per 45,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;».

**7.44**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45, 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

**7.45**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis, dell'articolo 29, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 45,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

**7.46**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si considerano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1716,41» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

**7.47**

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

**7.48**

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

**7.49**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

**7.50**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

**7.51**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I datori di lavoro che operano nel settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) che nel medesimo intervallo di tempo di cui al precedente comma 1, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esentati dall'obbligo di anticipazione dell'importo di trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo».

**7.52 (testo 2)**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*"font-size:medium">Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 30/06/2022, ai datori di lavoro di cui all'"rtl">'articolo 11, commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'"rtl">'attività lavorativa per eventi riconducibili all'"rtl">'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22 -quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.*

*2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo*

periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

*Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole " 1.661,41 milioni" con le seguenti: 1.861,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*"h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, co.1, lettera a) del DL 185/2008".*

## **7.52**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*«2-bis. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 30/06/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11 , commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.*

*2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: 1.961,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, decreto-legge 185 del 2008».

### 7.53

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, in materia di fisco e lavoro, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:" per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi generata dalla pandemia COVID 19. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32."».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, all'alinea sostituire le parole: "1.661,41 milioni" con le seguenti: "1711,41 milioni" e alla lettera e) , al capoverso sostituire le parole: "quanto a" con le seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022.".*

### 7.54

[Fedeli](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

2-*ter*. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 2-*bis* resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

2-*quater*. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma, non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che

aderiscono al predetto accordo. Ai lavoratori di cui al presente comma è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.».

#### 7.55

##### [Fedeli](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:" per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi epidemiologica da COVID 19"».

#### 7.56

##### [Rossomando](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di

sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime.

2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.».

#### 7.57

##### [Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità

di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **7.58**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

«3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

#### **7.59**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-ter. All'articolo 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

#### **7.60**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per l'anno 2022, i trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-ter. All'articolo 29, comma 8, 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiungere in fine 1 seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.961,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

## 7.61

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I trattamenti di integrazione salariale fluiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-ter. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

## 7.62

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciotto settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma

1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, all'Allegato I aggiungere in fine le seguenti parole: «Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)».*

### **7.63**

#### Granato

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".

2-ter. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

### **7.64**

#### Granato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.».

### **7.0.1**

#### Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

*Art. 7.*

*(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori di cui al precedente comma, che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero a partire dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ad integrazione delle agevolazioni indicate dal precedente comma, è riconosciuto un credito d'imposta per



l'anno 2022, pari al 50 per cento a fronte di una comprovata riduzione di fatturato o dei corrispettivi del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo, fino ad esaurimento delle risorse indicate dal medesimo comma

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione di cui commi precedenti.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

#### **7.0.2 (testo 2)**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo inserire il seguente

#### Articolo 7-bis

(Inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa)

1. Al fine di stabilizzare nei ruoli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente la medesima data, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere, mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami, da svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 600 unità di personale addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2.

2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una procedura di selezione per titoli ed esami i cui criteri di valutazione si basano sui compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della FISE di cui al comma 1, sull'aver prestato la propria attività lavorativa con tali compiti per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente il 31 dicembre 2017, nonché tenendo conto dei corrispondenti profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **7.0.2**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Proroga in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Consequentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1811,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-*bis*) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

### 7.0.3

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno di integrazione salariale e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I

trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma i sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo n, comma 2 del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al comma i con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 304,3 milioni di euro per l'anno 2022. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.4**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 7- *bis*.

*(Proroga cassa COVID-19 per i datori di lavoro del comparto turistico-ricettivo)*

1. I datori di lavoro operanti nel settore turistico-recettivo, ivi compresi i comparii fiere, congressi ed eventi pubblici e privati, allestitori e complessi termali, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2022, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste dal

comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 620 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.».

### 7.0.5

#### [Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 7- *bis*.

*(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne)*

1. I datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, che, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 maggio 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, resta precluso fino al 30 maggio 2022 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole: «comma 2, lettera b),» inserire le seguenti: «7-bis» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la alla lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 7.0.6

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** ,inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Integrazione salariale per i lavoratori di Airtaly in liquidazione)*

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4- *bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di *Airtaly* in liquidazione, per una durata complessiva di 12 mesi.

Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 16 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole:» 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.712,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

#### 7.0.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)*

All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinquies*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio, conseguendo una specializzazione *post lauream* ;

2-*sexies*. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*quinquies*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinquies*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione valutati in 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,*

*comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **7.0.8**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)*

1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182."

2. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente".

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 29, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 2 dell'articolo 7-bis del presente decreto legge.».*

### **7.0.9**

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### **7.0.10**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Esonero contributivo per le imprese del settore convegni e fiere)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale dei relativi settori e contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese del settore dell'organizzazione di convegni e fiere, di cui al codice ATECO 82.30, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico del datore di lavoro per le mensilità relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### **7.0.11**

[Pittella](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Misure di tutela delle attività professionali)*

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "ai relativi albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "ai relativi albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;"».

#### **7.0.12**

[Granato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- **bis**.

*(Differimento del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2021 per i lavoratori sospesi)*

1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

**7.0.13**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 253, dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e" e dopo le parole: "nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro" sono inserite le seguenti: "per addetto";
- b) il comma 254 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2022, 18 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

**7.0.14 (testo 2)**

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

*(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro per addetto su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**7.0.14**

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 253:

1) dopo le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2022 ai sensi", sono aggiunte le seguenti:  
"dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e";

2) dopo le parole: "nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro", sono aggiunte le seguenti:  
"per addetto";

b) il comma 254 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 7.0.15

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al richiamato articolo 23, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione della misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 7.0.16

[Presutto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 23 del decreto legge 83 del 2012 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione dell'agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 7.0.17

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Incentivo all'occupazione giovanile stabile)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 101, dopo le parole: "e non siano stati occupati", aggiungere le seguenti: "negli ultimi 24 mesi".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.18**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.19**

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.20**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **7.0.21**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.».

#### **7.0.22**

[Faraone](#), [Cucca](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di rappresentatività sindacale)*

1. All'art. 31-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "alla data del 31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "alla data del 31 dicembre 2022";

b) le parole "entro il 15 aprile 2022." sono sostituite con le parole: "successivamente alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo e, comunque, entro il 15 aprile 2023"».

#### **7.0.23**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni)*

1. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2021, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

#### **7.0.24**

[Nannicini](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti di patronato)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2034, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro per il 2021, 13.028.101 euro dal 2022 al 2024 e 14 milioni di euro dal 2025 al 2034. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. Agli oneri pari a 13.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al

2024 e pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 si provvede quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e quanto a 1.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge".

2. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.».

#### **7.0.25**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 241, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti";

b) al comma 242, dopo le parole: "mantenimento del livello occupazionale nell'impresa" sono inserite le seguenti: "nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente" e dopo le parole: "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono inserite le seguenti: "e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 61,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### **7.0.26**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")*

1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma t.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

## 8.1

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2021, n. 221» inserire le seguenti: «nonché delle attività che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'art. 4, comma 2, DL 24 dicembre 2021, n. 221 individuate dai seguenti codici ATECO: 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90.».*

## 8.2

[Mirabelli](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1- **bis** . Le risorse per l'anno 2022 di cui al Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della medesima legge, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.».

## 8.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente, di cui al comma i, è destinata a interventi di ristoro in favore di:

a) scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI;

b) organismi e soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.».

## 8.4

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore di organismi che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di *festival* di musica dal vivo e concerti».

## 8.5

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore delle scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI».

## 8.6

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 2, è destinato a ristorare i soggetti titolari dei musei di cui all'articolo 101, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non statali, dei maggiori oneri sostenuti derivanti dall'aumento dei prezzi nel settore energetico. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli interni e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»;

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 128,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

c) quanto a 108,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32».

## 8.7

### [Cangini](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

## 8.8

### [Rampi, Manca](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

## 8.9

### [Sbrollini, Evangelista](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41» con le seguenti: «1673,41»;*

- *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d- bis* ) quanto a 12 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **8.10**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

#### **8.11**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

#### **8.12**

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis*. Quota parte del fondo è destinata a interventi di ristoro in favore di soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.».

#### **8.13**

[Carbone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 settembre 2022»;*

b) *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già, sono esonerati, fino al 30 settembre 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.».

*Conseguentemente:*

- *al comma comma 4, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 3 e 3-bis» e le parole: «3,5 milioni» con le seguenti: «4,5 milioni»;*

- *al comma 5, sostituire le parole: «108,5 milioni» con le seguenti: «109,5 milioni»;*

- *all'articolo 32, comma 1 sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,41 milioni» e, alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2022 e».*

#### **8.14**

[Giammanco](#), [Boccardi](#), [Faraone](#), [De Bonis](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Cangini](#), [Caligiuri](#), [Cesaro](#), [Floris](#), [Papatheu](#), [Stabile](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146, all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: "con numerazione automatica (LCN)" sono aggiunte le seguenti: "e le emittenti che alla data del 31 dicembre 2021 risultavano titolari di determina ministeriale della numerazione LCN e che, non avendo ottenuto l'aggiudicazione della capacità trasmissiva nelle relative Aree tecniche, continueranno le trasmissioni del proprio marchio/palineseo sulla piattaforma digitale HbbTV".».

*Conseguentemente:*

*al comma 5, le parole: «108,5» sono sostituite dalle seguenti: «113,5»;*

*all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «46 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **8.15**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

### **8.16**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022 si provvede Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **8.17**

[Manca](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con



modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni."».

#### **8.18**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo Il Comma 4 Inserire Il Seguento Comma:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

#### **8.19**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

#### **8.20**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente: 378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.».

#### **8.21**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Ai fini del presente comma, la spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

#### **8.22**

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente all'articolo 8, comma 5, le parole «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;*

*Conseguentemente, all'articolo 32:*

*- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;*

*- al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura.».

### **8.23 (testo 2)**

[Toffanin](#), [Perosino](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022.*

### **8.23**

[Toffanin](#), [Perosino](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;*

*b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;*

*c) all'articolo 32, comma 1, lett. a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».*

### **8.24**

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis .Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del

Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

c) all'articolo 32, comma 1, lett. a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».

## 8.25

[Briziarelli](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma i, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente:*

a) All'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

b) All'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

c) All'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».

## 8.26

[Pittella](#), [Ferrazzi](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022. 4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 8.27

[Causin](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole: "e diritti connessi" e dopo le parole: "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari.».

## 8.28

[Cangini](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole: "e diritti connessi" e dopo le parole: "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari,".

## 8.29 (testo 2)

[Rampi](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. Le risorse per l'anno 2022 di cui al Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della medesima legge, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

4-*ter*. Al quarto comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono inserite le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari."."

### 8.29

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al quarto comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono inserite le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari.".»

### 8.30

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR a 633/72 dopo le parole "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".».

### 8.31

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate nel corso dell'anno 2021 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di agevolare il rilancio dello spettacolo dal vivo attraverso specifiche misure di sostegno destinate alle attività del settore maggiormente incise, il credito d'imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, è riconosciuto nella misura del trenta per cento per le spese sostenute nell'anno 2021 per la trasformazione e l'implementazione tecnologica dei processi produttivi e gestionali legati allo spettacolo dal vivo e all'attività dei *live club*, attraverso acquisti per impianti e attrezzature audio, impianti di illuminazione, impianti di gestione e *routing* del segnale audio, sistemi di proiezione e *light design*, sistemi informatici gestionali, attrezzature audio e video per la registrazione e la riproduzione di performance dal vivo, attrezzature per la gestione di *ticketing* digitale, sistemi per l'*in-store customer Experience*, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa complessivo, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, ».

### 8.32

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della medesima legge n. 220 del 2016.

4-ter. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini decorsi i quali è consentito lo sfruttamento di opere cinematografiche da parte dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, prevedendo eventuali deroghe nel caso di opere cinematografiche coprodotte con fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e di opere cinematografiche incluse nelle categorie "film difficile" e "film con risorse finanziarie modeste" di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 8 maggio 2009.».

*Conseguentemente, al comma 5, le parole: «pari a 108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 113,5 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, le parole «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 5 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 8.33

[Carbone](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 452, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "degli anni 2019, 2020 e 2021" sono inserite le seguenti: "2022, 2023 e 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 8.34

[Montevecchi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per le imprese del settore dello spettacolo, la moratoria straordinaria di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 31 dicembre 2021, è prorogata fino al 30 giugno 2022. 4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

b) *al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4».*

### **8.35**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2021».

### **8.36**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali si svolgono attività, il credito d'imposta di cui all'art. 36 bis del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, n. 69, è riconosciuto anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2021, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019»;

2) *al comma 5, le parole: «pari a 108 milioni di euro», sono sostituite dalle parole: «pari a 118 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».*

### **8.37**

[Carbone](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022" e le parole "pari ad euro 1.032.914" sono sostituite dalle seguenti "pari ad euro 2.000.000".».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 967.086 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### **8.38**

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa straordinaria di 8 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'habitat rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 8.39

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese a decorrere dall'anno 2022 è autorizzato un contributo annuo di 500.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 8.40

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, teatrali e cinematografici, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 35 milioni di euro per il 2022 e a 50 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 8.41

[Doria](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Ai fini dell'allestimento della sezione archeologica riferita all'età romana del Museo della Cattedrale di Sorres ed alla ristrutturazione degli alloggi per i pellegrini che visitano l'abbazia, nell'ambito del circuito religioso dei santuari della Sardegna, è riconosciuto un contributo pari a 300 mila euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

### 8.42

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto alle imprese che svolgono le attività di cui al comma i del medesimo articolo e che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta di cui al

presente comma, è autorizzato nel limite complessivo di io milioni di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 8.0.1

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 8- *bis*.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.



5. Al credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico».

#### **8.0.2**

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».

#### **8.0.3**

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con le seguenti: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

#### **8.0.4**

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con il seguente: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

#### **8.0.5**

[Stefano](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella I".

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) le emittenti radio e televisive commerciali locali potranno presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie a carattere comunitario partecipando al riparto secondo quanto previsto nell'articolo 7"».

### **8.0.6**

[Dell'Olio](#), [Ricciardi](#), [Trentacoste](#), [Marco Pellegrini](#), [L'Abbate](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella I, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella I"».

### **8.0.7**

[Boccardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 8.0.8

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l' erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 8.0.9

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione dei

Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **8.0.10**

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 8.0.11

[Margiotta, Ferrazzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 8.0.12

[Margiotta, Ferrazzi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente: Emendamento*

«Art. 8 -*bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo,

prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **8.0.13**

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo i della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **8.0.14**

[Boccardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **8.0.15**

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente: Emendamento*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito dei programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **8.0.16**

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **8.0.17**

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

*Dopo L'Articolo, Inserire Il Seguento:*

«Art. 8 -*bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. A decorrere dal 2022, una quota pari a 25 milioni di euro del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo i della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è destinata ai fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato

non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale di 1,5Mbit/s, la cui franchigia è posta a carico delle risorse del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Per le predette finalità a decorrere dall'anno 2022 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 25 milioni di euro annui, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 gli FSMA locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV* (HbbTV). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni di accesso degli FSMA locali alla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo HbbTV nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **8.0.18**

[Piarulli](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1028, le parole: "dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di attuazione dello *standard* DVB-T2 codifica HEVC";

b) al comma 1032, le parole: "dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022," sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN,".

2. In via transitoria e fino all'attuazione definitiva del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, è assegnata una frequenza aggiuntiva al comparto televisivo locale coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».

#### **8.0.19**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)*

All'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b), dopo la parola: "abbonamento", aggiungere le seguenti: ",ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e «*business to business*»";

- alla lettera c), dopo le parole: "senza fini di lucro", aggiungere le seguenti parole: "e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori



professionali e "business to business"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2021 e 42 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **8.0.20**

##### Carbone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).*

1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business".

2 Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **8.0.21**

##### de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 1 commi 378-379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 con la seguente modifica all'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 150 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ovvero non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business":

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione, ad eccezione delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

#### **8.0.22**

##### Cangini

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*

*(Incremento delle risorse del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)*

1. All'articolo 1, comma 378, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "entro il limite di 60 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di 80 milioni di euro.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**8.0.23**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure urgenti per l'editoria)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è aggiunto il seguente:

"378-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-*bis* a 9-*quater* dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

**8.0.24**

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).*

1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici di professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "*business to business*".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**8.0.25**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel

caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo;

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

#### **8.0.26**

[Rampi](#), [Manca](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 8- bis.**

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per l'anno 2023 e per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo;

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **8.0.27**

[Cangini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta.

2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **8.0.28**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

#### **8.0.29**

[Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta in favore di imprese dello spettacolo per canoni di locazione di immobili)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore dello spettacolo, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **8.0.30**

[Botto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni di sostegno per il settore della cultura)*

1. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, a causa degli effetti economici negativi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

"c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11."

2. Le spese di cui al precedente comma, sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e

prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

3. La detrazione di cui al comma 1, la lettera "c-quater) spetta a condizione che il reddito complessivo annuo, da parte del fruitore non ecceda 80.000,00 euro".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

### **8.0.31**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.8- *bis*.

*(Fondo per il rilancio della musica dal vivo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo specifiche misure di sostegno per le attività maggiormente incise, e di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per il rilancio della musica dal vivo", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo come definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2021, n. 312 ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

2. I contributi, quantificati con le modalità di cui al successivo comma 3, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

3. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 1 milione di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

4. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze vengono definite i criteri e le modalità di accesso ai contributi a fondo perduto di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, ».*

### **8.0.32**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo)*

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali attività si svolgono (c.d. live club), alle medesime è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 36-*bis* del decreto-legge del 22/03/2021 n. 41, convertito con modifiche in Legge 21/05/2021 n. 69, allorché le stesse abbiano subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019, spettando tale credito per le spese sostenute nell'anno 2021.».

### **8.0.33**

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- **bis**.

1. L'imposta di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, imposta sugli intrattenimenti, è abrogata.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera: h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) quanto a 6 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **8.0.34**

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#), [Pergreffi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- **bis**.

*(Fondo per lo sviluppo e la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN- UNESCO Creative Cities Network))*

1. Al fine di garantire lo sviluppo delle Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, il fondo di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO, il 60 per cento del rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato ai progetti che coinvolgono due o più città creative.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **8.0.35**

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis**.

*(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera a sostegno del settore della cultura)*

1. A sostegno della cultura che ha molto risentito a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, è istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris, a tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera, tuttora in grave stato di abbandono, dunque recuperabile come struttura culturale di qualità.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi

nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani quali Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

4. Il Museo ha i seguenti compiti:

- a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;
- b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;
- c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;
- d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, con i Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come incrementato dall'articolo 8 del presente decreto legge di conversione e quanto a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 8.0.36

### Papatheu

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Iniziativa a sostegno delle stagioni festivaliere promosse dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 un contributo pari a 500 mila euro in favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia da destinare, in pari quota, per la realizzazione del Festival Internazionale del Cinema di Taormina, del Festival Internazionale TaoArte e del Festival multidisciplinare e letterario TaoBuk Festival".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla



Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

### **8.0.37**

[Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Riconoscimento dell'autonomia amministrativa della Sede Distaccata di Rodi Garganico del Conservatorio di Foggia «Umberto Giordano»)*

1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientati all'arte musicale, nonché della comunicazione e dei servizi nella regione Puglia e, nello specifico, nei territori garganici, è reso autonomo il Conservatorio Statale di Musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede staccata del Conservatorio Statale di Musica "Umberto Giordano" di Foggia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1980 n. 1095.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato lo statuto del Conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

3. In sede di prima applicazione lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal direttore in carica del Conservatorio di Musica di Foggia e dal Fiduciario della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca. In sede di definizione del regolamento didattico del Conservatorio, agli studenti iscritti ai corsi è sempre garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

### **8.0.38**

[Modena](#), [Gallone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 364 le parole: "già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente" sono soppresse».

Art. 9

### **9.1**

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;*

b) *all'ultimo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro».*

*Conseguentemente, sostituite il comma 5 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022 »;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c- bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 9.2

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per il primo semestre 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni per l'anno 2022».*

## 9.3

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «40 milioni di euro per il primo semestre 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «40 milioni per l'anno 2022»;*

## 9.4

[Gallone](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile».*

## 9.5

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile».*

## 9.6

[Causin](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, sono inseriti:*

1) *il comma 1-bis:*

*«Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive;*

2) *la misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per*

tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni»;

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

*c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

*a)* i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

*b)* i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere *a*) e *b*) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

*a)* le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

*b)* le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

*c)* le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4-quinquies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo

1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-*quater*»;

d) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-*ter*. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

## 9.7

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, è applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione

dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

## 9.8

[Ferro](#), [Berardi](#), [Galliani](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo il comma 1, inseriti i seguenti:

«1-bis Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

## 9.9

[Pagano](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono

intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni.

*1-quater.* Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **9.10**

[Manca, Cirinnà](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1, si intendono applicabili anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. Ai fini dell'applicazione del comma 4 del medesimo articolo, si considera esclusivamente la soglia di investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, indipendentemente dai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

*1-ter.* Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1 si intendono, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modificazioni».

#### **9.11**

[Nencini, Sbrollini, Evangelista](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis.* All'articolo 119, comma 9, lettera *e*), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (D)."sono abrogate".».

#### **9.12**

[Pesco, Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, una quota delle risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo t, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Il 30 per cento delle risorse destinate ai contributi a fondo perduto è riservata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del -presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le

procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

b) *al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 190 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 130 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 60 milioni di euro con risorse ai sensi dell'articolo 32.».

### 9.13

#### Pagano

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.».

### 9.14

#### Manca

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 60 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.».

### 9.15

[Gallone](#)

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,»;*

b) *al secondo periodo, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 40 per cento».*

### 9.16 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Al comma 3:*

a. *Al primo periodo, dopo le parole: <<legge 27 dicembre 2017, n. 205,>> inserire le seguenti: << per un importo non inferiore a 25 milioni di euro, >>;*

b. *Al secondo periodo, le parole << fino al 30 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 40 per cento>>;*

*Al comma 4, le parole << 20 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: << 25 milioni di euro>>.*

*Conseguentemente:*

*al comma 5, le parole <<60 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: << 65 milioni di euro>>;*

*All'articolo 32:*

a. *al comma 1, le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022";*

b. *dopo la lettera c), inserire la seguente: <<c-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>*

### 9.16

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Al primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,»;*

*Al secondo periodo, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 40 per cento».*

### 9.17

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

*All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, le parole: «possono essere parzialmente destinate», sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate»;*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2022, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in*



discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2020, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

#### **9.18**

[Collina, Giacobbe](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «che gestiscono impianti sportivi» inserire le seguenti: «, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore».*

#### **9.19**

[Gallone](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «che gestiscono impianti sportivi» inserire le seguenti: «, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore».*

#### **9.20**

[Manca, Ferrari, Rojc](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «fino al 30 per cento» con le seguenti: «fino al 50 per cento».*

#### **9.21**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 3, pari ad almeno 3 milioni di euro per il 2022, è destinata a sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro 60 milioni», con le seguenti: «euro 63 milioni».*

#### **9.22**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro».*

#### **9.23**

[Ferro, Modena, Saccone](#)

*Al comma 4, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri di cui al comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

#### **9.24**

[Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in*

corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a e b siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di Controllo Competenti ed a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74/200 ss.mm. e ii.;

b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97 ss. mm e ii.;

c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dall'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 8/2016.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e ss. della Legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.».

## 9.25

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-ter. L'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito con il seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

## 9.26

[Nannicini](#), [Manca](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Ai redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro

autonomo prodotti in Italia in ragione di rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo, a eccezione delle seguenti ipotesi. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica prima dell'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 1.500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3."

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

## 9.27

[Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva».

## 9.28

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*, dopo le parole: "lettera d-*bis*" aggiungere le seguenti: "e lettera e-*bis*";

b) al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-*bis*) dai gestori di impianti natatori"».

## 9.29

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro" inserire le seguenti: "e le società sportive dilettantistiche" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

**9.30**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis) Al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le persone con disabilità mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740 della legge n.234 del 31 dicembre 2021, sono destinate al rifinanziamento delle attività nazionali di "Special Olympics Italia".».

**9.31**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini relativi ai versamenti degli adempimenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 1, commi da 923 a 925, della legge 30 dicembre 2021, a 234 sono rimodulati come segue:

1) *al comma 924, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole: "30 maggio 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022";

b) le parole: "dicembre 2022", ovunque ricorrano sostituite dalle seguenti: "dicembre 2023".».

**9.32**

[Gallone](#), [Boccardi](#), [Modena](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e, dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano, altresì, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:

a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di

candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;

c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026."».

### 9.33

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Alla lettera e), comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "sportive" sono inserite le seguenti: "professionistiche nonché quelle" e dopo le parole: "ai lavori" sono inserite le seguenti "di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori".».

### 9.34

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, conversione in legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite con le parole: "Per l'anno 2022".».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### 9.35

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 30 gennaio 2021, dopo le parole: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)," aggiungere le seguenti: "dalle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 9, lettera e)".».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 9.36

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. In zona bianca, l'accesso alle attività che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito, senza limiti di capienza, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, nel rispetto protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità».

### 9.0.1

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)*

1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.»

### 9.0.2

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)*

1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.»

### 9.0.3

[Ferro, Modena, Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

*(Proroga dei rapporti concessori relativi agli impianti sportivi pubblici)*

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non inferiore a ulteriori cinque anni e non superiore a ulteriori dieci anni".

2. Per l'anno 2022 il fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), la cui attività è stata interrotta o limitata a causa delle misure di contenimento sanitario, gli importi dovuti, siano essi derivanti da canoni concessori, da corresponsione di indennità di occupazione o a qualsiasi altro titolo, sono ulteriormente ridotti in misura del 50 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti le misure di ristoro degli enti concedenti, sulla base delle esigenze da questi prospettate, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 9.0.4

##### [Vattuone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali)*

1. All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

#### 9.0.5

##### [de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia fiscale)*

1. In considerazione dei gravi effetti socioeconomici determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini dei versamenti della rottamazione-*ter* e dal saldo e stralcio, sono rimodulati secondo il successivo comma 2.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, alla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre 2022."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

#### 9.0.6

##### [Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)*

1. Al fine di sostenere e rilanciare, favorendo la ripresa delle attività economiche e il funzionamento degli impianti ippici, il fondo di cui all'articolo 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 10 milioni per l'anno 2022.

2. Per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, si provvede ai sensi del comma 871, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 9.0.7

##### [Sbrollini](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno del funzionamento dei CUSI)*

1. Al fine di sostenere e favorire la ripresa del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari.»

**9.0.8**

[Fantetti](#)

*Dopo l'articolo , Inserire Il Seguento:*

«Art. 9 -*bis*.

*(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)*

1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di conversione in legge del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 31 marzo 2022.

2. Dalla disposizione di cui Supra non devono derivare oneri per la finanza pubblica».

Art. 10

**10.1**

[Evangelista](#)

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057- *bis* , sono inseriti, in fine, i seguenti periodi "Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro."

b) dopo il comma 1059-*bis*, aggiungere il seguente:

"1059-*ter*. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari"».

**10.2**

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 1, comma 1057-*bis* , della legge 30 dicembre 2020, n. 178,» con le seguenti: «All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1056, le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1057-*bis*».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma lettera b)».*

**10.3**

[Turco](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*



a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali ai sensi dei commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.";

1-ter. Nel caso di opzione di cui al comma 1-bis, i soggetti presentano la richiesta all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, allegando anche il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF) nonché:

a) l'ordine vincolante;

b) la documentazione fiscale dell'acquisto ovvero, in caso di bene in *leasing* il contratto sottoscritto contenente la clausola di riscatto a scadenza;

c) la relazione tecnica asseverata contenente anche la data di interconnessione del bene;

d) la scheda tecnica del bene indicante che trattasi di bene 4.0;

e) la ricevuta del pagamento di almeno il 20 per cento del prezzo di acquisto, ovvero del primo canone *leasing*, entro la data di presentazione della domanda.

1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, alla verifica della documentazione trasmessa e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77 e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.

1-quiues. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-sexies. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al punto 2-quater, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio ed all'apposizione del visto di conformità da parte del professionista incaricato alla comunicazione di cessione.

1-septies. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-quinquies. I soggetti abilitati alla trasmissione della comunicazione di cessione, provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

1-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle presenti disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica. ";

b) al comma 2 *dopo le parole:* «di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «, lettera a)» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 10.4

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-bis, aggiungere il seguente comma:

"1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari"».

## 10.5

[Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

## 10.6

[Vono](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

## 10.7

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

## 10.8

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate

del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».

### **10.9**

#### [Modena](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».

### **10.10**

#### [Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 38, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **10.11**

#### [Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo il comma 3, inserire, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei *voucher* per la digitalizzazione di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di *software*, *hardware* o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, lo stanziamento di cui al comma 2 del citato articolo 6 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 10.0.1

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Pepe](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

#### 10.0.2

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

#### 10.0.3

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

#### 10.0.4

[Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### 10.0.5

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)*

t La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### 10.0.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 10.0.7

[Ferrero](#), [Borghesi](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata

all'8 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **10.0.8**

[Toffanin](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.10- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.».

#### **10.0.9**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*

*(Disposizioni in materia di rivalutazione di beni di impresa)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° gennaio 2022";  
b) al secondo periodo, sostituire le parole "15 novembre 2021" con le seguenti: "30 settembre 2022";

c) al terzo periodo, sostituire le parole: "15 novembre 2021" con le seguenti: "30 settembre 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e come da ultimo modificato dal presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è determinata nell'11 per cento.».

#### **10.0.10**

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di rivalutazione dei terreni agricoli)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

#### **10.0.11**

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Proroga della rivalutazione degli investimenti nelle start-up)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **10.0.12**

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*

*(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **10.0.13**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **10.0.14**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*

*(Disposizioni in materia di welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" con le seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **10.0.15**

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.10- *bis*.

*(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)*

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto



previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

#### **10.0.16**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art.10- *bis*.**

*(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)*

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1

hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

#### **10.0.17**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.10- *bis*.

*(Destinazione di risorse all'economia reale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 9,9 milioni di euro per il 2023 e 10,9 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **10.0.18**

[Carbone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per il sostegno dell'economia reale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **10.0.19**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)*

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

#### **10.0.20**

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)*

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

#### **10.0.21**

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)*

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

#### **10.0.22**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)*

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

#### **10.0.23**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito

dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

#### **10.0.24**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

#### **10.0.25**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.10- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad *m*) massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **10.0.26**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

#### **10.0.27**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

#### **10.0.28**

[Pesco](#), [Mirabelli](#), [De Petris](#), [D'Angelo](#), [Lomuti](#), [De Lucia](#), [Naturale](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Vanin](#), [Gaudiano](#), [Pirro](#), [L'Abbate](#), [Coltorti](#), [Fede](#), [Romano](#), [Lanzi](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Nocerino](#), [Fenu](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Bottici](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Mantovani](#), [Mautone](#), [Lannutti](#), [Croatti](#), [Piarulli](#), [Castaldi](#), [Leone](#), [Anastasi](#), [Montevecchi](#), [Auddino](#), [Corbetta](#), [Vaccaro](#), [Giroto](#), [Toninelli](#),

[Santillo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 10- **bis**.

*(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n.3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma precedente è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge 27 gennaio 2012, n.3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della citata legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al DM 24 settembre 2014, n. 202.

3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2022 e di i milione di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.29**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art.10- **bis**.

*(Misure urgenti in favore delle PMI)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di mitigare gli effetti economico e finanziari che gravano sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### 10.0.30

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI)*

All'articolo 16 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 marzo 2022"».

### 10.0.31

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.*

### 10.0.32

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Bonus investimenti in beni strumentali).*

1. Il credito di imposta di cui ai commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020, così come modificati dall'articolo 1, commi 44, 45 e 46, legge n. 234/2021, spetta, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del cinquanta per cento, da scomputarsi in compensazione in due rate annuali di pari importo da ogni altro tributo o contributo, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati a strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nel caso di investimenti destinati a strutture accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale che rendono anche prestazioni non convenzionate, l'agevolazione spetta in misura proporzionale al rapporto tra i ricavi delle attività convenzionate e i ricavi totali.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro che costituisce limite massimo di spese, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 10.0.33

[Ferrara](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per favorire l'ingresso e il soggiorno dei "remote workers")*

1. Al fine di sostenere la tempestiva ripresa del sistema economico e produttivo attraverso le



opportunità connesse alla rivoluzione digitale e alla dematerializzazione dei luoghi di lavoro, in coerenza con gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per incentivare la promozione dell'ingresso e del soggiorno dei remote workers nel territorio nazionale, incrementando l'attrattività e la facilità di accesso alle località ad alta qualità della vita, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per 'remote workers'";

b) dopo l'articolo 27-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 27- *septies*.

*(Ingresso e soggiorno per 'remote workers')*

1. Il remote worker è un lavoratore straniero il cui reddito prevalente deriva da attività estere, residente temporaneo della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei remote workers, come definiti al comma 1, non appartenenti all'Unione Europea può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il remote worker ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il remote worker ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il remote worker ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione che attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il remote worker, fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, può collaborare con soggetti economici registrati od operanti nella Repubblica Italiana. Il reddito derivante da tali collaborazioni è assoggettato, per quanto compatibile e nel rispetto dei trattamenti fiscali vigenti nei rispettivi Paesi di provenienza e delle eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, al regime di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Sul medesimo reddito si applicano le disposizioni riferite alla disciplina sulla ritenuta d'acconto per lavoro autonomo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il visto di ingresso.

5. Il visto di ingresso per remote worker ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

6. Il permesso di soggiorno per remote worker ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare che ne fanno richiesta è rinnovabile per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

7. Con l'ottenimento del visto di remote worker di cui ai commi 4 e 5, al remote worker e agli eventuali componenti del relativo nucleo familiare è assegnato un codice fiscale italiano, e gli è consentito altresì di aprire, in qualità di residente temporaneo, un proprio conto corrente presso le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."».

#### **10.0.34**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

#### **10.0.35**

[Puglia](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Misure finalizzate all'estensione del Bonus Investimenti Sud alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito".».

#### **10.0.36**

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")*

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2- *bis*.

*(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)*

1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.

2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di

plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.

5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.

6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.

8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

*a*) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del plafond di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

*b*) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

*c*) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

#### **10.0.37**

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia")*

1. Dopo l'articolo 4 "Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito" della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4- *bis*.

*(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)*

1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

**10.0.38**

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

**10.0.39**

[Verducci](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 10 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 5 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

**10.0.40**

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 la parola "soli" è soppressa e dopo le parole "materiali e immateriali" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti che abbiano avuto una perdita di almeno il 50 per cento del fatturato nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019".».

**10.0.41**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Fondo per il settore manifatturiero)*

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,*

2023 e 2024.

#### **10.0.42**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza Covid-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2022, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

#### **10.0.43**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica».

#### **10.0.44**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo. 7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica».

#### **10.0.45**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1 , comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

#### **10.0.46**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Proroga ammortamento Industria 4.0)*

1. Il comma 185 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:  
Alle imprese che a decorrere dal 10 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### **10.0.47**

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

2. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

#### **10.0.48**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 10- *bis*.

*(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)*

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'articolo 665 del codice penale civile e ss; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto"».

#### **10.0.49**



[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. I termini di accesso al beneficio di cui ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 sono riaperti ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi nelle mensilità infrannuali, qualora rispettino i termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34».

**10.0.50**

[Fazzone, Modena](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**10.0.51**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al 40 per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 32,50 per cento dal 1° luglio 2022, al 37,50 per cento dal 1° gennaio 2023, al 40 per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.52**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione, da presentare entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente».

## Art. 11

### 11.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo possono concorrere alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari».*

### 11.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui al primo comma è utilizzato anche per finanziare la maggiorazione dei costi di assistenza domiciliare sostenuta dai comuni per prestare cure psicologiche ai residenti in età scolare affetti da sindrome di hikikomori sorta in seguito alla pandemia da COVID-19».

### 11.3

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di contrastare lo stato di grave insufficienza di organico, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica, nonché per sopperire a un aggravio di costi per la finanza pubblica, l'ente del servizio sanitario della Regione Molise (ASREM) è autorizzato a stabilizzare il personale sanitario e gli operatori socio-sanitari, assunti con contratto a tempo determinato, che, a seguito di delibere e proroghe, hanno maturato parte dell'attività lavorativa con contratto autonomo a partita IVA, da marzo 2020 a marzo 2021».

### 11.4

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Tali risorse saranno ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare ed eventualmente per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana Screening Polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura del territorio nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

### 11.0.1

[Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo l' articolo 11 è inserito il seguente:*

«Art. 11- bis.

*(Modifica dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)*

1. Al secondo e al terzo periodo del comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.

191 e successive modificazioni, dopo le parole: "destinazione del relativo gettito" sono inserite le seguenti: ", anche nelle annualità successive a quella del relativo accertamento, alla riduzione della pressione fiscale, alla copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario nonché".».

### **11.0.2 (testo 2)**

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l' **articolo 11** è inserito il seguente:

«*Art. 11- bis.*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario."».

2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti."»

3. Nell'ambito delle attività connesse anche ai processi di cui al comma 1, all'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

1-*ter.* Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto amministrativo a tali funzioni nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso le Ragionerie territoriali dello Stato e presso gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate la misura e i criteri di attribuzione delle

predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 5.500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5.500.000 milioni annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 11.0.2

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo 11** è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario."».

#### 11.0.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo 11** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie)*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

#### 11.0.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)*

1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), e lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

*a*) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), punto *i*), e lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;

*b*) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022».

#### **11.0.5**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Misure in materia di sostegno agli investimenti e di sinergia delle risorse disponibili)*

1. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022».

#### **11.0.6**

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale)*

1. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.";

*b*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti."».

#### **11.0.7**

[Schifani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per le annaffie 2022-2023 dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE della

programmazione 2014-2020, i Comitati di Sorveglianza del PSC sono autorizzati a destinare le risorse non utilizzate del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini del cofinanziamento regionale di cui sopra".»

#### **11.0.8**

[Schifani](#)

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Modifica dell'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione di cui al presente comma, non si applica la verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In deroga al termine di cui al primo periodo, le Regioni interessate possono trasmettere la domanda a firma congiunta di cui al medesimo periodo entro il 30 marzo 2022".».

#### **11.0.9**

[Bottici](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo 11** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Disposizioni in materia di ripartizione regionale del pay-back)*

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "secondo il criterio pro-capite" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dello scostamento dal tetto registrato da ALFA per ogni Regione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2022.».

#### **11.0.10**

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario)*

1. All'articolo i, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "legge 24 aprile 2020, n. 27," sono aggiunte le seguenti: "ovvero ai quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,". Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 1, comma 258, della legge di cui al precedente periodo è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a zoo milioni di euro per l'anno 2022 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **11.0.11**

[Auddino](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Risorse in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico rete ospedaliera Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria)*

1. In connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerate la straordinaria situazione di emergenza in cui versa la sanità calabrese e la necessità di introdurre apposite misure a sostegno degli urgenti ed indifferibili interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico dell'ospedale spoke "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena,

dell'ospedale spoke di Locri e degli ospedali generali "Tiberio Evoli" di Melito Porto Salvo e Giovanni XXIII di Gioia Tauro, data la straordinarietà della situazione emergenziale relativamente alle gravissime carenze infrastrutturali e strumentali, è autorizzata la spesa per ciascun presidio ospedaliero di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui il 50 per cento da utilizzare per opere di riqualificazione, ampliamento, adeguamento, ammodernamento edilizi del pronto soccorso e per la fornitura di strumentazione tecnica adeguata nei medesimi servizi di pronto soccorso; la percentuale restante è utilizzata per i medesimi interventi nei restanti reparti ospedalieri

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 11.0.12

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)*

1. All'articolo 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6-*bis*. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

### 11.0.13

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

1. All'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge".

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito

dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti."».

#### **11.0.14**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Termine di entrata in vigore delle modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi)*

1. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo";

b) al secondo periodo le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"».

#### **11.0.15**

[Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)*

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché a seguito dei consistenti aumenti dei prezzi nel settore elettrico, i Comuni possono prorogare, con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2022 o scadute nel 2021, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di tre anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

Art. 12

#### **12.1**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «600 milioni» e al comma 3 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1661,41 milioni» con le seguenti: «2.161,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».



## 12.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

### 12.0.1

[Corrado](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.».

### 12.0.2

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Agevolazioni Tari per le famiglie)*

1. Per l'anno finanziario 2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà, i Comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30 per cento dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri Comuni.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo Comune, a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1 della presente disposizione, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

### 12.0.3

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Alessandrini](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1º e 3º, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quanto al comma 1 pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, quanto ai commi 2 e 3 quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

#### **12.0.4**

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, il Ministro dell'interno approva, con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di segretari comunali e provinciali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In relazione al fabbisogno di segretari comunali e provinciali risultante dal Piano triennale di

cui al comma 1, in deroga all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Il medesimo corso-concorso è equiparato ai fini di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. In ogni caso, le procedure concorsuali hanno una durata complessiva non superiore ai 18 mesi, intercorrenti dal momento della pubblicazione del bando a quello dell'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

5. In sede di prima applicazione di quanto stabilito dal presente articolo, i segretari comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C possono assumere la titolarità delle sedi di segreteria in forma singola o associata nelle sedi vacanti dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti o dei comuni che hanno stipulato delle convenzioni di segreteria con popolazione complessiva non superiore 10.000 abitanti, secondo le modalità di cui all'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## **12.0.5**

### Fenu

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di garantire l'attuazione del P.N.R.R., sino al 31 dicembre 2026, presso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari Comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, i segretari comunali iscritti in fascia C possono assumere la titolarità delle sedi vacanti dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti o, in regime di scavalco, delle convenzioni di segreteria tra questi enti con popolazione complessiva non superiore 10.000 abitanti, nelle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio, per classe, sia pari o inferiore 50 per cento. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di permanere

per due anni nella prima fascia professionale di appartenenza ai fini dell'accesso alla fascia professionale superiore.

2. Il trattamento economico dei segretari di fascia C che prestano servizio nelle sedi dei comuni con una popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nelle more della stipula del prossimo CCNL, è integrato da un assegno ad *personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B e quelli iscritti in fascia C, nell'ambito della corrispondente fascia demografica.

3. I comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono derogare ai limiti di spesa del personale previsti a legislazione vigente, ivi compreso il vincolo di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la quota relativa al trattamento economico del segretario.

4. I comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, al fine di garantire l'assunzione di Segretari Comunali, provvedono all'attuazione del presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. I Comuni che si avvalgano delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurano in ogni caso il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

#### Art. 13

##### 13.1

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

##### 13.2

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate».

##### 13.3

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «legge 30 dicembre 2020, n. 178,» *inserire le seguenti:* «sono incrementate di 375 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 milioni di euro in favore dei comuni e 45 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province e»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 375 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 2 dicembre 2014, n. 190».

#### 13.4

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

#### 13.5

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» *con le seguenti:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di un terzo».

#### 13.6

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» *con le seguenti:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate eventuali risorse del bilancio dello Stato nella misura di un mezzo».

#### 13.7

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente incrementato di 900 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 750 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 550 milioni di euro in favore dei comuni e per 60 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 90 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 750 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 110 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 40 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rifinanziamento per l'anno 2022».*

### **13.8**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. all'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

### **13.9**

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

### **13.10**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

### **13.11**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "successivo a quello di utilizzazione dei fondi," aggiungere le seguenti: "ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023,"».*

### **13.12**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 2023» con le seguenti: «31 maggio 2024».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

### **13.13-bis**

[La Russa](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. I comuni che hanno partecipazioni nel capitale sociale di società di produzione energetica destinano almeno la metà degli utili che vengono distribuiti come dividendo alla istituzione di un fondo finalizzato a calmierare l'aumento del prezzo delle bollette dell'energia a favore di piccoli imprenditori, aziende energivore centri sportivi e famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.».

### **13.13**

[La Russa](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. I comuni che hanno partecipazioni nel capitale sociale di società di produzione energetica destinano gli utili che vengono distribuiti come dividendo alla istituzione di un fondo finalizzato a calmierare l'aumento del prezzo delle bollette dell'energia a favore di piccoli imprenditori, aziende energivore centri sportivi e famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.».

### **13.14**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 180 milioni di euro in favore dei comuni e 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

### **13.15**

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus COVID-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.

*5-ter.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

### **13.16**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

### **13.17**

[Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«*5-bis.* Al comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in fine prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"».

### **13.18 (testo 2)**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

"*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

*5-ter.* Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*5-quater.* All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

### **13.18**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*All'articolo, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di



competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

### 13.19

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: ", nonché per la riduzione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.";

b) le parole: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022"».

### 13.20

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.».

### 13.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, comma 449, le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle seguenti: "430 milioni di euro nel 2023"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 13.22

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, gravate dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i sindaci possono richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi.».

### 13.23

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A causa della specifica gravità della situazione emergenziale, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, destinati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2020 riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca

per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori di cui al comma 32 della medesima legge o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 945.000 euro per l'anno 2022 e 945.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **13.24**

[Fenu, Trentacoste](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.";

b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui."».

### **13.25**

[Toffanin](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 817 aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al successivo comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".

b) al comma 819:

1) alla lettera a), dopo le parole: "suolo pubblico" aggiungere le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

2) alla lettera b), dopo la parola: "privato" aggiungere in fine le seguenti parole: "; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone definito al precedente comma 817 viene ridotto almeno di un terzo, in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico e già corrispondono un canone alle predette società pubbliche o partecipate o ad altri enti pubblici o privati"».

### **13.26**

[Piarulli, Trentacoste](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità

economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021."».

### 13.27

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

### 13.28

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al successivo comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

### 13.29

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "suolo pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: ", con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

b) alla lettera b), la parola: "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone di cui al comma 817 viene ridotto almeno di un terzo."

6-ter. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari

a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

2) alla lettera b), la parola: "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone definito al precedente comma 817 viene ridotto almeno di un terzo, in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico e già corrispondono un canone alle predette società pubbliche o partecipate o ad altri enti pubblici o privati"».

### 13.31

[Gallone](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 400 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### 13.32

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro, di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.».

### 13.33

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.».

### 13.34

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

"784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard" ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 75 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 13.35

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale."».

### 13.36

[Catalfo](#), [Di Piazza](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano per l'erogazione delle risorse stanziare per l'anno 2021 nel Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno, di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

### 13.37

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Dell'Olio](#), [De Petris](#), [Comincini](#), [Catalfo](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 575, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il creditore sia un ente del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nei casi di cui al precedente periodo la definizione del credito avviene esclusivamente offrendo il pagamento di una somma pari al 100 per cento del debito."».

### 13.38

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

6-ter. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus COVID-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **13.39**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

6-ter. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus COVID-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

### **13.40**

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

*Dopo comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutti i termini per l'aggiudicazione dei lavori, tranne quelli già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati al 31 dicembre 2022.».

### **13.41**

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per Vanno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

### 13.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

### 13.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli n. 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019 per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, se eseguiti entro il 30/6/2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed alla maturazione degli interessi legali.».

### 13.0.1

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- bis.

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n.337, dopo la parola "demanio" è aggiunta la parola: "pubblico".»

### 13.0.2

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- bis.

*(Accesso alle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67)*

1. L'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario predisposto dalle regioni e dalle province

autonome di Trento e Bolzano, è consentito agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato mediante diretta destinazione, tramite decreto del Ministero della salute, sulla base di apposita Convenzione con le amministrazioni pubbliche competenti da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. La Convenzione, di cui al precedente comma, dovrà prevedere che per un periodo di 10 anni, dall'accesso al finanziamento per i fini di cui al comma 1, gli Istituti beneficiari dovranno destinare gli immobili ristrutturati ad attività di assistenza sanitaria e la strumentazione tecnologica acquistata non potrà essere ceduta a terzi per il medesimo numero di anni».

### **13.0.3**

[Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)*

1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un programma d'interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».

### **13.0.4**

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni volte contrastare gli effetti della crisi pandemica sui processi di fusione dei comuni in corso)*

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'art.15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'art.15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare,



congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo n. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti".

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".

### 13.0.5

#### D'Alfonso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni volte contrastare gli effetti della crisi pandemica sui processi di fusione dei comuni in corso)*

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nei periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti".

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".».

### 13.0.6

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 15 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali alle commissioni ed alle assemblee costituite ai sensi delle rispettive leggi regionali si applicano le disposizioni di cui al Capo IV (articoli 77 e successivi).».

### 13.0.7

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le parole: "o decorrenti dalla entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la durata di istituzione del nuovo comune"».

### 13.0.8

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, possono presentare unitariamente progetti per singole opere o insiemi coordinati di interventi pubblici finalizzati all'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, previo deposito dei progetti, le richieste di contributo a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni di cui al comma 1.».

### **13.0.9**

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

### **13.0.10**

[Castaldi](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, che coincide temporalmente con il periodo interessato dalla dichiarazione di emergenza sanitaria COVID-19, possono accedere al fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo massimo di 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

### **13.0.11**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

### **13.0.12**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, che coincide temporalmente con il periodo interessato dalla dichiarazione di emergenza sanitaria COVID-19, possono accedere al fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo massimo di 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

### **13.0.13**

[Castaldi](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, possono presentare unitariamente progetti per singole opere o insiemi coordinati di interventi pubblici finalizzati all'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, previo deposito dei progetti, le richieste di contributo a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni di cui al comma 1.».

**13.0.14**

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.».

**13.0.15**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.».

**13.0.16**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive)*

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera *a*), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2."».

**13.0.17**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)*

1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere versata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.».

**13.0.18**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)*

1. Per i comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo decreto legislativo, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.».

**13.0.19**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri fondi rotativi)*

1. Ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 22,6 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, dopo le parole: «da 8 a 12» inserire le seguenti: «13-bis» e le parole: «1.661,41*

milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole:* «1.684,01 milioni di euro per l'anno 2022»;

*dopo la alla lettera e), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero".».

### 13.0.20

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Gestione debiti sopraggiunti al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario per enti in riequilibrio finanziario)*

1. All'articolo 268-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: cc, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252.».

### 13.0.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali)*

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole: "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,"».

### 13.0.22

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.».

### 13.0.23

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili.

2. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**13.0.24**

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge del 6 dicembre 2012 n. 95, convertito con modifiche dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", sono aggiunte le parole: "in caso di popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti ed in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti"».

**13.0.25**

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge del 6 dicembre 2012 n. 95, convertito con modifiche dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, le parole: "aventi maggiori anzianità" sono sostituite con le parole: "aventi maggiore popolazione" e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le parole: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari"».

**13.0.26**

[Mallegni](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)*

1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, le parole: "o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione" sono abrogate"».

**13.0.27**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)*

1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, le parole: "o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione" sono abrogate".».

**13.0.28**

[Astorre](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Modifica dell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "idoneo piano di risanamento aziendale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera *b*), del decreto 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del decreto 18 agosto 2000, n. 267."».

**13.0.29 (testo 2)**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13 BIS

*(Disposizioni per regioni ed enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole "Per il triennio 2019-2021" con le parole "Per il quadriennio 2019-2022".
2. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

**13.0.29**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

**13.0.30**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga delle misure in materia di turo-over delle Unioni di Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge



11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

### **13.0.31**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

### **13.0.32**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

### **13.0.33**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".».

### **13.0.34**

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "anno 2017" aggiungere le seguenti parole: "e di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi

strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

e) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### 13.0.35

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)*

All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.».

### 13.0.36

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)*

All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.».

### 13.0.37

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 229 è aggiunto il seguente:

"229-*bis*. Per il triennio 2022-2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Unioni di Comuni possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*."».

### 13.0.38

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni a favore dei comuni del cratere sismico)*

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le parole: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022."

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.0.39

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 26 novembre 2021, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dall'anno 2022 è sospeso l'incremento del 5 per cento annuo della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera *c*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

### 13.0.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

Art. 13- *bis*.

*(Riequilibrio quota Fondo di solidarietà comunale)*

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera *d*-quater, comma 449, le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole: "430 milioni di euro nel 2023"».

### 13.0.41

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Utilizzo alienazioni patrimoniali)*

1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

### 13.0.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Utilizzo alienazioni patrimoniali)*

1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

### 13.0.43

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio)*

1. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della medesima legge, delle domande presentate dai comuni al Ministero dell'interno ai sensi del decreto 8 gennaio 2022 che ripropongano opere, ammesse e non finanziate, individuate nell'allegato b del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.0.44

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, 500 milioni di euro per ciascun anno sono finalizzati al finanziamento dell'ulteriore scorrimento delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato b) del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021 nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1, commi da 141 a 145 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

**13.0.45**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)*

1. Al comma 898, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione".

2. Al comma 897, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.".

3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi, fermo restando l'obbligo di progressivo miglioramento dei risultati ai fini del rispetto del piano di rientro."».

**13.0.46**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione".

2. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.".

3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi, fermo restando l'obbligo di

progressivo miglioramento dei risultati ai fini del rispetto del piano di rientro."».

### **13.0.47**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Oneri rinnovo contrattuale)*

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

### **13.0.48**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Oneri rinnovo contrattuale)*

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

### **13.0.49**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Oneri rinnovo contrattuale)*

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

### **13.0.50**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021.".

2. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

### **13.0.51**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)*

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,"».

**13.0.52**

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. Al fine di garantire l'effettiva ed efficace realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché di messa in sicurezza di strade, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2021, il termine per l'affidamento della progettazione fissato ai sensi dell'articolo 1 comma 56 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato al 31 marzo 2022.».

**13.0.53**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. L'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "Nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nella missione 'Fondi e accantonamenti' ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

**13.0.54**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)*

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti:

"da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

**13.0.55**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Rideterminazione del canone per infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 5-*ter* dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

### 13.0.56

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Canone unico - Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)*

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

### 13.0.57

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Determinazione tariffe massime)*

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

### 13.0.58

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Canone unico - Determinazione tariffe massime)*

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

### 13.0.59

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Delega al Governo per istituzione Tavolo tecnico su Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. Ai fini di un coordinamento tecnico-finanziario sull'attuazione del comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica" è costituito un Tavolo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la partecipazione dell'associazione rappresentativa degli operatori di comunicazione elettronica e dell'associazione rappresentativa dei comuni italiani, che, entro trenta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce una proposta condivisa tra le parti di rivisitazione della norma.».

**13.0.60**

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere il seguente comma:

"9-*bis*. Nelle more delle procedure concorsuali, i segretari comunali in quiescenza dal 1° gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, possono richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

**13.0.61**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

**13.0.62**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

**13.0.63**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

**13.0.64**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*



«Art. 13- *bis*.

*(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)*

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

**13.0.65**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti"».

**13.0.66**

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)*

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

### 13.0.67

[D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-*quater* del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n.8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

### 13.0.68

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8)*

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

### 13.0.69

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di quote di disavanzo)*

1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».

**13.0.70**

[Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Perequazione territoriale dei fondi attribuiti alle zone rosse)*

1. I fondi assegnati ai comuni del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 112-*bis* del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono equiparati, con riferimento al criterio delle attribuzioni pro-capite, ai fondi assegnati ai sensi dell'articolo 112 del medesimo decreto n. 34 del 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le assegnazioni necessarie ai fini dell'equiparazione di cui al comma 1.».

**13.0.71**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)*

1. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti:*

«13-*bis*, e le parole: "in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "in 1.743,91 milioni di euro per l'anno 2022";

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d- *bis*) Quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**13.0.72**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente.

«Art. 13- *bis*.

1. All'elenco 1 di cui all'articolo 23-*quater* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il punto 3 è soppresso».

### 13.0.73

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Criteri di riparto fondo enti in riequilibrio finanziario)*

1. Con riferimento al riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776 e 777 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 16 aprile 2021 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 aprile 2021, n. 103) sono aggiornati prevedendo i seguenti valori soglia: IVSM superiore al valore 95 e capacità fiscale inferiore a 525. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776, 777 della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato per l'anno 2022 di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

### 13.0.74

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente: "784-*bis*. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard"».

### 13.0.75

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente: "784-*bis*. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard"».

### 13.0.76

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Eliminazione spending review)*

1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: "le province e le città metropolitane" e le parole: "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**13.0.77**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Eliminazione spending review)*

1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: "le province e le città metropolitane" e le parole: "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**13.0.78**

[Bagnai](#), [Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Modifiche al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "entro il 15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2022", e le parole: "31 dicembre 2021" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per l'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**13.0.79**

[Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*

*(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono

soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **13.0.80**

[Modena](#), [Caligiuri](#), [Mallegni](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

### **13.0.81**

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile," sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

### **13.0.82**

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile";

b) al comma 1 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2021" con le seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

**13.0.83**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga moratoria per le PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

**13.0.84**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-

*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze È autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

### **13.0.85**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020))*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale,



subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 650 milioni di euro, di cui 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 euro nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### **13.0.86**

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.».

### **13.0.87**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori)*

All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole: "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole: "si tiene conto", sono inserite le parole: ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 marzo 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d) Al comma 4, le parole: "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021," e, in fine, sono aggiunte le parole: "e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".».

### **13.0.88**

#### Gallone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

#### «Art. 13- *bis*.

*(Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori)*

1. All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole: "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole: "si tiene conto", sono inserite le parole: ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d) al comma 4, le parole: "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021," e, in fine, sono aggiunte le parole: "e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".».

### **13.0.89**

#### Bressa

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni per l'uso delle tecnologie nel funzionamento degli organi delle province e delle città metropolitane)*

1. Dopo l'articolo 38-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"Art. 38-*quinquies*.

*(Uso delle tecnologie negli organi di province e città metropolitane)*

1. Gli organi delle province e delle città metropolitane possano riunirsi in videoconferenza, con le modalità definite nei rispettivi regolamenti, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, e con l'adozione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, assicurando la regolarità dello svolgimento delle sedute e garantendo adeguata pubblicità delle sedute".».

### **13.0.90**

#### Augussori, Pirovano, Riccardi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Candiani

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni per sopperire alla carenza dei segretari comunali)*

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del PNRR, di cui al Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'Interno approva con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In deroga all'art.16 ter comma 2 del DI 192/16 conv. in L. 8/2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all'art.10 l. 300/1970, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le procedure

concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, quelle corsuali non superano ulteriori 12 mesi dall'approvazione della graduatoria concorsuale all'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto applicabili.

5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di cui al Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi dell'art 31-*bis* del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all'art. 16-*ter* c. 9 del DI 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al DPR.465/1997.

7. In ogni caso, ai fini dell'attuazione del PNRR, la spesa per l'assegnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all'art. 31 bis del DL. 233/2021;

8. L'art. 31-*bis* comma 5 del decreto legge 152/2021 convertito in legge 233/2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che siano individuati quali titolari di sedi di segreteria in forma singola o associata con popolazione fino a 5000 abitanti».

### **13.0.91**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)*

«1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

### **13.0.92**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)*

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

### **13.0.93**

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 aggiungere in fine il seguente periodo: "La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Tale deroga è estesa anche a favore delle

Amministrazioni provinciali quali enti coordinatori dei servizi di supporto ai comuni del proprio territorio."».

### **13.0.94**

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo 13** , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni sull'attribuzione delle risorse dalle regioni a statuto ordinario agli enti locali)*

1. Nell'assegnazione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 1, commi 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, assicurano il rispetto dei seguenti principi fondamentali concernenti il governo del territorio:

a) rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza nell'individuazione degli enti territoriali destinatari del finanziamento;

b) adozione di procedure che prevedano la previa manifestazione d'interesse da parte dell'ente territoriale, attraverso la presentazione di appositi progetti relativi agli interventi da finanziare;

c) obbligo di motivazione dell'attribuzione del finanziamento, con l'indicazione del significativo impatto che la realizzazione del progetto può avere.

2. Ai fini del rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsto dall'articolo 119, comma secondo, nonché dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, le disposizioni di cui al comma 3-*ter*si applicano anche alle risorse trasferite a qualsiasi titolo agli enti locali da parte delle regioni a statuto ordinario per interventi infrastrutturali o comunque concernenti la viabilità e la mobilità, l'arredo urbano e l'edilizia scolastica, anche sulla base di stanziamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora interamente ripartiti».

### **13.0.95**

[Biti](#), [Parrini](#), [Comincini](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo 13** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 535, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 6.000.000 di euro";

b) al comma 536, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

c) al comma 537, le parole: "Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM." sono sostituite dalle seguenti: "Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 535, lettera a) della presente legge."

2. All'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera a) è soppressa».

### **13.0.96**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Finanziamento funzioni fondamentali province)*

All'articolo 1, comma 561, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" con le parole: "160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024"».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, /00 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

### 13.0.97

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(finanziamento finzioni fondamentali province)*

1. All'articolo 1, comma 561, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024"».

### 13.0.98

[Pepe](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Margiotta](#), [Lomuti](#), [Gallicchio](#), [De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione dei riflessi negativi sulle entrate locali conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire sostegno ed assicurare continuità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali ai comuni capoluogo di regione in disavanzo, all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "capoluogo di città metropolitana" sono inserite le seguenti: "e ai comuni sede di capoluogo di regione"».

### 13.0.99

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992, è inserito il seguente:

"992-*bis*. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma"».

### 13.0.100

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 inserire i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

944-*ter*. In luogo del contributo previsto dal comma 567, gli enti locali di cui al primo periodo possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso e anche nel caso in cui non abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella misura massima di 150 euro per abitante e comunque in misura non superiore all'ammontare del disavanzo come definito al primo periodo, da restituire con le modalità previste dal citato articolo 243-*ter*. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. La medesima procedura è adottata nell'arco del triennio 2023-25, attraverso l'emanazione di uno o più decreti integrativi in caso di insufficienza delle risorse in precedenza erogate e di sopravvenuta maggior disponibilità del fondo. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario»).

### **13.0.101**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994, è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece

della rimodulazione e/o riformulazione del piano di cui al comma 992. In luogo del contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi anche i termini di cui all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. Per gli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022. Agli enti locali di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di 680 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 80 milioni di euro dal 2022 al 2025 e di 60 milioni di euro dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 13.0.102

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 inserire i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

944-*ter* Agli enti di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo



complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

### 13.0.103

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 sono inseriti i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

994-*ter*. Agli enti di cui al comma precedente è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 13.0.104

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana)*

1. Per l'anno 2022, una quota annua pari a 500 milioni di euro è finalizzata al finanziamento, secondo scorrimento della graduatoria, delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2021. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a

500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **13.0.105 (testo 2)**

[Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-*bis*

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

a) all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai comuni sede di capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito l'accesso al contributo di cui al presente comma anche in deroga al predetto importo del disavanzo pro capite.";

b) all'articolo 268-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252."»

### **13.0.105**

[Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai comuni sede di capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito l'accesso al contributo di cui al presente comma anche in deroga al predetto importo del disavanzo pro capite"».

### **13.0.106**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:  
"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno

proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022".

2. Agli enti di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale dei disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

### 13.0.107

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Finanziamento lavori necessari a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti scuole)*

1. Al fine di esaurire la graduatoria approvata con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254 degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sono incrementate di 80 milioni di euro le risorse di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione 734 dell'8 agosto 2019.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 13.0.108

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)*

1. All'articolo 1 comma della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

c) quanto a 47,5 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

### **13.0.109**

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)*

1. All'articolo 1 comma della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2022".

d) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "247,5 milioni per l'anno 2022".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 165 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

a) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **13.0.110**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate degli enti locali)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo a sostegno dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate degli enti locali", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese munite dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica dell'iscrizione all'apposito albo.

3. Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

b) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

4. Al fine di ottenere il contributo, le società interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **13.0.111**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga semplificazioni autorizzazioni concessioni suolo pubblico)*

1. A far data dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° aprile 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

### **13.0.112**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)*

1. Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014».

### **13.0.113**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Risanamento delle province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio)*

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**13.0.114**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)*

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**13.0.115**

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Risorse per Province in dissesto e predissesto)*

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 29 aprile 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 9 maggio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190».

### **13.0.116**

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno agli enti in difficoltà finanziarie)*

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **13.0.117**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)*

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **13.0.118**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Risorse per province in dissesto e predissesto)*

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UN, previa intesa in sede di conferenza

Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 marzo 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190».

### **13.0.119**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)*

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **13.0.120**

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 13- *bis*.

*(Adeguamento dell'accantonamento)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

### **13.0.121**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Adeguamento dell'accantonamento)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3 3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre



2019, n. 160».

### **13.0.122**

[Manca](#), [Parrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

### **13.0.123**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo . inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Criteri di determinazione degli accantonamenti enti locali)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

### **13.0.124**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(FCDE - Adeguamento dell'accantonamento)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

### **13.0.125**

[Fede](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

1. Al fine di rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui

all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di 300 funzionari altamente specializzati Entro il 31 marzo 2022 il Dipartimento della funzione pubblica definisce, previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali, i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.126**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.127**

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali, e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.128**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città

Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**13.0.129**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**13.0.130**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni una adeguata compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017.».

**13.0.131**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Eliminazione taglio costi politica Province)*

A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-*bis*, legge n. 56/14. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**13.0.132**

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Eliminazione taglio ai costi della politica)*

1. A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Al conseguente

onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **13.0.133**

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.13- *bis*.

*(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)*

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

### **13.0.135**

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)*

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre

2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

### 13.0.136

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)*

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

### 13.0.137

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Facilitazione copertura oneri gare gas)*

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.».

### 13.0.138

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)*

Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 2014 del 2014.».

### 13.0.139

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)*

Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 2014 del 2014.».

**13.0.140**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)*

1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (*mark to market*), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola *upfront* e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.

2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-*ter* codice penale civile, salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.

4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera g) della legge n. 218 del 1995.

5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.».

**13.0.141**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)*

1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (*mark to market*), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola *upfront* e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.

2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto

dall'articolo 808-ter codice penale civile, salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.

4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera g) della legge n. 218 del 1995.

5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.».

### **13.0.142**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Steger](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Emissioni delle società partecipate delle Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, disciplinano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 alle società dalle medesime controllate, anche in via indiretta, che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, ovvero strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.».

### **13.0.143**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)*

1. Nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, sono resi disponibili 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano per finanziare due proposte per ciascuna provincia a seguito di valutazione da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalità di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395. Le proposte sono presentate entro il 31 marzo 2022 e la loro ammissibilità valutata entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente.».

### **13.0.144**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Dati popolazione censita da ISTAT)*

1. Ai fini dell'attribuzione di contributi agli enti locali, di natura corrente o in conto capitale, commisurati alla popolazione o alla fascia demografica di appartenenza, il riferimento al dato demografico comunale è quello più favorevole tra il dato più elevato e la media aritmetica della popolazione comunale risultante dagli ultimi tre censimenti permanenti effettuati dall'ISTAT.».

### **13.0.145**

[Santillo](#), [Coltorti](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Fondo per riqualificazione aree portuali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, è istituito un fondo per gli enti locali, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, per la riqualificazione delle aree portuali attraverso interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

### **13.0.146**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Contributi a regioni ed enti locali per fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali)*

1. Al fine di fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali, verificatisi negli anni 2021 e 2022 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per eventi catastrofici", con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Possono usufruire dei finanziamenti del Fondo regioni ed enti locali allo scopo di corrispondere contributi a soggetti privati per scopi di solidarietà sociale e per la ricostruzione di manufatti danneggiati per cause diverse dalle calamità naturali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere della Conferenza stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di riparto del Fondo sulla base degli eventi verificatisi nell'anno precedente, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancanze evidenziate dai sistemi di monitoraggio. Il Fondo può concedere anticipazioni su richiesta dei soggetti interessati, al verificarsi dell'evento catastrofico, anche nel corso dell'anno. Il soggetto responsabile dell'evento catastrofico, qualora identificato, ovvero l'eventuale compagnia assicurativa, qualora esistente, è tenuto a corrispondere al soggetto attuatore il corrispettivo delle spese sostenute ai fini del successivo versamento nel Fondo. Le risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli anni successivi. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 2014. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **13.0.147**

[Boldrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,



convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 2014.

4. Gli oneri di cui al comma 3, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

### **13.0.148**

[Drago](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. Al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. I Commissari straordinari redigono un cronoprogramma triennale degli interventi previsti e degli impegni di spesa programmati, con relazione a consuntivo a cadenza annuale sullo stato di avanzamento lavori e la realizzazione degli stessi.».

### **13.0.149**

[Di Piazza](#), [Catalfo](#), [Grasso](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Regione Siciliana)*

1. In favore dei comuni delle Regione Siciliana destinatari dei contributi finanziari previsti dall'articolo 16, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.150**

[Marinello](#), [Di Piazza](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Ammodernamento di un tratto della Strada Statale n. 8 Corleonese-Agrigentina)*

1. Al fine di garantire l'ammodernamento della Strada Statale n. 118 Corleonese-Agrigentina, dal km 17.300 (bivio Ficuzza) al km 31.000 (Corleone) comprensivo dei lotti L2 (stralcio), L4 e L5, considerata un'opera indispensabile e strategica per lo sviluppo dell'area dei Sicani, del Corleonese e della valle del Sosio, in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.151**

[Ferrari](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di erogazione di servizi di formazione professionale)*

1. In attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 1° luglio 2022, le Regioni possono erogare contributi agli operatori di qualsiasi natura, in funzione dell'erogazione di servizi di formazione professionale, solo nel caso in cui sia stata istituita l'anagrafe della formazione professionale e sia stato attivato il sistema di monitoraggio dell'efficacia della formazione stessa, mediante incrocio fra i dati dell'anagrafe e quelli provenienti dalle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelli inerenti alle iscrizioni a qualsiasi albo professionale e alle liste di disoccupazione e rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivamente verificatisi.

2. Gli operatori che ricevono contributi pubblici per l'attività di formazione professionale sono tenuti a pubblicare in modo chiaro ed evidente sul proprio sito *web* e su ogni documento relativo alla loro offerta formativa il tasso di coerenza di ciascun corso rilevato negli ultimi tre anni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le Regioni, nella selezione degli operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di formazione professionale, sono tenute ad applicare criteri che tengano prioritariamente conto del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi rilevato negli anni precedenti, ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

### **13.0.152**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Misure per la stabilizzazione dei c.d. navigator)*

1. I lavoratori titolari di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori di cui al precedente periodo sono inseriti in una apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri [www.inPa.gov.it](http://www.inPa.gov.it) al fine della loro collocazione presso i servizi di contrasto alla povertà degli enti territoriali.».

**13.0.153**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2022.

2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.

3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.».

**13.0.154**

[Manca, Parrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "un

importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole: "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le seguenti: ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto".».

### **13.0.155**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)*

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

### **13.0.156**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)*

I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

### **13.0.157**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Semplificazione dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private negli Enti locali)*

Gli enti comunali in cui gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) hanno la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, al fine di semplificare i processi di miglioramento qualitativo della ricerca transnazionale ed elevare l'efficacia delle prestazioni erogate, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in caso di istanze di trasferimento avanzate da un IRCCS all'interno dello stesso territorio regionale, non sono tenuti a richiedere all'Ente regionale la verifica di compatibilità - di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e smi - qualora non afferente alla rete dell'emergenza urgenza.».

### **13.0.158 (testo 2)**

[Di Girolamo](#), [Fenu](#), [Santillo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

*(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)*

1. Al fine di semplificare e agevolare i Comuni nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Comuni, Province e Città Metropolitane, derivanti da acquisizioni ai sensi dell'articolo 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, anche al fine di procedere con la richiesta di finanziamento, sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale.».

### **13.0.158**

[Di Girolamo](#), [Fenu](#), [Santillo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.

*(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)*

1. Al fine di semplificare e agevolare i Comuni nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Comuni sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale e la possibilità di sanare l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune.».

### **13.0.159**

[Di Piazza](#), [Trentacoste](#), [Giammanco](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis.

*(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)*

1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia.

2. Per il ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il trasferimento al comune di Campofelice di Fitalia della somma di 120 mila euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.160**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- ter.

*(Teleassistenza e telemedicina)*

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### Art. 14

##### 14.1

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Al comma 504 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "per il primo trimestre 2022" con le seguenti: "per l'anno 2022".

02. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "per il primo trimestre 2022" con le seguenti: "per l'anno 2022".

03. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 01 e 02 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2022, è sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

##### 14.2

[Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «primo trimestre».*

*Consequentemente alla rubrica dell'articolo 14, sopprimere le parole: «primo trimestre».*

##### 14.3

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per primo trimestre 2022» con le seguenti: «per il primo trimestre 2022 e per il secondo trimestre 2022».*

*Consequentemente, all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla tabella A, parte II "beni e servizi soggetti ad aliquota del 4 per cento" il numero 19 di cui alla legge n. 748 del 1984 è soppresso.

3-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla tabella A, parte III "beni e servizi soggetti di aliquota del 10 per cento" i numeri 81 e 110 sono soppressi.».

##### 14.4

[Evangelista](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo semestre»;*

- *al comma 2, le parole: «pari a 1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.400 milioni»;*

- *al comma 3, le parole: «all'importo di 1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo di 2.400 milioni di euro».*

##### 14.5

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 700 milioni di euro, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.6**

[Manca, Collina](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.7**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.8**

[Mallegni, Berardi, Boccardi](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.9**

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.10**

## Causin

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, in particolare per i piccoli Comuni nelle aree disagiate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli interni, un fondo denominato "Fondo per la compensazione degli oneri del sistema elettrico per le collettività locali dei piccoli Comuni" con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022 da ripartire tra i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

2) *al comma 2, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro»;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».*

### **14.11**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato» con le seguenti: «nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009.».*

### **14.12 (testo 2)**

Manca, Ferrari, Rojc

*"font-size:medium">Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.»*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.320 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.320 milioni di euro»*

### **14.12**

Manca, Ferrari, Rojc

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole:*



«1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».

#### 14.13

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria A505, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».*

#### 14.14

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A\*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", è stabilito nella misura dello 0,5 per cento per le imprese rientranti nelle classi di intensità elettrica su VAL della Tabella 1 e nella misura del 15 per cento per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica su fatturato della Tabella 2 con indice maggiore o uguale al 2 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

#### 14.15

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere alla fine il seguente comma:*

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A\*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", è stabilito nella misura dello 0,5 per cento per le imprese rientranti nelle classi di intensità elettrica su VAL della Tabella 1 e nella misura del 15 per cento per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica su fatturato della Tabella 2 con indice maggiore o uguale al 2 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

#### 14.16

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-bis. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'erogazione di ulteriori benefici rispetto a quelli previsti a legislazione vigente in favore delle iniziative di autoconsumo fisico

già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dello stanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 14.17

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

#### 14.18

[Collina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

#### 14.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

#### 14.20

[Castaldi](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

#### 14.21

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

*Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

#### 14.22

[Causin](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. È istituito per il triennio 2022, 2023 e 2024, il servizio denominato super interrompibilità per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sardegna e Sicilia, che garantisca, con la

massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

3-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia *standard* per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);

c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al triplo del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 e successive modifiche e integrazioni, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sardegna e 500 MW in Sicilia.

3-quater. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:

a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;

b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.

3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 3-bis, 3-ter, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### 14.0.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)*

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.».

#### 14.0.2

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)*

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

**14.0.3**

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)*

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

**14.0.4**

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)*

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

**14.0.5**

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

**14.0.6**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.7**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.8**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.9**

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 22 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **14.0.10**

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le energie rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per Derogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro per all'anno. Il *Bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 670 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

#### **14.0.11**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le energie rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto", fino a: "al medesimo comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti" .».

#### **14.0.12**

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."».

#### **14.0.13**

[Modena, Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)*

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere

dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»).

#### **14.0.14**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, per il triennio 2022-2024 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, nel periodo successivo a quello di maturazione, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»).

#### **14.0.15**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»).

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*



- *all'alinea, dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti: «14-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1685,91 milioni»;*

- *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) quanto a 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

#### **14.0.16**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

#### **14.0.17**

[Gallone](#), [Modena](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

#### **14.0.18 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 14-*bis*.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per uso autotrazione e del gas naturale liquefatto per il settore del trasporto merci)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri

sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2022 e agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.

#### **14.0.18**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 24,5 milioni di euro per Panno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.19**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai

fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.20**

##### Evangelista

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti: «14-bis,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 14.0.21

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

#### 14.0.22

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti

la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Tema S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

#### **14.0.23**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiono all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.».

#### **14.0.24**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. In coerenza con le misure previste dal precedente articolo, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nell'anno 2022, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 4.000 milioni di euro, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le cui risorse sono successivamente trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 aprile 2022.».

*Conseguentemente all'articolo 18, il comma 1 è soppresso.*

#### **14.0.25**

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure di solidarietà in favore di soggetti che versano in condizioni economiche disagiate per le forniture di energia elettrica e gas)*

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà finalizzate all'erogazione di contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore di soggetti residenti che versano in condizioni economiche disagiate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro nel 2022, da erogare a ciascun comune, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari e per il riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2022 con delibera della giunta.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

#### **14.0.26**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia grave o che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, come disposto dal Decreto ministeriale del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, viene istituito un Fondo volto a contenere i costi dell'energia elettrica e del gas.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **14.0.27**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

1. Al fine di garantire alle amministrazioni comunali un sostegno immediato e adeguato conseguente all'aumento delle spese del caro energia è istituito, a decorrere dal 2022, un fondo di 1 miliardo di euro finalizzato al loro ristoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **14.0.28**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art 14- *bis*.

*(Disposizioni per fronteggiare effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale, dovuti all'aumento, sostanziale, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale. Il contributo spetta su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2019. La seconda condizione è che contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del venti per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.

5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

#### 14.0.29

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i consumi di energia elettrica per uso domestico, effettivi o stimati, compresi quelli effettuati delle Amministrazioni Comunali e delle città Metropolitane, contabilizzati nelle fatture relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022, sono assoggettati all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora i consumi di cui al primo periodo siano contabilizzati sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 14.0.30

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Rateizzazione per le imprese agricole dei pagamenti in bolletta di luce e gas)*

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale," inserire le seguenti: "nonché dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile,".».

Art. 15

#### 15.1

[Giroto](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «a forte consumo di energia elettrica» a: «27 dicembre 2017,» con le seguenti: «di cui agli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni»;*

b) *al comma 3: alinea, sostituire le parole: «540 milioni» con le seguenti: «550 milioni»;*

2) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 15.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017», con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».*

#### 15.3



[Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».*

**15.4**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la seguente: «consumata»;*
- c) *dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)»;*
- d) *dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le seguenti: «e consumata»;*
- c) *sostituire, in fine, le parole: «nel primo trimestre 2022» con le seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022»;*

**15.5**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» è aggiunta la seguente: «consumata»; dopo le parole: «stipulati dall'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» sono aggiunte le seguenti: «e consumata»;*
- c) *le parole: «nel primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022».*

**15.6**

[Collina](#), [Manca](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».*

**15.7**

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» inserire le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» inserire la seguente: «consumata»; dopo le parole «stipulati dall'impresa» inserire le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole «componente energetica acquistata» inserire le seguenti: «e consumata»;*
- c) *sostituire le parole: «nel primo trimestre 2022» con le seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022».*

**15.8**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1 dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le*

*seguenti*: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;

b) *al comma 1 dopo le parole*: «della componente energia elettrica» *aggiungere la seguente*: «consumata»; *dopo le parole*: «stipulati dall'impresa» *aggiungere le seguenti*: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» *e dopo le parole*: «componente energetica acquistata» *aggiungere le seguenti*: «e consumata»;

c) *al termine del comma 1, le parole*: «nel primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «in ciascun mese del primo trimestre 2022»;

### 15.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al comma 1 dopo le parole*: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *sono aggiunte le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice Ateco 01.63,»;

2) *al comma 3, alinea, sostituire le parole*: «in 540 milioni di euro» *con le seguenti*: «in 590 milioni di euro» *e alla lettera c), sostituire le parole*: «quanto a 110,89 milioni» *con le seguenti*: «quanto a 210,89 milioni».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole*: «1.661,41 milioni» *con le seguenti*: «1.711,41 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere la seguente*:

«h-bis) quanto a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

### 15.10

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *inserire le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice ATECO 01.63,».

### 15.11

[Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *inserire le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice Ateco 01.63,».

### 15.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole*: «27 dicembre 2017» *aggiungere le seguenti parole*: «e agli impianti natatori».

### 15.13

[Pesco](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «27 dicembre 2017» *inserire le seguenti*: «e alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria».

### 15.14 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni*:

a. *sostituire le parole* «dell'ultimo trimestre 2021» *con le seguenti* «del primo trimestre 2022»;

b. *dopo le parole* «della componente energia elettrica» *aggiungere la parola* «consumata», *dopo le parole* «stipulati dall'impresa» *aggiungere le parole* «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» *e dopo le parole* «componente energetica acquistata»

*aggiungere le parole «e consumata».*

#### **15.14**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1 dopo le parole «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata», dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le parole: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le parole: «e consumata».*

#### **15.15**

[Gallone](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata», dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le parole: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le parole: «e consumata».*

#### **15.16**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «dell'ultimo trimestre 2021» con le seguenti: «del primo trimestre 2022», e dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata».*

#### **15.17 (testo 2)**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*"font-size:medium">Al comma 1, dopo le parole: "della componente energia elettrica" aggiungere la seguente: "consumata" e sostituire le parole: "dell'ultimo trimestre 2021" con le seguenti: " del primo trimestre 2022"*

#### **15.17**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'ultimo trimestre 2021» con le seguenti: «del primo trimestre 2022» e dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata».*

#### **15.18 (testo 2)**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «relativo al medesimo periodo dell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «nonché alle società di gestione di piscine coperte che hanno subito un incremento del costo per il consumo di energia elettrica e gas per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti superiore al 30 per cento del totale dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,».*

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».*

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».*

#### **15.18**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «relativo al medesimo periodo dell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «nonché alle società di gestione di piscine coperte che hanno subito un incremento del costo per il consumo di energia elettrica e gas per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti superiore al 30 per cento del totale dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,».*

#### **15.19**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: «Per tutte le altre imprese il contributo*

straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente periodo, è riconosciuto in misura pari al 10 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.».

#### 15.20

[Calandrini, De Carlo](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Alle imprese diverse da quelle di cui al comma 1, i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo bimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle maggiori spese sostenute per effetto dell'incremento del costo per KWh della media del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2022.»;

b) *al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *è aggiunto il seguente comma:*

«2-bis. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

#### 15.21

[D'Alfonso](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, la cui adozione è stata comunicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, si interpreta nel senso che sono incluse le società controllate, controllate dalla medesima controllante o collegate a quelle ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed aventi il medesimo oggetto sociale.».

#### 15.22

[Berardi, Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 Dicembre, articolo 3, lettera a), allegato 3 inserire: codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.».

#### 15.23

[Ferrero, Fregolent, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, alle medesime modalità di cui ai commi 1 e 2, ai soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;

b) *al comma 3, alinea, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 54 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

#### **15.24**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

*Oppure se non vogliamo dare la medesima copertura dell'articolo 14:*

«a) quanto a 105 milioni di euro mediante l'articolo 32 e quanto a 300 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.766,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 105 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

#### **15.25**

[Magorno](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile così come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.».

#### **15.26**

[Turco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024.

4-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4-quater. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il

credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

*4-quater.* In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 4-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-sexies. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

*4-quinquies.* L'incentivo di cui ai commi da 4-bis a 4-ter spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*4-sexies.* Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi da 4-bis a 4-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-bis.

*4-septies.* Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili».*

## **15.27**

### Gallone

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:*

*«4-bis.* Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

*4-ter.* L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

## **15.28**

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

**15.29**

[Ferrazzi](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:*

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

**15.30**

[Vono](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:*

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

**15.31**

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«4-bis. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche alle le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

4-ter. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2022, è sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

**15.32**

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dal consumo medio annuo di energia elettrica, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 50 milioni di euro per l'anno 2022.

### 15.33

[Manca, Collina](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. In alternativa all'accesso al sistema dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto 21 maggio 2021, è riconosciuto un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto all'unica condizione che i predetti interventi siano caratterizzati da modalità di calcolo dei risparmi che consentano di poter essere contabilizzato al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il credito di imposta è distribuito in cinque rate annuali. Con decreto del Ministro della transizione ecologica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo semplificate rispetto al decreto 21 maggio 2021.».

*Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e degli interventi di efficienza energetica».*

### 15.34

[Gallone](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, è aggiunta la seguente lettera c-bis):

"c-bis) impianti di depurazione industriale di cui codice ATECO 38.2".».

### 15.35

[De Carlo, Calandrini, La Pietra](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

### 15.36

[Mallegni, Berardi](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«5. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi energetici a carico delle imprese operanti nel settore sciistico e a parziale compensazione delle spese sostenute per la produzione di neve sulle piste, ai gestori di impianti di risalita è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli oneri sostenuti per l'acquisto e l'utilizzo di energia elettrica nel primo trimestre 2022.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 50*



*milioni per il 2022, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 15.37

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:*

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.»

### 15.38

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:*

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.»

### 15.39

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.»

### 15.0.1

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Licheri](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Intervento sull'uccisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)*

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

### 15.0.2

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)*

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n.

234.».

### 15.0.3

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)*

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

### 15.0.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)*

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

### 15.0.5

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)*

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 15.0.6

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Misure di incentivazione per agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.

5. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

6. Agli oneri previsti dal comma 5, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **15.0.7 (testo 2)**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Art. 15-bis (Misure per il contenimento dei costi energetici a favore del settore agricolo)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1, ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.

5. In via sperimentale per l'anno 2022, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

6. All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "gas naturale", sono inserite le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **15.0.7**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

#### **15.0.8**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

### 15.0.9

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Contributi straordinari a favore dei centri natatori per gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas)*

1. A sostegno dei soggetti che gestiscono centri natatori, che hanno subito gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas verificatisi nell'ultimo trimestre dell'anno 2021 e nel 2022, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti di cui al primo periodo, fino alla quota del 50 per cento delle spese sostenute per le componenti energetiche elettricità e gas acquistate ed effettivamente utilizzate nei centri natatori nell'ultimo trimestre 2021 e nell'anno 2022.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "*de minimis*",

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 15.0.10 (testo 2)

[Lunesu](#), [Doria](#), [Mollame](#), [Sudano](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Misure urgenti per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nelle Isole Maggiori e per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per la piena dispacciabilità degli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile)*

1. A decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino alla messa in servizio del cavo Tyrrhenian Link, è istituito il nuovo servizio per la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, esclusivamente reso sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di distacco o di modulazione dei carichi elettrici, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. ed in ragione delle esigenze di sicurezza del sistema di rete zonale, insulare e nazionale.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in relazione al servizio di cui al comma 1, definisce sia il

coordinamento con il servizio di interrompibilità istantanea attualmente in essere per il territorio delle Isole Maggiori, che le caratteristiche del medesimo servizio, in base ai seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile non inferiore ad una soglia minima che consentano la riduzione o la modulazione parziale istantanea dei carichi con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per i primi dieci mesi, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo;

c) il prezzo del nuovo servizio non è inferiore a tre volte il prezzo base d'asta previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 300 MW in Sicilia e 400 MW in Sardegna.

3. I clienti finali che prestano il Servizio di cui al comma 1, in ogni sito di consumo, possono prestare anche altri servizi per la sicurezza del sistema elettrico incluse le prestazioni richieste alle unità di consumo secondo il Regolamento delle UCMC e non sono incompatibili con gli investimenti di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 in relazione al finanziamento di nuovi *interconnectors*.».

#### **15.0.10**

[Lunesu](#), [Doria](#), [Mollame](#), [Sudano](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Misure urgenti per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nelle Isole Maggiori e per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per la piena dispacciabilità degli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile)*

1. A decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino alla messa in servizio del cavo Tyrrhenian Link, è istituito il nuovo servizio per la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, esclusivamente reso sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di distacco o di modulazione dei carichi elettrici, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. ed in ragione delle esigenze di sicurezza del sistema di rete zonale, insulare e nazionale.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in relazione al servizio di cui al comma 1, definisce sia il coordinamento con il servizio di interrompibilità istantanea attualmente in essere per il territorio delle Isole Maggiori, che le caratteristiche del medesimo servizio, in base ai seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile non inferiore ad una soglia minima che consentano la riduzione o la modulazione parziale istantanea dei carichi con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per i primi dieci mesi, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo;

c) il prezzo del nuovo servizio non è inferiore a quattro volte il prezzo base d'asta previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 300 MW in Sicilia e 400 MW in Sardegna.

3. I clienti finali che prestano il Servizio di cui al comma 1, in ogni sito di consumo, possono prestare anche altri servizi per la sicurezza del sistema elettrico incluse le prestazioni richieste alle

unità di consumo secondo il Regolamento delle UCMC e non sono incompatibili con gli investimenti di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 in relazione al finanziamento di nuovi *interconnectors*.».

#### **15.0.11**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese di pesca)*

1. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022, nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

#### **15.0.12**

[Taricco](#), [Biti](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Chiarimenti normativi e sostegni al settore della pesca)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

2. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022.

3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **15.0.13**

[Vono](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **15.0.14**

[Magorno, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423, inserire il seguente:

"423-*bis*. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, per gli anni 2021 e 2022, la produzione di energia elettrica e calorica di cui al comma 423, incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive e per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con



esclusione della quota incentivo, è determinata dal valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE."».

#### **15.0.15**

[Ferro](#), [Berardi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Vitali](#), [Rizzotti](#), [Dal Mas](#), [Caligiuri](#), [Perosino](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

1. Al decreto legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi per la realizzazione di impianti solari alti nei piazzali dei manufatti industriali"».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

Art. 16

#### **16.1**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: » 1.661,41 milioni» con le seguenti: «3.161,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-*bis*) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

#### **16.2**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **16.3**

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **16.4**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **16.5**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **16.6**

[Gallone](#), [Caligiuri](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 16 - *I*. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, per i soggetti esercenti le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, a prescindere dalla fonte produttiva e che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, un incremento del fatturato saranno soggetti ad una addizionale dell'ordinaria aliquota IRES, sull'importo dei maggiori profitti realizzati in corrispondenza del predetto incremento di fatturato. La percentuale dell'incremento dell'addizionale dell'ordinaria aliquota IRES sarà determinata con specifico provvedimento dagli organi competenti in materia fiscale, al fine di ottenere un valore pari a 1,2 miliardi di Euro/anno.

2. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1. di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».

## 16.7

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 16 - (*Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili*) - 1. In via del tutto straordinaria, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, è applicato un prelievo una tantum pari a 2 centesimi di euro a kW prodotto e venduto nel 2021.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al commi 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».

## 16.8

[Evangelista](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, sostituire le parole «del 31 dicembre 2022» con le seguenti: «del 31 maggio 2022», e le parole «di potenza superiore a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kW» e dopo le parole «nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore» sostituire le parole «a 20 kW» con le seguenti: «a 1 MW»;*

- *al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;*

- *al comma 5, sostituire le parole «a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti*

contratti.» *con le seguenti*: «ed ai contratti di Ritiro Dedicato e Conguaglio PMG-ML. È altresì esclusa dall'applicazione del presente articolo l'energia prodotta nell'ambito del progetto UVAM e agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

- *dopo il comma 5, inserire i seguenti*:

«5-bis. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2, lettera a), nelle ore in cui risulta negativa.

5-quater. Entro il termine di cui al comma 5-ter, il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia convoca un tavolo tecnico con gli operatori del settore maggiormente rappresentativi, compresi quelli del gas e trader, al fine di far fronte alla situazione di crisi del settore elettrico in modo equo tra i diversi operatori.».

## 16.9

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».*

## 16.10

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» aggiungere le seguenti: «incentivati».*

## 16.11

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole: «20 kW che beneficiano» sono sostituite dalle seguenti: «200 kW che beneficiano» e le parole: «solare,» sono soppresse;*

b) *al comma 2, lettera a), le parole: «pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 80 euro/MWh»;*

c) *al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'Arera stabilisce, altresì, le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in cui risulta negativa.»;*

d) *al comma 5, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo,*

ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011.»

#### 16.12

[Giroto](#), [Castaldi](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «20 kW che beneficiano» con le seguenti: «200 kW che beneficiano»;*

2) *sopprimere la parola: «solare.»;*

b) *al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari a 80 C/MWh»;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in cui risulta negativa.»;*

d) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, né alle società cooperative e agli enti senza scopo di lucro che destinano in modo prevalente i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta a riduzione dei costi energetici dei propri soci.»;*

e) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 16.13

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*Al comma 1, le parole: «di potenza superiore a 20kW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kWp».*

#### 16.14

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché sull'energia elettrica» fino alla fine del comma.*

*Consequentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai relativi oneri, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

#### 16.15

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*Al comma 1, le parole: «nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione» sono eliminate.*

#### 16.16

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Al comma 1, le parole: «20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW».*

#### 16.17

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «idroelettrica.».*

## 16.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «meccanismi di incentivazione» aggiungere le seguenti: «e sull'energia elettrica immessa da impianti inquinanti e da impianti le cui materie prime non hanno sofferto una fluttuazione del prezzo».*

## 16.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ad esclusione delle società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.».*

## 16.20

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli impianti idroelettrici tenuti, in base alle vigenti norme regionali, alla fornitura gratuita di energia elettrica alle Regioni, l'energia elettrica immessa in rete soggetta al meccanismo di compensazione a due vie di cui al comma 1 è al netto della quota di energia elettrica oggetto di fornitura gratuita.»;

2) *al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zionali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2021, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zionali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2021 rivalutati secondo la medesima metodologia. Per gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2022 verrà preso a riferimento il prezzo medio del 2021.»;

3) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per i contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia»;*

4) *al comma 5, dopo le parole: «di contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia o di strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia» e, inoltre, sono eliminate le seguenti parole: «, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia.».*

## 16.21

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere:

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2019, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 rivalutati ed incrementati secondo la medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1.».

#### 16.22

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) un prezzo di riferimento pari al valore della tariffa indicata per la fonte eolica *on shore* con potenza installata superiore a 1000 kw nella Tabella 1.1 di cui all'Allegato 1 "Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti" del decreto ministeriale 4 luglio 2019.».

#### 16.23

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «2020» con le parole: «2019»;*

b) *al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali (PUN)»;*

c) *al comma 2 lettera a), dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le parole «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incrementati»;*

d) *al comma 2 lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1».*

#### 16.24

[Gallone](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a):*

1) *sostituire le parole: «2020» con le parole «2019»;*

2) *sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali (PUN)»;*

3) *dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le parole: «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incrementati»;*

b) *alla lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1».*

#### 16.25

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2019»;*

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il relativo importo», con le seguenti: «la metà del relativo importo» e, al secondo periodo, le parole: «l'importo corrispondente», con le seguenti: «la metà dell'importo corrispondente».*

#### 16.26

[Gallone](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

#### 16.27

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2021».*

## 16.28

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *sostituire il comma 5, con i seguenti:*

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano stipulati a un prezzo medio, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b), superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

5-ter. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».

## 16.29

[Gallone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il seguente periodo: «collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;*

c) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:*

«6. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

7. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».

## 16.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il seguente periodo: «collegati*

all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;

c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

5-ter. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.»

### 16.31

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i produttori che non hanno conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro e ai quali non sono stati erogati i contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 e da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'eventuale differenza negativa di cui al comma 3 è ridotta di una percentuale pari al 10 per cento. Al fine di ottenere tale riduzione, il produttore presenta al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.»

### 16.32

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### 16.33

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 5 dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti: «agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2019 e».

### 16.34

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» aggiungere le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

### 16.35

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

### 16.36

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

### 16.37

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1° febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale.»



### 16.38

#### [Carbone](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1° febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale».*

### 16.39

#### [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».*

### 16.40

#### [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 5, è inserito alla fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».*

### 16.41

#### [Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 5, è inserito infine il seguente periodo:*

*«Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».*

### 16.42

#### [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.*

*5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.*

*5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».*

### 16.43

#### [Carbone](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente legge di conversione.*

*5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica, sia gli strumenti con regolazione finanziaria nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico,*

l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

*5-quater.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.».

#### **16.44**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

*5-ter.* Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

*5-quater.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.».

#### **16.45**

[Giroto](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Lanzi](#), [Anastasi](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*5-bis.* Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 non si applicano altresì ai contratti di fornitura conclusi anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto purché destinati espressamente a copertura dei consumi di energia elettrica per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e *9-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, se stipulati entro i limiti di prezzo di cui al comma 5 del presente articolo.

*5-ter.* Acquirente Unico S.p.A., tramite il Sistema informativo integrato - SII, certifica la corrispondenza tra la quota di energia acquistata dagli operatori attraverso i contratti a termine per l'approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile e la quota somministrata ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui al comma *5-bis*.

*5-quater.* Coerentemente con quanto disposto dal comma 4, l'ARERA definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative dei commi *5-bis* e *5-ter* e, avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A., trasmette, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sul monitoraggio dell'andamento della componente di spesa degli oneri di sistema destinata al sostegno dei c.d. *bonus* elettrico.».

#### **16.46**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

#### 16.47

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

#### 16.48

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

#### 16.49

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

#### 16.50

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato."».

#### 16.51

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Per le produzioni di idrocarburi, a decorrere dal 1° luglio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, e pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

5-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 6, 6-bis, 7, 7-bis sono abrogati;

b) al comma 7-ter, le parole: "Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020".

5-quater. Gli importi rivenienti dall'incremento delle aliquote di cui al comma 5-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con le medesime finalità e modalità, al fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4 del presente articolo.».

## 16.52

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 2 lettera b) è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.

5-ter. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo:

(i) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

(ii) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore.».

## 16.53

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni";

b) al comma 4 le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"».

## 16.54

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».

## 16.55

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.».

## 16.0.1

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Nel comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1." sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".

2. Il comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

## 16.0.2

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono applicare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1."

sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

*b)* all'articolo 6-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente:

- i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera *f*), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010;

- gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

- i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

### 16.0.3

[Giroto](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale ";

*b)* all'articolo 6-*bis* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

*a)* i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

*b)* gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di

edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

#### **16.0.4**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)*

4. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera:

"d) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012:

d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale,;

d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse."».

#### **16.0.5**

[Giroto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine la seguente:

"c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri."».

#### **16.0.6**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)*

1. ARERA è incaricata, avvalendosi di RSE S.p.A., di redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE hanno il potere di richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie. Lo studio sarà consegnato al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, che entro tre mesi dal ricevimento dello stesso proporranno un disegno di legge volto a ridurre i costi energetici attraverso una maggiore efficienza e competitività dei mercati. I costi dello studio, stimati in Euro 5 milioni, coperti attraverso i ricavi derivanti dal

meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».

#### **16.0.7**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)*

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi e statistiche affidabili e complete sugli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) redige, avvalendosi della Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato che hanno maggiormente beneficiato di tali extraprofitti. Esclusivamente ai fini della predisposizione dello studio di cui al presente articolo, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutti i dati di natura tecnica e commerciale necessari. Lo studio è trasmesso al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, al fine di formulare, entro tre mesi dalla data di trasmissione, proposte di modifiche legislative in materia di riduzione dei costi energetici, garantendo una maggiore efficienza e competitività dei mercati. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello studio, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».

#### **16.0.8**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

*(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)*

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

i) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1) sopra; ovvero;

ii) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore;"

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32 comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli Articoli 6, 7 e 8;

c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia



autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;"».

#### 16.0.9

[Giroto, Trentacoste, L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- **bis**.

*(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso auto-consumatore;"

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e alla lettera a), numero 2) punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i., sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."».

#### 16.0.10

[Giroto, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- **bis**.

*(Interventi sul mercato del gas naturale e sull'elettricità prodotta da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell'ambito del mercato del gas naturale e della produzione di energia elettrica da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, è applicato un meccanismo di compensazione sugli eventuali extraprofiti realizzati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:

- a) individuare gli extraprofitti realizzati dai produttori, importatori e venditori di gas naturale e dalle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale;
- b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere agli operatori sul mercato del gas naturale e alle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale gli importi corrispondenti e versarli nel fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16.».

#### **16.0.11**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici)*

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **16.0.12**

[Ferrazzi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **16.0.13**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Accesso delle CER al Fondo di garanzia Green di SACE)*

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.».

#### **16.0.14**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Fondo di garanzia per la realizzazione di CER)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».

**16.0.15**

[Ferrazzi](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Contributo di solidarietà per la riduzione dei costi dell'energia)*

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate un contributo di solidarietà *una tantum* pari al 30 per cento del maggior utile netto conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30 aprile del 2022.

2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 ML euro e un utile netto superiore a 1 ML euro;

b) operano nei seguenti settori:

b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

b3) importazione, produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica, fatto salvo il comma 9;

b4) importazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei gas naturale.

3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricorrere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:

a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quello del periodo di

imposta in corso ai 31 dicembre 2019, al netto del ricavo connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;

b) l'utile netto è superiore di oltre il 20 per cento.

4. Entro il 30 giugno del 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia delle entrate, i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.

5. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 aprile 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate verifica, entro la fine del 2022, che i soggetti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 4. Entro i medesimi termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto, di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione pari al 10 per cento dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto è comminata una sanzione pari a al 150 per cento del maggior utile netto.

8. Il gettito conseguente all'applicazione del presente articolo è destinato a misure compensative a favore dei consumatori, mediante riduzione di accise e IVA, in misura e con modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data delle verifiche di cui al comma 6.

9. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il 40 per cento alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.».

#### **16.0.16**

[Parrini](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)*

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono abrogate;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e ripermimetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni."».

Art. 17

#### **17.1 (testo 2)**

[Margiotta](#), [Ferrari](#), [Ferrazzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli*

decreti di cui al periodo successivo»; *dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente*: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR- **PNIEC.**»;

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole*: «e dei Gruppi istruttori» *sono aggiunte le seguenti*: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal seguente*:

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

d) *al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente*:

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

*alla lettera a), premettere la seguente*:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

e) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: «1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le seguenti: "f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,"».

## 17.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole*: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» *sono aggiunte le seguenti*: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo»; *dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente*: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR- **PNIEC.**»;

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole*: «e dei Gruppi istruttori» *sono aggiunte le seguenti*: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal seguente*:

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale

dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

d) *al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

*alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

## 17.2

### Gallone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le parole: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo»; dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;*

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le parole: «, sino al 31 dicembre 2023»;*

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso: «2-octies.» è sostituito dal seguente:*

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

d) *al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

*alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla parola "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

## 17.3

### Giuseppe Pisani, Pirro, Trentacoste

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) all'ottavo periodo, dopo le parole: "anche un rappresentante del Ministero della cultura", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché un rappresentante del Ministero della Salute con specifiche competenze in materia di igiene, sanità pubblica, ed epidemiologia ambientale".».

#### **17.4**

##### Manca

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:*

«1-bis. Nell'ambito delle attività connesse anche ai processi di cui al comma 1, all'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

1-ter. Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto amministrativo a tali funzioni nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso le Ragionerie territoriali dello Stato e presso gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 5.500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5.500.000 milioni annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **17.78**

##### Calandrini, De Carlo

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, sostituire le parole: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" con le seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo"».

#### **17.0.1**

## Carbone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

*(Misure urgenti per l'attuazione del PNIEC)*

1. Al fine di garantire l'attuazione e il rispetto delle fasi definite con il PNIEC e in attuazione della Decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *c*) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- 2) alla lettera *c-bis*) le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".».

Art. 18

### **18.1**

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

*Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«*1.* In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevedendo la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 50 per cento, e per gli anni 2023 e 2024 del 70 per cento e per l'anno 2025 del 100 per cento delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221;

*1-bis.* Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

*a)* la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

*b)* la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

*c)* la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, privilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

*d)* la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno verde, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno verde;

*e)* lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;



f) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare tenno-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia, ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le modalità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di sessanta giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

## 18.2

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#)

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, le parole: «4 e 14», sono sostituite dalle seguenti: «4, 8,9,10, 14, 15»;*

2) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis) le maggiori entrate derivanti dal precedente comma, sono destinate all'istituzione di un Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, privilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno verde, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno verde;

e) lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

f) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato,

giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare temo-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le modalità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di sessanta giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

### 18.3

[Campari](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» con le seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».*

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».*

### 18.4

[Gallone](#)

*Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».*

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».*

### 18.5

[Vono](#)

*Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».*

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera e) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».*

### 18.6

[De Bonis](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. La ripartizione degli utili, ad esclusione di quelli da corrispondere allo Stato, deve avvenire in maniera equa su tutto il territorio regionale nel quale vengono effettuate le estrazioni."».*

## 18.7

[Gallone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 202, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».

## 18.8

[Gallone](#), [Modena](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "sviluppo delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio e del carbone."».

## 18.9

[Evangelista](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «, del carbone e del gas naturale» con le seguenti: «e del carbone».*

## 18.10

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 3 nell'inciso: «ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale» le parole «e del gas naturale» sono soppresse.*

## 18.11

[Collina](#), [Manca](#)

*Al comma 3, le parole: «e del gas naturale» sono soppresse.*

## 18.12

[Gallone](#), [Modena](#)

*Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e del gas naturale».*

## 18.13

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ridetermina l'entità degli incentivi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;
- b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;
- c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
- d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.
- e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.».

## 18.14

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di coordinare il PNRR con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i fondi destinati all'incentivazione del recupero energetico da biomasse qualificate come rifiuti sono trasferiti al capitolo riguardante il riciclaggio meccanico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, della carta, delle plastiche e dei tessili.».

#### **18.15**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **18.16**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 3, inserire in fine i seguenti:*

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".».

#### **18.17**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a euro 20 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **18.0.1**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 18- bis.

*(Disposizioni in materia di economia circolare)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1. prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2. prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3. prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

## 18.0.2

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Disposizioni in materia di economia circolare)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

### 18.0.3

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Disposizioni in materia di economia circolare)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

#### **18.0.4**

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Disposizioni in materia di economia circolare)*

1. Al fine di accompagnare lo sviluppo delle energie rinnovabili consolidandone i vantaggi di natura agronomica e in particolare di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.».

#### **18.0.5**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente "previste";

b) le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti "2022-2024";

c) le parole: "nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie" sono sostituite dalle seguenti: "fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

#### **18.0.6**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Disposizioni in materia di RAEE)*

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE, dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 12 mesi, sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee esclusivamente per la raccolta e il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dei Raggruppamenti 3 e 4 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui agli articoli 183, comma 1, lettera *bb*) e 185-*bis* comma 1 lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani comunali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si applica anche ai titolari di



autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferme restando le quantità massime fissate dal decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, Allegato 4, dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

#### **18.0.7**

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)*

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

*a*) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e all'articolo 185-*bis* comma 1 lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

*b*) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. n. 152 del 2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

#### **18.0.8**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

**18.0.9**

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**18.0.10**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente

nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 391 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

#### **18.0.11**

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

#### **18.0.12**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 391 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

#### **18.0.13**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di merci)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di merci all'interno delle città, prioritariamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con dotazione non superiore a 10 milioni di euro annui.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo dello stesso, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

#### **18.0.14**

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento(UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionati alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

#### **18.0.15**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

*(Piano di rateizzazione ai clienti finali di energia elettrica e gas che svolgono attività di impresa agricola)*

1. All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale", sono inserite le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

**18.0.16**

[De Bonis](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Gestione dei fanghi di depurazione)*

1. L'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

2. Il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione, al fine del loro utilizzo in agricoltura.

3 Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**18.0.17**

[Aimi, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del Codice dell'Ambiente di cui al decreto legislativo n. 152/06 è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.500 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano comunque gestito nei fatti l'intero servizio idrico integrato indipendentemente dal formale affidamento a gestori terzi;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti" ».

**18.0.18**

[De Bonis](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Abbattimento di emissioni nocive e inquinanti causate dall'idrogeno solforato)*

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S) al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'H<sub>2</sub>S nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**18.0.19**

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18- *bis*.

*(Istituzione del Commissario per la qualità dell'aria)*

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle procedure europee d'infrazione a carico dell'Italia n. 2020/2299, 2015/2043 e 2014/2147 sulla qualità dell'aria, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario straordinario, con le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 agosto 2014, n. 116.

2. Il commissario è nominato fra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) comprovata esperienza di rapporti fra ambiente e salute a livello internazionale;
- b) comprovata assenza di conflitti d'interesse, in particolare con associazioni di categoria;

3. Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, svolge i seguenti compiti:

a) redige un programma per la riduzione dei superamenti delle emissioni nelle aree in infrazione, agendo sulle principali cause;

b) elabora un programma per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18. Il programma è sottoposto al Ministro della transizione ecologica e deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il programma è altresì trasmesso alle Camere. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante;

c) elabora un piano di dismissione o delocalizzazione delle attività ritenute non capaci di riduzione delle emissioni;

d) elabora criteri generali di calcolo dell'impatto ambientale cumulato e sinergico, al fine di identificare gli impatti su un territorio dato;

e) propone modifiche normative ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

f) esegue il monitoraggio sul metodo di esecuzione dei controlli e sulla loro quantità, proponendo interventi normativi e/o regolamentari per il loro miglioramento.

g) esegue la speciazione della produzione delle polveri e delle emissioni in atmosfera con

dettaglio provinciale, nonché una mappatura delle maggiori sorgenti puntuali e lineari.

4. Il Commissario può avvalersi, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per la riduzione delle emissioni e per il miglioramento generale della qualità dell'aria, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

7. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

8. Il Commissario stabilisce, nel caso non ritenga possibile lavorare da remoto, una o più sedi per l'esercizio delle sue funzioni e di quelle della struttura di supporto.».

## Art. 19

### 19.1

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a favore degli alunni e del personale scolastico» eliminare le seguenti: «in regime di autosorveglianza».*

### 19.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato anche per remunerare i docenti che, delegati dal Dirigente Scolastico, svolgono la funzione di "referente covid" di un istituto scolastico in aggiunta alla propria consueta attività didattica.».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

### 19.3

### [Verducci](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022," inserire le seguenti: "nonché per il primo aggiornamento da disporre nell'anno scolastico 2021/2022."».

### 19.4

### [Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

### 19.5

### [Sbrollini](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" di cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro nel 2022.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono ripartite, con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 marzo 2022, al fine di facilitare l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza mediante l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa, secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma.».

*Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri di cui al comma 1 e 2-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.663,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 19.6

### [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento e la conseguente diminuzione dell'abbandono degli studi da parte degli studenti universitari che manifestano DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell'università, con una dotazione pari a 200 mila euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».



*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.661,61 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 200 mila euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

## **19.7**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento degli studenti della scuola primaria e secondaria che manifestano DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.*

*Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.664,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

## **19.8**

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e di assicurare il tempestivo rinnovo e aggiornamento triennale entro il 1 settembre 2022 delle graduatorie di cui di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza", sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo triennale, con una o più ordinanze."».*

## **19.9**

[Carbone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell'anno scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta di mobilità interregionale per il 100 per cento dei posti vacanti nella regione di destinazione, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza. Per i posti vacanti di cui al primo periodo sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole.*

*3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 978, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024 e 2024/2025";*

*b) al comma 979, le parole: "per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2025"».*

*Consequentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), sostituire le parole «127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025», con le seguenti: «136,15 milioni di euro per l'anno 2024, 155,36 milioni di euro per l'anno 2025».*

#### **19.10**

[Nencini](#), [Carbone](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell'anno scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta di mobilità interregionale sul 100 per cento dei posti vacanti nella regione di destinazione, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza.».

#### **19.11**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/23, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.».

#### **19.12 (testo 2)**

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:*

<< 3-bis. "All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica.

3-ter. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.".

3-quater. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole "due anni" aggiungere il seguente periodo: "Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell'ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

3-quinquies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 958 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, relativo alla nomina dei docenti di posto comune e di sostegno, è prorogato al 31 gennaio 2022.>>

#### **19.12**

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica."».

#### **19.13**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i moli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

**19.14**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili"».

**19.15**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili"».

**19.16**

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza," sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con una o più ordinanze sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo"».

**19.17**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "per le elezioni", inserire le seguenti: "da svolgersi entro, comunque, il 31 maggio 2022."».

**19.18**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, al comma 978, sostituire le parole: "Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" con le seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutato in 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole:* «144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» *con le seguenti:* «181,66 milioni di euro per l'anno 2025, 173,36 milioni di euro per l'anno 2026, 159,46 milioni di euro per l'anno 2027, 145,66 milioni di euro per l'anno 2028, 142,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»;

- *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**19.19**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera:

"e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA."».

**19.20**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera:

"e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento

delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA."».

#### **19.21**

[Rampi](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di rendere effettiva la possibilità di proroga fino al termine delle lezioni dei contratti del personale scolastico sottoscritti in ragione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "550 milioni". Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **19.22**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».

#### **19.23**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. Per l'a.s. 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».

#### **19.24**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

*Consequentemente il comma 8 è soppresso.*

#### **19.25**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato

servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

*Conseguentemente il comma 8 è soppresso.*

## 19.26

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."».

## 19.27

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Calandrini](#), [Iannone](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva

valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

### 19.28

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*) e comma 15, lettera *e*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

### 19.29

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*) e comma 15, lettera *c*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

### 19.30

[De Lucia](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili e al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo».

### 19.31

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "può essere prorogato" sono sostituite con le seguenti: "è prorogato"».

### 19.32

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "può essere prorogato" sono sostituite con le seguenti: "è prorogato"».

### 19.33

[De Lucia](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "450 milioni". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **19.34**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a.s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.»

### **19.35**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a.s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.»

### **19.36**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l'emergenza da COVID-19, per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo molo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009.»

### **19.37 (testo 2)**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di fronteggiare le difficoltà di funzionamento discendenti dalle problematiche emergenziali, nonché di assicurare la continuità nell'espletamento delle funzioni educative e formative da parte dei licei e delle scuole militari della Difesa, anche a garanzia della regolare conclusione dell'anno scolastico, all'articolo 19, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, coerentemente con il sistema di istruzione e formazione nazionale e con le specificità dell'ordinamento militare, sono definite le discipline necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di espletamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente."»

### **19.37**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal



personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l'emergenza da COVID-19, per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009.».

### 19.38

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022».

### 19.39

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento degli Enti e delle Istituzioni di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca nonché degli enti di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, con una dotazione di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca di cui al presente comma. Nell'ambito di tale quota, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) una quota pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui al presente comma possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3-ter e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi;

c) una quota pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca di cui al presente comma in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli Enti e le istituzioni di Ricerca di cui al precedente periodo provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3-ter.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentiti i Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 3-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto tra i medesimi Enti delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 125 milioni euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **19.40**

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «nell'anno accademico 2020/2021» con le seguenti: «negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022», e sostituire le parole da: «senza oneri a carico della finanza pubblica» fino a: «risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati» con le seguenti: «con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **19.41**

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *ai comma 4, sostituire le parole: «senza oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «con conseguente erogazione, per i dottorandi percettori di borsa di studio, della borsa di studio per il periodo corrispondente»;*

b) *dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:*

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

5-ter. All'onere derivante dai commi 4 e 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

#### **19.42**

[Binetti](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«7. Le università e le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 esonerano totalmente dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, oltre che gli studenti beneficiari ivi indicati, anche gli uditori in situazione di *handicap* con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno accademico 2021-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **19.43**

[Rossomando](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica anche ai test d'ingresso per l'università, compresi i *test* di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami universitari.

5-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicurati in tutti i *test* d'ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida MIUR allegate al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2021.».

#### 19.44

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

"Art. 24-ter.

*(Tecnologi a tempo indeterminato)*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere mansioni di supporto alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.

4. In via di prima applicazione e comunque entro quarantotto mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'Ateneo nel quale presta servizio."».

#### 19.45

[Carbone](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

#### 19.46

[De Bonis](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4, della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

#### 19.47

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

**19.48**

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310 sono inseriti i seguenti:

"310-bis. In coerenza con quanto disposto nella prima parte della lettera *b*) di cui al precedente comma, a valere sui propri bilanci, i Ministeri, ad esclusione del Ministero dell'università e della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'ISTAT, destinano risorse al fine di promuovere lo sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello afferenti agli enti da essi vigilati. Con appositi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatiche, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione per l'Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle indicata alla lettera *b*) di cui al precedente comma, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

310-ter. I Ministeri, ad esclusione del Ministero dell'università e della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'ISTAT, destinano risorse al fine di valorizzare lo sviluppo professionale del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi di efficienza pubblica. Con appositi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatiche, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione per l'Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle indicata alla lettera *c*) di cui al precedente comma 310, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo."».

**19.49**

[Binetti](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della comparsa di una eventuale nuova variante del virus Covid-19 a settembre, gli esami di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, nelle Università statali e per l'anno accademico 2022-2023, si potranno sostenere in due differenti date:

- a) al termine del mese di luglio, dopo aver sostenuto e superato l'esame di maturità;
- b) agli inizi del mese di settembre, come è tradizione, ormai da oltre 20 anni.

5-ter. In considerazione del particolare andamento dell'andamento degli studi in questi ultimi anni di pandemia, i test verteranno prevalentemente su prove di logica e di comprensione del testo; mentre le domande di tipo culturale si concentreranno nell'area chimico-biologica e fisico-matematica.

5-quater. I risultati conseguiti dagli studenti saranno pubblicati al termine di ogni singola prova; coloro che hanno sostenuto la prova nel primo appello non potranno in nessun caso ripresentarsi al secondo appello; la graduatoria degli ammessi sarà unica e sarà pubblicata al termine del secondo appello.».

#### **19.50**

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **19.51**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **19.52**

[Faraone](#), [Ferrari](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 19.53

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19 agevolando l'accesso al credito delle famiglie e le condizioni di ristoro attraverso i relativi prestiti, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "non possono essere ceduti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».

#### 19.54

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In via sperimentale, limitatamente al biennio 2022-2023, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 52 milioni di euro annui per il biennio 2022-2023, sono posti a carico del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

#### 19.55

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

"i-decies) spese per il rinnovo dei titoli abilitativi professionali necessari allo svolgimento della professione principale del soggetto chiamato ad esserne titolare e che contemporaneamente costituiscono requisito indispensabile come stabilito dalle normative vigenti"».

#### 19.56

[Cirinnà](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche nel caso in cui la persona assistita sia parente di una delle parti dell'unione civile.".

6-ter. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:

"5-sexies. In assenza degli altri soggetti legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria

secondo l'ordine da essa determinato, la disposizione di cui al comma 5 si applica anche nel caso in cui il soggetto convivente che assiste la persona con disabilità sia parente dell'altra parte dell'unione civile."».

#### **19.57**

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di sostenere l'autonomia responsabile degli enti pubblici di ricerca, la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di assumere giovani ricercatori. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6-ter. Al fine di promuovere l'autonomia delle istituzioni museali impegnate nella diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e l'approvazione dei piani triennali di attività" sono soppresse.».

#### **19.58**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente" inserire le seguenti: ", nonché in caso di impiego presso la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte Costituzionale";

- inserire, in fine, il seguente periodo: "Per le ipotesi fatte salve, gli oneri finanziari connessi alle retribuzioni fisse, del personale posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo gravano sui bilanci delle amministrazioni di provenienza, mentre gli oneri finanziari per le retribuzioni accessorie gravano sui bilanci delle pubbliche amministrazioni di destinazione"».

#### **19.59**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli

interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

#### **19.60**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera e), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:



- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

### 19.61

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

### 19.62

[Modena](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e di fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni annue dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022, 2023 e 2024. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a*) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b*) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c*) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*);
- d*) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*). "».

### **19.63**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«*6-bis*. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

#### **19.64**

##### De Poli

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **19.65**

##### Toffanin

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **19.66**

##### Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-bis:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";

c) il comma 3 è abrogato.».

### 19.67

#### [Granato](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 20 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 19.68

#### [Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, valutati in 406 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al precedente periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

### 19.69

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**19.70**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*Dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

«6-ter. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.».

**19.71**

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Pirro](#), [Gaudiano](#), [Montevecchi](#), [Corbetta](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità.".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

**19.72**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 2, comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assegno di assistenza ai sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e per la pensione ai ciechi civili di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66."».

**19.73**

[Cioffi](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6.1. A decorrere dal 1° aprile 2022 l'erogazione del beneficio può essere effettuato anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 nella quale è integrata la Carta Rdc. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'erogazione del beneficio. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni a decorrere dall'anno 2022 sono a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 12."».

#### 19.74

[Collina](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "Anagrafe degli italiani residenti all'estero" sono inserite le seguenti: "o che, pur non iscritti all'AIRE, abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo interessato".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 19.75

[Granato](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente:

"g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

#### 19.76

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 18-decies, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione" sono aggiunte le seguenti: ", da emanare entro e non oltre il 31 marzo 2022,"».

#### 19.77

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2021" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022"».

#### 19.79

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono inserite, in fine, le seguenti parole: ", anche a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse."».

### **19.80**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse."».

### **19.81**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«7. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

### **19.82**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si considera la sola componente reddituale, con esclusione di quella patrimoniale, del nucleo familiare"».

### **19.83**

[Porta](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate ai sensi della normativa nazionale italiana o in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.".

6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 6-bis, 6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **19.84**

[Porta](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

*6-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **19.85**

[Giacobbe](#), [Porta](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Nannicini](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«*6-bis.* All'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 2021, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

#### **19.86**

[Serafini](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«*6-bis.* All'articolo 10 del dlgs 230/21 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia".

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.87**

[Vanin](#), [Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi.*

«*6-bis.* Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "400", è sostituita dalla seguente: "800".

*6-ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **19.88**

[Fedeli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*6-bis.* Al comma 326, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, le



parole: "è incrementato di 400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 600 milioni". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.89**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente:* «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».

#### **19.90**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente:* «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».

#### **19.91**

[Manca](#)

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente:* «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».

#### **19.92**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In via sperimentale, limitatamente agli anni 2022 e 2023, sono soggetti all'aliquota IVA

del 5% i seguenti prodotti destinati all'infanzia:

- 1) Pannolini;
- 2) Biberon;
- 3) Tettarelle;
- 4) latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti;
- 5) omogeneizzati e prodotti alimentari;
- 6) strumenti per l'allattamento;
- 7) prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle del neonato.».

*Ai maggiori oneri, valutati in euro 50 milioni annui per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.*

#### **19.0.1**

[Cantù](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#), [Binetti](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Parente](#), [Rufa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di

riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

### 19.0.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

"41-*quinquies*) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera *b*), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

41-*sexies*) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

41-*septies*) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio."».

### 19.0.3

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Emergenza COVI -19. Proroga termini per il collocamento in quiescenza per i dipendenti pubblici che non raggiungono il minimo periodo contributivo)*

1. I dipendenti pubblici di ruolo assunti a tempo indeterminato, già in servizio presso le Forze Armate, di polizia e del Corpo dei Vigili del fuoco, se titolari della pensione erogata ai sensi dell'art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, qualora cessino dal nuovo impiego per raggiunti limiti di età e in tale ultimo impiego non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, né hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 151 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di

trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2029 ed euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.4**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Ricerca e Formazione INPS)*

1. All'articolo i della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-*ter*. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-*bis* può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

#### **19.0.5**

[Drago](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Misure connesse all'emergenza epidemiologica per personale con fragilità)*

Per i docenti e il personale A.T.A. in idoneità temporanea in possesso del verbale di riconoscimento della legge 5 febbraio 1992, n. 104 articolo 3 comma 3, ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito il 24 aprile 2020 con legge n. 27 si applica l'articolo 15 decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 69 del 21 maggio 2021 prevista fino al 31 dicembre 2021 mediante la conversione in legge del decreto 111 estendendola all'intero anno scolastico 2021/2022 con relativo aggiornamento del SIDI».

#### **19.0.6**

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

1. Ai soggetti affetti da talassemia Mayor, Minor, e drepanocitosi ed i soggetti affetti da emofilia, patologie documentate dal centro di cura dei soggetti, danneggiati da complicanze a causa di somministrazione di trasfusioni e medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modificazioni, che non hanno percepito per varie motivazioni alcuna somma a titolo di risarcimento danni ai sensi della legge 210 del 1992 o equa riparazione, ne in via giudiziale, ne ai sensi di transizioni o eque riparazioni, loro o, in mancanza, ai loro eredi, è riconosciuto una assegno una tantum di euro 50.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.7**

[Mirabelli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Incremento della dotazione per l'anno 2022 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)*

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come previsto dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle Infrastrutture 12 agosto 2020 deve essere adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme di cui al comma 1, sono utilizzate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture.

4. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede a stabilire i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **19.0.8**

### Comincini

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.";

b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti:

"dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

d) al comma 49-*bis*, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».

### 19.0.9

[Carbone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Rifinanziamento del fondo per gli Istituti di patronato)*

1. Per l'esercizio finanziario 2022 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1711,41 milioni»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-*bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, per 12 milioni mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

### 19.0.10

[Cioffi](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni sulla formazione digitale)*

1. Al fine di favorire la formazione attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, è costituita un'apposita sezione di erogazione di corsi formativi gratuiti per chi vi accede, all'interno della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della sezione di cui al comma 1, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte dei cittadini interessati.

3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione informatica della sezione di cui al comma e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per lo svolgimento dei corsi di formazione registrati e pubblicati all'interno della piattaforma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.11**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Ampliamento ambito soggettivo regime forfetario)*

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

b) al comma 57, lettera d), le parole: "che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero" sono soppresse».

#### **19.0.12**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

1. Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

#### **19.0.13**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 19- *bis*.

Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante

utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

#### 19.0.14

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Bonus baby sitter per lavoratori non dipendenti)*

1. Per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza e per i periodi di svolgimento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata posso richiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il *bonus* di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

3. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, PINPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 4, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse stanziata a favore della misura Reddito di Cittadinanza».

#### 19.0.15

[Zaffini, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni in favore dei caregivers familiari)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il molo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2022. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori».

#### 19.0.16



[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 19- *bis*.

*(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 31 dicembre 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, successivamente, dall'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo di cui al comma l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**19.0.17**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 19- *bis*.

*(Abrogazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)*

1. I commi 784 e 785, dell'articolo 1, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi».

**19.0.18**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Modifica dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)*

Sostituire i commi 784 e 785, dell'articolo 1, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, con i seguenti:

"784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati 'percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento' e, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 nei licei e negli istituti tecnici e professionali sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa secondo la programmazione del collegio dei docenti.

785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della modifica di cui al comma 784, sono adottate linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"».

#### **19.0.19**

[Modena](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 260.000 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

#### **19.0.20**

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del

2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

*2-bis.* Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

*2-ter.* Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione".

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria"».

### **19.0.21**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo le parole: "per la copertura" aggiungere le seguenti: "del 50%"; il comma 2 è sostituito con il seguente:

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2. alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3. il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola: "concorso" le seguenti: "e della procedura straordinaria."».

### **19.0.22**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 2, comma 4-*ter*, del DL 8/4/2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti." sono aggiunte le seguenti: "Tale deroga è estesa agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 al fine di aggiornare, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, le graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, consentendo nuovi inserimenti, modifiche di punteggi e di provincia". Le parole: "Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata"

vengono sostituite dalle seguenti: "Dette ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate."».

### **19.0.23 (testo 2)**

[Modena](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

"Art. 19-*bis*

(Misure per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare di ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori giudiziari, Area II F1, assunti in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. All'onere derivante dal comma 2, pari a euro **21.214.253** per l'anno 2022 e ad euro **60.241.215** per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **19.0.23**

[Modena](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nonché di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino ad almeno 36 mesi degli operatori giudiziari assunti per 24 mesi e di quelli assunti, o che saranno assunti dal 1° gennaio 2022, per 12 mesi, in relazione alla stessa procedura concorsuale e alla stessa graduatoria, in seguito al bando dell'amministrazione giudiziaria, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 settembre 2020, ed effettuate in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 21.214.253 per l'anno 2022 e ad euro 60.241.215 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **19.0.24**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per il sostegno delle RSA e delle altre strutture residenziali)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 19-*novies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 19-*novies* del decreto-legge n. 137 del 2020 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.25**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.  
(Certificazione verde)

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

#### **19.0.26**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disapplicazione delle norme relative alle sospensioni dei lavoratori del settore pubblico e privati)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati».

#### **19.0.27**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.  
(Rifinanziamento Fondo patronati)

1. Al comma 5, dell'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "Per l'esercizio finanziario 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

#### **19.0.28**

[Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)*

1. All'articolo 59, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena"».

#### **19.0.29**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(APE sociale in agricoltura)*

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2014, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.30**

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(APE sociale in agricoltura)*

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.31**

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(APE sociale in agricoltura)*

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **19.0.32**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(APE sociale in agricoltura)*

1. Al comma 92 primo periodo, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **19.0.33**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Incremento risorse per organico Covid Scuola)*

1. Al comma 326, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "400 milioni di euro per l'anno 2022", con le seguenti: "480 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **19.0.34**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Differimento entrata in vigore educazione motoria scuola primaria)*

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 329 a 338 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è differita all'anno scolastico 2023/2024».

### **19.0.35 (testo 2)**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.19-*bis*.

*(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "o contributivo";

c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-*bis*. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva - DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto;

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: " e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: " o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", inserire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tributo", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 1 milione di euro di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

### 19.0.35

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.19- *bis*.

*(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "o contributivo";

c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico



professionale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-*bis*. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva - DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto;

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: " e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: " o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", inserire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tributo", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

### **19.0.36**

[Matrisciano](#), [Vanin](#), [Pirro](#), [Gaudiano](#), [Montevecchi](#), [Corbetta](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Catalfo](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure di sostegno alle famiglie)

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, a ciascun genitore lavoratore di figli di età non superiore ai dodici anni è riconosciuto un bonus una tantum del valore di euro 600 qualora ricorrano almeno una volta le condizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 4 febbraio 2022, n. 5.

2. Il bonus di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **19.0.37**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di mascherine FFP2 per bambini, in relazione alla inadeguata disponibilità, il Commissario straordinario è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi, in coerenza con le linee governative che incentivano l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte della popolazione, ad incentivare la produzione di mascherine FFP2 o di dispositivi di protezione delle vie aeree con caratteristiche simili adatte al viso dei bambini».

#### **19.0.38**

[De Bonis](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Sostegno ai "Centri di ascolto psicologico" per i disturbi dell'alimentazione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)*

1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da Covid-19, per l'anno 2022, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni per l'istituzione di "Centri di ascolto psicologico", anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli affetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell'organismo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

#### **19.0.39**

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 19- *bis*.

1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'inserimento della figura dello psicologo nelle scuole superiori di secondo grado. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, definisce i criteri e le modalità di organizzazione del servizio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato "Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione di 100 mln di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **19.0.40**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 19- *bis*.

In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».

#### 19.0.41

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente articolo:

«Art. 19- *bis*.

In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».

#### 19.0.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023».

#### 19.0.43

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023».

#### 19.0.44

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti scolastici)*

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e assicurare regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga al limite del 30 per cento dei posti previsto dall'articolo 9, comma 4, del CCNL

2006-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici sono resi disponibili il 50 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione per il 2022/2023 e il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione per il 2023/2024 e il 2024/2025. Nei posti vacanti di cui al periodo precedente sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole. La domanda può essere presentata anche in deroga al vincolo triennale».

#### **19.0.45**

[Iori](#), [Malpezzi](#), [De Petris](#), [Montevecchi](#), [Saponara](#), [Cangini](#), [Sbrollini](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Verducci](#), [Rampi](#), [Fedeli](#), [Collina](#), [Rojc](#), [Cirinnà](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Marilotti](#), [Ferrazzi](#), [Boldrini](#), [D'Arienzo](#), [Biti](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Comincini](#), [Stefano](#), [Rossomando](#), [Laus](#), [D'Alfonso](#), [Margiotta](#), [Misiani](#), [Nannicini](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Pittella](#), [Taricco](#), [Valente](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)*

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologia, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata a un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse di cui al comma 9, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla

comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.46**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Misure in materia di edilizia scolastica)*

1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022».

#### **19.0.47**

[Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Disciplina delle società cooperative di comunità)*

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento delle cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che si prefiggano lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle quali operano e stabiliscono la propria sede legale, soddisfacendone i bisogni anche attraverso le competenze della popolazione residente chiamata a produrre beni e servizi in chiave solidale e sussidiaria, all'uopo denominate "cooperative di comunità", sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Sono qualificate cooperative di comunità, le società cooperative di comunità che esercitano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, con particolare riguardo al paesaggio, alle tradizioni popolari, al turismo, all'energia, alla gestione degli spazi comuni, alla promozione culturale, al recupero di beni ambientali e monumentali, e in generale, ogni attività economica utile alla comunità che non sia disciplinata da leggi speciali e riservata a particolari categorie di soggetti all'uopo autorizzati, in una delle comunità territoriali come di seguito individuate:

*a)* uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*b)* uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

*c)* aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si considerano cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi gli enti che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, mediante la realizzazione, l'acquisto e il recupero di immobili, nonché lo svolgimento di ogni altra attività di carattere residenziale, di rigenerazione urbana

e di erogazione di servizi, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale principale e comunque sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».

#### **19.0.48**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)*

1. In considerazione della forte crisi economica, scaturita a seguito dell'emergenza da COVID-19, ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1000 euro annui per ogni nucleo familiare, ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari degli animali d'affezione.

3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

a) le visite veterinarie preadottive di animali d'affezione;

b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione;

c) la sterilizzazione e la castrazione;

d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 5763/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;

e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale da compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;

f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 13 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2016;

g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alle normative vigenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.49**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie per la gestione familiare del congiunto convivente affetto da patologie mentali)*

1. Al fine di sostenere psicologicamente i famigliari dei pazienti affetti da disturbo psichico,

affinché siano supportati nella gestione sanitaria, sociale e comportamentale del malato, è istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie con congiunti conviventi affetti da patologie mentali", con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del fondo nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.50**

[Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)*

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.51**

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Esenzione pagamento del pedaggio autostradale e del biglietto ferroviario per cure mediche per malattie gravi)*

1. In considerazione dell'impatto negativo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie causato dall'emergenza da COVID-19, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024, al fine di supportare i percorsi di cura svolti al di fuori della propria provincia di residenza è riconosciuta, entro i limiti di spesa di cui al comma 3, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale e dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario nonché la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare, per tutti gli spostamenti fuori

provincia strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, in caso di malattie particolarmente gravi ed invalidanti.

2. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una certificazione da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

3. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali e delle compagnie ferroviarie, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **19.0.52**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Misure a sostegno del settore aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **19.0.53**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Trentacoste](#), [Marco Pellegrini](#), [Dell'Olio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Concessione in comodato d'uso di immobili dell'INPS)*

1. In conseguenza degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,



in deroga all'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può concedere in comodato d'uso gratuito, per un tempo determinato, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell'espletamento di almeno un turno d'asta nonché di successiva trattativa privata, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale nonché alle università statali, per scopi didattici e di ricerca e per la realizzazione del diritto allo studio. Le unità immobiliari di cui al presente comma devono essere restituite alla scadenza del termine convenuto ovvero quando l'Istituto ne esiga la restituzione immediata.

2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al comma 1.

3. Con regolamento dell'Istituto sono indicati i criteri e le modalità per la concessione in comodato d'uso gratuito delle unità immobiliari di cui al comma 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di comodato e le altre norme di legge vigenti in materia. Alla cessazione della concessione le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS.».

#### **19.0.54 (testo 2)**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis

*(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della  
formazione universitaria specialistica del settore sanitario)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. dopo le parole: «è istituita un'apposita technostruttura di supporto», sono inserite le seguenti: «presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero»

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site* di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b) del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).

4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 3 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.»

#### **19.0.54**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero".

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site* di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al

comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettera *a)* e *b)* del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle risorse già previste dall'articolo i, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva Fi);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva Fi).

4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 2 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.»

## **19.0.55**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)*

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità nell'ottica di efficientare il Servizio Sanitario Nazionale nel contesto dell'emergenza sanitaria pandemica e nelle fasi post-pandemiche, e in coerenza agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di sviluppo delle competenze manageriali in sanità, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera *c)*, comma 4, dell'articolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del *master* sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera *c)*, comma 4. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome viene designata nella commissione di diploma del *master* su richiesta delle Università.

2. Analogamente, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica io dicembre 1997, n. 484 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, viene designata nella commissione di diploma di *master* su richiesta delle Università.

3. La coerenza tra *master* e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, potrà essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.

4. Il rilascio degli attestati di formazione manageriale di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, resta in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e all'Istituto Superiore di Sanità, secondo modalità operative concordate con le Università.».

#### **19.0.56**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria primaria e sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale)*

1. Al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute dalla popolazione in conseguenza dell'emergenza pandemica e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, l'esercizio di attività clinico mediche generalistiche nel Servizio Sanitario Nazionale è consentito, all'interno delle case di comunità ed agli ospedali di comunità, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinico-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto al contributo assistenziale garantito dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

#### **19.0.57**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di ricerca universitaria nel contesto della medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie)*

1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica nel contesto della medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie, in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione in conseguenza dell'emergenza pandemica, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina di Comunità e delle Cure Primarie.».

#### **19.0.58**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 380 del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente comma:

«Quanto disposto dai precedenti commi non si applica al tutore qualora questo sia altresì *caregiver* familiare dell'interdetto individuato secondo progetto individualizzato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

**19.0.59**

[Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Pirro, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 tonnellate. Ogni lotto è identificato a seguito di analisi che ne attestino il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale di cui al comma 1 deve essere accompagnato da documento di trasporto riportante il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

Art. 20

**20.1**

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «1- *bis* », secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «250 milioni di euro per il 2022 e in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 350 milioni di euro.

**20.2**

[Bernini, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Gasparri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Ronzulli, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere la seguente lettera:

"g) nello svolgimento di pubblico servizio sanitario dovuto nelle circostanze straordinarie della pandemia Sars-CoV2".

1-ter. All'art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere il seguente periodo: "Relativamente alla identificazione del numero di medici e infermieri di cui al comma 563, lettera g), la determinazione avverrà in base alla conclusione della ricognizione e del monitoraggio sul periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021 da disciplinarsi con apposito decreto ministeriale, allo scopo di disporre dei dati di riferimento.

1-quater. Agli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 45.200.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante:

a) quanto a euro 45.200.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 45.200.000 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

### **20.3**

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, nonché dotati di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma t, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### **20.4**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "per la stagione 2021/2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023"».

### **20.5**

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma t, lettera a), del medesimo articolo e" sono inserite le seguenti: "il personale sanitario in possesso di laurea già reclutato a tempo determinato mediante le selezioni di cui all'articolo"».

### **20.6**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Consequentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché misure in materie di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni»*

## **20.7**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per tutta la durata della sospensione del servizio hanno diritto all'assegno alimentare di cui all'articolo 500 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 i soggetti sospesi ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3».

## **20.8**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e nelle more di un riordino del sistema sanitario di emergenza-urgenza, per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale su domanda e all'esito di una procedura concorsuale, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) aver svolto attività di emergenza-urgenza per il Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non consecutivi, verificati dalle istituzioni competenti e in possesso dell'idoneità all'emergenza;

b) risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operanti nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;

c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

d) previo superamento di una prova di valutazione, svolta da apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118, in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

5-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in sovrannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

## **20.9**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica

conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale:

a) superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502;

b) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;

c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

## **20.10**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale: superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502; alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato; abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*



«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

## 20.11

### [Rossomando](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Le certificazioni diagnostiche relative a persone con Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, salvo che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012.

5-ter. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

5-quater. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto.

5-quinquies. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 20.0.1

### [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- bis.

*(Ristoro in favore dei medici e degli operatori sanitari deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e operatori sanitari non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 50.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L'indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici ed operatori sanitari deceduti vittime dell'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il

termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

## 20.0.2

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l'attività di contrasto all'infezione da Covid 19)*

1. Ai familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 80.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità, nonché le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

2 L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle minori. Esso non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l'attività di contrasto all'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

4. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso;

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede agli oneri del presente comma, pari a 21 milioni di euro, si provvede alla riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 20.0.3

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Fondo in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Al fine di assicurare misure di ristoro in favore dei familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente o ai quali, già collocati in quiescenza, siano stati conferiti incarichi retribuiti anche di lavoro autonomo per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e che, in conseguenza dell'attività professionale e di servizio prestata nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è costituito da un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. Detto indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per il ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid-19", finalizzato alla concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

4. L'istanza per l'ottenimento dell'indennizzo deve essere presentata dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri che procede alla verifica dei requisiti delle domande presentate, accerta la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio e provvede all'erogazione dell'indennizzo in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte ai familiari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal predetto Ente di previdenza, corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti da cui è derivato il decesso.

5. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri trasmette al Ministero della Salute l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposto l'indennizzo di cui al comma 1. Il Ministero della Salute provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dal predetto Ente.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**20.0.4**

[Pirro](#), [Puglia](#), [Giuseppe Pisani](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Fondo per indennizzi personale sanitario e ristori familiari personale sanitario vittime di Covid-19)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per l'indennizzo di personale sanitario e medico non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una *tantum* a beneficio dei legittimi eredi.

3. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le

procedure di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **20.0.5**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di possibilità per i medici iscritti ai corsi di specializzazione di svolgere forme di lavoro autonomo occasionale)*

1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica." sono sostituite dalle seguenti: "I medici iscritti ai corsi di specializzazione possono inoltre essere impiegati in altre forme di lavoro autonomo occasionale, purché svolte in orario extra formativo, in cui è prevista l'iscrizione ad un Ordine dei medici e chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione"».

#### **20.0.6**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Imposta sostitutiva prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai compensi derivanti dalle prestazioni aggiuntive di cui dall'articolo 29, comma 2, lettere a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «a 20,» sono sostituite dalle seguenti: «a 20-bis,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.741,91 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) quanto a 80,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

#### **20.0.7**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)*

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 23 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **20.0.8**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)*

"Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento"».

#### **20.0.9**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

#### **20.0.10**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di C 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a seconda dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

#### **20.0.11**

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanitario)*

1. In via sperimentale, per il periodo 2022-2026 al fine di accompagnare la realizzazione del PNRR, nelle more dell'incremento del numero di laureati secondo gli effettivi fabbisogni, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge I febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

2. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, per assicurare il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non covid e il rafforzamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce in linea con gli obiettivi e progetti a Missione 6 di PNRR, le aziende, gli istituti, gli enti e strutture di cui al comma 1 autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 2, in forma singola o associata, può essere svolta nel limite del 25 per cento del monte ore complessivo del rapporto di lavoro a tempo pieno prioritariamente nei confronti dell'ente di appartenenza ovvero nei confronti di singoli cittadini, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. Nei casi in cui l'attività di cui al comma 2 viene eseguita nei confronti di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private autorizzate, accreditate o convenzionate, essa viene svolta previo accordo tra le amministrazioni interessate.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

## **20.0.12**

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)*

1. All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo capoverso dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti: "della ricerca";

- le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

c) al comma 424 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali";

dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente

capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

d) al comma 428 sostituire le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto";

e) il comma 431 è sostituito dal seguente:

"431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".».

### **20.0.13**

[Stabile, Rizzotti, Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)*

"1. All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 422: le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

- al comma 423 al primo capoverso:

- dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti parole: "della ricerca";

- dopo le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità" le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

- al comma 424: dopo le parole: "a tempo determinato, nel rispetto" le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

- al comma 428 le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

- al comma 431 sostituire dalle parole: "è ammesso" alle parole: "n. 368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **20.0.14**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)*

1. All'articolo 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli importi annui lordi previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera *b*), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera *c*), da 18 a 20-*bis*, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.669,91 milioni di euro per l'anno 2022, 128,76 milioni di euro per l'anno 2023, 162,32 milioni di euro per l'anno 2024, 152,96 milioni di euro per l'anno 2025, 144,66 milioni di euro per l'anno 2026, 130,76 milioni di euro per l'anno 2027, 116,96 milioni di euro per l'anno 2028, 114,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:: dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c -bis*) quanto a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

#### **20.0.15**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)*

All'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere il seguente capoverso "Sono altresì incrementate del 27 per cento le indennità di esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano"».

#### **20.0.16**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)*

1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità si avvale, altresì, dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all'entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico».

#### **20.0.17**



[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Misure in materia di effettuazione dei test antigenici rapidi e rilascio certificazione verde COVID 19)*

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale, possono eseguire test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Gli esercenti di cui al periodo precedente sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla piattaforma nazionale *digital green certificate*, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».

**20.0.18**

[Pirro](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Effettuazione dei test antigenici rapidi nelle parafarmacie)*

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare i test antigenici rapidi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Per l'attuazione del presente comma, il Sistema tessera sanitaria rende disponibile anche agli esercizi commerciali di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, la nuova funzionalità, già resa disponibile per le farmacie, per consentire l'adesione al predetto protocollo d'intesa. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

**20.0.19**

[Mautone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".

2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di *follow-up* diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

*a*) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;

*b*) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo,

internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.

4 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **20.0.20 (testo 2)**

[Boldrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori sociosanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo socio-sanitario".

2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca".

#### **20.0.20**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Disposizioni in materia di assunzione degli assistenti sociali)*

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori sociosanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo socio-sanitario"».

#### **20.0.21**

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Misure di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)*

1. Sostituire il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 con i seguenti:

"7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-*duodevicies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022. L'Istituto, per garantire la continuità delle funzioni di cui al presente comma può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga ai limiti assunzionali, nel numero massimo di 217 unità di personale da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte presso l'Istituto anche con contratti di lavoro flessibili e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*7-bis.* Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **20.0.22**

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Disposizioni in materia di figure professionali per l'impiego gas tossici)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15, del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure ad un perito industriale con specializzazione in chimica in possesso di attestazione di avere frequentato con profitto uno specifico corso di formazione in ambito regionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'attestazione di cui al primo periodo"».

#### **20.0.23**

[Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

*(Proroga dei contratti del personale sanitario delle Forze Armate)*

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 e agli articoli 19 e 21, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000».

#### **20.0.24**

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

**20.0.25**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

1. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

**20.0.26**

[Carbone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in favore delle vittime dell'amianto)*

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, le parole: "nella misura percentuale del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura percentuale del 20 per cento";

b) al comma 357, le parole: "pari a euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 15.000";

c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: "di 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro";

d) al comma 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi".

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "diretti delle cessate organizzazioni portali" sono sostituite dalle seguenti: "nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **20.0.27**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

*(Disposizioni in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e delle Comunità terapeutiche)*

1. Al fine di assicurare l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e comunità terapeutiche, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale».

Art. 21

#### **21.1**

[Parente](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

*Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:*

«a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro 5 giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente. Con decreto del Ministro della Salute, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e le sanzioni in caso di mancato ottemperamento"».

#### **21.2**

[Saccone](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo, l'AGENAS è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, a decorrere dal 1° aprile 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, tre dirigenti area funzioni locali - sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e un contingente di 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica per un costo annuo a regime pari a euro 3.000.800. AGENAS è inoltre autorizzata a conferire incarichi professionali e a stipulare contratti di servizio nel limite di euro 1.968.521,63 annui. Il finanziamento ordinario dell'Agenzia è conseguentemente incrementato a decorrere dall'anno 2022 per 5 milioni di euro Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **21.3**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«4. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli operatori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità dei controlli

medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, all'articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché la trasformazione di tali prodotti svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;"».

#### **21.0.1**

[Boldrini](#), [Astorre](#), [Stefano](#), [Laus](#), [Rojc](#), [Margiotta](#), [Marcucci](#), [Biti](#), [Fedeli](#), [Iori](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Fondo per l'indennizzo dei medici vittime del Covid-19 e dei loro familiari)*

1. Ai medici con un'attività professionale non in regime di lavoro dipendente, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, successivamente prorogato con le delibere dal Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita un'inabilità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un indennizzo una tantum pari 100.000 euro.

2. Ai familiari dei soggetti di cui al comma 1 che, durante lo stato di emergenza di cui al medesimo comma, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un indennizzo una tantum pari 150.000 euro. Per familiari si intendono i figli minori, i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza e i genitori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero della salute è istituito il "Fondo per l'indennizzo dei medici vittime del Covid-19 o dei loro familiari", di seguito denominato "Fondo".

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i requisiti di accesso all'indennizzo, nonché le modalità e i termini di erogazione dell'indennizzo stesso.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **21.0.2**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)*

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 18) è sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;"

2. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente: "120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19);".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **21.0.3**

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione».

### **21.0.4**

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l' articolo 21 inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o

controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

#### **21.0.5**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

#### **21.0.6**

[Totaro, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

#### **21.0.7**

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)



Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

#### **21.0.8**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2022 fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2022, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2022 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo una *tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2022. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2022, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2022, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.».

#### **21.0.9**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)*

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la

precedente disciplina.

2. Ai relativi oneri, si provvede mediante con: *a)* introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); *b)* risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; *c)* risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza.».

#### **21.0.10**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)*

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la precedente disciplina.

2. Ai relativi oneri, si provvede con: 1. introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); 2. risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; 3. risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza.».

#### **21.0.11**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 21- *bis*.

1. All'articolo 15-*quater* del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma: "6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».

#### **21.0.12**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

All'articolo 15 *quater* del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».

#### **21.0.13**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni di raccolta di sangue)*

1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca".».

#### **21.0.14**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:

"1-ter. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia assegnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponibile."».

#### **21.0.15**

[Candura](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di attività libero professionale degli psicologi militari)*

All'articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "ai medici militari" sono inserite le seguenti: "e agli psicologi militari";

2) le parole: "infermità e di imperfezione fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "infermità, di imperfezione fisiche e di disturbi mentali";

b) nella rubrica, dopo le parole: "del personale medico" sono inserite le seguenti: "e del personale psicologo"».

#### **21.0.16**

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Inserimento diretto dei farmaci orfani nei Prontuari Terapeutici Regionali)*

1. Al comma 2, dell'articolo 10, della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a carico del Servizio Sanitario Nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000".

b) è aggiunto in fine il presente periodo "Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota ATEA e/o Piano Terapeutico".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### **21.0.17**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn)*

Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

#### **21.0.18**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)*

1. La previsione di spesa di cui all'articolo 21-*ter*, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2022 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2023.

2. All'articolo 21-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **21.0.19**

[Stabile](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento»».

#### **21.0.20**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn)*

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 147 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **21.0.21**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di ricerca biomedica di IRCCS e IZS)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un molo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un molo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, al primo periodo, dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" sono inserite le seguenti: "della ricerca" e le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi pro-fili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività,";

c) al comma 424, le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." è aggiunto il seguente periodo: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023";

d) al comma 428, le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadra a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

e) al comma 431, le parole da: "è ammesso" alle seguenti: "n. 368" sono sostituite dalle seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro"».

#### **21.0.22**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA)*

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del molo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.*

**21.0.23**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)*

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.*

**21.0.24**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)*

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.*

**21.0.25**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi)*

1. All'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

**21.0.26**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di assunzione dei medici specializzandi)*

1. All'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, dopo le parole: "comma 547" sono inserite le seguenti: ", con priorità per coloro che hanno maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022"».

**21.0.27**

[Biti](#), [Boldrini](#), [Valente](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di ripartizione del pay back)*

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: "secondo il criterio pro capite" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dello scostamento del tetto registrato da AIFA per ogni regione"».

**21.0.28**

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)*

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

#### **21.0.29**

[Laus](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, a 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) le parole: "e 2021, in relazione al corso 2021-2023," sono sostituite dalle seguenti: "2021, in relazione al corso 2021-2023, 2022, in relazione al corso 2022-2024, 2023, in relazione al corso 2023-2025, e 2024, in relazione al corso 2024-2026,".».

#### **21.0.30**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Medici Inail)*

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-*duodevicies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre



2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

### **21.0.31**

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(*Medici Inail*)

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevices del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1 ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

### **21.0.32**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*..

*(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19".

2. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: ", fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2024"».

**21.0.33**

[Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure per il ristoro delle strutture private accreditate)*

1. Al fine di garantire per tutta la durata dello stato d'emergenza un adeguato ristoro economico alle strutture private accreditate che hanno sospeso l'erogazione delle attività ordinarie a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di avviare contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione con il personale qualificato estero:

a) all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d'emergenza" e, al secondo periodo, le parole: "dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d'emergenza";

b) al comma 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite da "fino al 31 dicembre 2024"».

**21.0.34**

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

*(Proroga credito di imposta ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, a 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per gli anni 2021 e 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca

senza scopo di lucro.";

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021 e 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **21.0.35**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)*

1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di ricorrere in modo stabile alla collaborazione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Al comma 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2024".

3. Al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 27-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4, dopo le parole: "dal datore di lavoro", sono inserite le seguenti: "o dal committente ai sensi dell'art. 409, comma 3 c.p.c e dell'art. 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di seguito 'committente'";

2. Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

b) La lettera c) è così sostituita: "l'importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";

3. Al comma 6, dopo le parole: "il datore di lavoro" e "al datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

4. Il comma 7 è soppresso;

5. Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole: "del datore di lavoro" e "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente".

b) All'ultimo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

6. Al comma 10, dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

7. Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "di datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "o di committente";

8. Al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

b) Al quarto periodo dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

9. Al comma 18, le parole: » in quanto» sono sostituite da «laddove».

b) All'art. 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compatibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e dall'art 2, d. lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell'art. 27-*quater* del presente decreto."».

#### **21.0.37**

[Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

*(Stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria)*

1 Al comma 268 dell'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale" sono aggiunte le seguenti: ", anche della ricerca sanitaria,";

b) alla lettera b), dopo le parole: "il personale del ruolo sanitario," sono aggiunte le seguenti ", della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" e dopo le parole: "dalla legge 24 aprile 2020, n. 27," sono aggiunte le seguenti: ", e le assunzioni definite dal comma 432 dell'arti della legge 205 del 27 dicembre 2017".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424 dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426 dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo» sono aggiunte le seguenti "indeterminato ovvero"».

#### **21.0.38**

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

*(Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina)*

1. In considerazione dell'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, sui ricoveri, nonché sulle attività di diagnostica per la cura delle patologie non covid, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico innovativo, integrato e a lungo termine dei pazienti affetti da retinite pigmentosa o altre faune di distrofie retiniche ereditarie rare, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi clinici e riabilitativi erogati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nonché la specifica preparazione del personale sanitario, le regioni e le province autonome organizzano un modello di flusso informativo dei Centri di riferimento di cui alla Legge 28 agosto 1997, n. 284, e che partecipano alla Rete europea "ERN" dedicata alle malattie rare oculari per lo sviluppo della Rete nazionale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023"».

#### **21.0.39**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali)*

1. In via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano piani straordinari di intervento pluriennali, volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale per i soggetti affetti da disturbi mentali, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", di cui all'articolo 1, comma 7, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche prevedendone l'erogazione da parte di enti gestori e di soggetti privati che operano in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

#### **21.0.40**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Istituzione del fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale)*

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva europea 86/609/CEE in materia di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", la quale impone di sostituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo alternativi alla ricerca animale che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose attraverso la creazione di organi artificiali o di modelli in silico, ossia modelli computerizzati di processi metabolici e banche dati di sostanze chimiche, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei predetti studi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

#### **21.0.41**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Implementazione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura per il ricovero dei pazienti psichiatrici volontari)*

1. In considerazione dell'impatto negativo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie causato dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui

all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), si prevede la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, mediante incremento dei posti letto presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) in misura di un posto letto ogni 5.000 abitanti, affinché sia garantita la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo.

2. L'assistenza dei soggetti di cui al comma 1, è organizzata attraverso la presenza di un'equipe multidisciplinare costituita da psichiatri, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatristi, infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le diverse tipologie di attività di cura.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

#### **21.0.42**

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art.21- *bis*.

*(Riduzione del termine semestrale per l'accesso alle terapie per i pazienti con malattie rare)*

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere infine il seguente periodo:

"L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

#### **21.0.43**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

Incentivi al personale sanitario per riduzione liste d'attesa

1. Fino alla data del 31 marzo 2023, al fine di ridurre le liste d'attesa nel SSN, le prestazioni aggiuntive richieste al personale medico e sanitario del SSN e degli Enti Sanitari del Ministero della Salute Aifa, Inps e Inail sono esenti dalla tassazione e da tutti gli oneri contributivi.».

#### **21.0.44**

[Boldrini](#), [Mirabelli](#), [Pittella](#), [Margiotta](#), [D'Alfonso](#), [Rossomando](#), [Iori](#), [Astorre](#), [Cerno](#), [Giacobbe](#), [D'Arienzo](#), [Verducci](#), [Laus](#), [Fedeli](#), [Stefano](#), [Collina](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Porta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)*

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

- a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;
- b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;
- c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;
- d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;
- e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;
- f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;
- g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;
- h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria.»

#### **21.0.45**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

*(Incremento delle risorse per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica)*

1. Al fine di continuare a contrastare in modo efficace l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **21.0.46**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campani](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Fondo servizi digitali per pazienti e medici italiani)*

1. In via sperimentale per il triennio 2022-2025, al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché sviluppare l'utilizzo dei servizi digitali da parte di Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e delle professioni sanitarie è istituito il Fondo per l'accesso ai servizi digitali da parte di pazienti e medici italiani destinato a sviluppare gli strumenti per la telemedicina e il *software* per la digitalizzazione della cartella clinica e delle prenotazioni delle visite.

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della Salute sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

**21.0.47**

[Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Giuseppe Pisani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Misura per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)*

1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di ricorrere in modo stabile alla collaborazione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite da: "fino al 31 dicembre 2024";

2) al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 27-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "o dal committente";

b) al comma 5, lettera c) è sostituita dalla seguente:

"l'importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";

c) al comma 6, dopo le parole: "il datore di lavoro" e "al datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

d) il comma 7 è abrogato;

e) al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo dopo le parole: "del datore di lavoro" e "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

2) all'ultimo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

f) al comma 10, dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";



g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "di datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "o di committente";

h) al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

2) al quarto periodo dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

1) il comma 18, le parole: «in quanto» sono sostituite da: «laddove».

2) all'articolo 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compatibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e dall'art. 2, d.lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell'articolo 27-quater del presente decreto."».

#### **21.0.48 (testo 2)**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### *«Art. 21-bis*

*(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)*

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

2. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.

3. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo

35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **21.0.48**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)*

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022

2. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **21.0.49**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Endrizzi](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

**21.0.50**

[Guidolin](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Castellone](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Ferrara](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giroto](#), [L'Abbate](#), [Lanzi](#), [Leone](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Montevecchi](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Pescio](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Turco](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)*

1. In relazione alle problematiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

**21.0.51**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Indennità di specificità infermieristica)*

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio

2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022».

#### **21.0.52**

[Lanzi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni per il rilancio dei Pronto Soccorso nazionali)*

1. Al fine di garantire il potenziamento e la piena funzionalità dei Pronto Soccorso sul territorio nazionale nonché il servizio di emergenza urgenza territoriale 118 per le aree più distanti dal presidio sanitario di riferimento, sono stanziati 100 milioni di euro per il 2022 da assegnare alle Regioni e alle Province autonome.

2. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **21.0.53**

[Romagnoli](#), [Vanin](#), [Quarto](#), [Romano](#), [Lomuti](#), [Russo](#), [Montevecchi](#), [Ferrara](#), [Gaudiano](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Istituzione del Fondo supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)*

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a promuovere e favorire l'accesso ai servizi psicologici per affrontare situazioni di depressione, ansia, disturbo da stress post-traumatico e ripercussioni psicologiche provocate dal decesso di un familiare.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione, i criteri e i soggetti beneficiari per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **21.0.54**

[Fenu](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Misure in materia di conservazione delle fatture elettroniche)*

1. Con riferimento agli accordi sottoscritti prima del 4 giugno 2021, le fatture elettroniche trasmesse e ricevute dal Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate continuano a essere portate in conservazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, recante

disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, fino alla comunicazione esplicita di un recesso da parte del contribuente, anche attraverso i suoi incaricati o delegati, ovvero fino alla risoluzione dell'accordo.».

## Art. 22

### 22.1

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. La proroga di cui al comma 1 è estesa anche alle attività economiche di commercio al dettaglio».

### 22.2

[Campagna](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 38 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

"2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2022, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga nonché eventuali ulteriori proroghe successive, sono stanziati gli importi di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 550.000 euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti massimi di spesa.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, e a 0,55 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto nonché dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «, di disposizioni in materia di trattamento di mobilità in deroga».*

### 22.3

[L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, concessa ai sensi dell'articolo 44, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, con scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

2-ter. La proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività produttiva, di cui al comma 2-bis, è autorizzata previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata».

### 22.4

[Campagna](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**22.5 (testo 2)**

[Di Girolamo](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";
- b. al comma 3, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*ter*. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, terzo periodo, le parole «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo». Ai relativi oneri pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

4-*quater*. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,.". Per

l'adozione delle misure di cui al presente comma pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 22.5

[Di Girolamo](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."».

## 22.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. La franchigia di euro 100.000 euro prevista per l'applicazione dell'aliquota del 6 per cento, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006 è elevata ad euro 300.000 per i beneficiari di eredità il cui dante causa è deceduto di COVID 19 dal 23 febbraio 2020 al 4 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 22.0.1

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- bis.

*(Misure di sostegno per le attività economiche dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)*

1. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-

*quinquies*.

*2-quinquies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

#### **22.0.2**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 22- *bis*.

*(Misure per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016-2017)*

1. I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che inviano o hanno inviato, entro la data del 30 aprile 2022, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla proroga della gratuità della disattivazione dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2024 la riattivazione gratuita del punto».

#### **22.0.3**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga di termini legislativi in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "all'anno 2047" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2048" e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni" e le parole "e di ulteriori 100 milioni di



euro annui", sono sostituite dalle seguenti "e di ulteriori 76 milioni di euro annui".

6. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18 *bis* è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'arti, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,.". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma pari a 2,85 milioni per ciascun anno 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **22.0.4**

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 4, le parole: "e per i cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "e il 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6, al primo periodo, le parole: "e di 60 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026" e al secondo periodo le parole: "dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026" e dopo le parole: "le agevolazioni sono concesse a valere" è inserita la seguente: "anche".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **22.0.5**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Misure di sostegno ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017 contro lo spopolamento)*

4-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

#### **22.0.6**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga adempimenti finanziari e contributivi per i contribuenti del Cratere Centro Italia)*

1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "a decorrere dal 15 gennaio 2020" sono sostituite dalla seguenti: "a decorrere dal 15 gennaio 2023" e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2023 a 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma." All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **22.0.7**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del Centro Italia)*

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **22.0.8**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)*

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022"».

#### **22.0.9**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Estensione Bonus SUD ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)*

1. All'articolo 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-*bis*. Al comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione per il Sud, dopo le parole: "si applica fino al 31 dicembre 2029" aggiungere le seguenti: "e, in ogni caso, si applica nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, e nei comuni ricadenti in un'area di crisi industriale complessa

delle regioni Marche, Umbria e Lazio. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede: quanto a 150 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **22.0.10**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga esenzione IMU per i comuni del cratere Centro Italia)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le seguenti: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **22.0.11**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le seguenti: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022"».

#### **22.0.12**

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e

comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57 comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

5. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, dai commi 2 e 3 pari a euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

### **22.0.13**

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2012)*

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle

rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

#### **22.0.14**

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili per i comuni del sisma 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

#### **22.0.15**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia)*

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo"».

#### **22.0.16**

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il sisma del 2012)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziata per tale finalità».

#### **22.0.17**

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpiti dal sisma del 2012)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

#### **22.0.18**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Trattamenti di integrazione salariale)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di sostenere le attività particolarmente colpite dalle conseguenti ripercussioni economiche, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori tredici settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **22.0.19**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, avente scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, concessa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

2. Ai fini della proroga di cui al comma 8-*bis* è richiesta la stipula di un ulteriore, specifico, accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata.».

#### **22.0.20**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Indennità di disoccupazione)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **22.0.21**

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)*

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso.";

b) all'articolo 38-*bis*), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30";

2) al comma 3, le parole: "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."».

## **22.0.22**

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)*

1. Al fine di consentire l'accelerazione del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'esigenza di assicurare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di attuazione del PNRR, così assicurando maggiore celerità, snellezza operativa e certezza di conduzione dei procedimenti, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole "e la borsa (CONSOB)" sono inserite le parole ", e agli organi di rilevanza costituzionale," e dopo le parole "di attribuire" sono inserite le seguenti "e mantenere";

b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza.";

c) nel secondo periodo le parole da "è, altresì, fatto divieto di conferire" fino a "degli enti e società da essi controllati" sono sostituite dalle seguenti: "è, altresì, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi consultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli enti e società da essi controllati";

d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti."».

## **22.0.23**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)*

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3



dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

#### **22.0.24**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)*

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1º e 3º, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

#### **22.0.25**

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)*

1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro; a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in

relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro; b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **22.0.26**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)*

1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **22.0.27 (testo 2)**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">

size:medium">**ART. 22**

"font-

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*

*(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)*

1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, anche connessi

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei territori colpiti da eventi sismici, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2022 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

#### **22.0.27**

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

*(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)*

1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale di rischio sanitario e ambientale, anche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

#### **22.0.28**

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Disciplina dell'accesso delle imprese di assicurazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)*

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati ed attivarsi per contattare i beneficiari, hanno accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e non soggiacciono ad obblighi di accreditamento all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

**22.0.29**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Proroga per il personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)*

1. All'articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022" .».

**22.0.30**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. Le amministrazioni pubbliche della regione Puglia sono autorizzate a procedere all'assunzione a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili contrattualizzati al 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma quantificato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**22.0.31**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. Al comune di Manfredonia è riconosciuto un contributo straordinario di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in essere alla data del 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**22.0.32**

[Bruzzone](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati della Regione Liguria colpita da ripetute avversità atmosferiche)*

1. Con riferimento agli stati di emergenza che hanno interessato la Regione Liguria e che sono stati dichiarati con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, per le avversità

atmosferiche del periodo 14 ottobre - 8 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 22-24 novembre 2019, e del 13 febbraio 2020, per le avversità atmosferiche del periodo 20-21 dicembre, è consentita la continuità dell'erogazione dei contributi mensili previsti per l'autonoma sistemazione ai soggetti evacuati, per un periodo di ulteriori dodici mesi dalla scadenza del relativo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili e già assegnate al Commissario delegato e non ancora programmate».

Art. 23.

Art. 23

### 23.1

#### Laus

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c- bis ) all'articolo 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

*«3-bis. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui al comma 1 è ridotto in proporzione all'utilizzo della cassa integrazione straordinaria, in base alla seguente ripartizione:*

*a) 10 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 20 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;*

*b) 15 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 15 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;*

*c) 20 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 10 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;*

*d) 30 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 5 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;*

*3-ter. La riduzione contributiva di cui al comma 3-bis, ove spettante, decorre dal mese di gennaio di ogni anno. Parimenti, dal mese di gennaio di ogni anno decorre l'eventuale variazione della percentuale di riduzione, ovvero la sua disapplicazione, in relazione alla verifica sull'utilizzo della cassa integrazione rispetto alle ore lavorabili relative al biennio precedente, di cui al comma 3-bis.».*

### 23.2

#### Manca, Ferrari, Rojc

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

*«n-bis) all'articolo 41, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione sono determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straordinari di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali e di cui all'articolo 27, comma 5, lettera f). Restano fermi i benefici previsti dal comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5-bis, terzo e quarto periodo"».*

### 23.3

#### Fenu, Trentacoste

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:*

*«n-bis) all'articolo 44, comma 11-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:*

"e quelle coinvolte nei Tavoli di crisi attivi presso la Struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."»

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Alle disposizioni di cui al comma 1, lettera n-bis), si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi della normativa vigente».

#### **23.4**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A partire dal 1° giugno 2022, i dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASpI a causa della risoluzione del rapporto di lavoro, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 20.000 euro senza perdere il diritto all'indennità, la cui erogazione viene contestualmente sospesa durante tutto il periodo della attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade".

"1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, valutati in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni"».

#### **23.5**

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio delle prestazioni d'integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, scaduti nel secondo semestre del 2021 sono differiti al secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

#### **23.63**

[Faraone](#), [Sbrollini](#), [Carbone](#), [Ginetti](#), [Evangelista](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *inserire le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- il comma 2 è soppresso.

#### **23.0.1**

[Quagliariello](#), [Fantetti](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)*

1. Al fine di consentire l'accelerazione del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'esigenza di assicurare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di attuazione del PNRR, così assicurando maggiore celerità, snellezza operativa e certezza di conduzione dei procedimenti, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "e la borsa (CONSOB)" sono inserite le parole: ", e agli organi di rilevanza costituzionale," e dopo le parole: "di attribuire" sono inserite le seguenti: "e mantenere";

b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza";

c) nel secondo periodo le parole da: "è, altresì, fatto divieto di conferire" fino a: "degli enti e società da essi controllati" sono sostituite dalle seguenti: "è, altresì, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi consultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli enti e società da essi controllati";

d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti».

### **23.0.2**

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative in corso e per l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)*

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "nonché", la parola "o", le parole: "in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli", la parola: "esse" e le parole: "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata." sono soppresse;

b) dopo le parole: "n. 165 del 2001, alle" è inserita la parola "altre";

c) dopo le parole: "nonché alle autorità" è inserita la parola: "amministrative";

d) dopo le parole: "e la borsa (CONSOR)" sono inserite le parole: ", e agli organi di rilevanza costituzionale";

e) dopo le parole: "di attribuire" sono inserite le parole: "e mantenere";

f) dopo le parole: "pubblici collocati in quiescenza" sono inserite le parole: "o di attribuirli nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza.";

g) dopo le parole: "Alle suddette amministrazioni" sono inserite le parole ", autorità e organi";

- h) dopo le parole: "altresì, fatto divieto di conferire" sono inserite le parole: "o mantenere";
- i) dopo le parole: "incarichi dirigenziali, direttivi" sono inserite le parole "ed equiparati, collaborazioni";
- l) dopo le parole: "o cariche" sono inserite le parole: "di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli";
- m) dopo le parole: "enti e società da" è inserita la parola: "essi";
- n) dopo le parole: "legge 30 ottobre 2013, n. 125." sono inserite le parole: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti».

### 23.0.3

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2024)*

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

### 23.0.4



[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 23- *bis*.

*(Contribuzione figurativa)*

1. Per l'anno 2021, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono differiti al 31 marzo 2022».

### **23.0.5**

[Laus](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 23- *bis*.

*(Part time generazionale)*

1. Al fine di favorire il part time generazionale, nonché di sostenere l'occupazione giovanile anche per far fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del cinquanta per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma, mentre la parte rimanente è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.

3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore ai 36 anni di età.

4. Ai datori di lavoro privati che accedano alla previsione di cui al comma 1, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **23.0.6**

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 23- *bis*.

*(Misure volte ad incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici del DAP)*

1. Al fine di incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in relazione alla prosecuzione delle attività tecniche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di realizzazione di nuove opere, nonché dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso è previsto:

a) il pagamento entro il 30 giugno 2022 degli incentivi per funzioni tecniche come disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 al personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, come attribuito dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 9 luglio 2008 n. 309 e maturato dall'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) l'effettuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della contrattazione decentrata integrativa, finalizzata all'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2021, n. 124 è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche. Il conseguente pagamento degli incentivi per funzioni tecniche maturato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni».

### **23.0.7**

[Piarulli, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici del DAP)*

1. Al fine di garantire un sostegno a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - nonché dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso è previsto:

a) il riconoscimento di euro 100,00 per ogni anno di servizio, quale rimborso della tassa di iscrizione agli ordini e/o collegi professionali degli iscritti a coprire le spese sostenute fino a tutto il 2021 e del costo effettivo della stessa tassa per gli anni a venire;

b) il riconoscimento di euro 600,00 annui per ogni Tecnico che espleti funzioni professionali a favore dell'Amministrazione per la stipula di un'Assicurazione Rischi Professionali per gli anni a venire;

c) il riconoscimento di euro 300,00 mensili per ogni Tecnico che ha assicurato l'esecuzione di sopralluoghi e missioni fuori dalla sede di servizio da calcolarsi sull'intera durata della pandemia.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1.363.200,00 euro per l'anno 2022 e di 99.400,00 euro a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **23.0.8**

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei dirigenti della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di affrontare la situazione emergenziale derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la gestione dei programmi attuativi del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i comuni possono concedere il trattenimento in servizio dei dirigenti che ne facciano richiesta per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile».

### **23.0.9**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)*

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse;

b) le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 16, comma 1, Allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la riga n. 17 è soppressa».

### **23.0.10**

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle Stazioni carabinieri)*

1. L'articolo 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

"919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale, sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui"».

### **23.0.11**

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti;"».

### **23.0.12**

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di risarcimenti per disabilità da guerra)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022,

in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle finanze già destinato al pagamento delle pensioni di guerra».

### 23.0.13

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.23- *bis*.

1. All'articolo 1047, comma 4, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) presidente: non inferiore a generale di divisione"».

### 23.0.14

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le parole: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2", sono inserite le seguenti: "nonché di dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei moli logistico-gestionali del C.N.VV.F."».

### 23.0.15

[Floris](#), [Toffanin](#), [Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse».

### 23.0.16

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 31 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 dopo le parole: "non possono essere ceduti" inserire le seguenti: ", invece possono essere dati in pegno, in base alle disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del codice civile, la costituzione impegno a affetto dal momento della notifica dell'atto costitutivo al debitore, che può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Il pegno non può essere costituito per garantire le operazioni di cui ai Titoli II, III e IV del presente decreto"».

### 23.0.17

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010)*

1. All'articolo 174-*bis*, comma 2-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole da: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e

dei parchi" sono sostituite con le seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità"».

### **23.0.18**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)*

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "addetti al servizio di Polizia municipale".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **23.0.19**

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)*

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: "Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici" e le seguenti: "Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **23.0.20**

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Modificazioni al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le funzioni dei professionisti e degli esperti titolari degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1, destinati al supporto degli enti locali, sono svolte per ambiti territoriali provinciali."».

### **23.0.21**

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89 ( n.d.r. parte eventuale nell'incipit dell'articolato normativo) i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, di cui all'articolo 2 *sexies* comma uno, lettera a), decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti al contempo beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.

2. Con l'ingresso presso le strutture di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche eroganti i predetti trattamenti verseranno direttamente gli stessi alla struttura residenziale ospitante.

3. A tal fine, le residenze ospitanti sono tenute a comunicare alle amministrazioni di cui al comma 2 l'ingresso dei beneficiari presso la struttura».

### **23.0.22**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)*

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

### **23.0.23**

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Prestazioni previdenziali e assistenziali in caso di separazione legale)*

1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali a carico dell'INPS, per la determinazione del reddito coniugale del richiedente non si fa riferimento ai redditi percepiti dall'altro coniuge nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di separazione, nonché nei casi di separazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».

### **23.0.24**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali connesso*

*all'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. Al fine di sostenere economicamente i datori di lavoro privati, all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Se l'importo omesso non è superiore a 5.000 euro annui, la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore al triplo dell'importo omesso»).

**23.0.25**

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)*

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

**23.0.26**

[Santillo](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Proroga indennità per i lavoratori della regione Campania)*

1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**23.0.27**

[Laus](#), [Nannicini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse.».

**23.0.28**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

**23.0.29**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Misure di incentivo al pensionamento per i lavoratori portuali)*

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n.84, al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali destinati allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un apposito Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

### **23.0.30**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 23- *bis*.

*(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, le disposizioni dell'articolo 5, comma i, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma i, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **23.0.31**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 23- *bis*.

*(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)*

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento



per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

### **23.0.32**

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Proroga di termini relativi agli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)*

1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

2. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, per i contributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dal 1° marzo 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Sono abrogati i commi 771, 772, 773 e 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.».

### **23.0.33**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

*(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)*

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per gli anni 2020 e 2021" sono sostituite

dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020".».

#### Art. 24

##### 24.1

[Collina](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Nel caso in cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata dai beneficiari, essa viene assegnata ai fondi di cui ai commi 6 e 7 in maniera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.».

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole* «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore» *aggiungere le seguenti:* «dei servizi turistici e».

##### 24.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso in cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata dai beneficiari, essa viene assegnata al fondo di cui ai commi 6 e 7 in maniera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.»;

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore», *aggiungere le seguenti:* «dei servizi turistici e».

##### 24.3

[Bruzzone](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché di garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

##### 24.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 4, dopo le parole:* «nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» *aggiungere le seguenti* «nonché al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri- Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 21-23».

##### 24.5

[Fedeli](#)

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«e al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri- Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 2021-2023».

##### 24.6

[Ferrazzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino a 31 dicembre 2024" sono soppresse".

- Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento".

5-ter. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

#### **24.7**

##### [Evangelista](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse».

#### **24.8**

##### [Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse.».

#### **24.9**

##### [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse.».

sono sopresse».

#### **24.10**

##### Vono

*Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:*

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sopresse».

#### **24.11**

##### Gallone

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

b) quanto a 1.250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### **24.12**

##### Ferrazzi

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

#### **24.13**

[Rivolta](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

#### **24.14**

[Vono](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

#### **24.15**

[Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è altresì incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono assegnate alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'acquisto di mezzi alimentati da energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine di incentivare il rinnovo del trasporto pubblico locale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo».

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero».

#### **24.16**

[Gallone](#), [Modena](#), [Boccardi](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche negative sugli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale, nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.17**

[Vono](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.18**

[Tiraboschi](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico

Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.19**

[Margiotta](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.20**

[Marti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e ai fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.21**

[L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento, anche parziale, e sulla base di un Piano Economico Finanziario che garantisca il

rispetto delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.22**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

#### **24.23**

[Tiraboschi](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

#### **24.24**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

#### **24.25**

[Rivolta](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del



decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

#### **24.26**

[Perosino](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

#### **24.27**

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al

presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*b)* nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

*b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

## **24.28**

[Caligiuri, Berardi](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

*a)* nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*b)* nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA

dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.»;

*b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

## **24.29**

### Berutti

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

*a)* nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*b)* nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Affini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

*b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

## **24.30**

[Pittella, Margiotta](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

**24.31**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme

regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*b)* nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

*b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».*

## **24.32**

### Magorno, Evangelista

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 6 è sostituito dai seguenti:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

*a)* nella misura di 5 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

*b)* nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

*6-bis.* Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in

ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

*Conseguentemente, al comma 10, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) quanto a 5 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **24.33**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 8 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo.»;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

*«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **24.34**

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il*

1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

#### **24.35**

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore ai 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».*

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

#### **24.36**

[Margiotta](#)

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis) quanto 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente*

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **24.37**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni ai sensi dell'articolo 32;

b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **24.38**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, dopo le parole:* «obblighi di servizio pubblico» inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218».

#### **24.39**

[Carbone](#)

*Al comma 6, sostituire le parole:* «con una dotazione di 15 milioni di euro», *con le seguenti:* «con una dotazione di 30 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

- *al comma 10, sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «35 milioni»;

- *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole:* «1.661,41 milioni» *con le seguenti:* «1.676,41 milioni» *e, alla lettera f), dopo le parole:* «quanto a» *inserire le seguenti:* «15 milioni di euro per l'anno 2022 e».

#### **24.40**

[Manca](#), [Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis» Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più



efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.».

- *dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b -bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00."».

#### **24.41**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Le Regioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

#### **24.42**

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

*Consequentemente sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

#### **24.43**

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

*Consequentemente sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

#### **24.44**

[Margiotta](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

*Conseguentemente:*

*- sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32»;

*- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: » 1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h -bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

**24.45**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

*Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

*- Al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*- Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d -bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

**24.46**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus, di cui alla legge n. 11 agosto 2003, n. 218.».

b) *al comma io, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 24.47

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.».

b) *sostituire il comma io con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### 24.48

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".*

#### 24.49

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Al comma 7, dopo le parole:* «decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285» *inserire le seguenti:* «nonché le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus turistici».

## 24.50

### Naturale, Trentacoste

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. In considerazione degli aumenti del prezzo dei carburanti e al fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori, con particolare riferimento alle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 595/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, per l'erogazione di contributi finalizzati al rimborso dell'additivazione dei gas di scarico in favore delle imprese che esercitano attività di autotrasporto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente».

*b) sostituire il comma io con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal 9-bis, pari a io milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## 24.51

### Vono

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 10 inserire i seguenti commi:*

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023».

## 24.52

### Gallone

*Dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023».

## 24.53

### Ferrazzi

*Dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.

10-quater. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

#### **24.54**

[Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.».

#### **24.55**

[Corti](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis - All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

#### **24.56**

[Vono](#)

*Dopo il comma 10, è inserito il comma:*

«10-bis. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024"».

#### **24.57**

[Gallone](#)

*Dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

#### **24.58**

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere, infine, il seguente:*

«10-bis. In considerazione degli aumenti dei carburanti in atto, al fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori per l'anno 2022, all'articolo 24-ter, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2022 all'aliquota prevista dal comma i è applicata una riduzione del 30 per cento." Agli oneri di cui al presente comma, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.59**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di lavoro subordinato del personale dipendente dei Comuni, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, interessati dagli interventi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2021, n. 26, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. I comuni di cui al primo periodo sono altresì autorizzati ad assumere personale a tempo determinato con contratti aventi scadenza non superiore al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del presente comma con l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **24.60**

[Rufa](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti "entro il 31 dicembre 2022"».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **24.61**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2022"».

#### **24.62**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. La validità delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, rilasciate tra il 1° ottobre 2021 e il 9 novembre 2021, è prorogata di 6 mesi e ad esse si applica l'articolo 121, comma 11 del medesimo decreto legislativo.

10-ter. All'articolo 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "con delibera della giunta comunale o con ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottate entro il 15 giugno 2022"».

#### **24.63**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° marzo 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi non ancora completati alla data del 31 dicembre 2021, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, la quale gestione cessa,

pertanto, di avere efficacia.";

b) al comma 11-*bis*, le parole: "ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"».

#### **24.0.1**

[Tiraboschi, Gallone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

#### **24.0.2**

[Vono](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022,

delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

### **24.0.3**

[Ferrazzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

### **24.0.4**

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie



innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al rifinanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

#### **24.0.5**

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)*

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

#### **24.0.6**

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)*

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

**24.0.7**

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.24 bis.

*(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)*

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma ventinovesimo, primo periodo, le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle seguenti "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al comma ventinovesimo, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

#### **24.0.8**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.0.9**

[Margiotta](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.0.10**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.0.11**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di*

*cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.0.12**

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- bis.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **24.0.13**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- bis.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Per l'anno 2022, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

#### **24.0.14**

[Manca](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 24- bis.

*(Organizzazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)*

1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, dopo il comma 4 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

"4-*bis*. La Commissione definisce, con propri regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, comunque, dovrà essere garantito con le risorse ordinarie di bilancio previste dalla legge per il funzionamento della Commissione di garanzia, senza costituire ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

**24.0.15**

[Vattuone](#), [Rojc](#), [Manca](#), [Margiotta](#), [D'Alfonso](#), [Collina](#), [Biasotti](#), [Crucioli](#), [Bruzzone](#), [Castaldi](#), [Boccardi](#), [Faraone](#), [Santangelo](#), [Ripamonti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**24.0.16**

[Bergesio](#), [Campari](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**24.0.17**

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Soppressione limite di guida neopatentati)*

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 12 gennaio 2022».

Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: «ai commi 2 e 2-*bis*» sono sostituite con le seguenti: «al comma 2».

**24.0.18**

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)*

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, l'ENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**24.0.19**

[Campari](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)*

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**24.0.20**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Vono](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)*

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4 Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

#### **24.0.21**

[Margiotta](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)*

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per ranno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

#### **24.0.22**

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)*

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. una spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei

maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 30 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

#### **24.0.23**

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di acquisto di autoveicoli elettrici da parte di soggetti con ISEE inferiore a 30.000 euro)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria Mi, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto";

b) il comma 78 è sostituito dai seguenti:

"78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

*78-bis*. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

*78-ter*. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di



acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore";

c) il comma 79 è sostituito dai seguenti:

"79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

79-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 77 a 78-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

#### **24.0.24**

[Santillo](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure a sostegno dell'attività di navigazione)*

1. Al fine di incentivare il turismo nautico, dal 1° aprile 2022 e fino al 31 ottobre 2022, le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio di cui all'articolo 12, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 225, si applicano a tutte le attività da navigazione da diporto sia su acque interne sia su acque marittime nazionali».

#### **24.0.25**

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto - "Un pieno per ripartire")*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto e compensare gli autisti dei maggiori costi sostenuti in ragione dell'aumento dei prezzi dei carburanti, anche a salvaguardia dei consumatori e per il contenimento dell'aumento dei prezzi finali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo denominato "Un pieno per ripartire", con una dotazione iniziale di 81,2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di un buono carburante di valore pari a euro 800 da riconoscere in favore degli esercenti attività di autotrasporto di merci. Il buono non è cedibile, può essere richiesto per una sola volta e può essere utilizzato esclusivamente presso distributori di carburante autorizzati situati all'interno del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'accesso, il riconoscimento e l'utilizzo dei buoni di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 81,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **24.0.26**

[Santillo](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure a sostegno della filiera nautica)*

1. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti, promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro dell'Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, adotta un apposito piano per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022.».

#### **24.0.27**

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di produzione di idrogeno verde)*

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge il agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di io anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di io anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di to anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione e include

anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al comma 1, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e) del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e il Ministero della Transizione ecologica ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente comma, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno

6. L'esenzione di cui di cui al comma 1 si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.».

#### **24.0.28**

[Santangelo](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni concernenti la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali)*

1. All'articolo 2, comma 2-*septiesdecies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di Roma Capitale" sono sostituite dalle seguenti: "di Roma Capitale e del Comune di Palermo";

b) al primo periodo, le parole: "Roma capitale è autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione con la società ANAS S.p.a" sono sostituite dalle seguenti: "Roma capitale e Comune di Palermo sono autorizzate a stipulare entro il 30 aprile 2022, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a.";

c) al secondo periodo, le parole: "nel limite di 5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 8 milioni di euro".».

#### **24.0.29**

[Marinello](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la viabilità della Sicilia Sud occidentale)*

1. Al fine di procedere al completamento degli interventi sulla tratta Gela-Agrigento-Castelvetrano della S.S. 115, opera strategica per la viabilità della Sicilia Sud occidentale, è autorizzata una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di realizzazione dei lotti MLo1, MLo2, MLo3 e MLo4. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

**24.0.30**

[Marinello](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti)*

1. Per la realizzazione di interventi straordinari ed emergenziali per la messa in sicurezza del Ponte Corleone nel Comune di Palermo è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**24.0.31**

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Alle spese previste per l'anno 2023 di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso ai Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**24.0.32**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi o in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale (CNG e/o LNG), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro nel 2022 che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

**24.0.33**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Alle spese previste per l'anno 2023 di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

**24.0.34**

[Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettricità)*

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **24.0.35**

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in ambito condominiale)*

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. All'articolo 119, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui all'articolo 16-*ter*, comma 3-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **24.0.36 (testo 2)**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Doria](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 24-*bis*. (Misure a sostegno dei distributori di carburante e di gas naturale nelle aree di confine)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante e di gas naturale per autotrazione, localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine» con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **24.0.36**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Doria](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Misure a sostegno dei distributori di carburante nelle aree di confine)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine" con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **24.0.37**

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente.*

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti di idoneità degli impianti di risalita)*

Al comma 5-*bis* dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali", sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'art. 2.3.1 del D.M. n. 203/2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta"».

#### **24.0.38**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno delle infrastrutture viarie del bacino del Po)*

1. Al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie del fiume Po, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa, ai fini della progettazione e realizzazione di nuovi ponti sulle strade statali di attraversamento del

bacino del Po in sostituzione di quelli esistenti con gravi problemi strutturali di sicurezza, assegnando la massima priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferibili e urgenti dei nuovi Ponti della Becca sulla SS 617 Bronese e del Casal Maggiore sulla SS 343-Asolana, di cui è stato già finanziato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per poterli inserire nei prossimi aggiornamenti del contratto di programma ANAS.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

#### **24.0.39**

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)*

1. Al fine di rilanciare il settore del *car sharing*, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro diretto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a 3 milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti servizi di *car sharing*. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1° gennaio 2021, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese esercenti i servizi di *car sharing* nelle seguenti modalità:

- a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
- b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro limitatamente all'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **24.0.40**

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)*

1. Al fine di rilanciare il settore del *car sharing*, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro diretto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a 3 Milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti servizi di *car sharing*. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1° gennaio 2021, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese esercenti i servizi di *car sharing* nelle seguenti modalità:

- a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
- b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un



fondo con una dotazione di 10 milioni di euro limitatamente all'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **24.0.41**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di responsabilità in attraversamenti o sovrapposizioni di due o più strade appartenenti ad Enti diversi)*

1. Il punto 1), della lettera *a*-quies), dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è soppresso».

#### **24.0.42**

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Misure per il contenimento del disagio abitativo)*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, può essere annualmente utilizzata, tenendo conto delle disponibilità del Fondo medesimo, per sostenere le iniziative intraprese dalle Regioni e dagli enti locali volte all'acquisto sul mercato di immobili da destinare in locazione a nuclei familiari sottoposti a procedure di sfratto esecutivo.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **24.0.43**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto eccezionale)*

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo non si applica alle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che restano valide fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

Art. 25

#### **25.1**

[Santillo, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022»;

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022».*

## **25.2**

[Coltorti](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) determina, con proprio provvedimento, i criteri di allocazione dello stanziamento di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».*

## **25.3**

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

## **25.4**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Vono](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise,

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

## 25.5

[Margiotta](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

## 25.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«3-bis. Per la progettazione e realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Mortara, Sottoprogetto 2 - Raddoppio tratta Albairate/Vermezzo - Parona Lomellina e Sottoprogetto 4 - Raddoppio tratta Parona Lomellina - Mortara, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 25.0.1

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- bis.

*(Misure urgenti per il settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza

nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma t, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

### **25.0.2**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure per la navigazione nelle acque interne)*

1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 25-*bis*, 26 e 30 determinati in 1.663,41 milioni di euro per l'anno 2022, 122,26 milioni di euro per l'anno 2023, 155,82 milioni di euro per l'anno 2024, 146,46 milioni di euro per l'anno 2025, 138,16 milioni di euro per l'anno 2026, 124,26 milioni di euro per l'anno 2027, 110,46 milioni di euro per l'anno 2028, 107,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:»;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **25.0.3 (testo 2)**

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)*

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d'esame per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, all'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le attività di cui al precedente comma i centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche. In particolare gli stessi possono svolgere tutte le attività e rilasciare tutte le certificazioni richieste per il

conseguimento della patente nautica."»

### 25.0.3

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)*

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d'esame per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, all'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le attività di cui al precedente periodo i centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche."».

### 25.0.4

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

### 25.0.5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua

italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*". ».

#### **25.0.6 (testo 2)**

[Manca](#), [Margiotta](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«*Art. 25- bis.*

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima e degli investimenti nel TPL)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

2. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

## 25.0.6

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

## 25.0.7

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non sono a conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabilite specifiche modalità per il monitoraggio della qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*".».

## 25.0.8

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

## **25.0.9**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al



comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, felino restando il relativo limite di spesa".

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

#### **25.0.10**

[Margiotta, Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. 1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

#### **25.0.11**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica in ambito privato)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto

elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

## **25.0.12**

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

## **25.0.13**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per l'economia turistica dei territori montani colpiti dal sisma 2016-2017)*

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'articolo 2.3.1 del decreto ministeriale n. 203 del 2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta."».

#### **25.0.14**

[Serafini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022"».

#### **25.0.15**

[Margiotta](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Proroga utilizzo buoni viaggio)*

1. All'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "da utilizzare entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare entro il 31 dicembre 2022"».

#### **25.0.16**

[Ferrari](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 716, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2021" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2020";

b) alla lettera a), le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2021" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2020".

2. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 715 a 720 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio 2022».

#### **25.0.17**

[Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure di sostegno del settore aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare il perdurare degli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la misura già prevista dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogata dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a cinquecentomila unità».

**25.0.18**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Contratto di programma RFI)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-*ter*, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo"».

**25.0.19**

[D'Arienzo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Contratto di programma MIMS-RFI)*

1. All'articolo 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, dopo le parole: "lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso" aggiungere le seguenti: "alle competenti Commissioni parlamentari e";

*b*) sopprimere il comma 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, vigenti fino alla data del 6 novembre 2021».

**25.0.20**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)*

1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano"».

**25.0.21**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure per il sostegno alla transizione delle filiere industriali)*

1. All'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni di euro" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e alle filiere industriali tradizionali maggiormente interessate dagli effetti delle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, per la realizzazione di investimenti finalizzati all'adeguamento e alla trasformazione delle produzioni e alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, nonché per la predisposizione di piani di riqualificazione per i lavoratori direttamente coinvolti nel passaggio verso le nuove produzioni volti ad evitare licenziamenti e ad accompagnare il processo di reindustrializzazione";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**25.0.22**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di pedaggi autostradali)*

1. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai veicoli del Corpo forestale e della Protezione civile delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**25.0.23**

[Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022 e, in ogni caso, al novantesimo giorno successivo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza se successiva al predetto termine».

**25.0.24**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Norme in materia di pensione di inabilità al lavoro portuale)*

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni Per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti: «25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.668,81 milioni»;*

b) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) quanto a 7,4 milioni di euro per Panno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **25.0.25**

#### Evangelista

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 25- bis.**

*(Misure urgenti in materia di servizi di ormeggio nei porti)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, nel limite complessivo di euro 2 milioni per l'anno 2022.

2. All'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1, si provvede secondo i criteri e le modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti: «25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.663,41 milioni»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».*

### **25.0.26**

#### Crucioli, Botto, Vattuone, Abate, Moronese, La Mura, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, Mininno

*Dopo l' articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 25- bis.**

*(Continuità territoriale della città di Genova e della Liguria)*

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Ancona, " è inserita la seguente: "Genova,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno

2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **25.0.27**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Continuità territoriale aerea per la Regione Liguria)*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli effetti negativi determinati anche nel settore dei trasporti, al fine di garantire la continuità territoriale ed assicurare diritto alla mobilità per la regione Liguria, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova, i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 8 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

#### **25.0.28**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

«Art. 25- *ter*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza

lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7».

2. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».

**«Art. 25- *quater*.**

1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole: "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN".

2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: "1° luglio 2022" con "dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HEVC".

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello».

**Art. 25- *quinquies*.**

1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente: "2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte.».

**Art. 25- *sexies*.**

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.

2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50 per cento delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**25.0.29**

[Granato](#)



Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbitis 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

### **25.0.30**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

e) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

f) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

2. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».

### **25.0.31**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole: "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di

assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN".

2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: "1° luglio 2022" con: "dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».

#### **25.0.32**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all' editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte."».

#### **25.0.33**

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.

2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Art. 26.

Art. 26

#### **26.1**

[Berutti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni, al comma 1 dopo le parole: «delle esportazioni di prodotti trasformati,» aggiungere le seguenti: «nonché gli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l'emergenza della peste suina africana», sostituire le parole: «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «Fondo di parte corrente per il sostegno degli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l'emergenza della peste suina africana» di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*Al comma 3 primo periodo, dopo le parole: «commercializzazione dei prodotti derivati» aggiungere le seguenti: «nonché per sostenere le attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana», al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e»;*

*al secondo periodo, dopo le parole: «erogabili ai produttori della filiera suinicola» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono attività economiche nelle aree oggetto delle restrizioni»;*

*al comma 4, dopo le parole: «agricolo e agroalimentare» aggiungere le seguenti: «e negli ulteriori settori oggetto di intervento»*

*al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni».*

## **26.2**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «50 milioni» e le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

*b) al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

## **26.3**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni» le parole: «35 milioni» con: «70 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con: «100 milioni».*

## **26.4**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modifiche,*

*al comma 1, le parole: «35 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni di euro»;*

*al comma 3, dopo le parole: «reale danno economico patito» sono aggiunte le seguenti: «e in proporzione dei fatturati individuali, anche per favorire il riposizionamento competitivo sui mercati nazionali ed esteri»;*

*al comma 5, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «65 milioni per l'anno 2022 si provvede, quanto a 50 milioni ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2022 del fondo di cui al comma 593 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».*

## **26.5**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite da: «20 milioni di euro».*

*Al comma 2, dopo la parola: «biosicurezza» sono inserite le seguenti: «e al benessere animale».*

*Al comma 2 infine sono aggiunte le seguenti parole: «Le risorse di cui al presente comma per un massimo di cinque milioni di euro per il 2022 sono destinate esclusivamente agli operatori che hanno realizzato progetti di riduzione delle gabbie.»*

*Al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con: «55 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 32 comma 1 sostituire: «1661,41» con: «1666,41» e dopo la lettera h) aggiungere la lettera:*

*«h-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, legge 190 del 2014.».*

#### **26.6**

[Magorno](#), [Evangelista](#)

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli»;*

*Al comma 3 dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli».*

#### **26.7**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza», inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».*

#### **26.8**

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» aggiungere le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».*

#### **26.9**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».*

#### **26.10**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 2 dopo le parole: «sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola» aggiungere le seguenti: «, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie».*

#### **26.11**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti», inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».*

#### **26.12**

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» aggiungere le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».*

#### **26.13**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».*

#### **26.14**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».*

#### **26.15**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

**26.16**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

**26.17**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

**26.18**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole:* «e vitivinicolo».

**26.19**

[Taricco](#), [Stefano](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"».

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Misure a sostegno del settore

suinicolo e vitivinicolo».

## **26.20**

[Zuliani](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale.

5-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **26.21**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale. Alla copertura del fabbisogno del presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234: quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente, e quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».

## **26.22**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale.

5-ter. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

5-quater. Agli oneri di cui ai commi 5-bis e 5-ter, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020 numero 178».

### **26.23**

[Puglia](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di tutelare il comparto produttivo di salumi nazionale e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 e precisamente quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente e quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».

### **26.24**

[Zuliani](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

5-ter. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

5-quater. Con del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

5-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **26.25**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi

di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli armi indicati. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Alla copertura del presente 3 comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178».

## **26.26 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*All'articolo 26, dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*5-bis.* Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

*5-ter.* Con decreto del Ministero del Turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.

*5-quater.* Con lo scopo di garantire la continuità operativa del settore agroalimentare, con particolare riguardo agli operatori interessati dalle misure di contenimento della diffusione della peste suina africana, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

*5-quinquies.* Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 5-quater, è abrogato l'articolo 78 comma 4-octies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-octies."

## **26.26**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«*5-bis.* Per i soggetti esercenti attività alberghiere ivi - compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

*5-ter.* Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia



e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

#### **26.27**

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

#### **26.28**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

#### **26.29**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.

5-quater. Per la finalità di cui al comma 1, le risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «e della*

filiera olivicolo-olearia».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **26.30**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente».

#### **26.31**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, inserire in fine i seguenti:*

«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente».

#### **26.32**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

#### **26.33**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

#### **26.34**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;".

5-ter. Per i soggetti esercenti attività di allevamento suinicolo e avicolo nonché attività alberghiere, ivi compresi gli agriturismi, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-quater. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 5-ter, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.

5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l'anno 2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.

5-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 5-bis a 5-quinquies, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **26.35**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:*

«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"».

## **26.36**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali della specie polli, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, tacchini e uova di volatili in guscio, fresche e conservate, sono innalzate per l'anno 2022 nella misura del 9,5 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «, e alle altre filiere in stato di emergenza».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili*

*che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**26.37**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 5, inserire, i seguenti:*

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «e della zootecnia da latte».*

**26.38**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-bis».

**26.39**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l'anno 2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.».

**26.40**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, inserire, in fine, il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di Produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702/2014, il "Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 30 milioni di euro erogato in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

**26.41**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:*

«5-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, commi 982 della legge 30

dicembre 2021, n. 234, istituito per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene incrementata da 3 milioni di euro a 10 milioni di euro per ciascun anno».

#### **26.42**

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati."».

#### **26.43**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«1. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati."».

#### **26.0.1**

[De Bonis](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, che si trovino in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché danneggiate da calamità naturali e da gravi crisi di mercato riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2022, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono

capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

## **26.0.2**

### De Bonis

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 26- *bis*.

*(Moratoria a sostegno delle aziende agricole e degli imprenditori agricoli colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. A causa della crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19 e del conseguente, perdurante stato emergenziale, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, inoltre, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **26.0.3 (testo 2)**

[Evangelista](#), [Faraone](#), [Giammanco](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 26-bis

*(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)*

1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

### **26.0.3**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- bis.

*(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24, 26», inserire le seguenti: «, 26-bis»; e sostituire le parole: «1.661,41 milioni», con le seguenti: «1.711,41 milioni»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c -bis) quanto a 50 milioni per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **26.0.4**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 26- bis.

*(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione

finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.5**

##### De Bonis

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA con i contributi previdenziali)*

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

#### **26.0.6**

##### De Bonis

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)*

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.



4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.7**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Disposizioni in materia di aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-*bis*) pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 16), sono inseriti i seguenti:

"16-*bis*) pappa reale o gelatina reale";

"16-*ter*) servizio di impollinazione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.8**

[Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.9**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per

l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

- a) Fertilizzanti
- b) Fitosanitari
- c) Mangimi
- d) Sementi e piantine
- e) Prodotti energetici

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **26.0.10**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

- a) Fertilizzanti
- b) Fitosanitari
- c) Mangimi
- d) Sementi e piantine
- e) Prodotti energetici

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **26.0.11**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Prolungamento dei termini di applicazione delle semplificazioni in materia di credito di imposta per gli investimenti realizzati da imprese agricole e della pesca)*

1. Al fine di estendere anche all'anno 2022 le misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca riguardanti la fruizione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, come introdotte dall'articolo 56-*ter*, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

*a*) all'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato";

*b*) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato"».

### **26.0.12**

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Credito d'imposta per il settore agricolo per l'acquisto di sementi e concimi)*

1. Al fine di far fronte al rincaro delle materie prime e sostenere le imprese agricole del territorio nazionale è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del prezzo di acquisto per concimi e sementi acquistate e messe a dimora nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e 31 marzo 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di utilizzo del credito di cui al comma 1

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **26.0.13**

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26 -*bis*.

*(Misure urgenti a sostegno degli allevatori per l'acquisto di mangimi e concimi)*

1. Al fine di sostenere le capacità di spesa degli allevatori e delle aziende zootecniche presenti sul territorio nazionale e far fronte all'aumento dei prezzi di mangimi e concimi, è istituito nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali il "Fondo a sostegno del settore zootecnico per l'acquisto di mangimi e concimi" con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per

l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di utilizzo e spesa del fondo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali.».

#### **26.0.14**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore agricolo)*

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **26.0.15**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti per il settore agricolo)*

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere

assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **26.0.16 (testo 2)**

[Caligiuri](#), [Berardi](#), [Ferro](#), [Gallone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26-bis. (Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.»

#### **26.0.16**

[Caligiuri](#), [Berardi](#), [Ferro](#), [Gallone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- bis.

*(Misure urgenti per il settore agricolo)*

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### **26.0.17**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroalimentare)*

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 78 comma 4-*octies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-*octies*.».

#### **26.0.18**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroalimentare)*

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 78 comma 4-*octies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-*octies*.».

#### **26.0.19**

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo t del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma i, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo

massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.

3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

5. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 gennaio 2022".

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a di so milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.20**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Ristrutturazione debito aziende agricole)*

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30' per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a

2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.21**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Ristrutturazione debito aziende agricole)*

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene

concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a

2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.

3 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **26.0.22**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 26- *bis*.

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **26.0.23**

[Ferro](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 26- *bis*.

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica



e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

#### **26.0.24**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Disposizioni in materia di conduzione di terreni agricoli)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di conduzione di terreni agricoli, al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

b) all'articolo 6, comma 4-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, in ogni caso, fatto salvo il diritto di prelazione a favore del conduttore uscente ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "i diritti" *sono inserite le seguenti*: " , ivi compresa la prelazione agraria,";

d) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: "entro il secondo grado, "sono inserite le seguenti: "nonché di società di persone costituite da due o più dei predetti soggetti,".

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 le parole: "almeno novanta giorni prima della scadenza" sono soppresse. Di conseguenza al successivo comma 4 del medesimo articolo 4-*bis* sono soppresse le seguenti parole: "e i termini".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### **26.0.25 (testo 2)**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 26-*bis*.

*(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)*

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), dell'11 settembre 2019 (C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (C-377/19), sono sospesi fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 10-*ter*, lettera b), dopo le parole «le procedure di riscossione coattiva» sono inserite le seguenti «e le procedure di recupero per compensazione».

#### **26.0.25**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)*

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole: "entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "e in attuazione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi

dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,".

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

"10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni:

a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b) sono revocati i pignoramenti in essere».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

## **26.0.26**

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della zootecnia da latte)*

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24 mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **26.0.27**

[Leone](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)*

1. A decorrere dal 1° febbraio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.

2. Con il termine "turismo lattiero caseario o vie del formaggio" si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi prodotti in Italia espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.

3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.».

#### **26.0.28**

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Fondo per il sostegno dell'allevamento bufalino)*

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore bufalino per il mancato reddito conseguente all'adozione delle misure di contenimento ovvero di eradicazione previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epidemica della brucellosi e tubercolosi bovine, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di sostegno all'allevamento bufalino", con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

#### **26.0.29**

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)*

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».

#### **26.0.30**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)*

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE».

**26.0.31**

[Rauti](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)*

Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».

**26.0.32**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole colpite dall'aumento dei costi delle materie prime)*

1. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID.».

**26.0.33**

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l'art. 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2022 è determinata in 25 milioni di euro.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2022.*

#### **26.0.34**

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP."».

#### **26.0.35**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno dei produttori di legno)*

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

#### **26.0.36**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.26- *bis*.

*(Rifinanziamento Fondo nazionale per la suinicoltura)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2022, di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

#### **26.0.37**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Sostegno allevamenti avicoli e suinicoli)*

1. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato considerati a rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore

aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **26.0.38**

##### [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure in favore degli allevamenti avicoli e suinicoli)*

1. Per le attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato, considerati a rischio di contaminazione del virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.».

#### **26.0.39**

##### [La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. Al fine di tutelare gli allevamenti avicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" (di seguito, "Fondo di parte capitale"), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera avicola" (di seguito, "Fondo di parte corrente"), con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza avicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.

3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera avicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e dai danni economici recati loro in seguito al diffondersi del virus responsabile dell'influenza aviaria. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera avicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in

materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **26.0.40**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure a sostegno degli operatori della filiera avicola danneggiati dall'influenza aviaria)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il comma 528 con il seguente: "comma 528. Una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, con priorità per gli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare"».

#### **26.0.41 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 26-*bis* (Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **26.0.41**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022".

2. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 50 milioni di euro"».

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190».

**26.0.42**

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

**26.0.43**

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

**26.0.44**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

**26.0.45**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

**26.0.46**

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente



periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

#### **26.0.47**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

#### **26.0.48**

[Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)*

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.679.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **26.0.49**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al quarto trimestre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **26.0.50**

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al quarto trimestre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 26.0.51

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese agricole colpite dalla peste suina africana)*

1. In relazione alla diffusione della peste suina africana presente nelle regioni Liguria e Piemonte, per le imprese agricole presenti nei comuni in cui è stato individuato il virus di cui all'ordinanza del 13 gennaio 2022 e della circolare del 18 gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo all' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Sono altresì sospesi fino al 30 giugno 2022, gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### 26.0.52

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Interventi urgenti a sostegno delle attività economiche danneggiate dalle misure di contenimento della peste suina africana)*

1. Per i soggetti che svolgono attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022».

### 26.0.53

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Fondo di sostegno per gli effetti dell'epidemia di Lingua Blu in Sardegna)*

1. Al fine di sostenere gli allevatori della Regione Sardegna a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'adozione delle misure di contenimento previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epidemica della Lingua Blu, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di sostegno per gli effetti dell'epidemia di Lingua Blu in Sardegna", con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **26.0.54**

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Floris](#), [Lunesu](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)*

1. All'articolo 1, comma 893, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coreabus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. All'articolo 1, comma 894, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3. All'articolo 1, comma 895, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

#### **26.0.55**

[Leone](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)*

1. In ragione della particolare situazione di emergenza del settore agricolo e l'esigenza di garantire un efficiente sistema di tutela delle produzioni nazionali, al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2022 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma i va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della Transizione Ecologica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma i e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. All'onere di cui al comma i, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **26.0.56**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure urgenti per la gestione dei Centri di Recupero Animali Selvatici)*

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) operativi h24 e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di utilizzo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché la nomina di apposita Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali di accesso al Fondo di cui al presente comma";

c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "La suddetta Commissione dovrà essere costituita in modo tale da rappresentare la Regione, il Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e gli organi di vigilanza forestale"».

#### **26.0.57**

[Bergesio](#), [Simone Bossi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Incremento del Fondo finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia)*

1. All'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 10 milioni di euro"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente, pari a 7 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del*

*Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **26.0.58**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Disposizioni in materia di animali da pelliccia)*

1. All'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "fondo di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di 8 milioni di euro".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

*Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «22, comma 5, 24, 26» inserire le seguenti: », 26-bis» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022, 125,26 milioni di euro per l'anno 2023»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

### **26.0.59**

[Simone Bossi](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 387, è aggiunto il seguente:

*"387-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 837, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura della trota fario ed iridea, del salmerino alpino e del coregone"».*

### **26.0.60**

[Simone Bossi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Il fondo istituito al Ministero della Difesa, denominato "Fondo antibraconaggio ittico", di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

### **26.0.61**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Estensione agli imprenditori agricoli del piano di rateizzazione delle bollette relative al consumo di energia elettrica e gas naturale)*

1. All'articolo 1. comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale", inserire le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

### **26.0.62**

[Nencini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Contributi di bonifica)*

1. Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti IVA con il contributo di bonifica di cui all'articolo 860 del Codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, è istituito un codice tributo relativo al contributo di bonifica richiamato».

### **26.0.63**

[Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Potenziamento del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per attività di contrasto alle pratiche sleali)*

1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **26.0.64**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Sistema di controlli nel settore alimentare)*

1. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli operatori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità dei controlli medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, all'articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché la trasformazione di tali prodotti svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;"».

## **26.0.65 (testo 2)**

[Naturale](#), [Agostinelli](#), [Fenu](#), [Leone](#), [Puglia](#), [Trentacoste](#), [Donno](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

«Art. 26 bis

*(Misure urgenti a sostegno del settore agroalimentare)*

1. Per garantire la corretta applicazione in tutto il territorio nazionale delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione delle piante e prevenzione dei rischi fitosanitari, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, al fine di raggiungere la dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.679.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per assicurare lo svolgimento dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza, consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore e di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto



legislativo 30 marzo 2001, n. 165.5-ter.".

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come incrementata dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

#### **26.0.65**

[Naturale](#), [Donno](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Potenziamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)*

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.5-ter.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

#### **26.0.66**

[Puglia](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".».

#### **26.0.67**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)*

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinquies* aggiungere il seguente:

"5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.";

2. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"319-*bis*. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma."».

**26.0.68**

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "gas naturale", sono inserite le seguenti "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

**26.0.69**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)*

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale".

2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"594-*bis*. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni".

3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno

2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **26.0.70**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

#### **26.0.71**

[Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Istituzione della categoria dei subacquei in acquacoltura)*

1. È istituita, nell'ambito della categoria dei sommozzatori in servizio locale di cui al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47, la figura dei subacquei in acquacoltura quale personale addetto ad attività lavorativa nell'ambito di allevamenti di organismi acquatici e produzione di alghe in ambienti confinati e controllati, la cui attività è esercitata entro l'ambito degli allevamenti ittici e vegetali con cui abbiano instaurato rapporti di lavoro ovvero di collaborazione e che siano collocati nel distretto del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle relative adiacenze.

2. Il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad apportare le necessarie modifiche al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47 recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", al fine di istituire la categoria dei subacquei in acquacoltura di cui al comma 1 e stabilirne l'ambito di attività.».

#### **26.0.72**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Rimodulazione canoni demaniali marittimi)*

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 1.500."».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **26.0.73**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

*(Misure in materia di tabacchi lavorati)*

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1° luglio 2022, al trentasette virgola cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **26.0.74 (testo 2)**

[Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-*bis*. *(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni sistemi digitali)*

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti digitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli, per gli esemplari di Classe *Aves*, di cui all'allegato b) del regolamento CE n. 338 /97 del Consiglio 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, di cui articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'art. 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-*bis*, dell'articolo 5, della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo il soggetto interessato corrisponde un tantum al Ministero delle transizione ecologica la somma di 50,00 euro per la costituzione di una banca dati interna al Ministero medesimo per l'inserimento dei dati identificativi comunicati dalle Federazioni. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, sono disciplinate le modalità

applicative del presente comma, nonché di riscossione della somma stabilita.".

#### **26.0.74**

[Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 26 -*bis*.

*(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni sistemi digitali)*

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti digitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli, per gli esemplari di Classe AVES 2, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-*bis* della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo l'interessato corrisponde una tantum al Ministero dell'Ambiente la somma di 50,00 euro.».

#### Art. 27

#### **27.1**

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

#### **27.2**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del

12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

### **27.3**

#### Modena

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

### **27.4**

#### Collina, Manca

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

### **27.5**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022."».

*Conseguentemente al comma 16 le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti «dei commi da 13 a 15-bis».*

## 27.6

[Manca](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.".

b) al comma 16 le parole: "dei commi da 13 a 15" sono sostituite dalle seguenti "dei commi da 13 a 15-bis"».

## 27.7

[Carbone](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022".

b) al comma 16 le parole: "dei commi da 13 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 13 a 15-bis"».

## 27.8

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 4- *sexies*. 1

*(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)*

1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di *crowdfunding* si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e alla Banca d'Italia sono esercitate:

- a) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;
- b) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di *crowdfunding*;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di *crowdfunding*, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di *default*, *audit* interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di *crowdfunding*;

e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

8. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di *crowdfunding*. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa hanno in particolare ad oggetto:

a) l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

11. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 7, la Banca d'Italia,



sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di *crowdfunding* previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento";

b) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter.

(Offerte di crowdfunding)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di *crowdfunding*, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di *crowdfunding*;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di *crowdfunding* devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di *crowdfunding*, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di *crowdfunding*, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per

consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i*), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di *crowdfunding* è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni";

*c*) all'articolo 190, comma 1-*bis*.1, le parole: "eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-*quinquies*", sono sostituite dalle seguenti: "presti servizi di *crowdfunding* in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503".

*d*) l'articolo 190-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 190- *quater*.

*(Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)*

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile".

*2-ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già: autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento,

nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di *crowdfunding*».

## 27.9

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*sexies* è inserito il seguente:

### "Art. 4- *sexies*. 1

*(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)*

1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di *crowdfunding* si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e alla Banca d'Italia sono esercitate:

a) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;

b) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di *crowdfunding*;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di *crowdfunding*, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di *default*, *audit* interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono

almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di *crowdfunding*;

e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

8. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di *crowdfunding*. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa hanno in particolare ad oggetto:

a) l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

11. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 7, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di *crowdfunding* previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento".

b) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter.

(Offerte di *crowdfunding*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di *crowdfunding*, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di *crowdfunding*;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, supportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di *crowdfunding* devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di *crowdfunding*, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente Comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di *crowdfunding*, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità e consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di *crowdfunding* è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni".

c) all'articolo 190, comma 1-*bis*.1, le parole: "eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-*quinquies*" sono sostituite dalle seguenti: "presti servizi di *crowdfunding* in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503".

d) l'articolo 190-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 190- *quater*.

(Sanzioni amministrative in tema di servizi di *crowdfunding*)

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è

determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile".

2-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di *crowdfundinh*».

## 27.10

[Fenu, Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 630 all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine, con il pagamento di una imposta di registro pari a 200 euro. Alle operazioni di cui al presente comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.";

b) dopo la nota II-*sexies*), è aggiunta la seguente:

"II-*septies*) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma i non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, quantificati in 51 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 27.11

[Toffanin](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'art. 1, commi da 119 a 141 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 630 all'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro [cinque] anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro tale termine: euro 200. Con riferimento agli atti di cui al periodo precedente si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

b) dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:

"II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, quantificati in 51 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 27.12

### Manca

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis . 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010".

b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole: "del Regolamento (UE) 2016/679" sono aggiunte le seguenti "e del Regolamento (UE) 2018/1725";

c) all'articolo 7, comma 4, le parole: "alle Autorità di vigilanza europee" sono sostituite dalle seguenti: "all'ABE".

d) all'articolo 14, comma 5, le parole: "alle Autorità di vigilanza europee" sono sostituite dalle seguenti: "all'ABE".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6-undecies:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati";

3) le lettere *b)*, *d)*, *e)* sono abrogate.

*b)* all'articolo 1, comma 6-*duodecies*, la lettera *c)* è abrogata.

*c)* all'articolo 4, comma 2-*ter* le parole: "servizi di comunicazione dati" sono sostituite dalle seguenti: "APA o ARM".

*d)* la rubrica del Titolo 1-*ter* della Parte III, è sostituita dalla seguente "AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM".

*e)* all'articolo 79:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La gestione di un APA od un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-*sexies* del regolamento (UE) n. 600/2014.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente

"1-*bis*. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Consob vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA od un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-*octies*, 62-*novies* e 62-*decies*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*.";

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La Consob può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1".

*f)* l'articolo 79-*bis* è abrogato.

*g)* l'articolo 79-*ter* è abrogato.

*h)* l'articolo 79-*ter*.1 è abrogato.

*i)* all'articolo 166:

1) al comma 1, la lettera *c -bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati";

2) al comma 3 le parole: "i servizi di comunicazione dati" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione di un APA od un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati".

*l)* all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capitar"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati



regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenere dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*."

m) all'articolo 190.3:

- 1) alla rubrica, le parole: "e dei servizi di comunicazioni dati" sono soppresse;
- 2) la lettera f) è abrogata.

n) alla rubrica dell'articolo 190-*bis* le parole: "comunicazioni dati" sono sostituite dalle seguenti: "di APA e di ARM".

o) all'articolo 194-*quinquies*, comma 1:

- 1) alla lettera a-*ter*) le parole: "e 79-*ter*.1," sono soppresse;
- 2) alla lettera a-*quater*) sono aggiunte le seguenti parole: "e, in caso di APA odi ARM, degli articoli 27-*octies*, paragrafi da 1 a 5, e 27-*decies*, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento".

3. Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, la Consob delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo 1-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione antecedente alle modifiche apportate con il presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.

5. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, è abrogato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## 27.0.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 1-*bis*, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-*bis*) le quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata.";

- 2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Per "quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata" si intendono le quote, appartenenti a categorie create da PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, aventi eguale valore e conferenti i medesimi diritti.";

b) all'articolo 83-*quinquies*:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Alle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo, in alternativa all'articolo 2470 codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";

2) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "In relazione agli emittenti di quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono ed esauriscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.";

c) all'articolo 83-*undecies*:

1) al comma 1, dopo la parola: "azioni" sono inserite le seguenti: "e gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata";

2) al comma 2, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata tenere il libro dei soci" e le parole: "libro soci" sono sostituite con la seguente: "esso".».

### 27.0.2

[D'Angelo](#), [Castaldi](#), [Lannutti](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Vanin](#), [Ricciardi](#), [Russo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 27 -*bis*.

(*Misure per la promozione delle start-up nel Mezzogiorno*)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Fermo restando quanto disposto al comma 4 relativamente alla gratuità dei servizi di consulenza offerti nelle fasi di sviluppo del progetto, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, agli enti accreditati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che svolgono attività di supporto tecnico nell'elaborazione di piani aziendali complessi per l'ottenimento dei finanziamenti, si riconosce un compenso con clausola "*success fee*", pari al 2 per cento del prestito ottenuto all'impresa."

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità per individuare la tipologia dei progetti per cui è previsto il compenso agli enti accreditati e le modalità di erogazione."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma i si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.».

### 27.0.3

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, ai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi*)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi relativi ai carburanti autotrazione, gravanti sulle imprese esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi, iscritte nell'albo nazionale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, viene riconosciuto un contributo straordinario a

compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato, per l'intero anno 2022.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è, pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante per autotrazione del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021.

3. La Media Dei Prezzi Di Cui Al Comma Precedente Viene Determinata In Base Alle Pubblicazioni Periodiche Effettuate Sul Sito Istituzionale Del Ministero Della Transizione Ecologica.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro della Transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

#### Art. 28

##### 28.1

[Castellone](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Catalfo](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Ferrara](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [L'Abbate](#), [Lanzi](#), [Leone](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Matrisciano](#), [Mautone](#), [Montevecchi](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Pesco](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Romagnoli](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Turco](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 28.2

[Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 28.3

[Paroli](#), [Perosino](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 28.4

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 28.5

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Roje](#), [Boldrini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 28.6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Sopprimerlo.*

##### 28.7

[Causin](#)

*Sopprimere l'articolo*

**28.8**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

*L'articolo 28 è soppresso.*

**28.9**

[Paragone](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**28.10**

[Perosino](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28 - 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2024 indipendentemente dalle caratteristiche soggettive ed oggettive degli immobili.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende quale fine lavori, attestato da professionista abilitato, con possibilità di proseguire successivamente a quella scadenza le incombenze di contabilizzazione e chiusura pratiche edilizie.

3. La cessione dei crediti può essere effettuata fino a 3 volte tra istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

**28.11**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"13-*sexies*. Alla comunicazione telematica di cui al comma 12 sono allegati altresì:

- a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;
- b) il codice della fattura elettronica;
- c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;
- d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;
- e) ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA o la data di invio della relativa comunicazione"».

**28.12**

[de Bertoldi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28 - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI", al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti fiscali, nell'ambito della documentazione richiesta per la corretta applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione, emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.

6. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.».

## **28.13**

[de Bertoldi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -

1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI", al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.

5. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.».

#### **28.14**

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - *(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)* -  
1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previste ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, è istituita una piattaforma informatica, al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.».

#### **28.15**

[Richetti](#), [Masini](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - *(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)* -  
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: 2, con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia";

2) alla lettera b) le parole: ", con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia";

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di

cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia".

2. Sono nulli:

- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

3. Le società che acquistano crediti di importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso di certificazione ISO 9001 o attestazione SOA.

4. All'articolo 11 del decreto 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", dopo le parole: "sostenute per interventi di efficienza energetica" sono inserite le seguenti: "e sulla effettiva realizzazione degli stessi in fase di realizzazione, in concerto con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro"».

## 28.16

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) -

I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione;"

2) alla lettera b), le parole: ", con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.";

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari", sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.".

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono invece illimitate le cessioni dei suddetti crediti tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere detti crediti, anche per singole annualità, a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

3. Sono nulli:

- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.».

## 28.17

### Causin

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -  
I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;

b) all'articolo 122, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, una sola volta, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, e, limitatamente agli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto di una ulteriore cessione ad altri soggetti, e, esclusivamente nel caso in cui i cessionari siano istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.»

## 28.18

### Santillo, Trentacoste

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -  
I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione da parte di questi ultimi in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari";

2) alla lettera b) le parole: ", ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di istituti di credito o intermediari finanziari e da questi cedibili in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari";

b) all'articolo 122, comma 1, le parole da: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto" fino alla fine



del comma, sono sostituite dalle seguenti: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi a - istituti di credito e altri intermediari finanziari".

2. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma t, lettera b), del presente articolo.».

## **28.19**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) - I. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. L'Agenzia delle entrate, previa indicazione da parte del tecnico abilitato del codice IBAN identificativo del conto di pagamento del debitore e, ove previsto, del creditore, provvede ad eseguire la transazione bancaria relativa alla cessione del credito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), sono individuate le modalità applicative del presente comma".».

## **28.20**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) - I. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito".».

## **28.21**

[Pazzaglini](#), [Borghesi](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Alla lettera a) del comma 1 premettere la seguente:*

«0a). All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

## **28.22**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119:

1) al comma 4-ter, sostituire le parole: "l'anno 2008" con le seguenti: "l'anno 1997";

2) al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e- bis) dai consorzi per la ricostruzione del Sisma del 1997».

## **28.23**

[Carbone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1,*

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse»;

2) *alla lettera a),*

i) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) alla lettera a), dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

ii) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) alla lettera b) dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

b) *al comma 2, dopo le parole: «intermediari finanziari» inserire le seguenti «, imprese di assicurazioni e a società appartenenti al medesimo gruppo».*

## **28.24**

[Fenu](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse.»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **28.25**

[Giammanco](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, al secondo periodo, le parole: » a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo», sono soppresse.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 70 milioni di euro*

*a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

#### **28.26**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente):*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo"».

#### **28.27**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*All'articolo, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

#### **28.28**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Prima della lettera a), premettere la seguente lettera:*

«a.0) All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

#### **28.29**

[Dal Mas](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

#### **28.30**

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022"».

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.31**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-*quater*, aggiungere il seguente:

"8-*quater*.1. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura

del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, e nella misura ordinaria di cui allo stesso articolo 16, comma 1-*septies*, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022."».

### 28.32

#### [Saccone](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-*quater* aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85, per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1 luglio 2022."».

### 28.33

#### [Dal Mas](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, al comma 9, lettera *d-bis*), dopo le parole: "della legge 11 agosto 1991, n. 266" sono inserite le seguenti: "dalle fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,".».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

### 28.34

#### [Auddino](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [Russo](#), [Croatti](#), [Campagna](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119,

1) al comma 9, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) dai soggetti gestori di impianti termali.";

2) dopo il comma 10-*quater* è inserito il seguente:

"10-*quinquies*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *e-bis*)"».

### 28.35

#### [Turco](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 14, le parole: "da euro 2.000 a euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento del credito disconosciuto"»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*ter*, lettera *b*), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la conformità dei lavori e la documentazione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro»;

2) dopo il comma 1-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i sono allegati altresì:

a) l'asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità delle spese e la documentazione di cui al comma 1-*ter*, lettera b);

b) il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE);

c) il contratto e la documentazione relativa agli interventi sostenuti;

d) il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al comma 1-*quater* e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis* e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.

1-*sexies*. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-*septies*. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 1-*quinquies* nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.

1-*octies*. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-*sexies*. I soggetti di cui al comma 1-*ter*, lettera b), provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.";

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 14.»;

e) sopprimere la lettera b);

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 122-*bis*, al comma 1, le parole: "può sospendere" sono sostituite dalle seguenti: "sospende".»;

e) sopprimere il comma 2:

f) al comma 3, sopprimere le lettere b) e e).

## 28.36

### Dell'Olio, Trentacoste

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 14, primo periodo, le parole: "da euro 2.000 a euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 25 per cento del valore dei crediti di imposta generati dagli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni";».

## 28.37

### Carbone

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

## 28.38

### Fenu, Trentacoste

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 121, comma 1:*

1) alla lettera *a)*, le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»;

2) alla lettera *b)* le parole: «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole: «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»;

*b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»»;*

*2) sopprimere il comma 2.*

## 28.39

### Castaldi, Trentacoste

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'articolo 121, comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di una successiva cessione del credito, in prima istanza, ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione, in prima istanza, ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento ad altri soggetti. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"»;

3) *sopprimere il comma 2;*

4) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

## 28.40

### Collina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1, lettera a), con il seguente:*

«a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "ai seguenti soggetti:

i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

ii. le società veicolo come definite dall'articolo 1, comma a), del provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d'Italia e incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento;

iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, incluse nell'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" da almeno 12 mesi prima della data di acquisto o cessione del credito»;

2) *alla lettera b), le parole: «ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti soggetti:*

i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

ii. le società veicolo come definite dall'articolo 1, comma a), del provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d'Italia e incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento;

iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, incluse nell'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" da almeno 12 mesi prima della data di acquisto o cessione del credito"».

2) *Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. È istituito presso l'ente italiano di accreditamento Accredia l'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" secondo la UNI CEI 11352, aggiornato trimestralmente da Accredia a far data dell'entrata in vigore della presente legge.»;

3) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*

4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 243, dopo le parole: "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre", la parola: "2022" è sostituita dalla seguente: "2023", e le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

#### 28.41

[Faggi](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) il numero 2) è sostituito con il seguente:

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

#### 28.42

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo



massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *il numero 2) è sostituito con il seguente:*

«2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

*b) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

## **28.43**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#), [Berutti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno

partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

#### **28.44**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

*b) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

#### **28.45**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

## 28.46

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"»;

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni

numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

## 28.47

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1, lettera a), numero 1), è sostituito dal seguente:*

«1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo:

1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;

3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dell'intervento, fino a due ulteriori due cessioni."»;

b) *il comma 1, lettera a), numero 2), è sostituito dal seguente:*

«2) alla lettera b), le parole: ", con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo:

1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;

3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dell'intervento, fino a due ulteriori due cessioni"»;

c) *al comma 2:*

1) *sopprimere le parole*: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero»;

2) *le parole*: «gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» *sono sostituite dalle seguenti*: «banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1) della lettera a) e della lettera b)».

#### **28.48**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire il numero 1), lettera a), con il seguente*:

«1) le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

b) *sostituire il numero 2), lettera a), con il seguente*:

«2) alla lettera b) le parole: "con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: "con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

c) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: "con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

d) *al comma 2, dopo le parole*: «nei termini ivi previsti» sono inserite le seguenti: «ferma restando la facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati».

#### **28.49**

[Mallegni](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, lettere a) e b) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole*: «senza facoltà di successiva cessione»;

b) *sopprimere il comma 2.*

#### **28.50**

[Paroli](#), [Gallone](#)

*Apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrano le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso fino a 5 volte»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «una ulteriore», *con le seguenti*: «quattro ulteriori».

#### **28.51**

[Giammanco](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1 sostituire ovunque ricorrano le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso fino a tre volte»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «una ulteriore», *con le seguenti*: «due ulteriori».

#### **28.52**

[Mallegni](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrano le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso almeno una volta».

## 28.53

[Santillo, Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a):*

a) *al numero 1), sostituire le parole: «, senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, purché la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, purché la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;"»;

2) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1, è allegata documentazione fotografica georeferenziata, ad inizio lavori e in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, che identifichi gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta. Non saranno ritenute valide le fotografie che non riportino le coordinate GPS nelle proprietà della fotografia. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis"»;

3) *al comma 2:*

a) *sostituire le parole: «alla data del 7 febbraio 2022» con le seguenti: «alla data del 17 febbraio 2022»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».*

## 28.54

[Marco Pellegrini, Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a):*

a) *al numero 1), sostituire le parole: «, senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130»;*

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n.*

130."»;

2) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

"a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, degli accertamenti e dei sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta, necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.»;

a-ter) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: «1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis.»

3) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».

## **28.55**

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2) *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

3) *al comma 1, lettera b), le parole:* «, senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «con facoltà di una sola successiva cessione, e fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

4) *il comma 2 è soppresso.*

## **28.56**

[Evangelista](#)

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono sostituite dalle seguenti:* «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai

sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite dalle le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *il comma 2 è soppresso;*

- *la lettera c del comma 3 è soppressa.*

## **28.57**

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *il comma 2 è soppresso;*

- *la lettera c del comma 3 è soppressa.*

## **28.58**

[Ferro](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Alla lettera a) numero 1) sostituire le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

2) *alla lettera a) numero 2) sostituire le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

3) *Sopprimere il comma 2.*

## **28.59**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*All'articolo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel*



*testo le parole: «senza facoltà di successiva cessione», sono sostituite dalle seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a O.I.C.R e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;»*

## **28.60**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *al numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

2) *al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

b) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

## **28.61**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Briziarelli](#), [Ostellari](#), [Fregolent](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, sono eliminate le parole: «senza facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *al comma 1, lettera a), numero 2, sono eliminate le parole: «senza facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi*

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *il comma 2 è soppresso;*

- *la lettera c) del comma 3 è soppressa.*

## **28.62**

[Paroli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione»*

*inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

*al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

- *sopprimere il comma 2».*

## **28.64**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Fenu](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al numero i, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di successive cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;*

2) *al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonché di successive cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

## **28.65**

[Montani](#), [Briziarelli](#), [Fregolent](#), [Ostellari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre*

2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate».

2. *al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

3. *il comma 2 è soppresso.*

## **28.66**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Mollame](#), [Rivolta](#), [Montani](#), [Briziarelli](#), [Fregolent](#), [Ostellari](#), [Testor](#), [Tosato](#)  
*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

2. *al comma 1" lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

3. *il comma 2 è soppresso.*

## **28.67**

[Lannutti](#), [Angrisani](#), [Botto](#)

*Al comma 1 inserire le seguenti modifiche:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *al comma 2 il comma 2 è soppresso.*

## **28.68**

[Berutti](#)

*All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre*

2005, n. 209»;

- al comma 1, lettera a), *numero 2, dopo le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *il comma 2 è soppresso.*

#### **28.69**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:*

«1-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:

"b -bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno;

b -ter) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo"».

#### **28.70**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a -bis) all'articolo 121, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Al fine di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nell'utilizzo delle detrazioni per cui può essere esercitata l'opzione di cui al comma 1, in caso di spese relative agli interventi di cui al comma 2 superiori a 96.000 euro per unità immobiliare, è obbligatoria la presentazione di almeno uno stato di avanzamento dei lavori (SAL).";».

#### **28.71**

[Evangelista](#)

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a -bis) All'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Ai crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° aprile 2022."».

#### **28.72**

[Mininno](#), [Lezzi](#)

*Al comma i, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a -bis) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f -bis) sono inserite le seguenti:

"f-bis.1) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

f -bis.2) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

#### **28.73**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a -bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

**28.74**

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

"a -bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

**28.75**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

**28.76**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

**28.77**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

**28.78**

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, al comma 3, le parole: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi," sono sostituite dalle seguenti: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi,"».

**28.79**

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare.";

a-ter) all'articolo 121, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il comma 6 si interpreta nel senso che il recupero dell'importo di cui al comma 5 non trova applicazione nei confronti del fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario che in conformità alle disposizioni vigenti abbia acquisito un credito d'imposta, presente nella piattaforma dell'Agenzia

delle entrate, per il quale, a seguito dei controlli operati dalle amministrazioni preposte, si siano riscontrate le condizioni di cui al comma 5, salvo il caso di responsabilità previsto dal comma 4"»;

2) *dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis*) all'articolo 122, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare.";

*b-ter*) all'articolo 122-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e il credito può sempre essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto nei casi previsti dalla legge, dai fornitori e dai cessionari.";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il rispetto dei limiti alla cedibilità è verificato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e le regole stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento"».

## **28.80**

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Fenu](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 121, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di opzione di cui al comma i, il cessionario accetta entro 40 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente"».

## **28.81**

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

*b-bis*) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno;

*b-ter*) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo"».

## **28.82**

[Evangelista](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) dopo la lettera b), inserire la seguente:

"*b-bis*) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno"».

## **28.83**

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#)

*Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b-bis*) per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

## **28.84**

### [Dell'Olio, Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-*quater*. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando quanto già previsto al comma 14 dell'articolo 119 per gli interventi di cui al medesimo articolo, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, i soggetti che, in caso di opzione di cui al comma t, rilasciano attestazioni e asseverazioni per le spese relative agli interventi di cui al comma 2, stipulano una polizza dedicata di durata decennale, con massimale adeguato, per ogni intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni avente crediti correlati superiori a euro 50.000, senza interferenze con le polizze assicurative per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo di cui al presente comma sono resi disponibili all'amministrazione finanziaria.»;

2) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 121, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia delle entrate, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio

1-*ter*. Dall'attuazione del comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

## **28.85**

### [Dell'Olio, Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 122-*bis*, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'Agenzia delle entrate, all'esito del controllo di cui al comma 2, provvede alla predisposizione di un elenco delle frodi accertate e dei soggetti intervenuti nell'ambito delle predette disposizioni. L'elenco è consultabile esclusivamente dalle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presenza nella predetta lista esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 121, e costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione per un periodo di tempo pari a 12 mesi. Della presenza nella lista di cui ai periodi precedenti si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate provvede a predisporre ed aggiornare l'elenco delle frodi accertate.».

**28.86**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. all'articolo della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con "31 dicembre 2026"».

**28.87**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire "31 dicembre 2023" con "31 dicembre 2024"».

**28.88**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "2024" con: "2025"».

**28.89**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "2025" con: "2026"».

**28.90**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "31 dicembre 2022" con: "30 giugno 2023"».

**28.91**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "30 giugno 2022" con: "31 dicembre 2022"».

**28.92**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire con: "30 giugno 2023" con: "31 dicembre 2023"».

**28.93**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "31 dicembre 2023" con: "30 giugno 2024"».

**28.94**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "o sulle parti comuni dell'edificio" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli fatturati nel periodo tra



il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021,"».

#### **28.95**

[Puglia](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sopprimere il comma 2;*
- 2) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*
- 3) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Le misure previste dal presente articolo si applicano esclusivamente ai crediti che alla data del 7 febbraio 2022 non sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

#### **28.96**

[Puglia](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sopprimere il comma 2;*
- 2) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*
- 3) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Le misure previste dal presente articolo possono produrre i loro effetti esclusivamente su atti, prodromici all'ottenimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

#### **28.97**

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Rojc](#), [Boldrini](#)

*Sopprimere il comma 2 e al comma 3, sopprimere la lettera c).*

#### **28.98**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 2 è soppresso.*

#### **28.99**

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater*, è inserito il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022"».

#### **28.100**

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

*All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 3 è soppresso.*

#### **28.101**

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

#### **28.102**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

#### **28.103**

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

#### **28.104**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti parole: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica n.600/73;"».

#### **28.105**

[Carbone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che non si ha abuso del diritto nel caso di rideterminazione del valore di acquisto con imposta sostitutiva e la successiva cessione a terzi di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, in società nel cui bilancio figurino utili di esercizio o riserve di utili portati a nuovo ovvero partecipazioni di controllo in altre società aventi nel proprio bilancio tali utili e riserve, sempre che la cessione avvenga a favore di soggetti non controllati dal cedente, né a lui collegati e di cui, comunque, il cedente non sia il beneficiario effettivo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **28.106**

[Margiotta](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2023".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### **28.107**

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444," sono inserite le seguenti: "ovvero nei territori dei parchi nazionali o regionali e nei siti riconosciuti dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità,". All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.108**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano a tutti i proprietari di edifici danneggiati da eventi sismici anche se non rientrano nelle fattispecie ammissibili a contributo di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.109**

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Gli incentivi di cui ai commi 1-ter e 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano anche a tutti gli interventi di ricostruzione, qualunque sia la classificazione dell'intervento ai sensi delle vigenti normative urbanistiche e paesaggistiche, nazionali e regionali, anche nel caso di modifica di sagoma con o senza aumento di volume. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.110**

[Faggi](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.111**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 27 milioni di euro da decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **28.112**

[Evangelista](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

#### **28.113**

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

#### **28.114**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

#### **28.115**

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022"».

#### **28.116**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per gli interventi condotti dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione del credito di cui ai commi precedenti è consentita fino al terzo livello senza limitazioni».

#### **28.117**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l'accesso a

tutte le fattispecie degli incentivi sisma *bonus*, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario».

#### **28.118**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l'accesso a tutte le fattispecie degli incentivi sisma *bonus*, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, e anche nel corso dei lavori, ovvero al momento in cui si chiede il ricorso agli incentivi sisma *bonus*».

#### **28.119**

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In considerazione dei rallentamenti alla procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo derivante dalla repentina evoluzione normativa, e per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura, il termine di comunicazione della predetta opzione è fissato al 30 aprile 2022».

#### **28.0.1**

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Misure di efficientamento della riscossione nei Consorzi di Bonifica)*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 59, del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la riscossione avviene:

a) a mezzo ruolo disciplinato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

b) a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché dalle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dal Consorzio di Bonifica o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, l'ente consortile o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari e agli ufficiali della riscossione. I funzionari di cui al precedente periodo sono nominati dal Direttore del Consorzio di Bonifica fra persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione e la loro competenza si estende a tutto il territorio nazionale. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato».

#### **28.0.2**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Dilazione del pagamento)*

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di importo superiore a 60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 100.000 euro"».

### **28.0.3**

[Toffanin](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

### **28.0.4**

[Rossomando](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Dilazione del pagamento)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di importo superiore a 60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 100.000 euro"».

### **28.0.5**

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali)*

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **28.0.6 (testo 2)**

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)*

1. All'articolo 28-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per le stesse finalità, con le modalità e le norme di attuazione di cui ai commi 1, 2, e 3, in via sperimentale per l'anno 2022, le somme detraibili dall'imposta per oneri detraibili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere erogate, in via opzionale da parte del contribuente, dall'Agenzia delle entrate mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a fronte di spese per i beni di cui alla citata lettera c), comma 1, articolo 15 del testo unico, effettuati attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali. L'erogazione è effettuata entro due mesi o comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è realizzata la spesa. Ferme restando le disposizioni di cui al citato testo unico per la fruizione della detrazione del 19 per cento, è direttamente inserita nella dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle entrate. L'inserimento in dichiarazione delle spese effettuate e delle somme erogate incrementa automaticamente la franchigia di spesa e rende indetraibile la percentuale di onere, esenta il contribuente dagli obblighi di tenuta e conservazione degli scontrini e altra documentazione contabile ai fini del controllo successivo da parte dell'Agenzia delle entrate.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per l'innovazione tecnologica e della transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definite le modalità di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione delle detrazioni nelle modalità previste dal comma 3-bis, nonché le modalità di attuazione del medesimo comma, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dall'Agenzia delle entrate per il controllo dei pagamenti effettuati e i requisiti soggettivi e oggettivi di fruizione della detrazione, la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative dei commi 3-bis e 3 ter."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 28.0.6

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- bis.

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)*

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma i, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **28.0.7**

### Rossomando

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Incentivi alle aggregazioni)*

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*bis* dopo la lettera *c)* è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera *a)* se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

*b)* al comma 1-*quater*, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

*c)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"8-*ter*. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge



della legge 23

dicembre 2014, n. 190».

### 28.0.8

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)*

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

### 28.0.9

[Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 126-*vicies-sexies* è inserito il seguente:

"Art. 126-*vicies-septies*.

*(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)*

1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-*noviesdecies*, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone.

b) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera a).

c) L'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accredito di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e

attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge"».

#### **28.0.10**

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)*

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi"».

#### **28.0.11**

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-*ter*, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-*ter* in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

#### **28.0.12**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Rimessione in termini avvisi bonari scaduti)*

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2022. I versamenti di cui al presente comma possono essere effettuati anche in 12 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese.

2. Le disposizioni di cui a comma 1 si applicano anche nel caso in cui gli enti creditori abbiano già affidato al concessionario della riscossione i relativi carichi ed anche laddove la riscossione sia effettivamente iniziata;

3. Le modalità di determinazione delle somme dovute e delle modalità di versamento sono definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2022».

### **28.0.13**

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)*

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

### **28.0.14**

[Fenu](#), [Buccarella](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

**28.0.15**

[Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Semplificazioni in materia paesaggistica)*

1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le seguenti:

"f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,"».

**28.0.16**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio 2006, numero. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

**28.0.17**

[Gallone](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Misure urgenti di settore per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta", con le seguenti: "il numero della fattura emessa"».

**28.0.18**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

Art. 28- *bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248

sostituire le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» con le seguenti: «il numero della fattura emessa».

#### **28.0.19**

[Vattuone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "procedimento penale", sono inserite le seguenti: ", nonché ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario dispone, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale".».

#### **28.0.20**

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Abolizione limitazioni all'uso del contante)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

#### **28.0.21**

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Elevazione limite uso del contante ad euro 10.000)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "3.000" con le seguenti: "10.000";
- b) sopprimere il comma 3-*bis*».

#### **28.0.22**

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Normative in materia di i.v.a. a credito maturata nell'ambito della gestione delle riserve naturali affidata al raggruppamento carabinieri biodiversità e oggetto di rimborsi disposti dall'agenzia delle entrate nonché di somme versate all'entrata del bilancio dello stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese)*

1. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, sul conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti

s.p.a. di cui al comma 4 affluiscono le somme:

a) rimborsate dall'Agenzia delle Entrate quale credito I.V.A. maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate;

b) versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese stipulati, a far data dal 1° gennaio 2022, con reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Le relative riassegnazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177"».

### **28.0.23**

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

"q) All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

'd) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a lire 100.000.000, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi" .

2. Per gli accertamenti successivi al 1° gennaio 2015, l'esibizione dei documenti di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata in sede di ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documentazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla data del ricorso».

### **28.0.24**

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere i seguenti*:

«Art. 28- *bis*.

*(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria"».

«Art. 12- *ter*.

*(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)*

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta

giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. 11 Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati grafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

## **28.0.25**

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 ed entro il 16 giugno 2023.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2021, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 30 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 42,4 milioni di euro per l'anno 2024, 26 milioni di euro per l'anno 2025, 27,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## **28.0.26**

[Fazzolari, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera b);

b) comma 8;

c) comma 8-*bis*;

d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2022: - 50.000.000.

## **28.0.27**

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. In attuazione dell'articolo 19 della legge europea 2017, le imprese di impianti di risalita sono riconosciute tra quelle di categoria "Energivora" come disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 "Agevolazioni imprese energivore"».

## **28.0.28 (testo 2)**

[Fedeli](#)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*

*(Disposizioni in materia di Terzo settore)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari".

2) al comma 2-*bis* le parole "5 per cento" sono sostituite con le parole "6 per cento"; le parole "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

2-*ter*. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse.

4) al comma 4, le parole "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-*bis*, dopo le parole "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma 5-*ter*, dopo le parole "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b. all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o



contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale."

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

*5-bis.* I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

*6-bis.* Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero *2-bis*): "*2-bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c. all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,", sono sostituite dalle parole "L'eventuale"

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1."

4) Il comma 6 è abrogato;

d. all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

*1-bis.* Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.;

e. all'articolo 85:

- 1) nella rubrica, dopo le parole "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso"
  - 2) al comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";
  - 3) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";
  - 4) è aggiunto, infine, il seguente comma: "7-bis - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso".
- f. all'articolo 86:
- 1) al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro";
  - 2) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";
- g. all'articolo 87:
1. al comma 1, lettera b), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";
  2. al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";
  3. al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente."
- a. All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti «de minimis»," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".
    - a. all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto."

## 28.0.28

### [Fedeli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

2) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"2-*ter*. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis* con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

3) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

4) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

5) al comma 5-*ter*, dopo le parole: "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

6) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in finzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79".

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero 2-*bis*):

'2-*bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di

quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;";

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole "L'eventuale";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.";

4) Il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, le parole: "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

3) al comma 4, alla lettera a) le parole: "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole: "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

4) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso".

e) all'articolo 86:

1) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

f) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole: "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.".

g) All'articolo 88, dopo le parole: "agli aiuti 'de minimis'," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole: "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

## 28.0.29

[Marco Pellegrini](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1 sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

*c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

*c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

*a)* alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*b)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina

l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

### **28.0.30**

[Ferrero](#), [Bagnai](#), [Rufa](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Proroga termini in materia fiscale di Rottamazione ter e saldo e stralcio)*

1. I termini dei versamenti della Rottamazione-*ter* e dal saldo e stralcio previste dal decreto-legge

n. 119/2018 e successive modificazioni, con scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, vengono riscadenziate e decorrono, con la stessa cadenza trimestrale e con il nuovo termine, dal 28 febbraio 2022 al 30 novembre 2023. Le rate non scadute al 31 dicembre 2021 decorreranno con le stesse scadenze trimestrali dal 28 febbraio 2024 sino ad estinzione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro di euro per l'anno 2022 e 61 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

### **28.0.31**

[Bagnai](#), [Rufa](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e 30 novembre 2022."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

### **28.0.32**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

### **28.0.33**

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Donno](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:



«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni in materia di immobili vincolati)*

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la data del 1° novembre 2021 e, sono in attesa di riscontro ovvero, pur avendo ricevuto riscontro vi è l'impossibilità di terminare i lavori entro la data del 31 dicembre 2021, per i quali l'aliquota di detrazione è prorogata sino al 2023 al 90 per cento."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**28.0.34**

[Paroli, Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera e), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

*Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **28.0.35**

[Donno, Trentacoste, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Esplicitazione termine per effettuazioni lavori nell'ambito del c.d. bonus facciate)*

1. La detrazione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, spetta unicamente ove gli interventi siano ultimati entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario in cui sono state documentate le relative spese sostenute.».

#### **28.0.36 (testo 2)**

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "9 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate entro il 30 giugno 2022, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, non è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **28.0.36**

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "9 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **28.0.37**

[Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituito dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**28.0.38**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Boccardi](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

**28.0.39 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di

cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.».

#### **28.0.39**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.40**

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Mollame](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

#### **28.0.41 (testo 2)**

[Vono](#), [Ferro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, per lavori pari o superiori a euro 250.000, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

1-*bis*. Ai fini della certificazione semplificata "SOA Superbonus", relativa ai lavori di cui al

precedente comma, le Società organismi di attestazione verificano i seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente anche mediante accesso alle banche dati nazionali:

a) iscrizione nel registro delle imprese, con attività prevalente esercitata nel settore edile o impiantistico;

b) capacità professionale: con riferimento a regolarità contributiva, mediante DURC; posizione giudiziaria, mediante casellario giudiziale generale;

c) capacità economica: tramite cifra d'affari in lavori, realizzata negli ultimi 5 anni, maggiore od uguale alla classifica richiesta (prima per lavori da euro 250.000 a Euro 500.000; seconda per lavori fino a Euro 1 milione; terza per lavori superiori a 1 milione di Euro); idonee referenze bancarie;

d) capacità tecnica: dimostrata mediante la presenza in organico o con contratto di collaborazione di una figura professionale idonea all'esecuzione dei lavori commissionati.

1-ter. Le SOA sono tenute a rilasciare la certificazione, di cui ai precedenti commi, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con le imprese richiedenti, dietro compenso di una tariffa agevolata pari al 50% di quanto previsto all'art.70 del dpr 207/10. Le SOA sono altresì tenute a trasmettere la suddetta certificazione alla Camera di Commercio, territorialmente competente dell'impresa certificata, entro cinque giorni dal rilascio della medesima. Dell'acquisita certificazione dell'impresa la Camera di commercio né da evidenza nella relativa visura camerale con la dicitura: "*Impresa certificata SOA per i lavori di cui all'articolo 28-bis del Decreto n. 4/2022*", indicando anche la classifica attribuita ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del presente articolo.

1-quater. La certificazione "*SOA Superbonus*", di cui ai precedenti commi, non è richiesta per le imprese già in possesso della certificazione SOA prevista ai sensi dell'articolo 84 del DLGS n.50/2016 e ss.mm.ii, e non sostituisce la medesima.»

#### **28.0.41**

[Vono](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Estensione qualificazione imprese edili)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.42**

[Causin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato

la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

### **28.0.43 (testo 2)**

[Berutti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal **1° luglio 2023**, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, per lavori pari o superiori a euro 250.000, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

1-*bis* Ai fini della certificazione semplificata "SOA Superbonus", relativa ai lavori di cui al precedente comma, le Società organismi di attestazione verificano i seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente anche mediante accesso alle banche dati nazionali:

a) iscrizione nel registro delle imprese, con attività prevalente esercitata nel settore edile o impiantistico;

b) capacità professionale: con riferimento a regolarità contributiva, mediante DURC; posizione giudiziaria, mediante casellario giudiziale generale;

c) capacità economica: tramite cifra d'affari in lavori, realizzata negli ultimi 5 anni, maggiore od uguale alla classifica richiesta (prima per lavori da euro 250.000 a Euro 500.000; seconda per lavori fino a Euro 1 milione; terza per lavori superiori a 1 milione di Euro); idonee referenze bancarie;

d) capacità tecnica: dimostrata mediante la presenza in organico o con contratto di collaborazione di una figura professionale idonea all'esecuzione dei lavori commissionati.

1.ter Le SOA sono tenute a rilasciare la certificazione, di cui ai precedenti commi, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con le imprese richiedenti, dietro compenso di una tariffa agevolata pari al 50% di quanto previsto all'art.70 del dpr 207/10. Le SOA sono altresì tenute a trasmettere la suddetta certificazione alla Camera di Commercio, territorialmente competente dell'impresa certificata, entro cinque giorni dal rilascio della medesima. Dell'acquisita certificazione dell'impresa la Camera di commercio né da evidenza nella relativa visura camerale con la dicitura: "*Impresa certificata SOA per i lavori di cui all'articolo 28-bis del Decreto n. 4/2022*", indicando anche la classifica attribuita ai sensi del comma 1-*bis*, lettera c), del presente articolo.

1.quater La certificazione "SOA Superbonus", di cui ai precedenti commi, non è richiesta per le imprese già in possesso della certificazione SOA prevista ai sensi dell'articolo 84 del DLGS n.50/2016 e ss.mm.ii, e non sostituisce la medesima.

### **28.0.43**

[Berutti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.44**

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.45**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.46 (testo 2)**

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Giroto](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

*(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di attestazione (SOA) e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

#### **28.0.46**

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Giroto](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1° luglio 2022 al 1° luglio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di attestazione (SOA) per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

#### **28.0.47**

[Marco Pellegrini](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo, sottoscritti dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.»

#### **28.0.48 (testo 2)**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189



coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

#### **28.0.48**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.49**

[Lannutti](#), [Angrisani](#), [Botto](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.50**

[Bressa](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Qualificazione imprese)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati all'articolo 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)* del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese

in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma 1, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### **28.0.51**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

#### **28.0.52**

[Manca](#), [Ferrari](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

1. Per l'anno 2022, il termine per la Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'opzione per la cessione del credito a soggetti terzi, ovvero per il contributo sotto forma di sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e relativa alle spese sostenute nell'anno 2021, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2022.

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*ter* dell'art. 119, dopo le parole: "stato di emergenza", sono inserite le seguenti: ", ovvero effettuati nei fabbricati, ovvero negli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003)";

b) al comma 9-*ter* è inserito in fine il seguente periodo: "Fermo restando l'ammontare complessivo ammesso al beneficio di cui al periodo precedente, sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si applica il pro-rata di detraibilità IVA, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, desumibile dalla dichiarazione dell'anno precedente. Le modalità di conguaglio dell'eventuale differenza del pro-rata è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"».

#### **28.0.53**

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Misure di contrasto alle sperequazioni territoriali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)*

Dopo il comma 8-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse, per gli interventi effettuati nei comuni situati al di sopra dei 700 metri sul livello del mare la detrazione di cui al presente articolo spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, anche per le spese sostenute per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Nei medesimi comuni, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), per i quali alla data del 30 settembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

#### **28.0.54**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

All'articolo 119, del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, dopo il comma 8-*quater* aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. La disposizione contenuta nel comma 8-*ter* si applica agli interventi effettuati volti all'eliminazione delle barriere architettoniche nei fabbricati in cui risiede una persona con disabilità non deambulante e che possa attraverso la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, realizzare le opere che gli consentono di vivere in piena autonomia"».

#### **28.0.55**

[Toffanin, Floris, Gallone](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10."».

#### **28.0.56**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

Art. 28- *bis*.

*(Quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare)*

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare, senza perdere il diritto alla compensazione riferibile alle quote non utilizzabili durante il periodo in cui sussisteva misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare"».

#### **28.0.57**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Sostituire l' articolo con il seguente:*

«Art. 28.

*(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Il credito di imposta è cedibile:

1) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione;

2) al sub-appaltatore di cui l'impresa si sia avvalsa nell'esecuzione dell'intervento o al soggetto che abbia fornito all'impresa esecutrice beni e o servizi per realizzare l'intervento medesimo, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

3) ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione.";

b) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con facoltà di successive ulteriori cessioni ad istituti di credito e altri intermediari e imprese di assicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti senza facoltà di successiva cessione.";

c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

"b-bis. Le limitazioni alla circolazione dei crediti di cui alle precedenti lettere a) e b), si applicano esclusivamente alle spese relative agli interventi di cui al comma 2, lettere da a) a f), con esclusione degli interventi di cui all'articolo 119, che attribuiscono il diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento. Per questi ultimi i crediti di imposta oggetto di una delle opzioni sono suscettibili di successive ulteriori cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "possono" fino alla fine del comma con le seguenti: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, anche ai crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Restano salvi gli effetti delle cessioni poste in essere conformemente alla previgente disciplina.

4. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 121, comma 1 e 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo ed i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2».

#### **28.0.58**

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Misure urgenti per il personale dei Comuni addetto alla gestione del Superbonus)*

All'art. 1 comma 69 legge 178/2020 sostituire le parole: "non rinnovabile" con la seguente: "rinnovabile per l'intera durata del beneficio di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

#### **28.0.59**

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. Al decreto- legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, l'articolo 3-*bis* è soppresso».

#### **28.0.60**

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

*(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)*

1. Al fine di contenere i rischi di espansione della infezione di Peste Suina Africana e di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (sus scrofa), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.

6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "nel rispetto

dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".

7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo"».

## **28.0.61**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

*(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 giugno 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce remissione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2021, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e

la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del «debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del D.lgs. 74 del 2000, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo».

#### Art. 29

### 29.1

#### [Evangelista](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse;*

*dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

*alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;*

*alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;*

b) *dopo il comma 1, lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) Per i contratti di lavori, servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*»;*

c) *dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

*«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.*

*6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».*

d) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b-bis), nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

## 29.2

[Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*Sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;*

*dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

*alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;*

*alla lettera 14, alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».*

## 29.3

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinfa, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» e, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento», premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025,»;*

c) *alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori», premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».*

## 29.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinfa, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;*

b) *alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».*

## 29.5

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

## 29.6

[Berutti](#)



*Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».*

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

#### **29.7**

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».*

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

#### **29.8**

[Margiotta](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

#### **29.9**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».*

#### **29.10**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*All'articolo 29, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *Al comma 1:*

*dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

*alla lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;*

*la lettera b) è sostituita con la seguente:*

*«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo";*

*Dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*«c). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».*

2) *Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle*

infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *Al comma 2:*

*Dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

*Dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

*Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».

4) *Al comma 3:*

*Le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

*Dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite»;

*Le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

*Dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *Al comma 4:*

*Le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

*Le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

*Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;*

*Dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) *Al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

7) *Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.

6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre».

8) *Al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b)», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

9) *Al comma 8:*

*Le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1° luglio

2021, n. 101» sono soppresse;

*Le parole:* «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;

*Dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

10) *Al comma 10:*

*Le parole:* «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

*Dopo le parole:* «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

*Le parole:* «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;

11) *Al comma 11:*

*Le parole:* «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse;

*Dopo le parole:* «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

*Dopo le parole:* «relativi a lavori,», *la parola:* «possono,» è soppressa;

*Le parole:* «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

*Le parole:* «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

12) *Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»

13) *Al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## 29.11

### [Manca, Collina](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

2) *alla lettera a) le parole:* «dal secondo e» sono soppresse;

3) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo"»;

4) *Dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».

b) *Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *Al comma 2:*

1) *Dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», *inserire le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

2) *Dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *inserire le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

3) *Dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».

d) *Al comma 3, sostituire le parole:* «comma 1, lettera b)» *con le seguenti:* «comma 1-bis», *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *inserire la seguente:* «eseguite» *sostituire le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti:* «nel semestre precedente», *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *inserire le seguenti* , «ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *Al comma 4:*

1) *Sostituire le parole:* «comma 1, lettera b)» *con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *Sopprimere le seguenti parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;

3) *Sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;*

4) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *aggiungere il seguente:* «I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, sostituire le parole:* «nell'anno solare» *con le seguenti:* «nel semestre»;

g) *Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.

6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

h) *Al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b)», *inserire le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

i) *Al comma 8, sopprimere le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino*

*alle parole:* «dalla legge 1° luglio 2021, n. 101», *sostituire le parole:* «della compensazione» *con le seguenti:* «delle somme», *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *inserire le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

l) *Al comma 10, sostituire le parole:* «alle compensazioni» *con le seguenti:* «al riconoscimento delle somme», *dopo le parole:* «comma 1, lettera b),», *inserire le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis» *e sopprimere le seguenti parole:* «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

m) *al comma 11:*

1) *Le parole:* «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, sono soppresse»;

2) *Dopo le parole linee guida di cui al comma 12, sono aggiunte le seguenti:* «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

3) *Dopo le parole:* «relativi a lavori,», *la parola* «possono,» *è soppressa;*

4) *Le parole:* «incrementare ovvero ridurre» *sono sostituite dalle seguenti:* «incrementano ovvero riducono»;

5) *le parole:* «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono sostituite con le seguenti:* «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

n) *Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;

o) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## **29.12**

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «di lavori, servizi e forniture»;

b) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* «dal secondo e»;

c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

d) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante

l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)»;

e) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

## 29.13

[Calandrini, De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *al comma 1, lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;*

c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

d) *dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal

quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)»;

e) *dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

## 29.14

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «di durata superiore a sei mesi»;

2) *sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";

1-ter. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla al comma 1-bis, anche per le finalità di cui al comma 1-ter, nonché di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

2) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-ter, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo

periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure»;

e) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-ter entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

f) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

g) *al comma 7, sostituire le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),» con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1-bis, nonché di cui al comma 1-ter»;*

h) *al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui ai commi 1-bis e 1-ter,»;*

i) *al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui ai commi 1-bis, e 1-ter,»;*

l) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

## **29.15**

### [Giroto, Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «procedure di contratti pubblici» inserire le seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente: «All'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo."»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali



da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

*c) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera *b)* del comma 1, al comma 1-*bis* e anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno»;

*d) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-*bis* è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nei sei mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure»;

*e) sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-*bis*, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

*f) al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

*g) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-*bis*,»;*

*h) al comma 8:*

*1) sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finalizzate» fino a: «dalla legge i luglio 2021, n. 101»;*

*2) sostituire le parole: «della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «delle somme di cui alla lettera b), del comma 1, nonché di cui al comma 1-*bis*,»;*

*i) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati al riconoscimento delle somme di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8»;*

*l) sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti,

delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## 29.16

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «di durata superiore a sei mesi»;

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui al comma 1-bis, nonché di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;

2) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo

periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

g) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

h) *al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis,»;*

i) *al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis,»*

l) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

## **29.17**

### **De Poli**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «contratti pubblici» aggiungere: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo de decreto legislativo n. 50 del 2016 è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavoro in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali

variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tale caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per percentuale eccedente in cinque per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7».

d) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sostenibili» aggiungere: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista e»;*

e) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le finalità di cui» aggiungere: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

f) *al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo, sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative, sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno»;*

g) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure».

h) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo: "I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga"»;

i) *al comma 5 sostituire le parole: «nell'anno solare» con: «nel semestre»;*

l) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «lettera b)» inserire: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

m) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma»;

n) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

o) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al

comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione, dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

p) *dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta».

q) *al comma 12 dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» inserire le parole: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale».*

## 29.18

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» aggiungere le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2:*

a) *dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», aggiungere le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;*

b) *dopo le parole: «anche per le finalità di cui», aggiungere le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

c) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;*

4) *al comma 3:*

- a) *sostituire le parole*: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;
- b) *dopo le parole*: «impiegati nelle lavorazioni», *aggiungere le seguenti*: «eseguite e»;
- c) *sostituire le parole*: «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti*: «nel semestre precedente»;
- d) *dopo le parole*: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
- 5) *sostituire il comma 4 con il seguente*:
- «4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;
- 6) *al comma 5, sostituire le parole*: «nell'anno solare» *con le seguenti*: «nel semestre»;
- 7) *al comma 7, dopo le parole*: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *aggiungere le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis»;
- 8) *al comma 8*:
- a) *sopprimere le parole da*: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a*: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;
- b) *sostituire le parole*: «della compensazione» *con le seguenti*: «delle somme»;
- c) *dopo le parole*: «alla lettera b) del comma 1,», *aggiungere le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis»;
- 9) *al comma 10*:
- a) *sostituire le parole*: «alle compensazioni» *con le seguenti*: «al riconoscimento delle somme»;
- b) *dopo le parole*: «comma 1, lettera b),», *aggiungere le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
- c) *sopprimere le parole*: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;
- 10) *al comma 11*:
- a) *sopprimere le parole*: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,»;
- b) *dopo le parole*: «linee guida di cui al comma 12,» *aggiungere le seguenti*: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
- c) *dopo le parole*: «relativi a lavori,», *sopprimere la parola*: «possono,»;
- d) *sostituire le parole*: «incrementare ovvero ridurre» *con le seguenti*: «incrementano ovvero riducono»;
- e) *sostituire le parole*: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *con le seguenti*: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
- 11) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma*:
- «11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta».
- 12) *al comma 12, dopo le parole*: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *aggiungere le*

*seguenti*: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.».

## 29.19

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

### 1) al comma 1:

*dopo le parole*: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *aggiungere le seguenti*: «di durata superiore a 6 mesi»;

*sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

### 2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

### 3) al comma 2:

*dopo le parole*: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *aggiungere le seguenti*: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

*dopo le parole*: «anche per le finalità di cui», *aggiungere le seguenti*: «al comma 1-bis nonché di cui»;

*dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente*: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

### 4) al comma 3:

*sostituire le parole*: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;

*dopo le parole*: «impiegati nelle lavorazioni», *aggiungere le seguenti*: «eseguite e »;

*sostituire le parole*: «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti*: «nel semestre precedente»;

*dopo le parole*: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

### 5) al comma 4:

*sostituire le parole*: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;

*sopprimere le parole*: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;

*sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo*;

*dopo le parole*: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *aggiungere il seguente ultimo periodo*: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

6) *al comma 5, sostituire le parole:* «nell'anno solare» *con le seguenti:* «nel semestre»;

7) *al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *aggiungere le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) *al comma 8:*

*sopprimere le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a.* «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;

*sostituire le parole:* «della compensazione» *con le seguenti:* «delle somme»;

*dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *aggiungere le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) *al comma 10:*

*sostituire le parole:* «alle compensazioni» *con le seguenti:* «al riconoscimento delle somme»;

*dopo le parole:* «comma 1, lettera b),», *aggiungere le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis.»;

*sopprimere le parole:* «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

10) *al comma 11:*

*sopprimere le parole:* «*Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,*» ;

*dopo le parole:* «linee guida di cui al comma 12,» *aggiungere le seguenti:* «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

*dopo le parole:* «relativi a lavori,», *sopprimere la parola:* «possono,»;

*sostituire le parole:* «incrementare ovvero ridurre» *con le seguenti:* «incrementano ovvero riducono»;

*sostituire le parole:* «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *con le seguenti:* «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, felino restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *aggiungere le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## **29.20**

### **Evangelista**

*All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:*

*al comma 1:*

a) *dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *sono aggiunte le seguenti:* «di durata superiore a 6 mesi»;

b) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*



«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

*al comma 2:*

a) *dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

b) *dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

c) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

*al comma 3:*

a) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

b) *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e»;

c) *le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

d) *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

*al comma 4:*

a) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

b) *le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

c) *il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;*

d) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

*al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

*al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

*al comma 8:*

a) *le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «della compensazione» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

c) *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

*al comma 10:*

a) *le parole:* «alle compensazioni» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «al

riconoscimento delle somme»;

b) *dopo le parole*: «comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

c) *le parole*: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» *sono soppresse*;  
*al comma 11*:

a) *le parole*: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» *sono soppresse*;

b) *dopo le parole*: «linee guida di cui al comma 12,» *sono aggiunte le seguenti*: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

e) *dopo le parole*: «relativi a lavori,», *la parola*: «possono,» *è soppressa*;

d) *le parole*: «incrementare ovvero ridurre» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti*:  
«incrementano ovvero riducono»;

e) *le parole*: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono soppresse e sostituite con le seguenti*: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

*dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma*:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

*al comma 12, dopo le parole*: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## 29.21

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Stefano](#)

*Apportare le seguenti modifiche*:

1) *al comma 1*:

*dopo le parole*: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *sono aggiunte le seguenti*:  
«di durata superiore a 6 mesi»;

*la lettera b) è sostituita con la seguente*:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma*:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2*:

*dopo le parole*: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

*dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

*dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;*

*4) al comma 3:*

*le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;*

*dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», è aggiunta la seguente parola: «eseguite e »;*

*le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;*

*dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;*

*5) al comma 4:*

*le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;*

*le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;*

*il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;*

*dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;*

*6) al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;*

*7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

*8) al comma 8:*

*le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a:0 «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;*

*le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;*

*dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;*

*9) Al comma 10:*

*le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;*

*dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;*

*le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;*

*10) al comma 11:*

*le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse;*

*dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;*

*dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;*

*le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;*

*le parole:* «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

## 29.22

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

*All'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

*dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *sono aggiunte le seguenti:* «di durata superiore a 6 mesi»;

*la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2:*

*dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

*dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

*dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) *al comma 3:*

*le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

*dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e»;

*le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) al comma 4:

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis » ;

le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;

7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) al comma 8:

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) al comma 10:

le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: », per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;

10) al comma 11:

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;

le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano

nazionale,».

## 29.23

[Berutti](#)

*Apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

*dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

*la lettera b) è sostituita con la seguente:*

*«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente:*

*"Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";*

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;*

3) *al comma 2:*

*dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;*

*dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

*dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;*

4) *al comma:*

*le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;*

*dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», sono aggiunte le seguenti: «eseguite e»;*

*le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;*

*dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;*

5) *al comma 4:*

*le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;*

*le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;*

*il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi ;*

*dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione*

appaltante non ne disponga.»;

6) *al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;*

7) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

8) *al comma 8:*

*le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;*

*le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;*

*dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;*

9) *al comma 10:*

*le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;*

*dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;*

*le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;*

10) *al comma 11:*

*le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse ;*

*dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;*

*dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;*

*le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;*

*le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;*

11) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

*«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;*

12) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.»;*

## **29.24**

### Carbone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

2) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

*«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione*

sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo»;

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

2) *dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

3) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *al comma 3*

1) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *sono aggiunte le seguenti:* «eseguite e »;

3) *le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

4) *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *al comma 4:*

1) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse ;*

3) *le parole dal secondo, al quinto periodo sono soppresse ;*

4) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente periodo:* ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

g) *al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

h) *al comma 8:*

1) *le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

2) *le parole:* «della compensazione» *sono sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

3) *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

i) *al comma 10:*



- 1) *le parole*: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con *le seguenti*: «al riconoscimento delle somme»;
- 2) *dopo le parole*: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte *le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
- 3) *le parole*: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;
- l) *al comma 11*.
  - 1) *le parole*: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse ;
  - 2) *dopo le parole*: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte *le seguenti*: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
  - 3) *dopo le parole*: «relativi a lavori,», *la parola*: «possono,» è soppressa;
  - 4) *le parole*: «incrementare ovvero ridurre» sono sostituite dalle *seguenti*: «incrementano ovvero riducono»;
  - 5) *le parole*: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono sostituite con *le seguenti*: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
- m) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente*:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;
- n) *al comma 12, dopo le parole*: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte *le seguenti*: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.».

## 29.25

[Mallegni](#), [Berardi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*

- a) *al comma 1, dopo le parole*: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», *inserire le seguenti*: «di lavori, forniture e servizi»;
- b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole*: «per i contratti relativi ai lavori,» *inserire le seguenti*: «forniture e servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».

## 29.26

[Berutti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*

- a) *al comma 1, dopo le parole*: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», *inserire le seguenti*: «di lavori, forniture e servizi»;
- b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole*: «per i contratti relativi ai lavori,» *inserire le seguenti*: «forniture e servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».

## 29.27

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti*: «di lavori, servizi e forniture».

## 29.28

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole*: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», *inserire le*

*seguenti: «di lavori, servizi e forniture».*

**29.29**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».*

**29.30**

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».*

**29.31**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» inserire le seguenti: «ovvero per gli accordi quadro in corso di esecuzione i cui singoli contratti operativi siano stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».*

**29.32**

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».*

**29.33**

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

**29.34**

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

**29.35**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».*

**29.36**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*
- b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*
- c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*  
*«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;*
- d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono»;*
- e) *dopo il comma 13, inserire il seguente*  
*«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico*

dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

### **29.37**

[Parrini](#), [Manca](#)

*All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

### **29.38**

[Nencini](#)

*All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

### **29.39**

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

*All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula.»

## 29.40

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «in diminuzione,» aggiungere: «per le lavorazioni già eseguite, si procede a rivalutazione per le lavorazioni da eseguire,».*

## 29.41

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma i, lettera b-bis), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

## 29.42

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma dopo la 1 lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis. per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.

2) *Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri

interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

#### **29.43**

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*»;

b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

#### **29.44**

[Bagnai](#), [Faggi](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Dopo il comma 1 lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis* : per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*.

Dopo il comma 7 aggiungere il comma 7-*bis* con il seguente periodo

"7-*bis*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della

presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto".

#### **29.45**

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis».

b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

#### **29.46**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

#### **29.47**

Berutti

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

*dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

**29.48**

De Carlo, Calandrini

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

*b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

**29.49**

Fazzolari, Calandrini, De Carlo

*Apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

2) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

**29.50**

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

*Al comma 4, sostituire: «80 per cento» con: «100 per cento».*

**29.51**

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».*

**29.52**

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».*

**29.53**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».*

**29.54**

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

*Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».*

**29.55**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il



31 dicembre 2021.

*7-ter.* Alla copertura degli oneri di cui al comma *7-bis* si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

#### **29.56**

[Manca](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare sia nella fase di affidamento dei lavori, sia nei successivi stati di avanzamento, gli eventuali ribassi d'asta».

#### **29.57**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

*Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».*

#### **29.58**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

*Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».*

#### **29.59**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

*Conseguentemente, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».*

#### **29.60**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

*Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».*

**29.61**

[Berutti](#)

*Al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

**29.62**

[Biti](#), [Ferrari](#), [Comincini](#), [Parrini](#), [Ferrazzi](#)

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), nonché quelle di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano altresì alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1° novembre 2021.».

**29.63**

[Di Girolamo](#), [Coltorti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

**29.64**

[D'Arienzo](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati a seguito di affidamento dell'appalto qualora prima dell'inizio dei lavori a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il costo complessivo dell'intervento risulta eccedente il 10 per cento complessivo del valore dell'appalto medesimo.";

b) al comma 9, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

**29.65**

[Stefano](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante non dà luogo alla sussistenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 1369 del 1960, quando detto conferimento di mezzi non risulti di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. Il medesimo divieto non è configurabile qualora nel contratto d'appalto l'apporto dell'appaltatore risulti rilevante mediante il conferimento di capitale, diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro, *know how*, *software* e, in

genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto e vi siano nello svolgimento dell'appalto apprezzabili indici di autonomia organizzativa.

13-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi, d'intesa con il Ministro del lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione delle soglie di rilevanza e gli indici di autonomia di cui al comma 13-bis, anche ai fini della loro applicazione in sede di controlli ispettivi.».

#### **29.66**

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### **29.67**

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### **29.68**

[Margiotta](#), [Ferrari](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali

provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

## 29.69

[De Carlo, Calandrini](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«14. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-*bis* e 19-*ter* e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

15. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

## 29.70

[Manca](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-*bis*. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* istituzionale entro trenta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una comunicazione contenente:

- a) la tipologia di intervento previsto;
- b) la tempistica;
- c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
- d) livello progettuale richiesto;
- e) importo massimo finanziabile per singolo ente.».

## 29.0.1

[Vitali](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30 giugno 2022.».

## 29.0.2

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni in materia di sanzioni da mancato deposito della rendicontazione delle spese elettorali per i candidati)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6 nel termine ivi previsto, il Collegio regionale di garanzia elettorale non può applicare la sanzione di cui all'articolo 15, comma 5, ove il soggetto obbligato dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempiere a tale obbligo per causa a lui non imputabile, e comunque non prima del termine di quindici giorni dall'avvenuta notifica della diffida di cui all'articolo 15, comma 8."».

### 29.0.3

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 167, articolo 3, comma 7 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili del fuoco permanenti della Provincia autonoma di Trento e Bolzano".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 29.0.4

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Assicurazione professionale per responsabilità civile danni a terzi)*

1. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2000, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse."».

### 29.0.5

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)*

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento."».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

#### **29.0.6**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni in materia di contributi di progettazione in favore degli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 56, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,".».

#### **29.0.7**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)*

All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,".».

#### **29.0.8**

[Donno](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 749 è sostituito dal seguente:

"749. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione cd. ERP posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (*ex* IACP) o degli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, essendo assimilabili per finalità e caratteristiche agli alloggi sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione.".».

#### **29.0.9**

[Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate al 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in euro di 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **29.0.10**

[Pergreffi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. Ai soggetti indicati all'articolo 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è consentito inviare a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione cui al comma 8 del suddetto articolo 1-*septies* entro centottanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 28 ottobre 2021 - Serie generale - n. 258, ed intitolato "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione".».

#### 29.0.11

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Investimenti qualificati nelle attività delle gestioni separate delle compagnie assicurative)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 29.0.12

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)*

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente

pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

- a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;
- b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;
- c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici.

3. Le variazioni di cui al comma 2 verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

4. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **29.0.13**

[Manca, Collina](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)*

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:



- a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito *internet*, per le variazioni del gas metano;
- b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;
- c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici. Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.»

## **29.0.14**

[Mallegni, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecuzione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un meccanismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi da 2 a 5.

2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene applicato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte eccedente il dieci per cento.

3. L'individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all'appaltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di decadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'adozione della presente disposizione. L'istanza di cui al periodo precedente conterrà l'indicazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell'effettivo aumento dei prezzi. Qualora si verifichino

variazioni in diminuzioni, la stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.

4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati e della documentazione fornita dall'appaltatore di cui al comma 3 anche attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del cinquanta per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 23 luglio 2016, n. 106. In tale circostanza, le stazioni appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al periodo precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, concernente "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."».

## 29.0.15

### [Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecuzione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un meccanismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi da 2 a 5.

2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene applicato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte eccedente il dieci per cento.

3. L'individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all'appaltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di decadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'adozione della presente disposizione. L'istanza di cui al periodo precedente conterrà l'indicazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell'effettivo aumento dei prezzi. Qualora si verificchino variazioni in diminuzioni, la stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.

4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati e della documentazione fornita dall'appaltatore di cui al comma 3 anche attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del cinquanta per cento

delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In tale circostanza, le stazioni appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al periodo precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 30 settembre 2021, concernente "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."

#### **29.0.16**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste nei seguenti commi.

2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento, se riferito esclusivamente all'anno 2021, e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.

3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Le stazioni appaltanti possono anche utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

#### **29.0.17**

[Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Misure in materia di Piani di edilizia scolastica)*

1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.».

**29.0.18**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali)*

1. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

**29.0.19**

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.».

**29.0.20**

[Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Misure in materia di aggiornamento dei canoni)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'aggiornamento annuale dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, adottato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 dicembre 2021, n. 500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2022, n. 34, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.».

**29.0.21**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.».

#### **29.0.22**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato

dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### **29.0.23**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Misure urgenti per l'emittenza locale)*

1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale della Regione Lombardia il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso;

2. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV* (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.».

#### **29.0.24 (testo 2)**

[Tosato](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

*"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 29-*bis* (Disposizioni urgenti in materia di emittenza locale)

1. Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l'Agcom, prima dello switch off, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.

2. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittente locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso;

3. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

#### **29.0.24**

[Tosato](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Ridestinazione delle frequenze della banda 700 MHz)*

Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l'Agcom, prima dello *switch off*, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.».

#### **29.0.25**

[Bruzzone](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)*

1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 1039 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 aprile 2021, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

#### **29.0.26**

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di riduzione del divario digitale nelle aree montane)*

Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

## 29.0.27

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)*

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito *internet*, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

Art. 30

## 30.1



[De Lucia, Trentacoste](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «scuole primarie» inserire le seguenti: «, nonché delle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione».*

**30.2**

[Berardi, Caligiuri](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno scolastico 2022/2023" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".».

**30.3**

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno scolastico 2022/2023" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".».

**30.4**

[Berardi, Caligiuri](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».

**30.5**

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».

**30.0.1**

[Fedeli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Aumento della detrazione fiscale peri conduttori)*

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite con le seguenti: "euro 600,00" e alla lettera b) le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "Lire 960.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro

1.200,00" e alla lettera *b*) le parole: "Lire 480.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 600,00".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 270 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **30.0.2 (testo 2)**

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*

*(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)*

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: "14- *bis* - *(Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione)* 1. Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il fondo è surrogato quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14.";

b) All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."

2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.»

### **30.0.2**

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)*

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*.

*(Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione)*

1. Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento

penale. Il fondo è surrogato quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14."

2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione anche delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».

### 30.0.3

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

### 30.0.4

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Pagamento del canone con modalità tracciabili)*

1. All'articolo 2 della legge n. 431 del 1998 dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore."».

### 30.0.5

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Registrazione del contratto di locazione)*

1. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 13, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o l'abbia effettuata tardivamente."».

### 30.0.6

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di quarantena)*

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modifiche, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 30.0.7

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)*

1. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.».

### 30.0.8

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)*

1. Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso educativo e scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al presente comma, uno dei genitori può ricorrere al congedo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazione dalla legge 17 dicembre 2021 n.215 e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022 e 80 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 30.0.9

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)*

1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli

articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

### **30.0.10**

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)*

1. Al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, 19 e 20 dell'allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.».

### **30.0.11**

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

*(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.

2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.

3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fissa nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redige una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. La relazione è esaminata dal giudice al fine di determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.

5. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.

6. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.

7. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.».

### **30.0.12**

[Fedeli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Incremento della dotazione per l'anno 2022 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)*

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture

12 agosto 2020 sono svolti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme di cui al comma 1, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

4. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione .

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **30.0.13**

[de Bertoldi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti economici, effetti derivanti sul tessuto produttivo nazionale, i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2022, la scadenza s'intende prorogata al 30 giugno 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2023.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **30.0.14**

[de Bertoldi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

*(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)*

1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti i termini, di riversamento all'erario e all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 settembre 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 30 dicembre 2022.».

Art. 31

### **31.1**

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **31.2**

[Binetti](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di assicurare alla città di Roma la presenza di un presidio sanitario di assoluta prossimità con le aree giubilari, è erogato un contributo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 all'Ospedale Fatebenefratelli - San Giovanni Calibita dell'Isola Tiberina -, quale struttura sanitaria polifunzionale di riconosciuto valore sociale.

1-*ter*. Le somme, destinate al risanamento strutturale, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento impiantistico della struttura di cui al comma 1-*bis* sono erogate al soggetto gestore, previa approvazione del programma d'intervento secondo le modalità previste dai commi 422 e 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e sono prelevate a valere sulle risorse del Fondo per le celebrazioni del Giubileo 2025 di cui al comma 420 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.*

### **31.0.1**

[Caliendo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, la lettera *b-bis*) è soppressa;

b) l'articolo 7 è abrogato.».

### 31.0.2 (testo 2)

#### [Caliendo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

#### «Art. 31-*bis*.

1. Tenuto conto del numero delle vacanze nelle sedi notarili e della necessità di assicurare un corretto esercizio della funzione notarile indotta anche dalle disposizioni del presente decreto-legge, i termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo"».

### 31.0.2

#### [Caliendo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

#### «Art. 31- *bis*.

1. I termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo"».

### 31.0.3

#### [De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

#### «Art. 31- *bis*.

(*Usura*)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente:

"Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola: "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"».

### 31.0.4

#### [Marti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

#### «Art. 31- *bis*.

(*Modificazioni alla legge 27 luglio 1962, n. 1114*)

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È collocato fuori ruolo anche il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 al quale un gruppo parlamentare presso il Parlamento europeo, la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica abbia conferito un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore ai sei mesi."».

### 31.0.5

#### [Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

#### «Art. 31- *bis*.

(*Iva crediti non riscossi*)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-



*bis* dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

### **31.0.6**

#### [Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Deduzione forfetaria)*

1. Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione amministrativa, di cui all'articolo 16 della legge 1293 del 1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

- a) 30 per cento per aggi superiori a 90.000 euro;
- b) 40 per cento per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;
- c) 50 per cento per aggi fino a 45.000.

2. Alle minori entrate in termini di perdita di gettito derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari ad euro 30 milioni, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.7**

#### [Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

### **31.0.8**

#### [Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti, comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

**31.0.9**

Gallone

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)*

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**31.0.10**

Gallone

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)*

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria M1 e fasce emissive 0- 20 e 21- 60 g CO<sub>2</sub>/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO<sub>2</sub>/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 g CO<sub>2</sub>/km;

b) Al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO<sub>2</sub>/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO<sub>2</sub>/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO<sub>2</sub>/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO<sub>2</sub>/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO<sub>2</sub>/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO<sub>2</sub>/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

### **31.0.11**

[Ferrari](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 4 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , dopo le parole: "con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale" sono aggiunte le seguenti: ", oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi consecutivi presso un'agenzia di mediazione, all'interno del qual periodo frequentare corso di formazione professionale ed aver superato esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le caratteristiche del periodo di pratica di cui al comma 1.».

### **31.0.12**

[Ferro, Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: "dei collegi dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "degli organi"».

### **31.0.13**

[Rojc](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*.

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

### **31.0.14**

[Croatti, Puglia, Trentacoste](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni di modifica alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)*

1. All'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "di segretario generale di camera di commercio" sono inserite le seguenti: "e di Unioncamere";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) i dirigenti delle separate aree di contrattazione delle Funzioni Centrali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dei relativi provvedimenti attuativi, si applicano, in quanto compatibili, anche al segretario generale di Unioncamere."».

**31.0.15**

[Margiotta](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di assicurare una programmazione sistematica dell'infrastruttura portuale e la pianificazione dello sviluppo del territorio dell'area portuale presente lungo la costa della Regione Molise, all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10, dopo le parole: "Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli" è inserita le seguenti: "Porto di Termoli".».

**31.0.16**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

**31.0.17**

[Verducci, Pittella](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente*

«Art. 31- *bis*.

1. In revisione di quanto previsto dagli articoli 39-*quinquies* e 39-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il meccanismo di aggiornamento automatico dell'onere fiscale minimo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b), è soppresso.».

**31.0.18**

[Pittella](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Norme in materia di tabacchi lavorati)*

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1° luglio 2022, al trentasette virgola cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.19**

[Pittella](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni in materia di prodotti che contengono nicotina)*

1. Dopo l'articolo 62-*quater* del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

"Art. 62-*quater-bis*.

*(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina).*

1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo; sono esclusi dalla medesima imposta i prodotti di cui al presente comma autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Al fine della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si è tenuto in considerazione anche il peso dei predetti involucri, se presenti.

2. È obbligato al pagamento dell'imposta il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio dello Stato e l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, autorizzato ai sensi del comma 4.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; a tal fine il medesimo soggetto trasmette alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che si intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine il medesimo rappresentante trasmette, alla predetta Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che saranno immessi in consumo nel territorio dello Stato, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

5. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è tenuto a garantire, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, l'imposta di cui al comma 1 dovuta per ciascun periodo di imposta. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale di cui al comma 2, la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in

relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei commi 3 e 4, è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La predetta autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai medesimi commi 3 e 4 o qualora sia venuta meno la garanzia così come disciplinata dal comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori dei prodotti di cui al comma 1, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine i fabbricanti e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, gli importatori chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio dello Stato. L'inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è effettuato solo per i prodotti di cui risulti consentita la vendita per il consumo nel territorio dello Stato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;

b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

14. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 nonché le disposizioni di cui all'articolo 50.

15. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9 nonché le modalità di tenuta dei registri e

documenti contabili in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5."».

### **31.0.20**

[Manca, Taricco](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ",ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,".».

### **31.0.21**

[Boldrini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al

versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **31.0.22**

#### [Aimi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Sostegno ai territori con fondazioni in difficoltà)*

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il



30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.23**

Boldrini

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **31.0.24**

[Boldrini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Per gli anni dal 2022 al 2026, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **31.0.25**

[Aimi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.26**

[Berutti](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese colpite dall'alluvione del 1994)*

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4,

comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

### **31.0.27**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo 31** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Semplificazione procedure assegnazione contributi)*

1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.».

### **31.0.28**

[de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Soppressione del super bollo)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

### **31.0.29**

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Misure urgenti in materia di pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo le parole: "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica." sono aggiunte le seguenti: "È consentito alle rivendite di generi di monopolio derogare all'obbligo di cui al comma 4 qualora i pagamenti elettronici abbiano ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità remunerati ad aggio e/o margine fisso".».

### **31.0.30**

[Testor](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: "e non siano in ogni caso locali.", sono sostituite dalle seguenti: "e comunque in corrispondenza del periodo in cui non siano oggetto di locazione."».

### **31.0.31**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) prevedere, per i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera *b*) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata e il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata determinata in base all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022 le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, né eventuali nonne contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."».

### **31.0.32**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 5-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse;
- b*) al comma 5-*ter*, le parole: "per l'anno 2022" sono soppresse.».

### **31.0.33**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 5-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";
- b*) al comma 5-*ter*, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023".».

### **31.0.34**

[Stefano](#), [Taricco](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 38, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP."».

### **31.0.35**

[D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-*bis*. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'articolo 1, commi 426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

**31.0.36**

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

*(Procedimenti telematici)*

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

**31.0.37**

[Alfieri](#), [Porta](#), [Zanda](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

*(Procedimenti telematici)*

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

**31.0.38**

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

*(Procedimenti telematici)*

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

**31.0.39**

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

*(Procedimenti telematici)*

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

**31.0.40**

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni in favore dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)*

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'operatività della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi 732-734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione.».

**31.0.41**

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Misure di sostegno per il settore delle automotive)*

1. In considerazione dei gravi effetti economici e produttivi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) 62,5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuati i limiti massimi giornalieri di prenotazione per ciascun rivenditore e richiedente, anche in proporzione al fatturato annuo dei rivenditori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.»

#### **31.0.42**

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Croatti](#), [Bressa](#), [Ruotolo](#), [Laforgia](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)*

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri", sono sostituite dalle seguenti: "del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri."».

#### **31.0.43**

[Tiraboschi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete." aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attraverso l'utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1° febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della concessione.";

b) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato," aggiungere le seguenti: "dal soggetto tenuto al pagamento del canone."».

#### **31.0.44**

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Diritto di rivalsa nella disciplina vigente sul canone unico)*

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i., apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete." aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attraverso l'utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1° febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della concessione.";

b) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato", aggiungere le seguenti: "dal soggetto tenuto al pagamento del canone."».

#### **31.0.45**

[Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora non



interamente compensato in tale periodo, il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

### **31.0.46**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025.".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.47**

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Proroga termini nel settore aerospaziale)*

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025.".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

3 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.48**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni urgenti)*

1. All'elenco 1, di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il punto 3, è soppresso.».

### **31.0.49**

[Lanzi](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 757, della legge 178 del 2020)*

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986, n. 349," , sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) con attività operative diurne, notturne e continuative nel corso dell'intero anno solare e che non esercitino attività in conflitto d'interesse,";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il decreto di cui al precedente periodo istituisce una Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività necessari per accedere al fondo di cui al presente comma. La Commissione è composta in maniera paritetica da un rappresentante della Regione, del Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e degli organi di vigilanza forestale."».

### **31.0.50**

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 40- *bis*.

*(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)*

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non

abitativo, relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'articolo 665 c.p.c. e ss. A seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto."».

### **31.0.51**

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. I crediti maturati dalle imprese, ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere convertiti in crediti di imposta e utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **31.0.52**

[Causin](#)

*Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'interno approva con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In deroga all'articolo 16-*ter* comma 2 del DI 192/16 convertito in legge n. 8 del 2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all'articolo 10 legge n. 300 del 1970, ai corsi di

abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le procedure concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, quelle corsuali non superano ulteriori 12 mesi dall'approvazione della graduatoria concorsuale all'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto applicabili.

5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi dell'articolo 31-*bis* del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all'articolo 16-*ter* comma 9 del DI 162/2019 conv. in legge n. 8 del 2020.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

7. In ogni caso, ai fini dell'attuazione del PNRR, la spesa per l'assegnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all'articolo 31-*bis* del DL. 233/2021.

L'articolo 31-*bis* comma 5 del DI 152/2021 conv. in legge n. 233 del 2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che siano individuati quali titolari di sedi di segreteria in forma singola o associata con popolazione fino a 5.».

### **31.0.53**

[Perosino](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di editoria, in materia tributaria e di imposta)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis* Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000,00 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro".».

### **31.0.54**

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia all'Expo Osaka 2025)*

1. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili

nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma *i*, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### **31.0.55**

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)*

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole da: "istituito" a: "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

*b*) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

*b*) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

*c*) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### **31.0.56**

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 447 è sostituito dal seguente:

"sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole da: 'istituito' a 'stanziamento di' sono sostituite dalle seguenti: 'autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a';

*b*) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: 'Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.'".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

*b*) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

*c*) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### **31.0.57**

[Malpezzi](#), [Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)*

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### 31.0.58

[Aimi, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### **31.0.59**

[Garavini, Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme



contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

### **31.0.60**

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030)*

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."».

### **31.0.61**

[Malpezzi](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del*

2030)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."».

### **31.0.62 (testo 2)**

[Collina](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Misure per la tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)*

1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "5 milioni per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l'anno 2022 e a 15 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

### **31.0.62**

[Collina](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Misure per la tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)*

1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "5 milioni per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2023".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l'anno 2022 e a 20 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **31.0.63**

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Proroga IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)*

1. All'articolo 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "all'anno 2022" inserire le seguenti: "e 2023";

b) le parole: "3 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "6 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**31.0.64**

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)*

1. All'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**31.0.65**

[D'Arienzo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale della Polizia locale, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**31.0.66**

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari ed evitarne il conseguente

collasso, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura, in subordine, anche dei posti riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *d*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 555 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma i del presente articolo di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### **31.0.67**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)*

2. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi sono superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di Euro, si provvede a decorrere dal 2022 mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 Novembre 2004 n. 282.».

### **31.0.68**

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

*(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e

permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni per il 2023.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **31.0.69**

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di definire un piano articolato per sanare l'emergenza della salute mentale acuita dall'onda lunga del Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo specifico con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.».

### **31.0.70**

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Rimborsi svalutazione immobili nel quartiere Tamburi di Taranto)*

1. A seguito della riduzione del valore commerciale degli immobili situati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, prodotte a seguito dell'esposizione ad emissioni intollerabili ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile, possono accedere al risarcimento dei danni i proprietari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato richiesta di risarcimento danni in sede legale, sia civile che penale. Il rimborso è riconosciuto a seguito di sentenza passata in giudicato sulla base del criterio cronologico di definizione dei relativi processi. In caso di sentenza favorevole al ricorrente il risarcimento riconosciuto è comunque di importo pari a 7300 euro.».

### **31.0.71**

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)*

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

**31.0.72**

[Aimi](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)*

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

**31.0.73**

[Garavini](#), [Evangelista](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)*

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

**31.0.74**

[Alfieri](#), [Porta](#), [Zanda](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)*

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

Art. 32

**32.0.1**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 32- *bis*.

*(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

### **32.0.2**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 32- *bis*.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

### **32.0.3**

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 32- *bis*.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.».

## **1.4.2.2. 7<sup>^</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)**



## 1.4.2.2.1. 7<sup>a</sup>(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 294 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 1 MARZO 2022  
294<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni ha dato la sua disponibilità a intervenire in un'audizione in merito ai progetti in corso nei siti archeologici italiani per il monitoraggio plurisistemico volto a contrastare l'impatto dei cambiamenti climatici. Propone di svolgere tale audizione in una delle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Avverte poi che sono assegnati alla Commissione e sono all'ordine del giorno, per il parere al Governo, gli schemi di decreto ministeriale recanti "rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Lazio" (atto del Governo n. 358) e "rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Puglia" (atto del Governo n. 359). Propone di avviarne l'esame la prossima settimana.

Su richiesta della senatrice Sbröllini, propone inoltre di integrare il programma delle audizioni informali in merito ai disegni di legge n. 2307 e connessi, in materia di educazione finanziaria, con l'audizione di rappresentanti della Consob.

Infine, dà brevemente conto della proposta, avanzata dalla senatrice Corrado, di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) chiede di avviare la discussione dei disegni di legge in materia di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole, già all'ordine del giorno.

Non essendosi obiezioni, così resta stabilito.

### IN SEDE CONSULTIVA

**(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [VANIN](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). L'articolo 1 prevede l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. L'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. Per quanto di competenza della Commissione, segnala che, per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, istituito presso il Ministero della salute, e degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni, indicate dal comma 5, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo. I successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice [VANIN](#) (M5S), la quale propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

**[\(2542\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il provvedimento in titolo, nel quale, per effetto delle modificazioni apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, confluiscono le disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2022, recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo", del quale, contestualmente, si dispone l'abrogazione. L'articolo 1 introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Il mancato adempimento dell'obbligo di inizio del ciclo vaccinale primario entro il 1° febbraio 2022 (ovvero entro gli eventuali termini successivi, individuati per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo) dà luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria di 100 euro. Inoltre, per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022, è previsto l'obbligo di possesso del cosiddetto *green pass* rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari (ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione). L'articolo 2 estende, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da COVID-19, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnici superiori, oltre al personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale. Il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale è attribuito ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici

superiori. In caso di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione, comunque non oltre il 15 giugno 2022, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il medesimo periodo, la sospensione della retribuzione.

Ricorda che, tra le categorie di personale pubblico vincolate dall'obbligo vaccinale già a decorrere dal 15 dicembre 2021, è presente il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, in base all'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021.

L'articolo 2-bis reca la disposizione (già prevista dal decreto-legge n. 5 del 2022) di soppressione del limite temporale di validità del *green pass* rafforzato. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione nonché per il cosiddetto *green pass* base resta fermo il limite di sei mesi.

Anche l'articolo 2-ter costituisce trasposizione di una disposizione già prevista dal decreto-legge n. 5 del 2022, volta ad estendere l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione oppure dopo la somministrazione della dose di richiamo.

L'articolo 3-bis consente l'utilizzo, dal 5 febbraio fino al 31 marzo 2022, anche con il possesso del *green pass* base, dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri, in presenza di documentati motivi di salute, nonché per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, ai fini della frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado. Resta ferma l'esenzione per i minori di 12 anni. Nell'arco dello stesso periodo, agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito altresì l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga alla disciplina dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, fermo restando l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del DPCM del 2 marzo 2021.

L'articolo 3-ter consente - a decorrere dal 10 marzo 2022 - il consumo di cibi e bevande nei luoghi di spettacolo e intrattenimento, vale a dire in sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e assimilati, luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

L'articolo 3-sexies reca disciplina (secondo quanto già previsto dal decreto-legge n. 5 del 2022) della sospensione dell'attività in presenza, nonché del ricorso alla didattica digitale integrata, qualora si manifestino casi di positività da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP). In particolare - ferma restando l'applicazione al personale scolastico del regime dell'autosorveglianza di cui all'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 - si prevede, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, la continuazione dell'attività educativa e didattica in presenza, qualora si manifestino fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. L'attività in presenza è accompagnata dall'obbligo, per i docenti e gli educatori, di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo. Qualora si manifestino 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si ricorre alla sospensione dell'attività educativa e didattica in presenza per una durata di 5 giorni. Nelle scuole primarie, fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti nonché degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto). Con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza - fermo l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni - per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di

120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, o di avere effettuato la dose di richiamo, ove prevista, o che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione; per i restanti alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Nelle scuole secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza - con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni - per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, o di avere effettuato la dose di richiamo, ove prevista, o che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni. Ai sensi del medesimo articolo, viene garantita la didattica in presenza, anche nelle suddette ipotesi di sospensione, per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

L'articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'attività di *testing* dei contagi sarà effettuata mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, sulla base di idonea prescrizione medica, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'intesa relativo alla somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

L'articolo 5-*bis* istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, con dotazione pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e 1.333.000 euro per l'anno 2023, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento a causa della crisi sanitaria. In particolare, tra le iniziative *extra* scolastiche a carattere gratuito, sono comprese attività culturali e sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico.

L'articolo 5-*ter* riconosce, fino al termine dello stato di emergenza, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali. Tale riconoscimento è applicato a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscano titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

L'articolo 5-*quater* dispone infine l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 4 del 2022, recante disposizioni per la gestione dei contagi a scuola, in considerazione della complessiva disciplina della medesima materia introdotta dall'articolo 3-*sexies* del decreto-legge in esame.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola al relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il quale, nella consapevolezza del continuo mutare del quadro pandemico e tenendo quindi conto delle connesse esigenze di prudenza, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

**(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport**  
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

La relatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che consta di un unico articolo e che aggiunge un comma all'articolo 33 della Costituzione. Con tale modifica si intende attribuire alla Repubblica il compito di promuovere e valorizzare lo sport in tutte le sue manifestazioni, tenendo conto delle varie discipline, delle strutture in cui si articola, con particolare riguardo a quelle fondate sul volontariato, e della sua funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute. L'esame in sede referente del disegno di legge n. 2262 è stato congiunto con quello di altri disegni di legge nella medesima materia (nn. 747, 2474, 2478, 2480), che propongono di modificare differenti articoli della Costituzione, sempre con la finalità di riconoscere a livello costituzionale il valore dello sport. In particolare, i disegni di legge n. 747 e 2478 si compongono di un unico articolo e intervengono aggiungendo un comma all'articolo 32 della Costituzione; il disegno di legge n. 2480 è composto di 2 articoli e interviene aggiungendo un comma sia all'articolo 32 che all'articolo 33 della Costituzione; il disegno di legge n. 2474, infine, si compone di un unico articolo e propone di modificare l'articolo 9, comma primo, della Costituzione. Segnala che nella seduta del 16 febbraio 2022 la Commissione di merito ha adottato un testo unificato dei disegni di legge in materia per il seguito dell'esame; tale testo, compiendo una scelta analoga a quella operata con il disegno di legge n. 2262, introduce un comma aggiuntivo all'articolo 33 della Costituzione; con tale comma aggiuntivo si sancisce che: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva". L'obiettivo è la valorizzazione dello sport nella sua più vasta accezione, come pratica sportiva agonistica, dilettantistica e amatoriale, compreso lo sport di base, orientato alla crescita e condivisione sociale; all'attività sportiva si propone così di riconoscere espressamente, in Costituzione, un importante ruolo educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ringrazia la relatrice e si sofferma sul "lavoro di squadra" che presso la Commissione di merito si sta svolgendo, con il contributo di tutti i Gruppi parlamentari. Ritiene che lo sport, che considera la più grande infrastruttura sociale, debba essere riconosciuto quale diritto costituzionale, al pari del diritto alla salute e del diritto allo studio, soprattutto per il valore di crescita, di solidarietà e inclusione sociale e di elemento di promozione del benessere psicofisico. Come poc'anzi ha ricordato dalla relatrice, diversi Stati europei contengono, nelle rispettive Costituzioni, disposizioni relative alla promozione dello sport. Alla luce delle recenti e drammatiche vicende legate alla crisi Ucraina, ritiene che anche lo sport possa diventare portatore di un messaggio universale forte di opposizione contro la politica aggressiva della Russia e contro la violenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), la quale presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

*SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 354, 355 E 356*

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), relatore sugli atti del Governo in titolo, su richiesta dei Gruppi Partito Democratico e Gruppo Movimento 5 Stelle che ritengono utile un preventivo approfondimento, propone di rinviare l'avvio dell'esame congiunto delle ordinanze ministeriali in questione alle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2262**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il disegno di legge costituzionale n. 2262 consta di un unico articolo e aggiunge un comma all'articolo 33 della Costituzione con la finalità di riconoscere a livello costituzionale il valore dello sport;

considerato che l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2262 è stato congiunto con quello di altri disegni di legge nella medesima materia, nn. 747, 2474, 2478 e 2480, alcuni dei quali propongono di modificare differenti articoli della Costituzione, sempre con la finalità di riconoscere a livello costituzionale il valore dello sport;

preso atto che nella seduta del 16 febbraio 2022 la Commissione di merito ha adottato un testo unificato dei disegni di legge in materia, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, per il seguito dell'esame, e che tale testo, compiendo una scelta analoga a quella operata con il disegno di legge n. 2262, introduce un comma aggiuntivo all'articolo 33 della Costituzione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, ritenendo condivisibile la scelta operata dalla Commissione di merito, con l'adozione del testo unificato in premessa, di integrare l'articolo 33 della Costituzione riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva.

## **1.4.2.3. 10<sup>^</sup> (Industria, commercio, turismo)**

## 1.4.2.3.1. 10<sup>a</sup>(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 208 (ant.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)  
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022  
208<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

IN SEDE REDIGENTE

**[\(1217\)](#) ANASTASI ed altri. - *Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni***

**[\(1666\)](#) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - *Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo***  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 23 febbraio il relatore ha illustrato uno schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Propone pertanto di adottarlo quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

Su proposta del relatore [VACCARO](#) (M5S), la Commissione conviene altresì di fissare a lunedì 21 marzo, alle ore 15, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato a base dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**[\(2117\)](#) COLLINA ed altri. - *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale***  
(Seguito della discussione e rinvio)



Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere sul testo e sugli emendamenti, mentre la Commissione bilancio sta svolgendo ulteriori approfondimenti in attesa della relazione tecnica del Governo.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 12ª riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Riferisce la relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*), premettendo che il provvedimento reca un complesso di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che la Camera ha anche trasposto in esso larga parte del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.

Riguardo alle materie di competenza della Commissione segnala, in primo luogo, l'articolo 1 che introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie per i casi di mancato adempimento. Fa presente poi che il capoverso articolo 4-*quinquies* introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde "rafforzato". Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

Illustra poi l'articolo 2-*bis*, che sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il vigente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).

Dà indi conto dell'articolo 2-*ter*, che estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo). Ricorda in proposito che il regime di autosorveglianza ha sostituito l'obbligo di quarantena precauzionale prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2.

Evidenzia altresì che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido, mentre la lettera *c*) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di

determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro.

Pone inoltre l'accento sull'articolo 3-ter in virtù del quale, a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Si sofferma infine sull'articolo 5-ter, che definisce le possibilità di applicazione transitoria dell'istituto del lavoro agile in deroga rispetto al requisito dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente, con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

Conclude illustrando uno schema di parere favorevole con raccomandazione, pubblicato in allegato.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si esprime in senso favorevole sullo schema di parere.

Per dichiarazione di voto contrario a nome della propria parte politica, prende la parola la senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (Fdi), ribadendo ancora una volta la ferma contrarietà su tutta la linea del Governo ed in particolare alla scelta di adottare il cosiddetto *super green pass*, in luogo della possibilità - per i lavoratori - di eseguire i tamponi antigenici, peraltro impiegati anche durante l'elezione del Capo dello Stato.

Il senatore [MARTI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara l'astensione del proprio Gruppo.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con raccomandazione della relatrice.

**(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore [MARTI](#) (L-SP-PSd'Az), rammentando in premessa che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della peste suina africana (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa.

Illustra quindi l'articolo 1, che prevede l'adozione di piani regionali relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.

Il comma 1 del successivo articolo 2 disciplina la nomina di un commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. Dà indi conto dei compiti del commissario straordinario, ai sensi del comma 2, il quale si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. Il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5.

Accenna poi all'articolo 3, che introduce un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo, nonché ai

successivi articoli 4 e 5 recanti, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la votazione dello schema di parere alla settimana prossima.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( [n. 1055](#) )**

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) ricorda che la Commissione ha svolto, in sede congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, le audizioni dei Ministri Garavaglia, Colao e Giorgetti riferite all'atto in titolo. Rammenta altresì che è in programma l'audizione del Ministro Cingolani, in sede riunita con le Commissioni 5ª, 13ª e 14ª, che era stata fissata per lo scorso lunedì 28 febbraio ma rimandata per una concomitante riunione del Consiglio energia a Bruxelles. A conclusione delle audizioni presenterà, in qualità di relatore, uno schema di parere sull'atto in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2469\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che questa settimana termineranno le audizioni programmate, nel corso delle quali sono stati presentati numerosi documenti, com'è noto pubblicati sulla pagina *web* della Commissione. Comunica poi che il Governo ha presentato l'emendamento 2.0.1000, pubblicato in allegato, che affronta la questione dei balneari, rispetto al quale si era deciso di svolgere nuovamente le audizioni delle associazioni di categoria, presumibilmente nella giornata di martedì 8 marzo. Ricorda infine che questa settimana è aperta la discussione generale.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 18,30 di oggi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542**

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che esso reca un complesso di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo tra l'altro:

- l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;
- l'introduzione, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato;
- la soppressione del limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione (dal medesimo COVID-19) successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo;
- l'ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido;

esprime parere favorevole, con la seguente raccomandazione:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo - che, nella persona del Presidente del Consiglio, ha più di una volta fornito assicurazioni circa la fine dello stato emergenza al 31 marzo 2022 - affinché si proceda velocemente all'eliminazione dell'obbligo di esibire il certificato verde da parte di coloro che hanno eseguito il ciclo vaccinale, anche in considerazione dell'avvicinarsi della fine della pandemia e dell'ampia diffusione dei vaccini; del resto, questa circostanza ha consentito di pervenire a una situazione di maggiore sicurezza sanitaria, indispensabile a far ripartire l'economia, che tuttavia è ancora parzialmente frenata dalle restrizioni, per quanto più attenuate rispetto ai mesi precedenti, e da paure e timori, che non hanno ancora lasciato spazio a un diffuso sentimento di fiducia nel futuro.

### **EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

N. [2469](#)

Art. 2

#### **2.0.1000**

#### **IL GOVERNO**

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### **«Art. 2-bis**

***(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)***

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. Fino alla data di cui al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

#### **Art. 2-ter**

#### ***(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)***

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e

gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano

conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

*g)* introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

*h)* definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

*i)* definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

*l)* definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

*m)* revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **1.4.2.4. 11<sup>^</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**



# 1.4.2.4.1. 11<sup>a</sup>(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 293 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 1 MARZO 2022

293<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

indi del Vice Presidente

[SERAFINI](#)

*Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la CGIL, Tania Scacchetti, segretaria confederale, accompagnata da Nicola Marongiu, coordinatore area contrattazione e mercato del lavoro; per la CISL, Livia Ricciardi, dipartimento politiche del mercato del lavoro, accompagnata da Nicoletta Merlo, responsabile politiche giovanili; per la UIL, Ivana Veronese, segretaria confederale, accompagnata da Milena Micheletti, funzionaria; per l'UGL, Michela Toussan, segretario confederale; per il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, il dottor Francesco Duraccio, vicepresidente, e il dottor Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione Consulenti per il lavoro; per l'Ispettorato nazionale del lavoro, il dottor Bruno Giordano, direttore generale.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### IN SEDE CONSULTIVA

**[\(2542\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza, il relatore [ROMANO](#) (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 1, che prevede l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni e introduce, per il periodo dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" per l'accesso ai luoghi di lavoro dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, mentre i datori di lavoro sono tenuti alle relative verifiche e ad adibire i soggetti aventi una controindicazione alla vaccinazione a mansioni che evitino il rischio di diffusione del contagio.

Passa successivamente all'articolo 2, il quale prevede un'estensione delle categorie di lavoratori che

rientrano nell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 a prescindere dall'età, e all'articolo 2-*bis*, che sopprime il limite temporale di validità del certificato verde per i casi in cui esso derivi dall'assunzione della dose di richiamo del vaccino o da guarigione successiva al ciclo vaccinale. Riguardo l'articolo 3, segnala l'estensione alle imprese private con più di quattordici dipendenti della possibilità di sostituire il lavoratore privo del certificato verde, con esclusione provvisoria del diritto di rientro.

Dopo aver illustrato l'articolo 3-*quinquies*, volto a prevedere la condizione del possesso del certificato verde per gli accompagnatori di soggetti disabili nelle strutture sanitarie, si sofferma sull'articolo 3-*sexies*, teso a ridefinire la disciplina relativa alle conseguenze per l'attività del sistema educativo, scolastico e formativo e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti relativamente ai casi di contatto stretto con allievi risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

Segnala poi l'istituzione, disposta dall'articolo 5-*bis*, del Fondo per i ristori educativi e rileva che l'articolo 5-*ter* definisce le possibilità di applicazione transitoria dell'istituto del lavoro agile in deroga rispetto al requisito dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente, con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) si esprime brevemente in relazione al suo recente passaggio ad altro Gruppo parlamentare, facendo presente che il proprio apporto ai lavori della Commissione continuerà a essere costruttivo e di stimolo. Fa quindi presente la propria perplessità riguardo il merito del decreto-legge in esame, particolarmente in riferimento alle previsioni sulla sostituzione dei lavoratori sprovvisti di idonea certificazione verde.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) lamenta la politica discriminatoria attuata, con riguardo alla scuola, nei confronti degli allievi non vaccinati, osservandone l'infondatezza scientifica e auspicando un ripensamento da parte del Governo e della maggioranza.

Il relatore [ROMANO](#) (*M5S*) osserva che il provvedimento in esame appare per certi versi inadeguato alle esigenze attuali, risentendo delle impostazioni prevalenti nel periodo della sua predisposizione. Ritiene in particolare opportuno prevedere un progressivo allentamento delle misure restrittive risultando preferibile che le misure in materia di certificazione verde siano strettamente legate alla vigenza dello stato di emergenza. Nel contempo si esprime favorevolmente rispetto a un rafforzamento del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a un'ulteriore promozione del ricorso al lavoro agile. Si riserva quindi di far pervenire in tempi brevi ai commissari una bozza di parere, redatta sulla base delle considerazioni appena espresse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare, sulla *web-TV* canale 1 e su *YouTube* canale 1, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato. Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro**

La presidente [MATRISCIANO](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno successivamente la parola, in rappresentanza delle rispettive organizzazioni sindacali, Tania SCACCHETTI, Livia RICCIARDI, Ivana VERONESE e Michela TOUSSAN.

Intervengono per esprimere considerazioni e porre quesiti la senatrice [CATALFO](#) (*M5S*), il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), la senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) e il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*).

Intervengono quindi in replica Tania SCACCHETTI, Livia RICCIARDI e Ivana VERONESE.

La presidente [MATRISCIANO](#) esprime alcune considerazioni conclusive.

Ha quindi la parola il dottor DURACCIO.

Segue un intervento del dottor SILVESTRI.

Successivamente interviene il dottor GIORDANO.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) pone un quesito, al quale risponde il dottor GIORDANO.

Il presidente [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

## 1.4.2.4.2. 11<sup>a</sup>(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 294 (ant.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>) MERCLEDÌ 2 MARZO 2022 294<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.  
Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la CIU Unionquadri,  
Vitaliano Capicotto, componente giunta esecutiva; per l'ANASF, Luigi Conte, presidente,  
accompagnato da Ferruccio Riva, vice presidente vicario; per Conflavoro PMI, il dottor Sandro  
Susini, comitato tecnico scientifico - Area lavoro; per Confprofessioni, Francesco Monticelli,  
responsabile centro studi, e per FNOPI, la dottoressa Beatrice Mazzoleni, segretaria nazionale.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ROMANO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), dichiarando la propria apertura riguardo a eventuali proposte di modifica.

Il senatore [LAUS](#) (PD) propone di sopprimere il riferimento al tracciamento dei contagi attraverso tamponi rapidi.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI), premesso apprezzamento per lo sforzo del relatore, ricorda la posizione di contrarietà allo strumento del certificato verde costantemente sostenuta dalla propria parte politica e preannuncia un orientamento di voto contrario.

La presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) suggerisce di modificare il testo proposto inserendo un riferimento al superamento, anziché all'eliminazione, della certificazione verde.

Il relatore [ROMANO](#) (M5S) riformula lo schema di parere presentato in accoglimento delle proposte del senatore Laus e della presidente Matrisciano.

Lo schema di parere così modificato (testo pubblicato in allegato), viene quindi posto in votazione.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) si esprime criticamente rispetto alle previsioni riguardanti la possibilità di sostituzione dei lavoratori sprovvisti di idonea certificazione verde, in quanto lesive del diritto al lavoro e della dignità stessa dei lavoratori. Ritiene inoltre che il superamento dell'ordinamento connesso allo stato di emergenza sia solamente formale, in ragione del mantenimento degli obblighi riguardanti la vaccinazione e la certificazione verde. Dichiaro quindi il voto contrario a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

**(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La relatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) formula una proposta di parere favorevole.

I senatori [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) e [MAFFONI](#) (FdI) intervengono per dichiarazione di voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, pur rilevando che sarebbe stato preferibile esprimere il parere successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

I senatori [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) e [MAFFONI](#) (*FdI*) preannunciano voto di astensione.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti**

**(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa il 19 ottobre scorso.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le finalità dei disegni di legge in discussione, in considerazione della natura dell'impegno richiesto al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari. Rileva quindi l'opportunità di una riflessione di carattere generale riguardo la possibilità di consentire una maggiore flessibilità nell'accesso al pensionamento, in connessione con le caratteristiche delle singole attività professionali.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) segnala il favore del proprio Gruppo rispetto alle proposte in titolo, le quali possono contribuire a rendere maggiormente appetibili attività lavorative che attualmente presentano notevoli carenze di organico.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) fa a sua volta presente la valutazione favorevole della propria parte politica nei confronti dei disegni di legge in titolo, funzionali alle esigenze di operatori chiamati a prestazioni particolarmente gravose. Auspica pertanto una conclusione rapida e positiva dell'*iter* e richiama l'attenzione sull'esigenza di garantire analoghe forme di tutela ad altre categorie professionali.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) dà atto con soddisfazione dell'attenzione e dell'impegno della Commissione relativamente alle questioni alla base dei disegni di legge in discussione, volti a tutelare maggiormente categorie professionali attualmente di scarso richiamo per i giovani, a causa della gravosità dell'impegno, dell'assenza di prospettive di carriera e della disciplina vigente in materia di pensionamento.

Ha la parola per la replica il relatore [LAUS](#) (*PD*), il quale osserva che i disegni di legge in titolo rappresentano una dovuta e giustificata attenzione nei confronti del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari, in ragione della natura propria delle loro mansioni. Chiede quindi a tutte le forze politiche di impegnarsi al fine di una rapida approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Il sottosegretario Tiziana NISINI coglie favorevolmente l'unanimità degli intenti espressi dalla Commissione in relazione ai disegni di legge in discussione, in quanto giusta attenzione a categorie ancora non adeguatamente tutelate.

La presidente [MATRISCIANO](#) osserva che l'emergenza pandemica ha posto in risalto una situazione di difficoltà ormai strutturale. Propone quindi di porre alle ore 18 di giovedì 10 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2347, già adottato quale testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,50.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sulla *web-TV* canale 3 e su *YouTube* canale 3, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato. Audizione di rappresentanti di CIU Unionquadri, ANASF, Conflavoro PMI, Confprofessioni e FNOPI**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente [MATRISCIANO](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Interviene il dottor CAPICOTTO.

Ha successivamente la parola il dottor CONTE.

Segue una considerazione della senatrice [CATALFO](#) (*M5S*).

Svolgono quindi i rispettivi interventi il dottor SUSINI, il dottor MONTICELLI e la dottoressa MAZZOLENI.

La [PRESIDENTE](#) conclude la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la documentazione acquisita in relazione alle audizioni svolte nelle sedute di ieri e di oggi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542**

L'11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni. Con riferimento agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 3-*quinqües* del decreto-legge n. 1, si segnala l'opportunità di superare lo strumento del certificato verde alla cessazione dello stato di emergenza e le conseguenti sanzioni, prevedendo, al contempo, il rafforzamento dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione del lavoro agile.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542**

L'11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni. Con riferimento agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 3-*quinqües* del decreto-legge n. 1, si segnala l'opportunità di eliminare lo strumento del certificato verde alla cessazione dello stato di emergenza e le conseguenti sanzioni, prevedendo, al contempo, il rafforzamento dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il tracciamento dei contagi attraverso tamponi rapidi da effettuare a campione nei medesimi luoghi, e la promozione del lavoro agile.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469**

L'11a Commissione permanente,



esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni seguenti.

In riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera *l*), riguardante la tutela occupazionale per i casi di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, si segnala l'opportunità di un'integrazione volta alla previsione di percorsi mirati per i lavoratori in presenza di situazioni di esubero e di inadeguatezza delle qualifiche professionali.

Si invita inoltre a valutare l'opportunità del mantenimento della previsione di cui all'articolo 32, comma 1, relativa all'istituzione di commissioni tecniche per la selezione delle candidature a presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti, in ragione dei connessi aggravii dell'azione amministrativa.

## **1.4.2.5. 14<sup>^</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.5.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 287 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MARTEDÌ 1 MARZO 2022**  
**287ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza odierna delle ore 13, sono stati presentati 48 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Su richiesta del senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di martedì 8 marzo 2022.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [STEFANO](#), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge n. 1 del 2022, in materia di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, già approvato dalla Camera con modificazioni e integrazioni. Durante l'esame presso la Camera, nel provvedimento in esame è stato anche trasposta larga parte del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, che viene contestualmente abrogato, facendo salvi gli effetti già prodottisi.

L'articolo 1 stabilisce l'obbligo, fino al 15 giugno 2022, della vaccinazione contro il Covid-19

per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Dall'obbligo sono esclusi, in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi, i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame e i soggetti che abbiano contratto il Covid-19.

Il capoverso articolo 4-*quinquies* introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo del possesso di un certificato verde Covid-19 "rafforzato" - generato, cioè, da vaccinazione o guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni.

L'articolo 2 prevede un'estensione delle categorie di lavoratori che rientrano nell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a prescindere dall'età. L'estensione riguarda il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

L'articolo 2-*bis* sopprime il limite temporale di validità del certificato verde Covid-19, per i casi in cui esso sia generato in seguito all'assunzione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo primario, ovvero in seguito alla guarigione dal Covid-19, successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal Covid-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto, resta fermo il vigente limite di sei mesi, decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo.

L'articolo 2-*ter* estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal Covid-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione, oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo.

L'articolo 2-*quater* prevede il coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di certificati verdi Covid-19.

L'articolo 3-*bis* reca disposizioni volte ad agevolare gli spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e il trasporto scolastico dedicato.

Il successivo articolo 3-*ter* stabilisce che, a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

L'articolo 3-*quater* reca una modifica della disciplina transitoria sull'accesso, per familiari e visitatori, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali.

L'articolo 3-*quinquies* rece misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 3-*sexies* ridefinisce le norme sulle conseguenze per l'attività del sistema educativo, scolastico e formativo e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti relativamente ai casi di contatto stretto, all'interno delle istituzioni in oggetto, con alunni risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

L'articolo 5 reca misure urgenti per il tracciamento dei contagi Covid-19 nella popolazione scolastica.

L'articolo 5-*bis* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, destinato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti, con riferimento alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti.

L'articolo 5-*ter* definisce le possibilità di applicazione transitoria dell'istituto del lavoro agile con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

L'articolo 5-*quater* pone una norma di abrogazione, in correlazione all'intervento di cui al precedente articolo 3-*sexies*.

L'articolo 5-*quinquies* reca la clausola di salvaguardia relativa alle autonomie territoriali

speciali.

Il Presidente presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo, ricordando che, in base al regolamento (UE) 2021/953, come novellato, dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra i Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi Covid, generati in base a un ciclo primario di vaccinazione, è di 270 giorni (9 mesi), mentre per i certificati verdi relativi alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale.

Ricorda, inoltre, che il predetto regolamento (UE) 2021/953 trova applicazione fino al 30 giugno 2022, ma che la proposta di regolamento di cui al COM(2022) 50 ne prevede la proroga fino al 30 giugno 2023.

Richiama, infine, la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19, che riconduce le misure volte a limitare la diffusione dei contagi maggiormente allo stato di salute della persona anziché alla situazione epidemiologica, salvo qualora la circolazione del virus sia molto elevata (zone rosso scuro).

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) preannuncia un voto contrario, sulla scorta delle stesse motivazioni già espresse in occasione del voto sul disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ritenendo il provvedimento in contrasto con il regolamento (UE) 2021/953, che all'articolo 3, paragrafo 7, stabilisce il principio dell'equipollenza tra i certificati e il conseguente divieto di discriminazione sulla base di essi.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica ( [n. COM\(2021\) 731 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, ricordando che essa è finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, per assicurare un dibattito democratico equo e aperto, anche alla luce delle nuove realtà digitali e dei precedenti tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica (cfr. COM(2020) 252), in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024.

L'azione proposta si esplica nella duplice direzione di stabilire - in primo luogo - un quadro armonizzato di norme sulla trasparenza della pubblicità politica e dei servizi connessi, applicabile ai prestatori di servizi di pubblicità politica, e di stabilire - in secondo luogo - norme a tutela della *privacy* delle persone nell'uso delle tecniche di *targeting* e di amplificazione in ambito di pubblicità politica, applicabile a tutti i titolari del trattamento dei dati personali e quindi non solo ai prestatori di servizi di pubblicità politica.

Gli obiettivi della proposta sono quelli di ridurre la frammentazione giuridica in materia, rimuovere gli ostacoli e abbassare i costi per i servizi transfrontalieri, definire rigorosi obblighi di

trasparenza per i messaggi di pubblicità politica, affrontare gli specifici rischi relativi alla protezione dei dati che scaturiscono dall'uso di alcune tecniche di *targeting* dei destinatari e di amplificazione dei contenuti, e garantire un effettivo controllo degli obblighi previsti, per assicurare elezioni libere ed eque nell'UE.

Il regolamento si applicherebbe a tutte le elezioni, sia quelle al Parlamento europeo, sia quelle nazionali, regionali e locali, inclusi i *referendum* ed eventuali elezioni per stabilire la *leadership* dei partiti politici.

Il regolamento disciplina solo gli aspetti di trasparenza nella pubblicità politica e di uso delle tecniche di *targeting*, senza interferire con le competenze nazionali per l'organizzazione del processo elettorale, come la legalità dei contenuti di pubblicità politica e i periodi di campagna elettorale durante i quali è consentito fare pubblicità, o la natura dei partecipanti al processo democratico.

La proposta, su cui non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, è attualmente oggetto di esame da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora, sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Senato francese, che stava valutando se esprimere un "parere motivato" (ovvero contrario), ha poi convenuto, il 17 febbraio scorso di esprimere solo un parere nell'ambito del dialogo politico, con una serie di osservazioni. In particolare, il Senato francese ritiene anzitutto insufficiente la base giuridica dell'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, per giustificare l'intervento dell'Unione europea nelle campagne elettorali nazionali e locali e per imporre obblighi ai candidati elettorali nazionali e ai partiti politici (definiti "sponsor" nella proposta). In questo senso, la "frammentazione" normativa a cui si vorrebbe porre rimedio, è ritenuta dal Senato francese non tanto un problema di mercato interno, quanto piuttosto espressione delle differenze nei sistemi istituzionali nazionali (bicamerali o unicamerali, ecc.), nelle tradizioni politiche e nelle prassi e procedure di svolgimento, propri della vita democratica di ciascun Paese.

Secondo il Senato francese, quindi, il previsto quadro europeo, se adottato, influenzerebbe lo svolgimento delle campagne elettorali, anche nazionali e locali, poiché imporrebbe regole aggiuntive a candidati e partiti politici e determinerebbe in parte le loro scelte di pubblicità politica. Inoltre, come previsto dall'articolo 3 della proposta, gli Stati membri non potrebbero mantenere o introdurre disposizioni o misure divergenti da quelle previste dal regolamento.

Il Senato francese suggerisce, infine, che sarebbe più opportuna l'adozione di una direttiva, e non di un regolamento direttamente applicabile, al fine di lasciare sufficiente discrezionalità agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali, in un ambito normativo sensibile e in grado di influenzare il corso della vita democratica nazionale o locale.

La scadenza delle 8 settimane stabilite dal Protocollo n. 2 sul controllo di sussidiarietà è prevista per oggi, 1° marzo 2022.

Il senatore [LICHERI](#) (*M5S*) ritiene che le osservazioni formulate dal Senato francese siano pertinenti. In particolare, concorda sulla necessità di valutare l'opportunità che la normativa sia veicolata non da un regolamento ma da una direttiva, maggiormente in grado di tenere conto delle diversità tra gli ordinamenti nazionali in materia di campagne elettorali.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) si associa alle perplessità circa la forma giuridica della proposta, ritenendo più adatta quella della direttiva, e aggiunge che, per la parte relativa alla tutela dei dati personali, la vigente normativa in materia potrebbe essere ritenuta già adeguata allo scopo, senza richiedere un'ulteriore disciplina.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) si associa alle considerazioni testé svolte, ritenendo che, per lo scopo di assicurare la trasparenza, sia preferibile lo strumento della direttiva, che consente agli Stati di raggiungere la finalità, mantenendo vive le proprie diversità giuridiche e culturali in ambito elettorale.

La relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) ringrazia per le sollecitazioni espresse da più Gruppi e assicura che ne terrà conto nel presentare una proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ( n. COM(2021) 762 definitivo )**  
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in assenza del relatore, senatore Nannicini, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, finalizzata a garantire che i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali possano godere di un adeguato complesso di diritti e prestazioni sociali, a fronte dell'accelerazione nel processo di transizione digitale e dell'impatto che ciò comporta sul mercato del lavoro.

Le misure contenute nella proposta sono connesse con la comunicazione "Migliori condizioni di lavoro per un'Europa sociale più forte: sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro dell'Unione" (COM(2021) 761) e con il progetto di Orientamenti sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali (C(2021) 8838), in cui rientrano coloro che lavorano mediante piattaforme digitali.

La proposta di direttiva si compone di 24 articoli, suddivisi in sei capi. Nel dettaglio, il capo I definisce all'articolo 1 l'oggetto e l'ambito di applicazione affermando che lo scopo della direttiva è di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono attività lavorativa mediante piattaforme digitali, offrendo garanzia della corretta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della trasparenza, dell'equità e della responsabilità nella gestione algoritmica della loro attività, e migliorando la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere. Si stabiliscono altresì una serie di diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono la propria attività lavorativa in tale modalità nell'Unione. L'articolo prevede inoltre che le piattaforme di lavoro digitali interessate siano quelle che organizzano il lavoro nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento e dal diritto altrimenti applicabile e, all'articolo 2 una serie di termini e concetti necessari ad interpretare le disposizioni della direttiva.

Il capo II stabilisce all'articolo 3 che gli Stati membri dispongano di procedure volte a verificare e garantire la corretta determinazione della situazione contrattuale delle persone che svolgono un lavoro in tale modalità, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri e che godano dei diritti sanciti dalla legislazione dell'Unione. Inoltre, la proposta specifica che la corretta determinazione contrattuale dovrebbe prevalentemente basarsi sui fatti relativi all'effettiva esecuzione del lavoro, indipendentemente dalla classificazione del lavoro in un eventuale accordo contrattuale fra le parti in questione.

L'articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro in tale modalità, qualora tale piattaforma controlli l'esecuzione del lavoro, e che tale controllo sussista qualora siano presenti almeno due dei seguenti elementi: determinazione effettiva o fissazione dei limiti massimi del livello della retribuzione; obbligo per il lavoratore di rispettare regole riguardo l'aspetto esteriore, il comportamento verso il destinatario del servizio o l'esecuzione del lavoro; supervisione o verifica del lavoro o della qualità dei suoi risultati; limitazione della libertà di organizzare il proprio lavoro, scegliere l'orario o i periodi di assenza e accettare o rifiutare incarichi, di sviluppare una propria clientela o svolgere lavori per terzi.

L'articolo 5 stabilisce che la possibilità di confutazione della presunzione legale, ossia l'onere dimostrare che il rapporto in questione non è in realtà un "rapporto di lavoro" corrispondente alla definizione data dallo Stato membro, ricada sulla piattaforma di lavoro digitale.

Il capo III dispone all'articolo 6 il rispetto per le piattaforme digitali dell'obbligo di trasparenza sull'uso dei sistemi automatizzati.

L'articolo 7 stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le piattaforme di lavoro digitali monitorino e valutino periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati.

L'articolo 8 sancisce il diritto dei lavoratori di ottenere una spiegazione, da parte delle piattaforme digitali, in merito a una decisione presa da sistemi automatizzati che incida sulle loro condizioni di lavoro. L'articolo impone poi alle piattaforme di fornire una motivazione scritta per le decisioni che limitino, sospendano o chiudano l'*account* del lavoratore, che non ne riconoscano la retribuzione o che incida sulla sua situazione contrattuale e che i lavoratori abbiano diritto di richiedere il riesame della decisione.

L'articolo 9 reca disposizioni sulle procedure informative e di consultazione per le decisioni che comportano modifiche sostanziali nell'uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

L'articolo 10 estende l'applicazione degli articoli 6, 7 e 8 anche alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che non abbiano un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. Tale estensione non si applica alle norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Il capo IV stabilisce all'articolo 11 che le piattaforme dichiarino alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro il lavoro svolto dai lavoratori e all'articolo 12 che gli Stati membri provvedano affinché tali piattaforme mettano a disposizione delle autorità competenti informazioni che riguardano il numero di persone che regolarmente svolgono tale attività lavorativa e la loro situazione contrattuale e occupazionale e i termini e le condizioni applicabili a tali rapporti contrattuali.

Il capo V prevede all'articolo 13 che gli Stati membri provvedano all'accesso dei lavoratori ad un'efficace e imparziale risoluzione delle controversie.

L'articolo 14 obbliga gli Stati membri a provvedere affinché i rappresentanti legali dei lavoratori possano avviare procedimenti giudiziari o amministrativi volti a far valere i diritti e gli obblighi contenuti nella proposta in esame.

L'articolo 15 prevede che gli Stati membri adottino misure volte a garantire che le piattaforme creino la possibilità per i lavoratori di beneficiare di "canali di comunicazione" tra loro.

L'articolo 16 stabilisce che gli Stati membri provvedano a rendere possibile l'accesso agli organi giurisdizionali nazionali o le autorità competenti alle prove pertinenti ai fini di eventuali ricorsi.

L'articolo 17 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie alla protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli nei confronti dei lavoratori da parte delle piattaforme digitali, e all'articolo 18 che gli Stati membri adottino misure di protezione contro i licenziamenti motivati dall'esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti contenuti nella proposta in esame.

L'articolo 19 stabilisce che le autorità nazionali competenti sull'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy, siano anche responsabili del controllo sull'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 10 della proposta in esame.

Infine, il capo VI prevede all'articolo 20 che la direttiva non costituisce motivo valido per ridurre l'esistente livello di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri, né impedisce di applicare o introdurre disposizioni più favorevoli.

In base all'articolo 21, la direttiva dovrà essere recepita negli Stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore e questi potranno affidare alle parti sociali l'attuazione della stessa, qualora esse lo richiedano e a condizione che i medesimi Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire i risultati prescritti.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 153 del TFUE, sulle politiche a tutela del lavoro, e



sull'articolo 16 del TFUE in materia di protezione dei dati personali.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto le piattaforme di lavoro digitali, in base alle quali si svolge il lavoro oggetto della proposta di direttiva in esame, non essendo legate a immobilizzazioni né a locali, sono per loro natura di carattere transfrontaliero, potendo facilmente spostarsi e operare in più Stati membri, avviando rapidamente le operazioni in determinati mercati, chiudendo talvolta per motivi commerciali o normativi e riaprendo in un altro paese con norme meno rigide. Le piattaforme di lavoro digitali sono spesso stabilite in un paese, ma operano ricorrendo a persone stabilite altrove. Il 59 per cento di tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali nell'UE interagisce con clienti stabiliti in un altro Paese. Questo aumenta la complessità dei rapporti contrattuali. Talune piattaforme di lavoro digitali possono adottare pratiche commerciali sleali nei confronti di altre imprese, ad esempio non rispettando le stesse norme e non operando alle stesse condizioni. Di conseguenza, è necessario un intervento dell'UE per garantire che l'economia delle piattaforme a mobilità elevata e in rapida evoluzione si sviluppi parallelamente ai diritti in materia di lavoro delle persone che lavorano mediante le piattaforme digitali.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la direttiva proposta stabilisce norme minime, garantendo in tal modo che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi della proposta. Gli Stati membri in cui vigono già disposizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva proposta non dovranno modificarle né ridurle. Gli Stati membri possono anche decidere di andare oltre le norme minime stabilite dalla presente proposta di direttiva.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si afferma la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, all'interesse nazionale, in quanto gli obiettivi risultano in linea con l'impegno perseguito dal Governo di estendere l'area dei lavoratori coperti da un livello adeguato di tutele al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti impiegati tramite piattaforme digitali o nella *Gig economy* (inclusi i cosiddetti *riders*) e di garantire a tali lavoratori un trattamento equo e paritario, prevenendo situazioni di abuso dei contratti atipici. La proposta, secondo il Governo, potrebbe consentire di rafforzare ulteriormente il quadro normativo già vigente sulle tutele previste nell'ordinamento nazionale integrandolo con obblighi di informazione più puntuali a carico dei datori di lavoro e con l'introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo, nonché con il coinvolgimento delle parti sociali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542**

La 14a Commissione permanente, esaminato il decreto-legge in titolo, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; ricordato che in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953, come novellato,

dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra i Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi Covid, generati in base a un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di "un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi"), è pari a 270 giorni, mentre per un certificato verde relativo alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale (nell'ambito dell'orizzonte temporale del medesimo regolamento (UE) 2021/953); rilevato che il regolamento (UE) 2021/953 trova applicazione fino al 30 giugno 2022, e che la proposta di regolamento di cui al COM(2022) 50, prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 del suddetto termine finale di applicazione;

ricordato che il 25 gennaio 2022 il Consiglio dell'Unione ha adottato la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19. La raccomandazione risponde al notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato Covid digitale dell'UE e sostituisce la precedente raccomandazione (UE) 2020/1475. In base alla nuova raccomandazione, le misure contro la pandemia da Covid-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato di salute della persona piuttosto che della situazione epidemiologica a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata (zone rosso scuro). Ciò significa che il fattore determinante dovrebbe essere il certificato Covid digitale UE del viaggiatore;

valutato che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2481](#)

### **G/2481/1/14**

[Gaudiano](#)

Il Senato,

premessi che:

le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;

il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;

nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;

le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

impegna, quindi, il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Art. 1

**1.1**

La Relatrice

*Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:*

«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

## 1.2

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspancini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate", il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee, adottate ai sensi della presente legge, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»

## Art. 3

### 3.1

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspancini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:*

«r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall' articolo 86-*quinquies*, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»

### 3.2

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspancini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:*

«r-bis) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-*sexies*, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-

*nonies.»*

#### Art. 4

##### 4.1

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";*

*b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;"*

*c) alla lettera d), eliminare la parola: "1" e, dopo le parole: "siano esercitati", aggiungere le seguenti: "nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista,";*

*d) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;"*

##### 4.2

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: "fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";*

*b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";*

*c) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato"*

##### 4.3

### Giammanco

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c), sostituire le parole: «nelle materie oggetto della» con le seguenti: «per conformarlo a quanto richiesto dalla» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;*

b) *alla lettera d), sopprimere le parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» e sostituire le parole: «del medesimo codice» con le seguenti: «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;*

c) *alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;*

d) *dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;*

#### 4.4

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnerò Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;"*

#### 4.5

### Giammanco

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;*

b) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».*

#### 4.6

### De Petris

*Al comma 1:*

a) *alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di*

esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

*b) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".*

#### 4.7

##### Giammanco

*Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;*

#### 4.8

##### Nannicini

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,".*

#### 4.9

##### Bergesio, Candiani, Simone Bossi, Casolati

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".*

#### 4.10

##### Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".*

#### 4.11

##### Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "almeno pari", con le seguenti parole: "non superiore".*

#### Art. 5

#### 5.1

La Relatrice

*All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".*

#### Art. 9

##### 9.1

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 9.2

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "interessi finanziari dell'Unione europea", aggiungere le seguenti parole: "in maniera diretta ed esclusiva"*

##### 9.3

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata".*

##### 9.4

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»

#### Art. 10

##### 10.1

[Taricco](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281," inserire le seguenti: "e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale possono essere comunque emanati,"*

##### 10.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 delle attività con metodo biologico;"*

2) *alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e".*

##### 10.3

[Taricco](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) coordinare i decreti legislativi di cui al*

comma 1 con il quadro legislativo vigente in materia."

Art. 13

### 13.1

#### Giammanco

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) garantire una tutela adeguata e proporzionata delle persone coinvolte dalla segnalazione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della direttiva (UE) 2019/1937»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno che possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico»;*

c) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) curare il coordinamento con le disposizioni nazionali vigenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando che, per le relative violazioni, il canale di segnalazione utilizzabile sia esclusivamente quello interno.»*

#### 13.0.1

#### Casolati, Candiani, Simone Bossi

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, e del regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, misure per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali.

2. Con la medesima finalità di cui al comma precedente, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, disposizioni che diano attuazione ai principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), attraverso il rafforzamento delle attribuzioni in materia di protezione e promozione dei diritti umani del Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto 2021 in Italia (SWD(2021) 716), il Governo si attiene alle disposizioni del regolamento indicato al comma 1 che richiamano i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, e le norme degli atti internazionali che li sanciscono, in particolare l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), così come l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che recepisce i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

4. Nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che assume la



denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato "Garante", il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che i componenti del Garante, oltre ad avere comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica, abbiano comprovata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani;

c) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante i seguenti ulteriori compiti in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani: verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia; ricevere segnalazioni - ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia - che riguardino l'utilizzo della rete *internet*, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla dignità della persona; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, anche riguardanti la rete *internet*, e formulare proposte in ordine alla firma e alla ratifica degli accordi internazionali in materia; intervenire ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*, anche con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del *revenge porn*; collaborare con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale, sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; realizzare con la società civile un contatto continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle discriminazioni, anche con riguardo alla rete *internet*; predisporre e trasmettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte;

d) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante, nell'ambito delle sue funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di chiedere ad altre pubbliche amministrazioni e a qualsiasi soggetto o ente pubblico di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; prevedendo altresì che i destinatari di tali richieste debbano tassativamente rispondere entro trenta giorni; prevedendo inoltre in capo al Garante, nell'ambito delle funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei

diritti umani, la facoltà di richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza, fatta eccezione per i dati e le informazioni conservati nel centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85;

e) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che il Garante, in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, nell'ambito delle attribuzioni previste alla lettera d), possa richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate, e che i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettano quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta;

f) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo l'ampliamento dell'organico del Garante di 30 unità reclutate attraverso pubblico concorso.

5. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui al comma 4, lettera c), nonché dall'aumento dell'organico di cui al comma 4, lettera f), si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 16

### 16.1

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;».

### 16.2

[Taricco](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) prevedere un percorso di sperimentazione per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2019/6, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità per definire questi ultimi, e purché la pubblicità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico e per la prescrizione dello stesso".*

### 16.3

[Bergesio](#), [Cantù](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del

regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

#### 16.4

[Rizzotti](#), [Caligiuri](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»

#### 16.5

[Bergesio](#), [Cantù](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»

#### 16.6

[Rizzotti](#), [Caligiuri](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo;»

#### 16.7

[Cantù](#), [Bergesio](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

e-ter) prevedere che il medico veterinario registri nel sistema digitale VetInfo lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zoiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.»

#### 16.8

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.»

#### 16.9

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#)

[Zaffini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

**16.10**

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia, in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.»

**16.11**

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»

Art. 17

**17.1**

La Relatrice

*Sopprimere il comma 3.*

Art. 18

**18.1**

[Taricco](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni" aggiungere le seguenti: "con una particolare attenzione agli adempimenti e alle procedure già previste per non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici"*

**18.2**

[Lorefice](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

"g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle

disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

b) *alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: "*, anche relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione e di digestati in agricoltura, salvo che il fatto costituisca reato";

c) *alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le seguenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione e dei digestati anaerobici".*

#### Art. 19

### 19.1

#### [Nugnes](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole:*

" , prevedendo tra l'altro:

- 1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
- 2) l'obbligo di busta paga digitale;"

### 19.2

#### [Nugnes](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole:*

" , prevedendo in particolare:

- 1) il riconoscimento del servizio universale;
- 2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
- 3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;
- 4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;
- 5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;
- 6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;
- 7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;
- 8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;"

### 19.3

#### [Nugnes](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole:*

" tramite:

- 1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;
- 2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;
- 3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti".

### 19.4

#### [Giammanco](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, al fine di prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19, dopo le parole: «1073/2009,» aggiungere le seguenti: «nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006».*

## Art. 20

### 20.1

La Relatrice

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;».*

### 20.0.1

[Borghesi](#), [Candura](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Modifiche al D.L. 19 maggio 2016, n. 81, per la piena attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 maggio 2016, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6. Su richiesta dell'armaiolo interessato, il prefetto rilascia l'autorizzazione a effettuare trasferimenti multipli verso i distributori o i clienti abituali. L'autorizzazione ha la durata di tre anni. Copia dell'autorizzazione accompagna le munizioni ad ogni trasferimento fino a destinazione ed è esibita a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Prima di ogni singolo trasferimento l'armaiolo interessato comunica al prefetto competente le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto."»

### 20.0.2

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Faggi](#), [Bergesio](#), [Pianasso](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Campari](#), [Briziarelli](#), [Cantù](#), [Ferrero](#)

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio);*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

ii) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".»

### 20.0.3

#### [Nannicini](#)

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

*(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01))*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un decreto legislativo per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01).

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01), il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, e ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) un Comitato per la produttività privo di personalità giuridica, dotato di autonomia funzionale coerentemente con la raccomandazione 2016/C 349/01, per l'analisi e la valutazione della produttività e della competitività del sistema produttivo nazionale e per il monitoraggio degli andamenti, finalizzate alla proposta delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea;

b) prevedere che al Comitato partecipino rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del CNEL, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, nonché esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentito il Presidente del CNEL, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;

c) prevedere che alle sedute del Comitato il Presidente pro-tempore possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

d) prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti pubblici e privati che svolgono attività economiche rilevanti;

e) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre

autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

f) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «articoli da 2 a 20» con le seguenti: «articoli da 2 a 21».*

#### **20.0.4**

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **« Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»





## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2542

**XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 18/22, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 5/22, C.3457)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 411](#)

2 marzo 2022

Attività (esito)

#### **Questioni procedurali**

Respinta questione pregiudiziale.

#### **Discussione generale**

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 193, contrari 35, astenuti 0, votanti 228, presenti 229

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 411 del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**411a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022

Presidenza del vice presidente TAVERNA,  
indi del vice presidente CALDEROLI  
e del vice presidente LA RUSSA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente TAVERNA**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 9 marzo. Nella seduta di oggi sarà discusso, fino alla sua conclusione, il decreto-legge sul contrasto all'emergenza Covid nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito, stabilendo che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

L'ordine del giorno di oggi è inoltre integrato con il disegno di legge sull'agricoltura con metodo biologico, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

La prossima settimana sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge sostegni.

L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 9 marzo per l'esame del disegno di legge delega in materia di contratti pubblici e della relazione sulla domanda di autorizzazione sull'utilizzo di intercettazioni nei confronti del senatore Siri.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 marzo:

Mercoledì	2	marzo	h. 11-20	- Disegno di legge n. 2542 - Decreto-legge n. 1, Contrasto emergenza COVID nei luoghi di lavoro e nelle scuole <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(scade l'8 marzo)</i> - Disegno di legge n. 988-B - Agricoltura con metodo biologico <i>(approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)</i>
Mercoledì	9	marzo	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 2330 - Delega in materia di contratti pubblici - Doc. IV, n. 10 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle

			immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche nei confronti del senatore Siri
--	--	--	--

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2330 (Delega in materia di contratti pubblici) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2542**

**(Decreto-legge n. 1, Contrasto emergenza COVID**

**nei luoghi di lavoro e nelle scuole)**

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	42'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	33'+5'
PD	30'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP-PATT, UV)	18'
Dissenzienti	da stabilire

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2542)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 11,04)*

**Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2542, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo alla Presidente delle Commissioni riunite 1a e 12a, senatrice Parente, di riferire sui lavori delle Commissioni.

**PARENTE (IV-PSI).** Signor Presidente, le Commissioni riunite 1a e 12a hanno dedicato all'esame del disegno di legge n. 2542 la seduta pomeridiana di ieri e quella antimeridiana di stamattina. Sono state

svolte le fasi dell'illustrazione, della discussione generale, delle repliche e dell'esame degli ordini del giorno; la trattazione degli emendamenti - si tratta di settantadue emendamenti - è stata avviata, ma non si è potuto concluderla in tempo utile, date anche le numerose richieste di intervento per l'illustrazione e le dichiarazioni di voto. Conseguentemente, non è stato possibile terminare l'*iter* in Commissione con il conferimento del mandato ai relatori.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla senatrice Parente, il disegno di legge n. 2542, non essendosene concluso l'esame nelle Commissioni riunite, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Paragone per illustrarla. Ne ha facoltà.

**PARAGONE** (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, nemmeno ventiquattr'ore fa eravamo avvolti in un dibattito nel quale l'Europa era centrale, quanto a importanza politica, in uno scenario delicato qual è quello del conflitto in Ucraina. L'Europa era al centro di ogni intervento; è stata richiamata, è stata invocata ed è stata persino spinta a darsi una maggiore consistenza, sotto il profilo politico.

Voi conoscete benissimo le mie posizioni rispetto all'Europa e all'Unione europea. Avendo messo in piedi un partito che si chiama Italexit, non ho una grande considerazione del progetto europeo o unionista, ma mi rifaccio e mi rimetto sulla scia delle vostre parole, anche per costruire un pezzo della questione pregiudiziale. Se infatti è vero che, ancora una volta, questo Parlamento si ritrova a fare i conti con l'abuso della decretazione d'urgenza; e se, ancora una volta, questo Parlamento si ritrova a fare i conti con le tante questioni di fiducia e i tanti voti di fiducia, è altresì importante richiamare lo scollamento che c'è tra la normativa italiana e quella europea e, quindi, con quell'Europa di cui continuate in un certo senso a invocare il rispetto e la costruzione.

Attraverso la decretazione d'urgenza è stata costruita praticamente tutta l'impalcatura normativa dell'emergenza Covid, ma a un certo punto anche qualche altro soggetto, l'Unione europea, stava tentando di dare una risposta normativa che rendesse omogenei gli interventi dei Paesi membri dell'Unione europea. Tra questi vi è il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 953 del 2021. Proprio andando nelle pieghe di tale Regolamento, e in particolare dell'articolo 3, che, ai commi 1 e 7, vieta la discriminazione con riferimento al possesso di uno dei tre tipi di certificazioni verdi (guarigione, vaccino, tampone rapido o molecolare), ritenendo equivalente dal punto di vista scientifico il certificato verde derivante dal tampone antigenico a quelli comprovanti la vaccinazione o la guarigione, dobbiamo capire che una cosa esclude l'altra: il *super green pass* o *green pass* rafforzato toglie uno dei tre elementi con cui finora abbiamo costruito un pezzo anche della nostra emergenziale vita quotidiana. Da qui il succo della questione pregiudiziale, che è un nodo innanzitutto politico che poniamo - lo ripeto - ma che sta diventando anche di carattere sociale.

Ci pare, infatti, difficile riuscire a immaginare i giorni futuri e il periodo futuro stando ancora nella dinamica di una continua esibizione, di una continua ostensione, di un QR *code*, di un codice, di un *green pass*. È quasi come se avessimo sostituito i nostri nomi e le nostre carte d'identità con un quadrato magico.

Penso che questo non sia in linea con l'addensante della Costituzione, che è ben più che la somma degli articoli, è un qualcosa che mette l'individuo al centro. Proprio alla luce del citato Regolamento, ritengo che il decreto che andiamo a discutere sia scollato, sia in antitesi, sia penalizzante.

Da qui, invito i colleghi a fare una riflessione su che cosa vogliamo scegliere, a questo punto. Vogliamo battere o meno la via della soluzione italiana, nazionale, per uscire dall'emergenza, come mi sembra nello spirito di quest'Assemblea? Ripeto che lo dice uno che non crede nell'Unione europea, ma che deve fare i conti con i regolamenti e con le normative esistenti. Quindi, sta a voi la scelta di dire se il Regolamento dell'Unione europea ha o meno un senso; a maggior ragione se tale indicazione arriva dentro il Regolamento che, tra le norme e gli atti normativi dell'Unione europea, è il più forte e il più vincolante in tutte le sue parti.

Allora, perché continuiamo ad andare avanti su una strada che non solo non impatta più sulla vita di



oggi, perché non siamo assolutamente più nell'emergenza di un tempo, ma che, da un punto di vista normativo, va a sbattere con quanto indica il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea? È un *green pass* rafforzato che rischia di essere indebolito proprio alla luce di questa conflittualità.

Mi rimetto anche a un altro ordine di considerazioni, forse un po' più politico, ma che sta ancora una volta dentro la Costituzione, che non prevede in alcun modo la discriminazione tra gli individui. È bello che le piazze italiane si siano animate - prima e non solo - di manifestazioni contro il *green pass*, perché il dissenso è concesso e ce lo permetteremo. Dico, però, che è anche bello che le piazze italiane si stiano riempiendo al grido di: no guerra, sì pace.

Ben vengano tutta questa confluenza e tutta questa partecipazione larghissima di persone. Sono sicuro che in quelle piazze si troveranno persone che magari non avrebbero partecipato insieme a manifestazioni contro il *green pass*. E potrebbe accadere che il sabato e la domenica vadano insieme in piazza a dire no alla guerra, e poi, il lunedì, qualcuno sarà discriminato, perché non in possesso del *green pass* rafforzato, e quindi sarà escluso dal lavoro, da un suo diritto costituzionale.

Ovviamente, mi auguro che lo scenario di guerra vada a concludersi nel più breve tempo possibile. Ma, se così non fosse, com'è sacrosanto il diritto dei cittadini di dire no alla guerra, lo è altresì il fatto di denunciare la paradossale situazione per cui mi ritrovo a dire no alla guerra e sì alla pace, a stare insieme in piazza con tante altre persone, e magari il lunedì a non poter andare a lavorare, perché sono stato penalizzato. E quella penalizzazione è esclusa dal Regolamento dell'Unione europea.

Trovo ugualmente paradossale - a maggior ragione nell'ambito di una situazione di emergenza - il fatto che un lavoratore privo del *super green pass* rafforzato non possa andare a lavorare, perché rientra nell'obbligo vaccinale per categoria professionale, pur essendo guarito, per cui in teoria non è più esposto e non è più un pericolo né per sé né per gli altri.

Per quale motivo allora una persona guarita, che avrebbe diritto al *super green pass* o al *green pass* rafforzato nel mondo della scuola, delle Forze dell'ordine, della sanità, e quindi nelle tre categorie professionali che sono state segnalate e marchiate dall'obbligo vaccinale, non può avere diritto a tornare sul posto di lavoro?

Vi invito quantomeno a dire sì o no su una pregiudiziale che vi consentirebbe di esprimervi. So che dentro quest'Aula ci sono sensibilità politiche diverse e qualcuno avrebbe voglia di smarcarsi e di dire basta a quest'emergenza trascinata a fatica.

Allora, siccome non siamo un QR *code* e siamo tutti ben consapevoli delle discriminazioni che possono nascere e si possono alimentare, vi invito a prendere in considerazione proprio questo aspetto. Vogliamo e volete essere pienamente europeisti oppure volete in qualche modo difendere soltanto l'attività del Governo? È questo il succo della questione pregiudiziale che rimette il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo proprio al centro: quello è il pallone con cui dobbiamo giocare.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

[FLORIS \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FLORIS \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, la questione pregiudiziale proposta dal senatore Paragone e da altri senatori è superata dagli eventi. Venire oggi a dire al Parlamento che non deve convertire un decreto-legge, che peraltro scade fra sei giorni, è un inutile tentativo di ostruzionismo, di *filibustering*.

Ci siamo accorti tutti che vi sono state alcune incongruenze nella disciplina degli ultimi due anni di emergenza pandemica. La questione pregiudiziale cita i quattro decreti-legge del gennaio 2022: il signor senatore Paragone, se conta bene, vedrà che i decreti-legge in tema di contenimento del Covid e della crisi economica a esso legata sono stati per l'esattezza 42, dall'inizio della crisi ad oggi. Tutti i provvedimenti sono stati presi nell'alveo del diritto europeo e della Costituzione italiana, garantiti dalla firma autorevole del garante della Costituzione, il presidente Mattarella.

C'è stata un'ansia normativa che ci auguriamo di non vedere mai più, ma che assolutamente

giustificiamo, in quanto dovuta all'evolversi di eventi imprevedibili e incontrollabili.

Un grande medico e scienziato, Giuseppe Remuzzi - è di Bergamo, dove il virus ha mietuto migliaia di vittime nel 2020 - uomo di scienza che dirige uno dei più prestigiosi istituti di ricerca, il «Mario Negri», ha detto che, di fronte alla prima ondata pandemica, ha avuto paura che potessimo morire tutti. La scienza all'inizio della pandemia non sapeva chi fosse il nemico né come affrontarlo, per cui la prudenza sua e dei comitati scientifici che consigliano il Ministro della salute ha richiesto la necessità di adattare via via i provvedimenti *in itinere*.

La stessa prudenza è stata presa nell'adottare atti normativi in favore degli italiani. Se però non ci fossero stati tutti i provvedimenti emanati, oggi non saremmo a quasi il 90 per cento di vaccinati e non avremmo salvato migliaia e migliaia di vite umane.

Ricordo che il primo anno della pandemia, quello che ci ha visto quasi senza difese, ha fatto 130.000 morti. Il numero dei deceduti è poi calato grazie alle misure prese nello stato di emergenza. La gestione tecnico-scientifica della pandemia e quella dei provvedimenti ad essa collegata poteva essere fatta con maggiore razionalità? Forse sì, ma la prudenza ha rallentato le diverse varianti del *virus* e ha salvato migliaia di vite, soprattutto dei soggetti più deboli, portandoci ora ad avere maggiore consapevolezza di chi è il nemico, di come muta e di come possiamo affrontarlo. Quello che conta oggi è che, nel momento in cui stiamo affrontando l'argomento e approvando il provvedimento al nostro esame, siamo entrati in uno stato nuovo dell'emergenza Covid-19. Siamo fuori dall'emergenza: sì, siamo nella fase finale e, se anche ricominciasse una nuova variante, abbiamo oramai informazioni sufficienti per affrontarla senza chiudere nuovamente tutto e direi anche senza imporre nuove restrizioni sanitarie che non siano di buon senso.

La durata del *green pass* è cambiata diverse volte, è così; quella del *super green pass* ora è finalmente illimitata.

Oggi abbiamo alcune certezze: i vaccinati - quasi il 90 per cento della popolazione adulta - hanno contribuito certamente a rallentare, ma non a fermare la circolazione del virus. Sicuramente sapremo affrontare nuove epidemie o pandemie con gli strumenti più adeguati: oltre ai vaccini e agli eventuali richiami, ne abbiamo di nuovi, sempre più specifici; abbiamo altre cure e protocolli di cura da seguire, che si sono dimostrati efficaci.

Ribadiamo la nostra fiducia nelle vaccinazioni, ma oggi siamo confortati dal fatto di avere anche altri percorsi sanitari da far seguire a chi non possa o non voglia vaccinarsi. Non dobbiamo quindi più distinguere tra buoni e cattivi, perché così facendo abbiamo dato voce ai cattivi maestri, tra i quali i no vax e i no mask, ma l'augurio è quello di uscire dall'incertezza e il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire va proprio in questa direzione. Lo dobbiamo principalmente alle tante attività economiche - soprattutto quelle legate al turismo, alla ristorazione e al commercio - che hanno subito pesanti perdite. Lo dobbiamo anche agli altri settori produttivi che hanno subito un contraccolpo straordinario. Lo dobbiamo ai lavoratori, che devono poter tornare a lavorare in tranquillità. Ci auguriamo che i nostri ragazzi possano tornare a frequentare la scuola sempre in presenza.

I genitori di ragazzi disabili - così come prevede il decreto-legge - nel settore privato potranno usufruire dello *smart working*. Ritengo quindi, che gradualità e buon senso debbano essere le nuove parole d'ordine che segnano la fine del periodo di emergenza durato due anni.

Con prudenza, cautela e responsabilità, ma senza allarmismi, dobbiamo e possiamo contrastare il virus e le sue varianti, tornando però in modo graduale e convinto alla normalità, peraltro segnata da tensioni e conflitti, che ci devono indurre a lavorare tutti per proporci come messaggeri di pace.

In considerazione di quanto detto, il Gruppo Forza Italia invita a un voto contrario alla questione pregiudiziale presentata dal senatore Paragone. (*Applausi*).

[PISANI Giuseppe](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANI Giuseppe (M5S). Signor Presidente, intervengo sulla questione pregiudiziale posta sul decreto-legge al nostro esame, le cui misure hanno già spiegato i propri effetti, per esprimere alcune considerazioni in merito ai provvedimenti che sono stati fin qui adottati. Mi riferisco soprattutto all'efficacia della campagna di vaccinazione e alle modalità con le quali è stata condotta.

Com'è già stato detto e com'è risaputo, se oggi abbiamo una riduzione dei contagi e un il calo dell'indice RT, così come dei ricoveri e dei decessi, lo dobbiamo sia ai comportamenti diligenti della gran parte degli italiani sia all'efficacia della campagna di vaccinazione. Lo dobbiamo cioè ai vaccini, che hanno aumentato le nostre resistenze immunitarie e ci hanno messo in condizione di contrastare efficacemente il virus e la sua penetrazione e diffusione nel nostro organismo e nella società.

Personalmente, Presidente, signori colleghi e colleghe, non sono un fautore degli obblighi. Negli oltre quarant'anni di esperienza professionale e di vita da medico, seppur condotta da medico ospedaliero, ho dedicato davvero molto tempo alla prevenzione, andando incontro alle carenze dell'assistenza territoriale che sono ben note e che cercheremo di sanare con l'attuazione dei provvedimenti del PNRR.

Ci siamo dedicati tanto negli ospedali alla prevenzione e, come me, tanti colleghi si sono resi conto di quanto sia importante l'adesione spontanea degli individui, che si può ottenere a seguito del dialogo e di una corretta informazione. Bisogna convincere le persone dell'efficacia delle pratiche mediche, cosa che purtroppo non sempre è avvenuta, a causa di una comunicazione che spesso ha prestato più attenzione all'*audience* che alla vera e propria opera di informazione.

È innegabile tuttavia che gli obblighi vaccinali degli anni Cinquanta e Sessanta - e anche prima e dopo - abbiano permesso di eradicare malattie come la poliomielite e di contrastarne efficacemente altre, come la tubercolosi, la difterite e la pertosse. Ciò che mi dà da pensare è che difficilmente si sarebbero raggiunti i traguardi odierni, noti a tutti, se non fossero state introdotte determinate misure.

Ciò che mi fa riflettere molto è altresì constatare come le persone credano all'efficacia e alla validità delle cure mediche e delle terapie chirurgiche e si affidino a noi medici, sapendo che risolveremo la grande maggioranza dei loro casi, perché ovviamente pratichiamo una medicina basata sull'evidenza, che viene dalle esperienze professionali di tutti e ci mette in condizione di raggiungere i migliori risultati. Ma, quando si tratta di vaccini, il fatto di incontrare una resistenza in ampie fasce della popolazione mi lascia pensare.

Mi ricollego al discorso di prima: forse bisogna rivedere le modalità di informazione e di scambio e bisogna parlare con le persone, proprio per evitare che si formino compagini tipo pro vax, no vax o pro scienza, contro la scienza. Questo sicuramente non fa bene alla società.

Adesso dovremmo adattare le nostre abitudini a una nuova normalità, perché la pandemia non è affatto sconfitta. Dobbiamo pensare a vaccinare tutta la specie umana e rivedere alcune nostre abitudini. A questo proposito vorrei fare una precisazione e mi rivolgo anche ai decisori politici: recenti studi, ai quali hanno contribuito anche sezioni del nostro Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), hanno dimostrato l'efficacia della ventilazione negli ambienti chiusi per ridurre fortemente le possibilità di contagio. Mi auguro quindi che il decisore politico introduca dei provvedimenti che possano facilitare e aumentare la ventilazione negli edifici pubblici e privati.

Signor Presidente, concludo affermando che tutte le misure sono passibili di una revisione al fine di migliorarne l'efficacia. La scienza medica lo fa periodicamente, più volte nel corso dell'anno: vi sono società internazionali preposte a questo, che rivedono le linee guida che ispirano i nostri comportamenti e i protocolli medici. Bisogna sempre adattare i provvedimenti alle nuove circostanze e non vi è motivo di ritenere che, anche nel prossimo futuro, non possano essere modificati i provvedimenti sin qui adottati, adeguandoli alle nuove circostanze.

Concludo ovviamente affermando il voto contrario del nostro Gruppo sulla questione pregiudiziale proposta. (*Applausi*).

[BOLDRINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, anch'io fin dall'inizio esprimo la mia contrarietà alla questione pregiudiziale in esame.

Il decreto-legge in discussione è stato emanato quando la situazione pandemica era diversissima da quella attuale: la variante omicron, infatti, era arrivata in ritardo nel nostro Paese e aveva prodotto effetti negativi in quel periodo; era quindi necessario estendere l'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, dopo quello per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione

artistica, di tutti i servizi alla persona, degli uffici pubblici e dei servizi postali, bancari e finanziari. Ciò ci ha permesso di contenere contagi e ricoveri e in effetti i dati attuali ci danno ragione in questo senso.

Inoltre, se oggi pensiamo al futuro, ricordo che il provvedimento prevede già alcuni allenamenti delle restrizioni, come per quanto riguarda la possibilità di somministrare alimenti nei cinematografi. Stiamo, quindi, andando verso un allentamento e stiamo anche pensando - come abbiamo detto in Commissione, e come il *premier* Draghi ha detto, affermando che si andrà verso la fine dell'emergenza - di poter davvero individuare nei prossimi provvedimenti sul tema un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento di tutte le limitazioni, sulla base dell'andamento epidemiologico.

Tuttavia, colleghi, se oggi possiamo guardare al futuro con maggiore serenità, lo dobbiamo sicuramente alla massiccia campagna vaccinale e in questa sede ringrazio ancora il popolo italiano che, per oltre il 90 per cento si è voluto vaccinare e, quindi, ha fatto le vaccinazioni di propria iniziativa. È proprio grazie a loro che possiamo avere queste opportunità, ma abbiamo dovuto raccomandare e anche disporre degli obblighi, affinché tutto il contesto e le nostre comunità fossero messi in sicurezza.

Signor Presidente, ritengo pertanto che opporsi al decreto-legge in esame, ora che ci troviamo davvero alla fine di questa emergenza - come mi auguro - non possa essere accettato. Auspico invece che si possa passare al voto del provvedimento, che reca norme importanti, come quelle che dispongono un sostanziale aiuto contro il disagio scolastico attraverso la messa a disposizione di fondi.

Esprimiamo quindi il nostro voto contrario alla questione pregiudiziale in esame. (*Applausi*).

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Signor Presidente, voterò a favore della questione pregiudiziale in esame, perché è un modo giusto di impedire l'ulteriore protrarsi degli effetti del decreto-legge in esame, che - come sapete tutti - contiene gli obblighi per gli ultracinquantenni ed estende le discriminazioni del *green pass* e del *super green pass*. Aspettare ancora non ha senso: sono provvedimenti e misure che erano inutili e dannosi, per cui prima li togliamo e meglio è. Stiamo facendo un danno al Paese: ci sono cittadini che non hanno più diritto al lavoro e non hanno mezzi di sostentamento, e noi dobbiamo immediatamente far venir meno tutto questo.

Vi invito quindi a riflettere: se voterete a favore di questa questione pregiudiziale, tutti i divieti, gli obblighi e la burocrazia ormai inutile verranno meno. Se invece voterete contro, vi renderete complici di ulteriori sofferenze e dovrete risponderne alle migliaia di persone che in questo momento sono a casa senza lavoro, o costrette a ottemperare a obblighi vaccinali che non vogliono e che comunque in questo momento non sono più attuali. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Paragone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

[ROMANO](#) (*M5S*). Ci apprestiamo a convertire in legge un decreto-legge del Governo, le cui disposizioni appaiono già fuori contesto e per molti versi non perfettamente allineate con le più attuali evidenze scientifico-sanitarie. Le morti da Covid costituiscono una straziante e lacerante realtà e, al di là di qualche ragionevole dubbio sulla correttezza e accuratezza della relativa stima, restano comunque tante e troppe; ugualmente, le morti e gli eventi avversi da vaccino sono verosimilmente sottostimati, per difficoltà di vario tipo nel denunciare e comprovare l'eventuale correlazione tra causa ed effetto. Non credo che possa esserci una morte più degna di considerazione di un'altra; non credo che ci possano essere paure più nobili di altre. Non ci sono verità assolute e altre da denigrare o deridere a prescindere; ci sono pensieri, riflessioni e parole di persone più o meno sensibili, preparate e attente e più o meno capaci di argomentare un pensiero oggettivamente critico.

La scienza e i vaccini hanno da sempre reso un servizio prezioso alla collettività e alla salute pubblica,

ma le contraddizioni di alcune misure poste in essere per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del SARS-CoV-2, che ha a sua volta favorito l'innescarsi di un effetto indotto, non hanno facilitato un dialogo e un confronto realmente persuasivo. Di contro, hanno alimentato antagonismi, contrapposizioni e dispute ideologiche, nel cui solco attecchiscono e si rafforzano la cultura del sospetto, la malafede e l'ignoranza.

La pandemia ha prodotto vicende tristi e dolorose in termini non solo sanitari, ma anche economici, e ha preso tutti alla sprovvista. Oggi, però, una maggiore consapevolezza degli eventi ci impone di non essere spettatori inermi e acriticamente passivi rispetto a una realtà che va tenuta distinta dalla spettacolarizzazione mediatica. Traendo insegnamento dall'esperienza vissuta e rendendo merito al sacrificio di tutti coloro che si sono fatti parte attiva in questo difficile percorso comune, la politica ha il dovere di porsi con piglio costantemente critico e responsabile, accogliendo ogni voce, anche quella apparentemente più insensata, con la forza di chi, in maniera equilibrata e mai faziosa, è chiamato a operare nelle scelte con atteggiamento fiducioso, ma non fideistico, perché la stessa scienza ci ha dato prova che nulla può mai essere osservato in modo assoluto. Domando a quest'Assemblea se non sia giunto il tempo di cambiare approccio strategico rispetto a un quadro epidemiologico in favorevole divenire, concentrando ogni sforzo su quella parte di sanità, prima fra tutte la medicina territoriale (vero argine di ogni epidemia infettiva da virus), che richiede interventi strutturali e non più emergenziali, rafforzando i protocolli di sicurezza nei luoghi sovraffollati e negli ambienti di lavoro e, non da ultimo, incentivando il lavoro agile.

Il certificato verde - o *green pass* che dir si voglia - la cui asseverata funzione, in concreto e senza ipocrisia di sorta, è stata ed è fondamentale quella di indurre alla vaccinazione le frange più riottose, con qualche imbarazzo sul fronte dei presidi costituzionali, tende a essere ormai percepito come un ingiustificato e pervicace tentativo di continuare ad utilizzare le maniere forti. Tuttavia, in un contesto globale in cui la reale e contingente emergenza è rappresentata da un aumento incontrollato del costo della vita e da un tessuto economico e produttivo ancora troppo fragile, l'eccesso di prudenza può essere scambiato per accanimento ingiustificato, ingenerando ulteriori e pericolose tensioni.

Mi pare di capire che sia giunto, infine, il momento di superare, con spedita e non equivoca gradualità, la fase delle restrizioni, guardando con fiducia alle scelte operate anche da altri Paesi e non dimenticando che il lavoro, l'istruzione e la socialità in genere sono diritti che vanno tutelati e garantiti al pari della salute. Dobbiamo evitare di prestare il fianco, con le nostre scelte politiche, ad atteggiamenti anche indirettamente o inconsciamente discriminatori, aggravati o addirittura causati da un approccio non sempre serenamente obiettivo, perché contaminato dall'esigenza di trasformare in spettacolo persino il dibattito scientifico. Non possiamo permetterci di penalizzare la ripresa economica, adottando misure che sono state necessarie, ma che devono rappresentare un estremo rimedio. Il Paese e l'intrapresa economica vanno sostenuti, ma soprattutto hanno bisogno di correre sulle proprie gambe, senza vincoli che non siano davvero giustificati.

È opportuno dunque analizzare i dati reali, gestiti in maniera corretta, trasparente e indipendente, senza pressioni o ingerenze sulla scienza e sulla politica per avvantaggiare l'una o l'altra fazione o, peggio, per trarre un indebito profitto. I cittadini vanno stimolati al dialogo e al confronto, non assoggettati all'imposizione e la politica deve saperlo fare, assumendosi le proprie responsabilità, giammai delegando ad altri le decisioni che le competono.

Nel rispetto dei canoni di adeguatezza e ragionevolezza, è necessario pertanto riportare con coraggio, determinazione, forza e fiducia il tessuto economico, sociale e produttivo verso la normalità. Solo così si potrà rendere un buon servizio alla collettività, pacificando gli animi e superando ogni insicurezza e timore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, ci facciamo carico di garantire un minimo di decoro al dibattito che segue questi provvedimenti, che arrivano dal Governo in modo difficile da aggettivare. Per l'ennesima volta, arriviamo a esaminare in Aula un provvedimento importantissimo, che incide sulla vita quotidiana degli italiani in modo stringente e tale da condizionarne non solo gli atteggiamenti, ma anche il vivere quotidiano e persino il mangiare. E chiariremo poi perché dico questo.

Ci arriviamo ancora una volta senza relatore e vedremo che cosa accadrà rispetto alla possibilità di discutere in Aula gli emendamenti. Questa mattina in Commissione, ovviamente, per il sovrapporsi degli orari e dei calendari non è stato possibile affrontare gli emendamenti, non abbiamo neanche esaurito l'esame dell'articolo 1. Tutto questo, insomma, sta diventando veramente una prassi sconsiderata e devo dire che fortunatamente c'è il Gruppo Fratelli d'Italia che, come stamattina e come in altre occasioni - vorrei dire come sempre, da quando il Governo si è insediato - garantisce al Parlamento almeno un minimo di decoro. Lo stiamo facendo anche in queste condizioni, sapendo che parliamo a beneficio del Resoconto stenografico. Lo facciamo a prescindere da ogni altra considerazione, perché evidentemente abbiamo ben chiaro quali sono il nostro ruolo e la nostra responsabilità e rispondiamo, come sempre, agli italiani.

In questo provvedimento ci sono - come ho detto - numerosi passaggi e mille incongruenze. Moltissimi passaggi, tra l'altro, sono anacronistici. Stiamo infatti convertendo e confermando scadenze superate: in questo provvedimento ci sono scadenze del 28 febbraio che convertiamo oggi, il 2 marzo, e lo facciamo, evidentemente, a beneficio di quello che è accaduto. In una condizione normale, un Governo normale avrebbe invece dovuto cambiare questi provvedimenti e renderli compatibili con la conversione dell'Assemblea, cosa che si è sempre fatta e che evidentemente non trova più spazio negli atteggiamenti e nelle posture - per usare un termine che ho sentito ieri - di questo Governo che si atteggia a *ras*.

Sono quattro i punti che intendo trattare in particolare, perché servirebbe un'ora per trattare tutto quello che è contenuto nel provvedimento. Fra questi quattro, il più importante - a mio avviso - è il riconoscimento della parte alimentare dello stipendio. Ne abbiamo parlato anche in Commissione, perché su questo almeno siamo riusciti a scambiare qualche idea. Stiamo mancando di riconoscere la componente alimentare insopprimibile dello stipendio di chi è sospeso dal lavoro perché non ha provveduto alla vaccinazione, mentre - per fare un esempio - questa parte alimentare dello stipendio viene riconosciuta ai mafiosi, agli assassini o a tutti coloro i quali - dipendenti pubblici - sono sospesi dal servizio in attesa del percorso processuale che li vede imputati per reati gravissimi, anche odiosi. Ebbene, a quelli vengono riconosciute l'indennità e la parte alimentare dello stipendio, ma a coloro i quali sono sospesi dal lavoro e dallo stipendio perché non hanno provveduto alla vaccinazione non viene riconosciuta la parte alimentare dello stipendio. È così, Presidente, non viene riconosciuta. *(Applausi)*. C'è gente che non arriva a poter garantire alla propria famiglia la spesa alimentare. Mi sembra di vedere l'incredulità negli occhi dei colleghi che ascoltano - pochi a dire il vero - ma vi garantisco che questo accade: esistono anche emendamenti della parte politica della Presidente che hanno tentato di far capire al Governo che non si può continuare così.

Vi è un altro argomento, anch'esso paradossale: ci accingiamo per quanto possibile - l'abbiamo detto ieri e ripetuto - ad accogliere i profughi di questa sciagurata guerra dentro l'Europa e alle porte dei confini nazionali. Ebbene, numerosi di questi soggetti sono vaccinati con lo Sputnik: avete fatto questa considerazione banale? Vi rendete conto che quello è un vaccino che ha la stessa tecnologia e le stesse risultanze di effetto e di validità dei vaccini che abbiamo inoculato in Italia, come Pfizer e Moderna, ossia vaccini ad mRNA? Eppure, non riconosciamo a chi ha ricevuto il vaccino Sputnik la copertura del *green pass*. Quindi, che cosa faremo con questa gente? Li rivacciniamo di nuovo oppure li lasciamo senza *green pass*, con tutto quello che comporta? Che cosa accadrà a questa gente che arriva da quel territorio di guerra e sopraffazione?

Deposito a beneficio dell'Assemblea un altro argomento, e ci sono emendamenti che trattano di queste materie. Abbiamo lanciato il vaccino Novavax, un vaccino proteico, presentato come il vaccino dei verdi, il vaccino di tutti i coloro i quali non si erano vaccinati finora perché non si fidavano o non si affidavano a quello che gli avevamo raccontato riguardo alla validità dei vaccini fino a questo momento utilizzati. Ebbene, il vaccino Novavax è un fallimento, nel senso che tutte le Regioni l'hanno messo a disposizione, ma non c'è accesso a questo vaccino; e ormai è registrato ampiamente. Accade quindi, colleghi, che quello che si doveva fare fin dall'inizio, ancora oggi non lo stiamo facendo; ancora oggi pensiamo di voler costringere la gente a vaccinarsi anziché convincerla. E come è possibile convincere la gente a vaccinarsi, collega Sileri? È possibile attraverso i medici di medicina

generale. Recentemente, abbiamo tenuto un'audizione in Commissione con i rappresentanti sindacali dei medici di famiglia, i quali hanno dichiarato che nessuna Regione ha messo a disposizione dei medici i tabulati dei loro assistiti che non sono coperti dal vaccino; non c'è stato *feedback*, non c'è stata collaborazione, non c'è stato coinvolgimento della figura principale a cui il cittadino deve affidarsi. A chi si deve affidare il cittadino? Alla Gruber e a «Otto e mezzo»? A chi si deve affidare il cittadino se non al suo medico di famiglia? Ebbene, i medici di famiglia sono stati sempre, costantemente, anche in questa circostanza relativa al vaccino Novavax, esclusi da ogni operazione di convincimento e di coinvolgimento dei cittadini tuttora non vaccinati.

Signor Presidente, sono passati nove minuti e venticinque secondi.

PRESIDENTE. Ha dieci minuti e la avviso che mancano trentacinque secondi. Non si fida della campanella?

ZAFFINI (*FdI*). Ho ancora quaranta secondi.

Ultima considerazione e poi mi avvio a concludere, signor Presidente. Tanto non credo che ci sarà particolare traffico negli interventi di questa mattina.

PRESIDENTE. Le do un altro minuto. Si avvii alla conclusione.

ZAFFINI (*FdI*). Passiamo alla vicenda della ventilazione delle aule. Ancora oggi, dopo due anni di pandemia e in queste giornate particolarmente fredde anche a Roma, stiamo ventilando le aule delle scuole dove mandiamo i nostri ragazzi attraverso l'apertura delle finestre. Se questo è accettabile in un Paese civile e moderno, lo lascio considerare a voi. Abbiamo approvato degli emendamenti che riguardano la possibilità di adeguare le aule con la ventilazione meccanica forzata nei plessi scolastici, ma questi provvedimenti non trovano riscontro nelle circolari e nei regolamenti che il Governo deve attuare; lo deve fare oggi, subito, non tra tre o sei mesi. Ma tutto questo non c'è e in compenso portate in fase di conversione e approvazione dell'Assemblea del Senato e nei due rami del Parlamento provvedimenti scaduti il 28 febbraio.

Io credo, signor Presidente, che a tutto questo bisogna dare un taglio. L'ha detto il Presidente della Repubblica. Non lo dice il povero senatore di campagna, ma l'ha detto il Presidente della Repubblica. Bisogna dare un taglio e, se non lo fa la Presidenza del Senato, constatato che il Governo di queste attenzioni non ne ha, chi lo deve fare? Io mi domando e vi domando: chi lo deve fare?

Chi è che deve richiamare ognuno al senso di responsabilità consono al proprio ruolo e a esercitare fino in fondo le proprie prerogative, come prevede il percorso costituzionale, e non oltre? Stiamo ampiamente andando oltre, signor Presidente. È ora di farla finita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

[GRANATO](#) (*Misto*). Signor Presidente, questo decreto è fuori tempo massimo ed è fuori luogo, totalmente, innanzitutto perché si fonda su dati vecchi, che risalgono al 5 novembre e al 12 dicembre 2021. Il decreto, per sua natura, ha una durata provvisoria e, quindi, non c'è assolutamente necessità di convertirlo in legge, laddove le evidenze di questo periodo ci dicono che è assolutamente insensato farlo.

È insensato, perché è un accanimento contro persone che hanno deciso di non vaccinarsi, scientemente, o perché non lo possono fare per ragioni di salute o perché non si sentono tutelate da questi prodotti, che non hanno seguito un *iter* sperimentale regolare. E ne hanno tutto il diritto, perché glielo riconoscono le convenzioni internazionali: glielo riconosce la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea, glielo riconosce la Convenzione di Oviedo; glielo riconosce anche il Regolamento 2021/953, che è un atto sovraordinato rispetto anche al nostro ordinamento, perché è un regolamento europeo e, quindi, direttamente applicabile e operativo nel nostro ordinamento, il quale impone la non discriminazione anche in caso di scelta di non vaccinarsi.

Questi prodotti vengono imposti anche a persone che hanno una immunizzazione più aggiornata rispetto a quella che può offrire questo vaccino. Non si può, infatti, sostenere che chi ha contratto il virus successivamente all'uscita del vaccino non abbia una immunizzazione più aggiornata. Quindi, è assurdo che questa persona si sottoponga oggi a delle vaccinazioni che non la tutelano in ogni caso. Questo anche laddove, chiaramente, le stesse case produttrici neghino di conoscere i dati circa l'efficacia di tali prodotti. Di questi prodotti conosciamo, però, i rischi, e cioè gli effetti avversi, che

sono tantissimi. Sono circa quattro milioni i casi di effetti avversi in Europa e sono quasi 40.000 i decessi correlati o avvenuti in prossimità della somministrazione di detti prodotti.

Con queste premesse si vuole confermare, convalidare e trasformare in legge un decreto che praticamente conferma un obbligo vaccinale per le persone over cinquanta, fuori da ogni parere del Comitato tecnico-scientifico, che non si è nemmeno espresso, perché non può esprimersi, perché questo decreto non ha alcun fondamento sanitario. In premessa esso dice il falso, perché nessuna emergenza sanitaria può essere assolutamente contenuta con i provvedimenti previsti in questo decreto.

L'emergenza sanitaria è finita ovunque, ma rimane in Italia fino al 31 marzo. Questa è un'assurdità solo nostra, fatta perché bisogna accanirsi per affermare un fondamentalismo vaccinale su prodotti commerciali, che hanno un valore soltanto finanziario.

Questo è ciò che si sta facendo palesemente - come conferma ciò che ha detto il senatore Zaffini - per il Novavax, un prodotto italiano che in tutti i modi viene boicottato. Questi prodotti devono essere invece assolutamente imposti con la violenza. La terza dose non è mai stata sperimentata e, quindi, non ha seguito alcun *iter* sperimentale, la quarta men che mai. Oltretutto in Israele ci sono casi che ci dicono che questi prodotti alla fine non sono efficaci a contenere né i contagi, né le ospedalizzazioni e nemmeno i decessi per Covid. Ciononostante, si procede sulla stessa linea fino al 15 giugno, secondo voi e secondo anche tutti quelli che hanno parlato. È assurdo: ci sono dei senatori della maggioranza che si sono espressi contro, hanno già detto che il decreto-legge è fuori luogo e fuori tempo. Eppure, oggi che faranno? Voteranno la fiducia? Come ieri hanno votato per la risoluzione di maggioranza, pur dichiarandosi contro la guerra? Confermeranno così una linea folle che ci sta portando simultaneamente a una guerra, a una carestia, perché di fatto siamo in una crisi energetica allucinante. E andremo anche in crisi alimentare, perché probabilmente non avremo più il grano che ci proviene dall'Ucraina e, quindi, dovremo cercare altri canali di rifornimento con una maggiorazione dei prezzi, e a una crisi economica gravissima che riguarda l'economia dei territori, l'economia reale. Nonostante ciò, si continua a voler tenere in piedi un Governo che sta facendo solo danni all'Italia e a votare provvedimenti che sono uno più folle dell'altro; sono veramente opera di psicopatici, criminali...

PRESIDENTE. Senatrice Granato, la devo richiamare sull'attenzione e sulla cura delle parole. La ringrazio. Questo è un richiamo formale.

GRANATO (*Misto*). Perfetto, ci siamo abituati.

Purtroppo noi siamo un intero Paese in balia di una maggioranza che, come un automa, non fa altro che approvare provvedimenti presa dalla fretta di portare avanti un'agenda, che solo lei conosce, perché noi purtroppo non abbiamo la fortuna di conoscerla. Ciò sta portando il Paese, anziché fuori dai problemi, all'autodistruzione. È di questo che si parla. Quale senso di responsabilità state esibendo di fronte ai cittadini italiani, votando convulsamente provvedimenti su provvedimenti che non fanno altro che peggiorare e aggravare la situazione di un'intera Nazione? Quale senso di responsabilità state esibendo? Voi come maggioranza volete tenere in piedi questo Governo e questa legislatura. Ma a cosa serve tenere in piedi una legislatura che sta legiferando in questo modo? Il ruolo del Parlamento è stato completamente cancellato. Ci sono addirittura colleghi che oggi non potranno votare, così come non hanno votato l'altra volta, a causa del folle obbligo vaccinale per i cinquantenni. Forse è per questo che lo volete mantenere, per costringere tutti questi colleghi a non poter votare. Il loro accesso è infatti impedito dall'esibizione di una tessera che non ha alcun valore costituzionale e limita il loro mandato attraverso un atto burocratico amministrativo che in questi luoghi è inammissibile. Quando siamo stati eletti, gli assistenti parlamentari hanno dovuto imparare a memoria i nostri volti, perché noi non dovevamo esibire neanche un documento di riconoscimento, e adesso imponete a tutti i parlamentari l'esibizione di una tessera che non attesta nulla, non attesta alcuna sicurezza sanitaria: attesta solo l'obbedienza cieca e folle a norme che non hanno alcun senso, che sono soltanto il simbolo di un potere autoritario che state imponendo.

Avete trasformato la nostra Repubblica parlamentare democratica fondata sul lavoro in una Repubblica autoritaria fondata sull'emergenza. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, vorrei chiedere di correggere, a beneficio del Resoconto stenografico, un mio errore nell'esposizione dei miei concetti: lo Sputnik è un vaccino a vettore virale e non a mRNA. Ho sbagliato nell'illustrarlo.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa sua precisazione.

È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

**BINETTI** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, abbiamo già sentito nei pochi interventi svolti tante posizioni diverse. Qualche punto di contatto critico ce l'abbiamo tutti per l'affollamento con cui i provvedimenti si stanno sovrapponendo gli uni agli altri per cui, quando arrivano alla nostra attenzione, in certi casi alcune delle norme che contengono sono già superate; la qual cosa dà una sensazione di estraneità.

Non voglio entrare nel merito della lettura puntuale del decreto-legge per ricavarne gli elementi che avrebbero potuto essere per così dire migliori. Voglio concentrarmi su due obiettivi importanti, il primo dei quali - come abbiamo ripetuto tante volte in questa legislatura - è il diritto alla salute.

Mai come in questa legislatura abbiamo saputo, voluto e potuto porre il diritto alla salute al centro del dibattito generale. Lo abbiamo voluto fare in una dimensione molto particolare, che è il diritto alla prevenzione. Non dimentichiamoci, infatti, che tutta la grande operazione di vaccinazione non è altro che una gigantesca operazione di vaccinazione; mai nella storia dell'Italia e neanche del mondo si era fatta un'operazione di prevenzione attraverso la vaccinazione di questa portata. Questo credo che vada a onore di coloro che l'hanno programmata, voluta, sostenuta e accettata nella singolarità della loro persona.

Quando si parla di prevenzione si parla di due elementi molto importanti: la tutela della propria salute e la tutela della salute delle persone che ci stanno accanto. Questa è la grande forza della prevenzione: sapere che non sto perseguendo egoisticamente un mio personale beneficio, ma sto solidalmente facendomi carico anche della salute delle persone che mi stanno accanto.

Proprio per questo, colleghi, Presidente, membri del Governo, per l'importanza e per l'enfasi che è stata messa in questa legislatura sul diritto alla salute ottenuto attraverso la prevenzione - un approccio molto alto come sguardo sulla salute pubblica - mi auguro che, per quella ricchezza che ci conferisce il sapere traslazionale, questo stesso atteggiamento possa essere proiettato su tante altre patologie.

La concentrazione dell'interesse di tutto il sistema nei confronti della lotta al Coronavirus, infatti, ha fatto sì che abbiamo lasciato nell'ombra, in qualche modo marginalizzandole, altri tipi di patologie, altre forme di prevenzione. Penso a una per tutti: gli *screening*, da quello neonatale a quelli oncologici. Mi riferisco a tante forme per cui la medicina ha potuto fare passi positivi in avanti proprio in virtù di aver messo a fuoco il massimo delle strategie possibili per evitare che la malattia arrivasse, avendole chiuso la porta in faccia.

Il diritto alla salute attraverso la prevenzione è una conquista positiva di questa legislatura ed è una conquista che il decreto-legge al nostro esame conferma in modo chiaro e inequivocabile.

Ma il provvedimento in esame fa due passi avanti, ricordando, accanto al diritto alla salute, altri due diritti. Il primo è il diritto all'istruzione: il decreto-legge si occupa con grande dettaglio di ciò che succede nelle scuole e di come la prevenzione debba essere portata nella scuola; a volte lo fa con un'attenzione così minuta, così puntuale, così precisa, così difficile anche da governare, proprio per la quantità e la qualità delle eccezioni che prende in considerazione, che - dobbiamo riconoscere - è la risposta a una critica che - in modo direi condiviso - abbiamo mosso tutti rispetto al rischio che noi ritenessimo di poter soddisfare il diritto dei bambini all'istruzione soltanto attraverso la famosa didattica a distanza. Per evitare la didattica a distanza si è moltiplicata l'attenzione alla prevenzione all'interno della vita scolastica, cercando di identificare e di selezionare, quasi in maniera chirurgica, i casi che potevano creare il problema e minimizzare la condizione di rischio, riducendo la frequenza scolastica dei bambini invece di chiudere inevitabilmente tutta la scuola. L'abbiamo fatto dai più piccoli fino all'università, laddove molti dei nostri giovani hanno imparato che quel livello di autoregolamentazione e di consapevolezza critica del fatto che la tutela della propria salute è un impegno tra i più alti sotto il profilo sociale, politico, cittadino (la famosa educazione civica) comincia

anche vaccinandosi e tenendo presenti i segnali di allarme quando - per esempio - c'è un tampone positivo.

Abbiamo poi messo in evidenza anche l'altro grande diritto: il diritto al lavoro. L'abbiamo fatto garantendo la qualità della vita e la salute delle persone che andavano a lavorare. E, ancora una volta, l'abbiamo fatto cercando di spezzare il circuito in cui la cultura del nostro tempo ci sospinge continuamente, che è il diritto individuale, ponendo in evidenza il dovere sociale. Quindi, nei posti di lavoro abbiamo alzato il livello della sensibilità rispetto all'obbligo di una vaccinazione che fosse a tutela delle persone fragili. Quando abbiamo previsto che oltre i cinquant'anni tutti dovessero essere vaccinati, abbiamo stabilito una misura non punitiva, ma di consapevolezza, che esorta a prendersi cura della propria salute e della salute di chi ci sta accanto, senza per questo rinunciare a quella straordinaria esperienza umana che è per tutti noi la possibilità di lavorare, che non è soltanto la possibilità di fare delle cose, ma è anche la possibilità di stare con le persone e di attivare processi di creatività intellettuale, di collaborazione e servizio. Il lavoro significa molto, come grande laboratorio di esperienza umana. Chi è stato a casa nei famosi mesi del *lockdown* duro sa quanto era difficile realizzare un lavoro che conservasse tutta la sua dimensione di ricchezza umana, di collante della coesione sociale.

Il decreto-legge in esame, nella misura in cui sottolinea il diritto alla salute, il diritto all'istruzione e il diritto al lavoro, stabilisce una sorta di triangolazione molto importante, nella quale si inquadra tutto il nostro sistema di vita, personale e sociale, privato e pubblico; tutta la nostra vita è sfaccettata su questi tre grandi diritti. Attraverso il diritto all'istruzione (spesso anche il diritto all'istruzione dei nostri figli e dei nostri nipoti), noi sappiamo che stiamo facendo un lavoro prezioso di trasferimento di competenze, di sensibilità, di possibilità di imparare a dialogare con gli altri. Siamo sottraendo il bambino a quella forma di isolamento proprio della realtà virtuale, in cui lui e il suo schermo diventano quasi il sottoprodotto di un'esperienza umana che ha bisogno, invece, di toccare e vedere le cose, che ha bisogno anche di ascoltarle direttamente.

La conoscenza mediata dal video, come il lavoro mediato dal video, possono in certi momenti essere una risposta positiva; possono contribuire a risolvere alcuni problemi, ma non possono sostituire le esperienze di realtà di cui ognuno di noi ha bisogno.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, il decreto-legge in esame ha, come sempre, molte aree positive e alcune nicchie di difficoltà. La principale è dettata sicuramente dalla rincorsa al decreto-legge, che fa sì che si crei un affastellamento di norme e una sofferenza per tutti. Il fatto che il 31 marzo termini il periodo di emergenza la dice lunga anche come risposta a tante delle cose che sono state dette. Il presidente Draghi, come segno di equilibrio, nella misura in cui ha ricordato che il periodo di emergenza da guerra si estende al 31 dicembre, ha anche detto che l'emergenza da Covid si concluderà con il 31 marzo. Si tratta di un'operazione coraggiosa e intelligente, di cui gli siamo grati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romagnoli. Ne ha facoltà.

[ROMAGNOLI](#) (*M5S*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, non intervengo quasi mai in Aula, perché ascolto e mi faccio un'idea di tutte le cose di cui discutiamo e spesso sono d'accordo o in disaccordo con quello che viene detto. Oggi però devo farlo, perché la medicina mi ha salvato la vita più volte. Per fortuna sono vaccinato e per fortuna c'è stato un intervento celere della medicina per creare i vaccini che hanno aiutato tutti a venire fuori da una situazione drammatica. Sentivo pertanto l'obbligo di intervenire e di dire a tutti quello che ho toccato con mano.

Ovviamente empatizzo e conosco benissimo tutte le difficoltà che hanno incontrato le persone, le famiglie, i ragazzi, i lavoratori; difficoltà sostanziali che hanno messo a dura prova tutti; comprendo quindi anche i toni. Come diceva la collega Binetti poco fa, abbiamo avuto interventi anche pesanti, difficili, a volte insulti. È tutto comprensibile. Ascoltiamo tutte le voci: nei territori sentiamo persone che ci dicono di tutto e di più; ma dopo si va a toccare con mano quello che succede negli ospedali, come le persone che muoiono senza poter respirare. Allora si cambia punto di vista su tante cose. Ci sono persone che muoiono all'improvviso.

Finalmente oggi si parla di riduzione delle limitazioni e di un lento ritorno alla normalità. Parlo di

lento ritorno alla normalità, perché bisognerà comunque prestare attenzione a quello che faremo, a dove andremo e a come ci comporteremo. Dovremmo avere imparato tante cose da questo periodo sui dati scientifici e ospedalieri, sulla situazione reale dei contagi, soprattutto sulle strutture mediche che sono fondamentali per la salute di tutti, e non di qualcuno.

Finalmente - direte voi - si tratta di un intervento con delle cose positive. No, assolutamente, perché questa emergenza lunga due anni ha evidenziato tutte le carenze della nostra società. Questa situazione di emergenza ha evidenziato carenze nella sanità, nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e potrei andare avanti tantissimo. In questo periodo abbiamo visto gli Stati subire un blocco totale delle loro economie, giustamente investire velocemente miliardi per far fronte alla situazione critica. Allora mi chiedo: e se fosse stato così per il tumore? Al riguardo rivolgo un invito al signor Sottosegretario: stiamo aspettando dal 2019 i decreti attuativi del Registro nazionale dei tumori, che è fondamentale per la vita di tutti. (*Applausi*). Oggi avremmo un'altra situazione se avessimo investito le stesse risorse e le stesse energie, perché abbiamo il *know how* e i soldi non possono essere un limite per la società e la dignità umana.

Oggi invece la situazione qual è? La gente non ha potuto avere l'unica cosa che - per esempio - si può fare contro il cancro, che è controllarsi. Anche le semplici risonanze magnetiche sono state rimandate - il Sottosegretario lo sa - e questo ha portato a un aumento incredibile dei casi di tumore nel mondo, perché non ci sono stati i controlli, perché i reparti erano pieni, perché c'era il Covid. Quindi, pensiamo e riflettiamo bene su quello che diciamo e su quello che è successo sotto i nostri occhi.

In questo periodo abbiamo visto le persone scagliarsi l'una contro l'altra - io sono no vax, io sono sì vax, per me è tutto finto, io ho paura, eccetera - senza rispettare più niente e nessuno, urlando e insultando chiunque. Il tutto è avvenuto mentre il mondo andava in rovina e avrebbe richiesto maggiore unione e umanità, come vediamo anche oggi.

Torniamo ai vaccini. Essi hanno scientificamente ridotto gli effetti del Covid e delle sue varianti: questo è sotto gli occhi di tutti. Parliamo di un virus che ci ha colpiti di sorpresa, creando conseguenze enormi e sottolineando che tante cose abbiamo ancora da imparare per affrontare situazioni estreme. Di certo, in questo momento, c'è una sola cosa da dire: a me personalmente e a migliaia di persone, anche in questa sede, in estrema e drammatica difficoltà, ci hanno aiutato e salvato la vita dei supereroi che oggi chiamiamo infermieri, OSS, dottori, operatori (*Applausi*): insomma chiunque abbia messo a rischio la propria vita per salvare la nostra, quotidianamente, mettendo a rischio anche la propria famiglia. Questo hanno fatto quelle persone. C'è chi gioca su questo ed è una cosa vergognosa, secondo il mio punto di vista. Credetemi: non per cattiveria, ma chi non l'ha vissuta non può capire tutto questo.

Un ultimo pensiero: ci siamo trovati di fronte all'obbligo di ridefinire noi stessi e chi siamo, nelle relazioni obbligatoriamente deprivate, assenze scoperte o riscoperte, presenze mai valutate prima o poco osservate nell'interezza, tante parti del sé che hanno avuto modo di emergere e, quindi, sono state messe a disposizione di un'elaborazione personale e intima. Ritroviamo il sé e ritroveremo un nuovo noi.

Mi avvio alle conclusioni, Presidente, con un semplice invito. Apriamo le menti e i cuori; impariamo qualcosa da questa difficile lezione, appresa a forza negli ultimi anni, e rendiamo omaggio al grande sacrificio fatto da tutte le famiglie, dai parenti, dagli amici e da tutti i cari persi in questo periodo, facendo vedere loro che oggi forse - e dico forse - siamo sulla strada per essere migliori. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

**D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento.** Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione del

decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, l'Italia ha sempre dato una buona prova nel contrasto alla pandemia e anche le scelte assunte da questo Governo sono state molto importanti: pensiamo semplicemente al modo in cui hanno permesso di gestire la terza ondata, rispetto ad altri Paesi. Adesso però siamo in una fase completamente diversa: la quarta ondata non ha fatto particolari danni, in parte grazie ai vaccini e in parte grazie alle misure introdotte con il decreto-legge al nostro esame, quando c'era il rischio di avere milioni di italiani in casa. Non a caso tutti i Paesi europei stanno dismettendo le misure emergenziali, con l'idea di tornare, nel giro di poche settimane, alla piena normalità. Per queste ragioni fa un certo effetto dover convertire oggi un decreto-legge che aveva senso i primi giorni di gennaio, ma che lo ha molto meno oggi, soprattutto se da parte del Governo non arriva un chiaro messaggio sull'allentamento delle principali misure.

Il nostro Gruppo è stato tra i primi, nel maggio 2020, a chiedere un allentamento, differenziando le Regioni in base al numero dei casi. Siamo stati i primi, un anno fa, a dire che la sperimentazione del certificato verde in Alto Adige era un modello per riaprire in sicurezza i luoghi chiusi e siamo stati i primi, lo scorso autunno, a chiedere misure più stringenti, seguendo il modello 2G austriaco, per spingere sulle vaccinazioni; così come in alcuni frangenti abbiamo chiesto espressamente al Governo di introdurre l'obbligo vaccinale. Questo per dire che non abbiamo mai avuto un approccio pregiudizievole e non ci siamo mai iscritti alla fazione degli aperturisti o dei favorevoli alle chiusure, ma abbiamo sempre ragionato in base alla situazione reale e lo stesso facciamo anche adesso. Non ci sono più particolari ragioni per tenere in vita tutta una serie di restrizioni, dopo la fine dello stato di emergenza. Non so se davvero siamo fuori dal Covid, ma quel che è certo è che, nei mesi più caldi, il virus rallenta la sua corsa: l'ha fatto già nel 2020, figuriamoci adesso che siamo quasi tutti vaccinati e che 10 milioni di italiani hanno già contratto il virus.

Dobbiamo alleggerire l'uso del *green pass*, eliminandolo per alcuni luoghi e tornando a quello base per tutti gli altri. Possiamo sostituire le mascherine ffp2 con quelle chirurgiche nei luoghi al chiuso, se non abolirle completamente questa estate. Dobbiamo fare soprattutto questa riflessione per le scuole: in età pediatrica - come ha detto anche il Comitato tecnico-scientifico - le ffp2 sono inadatte alle capacità polmonari dei bambini. Dobbiamo togliere tutte le limitazioni agli eventi, anche perché - come vediamo sui campi di calcio - la capienza ridotta porta non al distanziamento tra le persone, ma a una loro concentrazione in alcuni settori dello stadio. Dobbiamo fare una seria riflessione sulla quarantena, nell'idea che, se davvero il virus sta assumendo caratteristiche endemiche, va trattato come tale. Possiamo fare tutto questo e nel frattempo insistere nella campagna vaccinale, nella speranza che il nuovo vaccino Novavax aiuti a convincere qualche altro scettico.

Pertanto, oggi voteremo a favore del provvedimento in esame, ma lo facciamo nell'idea che la sua funzione sia sostanzialmente esaurita. Adesso bisogna ripartire e riavvicinarsi velocemente alla normalità. (*Applausi*).

**PARENTE** (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PARENTE** (*IV-PSI*). Signor Presidente, la recente terribile crisi ucraina sembra aver appannato l'impatto della pandemia. Eppure, sono due anni e oltre che il mondo e il nostro Paese sono stati e sono attualmente impegnati nella lotta contro il virus. Si avverte in questi giorni un forte senso di distacco,

almeno mediatico, sull'impatto della pandemia. Siamo dunque particolarmente soddisfatti per il fatto che oggi, nel pur breve esame del decreto-legge, è stato accolto un nostro ordine del giorno a proposito dell'emergenza sanitaria in Ucraina.

Sostanzialmente, il Governo è impegnato a facilitare un percorso sanitario per la popolazione ucraina già devastata dalla guerra e indebolita dai viaggi dal loro Paese di origine, in particolare per le famiglie che già generosamente ospitano e ospiteranno familiari provenienti dalle zone di guerra, offrendo accoglienza medica presso i nostri centri sanitari, fornendo ogni tipo di assistenza rispetto all'emergenza pandemica, sia sul territorio nazionale, sia nelle zone di guerra.

È purtroppo scientificamente provato che le guerre peggiorano le condizioni di salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di continuare a curarsi e soprattutto aumentano il rischio della diffusione delle malattie, specialmente quelle infettive. È purtroppo la storia delle pandemie. Già molte Regioni si stanno attrezzando per vaccinare le persone che arriveranno in Italia. Ricordiamo che l'Ucraina, purtroppo, è uno dei Paesi a basso livello vaccinale: soltanto il 33 per cento della popolazione è vaccinata con due dosi. Dico questo non per fare terrorismo, ma per prevenire anche la diffusione del Covid-19, che non è sparito, e soprattutto per proteggere e fare tutto quello che dobbiamo per non diffondere il Covid-19 intanto nella popolazione ucraina. Dalle immagini che ci arrivano vediamo che tante persone sono assembrate, purtroppo, nelle metropolitane e, quindi, è molto complicato gestire la situazione. Molte Regioni, però, sono state già allertate al riguardo e ribadisco che siamo particolarmente soddisfatti che questo ordine del giorno sia stato approvato.

Tornando alla situazione del nostro Paese rispetto ai contagi, è molto confortante che ci sia un calo nel numero dei ricoveri sia in terapia intensiva, sia nei reparti ordinari. Sono due anni che facciamo discussioni a volte senza contenuto scientifico e senza informazione, ma bisogna smetterla, perché è chiaro che questo risultato è dovuto a una seria campagna vaccinale, soprattutto dopo la nomina del generale Figliuolo, con il Governo Draghi. I colleghi ricordavano che oltre il 90 per cento della popolazione è vaccinata, per cui è innegabile che il popolo italiano, giustamente, abbia aderito alla campagna di vaccinazione. E anche le risultanze del *green pass* base e del *green pass* rafforzato sono sotto gli occhi di tutti nel calo della curva epidemiologica.

Naturalmente, siamo d'accordo con quello che si diceva circa l'opportunità di abbassare gradatamente le misure contenitive adottate finora. Il *premier* Draghi, non più tardi di ieri, pur in questo momento di difficoltà enorme causato dal conflitto, ha ribadito che il 31 marzo ci sarà il superamento dello stato di emergenza. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli e coscienti che in realtà non abbiamo ancora una deflessione completamente verticale dell'impatto della pandemia. Anche il nuovo vaccino magari ci aiuterà a convincere coloro che non si sono ancora avvicinati alla vaccinazione e si fa presente che, anche se il virus - come auspichiamo - diventasse endemico, questo comunque non eliminerebbe l'impatto che avrebbe sulla popolazione, soprattutto fragile. Se c'è una lezione che abbiamo dovuto imparare da questa pandemia, è che dobbiamo anticipare il virus, prevedere che ci possa essere una nuova recrudescenza e prendere per tempo le misure necessarie. Auspichiamo quindi che ogni cittadino e ogni cittadina - confido nel senso responsabilità della popolazione italiana - abbia un comportamento finalmente sereno e più libero, ma con prudenza. Sappiamo che la prudenza è la virtù dei forti e quanto abbiamo necessità di uscire più forti da questa pandemia. Il collega che mi ha preceduto, il senatore Romagnoli, parlava di un senso del sé che può diventare un senso del noi. Quindi, quello che occorre fare è anche un lavoro psicologico con sé stessi per uscire più forti dalla epidemia. Confidiamo quindi nella prudenza dei cittadini, per cui è chiaro che evitare assembramenti eccessivi o anche prestare attenzione a eventuali sintomi legati alla pandemia possono essere un segnale importante di autogestione e di conforto per le stesse strutture sanitarie.

Domenica scorsa abbiamo celebrato la seconda Giornata nazionale del personale sociosanitario. Ho avuto occasione di partecipare con l'ordine dei medici a questa giornata e abbiamo parlato con figli e familiari di persone morte a causa del Covid. Non possiamo dimenticare il dolore di tantissime famiglie.

Teniamo presente - qualche collega l'ha ricordato - che alla crisi pandemica si è aggiunta una crisi legata al conflitto attuale, a cui si aggiungeranno necessariamente restrizioni di tipo energetico. Due

grosse difficoltà come queste potrebbero creare seri problemi anche alla tenuta sociale, economica e sanitaria del nostro Paese. Inoltre, è bene ricordare che esiste anche il problema del *long Covid* - ne abbiamo discusso in Commissione sanità - di cui ancora non riusciamo a valutare completamente l'impatto. Conosciamo, però, molte persone che hanno avuto la malattia e presentano ancora dei sintomi, tipo astenia, difficoltà respiratorie e cardiovascolari, di cui non conosciamo ancora gli esiti e lo sviluppo. Da parte nostra, da parte della politica, dobbiamo avere una maggiore sorveglianza e prevenzione, soprattutto - per esempio - sul tema dei trasporti. Probabilmente dobbiamo fare ancora molto di più.

Siamo molto contenti che la scuola sia tornata in presenza. Siamo una forza politica che ha tanto insistito perché la scuola e l'università potessero tornare in presenza, perché anche in tale ambito i danni psicologici saranno misurati sul lungo termine. Recentemente è stato approvato anche il *bonus* psicologo dall'altro ramo del Parlamento e in questo Camera abbiamo avuto tantissimi emendamenti in materia.

Tra qualche giorno saranno trascorsi due anni dal *lockdown*; due anni terribili che hanno cambiato anche le nostre esistenze. Abbiamo perso il gusto della normalità e pian piano dobbiamo riprenderlo per uscire da una pandemia che ci ha lasciato anche degli strascichi psicologici. Naturalmente il Governo e il Parlamento in questo periodo hanno dovuto restringere o ampliare le misure a seconda dell'andamento della curva epidemiologica.

Anche il provvedimento contenuto nel decreto-legge che stiamo convertendo, l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, ricordo che è stato fatto in un momento in cui c'era la diffusione di Omicron 2, ed è stato fatto per proteggere le persone singole - le persone più avanti con l'età sono più fragili e non si può continuare a negare questi dati oggettivi - gli ultracinquantenni e tutta la popolazione. Altra lezione della pandemia che non dobbiamo dimenticare è che chi protegge se stesso protegge gli altri: questo è molto importante.

È stata quindi una misura necessaria. Nessuno di noi è contento per l'andamento delle conversioni in legge dei decreti-legge, perché anche noi oggi - la giornata lo dimostra - non abbiamo avuto la possibilità di intervenire con un'attività emendativa. Naturalmente l'augurio che tutti noi ci facciamo è che il Covid allenti la sua presa e che anche l'attività parlamentare possa ritornare ordinaria e normale. Naturalmente votiamo convintamente a favore del provvedimento in esame come Gruppo Italia Viva-P.S.I.. (*Applausi*).

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Fratelli d'Italia esprime voto contrario sia nel merito, perché noi vorremmo - come abbiamo chiesto più volte - l'abolizione del *super green pass*, sia perché ci ritroviamo di nuovo all'ennesima richiesta di fiducia da parte del Governo. Fratelli d'Italia è per il no alla fiducia a questo Governo, ma vorrei motivarlo.

Siamo contrari perché il Governo ha dimostrato la sua incapacità nella gestione della pandemia, anche perché - dobbiamo dirlo con chiarezza - vediamo che tutti i dati ci confortano da questo punto di vista. Abbiamo visto il calo dei contagi, il calo delle terapie intensive (ormai è nettamente sotto il 10 per cento), il calo dei ricoveri nei reparti Covid. Non riusciamo, quindi, a capire perché ancora oggi volete continuare sulla strada del *super green pass*. Dovreste invece prendere atto, anziché della narrazione e del racconto che questa maggioranza fa agli italiani, del fatto che la gestione della pandemia non ha avuto successo. Lo dico con grandissimo dispiacere. Purtroppo, l'Italia - come dicono i dati ufficiali, perché non è che lo dice Fratelli d'Italia - è tra i primi Paesi, in Europa e nel mondo, sia per mortalità che per letalità del coronavirus.

Questo dovrebbe far capire a tutti quanti che - come diciamo noi - forse degli errori nella gestione ci sono stati. Non voglio parlare di quante risorse, negli anni, siano state tolte alla sanità pubblica: sono oltre 37 miliardi. Se, invece, questi investimenti ci fossero stati, anche la gestione di questa pandemia avrebbe potuto dare risultati completamente diversi.

Ma veniamo ad oggi. I dati ci dicono che gli italiani sono stati straordinari nel farsi vaccinare, nonostante tutta la confusione, anche dal punto di vista della comunicazione, che questo Governo ha

fatto sui vaccini. Credo che tutti voi ricordiate cos'era successo con alcuni vaccini: prima over cinquanta, poi over sessanta, poi over quaranta, creando sicuramente confusione, paura, dubbi e domande da parte degli italiani.

Nonostante tutto questo, però, nonostante l'incapacità, da parte del Governo, di gestire anche la comunicazione e l'informazione coi cittadini italiani, oggi possiamo dire che gli italiani sono stati straordinari, perché oltre il 90 per cento ormai è vaccinato. Il Governo, allora, dovrebbe prendere atto che chi voleva vaccinarsi si è vaccinato e chi non l'ha fatto oggi non crediamo possa cambiare idea: magari lo farà una piccola parte, ma non tale da cambiare sostanzialmente i numeri dei vaccinati.

Ricordo, anche qui, la confusione fatta dal Governo, dando i dati sulla famosa copertura che dovevamo avere per essere sicuri che il virus circolasse meno tra gli italiani. Anche in questo caso, però, a oggi questi dati sono completamente scomparsi. Perché, allora, continuare con il *super green pass*? Perché continuare, oltretutto smentendo quello che è un principio fondante della nostra Carta costituzionale che, al primo articolo, recita che la Repubblica italiana si basa sul lavoro? Perché continuare, smentendo non solo la Carta costituzionale, ma anche quello che è stato fatto, che prima si poteva fare con i tamponi?

Tra i nostri emendamenti, che naturalmente sono stati bocciati, c'era proprio la richiesta dei tamponi salivari. Invece, voi oggi decidete che gli *over 50* non possono lavorare, non possono quindi ricevere uno stipendio, non possono dare continuità alla loro famiglia, perché appunto togliete loro lo stipendio. È una cosa gravissima, oltretutto in un momento come questo, veramente drammatico per le famiglie, con l'aumento del costo di luce e gas, con l'inflazione che sta arrivando in maniera molto pesante, in maniera trasversale, che quindi colpirà tutti. E voi continuate in questa decisione di togliere il lavoro, di togliere lo stipendio ai lavoratori *over 50*.

Io sono un po' basita, perché credevo che il sindacato, che in Italia, almeno a parole, si è sempre riempito la bocca con la difesa dei lavoratori, avesse qualcosa da ridire, invece è silente, sta zitto. La sinistra, che si è sempre riempita la bocca del fatto di essere dalla parte dei lavoratori, oggi, in quest'Aula, ancora una volta voterà a favore di questo provvedimento.

Soprattutto con gli atti, però, voi vi contraddicete, tra quello che votate e quello che volete. Vorrei riportarvi, infatti, a quando abbiamo eletto il Presidente della Repubblica e a tutti noi è stato chiesto, a prescindere dall'aver tutte e tre le dosi di vaccino, la prima, la seconda e il *booster*, di fare il tampone. E ci è stato chiesto la mattina stessa, perché doveva essere, non solo un tampone di terza generazione, ma anche fatto nelle ultime ore. Bisognava farsi il tampone perché altrimenti nessuno di noi avrebbe potuto accedere all'elezione del Presidente della Repubblica. (*Applausi*). Vi smentite da soli. Fate le cose e poi ne attuate delle altre. Come vi sentite davanti agli italiani quando per voi il tampone va bene oltre i vaccini? Quella mattina io non ho capito perché, nonostante avessi fatto tutti e tre i vaccini, dovevo sottopormi al tampone. C'è qualcosa nei vostri fatti e nella vostra narrazione che non torna e guardate che il tempo è galantuomo da questo punto di vista. La verità infatti verrà fuori e sarete smentiti dai fatti.

Perché continuate a non pensare a quelle famiglie, dove magari c'è solamente una persona che porta a casa lo stipendio e che non potranno mettere insieme il pranzo con la cena per i loro figli? Nonostante i dati che tutti voi conoscete e che vi ho ricordato, continuate a sbagliare.

Fratelli d'Italia non ci può stare e non perché siamo contro i vaccini; voglio dirlo con chiarezza. Non solo parla una persona che ha fatto naturalmente tutte e tre le dosi di vaccino, ma ricordo anche che noi abbiamo sempre detto che i vaccini erano assolutamente fondamentali nella lotta al Coronavirus perché salvavano dal cimitero e dall'ospedale, certamente non dal contagio.

Non voglio ricordare nemmeno quando il 22 luglio dell'anno scorso il presidente del Consiglio Draghi in una conferenza stampa disse a tutti gli italiani che il *green pass* dava la sicurezza di frequentare luoghi sicuri (*Applausi*), perché non era possibile il contagio. Quante bugie, quante cose avete raccontato che non erano giuste, che la scienza ha smentito. Dopo, molto dopo quello che noi dicevamo, non volendoci certo sostituire ai medici, avevamo ragione perché il vaccino non esclude dal contagio. È vero, e lo dico con forza, che esclude la malattia grave.

E allora oggi prendiamo atto della volontà del Governo di continuare a sbagliare; prendiamo altresì

atto, ancora una volta, che mettete la fiducia. Ricordo quando alcuni colleghi del MoVimento 5 Stelle dicevano che il ruolo del Parlamento doveva essere assolutamente centrale. Ancora una volta voterete invece la fiducia a un Governo che il Parlamento lo sta calpestando, che non mette in condizione tutti noi di fare il nostro lavoro nelle Commissioni e con la presentazione di emendamenti. Niente, tutto questo per voi non vale e poi, molto spesso, le vostre bocche si riempiono di una parola che si chiama democrazia. (*Applausi*).

**IORI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**IORI (PD)**. Signor Presidente, colleghe, colleghi, l'imprevedibile ha fatto irruzione nella nostra vita, prima con una pandemia ed ora con una guerra poco distante da noi. In queste ore tutta la nostra attenzione è rivolta a ciò che sta accadendo al confine orientale del nostro continente, dove la Russia ha deciso di intraprendere un'aggressione violenta contro uno Stato libero e sovrano.

Vorrei ribadire la nostra vicinanza ai bambini, alle donne, agli uomini che stanno soffrendo pene indicibili e alle persone bisognose di cura ed assistenza anche in relazione alla loro situazione vaccinale. Ecco, in questo quadro internazionale, così allarmante, continuiamo giustamente a fare il nostro lavoro che in questo caso riguarda l'altra grande emergenza del nostro tempo, la pandemia.

Il Governo Draghi ha affrontato la recrudescenza pandemica dei mesi scorsi con provvedimenti fortemente sostenuti dal Partito Democratico e fondati sui principi della gradualità, del rischio ragionato, della prudenza in relazione ai dati scientifici nazionali e internazionali, per cercare di preservare le nostre vite. Una scelta che - dobbiamo dirlo chiaramente - ha pagato, perché, nei mesi difficili tra novembre e gennaio, mentre molti altri Paesi erano costretti a richiudere o a tornare indietro rispetto alle iniziali aperture, noi abbiamo saputo gestire la fase acuta senza assumere misure draconiane che avrebbero ulteriormente penalizzato cittadini, imprese e famiglie. Il Covid, infatti, si combatte non con la propaganda, ma con un approccio serio e progressivo, basato sui dati e non sulle opinioni.

La campagna vaccinale - siamo terzi in Europa per dosi somministrate - ci ha consentito di fronteggiare con responsabilità i momenti difficili, ed è per questo che abbiamo sostenuto la necessità di introdurre l'obbligo vaccinale per gli *over 50*. Inoltre, l'estensione dell'obbligo vaccinale anche per il personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, degli istituti tecnici superiori; l'estensione dell'impegno delle certificazioni verdi per i servizi alla persona, per gli uffici pubblici, per i servizi postali, bancari, finanziari, per le attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali) sono alcune delle misure che hanno permesso concretamente di contenere i contagi, i ricoveri, i decessi e contestualmente hanno consentito alla nostra economia di ripartire.

Le nuove misure annunciate sono volte a permettere una progressiva *road map* in questa direzione, che tiene insieme la tutela della salute e la ripresa economica.

Secondo tema degno di attenzione è quello relativo al *green pass*. Conosciamo bene le polemiche - strumentali in tanti casi - che hanno riguardato questo strumento. Ebbene, alla Camera sono state introdotte modifiche che vanno lette in relazione al cambiamento del quadro epidemiologico attuale, molto diverso da quello in cui era stato varato il decreto-legge. Tuttavia, mi preme sottolineare che il *green pass* è stato uno strumento importante, che ha incentivato le vaccinazioni e offerto un messaggio chiaro ai cittadini che si sono comportati in modo responsabile. Ricordiamoci anche che il Covid ha avuto un effetto devastante indiretto su molti altri ambiti sanitari: gli *screening* oncologici, i trattamenti chemioterapici, la cura delle malattie croniche. Ebbene, i vaccini hanno consentito di ridurre la pressione sugli ospedali e, aumentata la platea dei vaccinati, si è potuto tornare a una gestione clinica che ha rimesso al centro le tante persone sofferenti in questi lunghi mesi. Ancora, l'introduzione del principio di diritto di continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, negli *hospice*; le nuove misure per gestire i casi posti dalle scuole nelle competizioni sportive e l'introduzione del principio del diritto di continuità sono i tantissimi nuovi elementi che danno il senso di serietà alla strada percorsa.

Mi voglio soffermare su una delle questioni più importanti: la scuola, che ha sofferto in modo davvero



significativo le conseguenze della crisi sanitaria. In questo senso, sono felice del lavoro che sta portando avanti il Partito Democratico e qui, al Senato, il nostro Gruppo. Segnalo in particolare due questioni: anzitutto è importante aver stabilito che le istituzioni scolastiche siano in ogni caso tenute a garantire e a rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione e di riorganizzazione delle attività.

La seconda è un segnale molto forte e importante, ossia l'istituzione del Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione, attraverso attività gratuite extrascolastiche, attività culturali, sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio, sostegno psicologico e pedagogico.

Il Covid-19 ha profondamente cambiato il volto della nostra comunità, rimettendo in primo piano la necessità di restituire centralità alla persona nella sua complessità e, di conseguenza, ripensando i servizi nella chiave della prossimità e della multidisciplinarietà.

In questo quadro, la scuola era e rimane un elemento fondamentale di ricostruzione e di sviluppo di comunità, perché è l'istituzione indispensabile per tenerla unita, farla crescere e permettere ai più giovani di partecipare, di essere inclusi nella vita collettiva.

Purtroppo la pandemia ha allargato le differenze e ha fatto emergere nuove fragilità nel tessuto sociale. Soprattutto i ragazzi hanno risentito degli effetti delle restrizioni, a partire dalla mancanza della didattica in presenza, che ha aumentato le disuguaglianze nei percorsi educativi, nelle possibilità di apprendimento e in quelle relazionali. Ricordiamo che ci sono 10 milioni di cittadini *under 18* che non hanno alcuna forma di sostegno, salvo il lavoro eccellente delle organizzazioni del terzo settore.

Ora la sfida nei prossimi mesi sarà proprio quella di rafforzare e ricostruire le alleanze educative, di allargare le reti di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e il terzo settore, con tutte le associazioni che operano sul territorio, dai centri sportivi agli oratori. Questo è lo strumento per potenziare l'offerta educativa dalla più tenera età fino a quella adulta: sostenere le famiglie, combattere la dispersione scolastica e la povertà minorile, ricucire il tessuto sociale rimettendo al centro la persona e la crescita.

L'incrocio di tutti questi mondi dovrebbe gravitare intorno alla scuola, costruendo dei patti educativi di comunità basati su due elementi indissolubili: la co-progettazione e la co-responsabilità dell'azione educativa. Dobbiamo trovare le strade per tornare verso i più giovani, co-costruire comunità per ripartire insieme.

Nel frattempo è urgente proseguire con la gradualità e la razionalità che hanno caratterizzato l'azione del Governo, perché la tempesta non è alle spalle e serve lungimiranza e visione. Il Paese ha bisogno di costruire il proprio futuro e non di una campagna elettorale permanente. Mi auguro che tutte le forze politiche dimostrino fermezza e responsabilità in questa direzione. (*Applausi*).

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, colleghe, Governo, oggi possiamo dire che la grande paura l'abbiamo lasciata alle spalle. La linea della prudenza e della gradualità sembra aver pagato. I giorni delle file chilometriche per i tamponi davanti alle farmacie, delle sirene delle ambulanze per gli ospedali, delle polemiche e delle manifestazioni di chi testardamente aveva deciso di non vaccinarsi sembrano lontani, anche perché in queste ore siamo tutti rivolti a un'altra emergenza drammatica, che mette in discussione la democrazia e la libertà nella nostra Europa. Ci troviamo a fronteggiare una guerra che è dentro i confini della nostra Europa; dovremmo dire "vicino" più che "dentro", ma nel nostro Paese vivono già decine di migliaia di donne e uomini ucraini a cui va la nostra solidarietà. Non li lasceremo soli a combattere la Russia di Putin che ha invaso il loro Paese.

Oggi siamo in Aula per esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 24 febbraio scorso, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Diciamoci la verità: tutti noi contiamo i giorni che mancano al 31 marzo, all'annunciata fine dello stato

di emergenza dovuto alla pandemia da Covid. Solo due mesi fa c'erano più di 108.000 contagi al giorno, che ieri si sono più che dimezzati (46.631); certo, i decessi sono ancora troppi (233), ma i dati che fanno ben sperare sono il tasso di positività, che è sceso all'8,8 per cento, e il numero dei ricoverati nelle terapie intensive e nelle aree mediche, che con costanza diminuiscono giorno dopo giorno: due mesi fa erano 14.600 i posti letto occupati nelle aree mediche, oggi sono 10.000; due mesi fa erano 1.500 i posti occupati nelle terapie intensive, oggi meno della metà (709).

Il bilancio di questi due anni di pandemia è drammatico: 155.000 morti, quasi 13 milioni di contagiati. Però siamo ottimisti - e soprattutto lo è la scienza - perché la campagna di vaccinazione ha funzionato e il vaccino ha salvato migliaia di vite umane. L'83,4 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario, l'85,45 per cento è parzialmente protetto e, considerando gli *over 12*, lo è il 91,24 per cento della popolazione.

Questo che ci apprestiamo a votare è il decreto-legge che introduce fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, esclusi ovviamente i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame e i soggetti che abbiano contratto il Covid.

Tuttavia, la misura che sarà ricordata del decreto-legge in esame è l'obbligo del *green pass* rafforzato, generato cioè esclusivamente da vaccinazione o da guarigione per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblico e privato e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Ho ascoltato la collega Santanchè, che accusa la Sinistra e i sindacati di non aver difeso i lavoratori. Eppure, proprio la linea del rigore, proprio il *green pass*, proprio i vaccini hanno consentito a questo Paese di continuare a marciare, hanno salvato le aziende, la nostra economia e quindi i lavoratori. Per questo non capisco questa sottolineatura della collega Santanchè. Sappiamo bene che è stata una misura dolorosa e tutti ci auguriamo che, con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo, si possano progressivamente eliminare molte limitazioni che questo comporta. Dico al rappresentante del Governo che io mi auguro che possa cessare il *green pass* rafforzato nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, bisogna essere chiari su un punto: fino a quando non lo dirà la scienza, la fine dello stato di emergenza non decreta di per sé la fine della pandemia; di certo si rivedranno i luoghi dove sarà necessario il *green pass*, ma anche oggi l'uscita dagli obblighi dovrà avvenire con gradualità. Non credo che sia già arrivato il momento di convivere con la malattia; certamente non è più necessario indossare la mascherina all'aperto, se non in caso di assembramento, ma al chiuso? Tra otto giorni, secondo il decreto-legge in esame, sarà consentito per esempio il consumo di cibi e bevande a teatro, nelle sale da concerto, al cinema, negli stadi che via via si stanno riempiendo.

Tutti noi vorremmo evitare queste misure. Tutti noi amiamo la libertà. Non è che chi sostiene o ha sostenuto la linea del rigore non ami la libertà. Tutti amiamo la libertà e tutti pensiamo che la salute di tutti sia stata la nostra ancora di salvezza, scritta nella Costituzione. Gli effetti della variante Omicron, contagiosissima, sono stati fronteggiati perché hanno funzionato vaccini e rigore. Ora possiamo guardare al futuro con più ottimismo, anche se i venti di guerra che soffiano sulla nostra Europa ci preoccupano tantissimo.

Nell'annunciare il voto favorevole dei senatori di LeU-Ecosolidali, vorrei sottolineare due punti, che pongo sempre all'attenzione dell'Aula nei miei interventi. È giunto il momento di riflettere insieme sulla necessità di procedere a una riforma della sanità. Se abbiamo retto, anche se con un bilancio drammatico di vittime, è perché abbiamo potuto contare sulla sanità pubblica, nonostante i tagli e la penalizzazione della medicina territoriale. Oggi, che stiamo uscendo dall'emergenza, dobbiamo sforzarci di dare organicità e di affrontare i nodi non risolti, per fare un salto di qualità. Infine, per tornare alla vita normale, dobbiamo mettere in sicurezza il pianeta e vaccinare tutti, anche le donne e gli uomini che vivono nei Paesi poveri, perché il Covid non conosce frontiere.

Dunque votiamo "sì" alla fiducia come senatori di LeU-Ecosolidali. (*Applausi*).

**MODENA (FIBP-UDC)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MODENA (FIBP-UDC)**. Presidente, Governo, colleghi, innanzitutto buon pomeriggio. Oggi dobbiamo esprimere ed esprimeremo convintamente un voto favorevole sul disegno di legge di

conversione del decreto-legge n. 1 del 2022. Ho ascoltato con attenzione il dibattito e ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi delle altre forze politiche. Devo dire da questo punto di vista che a volte, proprio perché si affrontano molti argomenti e probabilmente nella memoria se ne confondono i diversi aspetti, si avverte la difficoltà di mettere in fila tutto quello che è via via accaduto e le tante sterzate e richieste a cui abbiamo assistito. Una volta si protestava perché si doveva aprire; poi si protestava perché si doveva chiudere; poi si protestava perché le scuole erano aperte; poi si protestava perché erano chiuse; poi si protestava per il vaccino; poi si protestava perché magari non c'era l'obbligo per i medici.

Insomma, io credo che il punto fondamentale che ci induce a votare convintamente a favore di questo decreto-legge e della linea che il Governo ha tenuto nel corso degli ultimi mesi sia costituito dal fatto che si tratta di un puntello chiaro di un percorso, che è stato seguito da un anno a questa parte con la precisa volontà di tenere la barra dritta su determinate questioni.

Cosa significa tenere la barra dritta? Sulla vaccinazione gli italiani hanno risposto, come hanno detto i colleghi: l'89-90 per cento delle persone si sono vaccinate; evidentemente il richiamo alla responsabilità è stato accolto. Le scuole sono aperte (altro punto fermo) e soprattutto abbiamo una prospettiva molto chiara con riferimento alla fine dello stato d'emergenza.

I colleghi, nei loro precedenti interventi, hanno citato il 31 marzo e credo vada sottolineato che anche questa mattina, in Commissione, il Governo ha espresso parere favorevole su ordini del giorno, previa riformulazione, con riferimento alla data del 31 marzo come fine dello stato di emergenza e anche al cronoprogramma delle misure che dovranno essere assunte per uscire dalla situazione pandemica.

Credo dunque che questa sia la prospettiva più rilevante che dobbiamo tenere presente e che deve costituire la nostra prossima meta, per cercare di avere sempre in mente degli obiettivi precisi da perseguire. Dunque l'annuncio è stato fatto e a esso sono seguite altre dichiarazioni, e ci sono comunque i pareri resi questa mattina in Commissione: ciò significa quindi che dal 31 marzo non avremo più Regioni "colorate"; che cesserà l'obbligo di queste mascherine, che non sono ottimali da tenere, almeno all'aperto, e che poi, gradualmente ma inesorabilmente, sarà rivisto anche l'utilizzo dello strumento del *green pass*, che - a nostro avviso - ha garantito all'Italia di non chiudere e di lavorare. (*Applausi*).

Credo che a questo proposito vada ricordato anche il lavoro compiuto dal Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati. È vero che esaminiamo questi decreti-legge con rapidità, ma non dimentichiamo - perché la memoria non deve essere cortissima - che prima vivevamo di DPCM, che è stato richiesto espressamente che dai DPCM si passasse ai decreti-legge e che nei sessanti giorni necessari per la loro conversione è ovviamente possibile che le cose cambino e si modifichino.

Credo dunque che vada ricordato il lavoro parlamentare svolto dal Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati, che è stato positivo. Esso ovviamente rimarrà a livello normativo e non si tratta quindi di un lavoro sprecato. Sono stati approvati degli emendamenti, con riferimento in modo particolare all'assistenza delle persone con problemi di capacità cognitiva - penso al morbo di Alzheimer - e ciò per merito del nostro Gruppo. Sono stati quindi approvati degli emendamenti a tutela delle persone fragili e delle proposte emendative migliorative, per il recupero delle ore, in favore degli studenti che hanno perso ore di lezione. Quindi, a maggior ragione, il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame, perché ha potuto svolgere responsabilmente un'opera sicuramente migliorativa del testo.

Sappiamo perfettamente che il cammino è lungo e siamo talmente scossi da quello che è accaduto in Ucraina che a volte, nel parlare di pandemia, ci sembra di affrontare un problema più piccolo, rispetto a uno molto più grande. Vorrei dunque concludere il mio intervento con una riflessione semplicissima. Ho sempre rispetto delle opinioni altrui - come penso tutti i componenti dell'Assemblea - anche se non le condivido. Molto spesso si sente parlare di violazione delle libertà fondamentali, quando si parla del *green pass* o dei limiti che sono stati posti in ragione della pandemia.

Credo che quello che è successo e sta succedendo in Ucraina ci faccia capire che le parole vanno pesate. Quando si parla di libertà e di diritti violati o di dittature, forse è il caso di guardare bene cosa sono precisamente un diritto violato e una dittatura, e comunque una situazione di violazione delle

libertà. Possono esserci delle limitazioni imposte per il rispetto e soprattutto per la tutela di altri diritti e ci possono essere invece delle violazioni che sono un sopruso e una vera dittatura. (*Applausi*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi preme in primo luogo mettere in evidenza che sarebbe più opportuno, quando si discute un decreto-legge, parlarne direttamente e non magari in generale dell'importanza che hanno rivestito le vaccinazioni o il *green pass*, come ha fatto chi è intervenuto prima di me, ripercorrendo tutta la storia della pandemia.

Soffermiamoci piuttosto sul decreto in esame, che è stato emanato i primi giorni di gennaio, che noi ovviamente voteremo, perché è stata posta la fiducia e la voteremo per senso di responsabilità, come abbiamo sempre fatto, perché chiamati alla responsabilità abbiamo sempre risposto da persone e da Gruppo politico responsabile. È certo, però, che, se non ci fosse stata la fiducia e avessimo dovuto votare il provvedimento, probabilmente ci saremmo astenuti. Come già alla Camera dei deputati, infatti, abbiamo messo in evidenza alcune criticità di questo decreto-legge, a cominciare dal fatto che forse l'obbligo di vaccinazione per gli *over 50* e per i soggetti a rischio sarebbe stato meglio prevederlo un po' prima rispetto al 7 gennaio. Tra l'altro, questo provvedimento oggi diventa un po' anacronistico, perché due mesi fa poteva avere le sue giustificazioni sulla base dei dati molto allarmanti in termini sia di morti, sia di occupazione delle terapie intensive, sia di ospedalizzazioni, mentre oggi siamo - per fortuna - in una situazione completamente diversa.

C'è, però, un altro elemento che giustifica le nostre perplessità, perché si tratta di criticità che hanno messo in evidenza anche i nostri Ministri all'interno del Governo, ovvero la questione della DAD per i bambini non vaccinati. Questo decreto prevede che i bambini tra i cinque e gli undici anni che non sono vaccinati finiscano in DAD rispetto a chi è vaccinato. Questa è una discriminazione, anzi - parliamoci chiaro - è un obbligo mascherato che noi non abbiamo condiviso, innanzitutto perché stiamo parlando di bambini. (*Applausi*). Tra l'altro, qualcuno - lo dico al sottosegretario Sileri - ci deve spiegare perché c'è tutta questa insistenza sui bambini dai cinque agli undici anni solo in Italia, quando in tutta Europa si predica prudenza o quantomeno si consiglia la vaccinazione ai bambini se sono fragili, se hanno determinate malattie o se immunodepressi. Vorremmo capire per quale ragione questo accade solo in Italia, anche perché poi c'è un recente studio condotto in undici Stati degli Stati Uniti che mette in evidenza che i bambini tra i cinque e gli undici anni vengono ricoverati di più per l'influenza che non per il Covid, perché poi bisogna andare a verificare bene tutti i dati. Comprendiamo l'obbligo per gli *over 50* e per una fascia di popolazione che indubbiamente era particolarmente a rischio, ma questa insistenza sui bambini qualcuno ce la deve spiegare.

C'è anche un altro tema che è stato introdotto in questo decreto con un emendamento: la differenza di trattamento tra gli italiani e gli stranieri. Se uno straniero arriva in Italia e ha fatto due dosi di vaccino da più di sei mesi, basta il tampone e può benissimo entrare in albergo o andare al ristorante. Il cittadino italiano non può fare questo perché, se ha fatto due dosi o ha avuto una guarigione e sono passati sei mesi, gli scade il *super green pass*. È giusto dare una mano al turismo, ci mancherebbe altro - noi abbiamo il Ministro del turismo e siamo i primi a essere scontenti da questo punto di vista - ma non possiamo fare una discriminazione tra un cittadino europeo e un cittadino italiano. (*Applausi*).

Il punto - come dicevo - non è tanto questo decreto-legge in sé, ma è quello che succederà alla fine dello stato di emergenza. Signori Sottosegretari, signor ministro Speranza, se finisce l'emergenza cosa succederà dal 1° aprile? Questo cronoprogramma per cui si arriva gradualmente alla data del 15 giugno non sta in piedi: se il 31 marzo finisce l'emergenza, viene meno la base giuridica del *green pass*. (*Applausi*). Questo è ciò che dobbiamo mettere in evidenza. Altrimenti, il *green pass* diventa uno strumento politico e non più uno strumento sanitario. Se non siamo in emergenza, che ragione c'è di mantenere il *super green pass*, il *green pass* e altro? Anzi, sono gli stessi virologi che consigliano, visto che la situazione in questo momento è molto migliorata e si presume che a fine marzo sarà ancora migliore, di dare libertà ai cittadini, visto che non sappiamo a ottobre che cosa potrebbe capitare. Ci auguriamo che vada tutto bene e che la pandemia sia finita, ma possiamo pensare eventualmente a delle restrizioni se le cose dovessero non andare bene nel periodo autunnale. È questo

il periodo in cui garantire libertà e serenità a tutta la popolazione. È adesso il momento di farlo e non arrivare fino a giugno.

Cosa vuol dire togliere il *super green pass* per i ristoranti all'aperto? È una presa in giro. Fate le cose per bene, anche perché già adesso con lo stato d'emergenza delle sentenze del TAR del Lazio hanno sospeso il provvedimento di mancato stipendio a coloro che non vogliono vaccinarsi, perché i giudici ritengono necessario un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della salute e il diritto al sostentamento. In questa fase, con l'arrivo addirittura della guerra, con tutte le difficoltà economiche e l'aumento delle bollette, possiamo pensarla come vogliamo; ma, se uno non si vuole vaccinare, è irragionevole togliergli lo stipendio e non farlo lavorare. (*Applausi*). Ripeto: è irragionevole.

Signor Sottosegretario, tutti qui la pensano alla stessa maniera; quasi tutti. Non abusate della pazienza dei cittadini e del Parlamento, perché c'è un'unità di consensi. Dal 1° aprile arriverà qualche provvedimento in Aula e ci sarà qualche votazione dell'Assemblea. Quindi ditelo al ministro Speranza, tra l'altro fondatore del partito che si chiama Articolo Uno. L'articolo 1 della Costituzione dice che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». (*Applausi*). Ma lui è il primo a togliere il lavoro. Ricordateglielo, con eleganza e in modo garbato, perché conosciamo il suo carattere. Quindi, ci mancherebbe altro, usate tutte le precauzioni, ma ricordateglielo, visto che è tuttora segretario di quel partito.

Ho parlato dei risarcimenti, del fatto che questo è il momento giusto, di non abusare della pazienza degli italiani e del Parlamento, ma soprattutto ci tenevo a dire - è questo il tema - che in un momento particolare di difficoltà, di fase acuta della pandemia, ci sta che ci siano dei provvedimenti restrittivi. Ma se le cose vanno meglio e tutti pensiamo giustamente che dobbiamo combattere per difendere la democrazia e la libertà, cominciamo a difendere la libertà dei nostri connazionali. (*Applausi*).

Concludo dicendo, anche al Ministero in sé, che il Covid-19 c'è. Nessuno lo nega. Prudenza e cautela, ma non possiamo, come Paese, essere ossessionati dal Covid-19. Il risultato qual è? Il grido d'allarme delle associazioni oncologiche italiane, con gli *screening* che sono stati quasi tutti bloccati. Cito dei dati. Vi è il rischio che nei prossimi anni, da qui al 2040, ci sia un aumento del 32 per cento dei tumori, proprio perché non vengono fatti gli *screening*, per tutta una serie di motivazioni: perché bisogna fare il tampone e perché gli ospedali sono occupati da tutt'altro.

Lavoriamo su questo, così come lavoriamo sulla legge Lorenzin. Io ho presentato diverse interrogazioni e le ho fatte presentare anche al Capogruppo in 12a Commissione, senatrice Fregolent. La legge, approvata dal Parlamento il 22 dicembre 2017, prevedeva di apportare notevoli benefici alla ricerca sui tumori pediatrici. Tutt'ora, signori Sottosegretari e signori Ministri, non sono ancora stati emanati i decreti attuativi. Com'è possibile? (*Applausi*).

Giusta la battaglia, giusto tutto l'impegno. Io ringrazio il Ministero per tutto quanto è stato fatto nella lotta al Covid-19 e per tutto quello che continuate a fare. Colleghi, non esiste, però, solo il Covid-19. Si muore per tante altre patologie e sono tanti i bambini che avrebbero bisogno di quei decreti attuativi. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, nella valutazione di questo provvedimento, che oggi l'Assemblea sta discutendo e che approverà, non si può non considerare il fattore temporale, cioè la collocazione nel momento esatto in cui esso è stato programmato e deciso dal Governo.

Ovviamente, in quel momento la situazione epidemiologica della pandemia - come già ribadito da molti - le curve dei contagi e i tassi di occupazione delle nostre terapie intensive e dei posti letto Covid-19 nelle strutture ospedaliere davano, nell'insieme, segnali molto preoccupanti ed estremamente differenti da quelli attuali.

Essi, nell'insieme, non lasciavano intravedere quel graduale e progressivo miglioramento della situazione generale che, al momento attuale, ci pone in uno stato di relativa tranquillità e permette - da un lato - un progressivo e un graduale allentamento delle misure di contenimento precedentemente adottate; dall'altro, di guardare con fiducia al futuro e alla fine dello stato di emergenza, previsto per il

31 marzo 2022.

Dalla valutazione oggettiva dei dati rilevati e della realtà epidemiologica nelle diverse ondate epidemiche, nelle fasi di acutizzazione e nelle risalite dei contagi non si può non riconoscere il ruolo fondamentale svolto, in senso estremamente positivo, dal progredire della campagna vaccinale.

I diversi provvedimenti adottati, pur con le ovvie e oggettive difficoltà generali, collegate alla situazione economica, sociale e sanitaria del nostro Paese, hanno seguito una logicità e un percorso fondato sui dati scientifici e sui suggerimenti della cabina di regia, dopo aver fatto le opportune valutazioni politiche. La stessa adozione del *green pass* è stato sia uno strumento di protezione, per i soggetti vaccinati, sia - al tempo stesso - un mezzo per tutelare coloro che non si sono vaccinati, gli esitanti e i riottosi.

L'adesione responsabile alla campagna vaccinale sicuramente ha ricevuto un notevole impulso dall'adozione di questa misura. Voglio credere che le campagne informatrici e di sensibilizzazione, sempre più capillari e soprattutto capaci di motivare, abbiano spazzato via molte delle perplessità e delle titubanze dei tanti incerti e restii a vaccinarsi; quasi che le tante decine di migliaia di vite spezzate dalla violenza e dalla aggressività del virus fossero solo un cattivo sogno o quasi una situazione surreale. Al contrario esse sono state e costituiscono tuttora una tristissima e cruda realtà.

L'obbligo del *green pass* ha dato senza dubbio una spinta importante alla campagna vaccinale - lo ribadisco - permettendo di reclutare i cittadini indecisi e non recettivi alle indicazioni scientifiche. L'importante era raggiungere la percentuale più ampia possibile di vaccinati e ciò è stato fatto. Attualmente circa il 90 per cento dei soggetti ha completato il ciclo vaccinale e ci stiamo avviando verso l'immunità di gregge o di comunità. Questi dati pongono il nostro Paese ai primi posti nel mondo per percentuale di popolazione vaccinata.

In quest'ottica la misura dell'obbligo vaccinale per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, norma prevista in questo decreto-legge, con le ovvie esclusioni in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi che comprendono i soggetti in cui sussistono controindicazioni cliniche alla vaccinazione e per quelli che hanno contratto precedentemente il Covid-19, vuol essere un ulteriore mezzo per proteggere quelle fasce di età in cui, secondo dati statistici evidenti ed oggettivi, gli effetti deleteri della virulenza e della patologia da Covid sono molto più gravi, progressivi e, a volte, inarrestabili.

La rapida progressione della malattia si osserva essenzialmente nei non vaccinati o quando sussistono condizioni patologiche concomitanti più o meno conosciute. I dati riportati sulle percentuali dei posti occupati nelle terapie intensive Covid dedicate fotografano con chiarezza la realtà e sono incontestabili, con un rapporto dell'80 per cento circa dei soggetti non vaccinati e del 20 circa di quelli vaccinati (questi ultimi sempre con patologie gravi concomitanti).

Vorrei inoltre ricordare che le forme sintomatiche sono capaci di far sentire le loro ripercussioni cliniche sulla qualità della vita dei pazienti anche negli anni successivi con la sindrome *long Covid*, entità patologica riconosciuta e sempre più frequente.

Come tutti sappiamo, a fine marzo terminerà lo stato d'emergenza, come ha già sottolineato il presidente Draghi. Come ha ribadito anche il nostro presidente Conte, questo risultato è il frutto degli sforzi e della resilienza di tutti i cittadini e della nostra collettività. Abbiamo attraversato momenti difficili, con un percorso di grande sofferenza; ora guardiamo al futuro con fiducia e alla prospettiva di un ritorno alla normalità.

Occorre avviare un piano per allentare gradualmente tutte le misure, un piano complessivo di revisione dei provvedimenti anti-Covid, alla luce - come già detto - del miglioramento della curva epidemiologica e dell'alleggerimento della pressione sulle strutture sanitarie. Se siamo arrivati a questo punto, non si può comunque non riconoscere l'efficacia delle misure adottate. In questa nuova fase occorrono modifiche e iniziative che contemplino il giusto bilanciamento del diritto alla salute con il diritto al lavoro, consentendo un'efficace e decisa ripartenza economica insieme a un graduale ritorno alla vita sociale e culturale.

Non abbiamo bisogno però di brusche accelerazioni, che potrebbero successivamente comportare altrettante rapide frenate. Si deve attuare una progressione graduale, che - da un lato - guardi, alle

giuste richieste delle attività imprenditoriali, commerciali, economiche e produttive del nostro Paese e, in generale, alle necessità di socialità sollecitate da tutti i cittadini, ma che - dall'altro - tenga sempre conto dei suggerimenti della scienza e delle valutazioni della realtà epidemiologica nel suo stato attuale e nella prospettiva futura.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,35)**

(Segue MAUTONE). In quest'ottica va la richiesta di un confronto globale da parte del presidente Conte e di tutto il MoVimento 5 Stelle, che comprenda anche la revisione del *green pass*, con un piano graduale per l'eliminazione del suo utilizzo. (Applausi).

Non si tratta di essere più o meno aperturisti o di far passare il messaggio - sbagliato, secondo me - del liberi tutti; occorre essere semplicemente realisti ed equilibrati.

Il MoVimento 5 Stelle ha sempre mostrato, nella gestione pur difficile e, a volte, controversa della pandemia, coerenza, senso di responsabilità, lealtà e impegno, nel solo interesse dei cittadini. Pertanto, anche a questo provvedimento darà il suo voto favorevole. (Applausi).

**PARAGONE** (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**PARAGONE** (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, il capogruppo della Lega Romeo ha detto che, se il Governo non avesse posto la fiducia, si sarebbero astenuti. Quindi, la fiducia è il ricatto dell'Esecutivo sul Parlamento ed evidentemente il ricatto è lo stesso che stanno subendo gli italiani che, se non si vaccinano, non possono andare a lavorare; e, se non lavorano, non hanno uno stipendio. Domando allora al Governo: ma come devono campare gli italiani?

Qualcuno si sta ponendo la questione, nel momento in cui l'emergenza sanitaria nel Paese non c'è più? State continuando a costruire e a tenere in piedi un qualcosa di meramente burocratico; di sanitario non c'è nulla, qui si tratta soltanto di una pessima, ingannevole e ipocrita questione burocratica. Ecco perché gli italiani ormai hanno aperto gli occhi e stanno perdendo la pazienza.

Qualcuno pensa che tanto gli italiani dimenticheranno. No, non dimenticheranno, perché avete prodotto lacerazioni profonde; c'è gente che sta rinunciando al posto di lavoro e allo stipendio per portare avanti una battaglia di resistenza che ha tutto il sacrosanto diritto di essere rispettata. E voi non lo state facendo, perché ancora una volta ponete una questione di fiducia - tra l'altro, l'ennesima - a un Parlamento ormai svilito; il tema di fondo, però, è che ponete un ricatto nei confronti del Paese.

I ragazzi non possono andare in palestra senza un *green pass*: com'è possibile per i ragazzi continuare ad andare avanti, in un periodo che è stato pieno di tensioni? Hanno vissuto anche gli scontri degli adulti: almeno un po' di palestra fategliela fare, senza obbligatorietà di questo *green pass*!

Vogliamo parlare di altre questioni che ormai sfuggono completamente a qualunque logica? Non abbiamo più un nome e un cognome: siamo un quadrato magico; quante volte abbiamo dovuto dimostrare di essere qualcuno, di essere titolari di un diritto mostrando un quadrato magico? Neanche la carta d'identità viene mostrata con tanta frequenza. Direi di finirla.

Avevamo la possibilità di resettare tutto prima con la questione pregiudiziale - ma avete detto di no, e adesso con il voto direte di no, perché c'è la fiducia nei confronti di un Governo che compie soltanto ricatti.

Cari parlamentari, cari colleghi, allora sta a voi l'ultima decisione, ma gli italiani non dimenticheranno. A voi, in questo momento, sta decidere se gli italiani hanno ancora la possibilità di avere diritti e libertà.

**NUGNES** (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**NUGNES** (Misto). Signor Presidente, chiariamolo: mi sono vaccinata tre volte e non disdegnerò la quarta dose, se sarà necessario.

Apprezzo la costruzione dell'articolo 32 della Costituzione, che, al comma 2, in definitiva contempla la possibilità di un obbligo vaccinale disposto per legge, quando serve ed è necessario. Eppure, in questo caso non mi sembra che il Governo abbia presentato evidenze scientifiche a dimostrazione del fatto che quest'obbligo serva effettivamente, al di sopra o al di sotto dei cinquant'anni (generazionale).

Soprattutto trovo che non se ne siano valutate le conseguenze e le ricadute. Sarebbero bastati probabilmente, a mio giudizio, quello che viene stabilito nel Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a seguire, le disposizioni su distanziamento, mascherine e tutto ciò che ci ha aiutato e orientato in questi anni.

Eppure quello che, in definitiva, è un provvedimento politico ha ricadute anche su quest'Assemblea, oltre che sul lavoro. Si tratta di una cosa gravissima, perché, per un provvedimento politico e non sanitario, in quest'Aula è arbitrariamente impedito ad alcuni rappresentanti eletti dal popolo di essere presenti e di votare, qui e oggi. È un pregiudizio grave, che oggi - direte - non fa la differenza, ma che, in linea di principio e senza pregiudizio di valutazione, la potrebbe fare, se non ci fosse l'evidente impedimento. *(Applausi)*.

[CRUCIOLI](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[CRUCIOLI](#) *(Misto)*. Signor Presidente, votando la conversione di questo decreto-legge proseguite su una strada di imposizioni, di obblighi, di burocrazia e di vessazioni che non hanno niente a che vedere con le necessità sanitarie, quanto meno di questo momento. Eppure, da tanti colleghi della Lega e del Movimento 5 Stelle - ma non del PD, perché sono tutti assolutamente a favore di vincoli, vaccini su vaccini, obblighi e imposizioni - ho sentito dei distinguo. Ho sentito dire che non è più necessario e che bisognerebbe immediatamente andare incontro alle istanze delle persone che non si sono vaccinate e che pure non possono lavorare, ma non lo fanno: non possono far valere la propria opinione, perché c'è l'ennesima questione di fiducia.

Vi dico però, colleghi, che, di fronte a queste imposizioni del Governo, che pone fiducie, di fronte a questo, non bastano i distinguo. Questa è una cosa che rimarrà gli atti: si vedrà chi ha votato a favore e chi ha votato contro. Il tempo è galantuomo e ci si ricorderà in futuro di quello che state facendo. Adesso avete l'ultima occasione per riprendervi, perché fino adesso avete votato tutte le follie che vi ha detto questo Governo. Questo è l'ultimo momento utile: ricordatevelo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

#### ***Votazione nominale con appello***

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Casini)*.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Casini.

[TOSATO](#), *segretario*, fa l'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti)*.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	229
Senatori votanti	228



Maggioranza	115
Favorevoli	193
Contrari	35

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 1.

A questo punto, dovendosi procedere alla sanificazione dell'Aula, sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 14,28, è ripresa alle ore 15,32*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(988-B) Deputato GADDA ed altri. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico** (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,32)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 988-B, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Taricco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**TARICCO, relatore.** Signor Presidente, siamo qui oggi per approvare in quarta lettura il testo delle disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Il testo che avete nelle vostre mani è fortemente atteso dal mondo dell'agricoltura in generale e dell'agricoltura biologica in particolare, proprio perché fornisce tutta una serie di strumenti fondamentali per affrontare le sfide che l'agricoltura in generale e l'agricoltura biologica in particolare hanno di fronte, soprattutto alla luce degli obiettivi della nuova Politica agricola comunitaria e della strategia Farm to fork, che pone un obiettivo molto alto e importante per l'agricoltura biologica, quello di arrivare al 25 per cento di tutta l'agricoltura.

Per affrontare questa sfida il disegno di legge in esame, che - come dicevo - è molto atteso dal mondo agricolo, affronta e mette in campo tutta una serie di strumenti, che partono da un tavolo tecnico di programmazione che ha l'obiettivo di attivare un piano d'azione nazionale per la conversione al biologico, per l'informazione ai consumatori, per il monitoraggio e il controllo, per il sostegno delle politiche di distretto, per le certificazioni di qualità e per il controllo delle certificazioni stesse, per la ricerca, per la tracciabilità e per molti altri obiettivi strategici.

Il provvedimento prevede la definizione di un marchio dell'agricoltura biologica realizzata nel nostro Paese; questo è particolarmente importante, proprio perché in Italia l'agricoltura biologica è oggetto di grande attenzione, di controllo, di verifica e di certificazione, cosa che non avviene in tutta Europa e in tutto il mondo. Poter dire che un certo prodotto è stato realizzato con i canoni, i controlli e le verifiche della nostra agricoltura è uno strumento assolutamente fondamentale per i consumatori. Viene messo in campo un piano nazionale per le sementi, viene attivato un fondo di sviluppo per l'agricoltura biologica, vengono sostenuti le integrazioni di filiera, la ricerca di settore, i percorsi di formazione professionale, i distretti del biologico, la disciplina delle organizzazioni interprofessionali e quella delle organizzazioni di prodotto.

Vengono sostenuti gli accordi quadro e le intese di filiera, viene definito in modo giuridicamente puntuale tutto il tema della certificazione delle sementi e viene data la delega al Governo per una revisione, un'armonizzazione e una razionalizzazione delle norme sui controlli. Questo è il tema del disegno di legge al nostro esame.

Molto sinteticamente, ci troviamo a votare il testo in quarta lettura, perché la Camera dei deputati ha apportato una modifica al comma 3 dell'articolo 1, sopprimendo il secondo capoverso, che faceva

esplicito riferimento al biodinamico, e ha ampliato, al comma 1 dell'articolo 21, l'azione delle clausole di salvaguardia, che non agiscono più soltanto sull'attuazione della norma, ma anche sull'attuazione dei decreti legislativi che, a seguito della delega di cui all'articolo 19, il Governo andrà ad emanare. È questo, sinteticamente, il motivo per cui siamo qui oggi a votare il testo in quarta lettura. Stante il fatto che abbiamo già discusso una volta di questo provvedimento a suo tempo, quando l'abbiamo approvato in seconda lettura, e che ci sono tutti i documenti a disposizione, concludo il mio intervento, per lasciare spazio alla discussione sul disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

**FATTORI (Misto).** Signor Presidente, ringrazio l'Assemblea e la Commissione per aver finalmente portato a termine questo provvedimento sul biologico, che è importantissimo, come ha detto il relatore, perché il programma Farm to fork ci invita a investire nel biologico e la nuova Politica agricola comune (PAC), che entrerà in vigore tra poco - quindi tra un po' ci saranno i Programmi di sviluppo rurali (PSR) regionali - potenzia non solo il passaggio generazionale delle aziende, ma anche l'investimento nel biologico. Era quindi importante che il Parlamento producesse una legge degna di questo nome, per disciplinare il marchio.

Il mercato del biologico, secondo Nomisma, nel 2020 aveva raggiunto i 6,9 miliardi di euro, di cui una quota importante si riferisce all'*export*, che vale 2,6 miliardi di euro: quindi il mercato dell'agroalimentare italiano è davvero molto importante. Devo dire che sono molto rattristata dal fatto che il disegno di legge in esame abbia avuto un *iter* così lungo, perché si è voluto sin dall'inizio introdurre al suo interno la pratica dell'agricoltura biodinamica e spero che alla fine il Parlamento riuscirà ad approvare una legge e anche un ordine del giorno, che abbiamo presentato con la senatrice Cattaneo, che invita a togliere...

**PRESIDENTE.** Senatrice Fattori, mi perdoni l'interruzione, ma sono costretto a chiederle di indossare la mascherina.

**FATTORI (Misto).** Ha ragione, anche se sono distanziata, è giusto. Mi ero dimenticata: scusate. Ci sono altre emergenze, che ci fanno dimenticare che quella della pandemia ancora non è finita.

Stavo dicendo che sono molto rattristata dal fatto che l'*iter* del disegno di legge sia stato rallentato dall'aver voluto introdurre sin dalla prima lettura il termine «biodinamico» all'interno del disegno di legge. È stato questo a rallentare l'*iter*; è stato questo il motivo per cui oggi ci ritroviamo alla quarta lettura, altrimenti avremmo dato questa opportunità ai nostri agricoltori da mesi e mesi. Lo sforzo di rendere il provvedimento in esame coerente con un mercato moderno dell'agricoltura è stato molto grande e ancora adesso, nell'articolo 5 e nell'articolo 8 troviamo il termine «biodinamico», pur mancando all'articolo 1, addirittura, la definizione. Per la prima volta avevamo introdotto, all'interno di una legge italiana, un marchio registrato, che tra l'altro grava chi lo richiede di costi aggiuntivi. Voglio portare la voce degli agricoltori, che in questo momento soffrono molto, sia per la pandemia, sia per lo sconvolgimento internazionale. L'emergenza attuale è garantire agli agricoltori un prezzo equo per i prodotti agricoli.

La Commissione agricoltura si sta occupando da tempo del disegno di legge sul prezzo minimo garantito agli agricoltori e invito quest'Assemblea a considerare che tutti noi, al di là delle chiacchiere, ci nutriamo poi di cibo vero, quello che producono gli agricoltori. Il rischio è che non ce la facciano più a portare il cibo sulle nostre tavole, se continuiamo ad approvare leggi che, anziché aiutarli, li gravano di ulteriori costi.

Preannuncio sin d'ora naturalmente il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame che, ci tengo a precisare, garantisce il percorso verso un'agricoltura sostenibile e una riduzione dei pesticidi. Nello stesso tempo, chiedo di prestare attenzione all'ordine del giorno presentato dalla senatrice Cattaneo e da molti altri colleghi, con il quale si intende impegnare il Governo a eliminare finalmente l'aggettivo "biodinamico" da una legge seria, che avrebbe avuto bisogno di essere approvata molto più in fretta e che riguarda il destino del nostro ambiente e un settore importante come quello dell'agricoltura biologica, nonché la vita dei nostri contadini, dei nostri agricoltori, degli imprenditori agricoli.

Invito tutti a votare a favore del disegno di legge e dell'ordine del giorno presentato per liberarci finalmente dall'esoterismo che spesso si associa per qualche motivo ad un'imprenditoria seria come quella agricola, non meno seria rispetto a tutte le altre attività dell'imprenditoria italiana. Dobbiamo finirla di guardare all'agricoltura come al mondo dei delfini, dei papaveri e delle viole, come spesso si dice, perché è un mondo nel quale ci sono degli imprenditori seri e preparati, che sostengono la nostra economia e il nostro Paese, portando sulle nostre tavole l'agroalimentare migliore del mondo.

Ci vuole dignità e ci vuole la considerazione di questo settore come un settore imprenditoriale importante e difficile. Vorrei dunque non sentire più parlare, come capita spesso nelle diatribe politiche, di «braccia rubate all'agricoltura», perché l'agricoltura è l'attività più complessa, in cui ci vuole più competenza e preparazione, sia tecnica, che economica e imprenditoriale.

Vi ringrazio e speriamo di discutere più spesso di agricoltura in quest'Aula, magari anche con maggiore attenzione e maggiore presenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuliani. Ne ha facoltà.

[ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, finalmente oggi siamo qui a votare definitivamente questo provvedimento che, parlando di imprenditori agricoli e di agricoltori, era tanto atteso nell'ambito dei lavori parlamentari.

In questo periodo difficile in cui nella fase *post*-pandemia e nell'attuale fase bellica l'economia è in difficoltà, c'è bisogno di risposte.

L'agroalimentare italiano è una pietra miliare della nostra economia (*Applausi*) e per questo va sostenuto. Esso sarà il traino futuro dell'economia; ci sarà bisogno di beni, ma, soprattutto di prodotti sani e genuini, che possano essere utilizzati per fare appunto da traino a tutta l'economia.

All'articolo 1 viene definita la produzione biologica quale sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basata sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente, azione per il clima e salvaguardia delle risorse naturali.

Si tratta di un segnale molto atteso, ma deve essere chiaro che, come ho già avuto modo di dire in occasione della precedente lettura del provvedimento, alimentarsi e nutrirsi con prodotti biologici è una scelta, così come produrre biologico: è una scelta di principio, ma anche un'opportunità economica, vista la richiesta dei consumatori, sia in Italia che nel mondo. Non diventi, però, l'agricoltura biologica, l'antitesi dell'agricoltura con metodi convenzionali: sono due realtà che possono e devono coesistere.

Tornando al testo del provvedimento, l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana, contraddistinti dall'indicazione "biologico italiano", che è una tutela per gli agricoltori e per i produttori ed una garanzia per i consumatori, visto che certificherà prodotti biologici realizzati con materie prime al 100 per cento italiane.

Al di là delle polemiche che sono nate anche in questi giorni, il mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare chiede risposte subito. È un segnale, in un provvedimento tanto atteso, non bisogna tergiversare perché è grazie a questo provvedimento che l'economia agricola e agroalimentare trarrà maggiori benefici da redistribuire sull'economia del territorio e nel nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

[CATTANEO](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, intervengo in questa discussione generale perché vorrei ripercorrere con voi alcuni passaggi di questo disegno di legge che credo importanti e positivi e vorrei, con questo, anche anticipare a voi la presentazione di un ordine del giorno che poi verrà rimesso all'Assemblea.

Vorrei partire dallo scorso 20 maggio, quando in quest'Aula presentai tre emendamenti sulla legge oggi in discussione, volti ad eliminare i riferimenti espliciti all'agricoltura biodinamica, soprattutto per quanto riguarda la sua equiparazione all'agricoltura biologica, al comma 3 dell'articolo 1. Devo dire che mi sentii in dovere, in quella giornata, di leggere in Aula una parte delle pratiche esoteriche che fanno parte dell'agricoltura biodinamica e mi ricordo che molti tra voi colleghi mi hanno riferito che quando il disegno di legge è arrivato in votazione non sapevano esattamente cosa fosse la biodinamica e, dopo averlo appreso, alcuni di voi mi hanno riferito di essersi chiesti come sia stato possibile

menzionare certe pratiche nel testo finale di una legge dello Stato nel 2021, mentre la scienza veniva, come viene tutt'ora, esaltata da tutte le parti per il suo ruolo nel combattere la pandemia. Vi ricordo che quei tre emendamenti hanno raccolto fra i 30 e i 40 voti favorevoli, ma la grande maggioranza dei senatori aveva scelto di bocciarli, molti anche - mi è stato poi spiegato - con la motivazione di non rallentare l'*iter* della legge. L'unico voto contrario in Aula fu il mio, l'unica astensione quella della senatrice Fattori e il testo è tornato alla Camera.

In Commissione agricoltura, nel luglio dello scorso anno, la maggioranza dei deputati, sempre per non rallentare l'*iter* della legge, ha rigettato qualunque emendamento su questo argomento e questo - e mi rincresce - nonostante molte società scientifiche si fossero coordinate in una mobilitazione senza precedenti per aiutarci contro il rischio di legittimare il pensiero magico in una norma di rango primario di iniziativa del nostro Parlamento. Sei tra le maggiori società scientifiche italiane del settore agricolo hanno definito questa scelta inaccettabile per la comunità scientifica. Sono le associazioni che raggruppano i nostri esperti e i nostri studiosi. Le voglio ricordare: l'Associazione italiana società scientifiche agrarie, l'Accademia nazionale dell'agricoltura, la Federazione italiana scienze della vita, l'Unione nazionale delle accademie per le scienze agrarie, l'Accademia nazionale delle scienze, l'Accademia dei Georgofili. Accanto alle società già citate si sono mobilitate molte delle più autorevoli istituzioni scientifiche e di ricerca italiane: mi riferisco all'Accademia dei Lincei (anche organo di consulenza scientifica della Presidenza della Repubblica), alla Società italiana di tossicologia, alla Società italiana di genetica agraria, alla Conferenza dei rettori delle università italiane.

Ebbene, dopo uno *stop* di più di sei mesi, l'8 febbraio scorso il disegno di legge è approdato in Aula alla Camera e nell'ultimo momento utile i deputati, con 421 voti favorevoli e nessun contrario, hanno deciso di intervenire in maniera netta e inequivocabile per rimuovere da un disegno di legge in via di approvazione il riconoscimento di pratiche esoteriche e ascientifiche.

A quanto ho appreso, la decisione della Camera è stata frutto della volontà di far tesoro anche delle rassicurazioni che il presidente Mattarella aveva indirizzato al professor Giorgio Parisi, Nobel per la fisica, lo scorso novembre inaugurando l'anno accademico della Sapienza di Roma. Il professor Parisi, già dall'estate precedente, quando era presidente dei Lincei, aveva sollevato la ferma preoccupazione relativa alla presenza di riferimenti espliciti alla biodinamica nel disegno di legge in via di approvazione, da lui definita «una pratica francamente stregonesca».

Desidero menzionare, proprio in relazione all'attività della Camera, in particolare l'onorevole Riccardo Magi che, sia in Commissione che in Aula, ha presentato e difeso emendamenti volti a sopprimere quell'equiparazione tra biologico e biodinamico. Credo non si possa non ringraziare tutta la Commissione agricoltura della Camera nella sua interezza, il Governo tutto, a partire dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, oltre ai 421 deputati. Credo che solo grazie a questo impegno corale quell'equiparazione è stata eliminata dall'oggetto e dalle finalità dell'articolo 1 del suddetto provvedimento.

Che ci fossero problemi ordinamentali, del resto lo aveva rilevato anche il Comitato per la legislazione in un parere che invitava la Commissione della Camera a riconsiderare l'equiparazione tra biologico e biodinamico poiché di quest'ultimo non esiste una definizione legislativa. Da parte sua, l'Ufficio legislazione straniera della Camera ai primi di giugno dell'anno scorso segnalava come l'agricoltura biodinamica, pur liberamente praticata, fosse assente da ogni richiamo nella legislazione di Francia, Spagna e persino Germania, sede di Demeter international, la multinazionale della certificazione biodinamica.

Eppure, nonostante l'accordo di tutti i Gruppi sull'articolo 1, sappiamo che alla Camera non sono stati toccati gli articoli 5 e 8, nel rispetto del principio della doppia conforme. Si tratta di articoli che, pure in forme diverse, promuovono la biodinamica. All'articolo 5 si prevede un rappresentante delle associazioni biodinamiche, ulteriore e autonomo rispetto a quelli dell'agricoltura biologica, al tavolo tecnico ministeriale istituito *ad hoc*. All'articolo 8, che disciplina il piano nazionale delle sementi biologiche, c'è il riferimento alle sementi biodinamiche.

Collegli, queste disposizioni oggi appaiono poco comprensibili, visto che è caduta l'equiparazione all'articolo 1 e quindi non c'è ragione di considerare l'agricoltura biodinamica agli occhi della legge

come autonoma rispetto all'agricoltura con metodo biologico, che la comprende. Scorrendo il resoconto della Commissione agricoltura del Senato, di mercoledì scorso, ho visto che infatti i colleghi di vari Gruppi avevano sollevato tale questione. La risoluzione di questo aspetto è stata demandata alla presentazione di un ordine del giorno: una modalità su cui hanno concordato molti degli intervenuti in quella discussione. È per questo motivo che ho deciso di presentare in Aula un ordine del giorno aperto alla sottoscrizione di tutti i colleghi che vorranno farlo, e già sottoscritta dai colleghi Zanda, Rizzotti, Fattori, Binetti, Lonardo, Unterberger, Bonino, Richetti, Masini, Quarto, Abate, Bressa, Steger, Laniece, Di Marzio, Durnwalder e Perosino. Questo ordine del giorno impegna il Governo ad esercitare tempestivamente la delega legislativa di cui all'articolo 19 del disegno di legge sulla revisione del sistema dei controlli e, contestualmente, a sostenere tutte le iniziative legislative volte all'eliminazione dei riferimenti diretti alla pratica dell'agricoltura con metodo biodinamico, di cui agli articoli 5 e 8 del presente disegno di legge.

Anch'io vorrei condividere con voi una riflessione sul mondo agricolo, un mondo alquanto complesso, che racchiude una categoria importante di professionisti ed imprenditori, che fanno i salti mortali, veramente, per ottemperare a vincoli che spesso confliggono con le stesse scelte imprenditoriali e che mirano produrre per noi cibo sano e sicuro; una categoria attenta, che deve essere attenta, alla sostenibilità ambientale e a quella economico-sociale.

Ogni misura deve essere per questo calibrata, tenendo conto delle evidenze scientifiche disponibili, per dare rilevanza a un principio che va al di là di specifici metodi, cioè quello dell'agricoltura integrata. Una concezione laica e scientificamente fondata della sostenibilità, che ci permetta, come italiani ed europei, di non gettare alle ortiche, letteralmente, secoli di eccellenza nel campo della produzione agricola e di dipendere meno dall'estero per il nostro sostentamento quotidiano.

Questo è quanto andrebbe comunicato ai cittadini, per incoraggiarli a introdurre più frutta e verdura sulle loro tavole, seguendo le linee guida della sana alimentazione, senza paure infondate, senza bisogno di spendere di più. Questo è l'interesse nazionale che vorrei vedere tutelato da una politica basata sulle evidenze scientifiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Caligiuri. Ne ha facoltà.

[CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, rafforzamento della filiera biologica, marchio biologico unico italiano, distretti biologici, controlli, monitoraggi, analisi dei dati e tracciabilità: questi i temi per noi fondamentali del disegno di legge n. 988, su cui, insieme ai colleghi della Commissione agricoltura di Camera e Senato, abbiamo lavorato negli scorsi mesi e che siamo felici, oggi, di approvare in via definitiva.

Un testo, questo, tanto atteso dai produttori e dalle organizzazioni. Ringrazio il Governo e il sottosegretario Battistoni, per la sua presenza, ma anche per essere un importante punto di riferimento, non solo per noi di Forza Italia.

Il comparto agricolo non può non essere sotto i riflettori. Se nel passato questo è successo, dobbiamo oggi, ancor di più, dimostrare il cambio di passo. Il comparto è sotto i riflettori per gli ottimi risultati economici, essendo tra i pochi in crescita anche durante la pandemia. Penso, appunto, al biologico, che ha registrato una crescita del 5 per cento, con 2,1 milioni di ettari coltivati con metodo bio. Così come per la sostenibilità, dove l'attenzione dei nostri agricoltori nei riguardi dell'ambiente è cresciuta del 57 per cento, ma anche per ciò che il comparto agricolo ha rappresentato e rappresenta in un periodo come quello che stiamo vivendo: certezza del cibo sano sulle nostre tavole.

Quindi, è evidente come questa legge fosse prioritaria e di urgente approvazione, ricordando a me stessa che, in Senato, era già stata licenziata a maggio del 2021, in quanto segnale di ascolto di un intero comparto, che da tempo sostiene il nostro prodotto interno lordo, nonostante le innumerevoli difficoltà legate, ad esempio, ai cambiamenti climatici, alle difficoltà di accesso al credito, al reddito degli imprenditori agricoli, sempre più eroso e che, conseguentemente, non rende sostenibili tutti gli investimenti necessari.

Alle problematiche sostanzialmente note da tempo a chi si occupa di agricoltura, su cui si cerca di lavorare, si sono aggiunte in questi mesi altre allarmanti variabili. Ad esempio il caro energia, che si riflette necessariamente sui prezzi finali e che ha mandato in *tilt* molte aziende: un aumento in termini

percentuali insostenibile. Collegato al problema del caro energia c'è poi un altro tragico problema: la guerra in Ucraina. Il mio personale pensiero va al popolo ucraino e alle famiglie di chi purtroppo ha perso la vita in questi giorni. (*Applausi*). Ciò ha evidenziato ulteriormente la nostra eccessiva dipendenza dall'estero per quel che riguarda il gas e le materie prime. Naturalmente questa guerra si rifletterà sulle scelte dei nostri produttori e sulle tasche dei consumatori con i prezzi di beni essenziali che subiranno ulteriori aumenti nonché diminuzioni nelle produzioni.

In questo contesto, la produzione bio, con i suoi disciplinari attenti non solo l'ambiente, ma al consumo di materie prime, alle fonti energetiche, al ridotto consumo di concimi e prodotti fitosanitari, i cui prezzi sono schizzati alle stelle, può e deve rappresentare uno degli alleati alla riduzione delle problematiche elencate. È il caso di dire che il biologico italiano è avanti; lo è in termini di ettari, due milioni in Italia, circa il 16 per cento della superficie agricola utilizzata; lo è rispetto alla media europea di coltivati a bio. La media europea è infatti all'8 per cento contro il 16 per cento italiano. Ricordo che l'obiettivo della comunità europea è l'incremento del biologico al 25 per cento entro il 2050. Dal 2010 il numero degli operatori del comparto bio è aumentato del 69 per cento, mentre gli ettari sono cresciuti del 79 per cento. Regioni come la Calabria, la Puglia e la Sicilia sono tra le prime a segnare questi incrementi. I nostri produttori di biologico sono avanti. Proprio per questo motivo, è essenziale l'approvazione di leggi come quella al nostro esame, perché sono segnali di vicinanza costante verso un comparto resiliente che porta in alto nel mondo il *made in Italy*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

**LONARDO** (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Signor Presidente, onorevoli senatori, arriva oggi all'esame dell'Assemblea in modo inaspettato il disegno di legge che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Pur riconoscendo la necessità di dotare il Paese di un provvedimento tanto importante e atteso da anni, mi lascia molto perplessa la modalità con la quale oggi sia stato inserito all'ordine del giorno. Ormai sembra che si strozzi ogni pur minimo confronto, si precluda addirittura la presentazione di emendamenti. Cosa è successo alla centralità del Parlamento invocata anche dal presidente Mattarella?

Avevamo in Commissione eccepito che il termine biodinamico, scomparso all'articolo 1, fosse tolto anche agli altri articoli, restando d'accordo che si sarebbe presentato un ordine del giorno nel quale avremmo fatto le dovute osservazioni e richieste al Governo. Anche per far questo però abbiamo dovuto questa mattina pregare e ringraziare il Governo per avere invece poi accolto la richiesta. Non credo sia giusto, anzi credo che sia molto grave.

Per quanto mi riguarda devo sottolineare che quello che arriva in Aula oggi è un testo peggiorato e di certo non migliorato rispetto alla precedente versione. Il testo è stato modificato dalla Camera dei deputati, ma mentre si elimina dall'articolo 1 del testo in questione ogni riferimento al metodo biodinamico (riferimento per il quale si è sollevata tutta la società scientifica ed in modo particolare il Gruppo 2003, molto contrario perché il biodinamico esoterico è senza fondamenti scientifici), lo si lascia invece all'articolo 5, relativo al tavolo tecnico per la produzione biologica (*Brusio*). Chiedo scusa, amici della Lega, sono sempre molto attenta quando voi parlate, invece mi pare che voi facciate sempre il contrario quando parlano gli altri.

Si lascia invece all'articolo 5, relativo al tavolo tecnico per la produzione biologica e all'articolo 8, comma 1, che regola il Piano nazionale delle sementi biologiche il riferimento al biodinamico. Non è la prima volta che ciò succede in questa legislatura. È tipico di questa legislatura che ciò che esce dalla porta rientri dalla finestra o che ciò che esce dalla finestra rientri dalla porta.

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 16,06)**

(*Segue LONARDO*). Per rispondere probabilmente - anzi, sicuramente - a qualche potente lobby si è finito di togliere il metodo biodinamico dal tanto atteso provvedimento che avrebbe dovuto disciplinare il metodo biologico, ma si lasciano i rappresentanti al Tavolo tecnico, concedendo a questo metodo una corsia preferenziale e, cosa ancora più grave che potrebbe creare non pochi problemi, all'articolo 8, comma 1, vale a dire in un momento delicatissimo di tutto il percorso quale è quello dell'adozione del Piano nazionale per le sementi biologiche, queste ultime non solo devono

essere idonee al metodo biologico, ma anche evidentemente a quello biodinamico.

Nel testo di legge, quindi, si verifica una contraddizione in termini, che pregiudica in due momenti fondamentali questo provvedimento: il valore e la trasparenza.

Le discussioni in Commissione sono state lunghe ed accorate, e ringrazio per questo il Presidente e la Commissione tutta. Cito tra tutte la collega Silvana Abate, assente per motivi di salute, la quale ha sollevato con determinazione e argomentazioni giuridiche la gravosa questione, unitamente a me e alla senatrice Fattori.

Ci uniamo sottoscrivendo l'ordine del giorno, preparato dall'autorevole senatrice Cattaneo, che già ebbe a presentare in prima lettura emendamenti abrogativi di ogni riferimento al metodo biodinamico agli articoli 1, 5 e 8 contenuti nel provvedimento in questione.

Spero che l'ordine del giorno sia votato. Sarebbe un modo per dare voce anche a chi la pensa in modo diverso e che riesce a cogliere tra le righe i pericoli che si annidano in un provvedimento fondamentale e ritengo utilissimo per il futuro della comunità - parlo del biologico - che io personalmente voterò convintamente perché, appunto, il biologico è fondamentale mentre credo che il biodinamico sia molto tendenzioso.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pizzol. Ne ha facoltà.

[PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, siamo oggi chiamati ad approvare il disegno di legge inerente allo sviluppo e alla competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Il settore dell'agricoltura biologica è in continua crescita e l'Italia rappresenta il terzo Paese europeo con oltre 2 milioni di ettari coltivati da 80.000 aziende. È una coltivazione che cresce di anno in anno e rappresenta il 16 per cento della superficie agricola utilizzata nel nostro Paese.

I prodotti biologici sono molto richiesti ed è un mercato in continua crescita, incrementato dai consumi che aumentano ogni anno.

In Italia il mercato di prodotti biologici ha un fatturato di 3,6 miliardi annui e il calo di importazioni da Paesi terzi ci permette di dare un maggior valore ai prodotti italiani, la cui richiesta, invece, cresce all'estero.

Grazie alla grande crescita sia per quanto riguarda i consumi che la produzione, l'agricoltura biologica è oggi in grado di generare nuova occupazione e soprattutto di ampliare l'imprenditoria giovanile. Infatti, il 20 per cento dei giovani imprenditori agricoli si avvicina alla coltivazione biologica, che è considerata come concreta possibilità di ampliare le loro attività economiche, in particolare nei territori di collina e pedemontani, laddove l'agricoltura intensiva non è molto sostenibile, come avviene, invece, nei terreni pianeggianti. Ciò consente di valorizzare la tipicità dei prodotti locali e regionali, come è avvenuto nel Trentino Alto Adige dove, accanto alle numerose colture agricole, si sono promossi i distretti biologici, intesi come sistemi produttivi locali integrati a vocazione agricola, caratterizzati da una presenza significativa della produzione biologica. Si è provveduto, inoltre, alla tutela delle metodologie di allevamento e trasformazione tipica del luogo.

La norma oggi in discussione può dare, quindi, un valore aggiunto alla nostra agricoltura, sostenendo i nostri prodotti a elevata qualità, che rappresentano la risposta moderna alle tradizioni locali che provengono dalle radici della nostra cultura e dall'identità dei nostri territori, ed è una legge che i nostri agricoltori ci chiedono da anni. La previsione, poi, del tavolo di filiera (qui all'articolo 16) per i prodotti biologici aiuterà nella promozione e nell'organizzazione di un mercato efficiente dei prodotti stessi e garantirà la stipulazione dei cosiddetti contratti di filiera.

L'agricoltura biologica è considerata una tecnica di produzione privilegiata per il raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti. Tutto ciò avviene in un contesto ben preciso, in cui l'Unione europea, con il *green new deal*, la Farm to fork e con la tutela della biodiversità ha tracciato un orizzonte e un impegno preciso per la riduzione delle emissioni di gas serra, la salvaguardia della biodiversità e la creazione di un sistema di produzione del cibo meno impattante per l'ambiente. L'Unione europea conta inoltre di investire annualmente oltre 40 milioni di euro per promuovere il metodo dell'agricoltura biologica, intravedendo in questa tipologia di coltura uno strumento per accentuare e tutelare la salvaguardia della biodiversità, per un'agricoltura più sostenibile.

Il piano d'azione prevede di sostenere i consumi, di aumentare le produzioni biologiche in tutta Europa e di introdurre un nuovo regolamento per semplificare le procedure, rivisitare i controlli e rafforzarli per i prodotti biologici che arrivano da Paesi terzi. Quanto sopra si inserisce in un quadro più generale di politiche agricole e ambientali europee, finalizzato alla riduzione del 50 per cento dell'utilizzo di fitofarmaci e del 50 per cento della perdita di nutrienti del suolo, migliorandone la qualità.

**PRESIDENTE.** Si avvii a concludere. Grazie.

**PIZZOL (L-SP-PSd'Az).** La proposta di legge oggi in argomento sottolinea come la produzione biologica sia un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di tutela della produzione alimentare; un metodo basato sull'interazione fra le migliori prassi in materia di ambiente, finalizzato alla salvaguardia delle risorse naturali e allo sviluppo ecosostenibile. Si tratta di metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari, applicati nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica, con l'obbligo di fornitura di tutte le informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici. Così ci saranno maggiori garanzie di terzietà nei soggetti autorizzati al controllo. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**TARICCO, relatore.** Signor Presidente, intervengo solo per fornire all'Assemblea due chiarimenti che ritengo necessari, visto che sul tema del biodinamico è stato detto di tutto e di più. È stato detto anche che regalavamo soldi all'esoterismo e cose del genere, quando nella norma non è previsto in alcun caso neanche un euro di erogazione a ciò che non è biologico.

Ora bisogna intendersi: il biodinamico, così come è fatto in Italia, in tutti e tre i disciplinari che ne autorizzano la certificazione, prevede come obbligo la certificazione biologica. Pertanto, tutti i prodotti che oggi in Italia sono certificati biodinamici sono, a tutti gli effetti, anche biologici, quindi trattati come tutti gli altri prodotti biologici. Non è vero quindi che vengono dati soldi all'esoterismo.

C'è, però, una questione che è stata di nuovo riportata in due interventi in quest'Aula. Noi non stiamo parlando di una società economica - Demeter - che gestisce la materia. Questa è una fotografia di vent'anni fa. Oggi in Italia sono tre le società che fanno certificazione: oltre a Demeter, vi sono Agribiodinamica e Verdèa biodinamica, che egualmente certificano biodinamico, che hanno sede in Italia e che svolgono la loro attività ordinaria. Abbiamo quindi a che fare con un sistema di certificazione, esattamente come per tutti gli altri prodotti che si avvalgono di un marchio certificato.

La seconda considerazione è che vorrei solo informare l'Assemblea che i cosiddetti preparati biodinamici, di cui tanto abbiamo discusso e che sono l'oggetto del contendere sulle questioni esoteriche, in Europa sono autorizzati nell'utilizzo in agricoltura biologica dal regolamento n. 2092 del 1991, poi ribadito nel regolamento n. 834 del 2007 e nel regolamento n. 848 del 2018, che sono stati recepiti nel nostro Paese da decreti ministeriali di recepimento dei regolamenti europei dal 1991 a seguire, quindi sono prodotti ufficialmente autorizzati all'utilizzo in agricoltura e in agricoltura biologica. Dico questo solo per chiarezza, altrimenti si ingenera la sensazione che stiamo parlando di chissà cosa: sono prodotti autorizzati dal 1991 nel nostro Paese. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, a cui chiedo anche di pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.100.

**BATTISTONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali.** Signor Presidente, chiedo una breve sospensione dei lavori per esaminare l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,16, è ripresa alle ore 16,22).*

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**BATTISTONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100, a condizione che vengano apportate al testo le seguenti modifiche: eliminazione della parte delle premesse fino a "il testo oggi in discussione" ed eliminazione della parola "contestualmente" dal dispositivo.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno



pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Senatrice Cattaneo, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100 proposta dal rappresentante del Governo?

CATTANEO (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Gli articoli da 2 a 20 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, due italiani su tre oggi acquistano bio, a dimostrazione di una maggiore sensibilità verso la qualità degli alimenti e dell'ambiente. Approvare la legge sull'agricoltura biologica, che ha visto Italia Viva convintamente promotrice dell'iniziativa, grazie all'operato della collega Gadda, alla Camera dei deputati, prima firmataria del provvedimento... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che la collega Garavini meriti di essere ascoltata o, almeno, di essere lasciata libera nella sua esposizione. Vi invito pertanto ad abbassare il tono della voce.

GARAVINI (*IV-PSI*). Grazie, signor Presidente.

Stavo dicendo che approvare la legge sull'agricoltura biologica vuol dire in primo luogo rispondere alle esigenze sia dei consumatori, sia dei produttori. Non a caso, proprio dal mondo agricolo, attraverso le rispettive associazioni di categoria, arriva l'appello ad approvare rapidamente il testo in esame. Si tratta infatti di un disegno di legge che risponde alle richieste del comparto agricolo e biologico, perché si pone l'obiettivo di difendere produttori e consumatori e di garantire la trasparenza degli acquisti, con misure concrete. Tra i diversi aspetti particolarmente qualificanti, si prevede ad esempio l'introduzione di un marchio *ad hoc*, che identifica come articoli al 100 per cento *made in Italy* soltanto i prodotti biologici ottenuti con materia prima nazionale. Inoltre, si potenziano i controlli e si favorisce l'uso di piattaforme digitali, per garantire una piena tracciabilità dei prodotti. Sono dunque tutte misure che mirano a difendere il comparto.

Siamo contenti che con il voto di oggi si trovi un punto di mediazione, capace di superare la retorica secondo cui ci sarebbe contrapposizione tra agricoltura tradizionale, da un lato, e agricoltura biologica, dall'altro: il provvedimento in esame attesta che non è così; le coltivazioni biologiche si stanno rivelando un vero volano per il nostro *made in Italy*, al punto da rendere l'Italia il secondo Paese al mondo per volume di *export* di prodotti biologici, dopo gli Stati Uniti. È un dato incredibile, se si confrontano le dimensioni dell'Italia con quelle degli USA. Tra l'altro, questa tipologia di coltivazioni ha il merito di favorire le Regioni economicamente più deboli, in particolare quelle del Sud, come Sicilia, Calabria e Campania, che sono le prime per quantitativi di biologico prodotto, perché lì ci sono tra l'altro caratteristiche climatiche ottimali, che consentono un minore uso di fitofarmaci. Il biologico infatti non si può produrre ad ogni latitudine e il nostro Paese ha le condizioni climatiche e paesaggistiche più favorevoli, in un territorio che per il 70 per cento è collinare e montuoso.

Insomma, il biologico fa bene alle persone che ne fanno uso, fa bene ai territori nei quali si produce e fa bene ai produttori agricoli che lo coltivano. Lo scorso anno gli acquisti di prodotti bio *made in Italy*, ad esempio, hanno sfiorato il *record* di 7,5 miliardi di euro di valore, con 2 milioni di ettari di terreno coltivati. Sono dimensioni che parlano da sole e che contribuiscono in modo decisivo al

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Farm to fork nel *green new deal* dell'Unione europea, che punta ad avere almeno un quarto della produzione agricola dedicata al bio anche nel nostro Paese. Ecco che per rispondere alle richieste che l'Europa ci pone sul *green deal* occorre agevolare la transizione al biologico da parte delle nostre aziende e per farlo servono norme *ad hoc*. Servono leggi come questa, che ha il grosso merito di colmare quel vuoto normativo che fino ad oggi non ha consentito al settore di esprimersi in tutte le sue potenzialità.

Gli indirizzi europei sono chiari e strumentalizzazioni varie su questo tema non trovano fondamento nella realtà di migliaia di imprese, che stanno consentendo a molti territori a rischio di abbandono non solo di continuare a vivere, ma anche di trovare nuove opportunità di sviluppo, in chiave moderna, sostenibile ed innovativa, con 80.000 imprese e un incremento dell'occupazione pari a ben il 71 per cento negli ultimi dieci anni, tanto che l'Italia è *leader* in Europa nel biologico.

Si tratta dunque di un settore tutt'altro che minoritario, ma strategico, che rappresenta tra l'altro una quota rilevante del nostro *made in Italy*, sia in termini di mercato interno, sia a livello internazionale in termini di *export*.

È un settore che va sostenuto, soprattutto in un momento difficile come quello attuale. C'è da temere, infatti, che per l'agroalimentare italiano i prossimi mesi saranno ancora più duri di quelli passati per tanti motivi, a partire dall'aumento del costo del gasolio agricolo, passando per la mancanza di imballaggi, fino all'incremento spropositato del costo dei concimi e dei fertilizzanti: problemi veri, pesanti, che cadono sui nostri agricoltori, che adesso si dovranno confrontare pure con le nefaste conseguenze del conflitto in corso, anche alla luce delle diverse sanzioni adottate in questi giorni contro la Russia.

Allora, signor Presidente, in un Paese come il nostro, nel quale negli ultimi anni è fortemente diminuita la superficie agricola coltivabile, dobbiamo dire con forza che servono più agricoltura e più modelli di agricoltura, compresa quella biologica, adatta a diverse condizioni climatiche e territoriali.

Siamo convinti che il comparto agricolo sia un pilastro dell'economia del Paese e che vada sostenuto convintamente, con politiche di filiera che lo rafforzino. In particolare, proprio l'agricoltura biologica è un ambito ideale - e di questi tempi è molto importante rilevarlo - per coniugare anche scienza e legame con la terra. Oggi più che in passato la scienza è di fondamentale importanza per affrontare la sfida della transizione ecologica, da un lato, ma anche per la modernizzazione dei processi produttivi, dall'altro, anche in ambito agricolo e può aiutare a coniugare sostenibilità economica, ambientale e sociale in un circuito virtuoso che punti a preservare il nostro modello produttivo agroalimentare, che è riuscito a fare della biodiversità e del rapporto con il territorio un vantaggio competitivo nel mondo.

In questo modo togliamo anche ogni alibi a chi si oppone all'agricoltura biologica, accusandola di essere il primo passo verso la produzione di alimenti sintetici. Al contrario - e lo ribadiamo ancora una volta - l'agricoltura biologica tutela il nostro modello di produzione agricola, non lo altera, lo protegge. Questo disegno di legge va nella direzione di rafforzare dunque un settore produttivo che fa del bene a tutto il nostro indotto agricolo e riconosce il lavoro, l'impegno, la dignità e anche la resilienza di un comparto, quello biologico, importante per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Per concludere, signor Presidente, vorrei ribadire anche quanto siamo orgogliosi di tutti i nostri produttori agricoli, persone che fanno un lavoro anche fisicamente molto duro, esposto più di altri a variabili climatiche ed economiche. Desidero esprimere la nostra gratitudine per i tanti prodotti di grande eccellenza che riescono a offrire, prodotti che così frequentemente ci rendono famosi in tutto il mondo. Voglio ringraziarli anche per aver saputo garantire con grande fatica e con grande sacrificio l'approvvigionamento delle nostre tavole nei momenti più duri del primo *lockdown* e della pandemia.

Insomma, signor Presidente, penso che il voto di oggi sia una bella pagina per il nostro Paese, perché approvare questo provvedimento vuol dire fare l'interesse di tutta la nostra società e di un'economia reale in vera crescita.

Nel ringraziare dunque il relatore Taricco, il Presidente della Commissione agricoltura e i colleghi tutti, nonché la Presidenza del Senato per aver voluto calendarizzare il provvedimento celermente, dichiaro con piacere il voto favorevole del mio Gruppo.

[LA PIETRA](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, oggi finalmente si conclude il percorso a ostacoli di questo provvedimento che, con la quarta lettura in Senato, possiamo dire che verrà approvato in maniera definitiva. Lo dico perché è importante e anche per sottolineare, sentendo gli interventi di tanti colleghi, come viene evidenziata l'importanza dell'agricoltura, ma - mi rivolgo al Governo e ai colleghi di maggioranza - al di là delle parole e di tutti i complimenti che facciamo ai nostri agricoltori e ai nostri allevatori, sarebbe opportuno essere anche più concreti, perché fondamentalmente la concretezza si misura anche con quante risorse il Governo mette a disposizione dell'agricoltura. Purtroppo nei vari provvedimenti che abbiamo visto, dalla legge di bilancio al PNRR, queste risorse non sono adeguate, né all'altezza di questo comparto che è definito primario, ma che è fondamentale anche per la nostra economia.

Il disegno di legge che oggi finalmente ci accingiamo ad approvare in quarta lettura in maniera definitiva è sicuramente un passo importante, una legge quadro, di fatto, che mette ordine al comparto della produzione biologica nella nostra Nazione, perché, com'è già stato sottolineato e come abbiamo già detto tante volte nelle varie dichiarazioni di voto e nei vari interventi che abbiamo fatto anche nelle letture precedenti, è un comparto importante per l'agricoltura italiana, come lo è per tutta l'Europa. C'era quindi bisogno di mettere nero su bianco e di codificare tutta una serie di questioni per permettere alle nostre aziende di lavorare con tranquillità.

Ci sono aspetti importanti che sono stati ricordati: il marchio biologico, la costituzione dei distretti, le risorse per la promozione, ma vorrei invitare i miei colleghi a fare una piccola riflessione insieme a me. Stiamo attenti a non inseguire anche falsi miti. Con questo voglio dire che non possiamo pensare certamente di concentrare l'attività dell'agricoltura interamente sul settore del biologico, perché come sappiamo l'agricoltura biologica ha una resa molto inferiore rispetto a quella tradizionale, che invece andrebbe incentivata attraverso gli investimenti e la ricerca, per consentirle - essendo a sua volta un settore importante - di produrre la quantità di cibo sufficiente a sfamare la nostra popolazione. La popolazione mondiale si sta avvicinando, nei prossimi anni, ai nove miliardi di persone, che devono essere sfamate, e non credo sia giusto né nei loro confronti, né nei confronti dei nostri concittadini, perché ho sentito molti miei colleghi dire che questa è una nicchia importante, che ci sono persone che sono disponibili a spendere. Credo che questo sia vero, ma credo che sia altrettanto importante garantire a tutti i cittadini di potersi alimentare in maniera corretta, perché non possiamo comunque pensare di avere poi cittadini di serie A e di serie B, che, in base alle loro possibilità economiche, possono alimentarsi meglio o peggio rispetto ad altri. Questo è un ragionamento di carattere sociale molto importante, che mi sta particolarmente a cuore. È positivo quindi che questo disegno di legge abbia regolarizzato tutto il comparto, ma stiamo attenti a questi aspetti.

Oggi, purtroppo, la situazione che è scoppiata in Ucraina, la guerra che qualcuno di voi ha già citato, ci porta ad una riflessione per quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare del nostro Paese, perché non c'è soltanto un problema legato all'energia, ma ne abbiamo anche uno che dovremo affrontare e su cui dovremo confrontarci per quanto riguarda l'autosufficienza alimentare. Oggi dall'Ucraina e dalla Russia arriva circa il 25 per cento del grano duro che importiamo: capite che questo, insieme anche alle politiche agrarie del Canada, degli Stati Uniti e dell'Australia, incide pesantemente anche sui costi, ma fondamentalmente ci deve portare a riflettere su quanto stiamo facendo nel nostro Paese per raggiungere l'autosufficienza alimentare, perlomeno in certi settori. Noi purtroppo non l'abbiamo in nessun settore, ma non esiste oggi un piano strategico nazionale per la sicurezza alimentare. Su questo dovremmo confrontarci e dobbiamo investire risorse e avere sicuramente una visione, tutti uniti per i prossimi anni.

Detto questo, vorrei però anche mettere in chiaro alcune cose che sono successe nell'*iter* di questo provvedimento. Peraltro, sono contento che la senatrice Cattaneo abbia accettato le riformulazioni proposte dal Governo, perché anche da qui nascono un atto unanime e un impegno affinché si possano correggere le sfumature che ancora rimangono nel disegno di legge. Come Fratelli d'Italia, ne abbiamo sempre appoggiato l'approvazione, come vi dicevo, perché il settore ne ha sicuramente bisogno. Abbiamo però sempre combattuto l'equiparazione che c'è all'interno della legge tra biodinamico e

biologico, tant'è che in seconda lettura avevamo proposto in Commissione agricoltura degli emendamenti per l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 1, che sono stati bocciati. Abbiamo però concordato con tutti gli altri Capigruppo che in Aula non avremmo presentato emendamenti per facilitare l'*iter* del provvedimento.

In quell'occasione, la senatrice Cattaneo presentò emendamenti su cui noi, coerentemente con la linea che avevamo avuto in Commissione, abbiamo espresso voto favorevole. Il provvedimento è andato alla Camera ed è stata fatta una modifica all'articolo 1, ma purtroppo - com'è già stato sottolineato - all'articolo 5, che riguarda il tavolo tecnico del Ministero per il biologico, e all'articolo 8, che riguarda il piano nazionale, è rimasto ancora il riferimento alla biodinamica. Voglio sperare che sia una dimenticanza di carattere non politico, ma un errore di *drafting*, la cui correzione sia stata impedita dalla fretta per l'approvazione alla Camera e per la quarta lettura al Senato. Non voglio pensare che invece sia un modo per far uscire dalla porta principale il biodinamico e poi farlo rientrare della finestra, facendo partecipare un rappresentante di questa categoria al tavolo tecnico, e riconoscerlo anche all'interno del piano nazionale per le risorse che devono essere distribuite.

Come dicevo, sono soddisfatto del fatto che la senatrice Cattaneo abbia presentato quest'ordine del giorno e abbia accettato le riformulazioni, perché è chiaro che c'è un impegno preciso del Governo a far sì che si possano votare gli emendamenti puntuali di modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 8 della legge, che verranno presentati nei prossimi provvedimenti.

Non ripeterò tante cose che sono state dette, anche perché abbiamo più volte parlato di questo argomento. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, oggi credo che possiamo dire, senza tema di smentita, che per l'agricoltura sia un giorno di festa, atteso - come dicevo prima - da quasi trent'anni: sono infatti trent'anni che il metodo di agricoltura biologico opera nel nostro Paese ed era in attesa, dopo tutta una serie di tentativi in tutte le legislature che ci hanno preceduto, che fosse varata una legge sull'agricoltura biologica. Con il voto odierno mettiamo in campo questo strumento importante. Non è risolutivo dei problemi dell'agricoltura, che sono tuttora tanti e ne abbiamo tanti all'orizzonte, ma sicuramente per il comparto è una risposta assolutamente importante.

È un giorno di festa con un'amarezza di fondo, devo dire onestamente, per la strumentalizzazione - indegna, oserei dire - che di questa vicenda è stata fatta, e con quelle modalità. È stato detto che davamo i soldi a pratiche esoteriche e non è vero; è stato detto che c'era come riferimento unico un'azienda privata e non è vero, perché sono tre i soggetti che fanno certificazione; si è parlato dei preparati biodinamici, che, come dicevo prima, dal 1991 sono legalmente autorizzati dall'Unione europea e dai decreti ministeriali italiani di attuazione.

Si è detto che quel termine, biodinamico, portava l'equiparazione. Ricordo solo i documenti disponibili a tutti coloro che, oltre a parlare, vogliono provare anche a leggere le cose che vi stanno scritte: quel termine è arrivato dalla Camera, perché il termine biodinamico lo abbiamo ricevuto da lì; è agli atti, alla Camera e al Senato, il documento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), del Ministero dell'agricoltura, che chiede che il termine venga lasciato per garantire una maggiore efficacia nei controlli.

Oggi, con la norma vigente, quel riferimento al biodinamico è controllabile, in quanto biologico, soltanto in virtù dei propri disciplinari, mentre, mettendolo in legge, lo era in virtù di legge. Devo dire che, da questo punto di vista, il testo che rimane approvato non toglie nulla all'efficacia dei controlli, perché di fatto, al comma 3 dell'articolo 1 reca: «Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica».

Dato che la produzione biodinamica utilizza preparati riconosciuti dall'Europa e dai decreti ministeriali e ha nei propri disciplinari produttivi l'obbligo di certificazione biologica, a tutti gli effetti rientra in questo articolo.

Credo che queste puntualizzazioni fossero necessarie. Mi rimane una sorta di retropensiero: che si sia voluto attaccare sul cornoletame e su altre questioni per non parlare del biodinamico e di ciò che è realmente. Il biodinamico è un metodo che si può adottare o meno e che si può comprare o meno. Non sono un particolare appassionato del metodo biodinamico in quanto tale, ma lo sono della verità, per quanto possibile.

Il metodo biodinamico centra la produzione sulle rotazioni, sui sovesci e sull'attenzione all'*humus* nel terreno, obbliga rotazioni con terreno lasciato a riposo per sostenere la diversità dell'ambiente, sostanzialmente, e vieta l'utilizzo di diserbanti, concimi chimici e fermenti nel vino.

Non vorrei che si sia parlato del cornoletame per non parlare di questo e non vorrei che si sia parlato del cornoletame e del biodinamico per sparare sulla Croce Rossa, come si suol dire, e, indirettamente, attaccare il biologico.

Il fatto che oggi invece siamo qui per approvare la legge sul biologico è un dato molto importante, perché il biologico è per il nostro Paese una ricchezza straordinaria. Cito solo due dati: in Italia ci sono 2 milioni di ettari oggi coltivati a biologico, con oltre 80.000 operatori del settore in crescita, con il 16 per cento dell'agricoltura, 4,6 miliardi di consumo interno, in crescita rispetto all'anno scorso del 5 per cento, e con una spesa per le famiglie che, a parità di produzione, è cresciuta del 133 per cento nell'ultimo anno.

Gli ultimi sondaggi dicono che nove famiglie su dieci hanno fiducia nel biologico e che una su due, quando può ed il prezzo è accessibile, compra biologico. L'*export* è cresciuto nell'ultimo anno dell'11 per cento e, negli ultimi dieci anni, del 156 per cento e oggi vale quasi 3 miliardi di euro. Vi è un mercato interno che vale 4,6 miliardi e l'Unione europea, nella sua strategia di sostenibilità ambientale, ci indica l'obiettivo di portarlo al 25 per cento di tutta l'agricoltura. Questi numeri e questa fotografia devono essere di grande soddisfazione per tutti noi. Abbiamo reso un servizio importante all'agricoltura e al nostro Paese.

Voglio essere molto chiaro. Credo che abbiamo all'orizzonte - e l'impegno della Commissione agricoltura a questo è sempre stato dedicato - l'obiettivo di affrontare e risolvere tutti i problemi di tutte le forme di agricoltura, valorizzando tutte le potenzialità che ci sono. Al riguardo non c'è alcuna discussione. Credo però che, proprio perché abbiamo tale obiettivo, questo segmento, destinato a diventare un quarto dell'agricoltura del nostro Paese e dell'Europa, debba essere valorizzato. Ritengo che con il passo di oggi diamo un sostegno importante nella giusta direzione. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, oggi, dopo tanto tempo, come rilevato giustamente dal senatore Taricco, arriviamo finalmente alla conclusione dell'approvazione del provvedimento al nostro esame, assolutamente fondamentale. Il disegno di legge ha seguito un lungo *iter* parlamentare, avviato agli inizi del 2018, anche se, a dir la verità, avevamo cercato di affrontare il tema anche nelle precedenti legislature.

Il tema dell'agricoltura biologica è oggi, ancora più di ieri, assolutamente centrale e fondamentale per il nostro Paese. Dobbiamo chiarirci una volta per tutte. Si tratta di un tema centrale per il processo di riconversione. Va meno di moda, ma la transizione ecologica non riguarda soltanto l'energia, bensì anche in modo rilevante il suolo e le attività dell'agricoltura.

In tutti i programmi europei, come abbiamo evidenziato anche recentemente, sono presenti il riferimento al tema e l'idea forte dell'incremento di tutte le superfici coltivate a biologico e soprattutto alla strategia Farm to fork e alla biodiversità. Proprio la strategia Farm to fork rileva espressamente l'obiettivo che dobbiamo raggiungere in Europa: arrivare ad una superficie di agricoltura biologica certificata del 25 per cento. L'Italia da questo punto di vista è il Paese che ha investito di più, che ha fatto di più e che è stato in qualche modo la linea guida in Europa. È uno dei settori in forte espansione; non ripeto i dati che sono stati già citati, che ritengo estremamente significativi e che sono relativi all'incremento non solo della superficie coltivata, ma anche della vendita dei prodotti e del gradimento da parte dei consumatori.

Capite bene che noi, che siamo quasi al 16 per cento, non dobbiamo perdere il vantaggio che abbiamo,

ma mettere in campo la strumentazione, le leggi e tutto quello che possiamo fare per far sì che questo vantaggio, anche competitivo, sia mantenuto e accresciuto. Lo dico con molta chiarezza: tutti quelli che hanno ostacolato, usando pretesti vari, l'approvazione di questa legge, fanno un danno al nostro Paese, ai produttori e, in generale, al *made in Italy*. L'agricoltura biologica è stata infatti il primo settore a riscoprire la territorialità, lo stare anche nei territori interni, quelli che presentavano maggiori difficoltà, spiegando che la nostra agricoltura non è unica, ma che ci sono tante agricolture legate al territorio. Questo è il nostro vantaggio, su cui in questi anni abbiamo lavorato per far sì che sempre di più ci fosse una fortissima valorizzazione dei nostri territori e dell'agricoltura.

Vorrei tanto che queste crociate a cui abbiamo assistito venissero fatte anche per combattere - e spero che prima o poi si faccia proprio dal punto di vista scientifico - l'abuso di sostanze chimiche e pesticidi e l'impovertimento dei suoli. Quello, sì, è a favore della scienza, della verità, della salute dei cittadini e del vantaggio economico che ne possiamo trarre.

Colleghi, non pensate che la lotta ai cambiamenti climatici - di cui l'agricoltura è uno degli elementi centrali - si faccia solo e unicamente con la transizione energetica. Si fa anche, per esempio, non impoverendo più i nostri suoli, mettendo in campo un'agricoltura tale per cui il suolo mantenga la sua funzione principale, quindi anche di assorbire la CO<sub>2</sub>, e che quindi aiuta gli ecosistemi a rigenerarsi (questo è un elemento assolutamente fondamentale), diminuendo, tra l'altro, l'impatto della chimica e l'uso dei pesticidi che oggi ancor di più, nella situazione difficile in cui ci troviamo - e non solo a causa della guerra, perché gli aumenti c'erano già stati - è un ulteriore vantaggio.

Vorrei dire anche un'altra cosa: la dobbiamo piantare una volta per tutte di pensare che l'agricoltura biologica sia quella dei figli dei fiori o dell'improvvisazione, perché è basata su metodi assolutamente scientifici e sulla conoscenza approfondita del ciclo della natura, dell'interazione e della complessità, che spesso non è semplice da comprendere, ma è questo. Soprattutto l'aver lavorato molto su questo credo ci possa aiutare ancor di più oggi a migliorare nel modificare - ed è fondamentale farlo - le nostre tecniche di coltivazione.

Colleghi, non sono un'integralista, però penso che proprio dall'agricoltura biologica arrivino tanti insegnamenti e abbiamo bisogno di più scienza nell'agricoltura biologica, perché - lo ripeto - si basa su presupposti scientifici.

Rispetto a tutta la polemica che si è fatta sul biodinamico, ora non dobbiamo discutere adesso sulle pratiche o meno, perché la legge era chiarissima sul fatto di attenersi ai protocolli e al disciplinare del biologico e di potenziare il sistema dei controlli, a garanzia di tutti i produttori e dei consumatori. Questo ce lo dobbiamo dire una volta per tutte. Ebbene, si è fatta la modifica, ma - torno a ripeterlo - non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo.

Oggi finalmente approveremo questo disegno di legge. Il Governo qui rappresentato ci aiuterà ancor di più - grazie alla delega contenuta - a mettere in campo gli strumenti che servono ai nostri produttori, sapendo che abbiamo avuto e abbiamo un vantaggio competitivo. Abbiamo avuto indicatori assolutamente positivi per quanto riguarda tutte le *performance*; pensate solo all'*export*, i cui dati sono significativi, e anche e soprattutto alla crescita dei consumi, che significa che si è creato anche un rapporto di fiducia - che, a maggior ragione, sarà accresciuto dalla revisione del sistema dei controlli - tale per cui il consumatore, il cittadino, ha ben compreso quanto sia importante per l'ambiente, per gli ecosistemi e per la propria salute cominciare o continuare a consumare bio.

Anche i numeri del biodinamico - vorrei dirlo - sono importanti; sono una percentuale che qualcuno potrà considerare piccola, ma a mio avviso anche quella è significativa nell'ambito del comparto più generale del biologico. Vorrei anche dire che siamo un Paese esportatore anche sull'agricoltura biodinamica. Mi chiedo sempre quali altri interessi ci siano dietro.

Per quanto ci riguarda, voteremo convintamente il disegno di legge di conversione, che aspettavamo da tanto tempo. I nostri interessi sono chiari, come lo sono quelli del relatore, che ringrazio per il lavoro e per la pazienza, perché sono gli interessi della nostra agricoltura, del nostro Paese, degli ecosistemi e della salute dei cittadini. (*Applausi*).

[DE BONIS](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONIS (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, cari colleghi, con il voto di oggi sul disegno di legge sul biologico abbiamo finalmente l'occasione di portare l'agricoltura italiana nel XXI secolo. Risale al 2007 la prima presentazione da parte della senatrice Bonino, insieme a Paolo De Castro, del testo che equiparava, sin da allora, il biologico al biodinamico. Oggi la senatrice Bonino ha cambiato idea, ma gli eventi tragici cui stiamo assistendo ci dimostrano che la transizione verso uno sviluppo più sostenibile è una necessità che non possiamo più rinviare.

In questo contesto, anche una misura destinata al settore agricolo può dare un contributo prezioso al cambiamento di cui avvertiamo urgente bisogno. Il disegno di legge, atteso da tanti anni, si inserisce pienamente nel solco degli obiettivi del *green new deal* europeo e della strategia dell'Unione europea Farm to fork.

Pur in assenza di uno strumento normativo nazionale, l'Italia, attraverso gli strumenti di mercato, è riuscita a raggiungere obiettivi considerevoli: è la quarta per produzione in Europa, per superfici coltivate e per numero di produttori. Le produzioni bio rappresentano quindi una punta di eccellenza del sistema agroalimentare italiano, nel quale Forza Italia crede fermamente, sostenendo gli imprenditori impegnati in questo comparto. (*Applausi*).

È un *trend* di mercato in continua ascesa, con circa 2 milioni di ettari e oltre 80.000 aziende. Nel 2020 il fatturato di questo mercato, come hanno detto anche altri colleghi, ha raggiunto quote di 7 miliardi di euro, con un incremento del 142 per cento dal 2010. Il consumo interno è inarrestabile. Sono ottimi risultati, ma siamo convinti che si possa fare molto di più, anche grazie al presente disegno di legge. Il nostro Paese è infatti naturalmente vocato in Europa a questa concezione dell'agricoltura. In particolare, il Mezzogiorno ha una vocazione che rende la Sicilia, la Calabria e la Puglia le aree elette per la produzione di prodotti biologici e biodinamici.

Questo tipo di agricoltura favorisce la salute dei cittadini. I consumatori hanno capito che mangiando cibi sani risparmiano sulla spesa sanitaria, favoriscono la difesa dell'ambiente e dell'ecosistema, riducono, com'è stato detto, l'impoverimento del suolo e la perdita di sostanza organica dei nostri terreni e favoriscono tutto il tessuto economico del settore primario, soprattutto - e in proposito invito tutti i colleghi a riflettere - nei momenti di crisi come quello attuale. Infatti, le rotazioni e il minor fabbisogno di *input* energetici e chimici mettono al riparo dagli *shock* inflattivi e dalla scarsità di mezzi tecnici necessari all'agricoltura intensiva. (*Applausi*).

Questa mattina alcuni agricoltori della Coldiretti intervistati lamentavano proprio la difficoltà di concimare i loro seminativi per l'impennata dei prezzi dei concimi e dei diserbanti. Bene: un'agricoltura biologica, con la concimazione organica e con le rotazioni a base di leguminose, avrebbe consentito di fronteggiare l'assenza di queste sostanze. Noi quindi abbiamo da guadagnare. Se l'Italia avesse investito già dieci anni fa su questo settore, oggi avremmo un quadro economico sicuramente più confortevole, più utile e più favorevole a tutto il sistema Paese. (*Applausi*).

I distretti del bio, la possibilità di registrare il marchio biologico *Made in Italy*, la razionalizzazione dei controlli e altri meccanismi contenuti nella norma possono davvero agevolare l'ulteriore espansione di un settore che, come ho detto, incontra il favore dei consumatori, in Italia e all'estero.

Ciò che bisogna garantire, però, è che il biologico non diventi appannaggio di pochi soggetti elitari, più forti, ma costituisca realmente un nuovo metodo di produzione e di impresa diffuso, che vada a beneficio dei produttori e di quelle comunità rurali che oggi vedono nell'abbandono della terra l'unica possibilità per evitare un grave accumulo di perdite. Come Italia abbiamo davvero l'occasione di farci capofila in Europa di questo rilancio del settore primario e, tra le altre cose, anche di garantire l'autonomia di approvvigionamento e di produzione, che in questi giorni abbiamo visto essere un tema fondamentale degli equilibri nazionali ed internazionali.

L'Europa ha bisogno di un cambio di paradigma, che può partire dal settore primario e indicare quella strada al resto dell'economia, senza però discriminare nessuno. Abbiamo visto come l'aver escluso il riferimento esplicito al biodinamico dagli articoli 1 e 21 non dovrebbe cambiare granché, perché la biodinamica non è una *lobby*, ma una branca rigorosa del metodo biologico, come è stato detto anche dal senatore Taricco, di cui però rispetta tutte le norme. Non ci saranno, dunque, problemi ad ottenere le incentivazioni. I produttori possono stare tranquilli, potranno continuare a produrre anche

coltivazioni biodinamiche in Italia, proprio nell'ottica di una libera economia che Forza Italia ha sempre ribadito come suo vessillo nella politica agricola. (*Applausi*).

Vorrei ricordare che l'agricoltura biodinamica, senatrice Cattaneo, è già contenuta nella legislazione europea: i regolamenti europei sul bio furono mutuati proprio dai disciplinari biodinamici e, come è stato detto, i preparati biodinamici sono normati in Europa dal 1991, inoltre, nel tavolo tecnico al Ministero il rappresentante dei biodinamici è presente da sempre. La biodinamica, dunque, cari colleghi, non è una novità di questo disegno di legge: quando c'è una caccia delle streghe, è dagli inquisitori che bisogna difendersi.

Infine, vorrei ricordare all'Assemblea che l'Accademia internazionale di agricoltura biodinamica è una delle organizzazioni democratiche che la dichiarazione ONU per i diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle aree rurali richiama gli Stati a tutelare, quale presidio per le popolazioni rurali esposte a speculazioni e attacchi.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il biologico è un tema importantissimo per il nostro Paese, ma io vorrei ricordare i numeri della nostra agricoltura, che vale quasi 32 miliardi di euro; l'Italia è il primo Paese a livello europeo, se pensiamo che l'agricoltura francese vale 30 miliardi e quella spagnola 29 miliardi. Il biologico vale 3,5 miliardi di euro e il biodinamico vale 200 milioni di euro. È importante legiferare su tutti i temi, come è stato detto in precedenza dal relatore, però è fondamentale riuscire anche a capire le dimensioni del settore di interesse del provvedimento.

Il disegno di legge è importante e si inserisce in un contesto di grande difficoltà per l'agricoltura italiana. Direi che oggi è anche un momento di grande festa per inaugurazione della fiera agricola di Verona, un evento straordinario a livello internazionale, dove sicuramente ci saranno delle attrezzature, ci saranno dei momenti informativi e di comunicazione in merito soprattutto all'agricoltura biologica.

Ritengo tuttavia sostanziale il valore che noi diamo a questo provvedimento, che è di grande rilevanza per oltre 70.000 aziende, anche se in questi giorni si dice già che siamo vicini a 80.000 aziende individuali a livello nazionale che stanno svolgendo quest'attività. Si tratta di giovani che, in un crescendo continuo, cercano sì un'agricoltura di precisione, ma che soprattutto dia la possibilità di produrre cibi genuini.

Nella difesa di questa agricoltura noi andiamo a cercare anche la difesa della salute del consumatore, che è fondamentale. Nell'ultimo decennio le vendite di prodotti biologici sono cresciute di oltre il 122 per cento, una cifra importante; il successo dei consumi sostiene l'aumento della produzione che c'è nel nostro Paese, come è stato detto prima dai colleghi. Siamo i primi produttori europei e siamo i secondi al mondo, ma con una capacità di controllo del prodotto che solo l'Italia ha a livello europeo e a livello mondiale. Questo lo dobbiamo riconoscere al nostro settore dell'agricoltura, ma soprattutto lo dobbiamo riconoscere ai nostri produttori, che faticano e vivono anche una pratica burocratica che, attraverso questo provvedimento, cercheremo di semplificare non per fare in modo di abbandonare i controlli e le verifiche, ma per renderla più immediata e più veloce dal punto di vista informatico.

In questo quadro di pieno fermento del settore si inserisce il disegno di legge in esame, che può quindi dare un contributo importante a tutto questo nostro mondo. Tra i punti maggiormente qualificanti - lo voglio ricordare - il provvedimento prevede l'introduzione di un marchio per il bio italiano, al fine di contrassegnare come 100 per cento *made in Italy* solo i prodotti biologici ottenuti da materia prima nazionale. Nel biologico c'è infatti - lo dobbiamo dire anche rispetto all'*italian sounding* e a tutte le contraffazioni del prodotto italiano nel mondo - un vero e proprio allarme per l'invasione di prodotti da Paesi extracomunitari, con un incremento della quantità di prodotto di oltre il 10 per cento annuo e con circa un terzo dei prodotti provenienti dall'Asia, rispetto ai quali c'è una difficoltà di controllo molto elevata, come abbiamo potuto verificare nelle audizioni svolte in Commissione agricoltura. Il marchio poi rappresenta uno strumento importante per rafforzare la presenza dei prodotti nazionali sui mercati esteri. È stato fatto molto dal Ministero dell'agricoltura per la divulgazione e il sostegno di tali



prodotti; vorrei ringraziare il sottosegretario Battistoni per l'impegno sul tema della promozione delle filiere, che è molto molto importante. (*Applausi*).

Guardiamo anche con molta attenzione all'innovazione, soprattutto nel mondo dei giovani. Il disegno di legge prevede infatti la possibilità di creazione di piattaforme digitali per garantire una piena informazione circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti, con una delega al Governo - e qui ritorna in campo l'attività dei nostri Ministri e dei nostri Sottosegretari - per rivedere la normativa sui controlli e garantire l'autonomia degli enti di certificazione. Elementi importanti vengono introdotti nella legge anche per la definizione e il riconoscimento dei biodistretti, come anche si introducono nel nostro ordinamento delle forme di rappresentanza adeguatamente riconosciute e valorizzate (cosa che oggi mancava), innovative per il biologico, in quanto finora previste solo per altri specifici settori.

Il nostro auspicio è quello di contribuire a sostenere con questa legge un sistema più grande, quello dell'agroalimentare nazionale, per il quale possono aprirsi nuove prospettive di sviluppo, rendendolo appetibile alle giovani generazioni e facendo in modo che ci sia una redditività, che oggi è messa pesantemente in crisi nella nostra agricoltura da tanti fattori, dall'aumento gravissimo e incontrollato dei costi energetici e dall'aumento delle materie prime (altro aspetto fondamentale). Se qualcuno ha fatto attenzione, ieri, avrà notato che i listini dei cereali hanno segnato degli aumenti paurosi a tonnellata di prodotto, per quanto riguarda le produzioni nazionali. Dall'altra parte abbiamo il problema della peste suina africana, che non è stata assolutamente debellata; anzi, siamo in fase di discussione del relativo provvedimento. C'è inoltre la problematica dell'influenza aviaria, che coinvolge ampi territori del nostro Paese. C'è infine la gravissima situazione della guerra, che comporta anche un blocco delle esportazioni verso quei Paesi i cui acquisti fino ad oggi hanno implementato molto la fase produttiva.

Per tutte queste ragioni, Presidente, noi, come Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, voteremo favorevolmente al provvedimento e auspichiamo che nel frattempo si riesca a dare forza ed energia alle altre misure per aiutare il comparto agricolo e agroalimentare italiano, sempre nella visione di un consumatore attento soprattutto alla sua salute. (*Applausi*).

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario Battistoni, torna in quarta lettura, in Senato, un testo approvato dalla Camera dei deputati nel dicembre 2018, poi modificato dal Senato e a cui di nuovo, in terza lettura, sono state apportate dalla Camera dei deputati due modifiche lo scorso 9 febbraio, che abbiamo poc'anzi accolto, con voto favorevole. Le due modifiche appena apportate riguardano l'articolo 1 e l'articolo 21 del decreto-legge. La modifica intervenuta all'articolo 1, comma 3, ha di fatto eliminato l'esplicita equiparazione dell'agricoltura con metodo biodinamico a quella biologica, lasciando una generale possibilità di equiparazione con il metodo biologico a quelle forme di agricoltura che ne seguono i protocolli disciplinari. Ringrazio il senatore Taricco per il grande lavoro fatto e per lo spirito di verità che ha messo nel suo intervento e nelle sue precisazioni puntuali, quali quelle sui regolamenti comunitari sul biologico, recepiti da decreti ministeriali, che già dal 1991 - quindi da trenta anni - consentono l'uso di preparati biodinamici nei metodi biologici.

Abbiamo accolto l'ordine del giorno della senatrice Cattaneo, perché, pur espungendo ulteriormente il biodinamico da questa normativa, nei fatti il biodinamico resta nel biologico a pieno titolo. La seconda modifica è intervenuta sull'articolo 21, estendendo anche ai decreti legislativi di attuazione delle disposizioni previste dal disegno di legge la loro applicabilità alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il testo nel suo complesso costituisce una legge di riferimento per l'agricoltura biologica, invocata da diverso tempo, la cui stesura ha richiesto molteplici accorgimenti, per rispondere alle tante istanze giunte dagli operatori del settore. Si tratta di un tema importantissimo, in quanto occupa posti di rilievo in Europa e nel mondo, sia per superficie coltivata, sia per numero di imprese che operano nel settore. Tutto ciò avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, con il *green new deal* e con il Farm to fork, si pone l'obiettivo di arrivare, nei prossimi anni, al 25 per cento di superficie coltivata ad

agricoltura biologica, investendo oltre 40 milioni di euro nella sua promozione, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. Lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione su tutto il territorio d'Europa.

Tutto questo si inserisce quindi all'interno di un quadro generale di politiche agricole e ambientali, che punta alla riduzione del 50 per cento dell'utilizzo di fitofarmaci, del 50 per cento della perdita di nutrienti nei suoli e del 50 per cento dell'utilizzo di antimicrobici nella cura degli animali. Il provvedimento che oggi approveremo definisce il concetto di agricoltura biologica, in gran parte mutuandolo da regolamenti comunitari. Si definisce il ruolo che svolgeranno le Province e le Regioni, si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico e l'istituzione di un marchio dell'agricoltura biologica, per un messaggio chiaro, che generi valore ed economia, che parli di rispetto della natura e della salute, di semplicità, di ritorno alla genuinità e alle tradizioni, di attenzione in ogni fase della lavorazione. Si prevede un piano d'azione nazionale, sia per la produzione biologica che per i suoi prodotti, adottato a cadenza triennale, con l'obiettivo di favorire la conversione al metodo biologico e sostenere la costituzione di forme associative, che aiutino le imprese agricole, anche favorendo nuovi insediamenti e migliorandone il sistema di certificazione e di controllo.

È previsto anche un piano nazionale delle sementi biologiche, sostenendone la ricerca, come per tutte le pratiche innovative. È fondamentale, per l'agricoltura biologica, che non si tratti di un tema di singole aziende, ma sia esteso ai territori: da qui l'istituzione dei distretti biologici, al fine di snellire le certificazioni, considerandole a livello di territorio.

Viene affrontato tutto il tema del riconoscimento e della disciplina delle filiere, caratterizzandole proprio su questo tipo di aziende.

Riguardo alla questione importante dei controlli è data delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle normative.

Abbiamo nelle nostre mani una vera e propria legge quadro, che crediamo possa mettere in condizione il settore di raggiungere obiettivi ambiziosi, per ridurre l'utilizzo di fitofarmaci, per aumentare la resistenza delle colture agricole e la fertilità del suolo e, quindi, per una maggiore resilienza al cambiamento climatico che stiamo vivendo.

Lavorare dunque la terra con il metodo biologico significa utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispetti i cicli vitali naturali. Dopo anni di utilizzo di sostanze chimiche e di sintesi, ci troviamo con pochissima sostanza organica nei suoli e con una preoccupante presenza di residui di fitofarmaci nelle acque. Sono quindi indispensabili norme rigorose di produzione, che contribuiscano al rispetto dell'ambiente, da cui deriva la qualità dei prodotti, nonché il benessere degli animali.

Il consumatore vuole mangiare sano e in modo etico ed è un valore anche l'italianità del prodotto. Tutto il mondo invidia la nostra cucina e le materie prime che crescono nei nostri campi, maggiormente se contraddistinte da marchi di garanzia e di qualità a tutela del consumatore.

Se c'è davvero una nuova consapevolezza sull'importanza del suolo agricolo e del suolo naturale, oltre che di un ambiente nel suo complesso non inquinato, è ora di dimostrarlo con politiche indirizzate a questi scopi.

L'agricoltura biologica è una delle possibilità concrete che abbiamo.

Per questo, per le ragioni che ho illustrato, dichiaro convintamente il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**DRAGO (FdI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

DRAGO (*FdI*). Signor Presidente, può un'azienda con un fatturato di oltre 8 miliardi di dollari permettersi il taglio al personale? Purtroppo in Italia pare di sì. È quanto sta succedendo a Catania, in Sicilia, e l'azienda interessata è una multinazionale conosciuta in tutto il mondo per la produzione dei vaccini anti-Covid: parliamo della Pfizer, di concerto con la BioNTech.

Su questa tematica come Fratelli d'Italia abbiamo depositato un'interrogazione lo scorso 15 febbraio, ma è urgente un intervento. Il prossimo 4 marzo i lavoratori e i sindacati locali faranno una manifestazione chiedendo chiarezza, perché non hanno certezza delle prospettive. Parliamo di esuberanti per 130 lavoratori a tempo indeterminato, per 50 figure interinali e per altre 60 posizioni da qui ad agosto, fino a quando non verrà installato un macchinario semiautomatico che ridurrà di almeno il 50 per cento il personale necessario. La sede di Catania è una sede storica, del 1954, che ha raccolto il plauso anche dalla multinazionale americana Pfizer, è una sede che ha avuto un riconoscimento per l'elevato livello delle competenze dei lavoratori e lavora nell'ambito delle produzioni aseptiche. Il particolare strano è che il 7 febbraio è stata consegnata alle rappresentanze sindacali una comunicazione per una procedura di riduzione del personale, ma il 3 febbraio, dopo un lungo silenzio durante il quale era avvenuta la dismissione di un comparto produttivo penicillinico, l'azienda ha comunicato che avrebbe intrapreso una procedura di riduzione del personale, pur avendo stanziato 26 milioni di euro per degli investimenti nel sito, una quota che però non sarebbe sufficiente agli adeguamenti richiesti dall'Annex 1, linee guida emanate dagli enti regolatori per la produzione dei farmaci.

In sostanza, quindi, con tale intervento si richiede un'immediata soluzione, un tavolo tecnico con il Ministero, di concerto con la Regione Siciliana, e possibilmente anche un'immediata risposta all'interrogazione [4-06585](#) depositata il 15 febbraio scorso. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** La ringrazio, senatrice Drago, mi unisco alla sua perorazione sulle conseguenze della crisi dell'azienda Pfizer.

**EVANGELISTA (IV-PSI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**EVANGELISTA (IV-PSI).** Signor Presidente, se c'è violenza, non ci può essere amore. L'amore presuppone il rispetto per l'identità dell'altra persona, per la sua libertà, comprende la gioia per la realizzazione dell'altro. Nessuno può essere oggetto di possesso da parte di un'altra persona, il possesso non è amore. Annullarsi per l'altro non è amore. Quando non si accetta l'autonomia dell'altra persona, il rapporto diventa asimmetrico e doloroso. Ecco che allora per alcuni soggetti il rifiuto, la separazione dal *partner* scatena comportamenti liberticidi, frutto di una cultura arcaica di uomini che non sopportano che la donna sia realizzata ed emancipata, persino che sia felice.

Ebbene, nella nostra società tutto ciò avviene nonostante i diritti acquisiti e le pari opportunità che la Carta costituzionale garantisce. Ecco che allora non è raro che l'abbandono di un uomo da parte di una donna scateni la violenza, che a volte sfocia in femminicidio, che altro non è che l'omicidio di una donna per il solo fatto di essere donna, al fine di sopprimere i suoi diritti, perfino la sua felicità.

A dicembre 2021 sono state uccise in ambito di relazioni familiari o affettive 98 donne, di cui 66 hanno trovato la morte per la mano del *partner* o dell'*ex partner*. Dunque l'assassino in genere ha le chiavi di casa, ma purtroppo non sempre i casi di violenza domestica si riescono a intercettare per tempo, nonostante in genere il femminicidio sia solo la conclusione di un'*escalation* che inizia con reati minori quali i maltrattamenti in famiglia, *stalking*, minacce, lesioni. È quello che è accaduto la settimana scorsa in Sardegna, a Porto Torres, dove un muratore di Ploaghe ha ucciso a colpi di accetta il suocero, un ex poliziotto, e ferito gravemente la moglie e la suocera sotto gli occhi di due gemellini. In questo caso, si è trattato di un duplice tentato omicidio.

Ricordiamo, Presidente, che la recente riforma Cartabia è intervenuta sul punto colmando una profonda lacuna del codice rosso. L'articolo 2, infatti, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

In particolare, la portata applicativa di alcune disposizioni del codice di procedura penale a tutela delle vittime, che è attualmente limitata ad alcune fattispecie delittuose (maltrattamenti in famiglia, violenza

sessuale aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, atti persecutori, lesioni personali), è stata estesa alle vittime dei... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice, il tempo a sua disposizione è scaduto. Concluda il suo intervento.

EVANGELISTA (*IV-PSI*). ...delitti di violenza domestica in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio, ai quali con le novelle introdotte si applicheranno le disposizioni di cui alla legge n. 69 del 2019. (*Applausi*).

[GAUDIANO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei portare l'attenzione su un tema che interessa direttamente la Regione Campania e precisamente la località di Persano, nel Comune di Serre, in provincia di Salerno, e che riflette i suoi effetti sulla credibilità del nostro Paese nelle relazioni internazionali, ma soprattutto sull'impatto ambientale di scelte scellerate. Si tratta della vicenda relativa a 7.900 tonnellate di rifiuti che la Tunisia ha rispedito al mittente dopo aver asserito che dall'Italia erano partiti oltre duecento *container* contenenti rifiuti indifferenziati misti a rifiuti ospedalieri.

In conseguenza del presunto comportamento illecito delle ditte italiane che hanno trattato e spedito i rifiuti dall'Italia alla Tunisia, le autorità tunisine hanno aperto delle indagini a seguito delle quali la Regione Campania ha stipulato un'intesa per il rientro dei rifiuti in Italia. Dal 22 febbraio scorso questi rifiuti di dubbia provenienza stazionano nel porto di Salerno e il rischio di un disastro ambientale in Campania è ancora una volta dietro l'angolo. Le associazioni ambientaliste hanno provato in ogni modo possibile a fermare il rimpatrio di questi rifiuti di dubbia provenienza, ma purtroppo il peggio non è stato in alcun modo scongiurato, nonostante i sigilli dei *container* apparissero manomessi e non vi fosse alcuna certezza riguardo al loro contenuto.

A completare il quadro già di per sé drammatico è la scelta della destinazione finale di questi *container*, che verranno trasferiti in località Persano, nel Comune di Serre, in provincia di Salerno, in vista del loro avvio a smaltimento e recupero presso ulteriori destinazioni. Il sito in questione è ubicato all'interno di un'area naturalistica di alto pregio ambientale, l'oasi WWF di Persano in Salerno, cosiddetta zona umida di importanza nazionale caratterizzata dalla presenza di ambienti naturali incontaminati. Ancora una volta, a pagare le spese della negligenza saranno territori di alto valore geologico.

La piana del Sele e la Regione Campania non sono purtroppo nuove a tali disastri. Per questo oggi mi trovo costretta ad appellarmi a tutte le istituzioni coinvolte, affinché si tuteli quando più possibile questo territorio da danni ambientali inestimabili che vedranno quali vittime incolpevoli le nuove generazioni e il patrimonio ambientale del nostro Paese. (*Applausi*).

[LUPU](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPU (*M5S*). Signor Presidente, sarò molto breve. La mia è una denuncia molto importante che riguarda la ASL di Roma 3 e sostanzialmente vede coinvolti dei bambini e le loro famiglie. La ASL Roma 3 comprende un territorio molto vasto, che è quello del X municipio di Roma Capitale, XI, XII e anche il Comune di Fiumicino: stiamo parlando di un bacino molto, molto vasto. Alla ASL Roma 3 si riscontra una grave carenza di neuropsichiatri infantili, psicologi dell'età evolutiva, assistenti sociali e logopedisti, con ripercussioni gravissime non solo sulle famiglie ma anche sui docenti. Queste figure sono infatti essenziali anche per realizzare l'inclusione scolastica. Risulta invece che l'attuale organico della ASL Roma 3 sia notevolmente sottodimensionato e non riesca in nessun modo, se non limitatamente, a garantire il servizio di tutela di salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva. A seguito, quindi, delle sollecitazioni del comitato, che ringrazio, promotore del servizio di neuropsichiatria infantile della ASL Roma 3 e dei Gruppi del Movimento 5 Stelle del X, XI e XII municipio e del Comune di Fiumicino, da poco la ASL Roma 3 ha rappresentato di aver iniziato un processo di ricerca di personale.

Noi, a livello nazionale, è noto che, con il decreto sostegni-*bis* abbiamo stanziato circa 20 milioni per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e di adolescenza,

provvedendo anche alla deroga ai limiti assunzionali. Io ora mi faccio promotrice, insieme ai miei colleghi romani, per chiedere aiuto alla Regione Lazio, affinché supporti questa ASL, che, per errore magari, è in ritardo. Questo è molto importante, per aiutare non una famiglia, non due, ma centinaia di famiglie e i loro bambini. (*Applausi*).

[LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*Misto-IdV*). Signor Presidente, porto all'attenzione dell'Assemblea uno dei tanti casi di abuso di potere di un magistrato. La dottoressa Antonia Giammaria, pubblico ministero di Roma, già vice capo gabinetto dell'ex ministro Calenda, che avrebbe avuto il dovere di comportarsi con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nello svolgimento del suo ruolo, al contrario, come si può leggere anche nel ricorso al TAR del Lazio del Codacons e contestuale richiesta di equa riparazione alla procura della Corte d'Appello, sembra abbia svolto il suo ruolo in maniera arbitraria.

Per aver presentato un'interrogazione, il 17 luglio 2018, sulla nomina del dottor Capecchi a direttore Agcom, ricevevo un avviso di garanzia, per reato di cui all'articolo 595 del codice penale, firmato l'11 settembre 2018 dalla dottoressa Giammaria. Convocato il 25 settembre 2018 da un solerte ufficiale della Guardia di finanza, che lavorava alla stessa Agcom di cui il dottor Capecchi era direttore generale, alla presenza del mio avvocato, Francesco Strigari, ribadivo che l'atto di sindacato ispettivo rientrava nelle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione. Il procedimento penale doveva, quindi, essere archiviato in tempi ragionevoli.

Ciononostante, il pubblico ministero Giammaria chiedeva proroga delle indagini. Il 20 luglio 2021, a quasi due anni dalla scadenza del termine della proroga, l'avvocato Strigari presentava istanza di sollecito, chiedendo alla Giammaria di promuovere al gip la richiesta di archiviazione per insussistenza di reato e per l'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Diritto di critica e dubbi si evincevano dal *curriculum*, scritto di pugno dal Capecchi stesso e pubblicato in rete. Interesse pubblico dei cittadini italiani e continenza: le forme da me utilizzate in quella interrogazione erano pacate e limpide, i toni mai offensivi né scurrili.

Il 30 luglio 2021 reiterava seconda istanza di sollecito; il 26 ottobre la terza istanza. Solo il 17 ottobre la pubblico ministero Giammaria chiede finalmente che il gip voglia disporre l'archiviazione del procedimento, dopo aver osservato che, dall'esame degli atti, non sono emersi elementi che permettano di configurare le ipotesi di reato ascritte e che non sono stati indicati altri elementi di sufficiente spunto investigativo. Ne consegue che, per le esposte considerazioni, si deve avere richiesta di archiviazione.

Il giorno dopo, il 18 ottobre, dunque a 3 anni e un mese dall'avviso di garanzia, il giudice per le indagini preliminari, Patrone, letta la richiesta di archiviazione depositata dal pubblico ministero, ritenuto che la motivazione della richiesta è pienamente condivisibile, alla luce degli atti presentati dispone l'archiviazione.

Signor Presidente, io ho sempre avuto grande rispetto per la magistratura, ma abusi come quelli descritti, da parte di un pubblico ministero, che ritiene di poter tenere un cittadino, benché senatore, appeso per 37 mesi sotto la spada di Damocle di un reato inesistente, merita di essere duramente sanzionato da un CSM, il cui grave scandalo disonora l'intero ordinamento giudiziario, minando irrimediabilmente la residua fiducia nella giustizia. Io mi auguro che d'ora in avanti i pubblici ministeri, quando si invoca l'articolo 68 della Costituzione, non tengano per tre anni i senatori e i deputati appesi sotto quella spada di Damocle.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di mercoledì 9 marzo 2022**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 9 marzo, alle ore 9,30, con il

seguinte ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (ore 17,41).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL  
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore ( [2542](#) )

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Dessi](#), [Lannutti](#), [Ciampolillo](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

premessi che:

da novembre 2021 a gennaio 2022, sono stati emanati dal Governo ben quattro decreti legge, n. 172/2021, 221/2021, 229/2021 e 1/2022 in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 con norme peraltro disallineate e contrastanti fra loro;

con tale inusuale utilizzo della decretazione d'urgenza è stato via via introdotto, da parte del Governo, l'obbligo vaccinale di fatto, dapprima limitato ad alcune categorie, per poi essere esteso indiscriminatamente e senza un preventivo approfondimento scientifico, a tutti gli over 50 con l'ultimo decreto n. 1/2022;

tale *modus operandi* è in aperta violazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE n.2021/953 e, in particolare, dell'art. 3, commi 1 e 7, che vieta la discriminazione con riferimento al possesso di uno dei tre tipi di certificazioni verdi (guarigione, vaccino e tampone rapido o molecolare) ritenendo equivalente dal punto di vista scientifico, il certificato verde derivante dal tampone antigenico con quelli comprovanti la vaccinazione o la guarigione;

il *Green pass* rafforzato attua, dunque, una discriminazione tra le diverse certificazioni di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 52/21 in quanto a fronte dei tre certificati covid digitali previsti dall'UE (tampone, vaccinazione e guarigione), ne restringe l'utilizzo a solo due di essi (vaccinazione e guarigione), con una scelta che è del tutto illogica, contraddittoria e priva di motivazione, vista la ormai evidente incapacità dei vaccini di interrompere la catena di trasmissione del virus e, al contempo, espone lo Stato Italiano a procedure di infrazione da parte della Comunità Europea;

il comma 7 dell'art. 3 del Regolamento UE n. 953/21 è dirimente: "il rilascio di certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di cui agli articoli 5, 6 o 7" (ossia delle diverse certificazioni da vaccinazione, da tampone o da guarigione);

anche l'art. 6 del Regolamento, intitolato "Certificato di test" che prende in considerazione la certificazione meglio definita all'art. 3 paragrafo 1 lettera b) del medesimo Regolamento ("un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test antigenico rapido figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (certificato di test)"), precisa che "Qualora richiedano una prova dell'esecuzione di un test per l'infezione da SARS-CoV-2 al fine di non applicare restrizioni alla

libera circolazione ... gli Stati membri accettano, alle stesse condizioni, anche i certificati di test attestanti un risultato negativo";

il divieto di discriminazione in questione deriva da un Regolamento (e non da una Direttiva) e, come tale, è immediatamente e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dell'art. 288 TFUE;

il Governo è ben conscio dell'esistenza di tale normativa sovraordinata europea da rispettare tant'è che ha introdotto l'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021 (come convertito con L. 87/2021) che ha previsto i tre tipi di certificazioni verde (incluso il tampone) utilizzabili in Italia, in conformità con quanto stabilito in sede europea dagli artt. 5, 6 e 7 del Reg. UE 2021/953 ed ha infine inserito il comma 9 al menzionato art. 9 del D.L. 52/2021, nel quale si cita proprio tale regolamento europeo ("le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954");

è dunque innegabile la violazione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021 (come convertito con L. 87/2021) e del Regolamento UE 2021/953 e ciò, oltre ad esporre direttamente lo Stato Italiano a possibili azioni risarcitorie attivabili direttamente contro di esso da tutti i singoli individui lesi avanti al Giudice Ordinario per violazioni del diritto dell'Unione, secondo la nota Giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 16.7.2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri vs BV, causa C-129/19, punto 34), è rilevante in questa sede perché determina l'obbligo di disapplicare la normativa italiana (D.L. n. 1/2022) che crea una discriminazione irragionevole ed ingiustificata fra cittadini europei muniti di diversi *green pass*;

di contro, va evidenziato che sussiste un obbligo di disapplicazione della norma italiana (stante la supremazia del diritto europeo, tanto più di natura regolamentare) che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte Giust. 4 dicembre 2004, C-397/01, Pfeiffer, punto 112) da parte non solo del Giudice nazionale, ma prima ancora da parte delle stesse Pubbliche Amministrazioni e, quindi, anche sugli stessi Ministeri (cfr. sentenza Corte di Giustizia *Minister for Justice and Equality, The Commissioner of an Garda Síochána vs Workplace Relations Commission* del 4 dicembre 2018, C- 378/17, ove si è sancito che l'obbligo di disapplicare riguarda anche "tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze il diritto dell'Unione");

inoltre, tale *modus operandi*, oltre a violare le norme e i principi costituzionali dell'art. 1, 2, 3, 4, 16, 32, 34, 77 della Cost., impone alla popolazione un trattamento sanitario obbligatorio senza alcun confronto con le opposizioni politiche e con il panorama medico/scientifico qualificato, con evidente conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, e senza adeguata discussione in Parlamento, considerato che alla Camera il provvedimento è stato approvato con l'apposizione della questione di fiducia da parte dell'Esecutivo e in Senato è stato trasmesso a ridosso del termine di scadenza per la conversione in legge;

l'unica e generica motivazione indicata nel d.l. è la seguente: "straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus", si specifica infatti che l'obiettivo viene perseguito "estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore";

il Governo non fornisce prova delle evidenze scientifiche che dimostrino la maggior contagiosità degli over 50 rispetto agli under 50;

non viene menzionato alcun provvedimento del Cts a giustificazione della scelta sanitaria (e non meramente politica, come sembra davvero evidente) alla base di tale obbligo;

la straordinaria necessità di potenziare le misure di contenimento dei contagi si fonda su mere previsioni ipotetiche di diffusione del contagio a gennaio 2022 e, allo stato attuale, non si giustifica più alla luce dell'ordinanza del 18/02/2022 del Ministero della salute nella quale si afferma che sulla base di stime (ossia, dati reali e concreti) l'epidemia si trova in un una fase di miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità

stabilmente sotto la soglia epidemica: "Visto il verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 92, nel quale si rileva che: «l'incidenza settimanale continua a diminuire a livello nazione (.). Persiste la tendenza in diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolati ai sensi del DM salute 30 aprile 2020 (.). L'epidemia si trova in una fase di miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica»";

non è chiaro come si giustifichi, oggi, l'inasprimento delle misure restrittive con l'introduzione del *super green pass* a partire dal 15 febbraio e dell'obbligo vaccinale, a fronte di stime di trasmissibilità stabilmente al di sotto della soglia epidemica evidenziate in data 18 febbraio 2022;

l'art. 77 della Costituzione indica in modo molto chiaro che il ricorso alla decretazione d'urgenza è uno strumento di eccezione e non ordinario di legislazione, mentre da circa un anno e mezzo è diventato uno strumento "privilegiato" ed esclusivo di legislazione;

le condizioni straordinarie, ovvero lo stato di emergenza pandemica, che giustificerebbero l'adozione di un Decreto Legge sono contraddette, nei fatti, da un termine iniziale dello stato di emergenza che è il 31 gennaio 2020 e dalla data di fine dello stesso, già più volte prorogato, da ultimo previsto al 31 marzo 2022, sulla base di non meglio precisate motivazioni e previsioni, nonché dal termine dell'obbligo vaccinale previsto al 15 giugno 2022, quest'ultimo addirittura slegato dal termine di fine dello stato d'emergenza;

l'imposizione della decretazione d'urgenza e la continua procrastinazione della politica dell'emergenza, in aperto contrasto con i limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale, non è più accettabile, essendo oltremodo evidente che il Governo si sia appropriato della funzione legislativa oltrepassando i limiti dell'art. 77 della Costituzione;

la proroga illegittima dello stato di emergenza, nonché le ulteriori interferenze del Governo sulla funzione legislativa delle Camere non possono essere più tollerate, visto che, dopo due anni, è ormai più che ragionevole pensare che la materia sia oggetto di forme di legislazione ordinaria;

la decretazione d'urgenza di cui in oggetto ha toccato, peraltro, alcuni diritti fondamentali dei cittadini, la cui compressione non può essere più ammissibile;

la forma di governo democratica e i valori fondamentali della nostra Costituzione, benché non rinnegati in astratto, sono di fatto disapplicati in nome di una situazione di "dichiarata ma non provata" necessità;

delibera di non procedere, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame dell'A.S. 2542.

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7  
GENNAIO 2022, N. 1



*All'articolo 1,*

*al comma 1:*

*al capoverso Art. 4-quater:*

*alla rubrica, le parole: « ultra cinquantenni » sono sostituite dalla seguente: « ultracinquantenni »;*

*al comma 1, le parole: « ai cittadini stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « agli stranieri » e dopo le parole: « articoli 34 e 35 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;*

*al capoverso Art. 4-quinquies:*

*alla rubrica, le parole: « sui luoghi » sono sostituite dalle seguenti: « nei luoghi »;*

*al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 4-quater » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e dopo le parole: « e c-bis) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « , i responsabili » sono sostituite dalle seguenti: « e i responsabili », le parole: « , sono tenuti » sono sostituite dalle seguenti: « sono tenuti » e dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da soggetti da essi delegati »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: « di cui ai commi 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 », le parole: « o che risultino » sono sostituite dalle seguenti: « o risultino » e le parole: « certificazione, e comunque » sono sostituite dalle seguenti: « certificazione e, comunque, »;*

*al terzo periodo, la parola: « medesimo » è soppressa;*

*al comma 5, le parole: « dei lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti »;*

*al capoverso Art. 4-sexies:*

*al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « relativi agli esenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: « ed entro » sono sostituite dalla seguente: « entro »;*

*al secondo periodo, le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;*

*al comma 8, le parole: « dell'Agenzia delle entrate Riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle entrate-Riscossione », le parole: « Fondo emergenze nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le emergenze nazionali » e dopo le parole: « all'articolo 44 del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale »;*

*alla lettera b), numero 2), le parole: « e comma 1-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « e al comma 1-bis e ».*

*Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 2-bis. - (Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19) - 1.*

*All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori*

dosi di richiamo";

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo".

Art. 2-*ter*. - (*Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza*) - 1. Dopo il comma 7-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario".

Art. 2-*quater*. - (*Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia*) - 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-*bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c-bis*), cosiddetto '*green pass rafforzato*', previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del *test* di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis* sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche";

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "8-*ter*" sono inserite le seguenti: ", 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*,";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "due violazioni delle disposizioni di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 9-*ter* dell'articolo 9 e" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-*bis*, lettera b), le parole: « della pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « per la pubblica amministrazione »;

al capoverso 1-*ter*:

*al primo periodo, dopo le parole: « lettere a) e c) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*  
*al secondo periodo, dopo le parole: « Le verifiche » sono inserite le seguenti: « volte ad accertare »;*  
*alla lettera b), numero 1), le parole: « alle amministrazioni della giustizia » sono sostituite dalle*

*seguinti: « all'amministrazione della giustizia »;*  
*alla lettera c), capoverso 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È in ogni caso consentito il*  
*rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione*  
*necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua*  
*sostituzione »;*

*al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31*  
*marzo 2022 » e dopo le parole: « n. 76 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*  
*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-*  
*CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non*  
*comporta alcun onere a carico del paziente ».*

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 3-bis. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico*  
*dedicato) - 1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con*  
*modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:*

*"Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico*  
*dedicato) - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di*  
*entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di*  
*trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre*  
*2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli*  
*studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di*  
*primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni*  
*verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito*  
*negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto*  
*ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.*

*2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo*  
*e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo,*  
*in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di*  
*protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico*  
*dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021".*

*Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di*  
*intrattenimento) - 1. A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle*  
*sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in*  
*quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.*

*Art. 3-quater. - (Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-*  
*assistenziali e sociosanitarie e negli hospice) - 1. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del*  
*decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,*  
*le parole: "possibilità di visita" sono sostituite dalle seguenti: "continuità delle visite".*

*Art. 3-quinquies. - (Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie) - 1. Il*  
*comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,*  
*dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:*

*"2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di*  
*gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli*  
*accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche*  
*lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di*  
*pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso*  
*della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto*  
*green pass base".*

Art. 3-sexies. - (*Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*) - 1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2), lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), terzo periodo, e lettera *c*), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione

di quanto disposto dal presente articolo ».

*L'articolo 4 è soppresso.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, la parola: « soggette » è sostituita dalla seguente: « soggetta », le parole: « di cui all'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3-sexies del presente decreto », dopo le parole: « n. 178 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « dell'emergenza epidemiologica COVID-19 » sono inserite le seguenti: « e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale » e la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo »;*  
*al comma 2, le parole: « per i mancati introiti » sono sostituite dalle seguenti: « dei mancati introiti » e le parole: « sul sistema » sono sostituite dalle seguenti: « nel Sistema »;*  
*al comma 3, dopo le parole: « degli effetti » sono inserite le seguenti: « delle disposizioni del comma 1 ».*

*Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 5-bis. - (Fondo per i ristori educativi) - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 5-ter. - (Lavoro agile per genitori di figli con disabilità) - 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

Art. 5-quater. - (Abrogazioni) - 1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

Art. 5-quinquies. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

## ARTICOLI DA 1 A 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 1.

*(Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione

dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

*Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro)*. - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater del presente decreto, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro o da soggetti da essi delegati.

4. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del decreto-legge n. 52 del 2021.

5. È vietato l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-

legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-*sexies*, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-*sexies* (*Sanzioni pecuniarie*). - 1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31



maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. ».

Articolo 2.

*(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)*

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e del comma *1-bis* »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « comma 1, lettera a), » sono inserite le seguenti: « e al comma *1-bis*) e »;

c) al comma 3, le parole « il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 15 giugno 2022 »;

d) nella rubrica, le parole « e degli Istituti penitenziari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori ».

Articolo 2-bis.

*(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: « la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo »;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« *4-bis.* A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo ».

Articolo 2-ter

*(Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza)*

1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

« *7-quater.* Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario ».

Articolo 2-*quater*.

(*Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia*)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« *9-bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, cosiddetto « *green pass rafforzato* », previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c)*, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del *test* di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c)*, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

*9-ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma *9-bis* sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma *9-bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « *8-ter* » sono inserite le seguenti: « , 9, commi *9-bis* e *9-ter*, »;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « due violazioni delle disposizioni di cui » sono inserite le seguenti: « al comma *9-ter* dell'articolo 9 e ».

Articolo 3.

(*Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19*)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo *9-bis*:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

*1-ter*. Le disposizioni di cui al comma *1-bis*, lettere *a)* e *c)*, si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma *1-bis*, lettera *b)*, si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche volte ad accertare che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-*bis* avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4. »;

2) al comma 3, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-*bis* »;  
b) all'articolo 9-*sexies*:

1) al comma 4, dopo le parole: « e ai giudici popolari » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia »;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo. »;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-*bis*. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento. »;

c) all'articolo 9-*septies*, il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione ».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. ».

2-*bis*. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente.

Articolo 3-*bis*.

(*Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*)

1. Dopo l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

« Art. 9-*quater*.1. - (*Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*) - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-*quater*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 ».

Articolo 3-*ter*.

*(Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento)*

1. A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Articolo 3-*quater*.

*(Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice)*

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: « possibilità di visita » sono sostituite dalle seguenti: « continuità delle visite ».

Articolo 3-*quinquies*.

*(Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:

« 2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o *deficit* cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*), del presente decreto, cosiddetto *green pass base* ».

Articolo 3-*sexies*.

*(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)*

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

*a)* nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

*b)* nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla

sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), terzo periodo, e lettera *c*), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

#### Articolo 5.

##### *(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica)*

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetta alla autosorveglianza di cui all'articolo 3-*sexies* del presente decreto, mediante l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie dei mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli effetti delle disposizioni del comma 1 in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 5-bis.

*(Fondo per i ristori educativi)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Articolo 5-ter.

*(Lavoro agile per genitori di figli con disabilità)*

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

Articolo 5-quater.

*(Abrogazioni)*

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

Articolo 5-quinquies.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.100

[Mantovani](#), [Coltorti](#)

Precluso

*Sopprimere gli articoli 1 e 2.*

1.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

1.2

[Granato](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

1.3

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo*

1.4

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

1.5

[Granato](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 1.*

1.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1 sopprimere il capoverso «4-quater».*

1.7

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater», comma 1, sostituire le parole: «fino al 15 giugno 2022» con le seguenti: «fino al 5 marzo 2021».*

1.101

[Mantovani](#), [Coltorti](#)

Precluso

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022».*

1.102

[Mantovani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultraottantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «ottantesimo».*

1.103

[Mantovani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasettantacinquenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «settantacinquesimo».*



1.104

[Mantovani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasessantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «settantesimo».*

1.105

[Mantovani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente:*

*«ultrasessantacinquenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «sessantacinquesimo».*

1.106

[Mantovani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasessantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «sessantesimo».*

1.107

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 4-quinquies».*

1.8

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sopprimere i commi da 1 a 9.*

1.9

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.»*

1.108

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «15 febbraio 2022» aggiungere le seguenti: «e fino al 21 marzo 2022»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «A decorrere dal 21 marzo e fino non oltre al 31 marzo 2022, i soggetti di cui al primo periodo per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base».

1.109

[Mantovani](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater del presente decreto,» ;

b) *al comma 1, sostituire le parole*: «di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021» *con le seguenti*: «di guarigione o di effettuazione di test di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021».

1.10

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

1.110

[Mantovani, Coltorti, Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sopprimere i commi da 2 a 6.*

1.111

[Mantovani, Coltorti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», al comma 4 sopprimere le seguenti parole*: «al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,».

1.11

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 4, sostituire le parole*: «15 giugno 2022.» *con le seguenti*: «5 marzo 2022.».

1.12

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: «Resta fermo il diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.»;

1.13

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

4-ter. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

1.14

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

4-ter. L'assegno di cui al comma precedente viene erogato in relazione all'intero periodo di sospensione del lavoratore».

1.15

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Sopprimere dal capoverso «Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie)» fino al termine dell'articolo.*

1.16

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «per il tramite» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «con modalità individuate con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.»*

1.17

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

1.18

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si dispone il riconoscimento del dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato ai sensi dell'art. 5, comma 7 del CCNL dell'11.4.2008»

G1.1

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Naturale](#), [Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [D'Angelo](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [L'Abbate](#), [Nocerino](#), [Leone](#), [Vaccaro](#), [Catalfo](#), [Marco Pellegrini](#), [Gaudiano](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Cioffi](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [Lanzi](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#), [Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Pescio](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessi che:

l'articolo 1, comma 1 del decreto in esame prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-*quater*, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. In secondo luogo, prevede, con il capoverso articolo 4-*quinquies*, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con le disposizioni contenute nel del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n.229, fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ad una serie di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il c.d. green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l'accesso ai servizi di ristorazione; l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l'ingresso alle sagre e fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto;

valutato che:

le predette misure sono state adottate per contrastare il dilagare della variante Omicron in un periodo caratterizzato da un numero estremamente elevato dei contagi;

nell'ultimo mese, il trend della curva epidemica da Covid 19 appare essere in una fase di progressivo miglioramento, a tal punto che si sta discutendo dell'aumento della capienza delle attività nonché dell'allentamento delle misure restrittive;

il Governo ha già annunciato che lo stato d'emergenza non verrà prorogato oltre il 31 marzo e che verrà progressivamente eliminato l'utilizzo delle certificazioni verdi rafforzate, a partire dalle attività all'aperto;

occorre garantire nuovamente l'accesso ai luoghi di lavoro e ai predetti servizi e attività anche mediante il c.d. green pass base, soprattutto se svolti all'aperto o in condizioni che garantiscono l'azzeramento del pericolo di contagio;

impegna il Governo

a garantire a decorrere dal 1° aprile 2022, l'accesso mediante il c.d. green pass base ai luoghi di lavoro, attività e servizi per cui è previsto a legislazione vigente il possesso del c.d. green pass rafforzato.

G1.2

[Mantovani](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Naturale](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [D'Angelo](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [L'Abbate](#), [Nocerino](#), [Leone](#), [Vaccaro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni e prevede altresì, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, parallelamente alla proroga dei termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in smart working;

il Presidente del Consiglio Draghi ha annunciato, in visita a Firenze, il 23 febbraio scorso, che non è intenzione del Governo prorogare ulteriormente lo stato di emergenza e che anzi, dal 31 marzo in poi, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate, le scuole resteranno sempre aperte per tutti, con la contestuale eliminazione delle quarantene da contatto, cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe, si porrà gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, quali fiere, sport, feste e spettacoli;

ritenuto inoltre che:

la situazione epidemiologica è in forte miglioramento, come lo stesso Presidente Draghi ha pubblicamente riconosciuto, ma si creerebbe una discrasia tra la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo prossimo, e la vigenza della legislazione di emergenza, dal momento che lo stesso

provvedimento in esame dispone, tra l'altro, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

il pieno esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali, tra gli altri, la libertà di circolazione (articolo 16), il diritto al lavoro (articolo 4) e alla retribuzione (articolo 36), nonché il diritto allo studio (articolo 34), risulterebbe quindi subordinato, anche a decorrere dal 1° aprile 2022, al possesso del green pass;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a consentire, nel rispetto della curva epidemiologica, a decorrere dal 1° aprile 2022, all'indomani della cessazione dello stato di emergenza, la ri-espansione delle libertà costituzionali, limitate ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, avviando subito un piano graduale per l'eliminazione dell'obbligo di certificazioni verdi da COVID-19, in qualsiasi forma, delle sanzioni amministrative e delle restrizioni ad esso connesse, nonché per l'eliminazione dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per le categorie di soggetti individuate a legislazione vigente, con conseguente riammissione al lavoro dei soggetti al momento esclusi per violazione dell'obbligo vaccinale anti Covid-19;

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a rafforzare i protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incentivare e a meglio disciplinare, a regime, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere la difformità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati nella gestione dei casi COVID nelle scuole primarie e secondarie.

G1.3

[Granato](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

visto che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale incostituzionale per le persone ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assolutamente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non protrarre comunque oltre il 31 marzo 2022 i provvedimenti restrittivi della libertà personale legati all'emergenza sanitaria.

G1.4

[Granato](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

visto che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale incostituzionale per le persone

ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premessi che:

l'emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assolutamente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non disporre, mediante atti legislativi o amministrativi di propria competenza, ulteriori proroghe dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, in materia sanitaria.

G1.5

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

dai dati dell'AIFA e da numerose notizie di cronaca è emerso un numero considerevole eventi avversi a seguito della vaccinazione contro il COVID-19;

impegna il Governo

ad impedire ogni tentativo di influenzare le decisioni in scienza e coscienza da parte dei medici per quanto riguarda il rilascio di esenzioni dalla suddetta vaccinazione.

G1.6

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19;

impegna il Governo

a studiare un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

G1.7

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" al comma 15 dell'articolo 1 recita: "Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini";

in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza fino al 31 marzo;

impegna il Governo:

a dare disposizioni al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 affinché adempia senza ritardo alla citata norma almeno per quanto riguarda le spese effettuate fino al 31 dicembre 2021, e comunque entro il 15 aprile 2022.

1.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)*

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.»

1.0.2

[Granato](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Indennizzo per i lavoratori sospesi)*

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.»

1.0.3

[Zaffini](#), [La Russa](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. È fatto carico alle regioni di sottoscrivere, per il tramite delle aziende sanitarie locali protocolli d'intesa con i MMG finalizzato a:



- a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
- b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
- c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
- d) Individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.»

2.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

2.2

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

2.3

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

2.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

2.5

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per il personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le seguenti: «dopo il sesto periodo, sono aggiunti i seguenti: "Per il periodo di sospensione, è, comunque, riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà."»*

2.6

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per le donne in congedo di maternità»».*

2.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il 15 giugno 2022» con le seguenti: «il 31 marzo 2022».*

2.8

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto il seguente: "Art. 4-ter.1. (*Estensione dell'obbligo vaccinale ai soggetti richiedenti asilo*) 1. L'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì ai richiedenti asilo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 2, a meno che provengano da zona di guerra. Con decreto del Ministero dell'interno sono individuati i soggetti tenuti a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e le modalità di attuazione."».

2.9

[Zaffini, Malan, La Russa](#)

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano».

G2.1

[Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 tra le quali l'obbligatorietà di vaccinazione per la popolazione ultracinquantenne;

è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Vaccines» l'articolo scientifico dal titolo: «*Simultaneous CD8 + T-Cell Immune Response against SARS-Cov-2 S, M, and N Induced by Endogenously Engineered Extracellular Vesicles in Both Spleen and Lungs*», e da pochissimi giorni sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Viruses» l'articolo scientifico dal titolo «*Strong SARS-CoV-2 N-specific CD8+ T immunity induced by engineered extracellular vesicles associates with protection from lethal infection in mice*»;

gli autori fanno parte del Centro Nazionale per la Salute Globale presso l'Istituto Superiore di Sanità;

negli articoli pare si descrivano esperimenti condotti su modelli animali che hanno dimostrato la immunogenicità e protezione da parte di un vaccino originale anti-SARS-CoV-2 basato su una tecnologia innovativa creata e sviluppata presso il predetto Centro all'ISS;

detto vaccino sembrerebbe basarsi su un principio diverso ed originale rispetto agli altri in uso o correntemente allo studio, ovverosia l'attivazione dell'immunità indotta dai linfociti CD8 T;

in base a dati consolidati di letteratura, il disegno di tale vaccino avrebbe la potenzialità di bloccare qualsiasi variante del virus SARS-CoV-2 che si possa generare nel tempo; questo perché il vaccino ISS si basa sull'immunità cellulare CD8 T verso la proteina N del virus che risulta essere priva di mutazioni nelle varianti SARS-CoV-2 finora emerse;

in base a dati consolidati di letteratura l'immunità generata da questo vaccino potrebbe perdurare fino a 17 anni dall'ultimo inoculo;

detto vaccino si baserebbe sull'inoculo di semplici e corte molecole di DNA il cui costo

industriale sembrerebbe essere molto contenuto e pare possa essere conservato a temperatura ambiente per un tempo indefinito;

l'efficacia di questo vaccino, in fase preclinica, è testimoniata anche dal comunicato stampa ufficiale n. 13 pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità il 13 febbraio 2022 nel quale, tra l'altro, così si afferma: «I risultati di uno studio preclinico condotto in modelli animali di topo indicano il potenziale profilattico di una nuova piattaforma vaccinale sviluppata da ricercatori ISS contro il SARS-CoV-2. Lo studio... ha dimostrato che questo nuovo approccio innovativo genera una risposta immunitaria efficace e duratura in topi infettati con SARS-CoV-2 () il metodo si basa su una nuova strategia che ha selezionato come bersaglio la proteina N (..) il metodo (..) genera inoltre una memoria immunitaria a livello polmonare che potrebbe essere garanzia di un effetto protettivo duraturo nel tempo (..) il nuovo meccanismo è basato sulla ingegnerizzazione delle nanovesicole naturalmente rilasciate dalle cellule muscolari e potrebbe superare i limiti degli attuali vaccini sul decadimento degli anticorpi e la perdita di efficacia contro le varianti emergenti (..) la tecnica messa a punto in ISS è in grado di generare una memoria immunitaria a livello delle vie respiratorie, condizione essenziale per un effetto duraturo di qualsiasi strategia vaccinale contro patogeni respiratori»;

è interesse della comunità ottenere nuove, sicure ed efficaci vie alternative per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e delle connesse forme gravi della malattia COVID-19;

come verificabile nei database di EPO e MISE, ISS sembrerebbe essere titolare di brevetti connessi alla tecnologia alla base di questa innovativa strategia vaccinale;

data la natura e la gravità della malattia COVID-19, è tuttora necessario combattere la diffusione virale attraverso cambiamenti comportamentali, interventi di natura sociale e medica; tra questi ultimi, grandi sforzi sono stati prodotti per la produzione di vaccini da somministrare su larga scala; tutte le attuali strategie vaccinali sono state mirate all'induzione di anticorpi neutralizzanti contro la proteina spike del virus attraverso diverse tecnologie basate su RNA messaggero, vettori adenovirali, proteine ricombinanti e particelle virali inattivate;

oltre la sicurezza, due ulteriori aspetti devono essere considerati nella valutazione complessiva degli attuali vaccini: efficacia e durata della risposta immunitaria. I correlati immunologia di protezione contro l'infezione da SARS-CoV-2 (ovverosia, quali dei parametri immunologia correlano con la protezione dall'infezione) sono ancora sconosciuti; d'altra parte, i tempi molto ristretti di osservazione non hanno consentito una valutazione affidabile circa la durata della risposta immunitaria indotta dagli attuali vaccini anti-SARS-CoV-2;

inoltre, nuove varianti di virus stanno emergendo in tutto il mondo: i vaccini attuali sono basati sulla sequenza della proteina S del virus isolato all'inizio dell'epidemia a Wuhan, ma i risultati di diversi studi recenti hanno concluso che gli attuali vaccini neutralizzano male le ultime varianti emergenti (ad es. Omicron); anche a causa della vaccinazione di massa in atto, la rapida comparsa di mutazioni non è sorprendente;

pertanto, la riprogettazione degli attuali vaccini sulla base di nuove sequenze può comportare un elemento di pressione selettiva con generazione di sempre nuove varianti in grado di eludere gli anticorpi vaccinali;

al contrario, una strategia per un vaccino universale che includa un componente che induca un'immunità efficace delle cellule T CD8, come quello sviluppato dall'ISS, potrebbe rompere un tale potenzialmente pericoloso circolo vizioso,

considerato che:

a decorrere dal 25 luglio 2021 è stato convertito in legge il DL 25 maggio 2021, n. 73 e sono dunque vigenti le nuove disposizioni che regolano la struttura e il funzionamento della Fondazione Enea Tech e Biomedical;

precisamente, la Fondazione, oltre ad assumere la nuova denominazione "ENEA Tech e Biomedical", rivolge una parte importante delle attività e delle modalità di investimento del Fondo per il trasferimento tecnologico verso alcuni ambiti specifici del settore biomedicale. La Fondazione Enea

Tech e Biomedical ha infatti esteso, come era stato previsto dal Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, l'ambito di applicazione dei suoi interventi anche agli investimenti nel settore biomedicale per realizzare poli nazionali per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini rafforzando, lungo tutta la filiera produttiva, le infrastrutture di ricerca, sperimentazione e produzione;

la nuova Fondazione, il cui statuto è stato adottato lo scorso 24 novembre con decreto del ministro dello Sviluppo economico, dispone di una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere investimenti in attività di ricerca e trasferimento tecnologico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere interventi normativi volti a consentire l'utilizzo delle risorse della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, finalizzate alla ricerca e allo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2,3 e 4 e alla conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità.

2.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2.1

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere a uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita

presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:

- a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri;

5. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

## 2.0.2

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2.1

1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno

Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma, sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 7. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

2.0.3

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2.1

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana," aggiungere le seguenti: "o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-Cov-2".»

2.0.4

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 2.1

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.»

2.0.5

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 2.1

*(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)*

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2-bis.100

[Mantovani, Coltorti](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

G2-bis.1

[Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premessi che:

l'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di COVID-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici;

di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino

e booster in modo mirato invece che "a tappeto";

fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione: alla domanda 10 "*Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?*" si legge: "*Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.*" La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;

alla domanda 21. "*Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?*" la risposta è "*Sì, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.*" La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base "*dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante*": di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione;

a questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della *immunity waning* (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immunity evading*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazioni vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di *The Lancet*, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni;

nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi;

la scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello *European Public Assessment Report*, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni "al buio", possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse;

rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», all'art. 1, comma 2 recita: "L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal



medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione". In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.;

ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni;

negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. "vaccino universale" che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike;

alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.

impegna il Governo

a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il booster ai minori.

2-quater.100

[Mantovani](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:*

«9-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano ai cittadini e residenti in Italia per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto "green pass rafforzato"».

G2-quater.1

[Parente](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

premessi che:

è ampiamente dimostrato scientificamente che le guerre peggiorano la salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di continuare a curarsi e soprattutto aumentano il rischio della diffusione delle malattie, specialmente parassitarie e infettive;

in un Paese come l'Ucraina, caratterizzato da un sistema sanitario già fragile, la guerra in corso rischia di avere gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini. Difatti, gli ospedali ucraini sono in difficoltà, sono stati bloccati molti interventi, anche quelli urgenti e sono state sospese cure essenziali dal Covid al cancro, dal diabete alla Tbc;

l'Ucraina è un'area ad alto rischio per la circolazione di malattie infettive, una su tutte, la poliomielite, a causa della bassa proporzione di vaccinati. Proprio a febbraio era partita una campagna per recuperare le somministrazioni perse nei bambini con l'obiettivo di vaccinarne oltre 140mila persone;

la guerra rischia di rappresentare un ostacolo insormontabile per questa massiccia campagna e le migliaia di persone costrette a rifugiarsi nelle stazioni delle metropolitane sono a rischio di infettarsi;

considerato che:

in Ucraina, al 28 febbraio 2022, era stato vaccinato con 2 dosi di vaccino Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, Sinovac, quindi con ogni tipo di vaccino disponibile per questo Paese, solo il 35% della popolazione, stando ai dati del Ministero della Salute Ucraino;

su oltre 43 milioni di abitanti, il 35% ha ricevuto 2 dosi e il 36% ha ricevuto una sola dose;

con lo scoppio della guerra, la fuga di centinaia di migliaia di persone, l'impossibilità di continuare le campagne di vaccinazione e di esecuzione dei tamponi molecolari e antigenici per la ricerca del SARS-COV-2, il numero ridotto di abitanti che ha ricevuto la seconda dose, si è andato a sviluppare il rischio di un grave peggioramento della pandemia.

considerato inoltre che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già espresso preoccupazione per la salute del popolo ucraino nell'escalation della crisi, richiamando la necessità di tutelare, anche nei periodi di crisi, il diritto alla salute e l'accesso ai servizi sanitari;

invero, ciò che sta accadendo si teme possa contribuire a una crescita dei contagi e una maggiore difficoltà da parte degli ospedali ucraini nell'assistere i pazienti più fragili. Noi dobbiamo offrire al popolo ucraino accoglienza, anche medica, che possa aiutarli ad evitare di ammalarsi;

impegna il Governo:

a facilitare un percorso sanitario per la popolazione Ucraina già devastata dalla guerra e indebolita dai viaggi dal loro paese. In particolare per le famiglie che già generosamente ospitano familiari provenienti dalle zone di guerra, offrendo accoglienza medica presso i nostri centri sanitari, fornendo ogni tipo di assistenza rispetto all'emergenza pandemica, sia sul territorio nazionale, quanto nella zona di guerra.

G2-quater.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

impegna il Governo;

a dare disposizioni e, se necessario, adotti i relativi provvedimenti di urgenza, affinché, ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti la validità e l'impiego delle certificazioni Covid-19, note anche come "Green Pass" e "Green Pass rafforzato", ogni cittadino italiano abbia la possibilità di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato.

2-quater.0.1

[Granato](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-quinquies

*(Durata dei certificati COVID-19 per i soggetti guariti)*

1. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "12 mesi"».

2-quater.0.2

[Granato](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-quinquies

*(Esenzioni dalle vaccinazioni per mutazioni genetiche MTHFR)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Prima dell'effettuazione delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 che riguardino il ciclo vaccinale primario o dosi di richiamo è fatto obbligo, dietro prescrizione medica, di verificare la presenza della mutazione genetica MTHFR, la cui eventuale presenza è motivo di esenzione dalla predetta vaccinazione."».

2-quater.0.100

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-quinquies.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli insegnanti del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono esclusi dall'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

2-quater.0.101

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-quinquies.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale sono esclusi dall'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

3.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La certificazione di cui al presente comma ha una validità di nove mesi in presenza di un test anticorpale attestante un livello di anticorpi neutralizzante"».

3.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sopprimere la lettera b).*

3.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite diverse e meno stringenti modalità di svolgimento dell'attività processuale e amministrativa presso gli uffici giudiziari.»*

3.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

3.6

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

3.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 9-septies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che si sottopongono a test antigenico rapido ai fini dell'accesso al luogo di lavoro sono esentati dal pagamento di tale prestazione."»

3.8

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», sostituire le parole: «del 31 marzo 2022» con le seguenti: «del*

5 marzo 2022»

3.9

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»*

3.10

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

*«2-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: "1-quater. In favore dei soggetti con reddito annuo fino a 30.000 euro è assicurata la somministrazione di test antigenici rapidi in modo gratuito."».*

3.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3.1

*(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)*

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:

"c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2."»

3.0.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3.1

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105)*

1. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, esibendo le necessarie certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.»

3.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3.1

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione)*

1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la lettera a) è soppressa.»

3.0.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3.1

*(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. All'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere infine le seguenti parole: "I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1."»

G3-bis.1

[Pirro](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessi che

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria» ha introdotto, tra le altre misure, l'obbligo di possesso del cosiddetto «super green pass» per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;

se prima era possibile accedere sui mezzi di trasporto con il green pass base, dal 10 gennaio è stato previsto l'obbligo di quello rafforzato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale quali, treni dell'Alta velocità, aerei, navi;

i dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiologico, con un significativo calo dei contagi ed un notevole alleggerimento della pressione ospedaliera, tanto che l'orientamento del Governo è quello di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che pertanto cesserà il 31 marzo 2022;

impegna il Governo

a eliminare, dal 1 aprile 2022, l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per tutti i ragazzi di età inferiore ai 18 anni per viaggiare sui mezzi pubblici di trasporto;

a eliminare dal 1 aprile 2022, l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi, per tutte le attività sportive, al chiuso o all'aperto, rivolte ai ragazzi minorenni con età inferiore ai 18 anni.

G3-bis.2

[Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

un ordine del giorno in tal senso è già stato approvato in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488), sia pure con la clausola di valutare l'opportunità dell'iniziativa, ma nulla di concreto è stato fatto;

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

3-sexies.1

[Granato](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3-sexies.2

[Granato](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 1.*

3-sexies.3

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), n. 2), terzo periodo, sostituire le parole: «digitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in presenza.».*

3-sexies.4

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) con due casi di positività nella classe, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza».

3-sexies.5

[Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), numero 2), terzo periodo, sostituire le parole: «digitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in presenza.».*

G4.1

[Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premessi che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» all'articolo 4 introduce l'obbligo, perfino per i bambini dai 6 anni di età, di indossare la mascherina FFP2 a scuola;

pertanto, in caso di positività i bambini sono costretti a indossare in classe, nei 10 giorni

successivi e per un periodo di tempo che può raggiungere addirittura le 8 ore, delle mascherine altamente filtranti, non omologate per la loro età e con nessuna prova scientifica degli effetti sulla loro capacità polmonare;

sono già comparsi sul mercato dispositivi di protezione per bambini che in realtà non rispettano nessun requisito previsto dagli standard tecnici di riferimento, visto e considerato che nemmeno le normative sono state adattate prendendo in considerazione i parametri respiratori dei più piccoli;

impegna il Governo

a considerare, valutati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, l'opportunità di fornire le mascherine di tipo FFP2 ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età.

5.1

[Granato](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

5.2

[Granato](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 1.*

5.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «sino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al termine del lo stato di emergenza»;*

b) *sostituire le parole: «della popolazione» con le seguenti: «di tutta la popolazione»;*

c) *sopprimere le parole: «soggette all'autosorveglianza di cui all'articolo 4».*

5.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino a cessate esigenze, le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza ogni quindici giorni.»

5.5

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234».

5.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le aziende sanitarie locali, previa convenzione con le scuole secondarie di primo e



secondo grado di cui al comma 1, istituiscono propri presidi in prossimità delle strutture scolastiche medesime per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, con la finalità di agevolare le procedure di tracciamento, autosorveglianza e contenimento pandemico.»

5.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5.1

*(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziati risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

5.0.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5.1

*(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)*

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

5.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5.1

*(Indennità di specificità infermieristica)*

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione

collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.»

5.0.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5.1

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.1

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.1

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5.1

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.8

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo 5 , aggiungere il seguente:*

«Art. 5-sexties.

*(Teleassistenza e telemedicina)*

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021

per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5-quater.1

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 gli articoli 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.»

6.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico ( [988-B](#) )

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Approvato

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

- a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
- d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

[Cattaneo](#), [Zanda](#), [Rizzotti](#), [Fattori](#), [Binetti](#), [Lonardo](#), [Unterberger](#), [Bonino](#), [Richetti](#), [Masini](#), [Quarto](#), [Abate](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Di Marzio](#), [Durnwalder](#) (\*)

V. testo 2

Il Senato,

premessi e considerato che:

il presente disegno di legge giunge oggi in Senato, in quarta lettura, con limitatissime modifiche apportate dalla Camera in terza lettura di cui una, la più rilevante, ha eliminato il periodo che all'articolo 1, comma 3 prevedeva l'esplicita equiparazione della agricoltura con "metodo biodinamico" a quella "con metodo biologico";

l'emendamento 1.100 (identico all'1.10 Magi) soppressivo dell'equiparazione dell'agricoltura con metodo biodinamico a quella con metodo biologico all'articolo 1, comma 3, è stato presentato dalla Commissione Agricoltura della Camera con parere favorevole del relatore e Governo e approvato dall'Aula all'unanimità con 421 voti a favore e nessun contrario;

sei tra le maggiori società scientifiche di area (l'Associazione italiana Società Scientifiche Agrarie - Aissa, l'Accademia nazionale dell'Agricoltura-Ana, la Federazione italiana Scienze della vita-Fisy, l'Unione nazionale delle Accademie per le scienze agrarie-Unasa, l'Accademia nazionale delle Scienze e l'Accademia dei Georgofili) hanno reiterato ai Presidenti dei Gruppi parlamentari l'invio del documento unitario, già fatto pervenire ai deputati e al Ministro dell'Agricoltura nel luglio scorso, in cui dichiarano "inaccettabile per la comunità scientifica" la menzione esplicita della biodinamica in una legge dello Stato e propongono di emendare il testo del ddl in discussione per rimuoverne i riferimenti espliciti alla "biodinamica";

molte delle più autorevoli istituzioni scientifiche del nostro Paese, come l'Accademia dei Lincei, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), la Società italiana di Tossicologia (SITOX), la Società italiana di Genetica Agraria (SIGA) si sono mobilitate per comunicare al Parlamento e al Governo l'inopportunità di equiparare l'agricoltura biologica alla "biodinamica";

il testo oggi in discussione, malgrado l'eliminazione della equiparazione espressa del biodinamico al biologico continua a recare riferimenti espressi alla agricoltura con metodo biodinamico all'articolo 5, laddove si prevede una rappresentanza specifica e autonoma dall'agricoltura biologica al tavolo tecnico ministeriale ed all'articolo 8 dove si prevede una tipologia di sementi a sé stanti, di tipo "biodinamico";

con la soppressione dell'equiparazione espressa "biologico-biodinamico" originariamente prevista dal presente disegno di legge è venuto meno il solo e unico presupposto logico e giuridico di continuare a prevedere agli articoli 5 e 8 norme di espresso richiamo alla biodinamica - con tanto di riconoscimento speciale e preferenziale di un rappresentante *ad hoc* dell'associazionismo biodinamico nel tavolo tecnico ministeriale rispetto ad ogni altro metodo agricolo che rispetti i disciplinari del biologico,

impegna il Governo:

ad esercitare tempestivamente la delega legislativa di cui all'articolo 19 del disegno di legge e, contestualmente, sostenere tutte le iniziative legislative volte alla eliminazione dei riferimenti diretti alla pratica dell'agricoltura con "metodo biodinamico" di cui agli articoli 5 e 8 del presente disegno di legge.

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Verducci, Perosino e Marinello

G1.100 (testo 2)

[Cattaneo](#), [Zanda](#), [Rizzotti](#), [Fattori](#), [Binetti](#), [Lonardo](#), [Unterberger](#), [Bonino](#), [Richetti](#), [Masini](#), [Quarto](#), [Abate](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Di Marzio](#), [Durnwalder](#), [Verducci](#), [Perosino](#), [Marinello](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi e considerato che:

il testo oggi in discussione, malgrado l'eliminazione della equiparazione espressa del biodinamico al biologico continua a recare riferimenti espressi alla agricoltura con metodo biodinamico all'articolo 5, laddove si prevede una rappresentanza specifica e autonoma dall'agricoltura biologica al tavolo tecnico ministeriale ed all'articolo 8 dove si prevede una tipologia di sementi a sé stanti, di tipo "biodinamico";

con la soppressione dell'equiparazione espressa "biologico-biodinamico" originariamente prevista dal presente disegno di legge è venuto meno il solo e unico presupposto logico e giuridico di continuare a prevedere agli articoli 5 e 8 norme di espresso richiamo alla biodinamica - con tanto di riconoscimento speciale e preferenziale di un rappresentante *ad hoc* dell'associazionismo biodinamico nel tavolo tecnico ministeriale rispetto ad ogni altro metodo agricolo che rispetti i disciplinari del biologico,

impegna il Governo:

ad esercitare tempestivamente la delega legislativa di cui all'articolo 19 del disegno di legge e sostenere tutte le iniziative legislative volte alla eliminazione dei riferimenti diretti alla pratica dell'agricoltura con "metodo biodinamico" di cui agli articoli 5 e 8 del presente disegno di legge.

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 2 A 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

- a) « produzione biologica » o « metodo biologico »: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
- b) « prodotti biologici »: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);
- c) « aziende »: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

*(Autorità nazionale)*

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

*(Autorità locali)*

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

### Capo III

#### ORGANISMI DI SETTORE

##### Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

*(Tavolo tecnico per la produzione biologica)*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».
2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.
3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;
  - b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
  - c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;
  - d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.
5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

### Capo IV

#### DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

*(Istituzione di un marchio biologico italiano)*

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

*(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)*

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:
  - a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;
  - b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;
  - c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
  - d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:
    - 1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
    - 2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione



per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;

f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

*(Piano nazionale delle sementi biologiche)*

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

*(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)*

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

*(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)*

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinq*ues, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore

biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

*(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)*

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

*(Formazione professionale)*

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

*(Distretti biologici)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

- f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
- g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.
6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.
9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.
11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

*(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)*

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:
- a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;
- b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;
- c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:
- 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
- 2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;
- 3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e

agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il

richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

*(Accordi quadro)*

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

*(Intese di filiera per i prodotti biologici)*

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità,



all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato  
(*Organizzazioni dei produttori biologici*)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;  
b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma

cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;  
g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;  
h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;  
i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;  
l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

## Capo VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

#### Art. 18.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

*(Sementi biologiche)*

1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.

#### Art. 19.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

*(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)*

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
- c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;
- d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

*(Abrogazioni)*

1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

Approvato

*(Norma di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*Allegato B*

### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2542**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **Parere espresso dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 988-B**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 988-B:

sull'articolo 21, la senatrice Drago avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Alessandrini, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, D'Alfonso, De Poli, Di Marzio, Faggi, Fazzolari, Ferrero, Florida, Fusco, Galliani, Ghedini, L'Abbate, Loreface, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Quarto, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri e Vallardi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Anastasi, per attività della 10<sup>a</sup> Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Nannicini, per attività della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Sono considerati in missione i senatori: Barbaro, De Lucia, Nencini e Rampi, per attività della 7<sup>a</sup> Commissione permanente;

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Candura e Pagano.

#### **Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Malan ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche riferibili al senatore Armando Siri, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Roma - Sezione del Giudice per le indagini preliminari e l'udienza preliminare (*Doc. IV n. 10-A*).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità*

sen. Cantu' Maria Cristina

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle figure del soccorritore e del soccorritore autista (2535)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/03/2022).

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede referente*

sen. Pillon Simone, sen. Urraro Francesco

Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche (922)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 01/03/2022);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia  
in sede referente*

sen. Cucca Giuseppe Luigi Salvatore ed altri

Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita (1039)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea; precedentemente deferito in sede redigente, alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite

(assegnato in data 01/03/2022);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia  
in sede referente*

sen. Santangelo Vincenzo

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche (1979)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 01/03/2022);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia  
in sede referente*

sen. Messina Assuntela

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali (2016)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 01/03/2022).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (n. 360).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2022 - alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (n. 361).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2022 - alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2022 - alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 14<sup>a</sup> Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 363).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro 15 giorni dall'assegnazione. Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è altresì deferito alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 15 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro della cultura, con lettera del 28 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33 - le proposte di nomina della dottoressa Marina Valensise a componente, in qualità di consigliere delegato (n. 107) e della professoressa Margherita Rubino a componente, su designazione del Ministro dell'università e della ricerca (n. 108) del Consiglio di amministrazione dell'«Istituto nazionale per il dramma antico».

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuna di esse entro 20 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società WIND TRE Spa - Proroga del contratto "*Frame Agreement for the testing use of 5G frequencies*" fra Wind Tre Spa e ZIRC (società controllata di ZTE), con il quale le predette società continueranno le attività

sperimentali congiunte presso la sede dello ZTE Innovation and Research Centre (ZIRC) sito al Tecnopolo d'Abruzzo, in linea con quanto previsto al termine dell'accordo precedentemente notificato denominato "Beyond 5G Trial".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1099).

Il Ministro per le politiche giovanili, con lettera in data 25 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli atti della VI Conferenza nazionale sulle dipendenze - Oltre le fragilità, svoltasi a Genova il 27 e 28 novembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XXX-bis*, n. 1).

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip" (COM(2022) 47 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una normativa sui chip per l'Europa (COM(2022) 45 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

**Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), trasmissione di atti. Deferimento**

La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in data 21 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, la relazione in merito alle analisi e verifiche di impatto della regolamentazione (AIR) ultimate dalla Consob nell'anno 2021 (n. 20).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1° marzo e 2 marzo 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto superiore di sanità (ISS) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 537);

di CONSIP S.p.A. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 538).

**Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente del Collegio per il controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 febbraio 2022, ha inviato la deliberazione n. 1/2022 del 22-23 febbraio 2022, con la quale il Collegio stesso ha approvato il quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l'anno 2022.

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1097).

Il Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 17/2022 dell'8 febbraio 2022, relativa al programma dell'attività della medesima Sezione per l'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1098).

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

#### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 28 febbraio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (COM(2021) 812 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28 febbraio 2022;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti (COM(2022) 18 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28 febbraio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip) (COM(2022) 46 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28 febbraio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Montevecchi, Giroto, Croatti e Castaldi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00462 della senatrice Pavanelli ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 25 febbraio al 2 marzo 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 136

IANNONE: sulla gestione dell'amministrazione comunale di Cercola (Napoli) (4-05545) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sullo svolgimento di un Consiglio comunale a Bacoli (Napoli) il 22 ottobre 2021 (4-06175) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PUGLIA ed altri: sullo svolgimento dei corsi di aggiornamento per il personale navigante (4-06278) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)

RUOTOLO, MIRABELLI: sullo scioglimento del Consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) (4-05652) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SBROLLINI: sul comportamento del sindaco di Santa Lucia di Piave (Treviso) in relazione alla normativa sulla vaccinazione contro il COVID-19 (4-06305) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni

[LUPO](#), [ANASTASI](#), [DE LUCIA](#), [NATURALE](#), [QUARTO](#), [CASTALDI](#), [ROMANO](#), [MONTEVECCHI](#), [MAIORINO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

con l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 87 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata autorizzata la costituzione di



una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci;

l'articolo 79 ha fissato per legge il capitale sociale iniziale della società a 20 milioni di euro e ha previsto che il consiglio di amministrazione della società rediga ed approvi, entro 30 giorni dalla costituzione, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che includa strategie strutturali di prodotto, precisando che lo stesso piano industriale sia trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea;

in data 21 dicembre 2020, il consiglio di amministrazione della nuova società, ITA Airways, ha approvato lo schema di piano industriale 2021-2025, trasmesso poi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e inviato alle autorità europee;

il 23 febbraio 2021 la 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha approvato un parere favorevole con osservazioni allo schema di piano industriale 2021-2025 della nuova società ITA;

in data 15 luglio 2021 la Commissione europea ha inviato alle istituzioni italiane una lettera nella quale ha valutato positivamente il piano industriale di ITA, come modificato a seguito delle interlocuzioni avvenute;

il consiglio di amministrazione di ITA, il 15 luglio 2021, sotto la presidenza di Alfredo Altavilla, ha approvato le linee del piano industriale 2021-2025, che include le variazioni richieste dalla Commissione europea;

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994 prevede che l'alienazione delle partecipazioni sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali;

l'11 febbraio 2022 in Consiglio dei ministri è stato illustrato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui viene avviato il processo di alienazione della partecipazione del Ministero dell'economia da ITA;

da quanto si apprende da fonti di stampa, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che in una prima fase il Ministero mantenga una quota minoritaria ma non di controllo di ITA. Successivamente, si potrebbe procedere alla dismissione di tutte le quote di partecipazione in ITA; considerato che:

la costituzione di ITA e il conferimento di capitale da parte del Ministero dell'economia alla stessa ITA è stata deliberata dal Parlamento;

sullo schema di piano industriale di ITA è stato votato il parere da parte dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

si chiede di sapere:

quale progetto il Ministro in indirizzo abbia per ITA e quale strategia intenda adottare, anche alla luce dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

quali concrete iniziative stia assumendo relativamente alla strategicità del nuovo vettore di bandiera ITA;

se non ritenga che il Parlamento debba essere informato di tutte le decisioni assunte in tutte le fasi del processo, con particolare riferimento alla dismissione delle quote azionarie.

(3-03133)

[CORRADO](#), [LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

risulta alla prima firmataria del presente atto, la quale ha già alluso a quanto sarà esposto di seguito nella replica alla risposta del Ministro della cultura all'atto 3-03092 durante il *question time* di giovedì 17 febbraio 2022, che la competenza sulla "Area archeologica di Altilia-Saepinum - Sepino (Campobasso)" e sul "Museo della Città e del Territorio - Sepino (Campobasso)" sia stata recentemente trasferita dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise, che fa capo

alla Direzione generale omonima, alla Direzione generale musei e contestualmente, con i decreti ministeriali n. 380 del 27 ottobre 2021 e n. 417 del 23 novembre 2021, è stato istituito il "Parco archeologico di Sepino", comprendente l'una e l'altro;

il nuovo istituto è stato inserito nell'elenco dei 44 (ad oggi) musei e parchi riconosciuti di rilevante interesse nazionale e perciò dotati di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123; il direttore del parco, al momento, è anche direttore regionale Musei del Molise; considerato che:

fino al 28 febbraio, sul portale istituzionale del parco, alla voce "Responsabile" si leggeva "in attesa di assegnazione (Bando Internazionale)"; il nome del direttore compare invece dal 1° marzo, data della presa di servizio ufficiale. Il Ministero della cultura, tuttavia, con apposito comunicato stampa del 26 gennaio 2022, aveva già reso noti i risultati della selezione pubblica internazionale non concorsuale con cui, il 4 agosto 2021, era stato messo in palio anche l'incarico di direzione del neonato parco archeologico autonomo molisano, comunicando che la scelta del direttore generale Musei, Massimo Osanna, al quale spettava "pescare" nella terna di candidati licenziata dalla commissione concorsuale, era caduta su Enrico Rinaldi, definito "archeologo specializzato in restauro dei monumenti" (si veda il comunicato relativo sul sito del Ministero);

trattandosi, come riferito, di una selezione pubblica internazionale, e conoscendo l'ottimo *curriculum vitae* di altri candidati (poiché tutti i nomi degli aspiranti alla direzione di Sepino erano di dominio pubblico grazie al passaparola), pressoché tutti gli osservatori esterni sono rimasti stupiti che Rinaldi, ignoto ai più fino al 26 gennaio 2022, fosse entrato nella terna e addirittura ne fosse uscito vincitore. La genericità del profilo disegnato nel comunicato stampa ha suggerito a tanti di cercare in rete un suo *curriculum vitae*, che si supponeva di reperire senza difficoltà, viste le decantate esperienze quale docente universitario e direttore di progetti di manutenzione nei parchi statali di Ostia e Pompei. Quest'ultimo dato, in particolare, poteva orientare verso un (sorprendentemente oscuro) dirigente del Ministero;

gli autori della ricerca *on line* hanno dovuto tuttavia arrendersi all'evidenza che non c'era, in rete, alcun *curriculum vitae* afferente all'archeologo Enrico Rinaldi, e non c'era alcun atto pubblico a conforto sia della sua asserita collaborazione con la Scuola superiore meridionale dell'università "Federico II" di Napoli (la produzione scientifica di Rinaldi, del resto, sembrerebbe pressoché nulla) sia del suo coinvolgimento con ruolo dirigenziale in progetti ministeriali di manutenzione di beni archeologici. Per dirigere un progetto siffatto, Rinaldi avrebbe dovuto essere un dipendente del Ministero oppure un esterno con esperienze e titoli adeguati, il che non risulterebbe;

si è appurato però che, da Pompei, il già ricordato professor Osanna, che come noto fu prima soprintendente e poi direttore del parco autonomo vesuviano, ha portato con sé a Roma Rinaldi (uno dei "Ragazzi venuti da Pompei", come definiti nell'occasione in Senato richiamata) quando è stato nominato al vertice della Direzione generale musei, in quanto risorsa messagli a disposizione da ALES S.p.A., la società *in house* del Ministero. Quand'anche in ALES Rinaldi dovesse avere coordinato un qualsiasi progetto di manutenzione, lo avrebbe fatto, perciò, in posizione subalterna al funzionario responsabile unico del procedimento e direttore lavori;

valutato che:

il *curriculum vitae* del dottor Rinaldi e degli altri 5 neo direttori usciti dalla medesima selezione, richiesto dalla prima firmataria direttamente alla Direzione generale musei il 10 e 14 febbraio, è stato negato il 14 e 16 accampano pretesti, mentre la terza istanza, inviata il 16, non ha ancora avuto riscontro; la richiesta si riferiva espressamente, dalla seconda occasione in poi, al documento grazie al quale il candidato è entrato nella decina da cui è scaturita, poi, la terna dei "finalisti";

non è chiaro, a questo punto, se a far "lievitare" il *curriculum vitae* di Rinaldi sia stato solo l'ufficio stampa del Ministero della cultura o quella che sembrerebbe una sopravvalutazione (se non proprio una costruzione *ex nihilo*) dei titoli e delle esperienze fosse già nei documenti presentati dal candidato per la selezione o, ancora, se sia stata la commissione giudicatrice a valorizzare oltre misura i dati

oggettivi per assicurargli l'ingresso nella terzina;

quest'ultima ipotesi non è arbitraria, poiché i profili dei candidati stilati dai commissari suscitano anch'essi qualche perplessità: nel "verbale conclusivo dei lavori della Commissione" si legge infatti di una "rilevante esperienza accademica nazionale" del candidato Rinaldi, affermazione che, per le ragioni già riferite, tutto lascerebbe credere insostenibile. Anche il "titolo" di "accurato conoscitore del luogo" non sembrerebbe supportato da studi o esperienze sul campo che lo rendano in alcun modo credibile;

quanto al decreto di nomina di Rinaldi (n. 90 del 4 febbraio, attualmente al vaglio della Corte dei conti per essere ammesso a registrazione), in quella sede Osanna valuta con particolare favore le esperienze di organizzazione e di coordinamento maturate da Rinaldi in tema di progetti e di risorse umane e finanziarie, senza però alludere né a docenze universitarie, né ad incarichi di direzione lavori;

resta comunque arduo comprendere come il direttore generale Musei, che in quanto datore di lavoro di Rinaldi dal 2014 ad oggi non poteva ignorare l'esatta "qualità" del candidato, a fronte di altri due concorrenti, entrambi dipendenti ministeriali e con punteggio finale superiore (68,5 e 65 contro 64,5), abbia potuto decidersi per Enrico Rinaldi;

valutato inoltre che non sembra irrilevante il fatto che, a dirigere il parco appena istituito, che non potendo più contare sui dipendenti ministeriali in forza alla Soprintendenza molisana, sarà gestito, verosimilmente, esclusivamente con personale ALES, sarà un direttore proveniente anche lui da ALES,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare perché sia tempestivamente condotta un'attenta analisi della documentazione prodotta dai candidati e di tutte le fasi della selezione non concorsuale che ha portato Enrico Rinaldi alla guida del parco archeologico di Sepino e della Direzione regionale musei del Molise, verifiche che appaiono necessarie e urgenti, alla luce di quanto esposto, per accertarne la correttezza o meno della procedura e dei suoi esiti, valutando anche l'ipotesi di un annullamento in autotutela della nomina.

(3-03135)

[MORONESE](#), [DI MICCO](#), [ANGRISANI](#), [LEZZI](#), [GIANNUZZI](#), [LA MURA](#), [LANNUTTI](#), [ABATE](#), [NUGNES](#), [BOTTO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che l'abbazia di santa Maria della Ferrara nel comune di Vairano Patenora (Caserta), risalente all'anno 1171, rappresenta il primo esempio di abbazia nata nel Regno di Napoli come filiazione di Fossanova. Essa, secondo alcuni studi e secondo l'associazione "Italia Nostra", avrebbe rappresentato uno dei maggiori centri della vita religiosa e culturale del periodo basso-medievale, a testimonianza del grande ruolo che questi piccoli centri, posti al confine tra il Lazio e la Campania, hanno svolto per la storia e la cultura italiana ed europea. Il complesso monumentale, oggi totalmente in stato di abbandono e ridotto a rudere, conserva al suo interno la cappella medievale di Malgerio Sorel, il cui importante affresco raffigurante papa Celestino V è stato restaurato alcuni anni fa con il contributo interamente privato della banca Capasso Antonio S.p.A. di Alife;

considerato che la prima firmataria del presente atto ha interrogato già il Ministero in indirizzo, il 30 giugno 2016 con l'atto 3-02979, per portarlo a conoscenza circa le condizioni in cui versava il bene, sul quale agli atti è apposto un vincolo con "dichiarazione di interesse culturale" datato 26 agosto 1988, e al contempo ha chiesto un intervento del Ministero, pur tuttavia non ricevendo alcuna risposta in merito. In seguito il 23 novembre 2018, in virtù del mancato interessamento delle istituzioni preposte depositò un esposto presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, al fine di denunciare il cattivo stato del bene ed informare la competente Procura sullo stato dei fatti;

considerato inoltre che per quanto concerne la proprietà del bene, secondo il parere degli interroganti la questione sarebbe controversa e da verificare ulteriormente anche da parte del Ministero della cultura. Secondo il Comune di Vairano Patenora i "livellari" dei terreni su cui risiede l'abbazia avrebbero donato la chiesa e la cappella al Comune con atto di donazione registrato con la determina comunale n. 207 il 27 dicembre 2017, in quanto lo stesso Comune avrebbe accertato la titolarità dei beni da parte dei livellari (donatori) attraverso l'incarico di una perizia tecnica affidata ad un professionista. A parere degli interroganti, dalla perizia però non si evincerebbe la piena proprietà dei

beni affidati ai livellari, in quanto la perizia si basa sulla legge 16 giugno 1927, n. 1766, la quale prevede all'art. 9, comma a), "che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti miglierie". Miglierie previste dalla norma che evidentemente non sono mai avvenute, e a riprova di ciò la Procura di Santa Maria Capua Vetere nel novembre 2018 ha provveduto al sequestro dell'abbazia per pericolo di crollo a seguito di accertamenti condotti dai Carabinieri. Inoltre, il Ministero dovrebbe verificare ed appurare se i beni sarebbero stati già di proprietà del Comune di Vairano Patenora, in quanto secondo il regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, il quale aveva avuto l'effetto della soppressione delle corporazioni religiose, realizzava altresì il trasferimento di tutti i beni immobili, tra cui gli edifici monastici, al demanio e ai Comuni in forza dell'art. 20;

considerato infine che:

nell'atto di donazione registrato con la determina comunale n. 207 il 27 dicembre 2017, i "presunti" donatori hanno inserito una condizione accettata senza modifiche da parte del Comune, al punto d), che si riporta integralmente "in caso di inoperosità e/o inattività dell'Ente, la donazione dovrà decadere entro un periodo fissato di 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione dell'atto. Nello specifico i proponenti intendono: la decadenza opererà qualora l'Ente, entro il limite temporale indicato, non sarà riuscito ad effettuare interventi tali da rendere i beni fruibili. Quindi non meri interventi conservativi (apposizione di sostegni, lignei o altro di materiale, alla struttura)". Dunque qualora l'atto in questione dovesse produrre effetti di legge, i "livellari" o "donatori" nel 2027, ovvero trascorsi ulteriori 5 anni, nel caso in cui il Comune non sia stato in grado di realizzare una piena fruibilità del bene, potranno richiedere di entrare in possesso dei beni che essi sostengono aver donato all'ente;

da informazioni in possesso degli interroganti, il giorno 3 marzo 2022 dovranno comparire dinanzi al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i signori R. Co., R. Ce., R. G. e il sindaco di Vairano Patenora, per rispondere delle accuse mosse dalla Procura, perché imputati di aver causato lo stato di abbandono, rovina e fatiscenza dell'abbazia, nonché di danneggiamento di un bene culturale di rilevante interesse storico culturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti e se intenda costituire il Ministero come parte civile nel processo in quanto parte offesa;

se intenda recuperare l'abbazia di santa Maria della Ferrara per sottrarla al degrado a cui è stata relegata, includendo i terreni e i boschi circostanti che con essa formano un *unicum* che hanno dato vita al primo edificio gotico del Regno di Napoli, e quali azioni intenda intraprendere;

se sarebbe favorevole a un avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'abbazia, inclusi i terreni e i boschi circostanti, ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

(3-03136)

[D'ALFONSO](#), [FENU](#), [PITTELLA](#), [COMINCINI](#), [LAUS](#), [GRIMANI](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

secondo i dati riportati dall'inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) realizzato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Regioni e Province autonome, l'Italia è uno dei Paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi, in quanto presenta, secondo dati aggiornati nel corso degli ultimi 15 anni, 620.808 episodi di frane, su un totale di circa 900.000 frane censite a livello europeo, che interessano un'area di circa 23.700 chilometri quadrati, pari al 7,9 per cento del territorio nazionale, concentrati principalmente lungo l'arco appenninico;

nell'ambito della nuova "mosaicatura nazionale della pericolosità da frana dei piani di assetto idrogeologico (PAI)", pubblicata nel dicembre 2017, al fine di ottenere una mappa della pericolosità da frana sull'intero territorio nazionale, l'ISPRA ha elaborato una classificazione sulla pericolosità basata su 5 classi, che tengono conto di *magnitudo* e frequenza probabile dei fenomeni franosi: pericolosità molto elevata, elevata, media, moderata e aree di attenzione;

secondo i dati dell'IFFI, il comune di Lettomanoppello (Pescara) presenta una situazione assai delicata, in quanto il 28,6 per cento della popolazione, il 24,5 per cento degli edifici e il 42 per cento delle imprese risultano collocati in un'area a pericolosità molto elevata;

a causa di tale situazione, che nel corso degli anni ha visto verificarsi eventi particolarmente drammatici a danni della popolazione residente, il servizio difesa del suolo della Regione Abruzzo ha provveduto nel corso degli anni, nell'ambito delle proprie competenze in tema di mitigazione del rischio idrogeologico, a trasferire risorse economiche all'amministrazione comunale per la realizzazione di opere infrastrutturali atte a contrastare la progressione della frana, ivi incluse risorse previste nella programmazione FSC 2014-2020 e dal piano stralcio 2019, per un totale di 2,5 milioni di euro;

tra le priorità individuate dal Comune di Lettomanoppello e del servizio difesa del suolo della Regione, vi è la realizzazione di un sistema di monitoraggio del movimento franoso che interessa il territorio necessario alla realizzazione di una galleria drenante da collocare a monte dell'abitato, il cui costo è stimato in 10 milioni di euro;

nell'ottobre 2021, il capo del Dipartimento della protezione civile ha comunicato al servizio difesa del suolo di essere impossibilitato a intervenire per la realizzazione di tale sistema di monitoraggio, in quanto, ai sensi dell'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il movimento franoso non costituisce un'emergenza di rilievo nazionale connessa con eventi calamitosi di origine naturale o derivante dall'attività dell'uomo;

per tale ragione, il 23 febbraio 2022 il servizio regionale ha richiesto al Ministero della transizione ecologica di intervenire a favore di un rafforzamento del sistema di sorveglianza attivo, posto in essere dal Comune di Lettomanoppello, attraverso i fondi che si renderanno disponibili nell'ambito del piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato, di cui alla missione 2, componente 4, investimento 1.1, del piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal decreto del Ministro della transizione ecologica 29 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2021, n. 251, con aggiudicazione degli appalti prevista entro dicembre 2023;

il servizio difesa del suolo ha inoltre richiesto, in ragione delle caratteristiche evolutive del versante, di provvedere tempestivamente al reperimento delle risorse economiche occorrenti per la realizzazione delle opere strutturali necessarie per mitigare le attuali condizioni di rischio, stimate in un importo non inferiore a 6 milioni di euro;

a causa dell'impossibilità di interventi da parte della protezione civile dovuta alla peculiare natura dei fenomeni franosi che investono Lettomanoppello, la popolazione residente e le imprese risultano particolarmente vulnerabili e svantaggiate e dovrebbero essere, pertanto, oggetto di una particolare attenzione da parte delle istituzioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario dare atto alle istanze provenienti da parte della Regione Abruzzo, provvedendo alla destinazione delle risorse richieste e adottando ogni altra iniziativa utile al rafforzamento del monitoraggio e della mitigazione dei fenomeni franosi che mettono a rischio la vita e il benessere della popolazione del comune di Lettomanoppello.

(3-03137)

[D'ALFONSO](#), [PITTELLA](#), [COMINCINI](#), [LAUS](#), [GRIMANI](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

nella mattina dello scorso 13 febbraio 2022, le pessime condizioni in cui versava il ponte Guastacconcio sulla strada provinciale 97, nei pressi del comune di Paglieta (Chieti), ne hanno causato il crollo;

già il 14 dicembre 2021 la Provincia di Chieti ne aveva predisposto l'immediata chiusura, in relazione alle lesioni strutturali dell'infrastruttura, costituite dall'abbassamento della sede stradale nella parte superiore del ponte, in conseguenza delle piene del fiume Sangro, dell'abbassamento del letto fluviale causato dai prelievi di materiale, dall'usura causata dal passaggio di mezzi pesanti;

l'amministrazione comunale di Paglieta aveva già annunciato l'affidamento per l'incarico per il consolidamento del pilone centrale, che aveva subito un notevole abbassamento, e per il quale era stato ricevuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione;

considerato che:

il ponte, costruito nei primi anni del Novecento per unire e collegare le due sponde del fiume Sangro, era stato danneggiato e poi ricostruito nell'immediato dopoguerra, assumendo anche il nome che evoca

la distruzione e la ricostruzione;

il ponte costituisce un'arteria di collegamento tra il versante nord e la parte meridionale della val di Sangro, dove insiste la zona industriale che è sede delle più importanti attività artigianali e industriali della regione Abruzzo;

l'opera viaria rappresentava uno dei tre punti di collegamento principale dell'intera area industriale della val di Sangro, area che ospita aziende di importanza strategica per l'economia nazionale e locale, e dove trovano occupazione circa 25.000 lavoratori, nonché innumerevoli attività collegate all'indotto industriale;

nel 2018 "Legambiente" aveva inserito l'infrastruttura nel *dossier* "SOS infrastrutture sicure", volta ad accendere i riflettori sulle infrastrutture a rischio in tutta Italia;

rilevato che:

la chiusura del ponte a causa delle criticità riscontrate e il crollo avvenuto lo scorso 13 febbraio sta creando nel territorio enormi disagi alla comunità costretta da settimane ad effettuare percorsi più lunghi e scomodi per raggiungere altre località, oltre a danni per tutta l'economia di un distretto industriale che risulta essere il più importante di tutto il Centro-Sud Italia;

i recenti aumenti delle materie prime e dell'energia stanno, altresì, mettendo in ginocchio l'economia legata alla parte industriale della val di Sangro, ad un livello tale che si stima che il volume d'affari dell'intero distretto si sia ridotto di oltre il 50 per cento,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere o abbia già assunto per assicurare interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti, alla luce degli effetti che i cambiamenti climatici hanno su di esse;

attesa l'evidente e improcrastinabile necessità, se sia intenzionato ad avviare un'istruttoria finalizzata all'emanazione di un provvedimento recante norme che favoriscano nel territorio nazionale la formazione di una nuova cultura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pubbliche;

quali provvedimenti intenda attuare per superare la situazione di estrema gravità che si registra nel territorio di Paglieta (Chieti) a causa della caduta del ponte Guastacconcio e, più in generale, per il distretto industriale della val di Sangro, nonché per favorire il rapido ripristino del collegamento viario per il transito di merci e persone;

se voglia procedere alla nomina di un commissario *extra ordinem* che, data la natura del bene di proprietà della Provincia di Chieti, possa supportare quest'ultima nella ricostruzione del ponte.

(3-03138)

[FENU](#), [LANZI](#), [RICCIARDI](#), [MONTEVECCHI](#), [CORBETTA](#), [D'ANGELO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [DELL'OLIO](#) - *Ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 28-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", prevede la costituzione di una piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione oltre che di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica;

nello specifico, possono essere erogati i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

considerato che il comma 3 del suddetto art. 28-*bis* stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici economici, si chiede di sapere quali siano lo stato di tale cronoprogramma, i termini entro cui ci si aspetta che venga a compimento la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura e le modalità di attuazione dell'articolo in questione, quindi i dettagli inerenti ai sistemi informativi utilizzati.

(3-03140)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[CARBONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1, ai commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni, ai sensi dell'articolo 2 del "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

tali disposizioni escludono l'imputazione della responsabilità al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista, nei 60 giorni successivi al ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale;

al comma 933, per "libero professionista" si intende esclusivamente la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

considerato che:

l'ordinamento riconosce e disciplina, in particolare con la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", l'attività di professionisti per i quali l'esercizio della professione non è strettamente subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi o al superamento di un esame di Stato (o prove affini) che ne certifichi la preparazione tecnica o deontologica;

in particolare, come affermato dalla Corte di cassazione, le prestazioni di assistenza o consulenza nella materia fiscale e tributaria non rientrano tra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione (di recente, sentenza della Cassazione n. 8683/2019);

il richiamo alla necessaria iscrizione ad un albo professionale, operato dalle disposizioni citate, crea una grave discriminazione per quelle decine di migliaia di professionisti che esercitano legittimamente la libera professione, pur non essendo iscritti in albi;

in sede di approvazione della legge di bilancio per il 2022 è stato accolto l'ordine del giorno 9/03424/133, col quale si è impegnato il Governo a valutare l'opportunità di ricomprendere nella categoria di "libero professionista" anche i soggetti abilitati all'esercizio della materia fiscale, contabile e tributaria, di cui alla citata legge n. 4 del 2013 e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare con urgenza anche alla luce dell'impegno assunto, al fine di soddisfare le esigenze di uguaglianza e parità di trattamento nei confronti di tali categorie di professionisti e dei clienti che vi ricorrono.

(3-03134)

[RONZULLI](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il Senato è attualmente impegnato nella discussione sul disegno di legge di iniziativa governativa n. 2469, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;  
il provvedimento è stato assegnato alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), relatori i sen. Stefano Collina e sen. Paolo Ripamonti;  
nell'ambito del ciclo di audizioni previsto dal calendario dei lavori, il 24 febbraio è stata audita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella persona del consigliere Maria Tuccillo, capo di Gabinetto dell'AGCM;  
nel corso dell'audizione, il consigliere Tuccillo esprimeva, a nome e per conto dell'AGCM, un parere favorevole ad un ipotetico, e totalmente sconosciuto in quel momento alla 10<sup>a</sup> Commissione, emendamento del Governo all'A.S. 2469 contenente, a suo dire, un riordino complessivo della materia riguardante le concessioni balneari;  
il sen. Ripamonti interrompeva il consigliere Tuccillo chiedendo a quale emendamento si facesse riferimento, non avendo il Senato ricevuto nessun emendamento da parte del Governo, ma ottenendo una risposta molto vaga ed imbarazzata. A seguito di tale risposta, il sen. Ripamonti sottolineava la gravità dell'accaduto ai colleghi e al Presidente della seduta, sen. Gianni Giroto;  
il Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione permanente, sen. Gianni Giroto, faceva quindi notare al consigliere Tuccillo che non si possono esprimere pareri favorevoli su ipotetici emendamenti non depositati. Il consigliere Tuccillo, in evidente difficoltà, passava oltre nella sua relazione, si chiede di sapere:  
come sia possibile che un'Istituzione diversa dal Parlamento, come l'AGCM, venga in possesso di un emendamento del Governo ad un disegno di legge prima che il Parlamento ne venga informato ufficialmente;  
se sia intenzione del Governo favorire tale emendamento attraverso un suo preventivo informale invio a tutti i soggetti chiamati ad esprimere un parere in sede di audizione sull'A.S. 2469;  
se e quali provvedimenti intenda prendere affinché vengano rispettate le prerogative del Senato in conformità alle procedure legislative e regolamentari.  
(3-03139)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'aumento dei costi energetici e il conflitto in corso tra Russia e Ucraina hanno fatto lievitare i costi dei prodotti agroalimentari: il grano, il mais e i concimi hanno subito aumenti fino al 170 per cento con rincari su tutta la filiera agroalimentare;

in Veneto, dove l'agricoltura è strettamente legata alla promozione del territorio, tutti i settori dalla zootecnia all'ortofrutta, alla pesca e all'avicoltura stanno vivendo una situazione di grave difficoltà. Gli agricoltori stanno producendo sottocosto, basti pensare che oggi il prezzo del latte è uguale a quello di 40 anni fa a fronte di costi di produzione quadruplicati,

si chiede di sapere:

condividendo la posizione espressa in Parlamento di massima vicinanza e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine e di sostegno alla ripresa dei negoziati affinché cessino le ostilità, quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare il mondo dell'agricoltura che immancabilmente subirà le conseguenze delle ritorsioni contro la Russia varate in questi giorni drammatici;

se non reputi indispensabile ristrutturare i debiti intervenendo tempestivamente sulla formazione dei prezzi.

(4-06681)

[DE POLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il settore del *fitness* e del *wellness* è stato tra i più penalizzati dalle misure normative adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si sono succedute dal marzo 2020 ad oggi, con provvedimenti che hanno protratto per mesi e mesi la chiusura totale delle strutture, alternati ad altri che ne hanno comunque fortemente disincentivato la fruizione, a fronte di ristori oggettivamente risibili e del tutto inadeguati ad invertire un *trend* destinato a portare al collasso l'intero



sistema, che ad oggi registra una riduzione degli accessi dal 60 all'80 per cento;  
il quadro complessivo è ulteriormente aggravato dal peso dei rimborsi degli abbonamenti non fruiti nei mesi di chiusura, che per le strutture medie e grandi ha determinato costi che oscillano tra i 500.000 e i 700.000 euro, e dall'insopportabile incidenza dell'aumento dei costi dell'energia e del gas;  
la gravità della situazione è tale da far presumere che il lasso di tempo necessario a riportare in equilibrio il rapporto tra costi ed entrate da abbonamento è quantificabile in 18-24 mesi;  
nel periodo antecedente alla pandemia, i numeri del comparto del *fitness* e del *wellness* in Italia ne facevano un settore di estrema rilevanza economica, commerciale e sociale, con circa 70.000 addetti del settore, oltre 30.000 imprese, circa 18 milioni di clienti annui per un fatturato di 10 miliardi di euro all'anno, pari a circa lo 0,65 del PIL nazionale;  
considerato che l'attività fisica e motoria praticata nelle palestre e nei centri *fitness* sotto la guida di persone esperte interviene positivamente sulla prevenzione e terapia di numerose patologie: migliora il controllo glicemico nella popolazione generale e della condizione metabolica nella popolazione diabetica; riduce il rischio di sviluppare malattie metaboliche, cardiovascolari e oncologiche; induce un miglioramento significativo dell'umore riducendo la sintomatologia depressiva,  
si chiede di sapere:  
se il Governo non reputi necessario intervenire, utilizzando anche le risorse disponibili dal PNRR, con provvedimenti che consentano ai frequentatori delle strutture sportive la detrazione fiscale delle spese sostenute;  
se intenda prevedere un "*bonus* comparto *fitness* e *wellness*" analogo al "*bonus* terme";  
se voglia diminuire l'imposizione fiscale, in particolare relativamente ai costi fissi delle strutture a sostegno del miglioramento della sicurezza e delle spese di investimento considerato che, di fatto, grazie alla prevenzione di varie patologie attraverso l'attività fisica, in un'ottica di breve-medio termine, i costi a carico del SSN sono destinati a ridursi notevolmente a beneficio delle casse dello Stato.

(4-06682)

[VESCOVI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 15 novembre 2019 Terna ha inaugurato la nuova interconnessione di trasmissione elettrica Italia-Montenegro;

l'infrastruttura è il risultato di una strategica cooperazione bilaterale, di impatto regionale ed europeo in ambito industriale ed energetico, fondata su accordi intergovernativi tra i due Paesi firmati nel 2007 e nel 2010;

l'interconnessione ha una lunghezza complessiva di 445 chilometri, di cui 423 di cavo sottomarino con una profondità massima di 1.200 metri e collega le stazioni di conversione di Cepagatti (Pescara) in Italia e Lastva (Kotor) in Montenegro; l'elettrodotto ha una capacità complessiva di trasporto in corrente continua di 1.000 megawatt fino a un massimo di 1.200, in due poli da 500 megawatt fino a un massimo di 600 ciascuno, sia in importazione che in esportazione, per un investimento totale in capo a Terna pari a circa 1,15 miliardi di euro;

il progetto prevede la realizzazione di due stazioni di conversione AC/DC (a corrente alternata e continua) a due poli, rispettivamente a Cepagatti ed a Kotor e la posa di due cavi di potenza sottomarini a cui si aggiunge un cavo in fibra ottica per le comunicazioni tra le due stazioni; con il pieno completamento delle due stazioni, già pronto per accogliere entrambi i poli, e del primo cavo di interconnessione, a dicembre 2019 è entrato in esercizio commerciale il primo polo da 600 megawatt; nel 2021 è stato installato il cavo in fibra ottica che collegherà le stazioni di conversione di Cepagatti e Lastva; la posa del secondo cavo ed il conseguente completamento del secondo polo da 600 megawatt è posticipato al verificarsi di condizioni relative alla creazione di un mercato elettrico liquido nei Balcani ed alla firma di accordi relativa allo sviluppo e realizzazione di infrastrutture di trasmissione strategiche nell'area; tali presupposti, con un supporto di coordinamento istituzionale e gestione focalizzata, possono essere realizzati durante il 2022-2023; il tempo previsto per la realizzazione e la posa del secondo polo è da stimarsi in 2 anni;

valutato infine che Terna ha ripresentato nel proprio piano di sviluppo il completamento del progetto, prevedendo l'entrata in esercizio del secondo polo entro il 2026. Ha inoltre svolto uno studio di analisi del rapporto tra costi e benefici che conferma l'utilità del progetto per il sistema; la stazione di conversione è già realizzata per entrambi i poli, cioè per completare il progetto è necessaria solamente la posa del secondo polo; gli ulteriori 600 megawatt di capacità di trasmissione corrispondono alla costruzione di una possibile nuova produzione di 3 grandi impianti di produzione, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno porre in atto iniziative utili a velocizzare il processo di ampliamento delle capacità di interconnessione energetica tra le parti, e se intendano perseguire un dialogo costante e sempre maggiore con le istituzioni e con i maggiori *player* nel settore elettrico dell'area, anche nell'ottica dell'allargamento del modello di collaborazione implementato con successo in Montenegro.

(4-06683)

[PITTELLA](#) - *Ai Ministri del turismo, della cultura e dell'interno.* - Premesso che:

l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è ente storico e patrimonio del Paese, che è stata costituita con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della Direzione generale del turismo, del Commissario nazionale gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;

l'Associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, nonché riconosciuto quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000°40; infine, con il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, è stato riconosciuto definitivamente ente culturale;

inoltre, l'Associazione è inclusa tra le "organizzazioni non governative" segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale;

l'Italia, anche grazie ad AIG, è da sempre Paese membro qualificato della "International youth hostel federation", di cui fanno parte oltre 80 nazioni;

l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, anche attraverso la medesima rete della "International youth hostel federation";

il Governo, a più riprese, ha confermato di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'Associazione italiana alberghi per la gioventù;

il Ministro del turismo, rispondendo a diversi atti di sindacato ispettivo, tra cui l'interrogazione 4-06059, ha ribadito che intende "individuare ogni ulteriore soluzione utile a livello normativo, che consenta di affrontare la difficile situazione in cui versa l'Associazione, tutelarne il patrimonio e il livello occupazionale, per evitarne la chiusura definitiva e salvaguardarne le descritte attività che, per il settore del turismo, assumono particolare rilievo";

da ultimo, il Ministro per le politiche giovanili, rispondendo all'interrogazione 4-09793, presentata alla Camera dei deputati, ha sottolineato di aver espresso parere favorevole alle norme presentate, con una riformulazione tesa ad un maggiore coinvolgimento del Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale;

analoghe risposte sono state date dal Governo, intervenendo in aula alla Camera dei deputati, in risposta agli atti 2-01285 e 3-02654;

la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno 9/2305/99 nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2020;

tutte le forze politiche, sia alla Camera che al Senato, a più riprese, hanno presentato analogo emendamento che non ha tuttavia trovato spazio nel corso dell'esame di diversi decreti-legge, nonostante i pareri favorevoli dei Ministri del turismo e per le politiche giovanili;

il perdurare della situazione rischia di compromettere, irrimediabilmente, il patrimonio materiale e immateriale;

la gravissima crisi economica che ha colpito l'Italia a causa del COVID-19 rende necessario adottare

misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito, si chiede di sapere se e quali misure, tempestive, il Governo ritenga di adottare per tutelare il marchio storico, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i servizi di utilità sociali dell'ente ed il livello occupazionale.

(4-06684)

[ANASTASI](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione*

. - Premesso che:

con le determine sindacali n. 26 e n. 27 del 1° dicembre 2021 adottate dal sindaco di Giarre (Catania), ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati nominati rispettivamente un esperto legale e un esperto finanziario, in virtù dei richiamati poteri del sindaco e delle sue peculiari funzioni generali d'indirizzo, impulso, proposta, direzione, coordinamento e controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, a tutela degli interessi pubblici dell'ente comunità;

le suddette determine richiamano confusamente una serie di norme di legge e di sentenze della Corte dei conti, a sostegno della legittimità degli atti medesimi, quasi a voler giustificare e difendere preventivamente le nomine stesse;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

il conferimento degli incarichi, con decorrenza immediata, è avvenuto in assenza di una contestuale assunzione del relativo impegno di spesa, in evidente contrasto con l'ordinamento contabile;

il designato esperto finanziario risulterebbe, inoltre, in posizione di conflitto di interessi con la stessa amministrazione, poiché il Comune di Giarre si è costituito parte civile nei confronti dello stesso esperto (già dirigente finanziario del Comune medesimo), in un procedimento in corso al momento della nomina;

ritenuto che:

le nomine sarebbero, altresì, in contrasto con la situazione finanziaria dell'ente, in considerazione della mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, trattandosi di ente che versa in stato di dissesto, e quindi in palese contraddizione con le connesse previsioni di legge di cui all'art. 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali), che prevedono che "Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

l'obbligo di riduzione delle spese connesso alla dichiarazione di dissesto, di cui agli articoli 259 e seguenti del testo unico, è stato deliberatamente ignorato;

a parere dell'interrogante, parimenti violate dalle suddette determine sono state le "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 in combinato disposto con la normativa anticorruzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

quali provvedimenti intenda assumere per chiarire la legittimità degli atti adottati e più in generale per tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione, anche ai fini della prevenzione del conflitto di interessi e del contrasto alla corruzione.

(4-06685)

[PARAGONE](#), [DE VECCHIS](#), [GIARRUSSO](#), [MARTELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e del turismo.*

. - Premesso che giovedì 24 febbraio 2022, in occasione delle audizioni informali sul disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), in Senato, in 10ª Commissione permanente "Industria, commercio, turismo", il capo di gabinetto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dottoressa Maria Tuccillo, ha affermato: "in merito alle concessioni balneari, l'Autorità apprezza quanto previsto nelle nuove disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del Ddl, vale a dire che, a partire dal gennaio 2024,

le concessioni in scadenza o in essere sulla base di proroghe o rinnovi ai sensi della legge n. 145/2018 e del decreto legge n. 104/2020, verranno affidate con procedure di gara";

considerato che:

il provvedimento non contiene alcun articolo con la suddetta numerazione e, alla richiesta di chiarimento da parte di uno dei commissari, la dottoressa avrebbe fatto riferimento ad un emendamento del Governo, non trasmesso al Senato;

quest'affermazione ha scaturito un dibattito tra la Tuccillo e altri senatori i quali si chiedevano come fosse possibile che l'AGCM conoscesse in anticipo emendamenti del Governo di cui il Parlamento era ignaro e sui quali, evidentemente, non era possibile esprimere valutazioni;

visto che nell'emendamento depositato dal Governo non è presente il riconoscimento dell'intero valore commerciale a titolo di indennizzo per i gestori uscenti,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda chiarire urgentemente come sia stato possibile anticipare a una istituzione diversa dal Parlamento come l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato un proprio emendamento;

se non ritenga grave e lesivo delle prerogative del Parlamento quanto accaduto;

se non ritenga che una misura del genere, che coinvolge centinaia di imprese e microimprese italiane, sarebbe dovuta essere il frutto del confronto fra le parti interessate nel dibattito parlamentare e non mera emanazione dell'Esecutivo.

(4-06686)

[URRARO](#), [MARIN](#), [VALLARDI](#), [BERGESIO](#), [ZULIANI](#), [PIANASSO](#), [FREGOLENT](#), [BAGNAI](#), [ALESSANDRINI](#), [LUNESU](#), [BRIZIARELLI](#), [RICCARDI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 22, depositata il 27 gennaio 2022, a seguito di giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza dell'11 maggio 2020;

nella sua pronuncia la Corte ha affermato che l'applicazione concreta delle norme vigenti in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche presenta numerosi profili di frizione con i principi costituzionali;

nella sentenza si ricorda che le REMS sono state concepite dal legislatore, nel 2012, come strutture residenziali caratterizzate da una logica radicalmente diversa dai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), che erano esclusivamente custodiali. Le REMS, pensate invece in funzione di un percorso di progressiva riabilitazione sociale, sono strutture che devono favorire il mantenimento o la ricostruzione dei rapporti con il mondo esterno, alle quali il malato mentale può essere assegnato soltanto quando non sia possibile controllarne la pericolosità con strumenti alternativi, per esempio con l'affidamento ai servizi territoriali per la salute mentale;

l'assegnazione alle REMS resta però nell'ordinamento italiano una misura di sicurezza, disposta dal giudice penale non solo a scopo terapeutico, ma anche per contenere la pericolosità sociale di una persona che ha commesso un reato. Ciò comporta, ha osservato la Corte, la necessità di rispettare i principi costituzionali sulle misure di sicurezza e sui trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva di legge: ossia l'esigenza che sia una legge dello Stato a disciplinare la misura, con riguardo non solo ai "casi" in cui può essere applicata, ma anche ai "modi" con cui deve essere eseguita;

al contrario, oggi la regolamentazione delle REMS è solo in minima parte affidata alla legge; in gran parte è rimessa ad atti normativi secondari e ad accordi tra Stato e autonomie territoriali, che rendono fortemente disomogenee queste realtà da regione a regione;

la Corte ha poi sottolineato che a causa dei suoi gravi problemi di funzionamento il sistema non tutela in modo efficace né i diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni, né il diritto alla salute del malato, il quale non riceve i trattamenti necessari per aiutarlo a superare la propria patologia e a

reinserirsi gradualmente nella società;

la Corte ha inoltre osservato che la totale estromissione del Ministro della giustizia da ogni competenza in materia di REMS, e dunque in materia di esecuzione di misure di sicurezza disposte dal giudice penale, non è compatibile con l'articolo 110 della Costituzione, che assegna al Guardasigilli la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, si chiede di sapere quali misure, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere al fine di superare le criticità evidenziate dalla Corte costituzionale.

(4-06687)

[VANIN](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#), [PRESUTTO](#), [LEONE](#), [ROMAGNOLI](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

si apprende dalle notizie di stampa di questi giorni che la fondazione Musei civici Venezia è stata condannata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 106/2022, pubblicata il 15 febbraio 2022, per intermediazione illecita di manodopera;

in particolare i lavoratori e le lavoratrici dei servizi bibliotecari in appalto si erano mobilitati denunciando l'irregolarità della propria condizione lavorativa e per rivendicare la loro assunzione presso la fondazione;

tali lavoratori oramai da decenni lavoravano sotto le direttive della fondazione pur continuando a mantenere con le cooperative Coop Culture e Socioculturale, che hanno gestito formalmente l'appalto, il rapporto eminentemente amministrativo senza tuttavia svolgere alcun ruolo nell'organizzazione del lavoro, che è di fatto stato sempre svolto direttamente dalla fondazione;

dall'istruttoria è quindi emerso che la fondazione ha deciso e gestito in prima persona le attività, le mansioni da svolgere e finanche la selezione del personale, mentre le cooperative si sono limitate a fornire esclusivamente la manodopera;

considerato che:

la sentenza n. 106/2022 del Tribunale di Venezia ha riconosciuto che l'appalto dei servizi bibliotecari è un appalto fittizio e ha condannato la fondazione per intermediazione illecita di manodopera;

risulta agli interroganti che la modalità di gestione dei servizi bibliotecari e museali in generale come quella emersa nella fondazione Musei civici Venezia è diffusa su tutto il territorio nazionale e pertanto i lavoratori risultano inseriti stabilmente nel ciclo produttivo degli enti gestori e tali enti, oltre ad essere proprietari delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività, organizzano tutta l'attività di cui al capitolato di appalto;

è presumibile che l'effetto della sentenza veneziana si ripercuoterà su tutto il territorio nazionale con conseguente proliferazione dei ricorsi a mezzo dei quali tutti i lavoratori del settore avanzeranno nelle competenti sedi territoriali le proprie pretese quanto meno per il riconoscimento delle differenze retributive tra il contratto multiservizi (il contratto nazionale generalmente utilizzato negli appalti per risparmiare sul costo della manodopera) e il contratto federculture, quello applicato ai dipendenti attualmente in servizio presso i vari enti o fondazioni;

si tratta di una brutta pagina in ordine alle politiche di esternalizzazione dei servizi pubblici all'insegna della precarietà e dell'affidamento dei servizi medesimi secondo il criterio del ribasso che va a pesare sui salari e sulle precarie condizioni lavorative,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere per dare corso alle opportune verifiche dello stato di diffusione di tali modalità organizzative sul territorio nazionale;

quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano assumere in tempi celeri per porre rimedio alla situazione dei lavoratori e lavoratrici del settore e per garantire adeguati livelli retributivi.

(4-06688)

[LANNUTTI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e della cultura.* - Premesso che:

l'Italia, sulla base dell'articolo 11 della Carta costituzionale, ripudia la guerra, e di conseguenza condanna l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia;

in base agli accordi siglati a Minsk nel 2014 (tra Francia, Germania, Russia e Ucraina), il Governo ucraino avrebbe dovuto cessare dal compiere azioni di guerra (seppur limitate) contro i territori di Donetsk e Lugansk (nella regione del Donbass) e avrebbe dovuto riconoscere un'ampia autonomia a quelle due entità politiche;

sempre in base agli accordi di Minsk, il Governo ucraino avrebbe dovuto interrompere (e cancellare le norme varate negli ultimi 8 anni) la politica ostile rivolta all'amplessima minoranza di lingua russa. Politica che ha trasformato un Paese democratico in qualcosa di simile al Sudafrica;

in Ucraina vi sono state numerose e quotidiane violazioni della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, con una parte della popolazione privata *de facto* dei suoi diritti civili per pura discriminazione;

in base ad un accordo siglato nel 1989 tra gli Stati Uniti e l'allora Unione sovietica, gli USA si impegnavano a non allargare la NATO all'Europa dell'est, garantendo così un minimo di sicurezza alla Russia. Impegno largamente disatteso nel corso di questi tre decenni;

considerato che:

nell'ottobre 1962, in seguito alla decisione dell'Unione sovietica di trasferire a Cuba (a 200 chilometri dalle coste USA) missili nucleari, gli Stati Uniti disposero un blocco navale e minacciarono la guerra termonucleare. Le postazioni missilistiche sovietiche, infatti, si sarebbero trovate a troppo poca distanza dal confine statunitense, impedendo *de facto* a Washington qualsiasi reazione a un eventuale attacco nucleare da parte di Mosca, perché i missili avrebbero colpito il suolo USA troppo in fretta;

alla richiesta del Presidente russo Vladimir Putin di non allargare la NATO fino all'Ucraina (fatto che avrebbe portato al dispiegamento di missili nucleari a ridosso del confine russo e a poche centinaia di chilometri da Mosca), gli Stati Uniti hanno risposto prima di non poter assicurare la cosa e poi (dopo l'invasione russa dell'Ucraina) che l'entrata nella NATO da parte di Kiev potrebbe essere imminente;

nonostante ciò, appare comunque intollerabile l'operazione militare intrapresa dalla Russia, che sta causando ingenti danni e vittime civili innocenti, per la quale si esprime una ferma condanna;

considerato, inoltre, che, a quanto risulta all'interrogante:

il Governo italiano, invece di spingere verso una soluzione diplomatica, ha deciso di inviare armamenti all'Ucraina, compiendo due atti politici ben precisi: fornire armi a un Paese in guerra (cosa vietata dal diritto internazionale) e dichiarare nei fatti guerra alla Russia, in violazione dell'articolo 11 della Costituzione;

il Governo italiano, invece di trovare una soluzione alla crisi diplomatica che si sta trasformando anche in crisi economica e sociale, ha deciso di prolungare lo stato di emergenza (questa volta legandolo alla guerra), mortificando ancor di più il tessuto economico e anche sociale. Decisione che non ha precedenti nella storia recente per nessuna guerra, nemmeno per le guerre che hanno visto l'Italia coinvolta in prima persona con i propri soldati, e nemmeno per la guerra nell'ex Jugoslavia che si svolgeva a poche decine di chilometri dal confine;

visto, infine, che, a quanto risulta all'interrogante:

perfino la norma consolidata (anche se non scritta) che separa rigidamente la politica dallo sport è stata calpestata, portando alla decisione di escludere le squadre russe di *club* e nazionali, e singoli atleti, da tutte le competizioni internazionali. Tanto per mostrare l'assurdità di questa decisione, il boicottaggio sportivo non accadde nemmeno quando l'Italia andò a giocare la finale di coppa Davis nel Cile di Pinochet fresco di *golpe*; l'intero consesso sportivo mondiale partecipò nel 2018 alle olimpiadi di Pyongyang, proprio nel periodo in cui la Corea del Nord era stata accusata da tutti gli organismi internazionali di violare i diritti umani e di voler scatenare una guerra globale grazie agli esperimenti nucleari che stava conducendo; le squadre e gli sportivi statunitensi e britannici non vennero esclusi da nessuna competizione dopo che quei due Paesi invasero illegalmente l'Iraq nel 2003; e più in generale una decisione del genere non è stata mai presa da nessuna federazione sportiva internazionale;

il teatro alla Scala di Milano ha annullato i concerti del direttore d'orchestra russo Valerij Gergiev, reo di avere commesso un reato d'opinione. Ovvero, di non aver attaccato moralmente l'invasione russa dell'Ucraina. L'università "Bicocca" di Milano ha cancellato quattro lezioni gratuite e aperte a tutti su Dostoevskij da parte dell'autore Paolo Nori. E i boicottaggi di Gergiev e Nori sono solo due dei tanti

episodi registrati nelle istituzioni culturali italiane,  
si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover recedere dalla fornitura di armi all'Ucraina, adoperandosi per soluzioni diplomatiche e per il rafforzamento del dialogo che porti alla *de-escalation* del conflitto, auspicato *in primis* da papa Francesco;

se non ritenga urgente contribuire al rafforzamento del dialogo tra le parti, diretto alla cessazione della guerra, più che a decisioni atte ad inasprire le ostilità;

se non ritenga giusto separare lo sport e la cultura dalla politica, facendo sì che le azioni politiche non si trasformino in una persecuzione ideologica;

se non ritenga necessario far cessare lo stato di emergenza, ingiustificato sia dal punto di vista pandemico sia da quello bellico, per poter finalmente far riprendere un Paese allo stremo;

se non ritenga giusto lavorare per rispettare gli accordi internazionali presi oltre 30 anni or sono, che garantivano la sicurezza della Russia attraverso il non allargamento della NATO nell'Europa dell'est.

(4-06689)

[BOTTO](#), [CRUCIOLI](#), [MORONESE](#), [ORTIS](#), [GIANNUZZI](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal 1° marzo 2021, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, è consentito registrarsi all'agenda passaporti, utilizzando esclusivamente il sistema pubblico di identità digitale (SPID) con la propria identità digitale, volto a consentire l'accesso a qualunque servizio con un solo PIN (*personal identification number*), universalmente accettato, in modo che il cittadino possa autenticarsi una sola volta presso uno dei gestori di identità digitali, ed utilizzare tale autenticazione con qualunque erogatore di servizi *on line*, pubblico e privato, italiano e dell'Unione europea;

si segnala che le procedure connesse mediante il sistema elettronico in realtà non funzionano in modo efficiente, in quanto, per alcuni utenti, il sistema non consente la corrispondenza con riferimento alle province: ad esempio inserendo nel sistema la città di residenza Genova e indicando come provincia Genova il sistema produce un errore in cui la provincia non viene riconosciuta come valida, impedendo così di proseguire nella richiesta del passaporto;

secondo informazioni in possesso degli interroganti, pochissimi commissariati della Polizia di Stato disponibili, spesso in comuni diversi da quelli di residenza, sono in grado di offrire il servizio e, qualora si cerchi di prenotare in queste poche strutture, il sistema informatico notifica dell'avvenuto errore in quanto si tratta di un comune diverso; inoltre si segnala che i commissariati disponibili, una volta selezionati, non comunicano quasi mai la disponibilità oppure comunicano l'eventuale possibilità a distanza di mesi;

a giudizio degli interroganti, in concomitanza peraltro con la situazione drammatica legata al conflitto in corso in Ucraina, che coinvolge inevitabilmente l'Europa e il nostro Paese, le nuove disposizioni legate al diritto di accesso digitale per il passaporto appaiono fortemente inefficaci;

l'interfaccia della piattaforma utilizzata appare antiquata e poco utilizzabile e non corrisponde alle regole di fruibilità comunemente utilizzate nelle piattaforme digitali di maggior diffusione (come ad esempio la piattaforma "IO", utilizzata con successo sia dall'amministrazioni locali che da quelle nazionali per la gestione di diverse pratiche che riguardano il cittadino e come sportello unico di riferimento anche per pagamenti per verso la pubblica amministrazione) come invece servirebbe attualmente, considerando la necessità di coloro che in qualche maniera sono implicati nella guerra ai confini con la Russia per motivi disparati, dai ricongiungimenti familiari a necessità di spostamenti di varia natura, che necessitano di ricevere in tempi brevi il passaporto, indispensabile per gli spostamenti internazionali;

risulta indifferibile prevedere adeguate misure volte a colmare le attuali difficoltà per l'accesso alla registrazione dell'agenzia passaporti e consentire ai richiedenti di ottenere in tempi rapidi l'indispensabile documento di riconoscimento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità esposte;

quali iniziative di competenza urgenti e necessarie intendano assumere al fine di risolvere le difficoltà connesse alla piattaforma digitale di rilascio del passaporto ed alla disponibilità di commissariati attivi nell'erogazione, considerato che la normativa vigente concede il rilascio esclusivamente a seguito di prenotazione di appuntamento da parte dell'utente nell'agenda elettronica, le cui procedure di accesso attualmente non consentono la disponibilità a causa della carenza del servizio offerto e la cui prestazione (stanti le condizioni emergenziali che la comunità internazionale sta affrontando) risulta peraltro di estrema impellenza;

a quale organizzazione sia affidata infine la gestione della piattaforma informatica a disposizione dei commissariati di pubblica sicurezza per l'abilitazione del servizio informatico denominato "agenda passaporti" e se non convengano invece sulla necessità di avvalersi di piattaforme informatiche più usabili, adatte all'uso con interfaccia da dispositivo mobile, anche in considerazione del maggior accesso ad *internet* da questi dispositivi rispetto ai tradizionali *computer*, come, a titolo di esempio, quella della pubblica amministrazione denominata: "IO", i cui servizi forniti agli utenti appaiono particolarmente accessibili, efficienti e rapidi.

(4-06690)

[RENZI](#), [FARAONE](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

a seguito dell'invasione del territorio ucraino ad opera dell'esercito russo, l'università "Bicocca" ha deciso per la cancellazione di un corso su Dostoevskij, tenuto dallo scrittore Paolo Nori;

la cancellazione è stata motivata dall'università adducendo come motivazione quella di "evitare ogni forma di polemica, soprattutto interna, in quanto momento di forte tensione";

considerato che:

Fedor Dostoevskij appartiene a quel novero di autori che rappresentano i pilastri della letteratura occidentale e che dunque non sono da ascrivere a espressione della cultura di uno Stato piuttosto che di un altro, ma vanno riconosciuti quale patrimonio dell'umanità;

le opere di Dostoevskij hanno indirizzato al pensiero e alla libertà e in esse si trovano molti riferimenti al rapporto tra la Russia e l'Occidente, oltre che, come ricordato dallo scrittore Paolo Nori: "nel 1849, fu condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita";

la vita e le opere di Fedor Dostoevskij risultano, quindi, formative ed esemplari per le studentesse e gli studenti italiani e come tali escluderle da un percorso formativo risulterebbe distorsivo e pienamente in linea con una pericolosa vulgata mondiale di "cancel culture";

la condanna decisa della guerra di Putin all'Ucraina non appare in alcun modo collegata o collegabile all'azione dell'università Bicocca di Milano di sospendere il corso su Dostoevskij. Si ritiene che, al contrario, bisognerebbe incentivare la conoscenza dello scrittore russo proprio in antitesi al regime guidato da Vladimir Putin e ad ogni forma di illiberale diritto alla libertà di cultura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza di quanto riportato e se possa fare chiarezza sull'accaduto, per quanto di competenza, al fine non solo di attivarsi affinché l'università Bicocca rettifichi la decisione di sospendere il corso sullo scrittore russo Fedor Dostoevskij, ma di comprendere ed esplicitare le motivazioni etiche, pedagogiche e culturali che hanno portato a una tale decisione.

(4-06691)

[SANTANGELO](#), [LANZI](#), [PAVANELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con una nota, resa pubblica il 24 febbraio 2022, l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trapani ha manifestato forte preoccupazione in merito ad alcune criticità presenti nelle strutture ospedaliere della provincia e sui carichi di lavoro del personale sanitario in alcune aree di intervento dei nosocomi trapanesi, richiedendo un incontro urgente al commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Trapani, Paolo Zappalà;

dalla nota nonché da numerose segnalazioni ricevute dagli interroganti, è noto che nei nosocomi trapanesi a causa di una grave e strutturale carenza di personale medico, infermieristico e paramedico viene quotidianamente messa a rischio l'erogazione dei servizi sanitari fondamentali ai cittadini;

l'annosa carenza di personale e il crescente fenomeno del transito del personale verso la sanità privata, anche convenzionata, determinano quotidiani disagi nel corretto funzionamento dei presidi sanitari, ma



anche nelle condizioni lavorative dei dipendenti, sovente costretti a far fronte a carichi di lavoro insostenibili;

il COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione, incrementando i carichi di lavoro e i disagi organizzativi anche per i medici di medicina generale, che si trovano a dover conciliare la gestione delle procedure burocratiche e amministrative con le normali attività cliniche;

l'organizzazione complessiva della sanità provinciale, oltre a creare difficoltà lavorative per medici e operatori sanitari, determina disservizi per i pazienti con liste di attesa per visite mediche ed esami diagnostici che vanno oltre ogni ragionevole termine. A titolo esemplificativo, per una visita cardiologica e diabetologica, a Trapani, ad oggi occorre aspettare fino a giugno 2022 presso la cittadella della salute, oppure a novembre 2022 presso l'ospedale "Sant'Antonio Abate", quindi rispettivamente 120 o 270 giorni di attesa. Occorre aspettare fino a maggio 2022 per fissare una visita diabetologica a Marsala, a 30 chilometri di distanza e dunque con le conseguenti difficoltà nello spostamento. Secondo quanto riferito agli interroganti, nella fattispecie il motivo della lunga lista d'attesa risiederebbe nell'avvenuto pensionamento del medico diabetologo in servizio presso l'ospedale di Trapani e nella mancata indicazione di un sostituto;

risulta inoltre che, per l'effettuazione di una visita ematologica, i pazienti trapanesi vengono tuttora indirizzati a Castelvetro, mentre per gli esami vengono mandati a Marsala presso una struttura privata convenzionata o a Palermo. Anche in questo caso, si tratterebbe della conseguenza del fatto che chi effettuava questa analisi del sangue presso il nosocomio trapanese è andato in pensione ormai nel 2020;

tra le richieste espresse con la nota, i medici trapanesi chiedono al commissario straordinario dell'ASP una revisione dell'organizzazione della rete ospedaliera a partire dalla gestione delle aree d'emergenza dei vari presidi ospedalieri, l'incremento dei posti letto da destinare al ricovero dei pazienti, nonché il miglioramento della qualità dei luoghi di lavoro che costringono molti medici a lasciare le strutture sanitarie pubbliche trapanesi;

ritenuto altresì che questo stesso disagio, invero, è diffuso sull'intero territorio nazionale, come confermato dalla mobilitazione nazionale indetta dal Sindacato medici italiani e dal Sindacato italiano medici del territorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di porre rimedio alla grave carenza organica presente nelle strutture sanitarie pubbliche del trapanese che determina carichi di lavoro insostenibili per il personale medico e sanitario, nonché gravi disservizi per i cittadini;

quali misure, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda adottare per migliorare le condizioni lavorative del personale sanitario trapanese che sono alla base della scelta di lasciare le strutture pubbliche in favore di strutture private o convenzionate;

in che modo ritenga di intervenire per ridurre il carico burocratico gravante sui medici, ulteriormente incrementato a seguito della pandemia, che sottrae tempo e altre risorse alla attività di diagnosi e terapia.

(4-06692)

[PAVANELLI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'interno.* - Premesso che:

negli ultimi due anni, si sono verificati sei incendi nella regione Umbria, di cui quattro solo nel comune di Terni;

una settimana fa un incendio di vaste proporzioni aveva interessato l'azienda Ferrocarril di Maratta, sempre nel ternano;

l'ultimo pochi giorni fa presso un'azienda di trasporti, a Terni, che ha interessato *gazebo* e capannoni contenenti materiali in legno e plastica. L'incendio è stato così forte da richiedere il supporto dei Vigili del fuoco del capoluogo e della Regione Lazio;

sono evidenti le conseguenze di tali eventi in termini di inquinamento atmosferico e del suolo, a cui si aggiunge, in termini di operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni da parte di ARPA (Agenzia regionale

per la protezione ambientale) nonché di bonifica, l'elevato impegno di risorse, che andrebbe piuttosto evitato con il rispetto dei criteri operativi e gestionali indicati dalle "linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" del 21 gennaio 2019;

in via precauzionale, nel territorio comunale di Terni sono state chiuse le scuole e disposti altri divieti tra i quali la raccolta e il consumo di prodotti alimentari coltivati;

considerato che:

si tratta del sesto rogo di rifiuti in Umbria, e il terzo nel territorio di Terni, che ha interessato anche impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento di materiali speciali;

si coglie in alcune dichiarazioni di rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali una sottovalutazione degli eventi e delle possibili circostanze che li hanno determinati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano predisporre un intervento di verifica sulla qualità dei controlli e del monitoraggio degli impianti a rischio, della messa in sicurezza, con particolare attenzione alle zone interessate dagli episodi più recenti, nonché sulle azioni di contrasto e prevenzione predisposte dalle autorità e istituzioni competenti.

(4-06693)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03140 del senatore Fenu ed altri, sulla piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03136 della senatrice Moronese ed altri, sul recupero dell'abbazia di santa Maria della Ferrara a Vairano Patenora (Caserta);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente*(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03138 del senatore D'Alfonso ed altri, sulla messa in sicurezza del ponte Guastonaccio sulla strada provinciale 97 nel comune di Paglieta (Chieti).

